Roma '59 - '70

DISCORSI PARLAMENTARI

SULLA

QUESTIONE ROMANA

(1861-1870)

SULL'INDIPENDENZA SPIRITUALE DEL PONTEFICE

E

SULLA LIBERTÀ DELLA CHIESA

(Gennaio-Febbraio-Marzo 1871)

PRONUNZIATI

NELLA CAMERA DE' DEPUTATI ITALIANA

dal Deputato

PROFESSORE P. S. MANCINI

FIRENZE
PER GLI EREDI BOTTA
Tipografi della Camera dei Deputati
1871

DISCORSI PARLAMENTARI

SULLA

QUESTIONE ROMANA

(1861 - 1870)

SULL' INDIPENDENZA SPIRITUALE DEL PONTEFICE

E

SULLA LIBERTÀ DELLA CHIESA

(Gennaio-Febbraio-Marzo 1871)

PRONUNZIATI

NELLA CAMERA DE' DEPUTATI ITALIANA

dal Deputato

PROFESSORE P. S. MANCINI

FIRENZE
PER GLI EREDI BOTTA
Tipografi della Camera dei Deputati
1871

AVVERTENZA

L'unità di concetto che domina tutta la serie dei Discorsi pronunziati nel Parlamento Italiano, in un decennio, dall'insigne Prof. PASQUALE STANISLAO MANCINI, sull'argomento più arduo ed importante della politica nazionale, sulla **Questione Romana** e sulle **relazioni dell'Italia con la Chiesa e col Papato**, può fornire uno dei più sicuri criteri per giudicare del merito parlamentare del nostro illustre Statista e Giureconsulto, verso del quale, allorchè tace la passione dei partiti, può dirsi in Italia e fuori concorde il tributo di onoranza che si presta al suo nome per eminenti servizi resi alla scienza ed alla patria, nè solo con la dottrina e con l'eloquenza della tribuna, della cattedra e del fôro, ma più ancora con la nobile costanza e virtuosa indipendenza dell'animo.

Questi Discorsi giovano altresì a far meglio conoscere l'indirizzo ed il corso storico dei principii che servirono di guida alle nostre Assemblee politiche nella soluzione dell'immenso problema della costituzione dell'unità territoriale e politica della Nazione.

Sotto questo aspetto, ed anche per la grande importanza dell'ultima discussione sulla Legge riguardante le **Garantie dell'indipendenza spirituale del Pontefice e la libertà della Chiesa** in Italia, e per le frequenti applicazioni cui è destinata, sarà non solo utile, ma necessario consultare sovente i numerosi Discorsi (non meno di **venti**) pronunziati dal MANCINI negli ultimi mesi, nel corso di quella solenne e memorabile discussione, essendo essi il miglior comentario dello schema di legge uscito dalle deliberazioni della Camera dei Deputati, sul quale spargono luce pienissima.

Frequenti richieste essendoci pervenute di una collezione di questi Discorsi, crediamo soddisfare ad un desiderio del pubblico raccogliendoli in un volume, ed offrendoli alla meditazione della Nazione Italiana, i cui vitali interessi si agitano negli argomenti importantissimi cui essi si riferiscono.

Lasciando a ciascuno libertà di giudizio, crediamo non andare ingannati affermando non potersi da alcuno disconoscere nei medesimi un pienissimo possesso delle materie e discipline che trattano, ed un omaggio costante ai grandi principii di Libertà e di Progresso, associato alla prudente temperanza del vero uomo di Stato ed al vivo e disinteressato desiderio della felicità della Patria.

Firenze, maggio 1871.

GLI EDITORI

INDICE

PARTE PRIMA.

Discorsi sulla Questione Romana.

1861-67-70.

PARTE SECONDA.

Discussione del progetto di legge sulle Garantie dell' indipendenza spirituale del Pontefice e sulla Libertà della Chiesa.

Gennaio-Febbraio-Marzo 1871.

PARTE PRIMA

Discorsi sulla Questione Romana

1861-67-70

NELLE INTERPELLANZE

sulla Questione Romana e sulle condizioni delle Provincie Napoletane

DISCORSO PRONUNZIATO NELLA SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1861

Signori,

Prendendo a parlare dopo la procella di questo deplorabile incidente, io sento più che mai il bisogno di quelle doti che mi mancano, di quella potenza ed autorità di parola che fosse efficace a ricondurre la discussione nella regione calma e serena, dalla quale non avrebbe mai dovuto dipartirsi.

Pur troppo non mi resta, per augurarmi l'attenzione della Camera, che confidare nella sua indulgenza e generosità.

Uso nelle trattazioni politiche ad anteporre alla forma la sostanza ed ai pregi oratorii dei discorsi il valore pratico delle opinioni, mi studierò di volgere a questo precipuo scopo i miei ragionamenti. Epperò ho intendimento, in un succinto esame della nostra politica estera, che si compendia nella questione di Roma, limitarmi a riassumere i risultamenti che scaturiscono da tutta la discussione ed i termini ultimi in cui la questione, ormai trovasi ridotta, perchè stimo non essere senza utilità riconoscere e porre in aperta luce le conclusioni pratiche alle quali conduce il sistema propugnato dagli oratori della parte della Camera in cui seggo.

Quanto alla questione interna, ed in ispecie per ciò che riguarda le condizioni delle provincie napoletane, anzichè imitare i molti oratori che quasi con coltello anatomico riaprirono le piaghe dolorose che travagliano le infelici popolazioni del mezzogiorno, per esagerarne ancora l'importanza ed esporle al vostro sguardo; anzichè pretendere di passare ancora una volta a rassegna una serie più

o meno lunga di minute lamentanze, senza la possibilità d'una sufficiente indicazione di corrispondenti rimedi; tenterò piuttosto di compendiare le cause di quei mali in qualche formola sintetica che meglio conceda la ricerca dei mezzi di riparazione; e nel tempo stesso mi volgerò al Governo per manifestargli schiettamente alcuni miei desiderii, giustificando così l'ordine del giorno da me proposto ieri in forma di emendamento, nel quale appunto quei voti medesimi si trovano espressi. Così sarà ancora risparmiato alla Camera di udire una seconda volta la mia voce per lo svolgimento di quella proposta.

Signori, il vostro voto del 27 marzo nella questione romana può dirsi in un suo capo essenziale accettato da tutte le parti di questa Assemblea, in quanto cioè esso riconobbe una verità che gli oratori di sinistra come di destra con nobile lealtà in questi giorni proclamarono, che una tale questione non è di quelle che si possano troncare colla violenza e colla spada, ma che essa racchiude veramente un arduo problema morale, nella cui soluzione un trionfo duraturo non può conseguirsi, fuorchè colle armi della ragione, col sussidio della pubblica opinione illuminata. In ciò, parmi, siamo tutti concordi.

Ora, collocato il Governo in simili condizioni, a fronte di quel grande problema, non poteva altrimenti tentare di scioglierlo che esercitando una doppia azione: un'azione affatto *morale* sull'opinione del mondo cattolico, ed in particolare della nazione francese; ed un'azione *diplomatica*, mercè avvedute negoziazioni col Governo imperiale di Francia e con altri Gabinetti d'Europa.

Per raggiungere il primo intento, l'onorevole presidente del Consiglio avvisò che fosse conveniente di formulare in alcuni articoli le nuove e grandi libertà e concessioni che il Governo italiano dichiaravasi disposto ad accordare alla Chiesa ed al Pontificato, e di sottomettere quegli articoli, per mezzo della Francia, all'accettazione del Pontefice, riservandosi poscia di darne più tardi contezza al mondo cattolico.

Taluno degli oratori, nell'intento forse di difendere e giustificare il Ministero, ha detto che quegli articoli non altrimenti furono formulati e presentati se non con lo scopo, od anzi con la certezza che non sarebbero accettati.

Dal mio canto, o signori, io respingo questa interpretazione come indecorosa per un serio uomo di Stato e pel capo di un Governo rispettabile; io sono convinto che l'onorevole presidente del Consiglio, studiata maturamente la questione, presentò quelle proposte col sincero desiderio di riescire ad ottenerne l'accoglimento; con la per-

suasione che la loro ragionevolezza permetteva di nudrire, che meritassero di essere prese in attenta considerazione; e in ogni caso con la certezza che, quando pure somigliante speranza tornasse delusa, almeno non sarebbe mancato il sicuro conseguimento di un altro prevedibile vantaggioso effetto.

Io non voglio sapere se quegli articoli e l'indirizzo che li accompagnava veramente rimasero ignorati dal Pontefice, nè punto trasmessi alla loro destinazione dal Governo francese; ovvero se piuttosto inviati a Roma, ed esplorate prima in via officiosa le disposizioni che solleverebbe la loro lettura, ed avuta la certezza di un perentorio rifiuto, si fosse preferito di risparmiare al capo del cattolicismo davanti alla storia della Chiesa la terribile responsabilità di quel rifiuto, e di non dar corso a quei documenti in via ufficiale. Questo io so, che l'annunzio di quelle larghe proposte, di quelle generose concessioni offerte dal Re d'Italia al Papato, produsse una profonda impressione sopra i credenti di buona fede, ed esercitò una benefica influenza sull'indirizzo dell'opinione europea; ed a quest'ora, o signori, io credo che non si trovi più alcuno che lealmente ardisca sostenere che la questione che si agita tra l'Italia ed il Papato sia veramente una questione religiosa, e che il Pontefice sia guidato da doverosa difesa di interessi soprannaturali e divini e non già da gelosa avidità di dominazione terrena e politica. (*Segni di assenso*)

Ma vi fu detto: imprudenti offerte furono queste consentite dal barone Ricasoli; eccessive, sfrenate concessioni, feconde di pericoli per l'avvenire d'Italia.

E l'onorevole Brofferio, se ben rammento, rivolgeva un rimprovero al ministro guardasigilli, perchè, infedele alle tradizioni dell'Università e della magistratura, avesse prestato il suo assenso ad una perniciosa abdicazione delle più preziose prerogative della civile sovranità.

L'onorevole Petruccelli poi, nel brillante e ingegnoso suo discorso, ci disse che la formola *Libera Chiesa in libero Stato* esprimeva un concetto impossibile; che la Chiesa per essere libera deve essere *Stato;* che lo Stato con una *libera Chiesa* nel seno non è più padrone di sè; che una Chiesa libera deve avere codici, giurisdizione esteriore, immunità, diritto di asilo, l'autorità che arrogavasi con la bolla *In cœna Domini;* che perciò vi si propone nientemeno che di ritornare in pieno medio evo.

Signori, così commentata quella magnifica formola, noi la vediamo cambiata in quest'altra *Chiesa dominatrice in servo Stato*. Io non dirò che l'onorevole Petruccelli, così ragionando, ha mostrato di-

non comprendere, ma dirò piuttosto che egli ha troppo ingegno per non comprendere una formola nella quale tutti ravvisiamo l'inizio ed il fondamento della libertà e della civiltà moderna. Avrò io bisogno di rispondergli che la libertà della Chiesa ai nostri occhi altro non rappresenta che il complesso delle libertà individuali dei credenti semplicemente nella sfera della dottrina religiosa; l'indipendenza di tutte le comunioni nella fede; l'incompetenza dello Stato in questo campo dello spirito e della vita interiore, salva sempre l'incolumità e la custodia dell'ordine civile e della pubblica quiete sotto le garanzie e le repressioni del diritto comune, davanti a cui non vi hanno nè credenti, nè sacerdoti, ma dappertutto o sempre cittadini, eguali e sommessi innanzi all'impero della legge e della giurisdizione, che emanar debbono dall'unica legittima fonte della sociale potestà; che infine non può in quella formola comprendersi se non l'assoluta emancipazione della coscienza, santuario inviolabile, in cui anche avanti e senza gli articoli formulati dal presidente del Consiglio non potrà mai essere che illegittima qualunque ingerenza dell'autorità politica, ed in cui l'occhio scrutatore dei Governi civili non avrebbe mai dovuto penetrare? (*Bravo!*)

Questa formola, o signori, anzichè essere inattuabile e senza esempio in altri paesi d'Europa, come la qualificò l'onorevole Petruccelli, noi la veggiamo applicata ed in atto in molti di questi paesi. Tale è la condizione fatta alla comunione cattolica nell'Olanda, tali sono i rapporti tra la Chiesa e lo Stato nel Belgio, tale è la condizione del cattolicesimo in Inghilterra, tale è nel paese della libertà per eccellenza, nella libera America del nord.

Ecco, signori, la pratica attuazione della formola *Libera Chiesa in libero Stato*, che l'onorevole Petruccelli traduceva in una risurrezione del medio evo nel mezzo dell'Italia. E quando si considera che quest'attuazione ebbe luogo in quei paesi, dove senza alcun inconveniente e dove con inconvenienti non pericolosi alla sicurezza dello Stato, mentre il Papa è ancora principe, e come principe naturalmente è circondato da politiche relazioni ed alleanze; chi potrà credere, o signori, che sarebbe da temere in Italia, in mezzo ad una nazione di 25 milioni, un Pontefice che fosse ridotto vescovo e pastore delle anime, ed affatto spogliato del potere temporale che oggi possiede? Non vi può essere, o signori, che la memoria di un passato che non è più e dei danni in verità gravissimi che il Papato politico ha arrecato in ogni età all'Italia perchè si possa ancora tremare della larva di quel potere, quando pure fosse abbattuto e spento.

In un senso solo io comprendo questo timore e gli scrupoli degli

oratori avversari, nel senso cioè che nei particolari accordi, sapientemente riserbati ad ulteriori trattative dal presidente del Consiglio, sarebbe mestieri che venissero adottati e concertati speciali temperamenti e precauzioni, la cui opportunità non sarebbe relativa che ad un primo periodo di transizione dal vecchio al novello sistema; periodo che io chiamerei di prova, perchè destinato ad assicurarci che il Papa abbia abdicato di buona fede, anzichè rassegnarsi alle circostanze del momento, per tornar poscia ancora una volta a cospirare coi potenti della terra contro la sovranità nazionale degl'Italiani, e per servirsi delle libertà e delle concessioni ottenute come istrumenti e mezzi di ricuperazione della perduta politica potestà.

Tuttavia, benchè nelle tenebre del medio evo, dopo lotte aspre e secolari, questi mezzi valsero ai Papi per conquistare una politica possanza: qual confronto, o signori, sarebbe possibile tra la società debole ed inferma dei secoli di barbarie ed ignoranza, e quella adulta, illuminata e civile del secolo XIX?

Sì, io stesso, educato alla scuola napoletana, cioè alla scuola dei giureconsulti i più avversi alle pretensioni politiche del Papato, nato nella patria di Giannone, ed avvezzo a meditare con amore e riverenza sui volumi di quel grande e sventurato ingegno, i cui scritti composti nella sua dolorosa dodicenne prigionia in Piemonte e già inediti ebbi la ventura di scoprire e di porre in luce, io stesso, non ho difficoltà di dichiararlo, non saprei ravvisare menomamente pericolose quelle concessioni e quelle larghezze nelle normali condizioni, alle quali dovrebbero applicarsi. Che giova parlarci dell'*exequatur*, del *liceat scribere*, del diritto alla nomina dei vescovi e delle tante altre prerogative dello Stato, delle quali oggi ragionevolmente con viva tenacità siamo tutti gelosi? Queste istituzioni (chi nol sa?) non furono una invenzione gratuita dei nostri padri e senza ragione di essere. I nostri maggiori furono costretti dalla necessità e da dolorose esperienze a circondare di questi mezzi di tutela e difesa la civile sovranità nell'epoca appunto in cui il Papato, cessando di essere una istituzione religiosa e spirituale, si trasformò in una formidabile potenza politica. Ma questi mezzi di difesa diverrebbero inutili, come in antichi arsenali ci si mostrano le corazze di ferro dei lontani secoli, e verrebbe meno ogni opportunità di farne uso il giorno in cui, cessato il potere temporale, mancasse altresì la probabilità delle aggressioni e delle invasioni da parte del Pontificato e dell'autorità religiosa.

Del resto, o signori, siatene persuasi, queste dappertutto saranno, in un futuro non lontano (si accordi o no il Papato coll'Italia), le

relazioni razionali tra Chiesa e Stato; questo sarà l'avvenire delle umane società. L'Italia, consenta oggi o no il Pontefice, verrà un giorno spontanea, per organo del suo Parlamento, e mediante le sue leggi, a concedere alla Chiesa quella libertà e quella larghezza sotto forma di esercizio d'individuali libertà dei cittadini; e però le proposte dell'onorevole presidente del Consiglio non avrebbero fatto oggidì che mettere l'Italia in grado di prenunziare, di anticipare, se possiamo così esprimerci, questa grande ed immancabile riforma. (*Bene!*)

Abbiamo detto che, oltre l'azione *morale* esercitata sulla opinione pubblica, rimaneva pure al Governo un'azione *diplomatica* da spiegarsi mercè le negoziazioni. Questa parte delle cure del Gabinetto non ha formato, nè in verità poteva formare soggetto di discussione in questa Camera, per difetto dei relativi documenti; ma niuno ha detto, e niuno, io credo, penserà che il Ministero siasi veramente limitato a formulare quegli articoli e quell'indirizzo, ed a tentare d'inviarli al loro destino.

Sappiamo tutti che assidue ed importanti negoziazioni furono intraprese e coltivate; che molti documenti esistono, i quali farebbero fede degli sforzi e dello zelo del Gabinetto; ma non possiamo che lodare la riserva del suo illustre capo per essersi astenuto tuttora dal presentarli, dappoichè, essendo trattative le quali debbono avere corso ulteriore, non sarebbe stata la loro presentazione al coperto della censura d'imprudenza e di detrimento del pubblico servizio.

Vediamo piuttosto a quale risultamento pratico debbano tendere, secondo il nostro avviso, questi negoziati ancora pendenti.

Io penso che sarebbe un grave errore ostinarsi nella speranza di persuadere il Pontefice e di ottenere da lui l'accettazione delle proposte italiane. Io lo penso, perchè, o signori, sono lontano dal credere che per restituire Roma all'Italia siavi ineluttabile necessità di un concordato col Pontefice. Quel principe, come fu già osservato dall'onorevole Carutti, come principe non è e non può considerarsi in condizione diversa da quella stessa in cui erano Francesco Borbone e Ferdinando di Lorena. Avete voi chiesto mai la rinunzia di costoro ai troni che occupavano? O non vi siete piuttosto rivolti all'autorità del suffragio popolare per la legittimità del novello Governo, per la costituzione della italica nazionalità? E poi, non è il Papa un principe elettivo, il quale per ciò mancherebbe benanche della disponibilità del deposito confidatogli? Non è un principe che pretende essere il suo principato di diritto divino ed essenzialmente indispensabile all'esercizio indipendente della sua giurisdizione spi-

rituale? Vano sarebbe dunque persistere nel tentativo e sperare alcun frutto da questa persistenza.

Chi darà dunque all'Italia la sua capitale in Roma?

Non vi ha bisogno, o signori, di mendicare concessioni e trattati; a nòi basta il principio di nazionalità che attribuisce a ciascuna nazione la signoria di se stessa e di tutto il suo territorio, che le dà facoltà di costituirsi od ordinarsi, di scegliersi un Governo consentaneo ai suoi bisogni, che le dà diritto di convertirsi di nazione in uno Stato. E questo diritto si esercita e si estrinseca nel suffragio universale: espressione e ricognizione della nazionale sovranità.

Altro dunque non occorre che sgombrare la via a quest'ultimo fatto, riuscire, cioè, ad ottenere che il popolo romano possa manifestare la sua volontà, e che il suo suffragio possa raccogliersi pacifico, ordinato, puro di eccesso e disordini, e mantenendo fino all'ultimo intatta questa prerogativa nobile e decorosa, e dirò pure straordinaria, della rivoluzione italiana. (*Bene!*)

Ora, quale ostacolo, o signori, si oppone a quel fatto? Anche in ciò siamo tutti d'accordo esservi soltanto un ostacolo materiale, una forza armata che impedisce al popolo romano di esercitare quel diritto, di concorrere col resto dell'Italia nella costituzione della nazionale sovranità. Questo appunto l'onorevole Boncompagni accennava nel suo sapiente discorso, quando osservava che male si ponga ancora oggidì in Italia la questione, se il potere temporale dei Papi debba o no abolirsi, essendo oramai mancate al loro Governo le condizioni vitali indispensabili al possesso ed all'esercizio di qualunque politica sovranità; ma piuttosto la questione doversi così enunciare: se possa tollerarsi che una forza artificiale, una forza straniera, materialmente impedisca a quel potere temporale, che è caduto di diritto, di cadere altresì in fatto.

Ma questa forza è quella della Francia. E qui, o signori, l'onorevole Musolino, il quale con la sua straordinaria facilità di parola intrattenne per più ore quest'Assemblea, nella sua rivista storica retrospettiva sulle relazioni della Francia coll'Italia non si contentò di rammentare come la politica tradizionale della Francia da Carlo VIII, che dico? Da Carlo Magno fino a Cavaignac sia stata poco propizia all'Italia; ma allorchè io attendeva che facesse una onorevole eccezione, e ne traesse anzi un argomento di lode e di riconoscenza pel solo Governo attuale, come il primo dei Governi francesi cui l'Italia sia veramente debitrice di segnalato beneficio, egli trascorse a dire che lo stesso Governo imperiale nel 1860, ed anche nel 1859, era stato avverso al risorgimento italiano, e che anche oggi l'Italia veramente non abbia che in esso il suo unico nemico.

Confesso, o signori, che, mentre l'onorevole Musolino non dubitava di profferire questo paradossale giudizio, una subita illusione s'impadronì per brevi istanti de'miei sensi, e parve ferirmi l'orecchio un lontano ed acuto grido, un doloroso lamento sollevato dalle miriadi de'prodi figli di Francia, che immolaronsi alla salute ed al riscatto d'Italia, e che avvolti nel loro lenzuolo di gloria nei campi ancora cruenti di Magenta e di Solferino dormono il sonno eterno.

Però, o signori, la veemente requisitoria dell'onorevole Musolino ebbe il merito di eccitare tutti gli altri oratori ad esprimere in proposito la loro opinione, e di rendere palese che il di lui avviso rappresenta una voce solitaria e senza eco alcuno in quest'Assemblea; dappoichè non solo gli onorevoli Boncompagni e Rattazzi ragionarono in senso contrario difendendo l'alleanza francese, e questo ultimo addusse argomenti, ai quali finora non ho udito replicare vittoriosamente, ma anche gli amici politici dello stesso onorevole Musolino, il Ferrari, il Petruccelli, il Ricciardi, gli contraddissero; e l'onorevole Brofferio, che non lascia mai sfuggire l'occasione di elevarsi alle ispirazioni dell'eloquenza, esordiva immediatamente la sua orazione inviando alla Francia in nome dell'Italia e di questa Assemblea italiana un fraterno ed amorevole saluto.

Nè venga a dirci il deputato Bertani che a questo modo noi facciamo una politica di sentimento. Signori, la gratitudine fra le nazioni, più ancora che fra gl'individui, non è solo l'adempimento di un dovere morale, ma è pure un buon calcolo, dappoichè è seme di novelli benefizi, sorgente di potenza e di grandezza. (*Bene!*)

Sì, il sangue ed i sacrifizi della Francia in quest'ultimo periodo consacrati alla causa italiana, strinsero ormai un vincolo indissolubile di amore e di alleanza, assai più che tra i due Gabinetti, tra i due popoli; e mi sia permesso di invitare tutti quanti qui seggono sui diversi banchi della Camera, senza distinzione, a voler rispondere a quelle veramente dolorose paróle del deputato Musolino, mandando dal loro cuore un plauso unanime a quelle nobili e generose vittime ed alla grande nazione da cui nacquero. (*Segni d'approvazione*)

Se non che resta sempre il fatto che il corpo d'occupazione francese è a Roma, e vi è, secondo la dichiarazione di quel Governo, per proteggere l'indipendenza del Pontefice, per adempiere ad un debito assunto dalla Francia in faccia al mondo cattolico.

Qui, o signori, è necessaria una spiegazione.

Che cosa la Francia intende essa poter legittimamente proteggere a Roma?

L'autorità del principato civile, o l'indipendente e sicuro esercizio della potestà spirituale?

Nella prima supposizione, l'indipendenza del principe protetto per opera della stessa potenza protettrice sarebbe perita, si avrebbe un vero intervento permanente della Francia in Roma, cioè un intervento di quella medesima potenza, la quale ha proclamato la costituzione della italica nazionalità dover procedere all'ombra del grande e non mai abbastanza affermato principio del *non intervento*. In questa guisa, lo Stato retto da un tal principe sarebbe divenuto uno Stato *mezzo sovrano*, cancellato dal novero degli Stati indipendenti, niente di meglio delle isole Ionie, o di una delle reggenze barbaresche.

Dunque, o signori, è mestieri riconoscere che la Francia a Roma non può proteggere fuorchè la sola indipendenza del potere spirituale del Pontefice; perchè, riunendosi nella medesima persona le due qualità, essa non ha ancora saputo scorgere il modo, con cui possa disgiungersi la protezione e la garanzia dell'indipendenza del potere spirituale dalla garanzia altresì della potestà temporale.

Allora, o signori, ci si fa chiaro lo scopo, cui le trattative diplomatiche del Governo italiano debbono rivolgersi. Esse non debbono tendere ad ottenere un concordato col Pontefice; debbono riuscire a stabilire, quanto più presto e meglio si possa, una convenzione colla Francia, persuadendola che non solo l'interesse supremo d'Italia, ma gl'interessi stessi della Francia e della pace e tranquillità dell'Europa richiedono non già che essa abbandoni l'assunto cómpito di proteggere l'indipendenza spirituale del Pontefice, ma che ne ceda l'esercizio alla stessa autorità italiana, che ne ceda l'adempimento al Re d'Italia. Lo ceda pure sotto tutte le garanzie e le più rigorose condizioni che potranno essere reputate convenienti e necessarie. Resti un corpo d'occupazione francese per qualche tempo a Civitavecchia, spettatore dell'opera nostra, e del modo con cui sapremo adempiere a quel debito d'onore; o se meglio vuolsi, una guarnigione mista italiana e francese per qualche tempo presti il suo servizio nella città di Roma, purchè sia protetta, insieme con la inviolabilità del Pontefice, la libera manifestazione del suffragio del popolo romano.

E qui non posso accostarmi all'opinione dell'onorevole Petruccelli, quando egli disse che noi andremo in Roma, ma per tutelarvi l'ordine, per assicurare che non accadranno colà eccessi e violenze; che vi andremo per quella sola ragione per cui il principe di Metternich sosteneva essere lecito a qualunque potenza portare i suoi eserciti in altro paese travagliato dalla rivoluzione, come è lecito a chio-

chessia di andare a spegnere il fuoco nella casa vicina, onde non s'apprenda alla propria.

L'onorevole oratore non può avere dimenticato in quale occasione quelle parole fossero scritte dal principe di Metternich. Rivelatrici della prediletta politica del Gabinetto austriaco, quelle parole furono adoperate precisamente per giustificare il principio d'intervento, quasi che potessero assomigliarsi le condizioni in cui trovansi tra loro due popoli, due Governi indipendenti a quella in cui, sotto l'egida d'una comune potestà sociale, possono trovarsi i proprietari di due case vicine. No, signori, non possiamo chiedere di andare a Roma, per intervenire nel proprio senso di questa espressione, perchè l'intervento costituisce necessariamente l'ingerenza coattiva di una nazione negli affari e nell'interno reggimento di un'altra. Ora, una nazione non interviene giammai in casa propria. Gli Italiani a Roma non saranno fuori d'Italia, saranno sul territorio nazionale italiano.

Si crede forse impossibile che il proseguimento dei nostri negoziati col Governo dell'imperatore valga a raggiungere un tale scopo?

Signori, rammenterò che molti fra noi credettero sommamente inverosimile nel 1859 che 200,000 Francesi scendessero dalle Alpi per aiutarci nella lotta contro l'Austria, e che dopo pochi mesi ne rivarcassero le cime per tornare in Francia. Molti tra noi ancora meno credevano che dopo l'infausta pace di Villafranca, e le solenni stipulazioni di Zurigo, le quali ebbero luogo dopo qualche mese, quando già i sentimenti del popolo italiano avevano avuto opportunità di estrinsecarsi, l'imperatore abbandonasse il progetto di restaurazione de' principi spodestati, e su quello della confederazione non insistesse. Pochissimi ancora sperarono così pronto il riconoscimento per parte della Francia del novello regno italiano. Ebbene, questi fatti, che parevano poco probabili, e che pure, col favore del cielo, sono accaduti, ci debbono inspirare fede nel compimento non lontano dell'altro gran fatto, cui io accennava, che cioè le negoziazioni vertenti possano riescire a comune soddisfazione, ad efficace tutela dei veri e grandi interessi religiosi e politici dell'Italia, della Francia, del mondo. (Bravo! *a destra*)

Nè si creda, o signori, che l'opinione pubblica dell'universale sia poi veramente in Francia così disposta e pronunciata in nostro favore e che debba necessariamente portarsi severo giudizio degli indugi del Governo francese.

Noi abbiamo veduto l'alta intelligenza del Guizot consacrare non ha guari un libro a difendere lo già scaduto potere temporale del Papa.

Ci tocca di leggere in una recentissima pubblicazione fatta dal Proudhon nella capitale del Belgio queste incredibili parole:

« On n'a pas voulu voir que les Bourbonniens étaient les seuls « *patriotes* qui restassent dans le royaume de Naples (*Si ride*), que « tout le reste, en trahissant François II, s'était vendu et avait « vendu son pays à l'étranger. Que dirait-on à Paris d'une faction « qui, sous prétexte de constituer la patrie européenne, non con- « tente d'abandonner l'empereur Napoléon, livrerait la France au « Czar? Ce qui se passe à Naples est, sur une moindre échelle, exac- « tement la même chose. » (Proudhon, *La guerre et la paix*, vol. I, pag. 315 — Bruxelles, 1861.) (*Movimenti*)

Quando noi vediamo dunque, o signori, uomini i quali passano per devoti alla libertà, per antesignani, anzi esageratori dei principii liberali, scrivere senza timore d'incontrare la riprovazione del mondo civile somiglianti parole, dubiteremo noi che in Francia l'opinione ha ancor bisogno d'essere rischiarata e preparata, acciò quel Governo possa con noi accordarsi per un non lontano soddisfacimento dei nostri legittimi voti, dei nostri più ferventi desiderii? Sarà dunque altresì dover nostro porre in opera intanto tutt'i mezzi ausiliari, potenti ad agevolare un tal risultato.

Il primo e più efficace mezzo sarà quello di armare gagliardamente la nazione; anche in ciò tutte le parti di questa Camera si sono espresse con una maravigliosa e consolante unanimità.

Il secondo mezzo sarà d'instaurare un forte e saggio Governo nelle provincie che oggi compongono il regno d'Italia, facendole prospere e felici.

Dobbiamo da ultimo non interrompere un solo giorno la nostra propaganda morale per illuminare e convertire l'opinione de' paesi cattolici e principalmente della Francia.

Io spero che, con questi aiuti, con questi validissimi sussidi, le vertenti trattative del Governo italiano col francese potranno senza molto ritardo raggiungere il desiderato scopo, e che la natura delle cose ed il corso naturale degli avvenimenti faranno quello che l'onorevole Petruccelli ottenere vorrebbe con altri espedienti, cioè rendere intollerabile la continuazione del soggiorno del corpo di esercito francese in Roma.

Quanto al sistema di espedienti da lui proposto, esso fu già discusso dall'onorevole Carutti. Egli ne mostrò storicamente le lugubri conseguenze. Ma io mi permetterò di aggiungere che, nell'argomento speciale di cui ci occupiamo, quegli espedienti sarebbero propriamente atti a condurre allo scopo contrario a quello cui il signor Petruccelli vorrebbe intendere. Infatti, una propaganda agi-

tatrice e rivoluzionaria da noi importata sul territorio romano, la rivoluzione in permanenza con lo stato d'assedio, coi patiboli, col sangue nelle provincie nostre, questi sarebbero (non credo ingannarmi) i mezzi più sicuri ed efficaci di trattenere l'esercito francese a Roma, di dare ragione al Governo francese di mantenervelo per proprio conto ed interesse, per tema che una rivoluzione sanguinosa e sovvertitrice non valicasse le Alpi; e forse ancora di farvelo più oltre rimanere col plauso della opinione degli altri popoli civili di Europa!

Passando alla questione interna, dichiaro che non è mio intendimento di scendere in troppo minuti particolari, rifacendo la via già percorsa da tanti oratori che mi precedettero, per tentare di raccogliere dietro i loro passi qualche fatto obbliato o qualche parafrasi dei loro concetti. Dirò anzi francamente quale sia l'effetto in me prodotto da quella enumerazione di particolari gravami, che ci furono più o meno esattamente riferiti intorno all'amministrazione delle provincie napoletane. All'udire quei minuti fatti, e sovente vedendo da alcuni denunziare come danni gravi e manifesti quei provvedimenti che altre persone ragionevoli e sensate annoverano invece tra i benefizi del presente ordine di cose, mi pare che non si riesca ad altro che ad impicciolire un argomento troppo grave e doloroso (Bene! *al centro*), a sfigurare il concetto dei mali di quelle provincie, ad indurre negli animi una specie di scettica incredulità, che finisce per attribuire una larga parte de' mali medesimi all'esagerazione ed alla feconda e riscaldata immaginativa di quel popolo meridionale. (Bravo! Bene! *al centro*)

Eppure, o signori, altamente lo dichiaro, un malessere, un profondo malessere realmente esiste nelle provincie napoletane; mentirebbe a Dio, ed alla sua coscienza, chi non lo confessasse. Questo malessere, come già fu detto, è in parte conseguenza fatale ed inevitabile di una improvvisa e radicale trasformazione politica; in parte eredità di un passato luttuosissimo, e di una tirannide senza nome e senza esempio. Ma un'altra parte è pure il frutto d'improvvidi, ancorchè involontari errori. Errori di chi? Siamo veraci ed imparziali, o signori, errori di tutti, perchè errori si commisero da quanti ebbero parte nell'amministrazione di quel paese; e per le condizioni speciali in cui esso trovavasi, era forse impossibile che fossero schivati.

Io tenterò adunque piuttosto di formolare, se così mi è lecito esprimermi, quasi una sintesi di quelle che a me sembrano le precipue cause di questi mali.

Lascierò da parte il male del brigantaggio, non perchè non rico-

nosca essere in questo momento il più grave, il più sensibile ed intollerabile di quei mali; infatti, quando in un paese ad ogni cittadino, e principalmente al cittadino della parte liberale, manca ad ogni istante la sicurezza della vita e delle sostanze, quel paese è nella condizione la più miserevole che immaginare si possa. Ma questo argomento ebbe già richiamato lo speciale esame di diversi oratori, alle cui opinioni mi basta associarmi di tutto cuore. D'altronde, vedendo quali sono gli sforzi, specialmente intrapresi dall'attuale amministrazione, per combattere il brigantaggio nel Napoletano; nell'udire come ben 50,000 uomini del nostro prode esercito regolare si trovino impiegati a questa impresa della estirpazione del brigantaggio; all'apprendere i concerti recentissimi presi in questi ultimi giorni per la sua repressione dal nostro Gabinetto col Governo francese, mi si apre il cuore alla confidenza; e come oggi conviene riconoscere che quel flagello si è circoscritto in alcune poche provincie, così ho fede che in brevissimo tempo potrà dirsi affatto spento e scomparso.

Ma vi fu chi, tra i mali più gravemente sentiti soprattutto dalla città di Napoli, ripose la perdita della capitale; se non m'inganno, lo stesso ministro dei lavori pubblici accennò a questa, come a preponderante causa di malcontento.

Se ciò fosse pienamente vero, io ne sarei sgomentato; dappoichè in questo fatto io vedrei un pericolo permanente per la solidità dell'edificio che gl'Italiani stanno così penosamente e con tanti sforzi e sacrifizi innalzando.

Ma, o signori, facciamoci per alcuni istanti a considerare, a riconoscere il carattere della nostra rivoluzione del 1859 e 1860, raffrontandolo con lo stato degli animi e delle opinioni nel 1848 e nel 1849.

Nel 1848 gl'Italiani, nudriti dello studio delle loro antiche istorie, tutti ugualmente nuovi alla vita politica, ignari gli abitanti di ciascuna provincia delle condizioni e dei bisogni delle altre, ed infine, avendo a guida un vessillo federale, aspirarono, ma non riescirono, a svincolarsi dalle pastoie del municipalismo. Corsero dietro al concetto di una stretta alleanza e solidarietà di municipi, avendo gli occhi ancora troppo infermi per affissarli nel luminoso sole di una patria grande, possente ed una. E la discordia non tardò a scuotere la sua face in mezzo ad essi; e il Governo iniquo e fedifrago che reggeva le Due Sicilie consumò quella memorabile defezione, alla quale è dovuta principalmente la caduta ben meritata di quella dinastia, ritirando il contingente del suo esercito destinato a combattere sul Po il comune nemico; e Venezia diffidò del Piemonte; e

tra Milano e Torino, lo ricordiamo ancora con dolore, si sollevò la deplorabile contesa della capitale; e quel grande conato fallì.

Dieci anni di dolore e di vergogna in tutti i paesi d'Italia ove l'Austria ristaurò le assolute tirannidi; l'inconcussa fede del Piemonte e del suo principe alle istituzioni libere; il pane dell'esilio mangiato in comune in questo paese ospitale tra Lombardi, Romagnoli, Veneziani, Siciliani, Napoletani, furono, o signori, una scuola ed una educazione che non andò perduta per il popolo italiano. Quando alla voce di Vittorio Emmanuele l'Italia insorse nel 1859, non esisteva più l'antico popolo; si trovò trasformato.

Il carattere distintivo del nuovo movimento nazionale fu, e tuttavia si mantiene, quello della concordia, dell'amore, della solidarietà di voleri e di propositi fra tutte le parti d'Italia. Le popolazioni italiane, anzichè inaugurare il loro nuovo possesso della libertà con intemperanze, con gelosie e dissidi, come in altri tempi, si resero ammirabili per moderazione e moralità. Delle municipali rivalità ed ambizioni era svelta fin l'ultima radice; non vi fu che una generosa gara fra le più nobili e gloriose città della penisola nei servigi alla patria comune. Dirò anzi che là dove era più antico tesoro di grandezza e di gloria, ivi si trovò più eroico abbandono, più nobile e silenziosa modestia.

Onore, o signori, alla Toscana; il voto unanime e solenne di quell'Assemblea, il plebiscito di quelle popolazioni ci obbligano ad affermare che l'ultima pagina della storia particolare della Toscana vale tutti i suoi otto secoli precedenti di gloria e di splendore.

L'Europa, spettatrice di tutto ciò, avvezza a compiangere gli errori dei nostri padri ed a crederli ereditari nella loro progenie, ne rimase scossa e stupefatta; più ancora colpita di ammirazione per la nostra concordia, che pel coraggio dei nostri prodi sui campi di battaglia, da quel giorno si è avvezzata a non dir più che il genio delle lotte fratricide e delle gelosie municipali sia di razza italiana.

Tale è stato, o signori, il caratteristico svolgimento della nostra epopea nazionale; ed io sono certo che essa lo conserverà sino all'ultimo, sì che dopo di noi vi saranno due storie d'Italia da apprendere: una storia di otto secoli di gare cittadine, di odii feroci di parti, di guerre in cui la grandezza e gli elementi della potenza italiana furono distrutti da mani italiane; ed una seconda e nuovissima storia di sublimi generosità, di emulazione santa tra le città italiane nell'abnegazione e nei sacrifizi, se tali possono chiamarsi gli sforzi per crearsi una patria grande rispettata e libera.

Ora, o signori, non si tema, nè vi sia chi dica che questa indole generosa del nostro movimento in Napoli abbia tralignato; che ivi,

con un colpevole anacronismo, possa sollevarsi una questione di capitale, quando tutti gli occhi e le speranze degl'Italiani, aspettando il giorno prefisso dalla Provvidenza, sono rivolte a Roma, tradizionale e necessaria capitale d'Italia; perchè sola fra tutte le città italiane ebbe il vanto di essere due volte la capitale del mondo; e che Napoli, anzichè confidare che dalle sue proprie leggi ed istituti si tolga ciò che vi ha di buono ed imitabile per concorrere alla costruzione della grande legislazione comune definitiva del regno italiano, opera riservata al senno ed agli studi del Parlamento italiano, faccia ostinatamente all'amore con gli abrogati Codici ed editti dei Borboni, i quali, o signori, avrebbero meritato di perire, se non per altro, per ispegnere la memoria di legislatori, che non furono benefattori, ma oppressori del popolo.

Quest'accusa, dunque, e questi sospetti costituiscono per i miei concittadini un'atroce ingiuria, contro la quale io protesto in nome loro, facendomi interprete dei loro generosi sentimenti. In Napoli, signori, visse ognora ardente, gagliardo, benchè occulto, il sentimento nazionale, lo spirito dell'italianità. Chi può contare le vittime che in quel paese hanno fatto sacrifizio della loro vita, della loro libertà? Al certo non minore gratitudine i Napoletani sentiranno per coloro che verranno in questo recinto a descriverci di Napoli la solenne vastità delle mura, l'imponente agglomerazione di popolo, la bellezza di quel cielo e di quel mare, e l'eterno sorriso della natura, che per coloro i quali attesteranno piena ed illimitata confidenza nella sincera, volenterosa partecipazione del popolo napoletano alla comune vita nazionale, e faranno fede che ivi alberga, non meno che nelle altre parti della nostra penisola, un vivo ed ardente amore all'Italia.

Non temete dunque, o signori, del sacrifizio che non ha costato un sospiro alla nobile Firenze, alla sede privilegiata delle arti e della civiltà, alla patria dei più grandi uomini che abbiano vestito spoglie mortali, alla patria di Dante, di Galileo, di Machiavelli, di Michelangelo, di questo sacrifizio non sarà capace la patria di Vico e di Pagano, la madre di miriadi di martiri che diedero il loro sangue per la libertà? Che importa che per la sua vastità ed importanza economica debba necessariamente tornarle più ardua la prova? Sarà più grande il merito, più legittimo l'orgoglio che dovrà sentirne; più larga, ben lo disse l'onorevole ministro Peruzzi, la riconoscenza che a lei ne dovrà l'Italia.

E poi, o signori, credete voi che a Napoli non si consideri quando la capitale d'Italia sia trasportata a Roma, fra tutte le italiane città sarà Napoli appunto che più ne sarà avvantaggiata?

Dunque non si adduca più oltre questa come causa permanente e potentissima dei mali che soffre Napoli; chè del resto, se essa lo fosse, sarebbe irreparabile.

Quando vogliamo apprezzare lo spirito pubblico della popolazione napoletana, e parlo anche di quella della stessa antica metropoli delle provincie napoletane, basti rivolgere lo sguardo a quella nobile, patriottica, esemplare guardia nazionale, di cui non si è mai potuto fare ricordo che con attestati di onore e riverenza in questo recinto, e le cui bandiere io bramerei vedere decorate in rimunerazione degli straordinari servizi da lei resi in quella immensa e popolosa città.

S'indaghi ancora il vero spirito di quella nobile popolazione nei giudizi in mezzo ad essa renduti finora dai giurati, dappoichè i verdetti dei giurati rappresentano gli affetti e la coscienza dei popoli. Io stesso, allorchè ebbi parte nell'amministrazione di quelle provincie, promossi i primi tra quei giudizi, insistendo perchè non si diffidasse di quella grande istituzione di giustizia e di moralità; come aveva già cooperato dapprima anche in quest'Italia superiore per allontanare i timori e le diffidenze che qui parimente aveva suscitati quella liberale istituzione. Fui io che vivamente incoraggiai il procuratore generale a fare che i giudizi di stampa senza ritardo avessero luogo nella città di Napoli, benchè si presagisse che in quel paese, ancora in preda a scatenate passioni ed a quella specie di pregiudizio che era invalso in Francia nei tempi che succedettero alla rivoluzione del 1830, difficilmente si troverebbero giurati i quali, distinguendo la licenza della stampa dall'esercizio della onesta libertà, si mostrassero giudici imparziali ed al bisogno severi.

Questi presagi, o signori,, completamente fallirono. Tutti i giudizi di stampa i quali furono celebrati innanzi ai giurati della città di Napoli si conchiusero con dichiarazione di colpabilità e con la condanna dei colpevoli, e risultarono documenti di saviezza, di moralità di giustizia; attestato non dubbio della partecipazione dello spirito e del cuore di una eccellente popolazione al consolidamento del presente ordine di cose, al trionfo definitivo della causa italiana. (*Bene!*)

Nè ometterò di rammentare un ultimo fatto, sul quale potrebbe anche il Ministero fornirci per avventura notizie più precise di fatto, cioè la gara patriottica che si è manifestata nella città di Napoli, ed anche nelle provincie, in occasione della leva ivi incominciata.

Lo spirito pubblico delle popolazioni napoletane è pienamente rivelato da questi fatti gravi, molteplici, eloquenti. Essi escludono

che il malcontento di Napoli derivi propriamente da che quella città, come Firenze, ha cessato di essere la sede del Governo: male irrimediabile che obbligherebbe a conchiudere che l'unità italiana sia impossibile!

Vediamo ora pertanto come possano riassumersi sinteticamente le vere cause dei mali che travagliano le provincie napoletane.

È mio avviso, o signori, che quel malcontento abbia la sua radice in una causa *materiale* ed in due cause *morali*.

Qual è la causa materiale? Nelle provincie napoletane s'intraprese, e dimostrerò che doveva intraprendersi e condursi energicamente l'opera dell'unificazione. Ma quest'opera, o signori, non fu sempre eseguita senza una lesione troppo estesa e profonda d'interessi, anche oltre il limite del necessario, e prima che si creassero novelli interessi in luogo di quelli che erano condannati a distruggersi e perire.

Accennando al rispetto che dovevasi agl'interessi locali, io spero, o signori, che in mezzo a voi la mia voce non sia sospetta. Io passo in Napoli per uno dei più rigidi unificatori. La responsabilità di quei terribili decreti del 17 febbraio, di cui ho udito parlare da uno dei lati della Camera con accenti di biasimo, ricade in massima parte sopra di me, e mi affretto a dichiararlo, di tutto cuore io la accetto. Ma nell'opera complessiva, e che era il risultamento di una serie d'atti talvolta legislativi, talvolta governativi ed amministrativi, sia del Governo centrale, sia di tutte le amministrazioni che colà con rapidissima vicenda si succedettero, io sostengo che non furono rispettati tutti gli interessi che potevano meritare rispetto, come non furono creati novelli interessi. Ho detto che l'opera della unificazione era necessaria, e lo provo.

Nessuno contrastava la necessità dell'unificazione militare e politica; infatti sin dai primi istanti si sentì il bisogno di operare la centralizzazione di quanto riguardava l'esercito, di quanto riguardava la marina, e di ciò che attenevasi alle relazioni della politica estera; era evidente che non poteva farsi altrimenti. Rimanevano dei dubbi sulla legittimità ed i limiti della unificazione legislativa, e ciò tenne per qualche tempo gli animi in sospeso.

L'onorevole deputato Zuppetta mi faceva rimprovero che nel 17 febbraio, prima che il Parlamento si aprisse, fossero nelle provincie napoletane per me introdotti il novello Codice penale, che era in vigore nell'Italia superiore, il Codice di procedura penale, la legge del novello ordinamento giudiziario; che di più io abbia sottoposti alla firma di S. A. il principe di Carignano, e quindi promulgati i decreti per la soppressione delle case religiose ed altri provvedi-

menti concernenti la polizia ecclesiastica. Egli impugnò la legalità e l'opportunità di questi provvedimenti.

Signori, della legalità non ragionerò, dappoichè essa trovasi oramai riconosciuta da più voti anteriori di questa Camera. Voi avete riconosciuto che questa legalità si fondava non soltanto sull'articolo 82 dello Statuto, ma altresì sulla legge che aveva autorizzato il Governo del Re ad accettare e stabilire l'unione di quelle provincie per coordinarle con quelle della rimanente Italia, il che implicava facoltà di emanare tutti quei provvedimenti che all'uopo si riputassero necessari, e quella legge era anteriore al plebiscito.

Perciò si sapeva quali fossero i poteri che il Governo del Re colà andasse ad esercitare. Si fondava inoltre questa legalità sul decreto medesimo dell'istituzione della luogotenenza napoletana, cui si è dato esecuzione ed effetto in tutte le altre sue parti. E d'altronde, o signori, qual titolo ed autorità maggiore avrebbe avuto il Governo stesso del Re a pubblicare questi medesimi Codici nelle Marche e nell'Umbria per organo dei suoi commissari? Egli è chiaro che non si poteva attribuire minor potere, minor facoltà al luogotenente generale delle provincie napoletane, di quello che hanno esercitato, ed, a quanto pare, senza alcun serio contrasto di legalità quegli onorevoli commissari del Governo delle Marche e dell'Umbria.

Diciamo piuttosto una parola della convenienza e dell'opportunità di quegli atti. Quanto ai Codici era vivo desiderio del Gabinetto centrale che prima della riapertura del Parlamento e nell'esercizio dei poteri straordinari confidati alla luogotenenza, questi Codici fossero in quelle provincie introdotti.

Tuttavia, malgrado queste istruzioni (e siede in questa Camera l'illustre giureconsulto, allora ministro guardasigilli da cui io le aveva), io dichiarai costantemente che l'unico modo di far accettare in Napoli quei provvedimenti e quelle profonde mutazioni consisteva in non imporli, e che dovessero consultarsi uomini competenti del paese, per far sì che quasi nella discussione tra i medesimi sorgesse un voto che invocasse, nell'interesse del paese stesso, la surrogazione ai vecchi ordini borbonici dei nuovi Codici e del novello ordinamento giudiziario.

E diffatti una Commissione, composta di reputati giureconsulti e magistrati, cui io ebbi l'onore di presiedere, fu incaricata di questo esame; e molti membri di quella Commissione seggono oggi degnamente nell'una o nell'altra Camera del Parlamento.

La Commissione, dopo lunga e matura discussione, venne in questa sentenza, che fosse indispensabile distinguere le parti della legislazione napoletana che si riferivano al diritto pubblico da quelle

che si riferivano al diritto privato; che per quanto riguardava il diritto privato, come il Codice civile e quelli di commercio e di procedura civile, fosse inopportuno e dannoso qualunque mutamento, e convenisse attendere la definitiva codificazione, la quale regolerebbe uniformemente le sorti della famiglia e della proprietà in tutta la nazione italiana; ma diverso fu il suo avviso (e, se io ben mi rammento, fu avviso unanime) per quanto concerneva le parti della legislazione che riferivansi al diritto pubblico, come il Codice penale, quello di procedura penale, la legge sull'ordinamento giudiziario e quelle che definissero le relazioni dello Stato colla Chiesa. Tuttavia era ben inteso che neanche convenisse di introdurre in Napoli questa parte di Codici come definitivi; il Codice penale, quello di procedura penale, l'ordinamento giudiziario definitivo per tutta l'Italia dovranno uscire dal voto di questo Parlamento, e dovranno essere lungamente discussi e liberamente approvati dai rappresentanti di tutta intera la nazione.

Se non che concepivasi un periodo transitorio fino al momento (che non si sapeva se potesse giungere fra uno o due anni) in cui potesse conseguirsi il benefizio di quella definitiva codificazione; durante questo periodo transitorio era forse preferibile lasciare in vigore la legislazione esistente, il vecchio Codice penale, il Codice di procedura criminale, l'ordinamento giudiziario; o durante questo periodo di tempo sarebbe un benefizio l'introduzione provvisoria e temporanea di quei novelli Codici, perchè ravvicinerebbero le condizioni delle provincie napoletane a quelle del rimanente d'Italia?

Signori, la Commissione inclinò a quest'ultima sentenza, e non avrebbe potuto fare altrimenti.

Ed invero, per quanto il Codice penale napoletano del 1819 contenesse notevoli progressi sulla legislazione francese, e fosse stato salutato come un Codice degno di encomio e di imitazione anche presso popoli più avanzati nell'incivilimento; non era men vero che quel Codice aveva tutti i vizi che debbono necessariamente macchiare un Codice decretato da un Governo tirannico. Mi basti avvertire alla Camera che in esso i reati contro la religione erano sottoposti a pene gravissime; la bestemmia che al di qua del Tronto non sarebbe stata punita altrimenti che col rimorso della coscienza, invece soggiaceva ad una pena severissima nel Codice napoletano; troviamo colà i reati politici puniti con pene draconiane; nessuna delle garantie dei diritti politici, e come trovarla, se il Codice era stato promulgato in tempi in cui non esistevano diritti elettorali, libertà di stampa, diritti politici di veruna sorta, ed anzi il solo pronunciarne il nome era un delitto? Ivi la pena di morte scorge-

vasi largamente prodigata, mentre scrupolosa economia del sangue umano era introdotta nel Codice emanato nel 1859 nell'Italia superiore.

Del pari nell'antico Codice di procedura penale non si trovava motto dell'istituzione dei giurati, ma invece sedevano a giudici quei togati, molti dei quali avevano contaminato il nome santo della giustizia, e l'avevano fatta cadere così in basso nell'opinione pubblica, prostituendo con servile compiacenza la loro coscienza al potere che era una impossibilità, non distruggendo le Corti criminali, restaurare in quel paese il credito e la morale autorità della giustizia.

D'altronde, se per un anno o per due avesse dovuto ritardare la definitiva codificazione italiana, come diffatti sarebbe accaduto, per la natura della discussione e dell'opera immensa, le provincie napolitane sarebbero rimaste così lungo tempo senza l'istituzione protettrice per eccellenza della libertà, quella cioè dei giurati, e sarebbero state tenute in una condizione di politica inferiorità al confronto col resto dello Stato, condizione al certo degradante per una parte così notevole della famiglia italiana.

Ecco, signori, le principali considerazioni per le quali si riconobbe l'opportunità e l'urgenza di pubblicare quei Codici.

Aggiungerò che la Commissione, a buon diritto togliendo dagli antichi Codici napoletani alcune disposizioni le quali mancavano nei Codici dell'Italia superiore, propose ed ottenne che accanto ai novelli Codici fossero mantenute in vigore, sperando che qual contributo della sapienza dei giureconsulti napoletani potessero un giorno entrare a far parte della codificazione generale e definitiva del regno.

Non tacerò che il Codice penale italiano già fu posto in osservanza dal 1° luglio di quest'anno nelle provincie napolitane; mi giungono da ogni luogo relazioni, le quali fanno testimonianza della lodevole prova che generalmente il medesimo vi sostiene, e della soddisfazione di coloro che lo veggono applicato.

Per quanto riguarda la legge di soppressione dei conventi, non ne discuterò la giustizia intrinseca; mi basta dire che la statistica offriva l'esistenza del numero non minore di 1100 case religiose nelle provincie napoletane con un personale sterminato; che i beni in gran parte immobili, che esse possedevano, erano di tanta importanza che giammai una riforma delle condizioni economiche di quel paese sarebbe stata concepibile, quando nelle manimorte avessero dovuto perpetuarsi così vasti possessi.

D'altronde non era meno sentita l'urgenza di promulgare i prov-

vedimenti sopra la polizia ecclesiastica; imperocchè, o signori, nel paese ove era nato Giannone, e dove avevano governato Tanucci e De Marco, la potestà civile, sotto gli ultimi Borboni, aveva ignobilmente abdicato tutti i diritti dello Stato per compiacenza verso la potestà ecclesiastica; e però, sotto quegli ordini, il Governo trovavasi ridotto impotente ed inerme contro le sedizioni e le cospirazioni di alcuni dei potenti capi del clero, ai cui sentimenti faceva contrasto il patriottismo e l'amore d'Italia che scaldavano le anime generose di una parte ben estesa del basso clero, secolare e regolare in quelle provincie. Ben quarantadue vescovi trovavansi lontani dalle loro diocesi, ed alcuni di essi cospiravano segretamente in Napoli, ed il Governo ne aveva certezza. Che più? Cominciavasi a vedere che alcune case religiose, come quella di Casamare, all'uopo convertivansi quasi in fortezze, donde le aggressioni ed offese fin contro l'esercito italiano potevano prepararsi e consumarsi. Era dunque di manifesta urgenza che uno stato di cose cotanto minaccioso ed insidioso al più presto cessasse; che, spento il concordato del 1818, come conseguenza della cessata esistenza politica dello Stato delle Due Sicilie, fosse richiamata in vigore la preesistente polizia ecclesiastica, sapientemente e vigorosamente ordinata in quelle provincie ai tempi del Tanucci; nella stessa guisa che il Governo della Toscana, dichiarata pure la cessazione del suo concordato, aveva richiamato in vigore i suoi antichi ordini leopoldini; che, sciolte le Commissioni diocesane, si ripristinasse il sistema dei regi economi; e sotto la pressione di tali impulsi furono codeste leggi pubblicate anche in conformità delle istruzioni del Governo centrale.

Che più? Si sperava, ed io lo spero, che la soppressione delle case religiose, e la vendita dei loro beni a privati, potesse appunto riuscire a creare una quantità di novelli interessi in quel paese, e di interessi così strettamente collegati col novello ordine di cose, che ne venissero moltiplicati gli interessati difensori e sostenitori.

Ma, o signori, se quest'opera dell'unificazione entro codesti limiti appariva legittima, necessaria e ragionevolmente giustificata, io credo fermamente che era pur debito del Governo a quel limite arrestarsi, ed accarezzare e possibilmente migliorare tutti quegli interessi che non fosse inesorabile necessità distruggere.

Io non esaminerò con l'onorevole deputato Pisanelli se una lesione dei locali interessi siasi arrecata, non serbando un'esatta proporzione fra il numero degli impiegati napoletani e quelli delle altre provincie italiane presso l'amministrazione centrale.

Mi perdoni il mio rispettabile amico, anche questa osservazione

condurrebbe ad impicciolire la questione, anzi a sostituire (al certo ben lungi dalle sue intenzioni) una specie di carattere federativo nell'amministrazione italiana ad un carattere unitario.

Ma questa generale verità di fatto conviene che sia schiettamente affermata. In Napoli da un anno in qua si è venuto di continuo operando una sistematica e non graduata demolizione di un'immensità di istituzioni, di interessi, di amministrazioni locali. Nè solo rimasero danneggiate e sacrificate, sotto la falce di questa distruzione, persone che appartenessero al partito borbonico, perchè quelle amministrazioni trovavansi ormai in gran parte ripiene di uomini nuovi, e non di rado usciti dalla rivoluzione, e del novello ordine politico sommamente benemeriti. Di modo che anche nuove, nuovissime amministrazioni recentemente create o sotto la dittatura o sotto alcuna delle luogotenenze dovettero perire, e numerosissime persone che vi consacravano l'opera loro, con iscapito della ottenuta posizione, cessare dall'esercizio delle attribuzioni loro affidate; e ciò operavasi per un'eccessiva tendenza all'uniformità coll'amministrazione e col sistema in vigore nell'Italia superiore, e malgrado la proclamata tendenza discentralizzatrice, e aggiungerò, senza che costantemente apparisse una evidente necessità di farlo. E più aggravavasi il senso di questi danni, perchè spesso i provvedimenti nè pur rivelavano un concetto uniforme, e quindi mancava anche la potenza di quella logica politica inesorabile, la quale comanda che in ogni provincia di uno Stato un principio trovi eguale ed uniforme applicazione.

Ne volete una prova? In Toscana, sotto l'accorta amministrazione del barone Ricasoli, erasi proceduto assai diversamente, con grandissimo riguardo a tutti gl'interessi, ed ancora molto tempo dopo continuava, come oggi ancora continua in Toscana, a mantenersi per vari rispetti la diversità dell'amministrazione; sì che l'onorevole presidente del Consiglio, sono pochi giorni, ci dichiarava che egli ora intende, proseguendo sempre ad attuare il sistema di unificazione, togliere anche in Toscana quella speciale amministrazione comunale e provinciale che essa continuò sempre ad avere. Lo stesso è avvenuto nella soppressione delle luogotenenze; non avendo essa avuto luogo dappertutto; ma solo in Napoli, non in Sicilia.

Simili esempi mostravano che queste demolizioni d'istituti e di interessi locali non sempre erano comandate da una rigorosa ed inesorabile necessità; talvolta si gettava lo sguardo nei vari paesi d'Italia, e vi si trovavano applicati principii e norme diverse, e conseguentemente più si sentiva il dolore degl'interessi che venivano, quasi per empirico arbitrio, danneggiati, quando si credeva che il

loro sacrifizio non fosse assolutamente necessario all'unità politica della patria.

Riconosco essere un lodevole principio quello della inflessibile esecuzione dei regolamenti, poichè ciò rende il Governo ordinato e disciplinato. Nondimeno l'avere applicato nelle provincie napoletane novelli regolamenti in gran numero, e con soverchio rigore, ha prodotto inconvenienti gravi.

Ho promesso di non discendere a particolari; ma scelgo a caso alcuni degli esempi stessi sui quali abbiamo potuto ricevere speciali spiegazioni dai ministri.

Si è parlato della petizione di quei quarantacinque convittori della scuola di marina in Napoli che erano stati congedati dallo stabilimento, in cui già attendevano al loro corso, perchè la loro età era inferiore a quella prescritta dal novello regolamento. Ebbene, poichè non si trattava che di un regolamento, e dai regolamenti i ministri possono dispensare, ci sia lecito domandare se era assolutamente, rigorosamente necessario che coloro i quali si trovavano già nel collegio, e che avevano una posizione, per dir così, acquistata e guarentita all'ombra dei provvedimenti emanati dall'anteriore autorità legittima, ne fossero espulsi, gettando nel malcontento e nello sconforto numerose famiglie. Dobbiamo ammettere che questa necessità veramente non esistesse, quando ci è riferito che il generale La Marmora, uomo tenace della disciplina, e che certo non si lascia vincere da debolezza di sentimento, ha sentito il bisogno egli stesso, che è sul luogo, di concorrere nella istanza che il nuovo regolamento non si applicasse in Napoli con assoluto rigore e s'instituisse una classe preparatoria di studi per quei 45 fanciulli.

Si è parlato parimenti della dimissione data in massa dal corpo dei macchinisti della marina napoletana, perciocchè in un nuovo ordinamento fossero stati spogliati della graduazione di ufficiali che godevano in virtù delle disposizioni prima vigenti in Napoli e fossero stati ridotti alla condizione della bassa forza.

Le dilucidazioni in proposito fornite dall'onorevole signor ministro della marina ci mostrano quale lodevole motivo lo determinò a rigettare le reclamazioni di quei macchinisti, quello cioè di reprimere un atto contrario alla disciplina militare, da che costoro si erano direttamente a lui rivolti, anzichè far pervenire per le vie gerarchiche la loro domanda. Ma questa è forma e non sostanza, ed io appresi dallo stesso ministro della marina come egli avesse già pronto un decreto per migliorare la condizione, non solo di quei macchinisti, ma di tutti gli altri della regia marina italiana, ed averne indugiata la pubblicazione unicamente in dipendenza di

quella violazione di disciplina, la quale per avventura potrebbe anche ascriversi a poca perizia dei contravventori, uomini di scienza, i quali, se per verità erano assimilati ai gradi militari, e perciò legalmente sottoposti alle disposizioni dei regolamenti militari, non erano però propriamente militari.

Consentirò facilmente all'onorevole ministro della marina che è indifferente lo indossare le divise del soldato e quelle del generale sotto l'onorata bandiera italiana, ma spero che egli converrà pur meco che coloro i quali già trovansi insigniti del grado di ufficiale difficilmente possono piegarsi a discendere ad un grado inferiore senza reputarsi immeritevolmente oltraggiati.

L'amministrazione degli ospedali militari è stata in Napoli non ha guari disciolta, e potremmo presentare alla Camera le petizioni che ci vengono da parte di parecchi di quegl'impiegati onorevoli per sentimenti e meriti liberali, i quali sono stati collocati a riposo, benchè nel vigore dell'età, con tenuissime pensioni.

Dicasi lo stesso del collegio militare superiore, che in Napoli aveva prodotto eccellenti allievi nelle armi speciali, soppresso e convertito in una scuola militare d'ordine inferiore; della classe sventurata e degna di tutte le simpatie, dei militari destituiti per causa politica nel 1821, che non possono ottenere un trattamento eguale a quello conceduto ai loro compagni di sventura dell'antico esercito piemontese, ed in età cadente languiscono nella miseria. Dicasi infine lo stesso di tanti e tanti altri casi particolari nei quali non voglio discendere, perchè desidero che il mio discorso non perda il carattere che ho inteso imprimergli. Solo avvertirò che di questi fatti abilmente s'impadroniscono i nemici dell'odierno ordine di cose; li commentano, li portano in giro per le vie della città, li esagerano: e convien pure riconoscere che in una città di 500 mila abitanti, le difficoltà e le conseguenze dell'unificazione dovevano incontrarsi più gravi e perigliose che altrove. Nè solo questi medesimi interessi potevano essere trattati con maggiore circospezione e sollecitudine, ma non si provvide ad accelerare la creazione d'interessi novelli.

Io non dubito che nuovi interessi sorgeranno, poichè la vendita dei beni ecclesiastici, le ferrovie in costruzione, le opere pubbliche, i porti, l'ampliazione dei commerci, le mutate circoscrizioni giudiziarie, lo svolgimento del credito e delle istituzioni industriali, costituiranno in breve tempo ben altri e potentissimi interessi in quel paese, che lo vincoleranno con tenacissimi legami al resto d'Italia. Ma esprimo il desiderio che, poichè siamo ancora, e finchè saremo in questo periodo transitorio, non si abbiano a toccare, senza assoluta necessità gl'interessi esistenti, e, se si può, si faccia opera di

ristorare al più presto almeno i principali tra quelli delle classi che han potuto rimanere, in un paese così vasto, pregiudicati. Io son convinto che questo programma, questo còmpito assunto da parte del Governo, non sarebbe solamente l'adempimento di un dovere, ma altresì un mezzo infallibile di procacciarsi influenza e simpatia.

Dirò ora brevemente delle due cause *morali* dei mali che travagliano le provincie napoletane.

Dirò assai più brevemente di quelle che a me sembrano le due potenti *cause morali* del malcontento delle provincie napoletane.

La prima di esse, o signori, a mio avviso, consiste nell'opinione colà generalmente diffusa, che il Governo italiano non sia volonteroso del pari ad accettare ed apprezzare il concorso di tutte le frazioni del partito liberale e nazionale.

Nelle altre provincie d'Italia la parte liberale e nazionale procedè unita e concorde contro comuni avversari.

In Napoli, per grande calamità, non fu così. Prima ancora che rovinasse il trono di Francesco II, coloro i quali preparavano la rivoluzione in Napoli, benchè tutti fossero inspirati dal sentimento del patriottismo e dell'amore del paese e della libertà, pure si divisero, direi quasi, in due falangi, a capo di una delle quali era, come è noto, il così detto *Comitato dell'ordine*, e dell'altra un così detto *Comitato d'azione*.

Gli uni e gli altri inviarono emissari nelle provincie; e, convien dirlo, le gare tra questi agenti non furono sempre gare generose di pericoli e di sacrifizi; moltissime volte divennero gare e gelosie di influenza.

Quando Garibaldi entrò solo con pochi suoi compagni nelle mura di Napoli, sotto gli occhi di numerosa parte dell'esercito borbonico, che rimase stupefatta e paralizzata dal mirabile entusiasmo di un'immensa e sterminata popolazione, egli accordò di preferenza la sua fiducia agli uomini del partito di *azione*, e penso che l'onorevole deputato Bertani, il quale oggi ci diè prova in quest'Assemblea delle sue tendenze, non sia disposto a disdire questa sua predilezione. Si ebbero a lamentare nel Governo, specialmente in alcune provincie, non lievi disordini ed inconvenienti; e poichè suole attribuirsi d'ordinario la responsabilità dei mali e delle pubbliche sofferenze a coloro che governano, così alcune delle luogotenenze, che indi si succedettero, si trovarono indotte ad accordare per contrario la loro preferenza agli uomini che si chiamavano del partito dell'*ordine*.

Ciò coincidendo in Napoli colla partenza del generale Garibaldi per Caprera, che scosse vivamente la fantasia ed addolorò il cuore

di quel popolo riconoscente, colla dissoluzione dell'esercito meridionale e con altri fatti gravissimi, sui quali è già stata chiamata l'attenzione della Camera, venne a poco a poco ingenerandosi l'opinione che il Governo italiano non fosse imparziale con gli uomini e le gradazioni diverse della parte liberale, ma fra coloro i quali avessero prestato i loro servigi alla causa nazionale, riserbasse maggiormente verso di alcuni le sue simpatie e la sua predilezione.

Badi la Camera che io dico, esiste questa opinione, e sfido chiunque a contrastare il fatto; anzi questa opinione oggi più che mai ha gettato negli animi dei napoletani profonde radici. Io non dico che questa opinione corrispondesse alla realtà; ma ognuno degli atti del Governo ed ogni nomina e scelta di personale viene commentata sotto questo punto di vista, e con questa preoccupazione, diffusa ormai in tutti gli ordini del paese. Ecco, perchè, o signori, quando per combattere il brigantaggio, l'ultimo dei luogotenenti generali, l'illustre vincitore di Castelfidardo, l'espugnatore di Gaeta e di Messina, si propose di dissipare quella pericolosa opinione, e mostrò di accordare la sua fiducia anche ad alcuni uomini del partito più avanzato, ad essi commettendo incarichi di rischiosa risponsabilità, come era quello di dar la caccia ai briganti, questo fatto sollevò un doppio giudizio nel paese. Moltissimi ne trassero argomento di simpatia, di devozione, di riconoscenza pel generale Cialdini, il quale, come si sa, ne raccolse grandissima popolarità, che tuttavia circonda in Napoli il suo nome; ma non mancarono di coloro, i quali credettero invece che questa novità significasse un abbandono una defezione verso quella frazione che più erasi mostrata devota al Governo.

Io narro un fatto, non esprimo alcun giudizio; ma questo fatto rivela il dovere che m'incumbe, come cittadino e deputato italiano, di manifestare al Governo con la più schietta franchezza un secondo mio desiderio, che il Governo si mostri, qual è, al disopra di tutti i partiti; che assimili a sè tutti coloro i quali siano devoti ai principii della politica nazionale ed alla monarchia costituzionale di Vittorio Emanuele II; che nel concorso della probità e della capacità non faccia altre distinzioni, se non quelle di merito, di dottrina, di servizi resi. Voglia studiarsi di trovare alcun modo, con atti che possano essere generalmente apprezzati, di dileguare questa preoccupazione, la quale è profondamente diffusa nella società napoletana.

Uno degli onorevoli oratori che mi precedettero, credo il signor Ferrari, ci diceva: imitate nella vostra politica interna quel che fece il piccolo Piemonte. Sì, io soggiungo, imitiamolo anche in questo.

Qual cosa ha fatto la forza del Gabinetto Cavour nel 1858? Una assimilazione al partito, che allora sosteneva il Governo, di tutti gli uomini ragionevoli, assennati di una parte più avanzata nel senso liberale.

Qual cosa ha fatto la forza del Gabinetto Rattazzi dopo la pace di Villafranca, in quell'epoca veramente luttuosa, in cui il sentimento italiano parve per un istante scoraggiato e caduto in preda alle più grandi incertezze? Egli confidò rilevanti cariche anche ad uomini i quali avevano fino a quel tempo appartenuto all'opposizione, cioè ad una gradazione liberale più pronunciata.

Io voglio confidare che queste mie parole valgano una risposta a quell'appello alla concordia ed alla conciliazione che sul principiare di questa seduta ci veniva dai banchi della sinistra.

Io prego que' nostri onorevoli colleghi di prendere atto che questa voce di pace parte dai banchi della maggioranza, e che esorta il Governo del Re a dileguare, soprattutto nelle provincie napoletane, una erronea e pregiudicata opinione, e ad attribuire la sua confidenza secondo i meriti, la capacità e le qualità personali di tutti coloro i quali, appartenendo alla parte liberale, facciano adesione leale, franca, sincera ed onesta, ai principii che servono di fondamento alla monarchia costituzionale italiana. (*Bene!*)

Un'altra causa morale di malessere e di malcontento sta in quel difetto invincibile di fiducia nel Governo, di cui parlò già l'onorevole Peruzzi, e che è fatto più forte dall'opinione altrettanto erronea che il Governo italiano, per tradizione e per sistema, facciasi quasi un obbligo di essere e dimostrarsi tenace ed inflessibile, incapace di ritornare mai sui propri atti, e che perciò non sia sperabile che esso mai ripari un errore, anche quando accidentalmente sia stato commesso. Questa è l'opinione che generalmente si ha in Napoli dell'attitudine e dei principii direttivi del Governo.

Ora a me sembra, o signori, che se tutti in questa Camera di accordo abbiamo riconosciuto che degli errori si sono commessi nelle provincie napoletane, errori involontari come si voglia, e che forse non si potevano evitare, ma che pur si commisero, facile si apre la via al Governo a poter dissipare benanche quella bugiarda e fallace credenza.

Che il Ministero manifesti l'intenzione d'imprendere a rivedere pacatamente e coscienziosamente i principali atti governativi che hanno avuto luogo in Napoli dal 7 settembre 1860 fino ad oggi, sia delle dittature e delle successive luogotenenze, sia dello stesso Governo centrale; e così rassicuri tutti gl'interessi lesi e pregiudicati, che o non rimarranno nella condizione in cui oggi si trovano,

o almeno ciò avverrà dopo un nuovo esame, dopo che accuratamente si sarà verificato che le doglianze non erano fondate, o che i privati interessi dovevano cedere in faccia ad invincibili necessità di un ordine superiore.

Io prego il Ministero di riconoscere che questa mia proposta nulla ha di comune colla mozione di una inchiesta parlamentare. Non avrei fede nell'efficacia di quel mezzo che alcuna volta venne da un'altra parte della Camera annunciato come la sola medela ai mali delle provincie napoletane.

Io credo che un Ministero, il quale fosse collocato sotto il peso di questa specie di revisione del Parlamento di tutti i suoi atti di amministrazione, sarebbe esautorato, sarebbe ormai destituito di qualunque forza od autorità, sarebbe dichiarato indegno di reggere la nazione italiana; credo altresì che il Parlamento assumerebbe un còmpito troppo malagevole e del tutto alieno da'veri uffici della nazionale rappresentanza che è chiamata a far leggi e non ad amministrare.

Una voce a sinistra. Ciò si fa in Inghilterra.

Non metto in questione che ciò possa farsi, che per un fatto particolare, per qualche avvenimento di altissimo rilievo, soprattutto se abbia relazione col sistema della politica generale e colla fiducia che debba accordarsi al Governo, si possa in casi gravi e rarissimi ordinare un'inchiesta parlamentare. Ma non conosco esempi di un'inchiesta parlamentare che si estenda in massa sopra tutti gli atti di un'amministrazione, anzi di una serie di amministrazioni che siansi succedute.

È vero che in Napoli con gli atti d'amministrazione trovansi pure decretati atti legislativi; ma che importa? Anche in queste leggi, emanate da' Governi che ivi si sono succeduti, non hanno potuto introdursi degli errori? Interessi importanti non hanno potuto esserne lesi? Ebbene, sono io il primo, o signori, che sottometto gli atti tutti dei cinque mesi della mia amministrazione nelle provincie napoletane a questa revisione; io invoco il mutamento, la correzione di qualunque di quei provvedimenti in cui per avventura si fossero cagionati danni, offesi interessi, non applicate esattamente le norme della giustizia e della civile prudenza. Altri, come me, avranno errato pure in tutta buona fede. Ma se errori esistono; se tutti siamo d'accordo nell'ammetterli, quale essere dovrà la conseguenza pratica di questa discussione? Dovranno essi rimanere senza riparazione ed emenda? No, il Governo manifesti di voler intraprendere quest'accurata revisione. Nè si dica che dovrebbesi parimenti estenderla a tutt'i paesi d'Italia. Le provincie napoletane ver-

sano in una condizione più grave, più difficile; ivi l'opera dell'assimilazione doveva perturbare più grandi interessi per l'importanza stessa di quella parte dell'italiana Penisola. Procedasi adunque, per opera esclusivamente del Governo, e dal Governo medesimo circondato dalla nostra fiducia, ad una revisione di tutti gli atti delle dittature, delle luogotenenze, dello stesso Governo centrale. Che se si appalesi il bisogno di apportare mutamenti in atti che hanno un valore legislativo, il Governo verrà innanzi al Parlamento a proporre le modificazioni di tutte quelle leggi e di tutti quei provvedimenti che egli si sarà convinto meritare emendazioni; ed il Parlamento non mancherà al certo di soccorrere largamente col suo voto ad appagare le richieste per soddisfare a'legittimi desiderii, ai più caldi voti di numerose e sofferenti popolazioni.

Ma considerate di grazia, o signori, qual sarebbe l'effetto immediato d'una dichiarazione di questa natura da parte del Governo. Un immenso, immediato, benefico effetto morale; la speranza e la confidenza ad un tratto risorgerebbero; anche quelli i quali si lamentano senza ragione, e ve ne ha moltissimi, entrerebbero in una novella fase di aspettazione; e, persuasi che il Governo dovrà riesaminare tutto ciò che si è fatto, desisterebbero dai loro lamenti; e quand'anche più tardi non conseguissero gl'invocati provvedimenti, almeno sarebbero ridotti al silenzio ed obbligati a riconoscere che, dopo uno studio accurato e coscienzioso i consiglieri della Corona hanno finito per convincersi dell'insussistenza dei proposti reclami.

Proposti così i miei desiderii al Gabinetto, mi si domanderà: qual è la conclusione del vostro discorso? Che il Ministero merita censura?

Signori, io credo che i consigli dati ad un Governo da coloro che lo circondano della loro fiducia non possono significare una censura, sono anzi una conferma di questa fiducia. Io, colla mano sulla coscienza, ho domandato a me stesso quale sia la parte di responsabilità degli errori di cui ho ragionato, che ricade sull'attuale amministrazione, e sono obbligato a dichiarare lealmente che è la minima, perchè la maggior parte degli atti e dei provvedimenti risale all'epoca delle dittature e delle luogotenenze, od alla cessata amministrazione; ed anzi l'attuale è entrata appena da un mese nella direzione immediata degli affari e degli interessi di quelle provincie.

Dirò anzi che, se io considero gli atti della attuale amministrazione, sono obbligato a riconoscere che la medesima, se non ha raggiunta la meta, ha già fatto commendevoli sforzi per avvicinarsi alla medesima.

Ed in vero, per quanto riguarda il brigantaggio, abbiamo veduto come più attivamente sotto questa amministrazione, che sotto la precedente, siasi adoperato l'esercito ad estirparlo; come vi siano stati impiegati anche i corpi di guardia nazionale mobilizzata; come siansi esercitati atti di repressione, se volete, severi, ma legali, perchè è utile rischiarare l'opinione pubblica dell'Europa sopra un fatto che è stato talvolta travisato anche in questo recinto.

Vi ha un testo espresso del nostro Codice penale militare, in conformità del quale adunaronsi i Consigli di guerra contro coloro che avessero con vie di fatto resistito alla forza militare regolarmente organizzata.

Questo è quello che si è fatto con necessario rigore, ma con legalità, dal nostro glorioso esercito, il quale, non perdonando a disagi e pericoli, non ha certamente a muovere rimprovero ad alcuno dei suoi ufficiali.

Che se il dubbio talvolta insorse sopra taluno dei loro atti, sia lode al Governo, che non ha mancato di promuovere regolare giudizio a loro carico per sottoporli alle sanzioni della legge.

Così abbiamo veduto pochi giorni sono tradursi il signor capitano Bosco davanti ad un tribunale militare in questa città, dal quale però venne assolto; e noi dobbiamo chinare il capo davanti all'autorità della giustizia dappoichè il palladio di tutte le libertà è l'indipendenza dell'autorità giudiziaria.

Se passiamo all'amministrazione interna, vediamo di recente decretata una delegazione di alcune facoltà del Ministero ai prefetti della provincia. A mio avviso, sono facoltà molto insufficienti; ma il voto precedente della Camera vincolava il Ministero dell'interno.

Spero che la Camera sentirà il bisogno, nel discutere la legge comunale e provinciale, di cui il signor ministro dell'interno ci ha promessa la presentazione, di allargare ulteriormente la misura e la possibilità di quella delegazione, acciò il discentramento non sia una illusione ed una vana parola, ma una realtà.

Quanto all'amministrazione della guerra, più che altri mai desidero che la nazione sia al più presto vigorosamente armata.

Ora il ministro ci ha detto che ha ne' ruoli dell'esercito attivo 260,000 soldati, che fa assegnamento sulle leve, alle quali alacremente si attende, per portare l'esercito alla imminente primavera almeno a 300,000 uomini; che acquisti importanti si sono fatti di materiale da guerra; che anche oggi, se dovessero armarsi ed equipaggiarsi 120,000 guardie nazionali, ne avrebbe in pronto i mezzi; è l'attuale ministro della guerra che ha finalmente decretata l'organizzazione di quattro divisioni del corpo dei volontari.

Egli stesso ha pur cercato di trarre profitto degli avanzi dell'esercito borbonico, non da lui, ma dall'amministrazione precedente disciolto; e mi è di compiacimento poter rendere testimonianza della buona prova che i soldati napoletani hanno fatto nel campo di San Maurizio, attirandosi la stima di quanti ebbero a visitarlo.

Finalmente è dovuto al ministro medesimo anche il compimento di un voto che era nel cuore di tutti, ed al quale mi associai con fervore; quello che più non rimanesse in sospeso la promessa amnistia a coloro i quali, mentre facevano parte dell'esercito regolare, mossi da nobile ardore, erano corsi ad affrontare i pericoli delle battaglie nell'Italia meridionale sotto la bandiera di Garibaldi. Questa amnistia è stata accordata e la si deve alla presente amministrazione.

Il ministro della marina ci ha comunicato importanti ragguagli riguardo al personale, al materiale ed agli ordini legislativi della nostra marina; ci ha riferito a qual punto si trovi l'esecuzione della legge da noi votata sulla leva di mare, quali sieno state le materiali difficoltà che in alcune provincie si sono incontrate per la sua applicazione; ci ha confortati esponendoci lo stato in cui si troverà la marina italiana alla prossima primavera, cioè in forza superiore del doppio alla marina dell'Austria ed alquanto superiore anche a quella di un'antica potenza marittima quale si è la Spagna. Finalmente ci ha dato sicurezza che a togliere d'attività l'attuale regolamento penale marittimo, reliquia di altri tempi, non degna della civiltà presente, erano già sotto l'esame di una Commissione tanto un Codice della marina mercantile, quanto un Codice penale marittimo, per essere presto sottoposti alle deliberazioni della Camera.

Quanto al ministro di grazia e giustizia, rammenterò che, per l'attuazione del Codice di procedura penale e del nuovo riordinamento giudiziario nelle provincie napoletane e siciliane, egli ha già proposto alla Camera due disegni di legge che renderanno possibile quest'attuazione, e quindi l'introduzione dell'istituzione dei giurati in quelle provincie all'aprirsi del nuovo anno. Dipenderà da noi di secondare questa che io credo utile e necessaria proposta; e tanto più necessaria, ove si pensi che alla medesima è intimamente collegata la possibilità della riforma nel personale della magistratura delle provincie napolteane, che venne da tutti i banchi della Camera invocata. Come infatti potrebbe il Governo rimuovere dalle Corti criminali un numero di magistrati, surrogandoli con successori, i quali non dovrebbero rimanere in ufficio che pochi mesi, dappoichè le Corti criminali trovansi già soppresse pel decreto del 17 febbraio sul nuovo ordinamento giudiziario?

Il ministro medesimo recavasi personalmente in Napoli ed in Sicilia; e, raccogliendo informazioni ed avvisi, compieva, non ha guari, l'arduo lavoro della novella circoscrizione giudiziaria di quelle provincie.

Finalmente il ministro ha il merito di avere, con la pubblicazione de'necessari decreti e regolamenti, dato ormai esecuzione alla legge sulla soppressione dei conventi nelle provincie napoletane, che egli stesso accennò come non tutte avesse trovato propizie le successive luogotenenze, per sollecitare la quale esecuzione io aveva già indirizzate lunghe relazioni e lavori al Ministero centrale prima ancora che abbandonassi gli affari, aggiungendovi il progetto di un lungo regolamento per l'amministrazione della Cassa ecclesiastica, e di un altro per lo stabilimento dell'economato regio nelle provincie napoletane, lavori di una benemerita Commissione da me convocata. Ma queste mie relazioni più non trovavansi nel Ministero di grazia e giustizia, ed è stato necessario per l'attuazione di tali provvedimenti, che io fornissi al ministro un novello esemplare di quei progetti, di cui accidentalmente mi trovai possessore.

Il ministro delle finanze ha annunciata l'esposizione che ei ci riserba ancora della sua amministrazione. Tuttavia gli dobbiamo l'ottenuta copiosa soscrizione all'ultimo imprestito nazionale, e la unificazione dei debiti pubblici di tutti i cessati Stati italiani, opera di somma importanza politica, perchè è uno di quegli atti che tendono a collegare immensi e potentissimi interessi al mantenimento dell'attuale ordine di cose.

Nè può dissimularsi che l'operazione avrebbe potuto incontrare non irragionevoli difficoltà negl'interessi locali dei possessori della rendita napoletana, il corso della quale era di molto più elevato; e nondimeno le popolazioni napoletane non opposero la benchè menoma osservazione o resistenza, novella prova del loro volonteroso concorso a procacciare al Governo italiano la forza ed il credito di cui abbisogna.

Questi atti adunque, congiunti con l'elaborazione di tutte le leggi riguardanti il nuovo sistema delle imposte, l'esame dei quali lavori occupa da più settimane i nostri uffici, sono certamente titoli pei quali io non potrei senza ingiustizia determinarmi a ricusargli il mio voto di fiducia.

Dicasi lo stesso, o signori, per non protrarre più a lungo il mio discorso, del ministro dei lavori pubblici, il quale anch'egli di persona si è portato a perlustrare le provincie napoletane, facendovi studiare i progetti dei porti e di altre importanti pubbliche opere, e già eseguire i lavori delle ferrovie, ancorchè una delle compagnie

concessionarie fosse venuta meno ai suoi impegni. Nè mi è ignoto che anche presso gli altri Ministeri si stanno elaborando e preparando importanti progetti, che presto saranno a noi sottoposti.

In questa condizione di cose, la mia fiducia nel Ministero non può venir meno, solo perchè riconosciamo che nelle provincie napoletane si deplorano non pochi errori; perchè troppi interessi vi furono perturbati e scossi, ed urgente a me sembra il bisogno di annunziare una revisione coscienziosa degli atti di quelle amministrazioni per rialzare lo spirito del paese e specialmente per confortarne la parte liberale. No: io debbo ancora sperare che i consiglieri della Corona sentiranno l'importanza, la sincerità dei manifestati consigli e suggerimenti, e non ricuseranno di adempiere al loro debito e di appagare i voti da me significati.

Ed ecco, signori, le considerazioni che mi determinarono a proporre nella seduta di ieri, in forma di emendamento, il mio ordine del giorno, sul quale, grato e riconoscente alla indulgenza generosa di cui la Camera mi ha onorato, ascoltandomi più a lungo che io non mi proponessi, non prenderò più la parola, abbandonandolo al saggio apprezzamento della Camera.

In quest'ordine del giorno, dopo essermi associato al resto della maggioranza nella speranza del compimento operoso dell'armamento nazionale, e della restaurazione della sicurezza e dell'amministrazione pubblica, formolai così l'espressione di quei miei speciali desiderii: « conciliando l'unificazione politica e legislativa col minor sacrifizio degli interessi, accettando il concorso leale di tutte le oneste frazioni della parte liberale, ed imprendendo un'imparziale revisione dei principali atti governativi riguardanti le provincie napoletane dal 7 settembre 1860. »

Io, lo ripeto, intendo proporre quest'ordine del giorno, non già come un voto di censura, ma di direzione e consiglio, e, se fosse d'uopo, a rassicurare i miei colleghi della maggioranza; che essi prendano atto di questa mia esplicita dichiarazione. Il Ministero poi non potrebbe declinarlo, perchè non può respingere la direzione ed i consigli della nazionale Rappresentanza nell'amministrazione dello Stato.

Del resto, io sono pronto ad accostarmi ad ogni altro ordine del giorno, in cui, con qualunque altra formola, quei miei voti possano risultare più o meno esplicitamente compresi; ed anzi aggiungo che á me basterà che il Ministero sorga a dichiarare che esso accetta quei suggerimenti, che essi rispondono alle norme d'amministrazione che egli si prefigge e che intende applicare, che prende impegno di conformarvi la sua condotta, perchè io non abbia difficoltà

anche di ritirare quell'ordine del giorno per rendere così più semplice e spedita la votazione della Camera.

Ma fra quei suggerimenti scongiuro il Ministero a prendere in ispecial considerazione quello che invita il Governo ad accettare largamente, imparzialmente, senza grette esclusioni e diffidenze, il concorso di tutte le oneste frazioni della parte liberale della nazione, che a lui facciano adesione.

Signori, finchè l'opera della redenzione nazionale non sia compiuta, finchè ci stanno dinanzi l'arduo problema mondiale della questione romana e la prospettiva di un'ultima e sanguinosa lotta che dovremo sostenere per istrappare Venezia alla straniera dominazione, no, non è tempo ancora di dividerci in politici dissentimenti; è suprema necessità che la nazione intera rimanga unita e compatta quasi in giorno di pubblico pericolo, come unite e concordi si mostrano sempre tutte le libere e civili nazioni davanti a nemici che pongano in questione il loro onore e la loro esistenza!

Che significano più questi nomi, di cui si è tanto abusato e si abusa per rompere la nostra concordia, di uomini dell'*ordine* e di uomini di *azione?* Aboliamone la memoria: tutti quanti amiamo l'Italia, vogliamo, tutti dobbiamo volere l'*ordine*, ma non già un ordine inerte, pauroso, partigiano, quale sarebbe scompagnato dall'*azione;* tutti vogliamo e dobbiamo volere l'*azione*, ma non cieca, imprudente, dissolvente, causa immancabile di debolezza e di disinganni, quando non è accompagnata dall'*ordine!*

Che significa ancora questo deplorabile dissidio, occulto, benchè spesso non confessato, tra gli adoratori ed i diffidenti di Giuseppe Garibaldi, tra idolatri ed ingrati?

L'Italia non potrà mai mostrarsi abbastanza riconoscente ai prodigi di valore del nostro prode e glorioso esercito; ma, ad un tempo, potremo noi obbliare i grandi e meravigliosi servigi che all'Italia resero pure i suoi volontari, capitanati da quel miracolo d'uomo di Garibaldi?

Signori, colla mano sulla coscienza, domandiamo a noi stessi: senza Garibaldi e i suoi mille compagni di Marsala, senza quell'impresa che allora tutta Europa qualificò come una sublime follia, prima di vederne i risultamenti, siete voi certi che ci troveremmo noi tutti qui raccolti nella maestà di quest'Aula a deliberare sulle sorti della nostra grande patria?

E poichè mi venne sul labbro il gran nome di Garibaldi, concedetemi, o signori, di additarvi qual nobile ed autorevole eccitamento alla concordia, qual grande esempio di abnegazione personale da lui stesso ci venga in questo stesso momento! Egli era testè in To-

rino; ma, appena pensò che la sua presenza al Parlamento, che si onora di averlo fra i suoi membri, nel momento in cui vi si agita la questione ministeriale, potesse avere una sinistra interpretazione, e fornire occasione o pretesto ad agitazioni o dissidi, tosto scomparve, e ripartì nuovamente per la sua solitudine di Caprera. Non imiteremo un così nobile esempio?

Signori, quando io volgo intorno il mio sguardo in questa nobile e numerosa Assemblea, e vedo convenirvi insieme cittadini di Napoli e di Sicilia, Lombardi, Toscani, Romagnoli, Subalpini, Liguri, e tra loro discutere gravemente e pacatamente le questioni politiche, quasi immemori della secolare divisione dei loro paesi che durava ancora fino a ieri, colla coscienza e l'affetto di antichi concittadini e fratelli, io sento il mio cuore commosso, e penso, allorchè assisto a qualche deplorabile incidente, come quello che contristò la seduta d'oggi, quale sarebbe la letizia e l'orgoglio che riempirebbe invece le grandi anime dei nostri illustri progenitori, dall'Alighieri, dal Machiavelli, dall'Alfieri fino a Gioberti ed a Balbo, che sotto gli occhi nostri iniziarono quest'èra novella, se fosse dato a costoro scuotere la polvere dei loro sepolcri ed affacciarsi a questo recinto per mirarci qui tutti riuniti, per contemplare questa prima riunione dei rappresentanti di tutta l'Italia, spettacolo nuovo, non più veduto, invano da secoli desiderato, forse non sperato mai. Essi, o signori, non comprenderebbero tra noi la possibilità di profondi dissentimenti; non comprenderebbero le nostre trepidazioni ed incertezze a perseverare tuttora in quella via che finora ci addusse a grandi e preziose conquiste; non comprenderebbero una seria discussione di programmi nuovi e sconosciuti, nè la tentazione che prende alcuno tra di noi di gettarsi nell'oceano di una nuova politica irto di scogli e senza sponde!

Bando dunque alle divisioni tra coloro che hanno giurato fede allo stesso principio dell'unità nazionale sotto lo scettro costituzionale di quel prodigio di principe che è il più grande dei doni che la Provvidenza abbia fatto all'Italia. Cessino le gare ed i rancori; tacciano le meschine passioni di persone o di parti; che cosa esse saranno davanti alla storia di quest'epoca gloriosa e memoranda? Facciamone tutti olocausto sull'altare della patria.

Chiuderò le mie parole, dicendo al Governo: Non isdegnate i consigli dei vostri più sinceri amici; altrettanto sinceri sono quelli i quali confidano applaudendo, che quelli i quali confidano consigliando. Provvedete sempre più efficacemente ad affrettare la soluzione della questione romana; ad instaurare una buona amministrazione, in cui il rispetto alle leggi si accordi con ogni svolgi-

mento di libertà; ad effettuare in fine il sempre preconizzato miglioramento delle condizioni delle provincie napoletane. Voi ne avete la volontà; chi ne dubita? Avete consacrato a questo scopo commendevoli sforzi; la Camera col suo voto mostrerà di apprezzarli. Ma non basta; è tempo di raggiungere la meta, accrescendo l'operosità, l'intelligenza, la virtù pratica di questi sforzi. Se all'apertura della novella Sessione i consigli ed impulsi dei rappresentanti della nazione si vedessero rimasti ancora senza frutto, potreste più a lungo fare assegnamento sulla continuazione della loro fiducia?

Dirò poi alla Camera: confidiamo ancora nella lealtà e nel patriottismo dell'illustre capo del Gabinetto e degli uomini che egli scelse a suoi cooperatori; e questa solenne discussione si chiuda con un voto che non sia di sterile ammirazione, nè di censura, ma di eccitamento e di consiglio; che implichi una continuazione, per dire così, condizionata, ma piena ed intera del nostro efficace appoggio. Solo da un voto somigliante il Governo potrà attingere quell'incremento di autorità e di forza di cui abbisogna, e che non riposa semplicemente sul calcolo numerico dei suffragi, ma sopra la morale possanza delle idee, sopra l'assicurata soddisfazione degli interessi.

L'Europa, o signori, è intenta alle nostre deliberazioni. Essa oggi ancora vuol sapere, e forse è ancora incerta, se finora i destini della causa italiana prosperarono unicamente in grazia dell'ingegno e del prestigio di un uomo straordinario, del quale non ci stancheremo di deplorare la perdita.

Mostriamo, o signori, all'Europa che essi prosperarono e prospereranno precipuamente per la virtù dell'intera nazione, pel maturo senno dei suoi rappresentanti.

Sulle
Relazioni della Chiesa con lo Stato in Italia
e sulla Questione Romana

DISCORSI

pronunciati nelle Tornate dei 10, 11 e 12 luglio 1867

nella Discussione del Progetto di Legge

SULLA

LIQUIDAZIONE DELL'ASSE ECCLESIASTICO

PRIMO DISCORSO

Tornata del 10 luglio 1867

SIGNORI!

La sorte non mi fu propizia, poichè, sebbene fossi il primo iscritto tra gli oratori che dovevano parlare in questa tornata, a me spetta di prendere la parola nel momento in cui d'ordinario cessano le nostre adunanze, quando la Camera, dopo avere prestata religiosa attenzione a molti discorsi importanti di questa discussione, deve trovarsi stanca; ed io d'altronde, per la gravità dell'argomento di cui imprendo a trattare, e per lo stato di mia salute, ho maggiore bisogno d'indulgenza.

Tuttavia sono lieto di parlare dopo avere udito il discorso dell'onorevole presidente del Consiglio, il quale, colle sue esplicite dichiarazioni sulle intenzioni del Governo circa la questione della così detta *Libertà della Chiesa cattolica*, e con avere accettato nelle sue parti fondamentali e sostanziali la proposta di legge della nostra Commissione, ha soddisfatto ai desiderii del paese ed ha reso più facile il mio còmpito; e dopo avere ascoltato con ammirazione le orazioni degli onorevoli miei amici Berti ed Amari, i quali, pur combattendo vigorosamente la stessa proposta di legge, innalzarono la discussione a tale altezza, ove a me non sarà agevole di seguirli.

È vero che corre il quinto giorno di questa discussione generale; ma noi non dobbiamo esserne sorpresi. Fu già rammentato che in Inghilterra, nella discussione del *bill* di riforma, oltre 90 oratori presero la parola e furono ascoltati con paziente attenzione dalla Camera dei Comuni. Io sono persuaso che i componenti della Camera italiana sono disposti a pari sacrificio, quando il richieda la importanza dell'argomento che si presenta alle loro deliberazioni.

La grande importanza dell'odierna discussione, o signori, a mio avviso, non dipende da che nella proposta della Commissione vengano in esame la convenienza della soppressione di corpi morali ecclesiastici non ancora soppressi colla legge anteriore del 7 luglio 1866, nonchè della conversione del patrimonio immobiliare di tutti gli altri enti morali ecclesiastici non soppressi e che rimarranno superstiti.

L'onorevole Amari, che parlò l'ultimo, domandò se in questa Assemblea domini il concetto che esistano dogmi legislativi preconcetti, e così irrevocabilmente accettati, che sia fatto divieto di rimetterli in discussione; ma la Camera, ascoltando con tanta attenzione la sua parola, gli ha mostrato come egli non si apponesse al vero. Tuttavia gli oratori i quali rispondono non sono obbligati a presumere che, argomenti già discussi più volte nel Parlamento, stati sottoposti altre volte a profonda e matura disamina, che già diedero luogo a decisioni illuminate e meditate, possano meritare ancora quell'ampia confutazione e quella minuziosa critica che ben si addicono alla discussione di nuove questioni ed argomenti.

La proposta che ci sta dinanzi non è che il compimento ed il logico processo di altre leggi che già abbiamo votate.

La *soppressione* di enti morali ecclesiastici, che non siano raccomandati da speciali ragioni di utilità pubblica, e la *conversione* di tutto il patrimonio immobiliare della Chiesa, ossia di ciò che si è convenuto di chiamare la *manomorta ecclesiastica*, sono due principii di già adottati nelle leggi precedenti, usciti trionfanti dalla discussione parlamentare, accettati anche dal senno conservatore del Senato, e per la sanzione del Principe diventati, come oggi sono, diritto vivente e legge imperante del nostro paese.

Laonde, soltanto allorchè nel progresso del mio discorso esaminerò alcune delle obbiezioni relative alla costituzione e soppressione dei corpi morali ed al regime della proprietà ecclesiastica, che furono ingegnosamente allegate dall'onorevole Amari, mi sentirò costretto a ritornare brevemente su questa che a me sembra discussione esaurita. Ma non posso accettare la disputa su quel terreno su cui vorrebbero collocarla coloro i quali oggi ne fanno questione di competenza del potere civile, quasi per domandare se ad esso spetti l'autorità di pronunciare codeste soppressioni e di decretare la conversione e la modalità del godimento della proprietà nei corpi morali.

A me parrebbe che, assumere codesta come precipua e fondamentale discussione dell'odierna proposta di legge, sarebbe dal mio canto quasi fare ingiuria all'autorità delle leggi dello Stato, sarebbe

offendere con postuma censura la maestà del Parlamento e rimettere quasi in contrasto quanto è stato deciso, e, lo spero, irrevocabilmente deciso.

Ben altra, a mio avviso, è la ragione dell'importanza e, direi, della solennità, onde le menti nostre circondano la discussione attuale. Quelle leggi fanno parte di un intiero sistema, sistema inaugurato nella vita legislativa italiana dei tempi moderni da due dei nostri più insigni statisti, il Conte di Cavour ed il Siccardi, i quali però non erano che i continuatori della tradizione storica italiana, i rinnovatori di una scuola la quale da secoli aveva avuto i suoi splendidi rappresentanti nelle varie regioni d'Italia, dappoichè, fino dai primi albòri del rinascimento, già sorse vigorosa una schiera di giureconsulti sapienti ed arditi, specialmente nel mezzodì d'Italia, per opporsi allo spirito invasore del chiericato; fino dai tempi di Federico II imperatore, era ivi in vigore una legge la quale vietava nuovi acquisti ai corpi morali ecclesiastici e li rendeva incapaci di possedere stabili; e più tardi la storia fa passare avanti ai nostri occhi una serie non mai interrotta di grandi e sovente sventurate individualità, giuristi o uomini politici, rimasti fedeli a quella tradizione, ed intenti sempre ad ampliarla ed a tramandarla alla posterità, qual retaggio di utili studi e palladio della civile indipendenza.

Le pagine le più gloriose dei fasti legislativi d'Italia sono quelle che ci ricordano la vigorosa resistenza opposta allo spirito usurpatore del Papato nella Toscana colle leggi leopoldine, ed in Napoli con quel sistema di provvisioni dell'amministrazione del Tanucci, che non era sua invenzione, ma niente più che la continuazione degli antichi e memorabili esempi lasciati dalla magistratura e dalla scuola giuridica napoletana, la cui ultima espressione si ammira nel grande ed infelice Giannone, che, al coraggioso insegnamento di queste dottrine, fece sacrificio della libertà e della vita.

Non ci debbe adunque recare meraviglia che quei due insigni uomini di Stato piemontesi, dei quali testè ho rammentati a cagione di onoranza i nomi, avessero compresa la grande importanza politica di procedere per quella stessa via nella quale li avevano preceduti così chiari antesignani.

Il piccolo Piemonte versava allora, o signori, in condizioni supremamente difficili. Gli altri principi italiani, raccolti in Gaeta dopo il disastrò di Novara, credevano di averlo isolato, e provvidenzialmente ciò in realtà avevano fatto; credevano così gl'insani di avere gettato le basi di un sistema italiano, dal quale avrebbe finito per rimanere divorato il loro piccolo avversario.

Era adunque indispensabile che il Piemonte, se voleva continuare a tenere alta la bandiera della libertà, e preparare per l'avvenire la lotta dell'indipendenza, scrivesse sù quella bandiera una formola, si proponesse una meta, si affidasse all'amica luce di un faro, il quale nel periglioso cammino lo guidasse.

Voi sapete, o signori, qual fu il segreto che il piccolo Piemonte seppe trovare della sua forza, e dell'influenza che si procacciò dapprima in mezzo alle popolazioni d'Italia, poscia nelle simpatie delle nazioni più incivilite d'Europa, riuscendo così anzitutto a difendersi dalle ostili insidie, e quindi a prendere un'audace iniziativa, trovando le moltitudini disposte a seguitarlo.

Questa formola fu precisamente quella di muovere guerra agli eccessi, agli abusi, alle esorbitanze che, in nome di una religione di carità e di progresso, avevano ridotti in oppressione i popoli tutti della Penisola e, mercè tristi connivenze coi di lei oppressori, avevano ribadite le sue catene. (*Bravo! Bene!*)

E l'indomani dalla consumazione in Francia del colpo di Stato la situazione di quel generoso popolo toccò il sommo delle difficoltà, dappoichè si trovava in possesso di grandi libertà, di quelle libertà politiche di cui noi stessi oggidì godiamo, mentre erano mal vedute ed insidiate da due potenti vicini, dall'Austria nemica irritata e vittoriosa e dalla Francia, la quale, impaurita dagli eccessi della libertà, sembrava essersì rifugiata sotto le ali del dispotismo.

In tale condizione di cose, cominciarono ad essere proposte nel Parlamento subalpino quelle leggi alle quali è legato il nome del Siccardi, e fu iniziata la grande opera della rivendicazione alla società ed alla potestà civile di quanto le era stato nel giro dei secoli usurpato dalla potestà ecclesiastica; cessarono i privilegi del fôro, furono riformate le leggi civili incompatibili col novello ordine di cose, fu distrutto ogni vestigio di quella vieta intolleranza religiosa, la quale faceva distinzione fra cittadini e cittadini secondo le credenze della coscienza, ed a taluni odiosamente impediva finanche la facoltà di acquistare e di possedere determinate specie di beni.

Più tardi si sollevarono le discussioni intorno al matrimonio civile; poscia fu garantito l'esercizio della prerogativa importantissima dell'*exequatur*, mediante una legge la quale puniva i preti contumaci, i quali osassero, in isfregio di questa prerogativa della civile potestà, dare efficacia ed esecuzione agli ordini papali ed alle provvisioni di Roma. E così si è percorso un cammino assai lungo, ed il Parlamento subalpino, primo in Italia, udiva quelle discussioni, che oggi l'onorevole Amari vorrebbe qui in larga scala rinnovare.

Non sarà inutile, o signori, richiamare alla vostra memoria un fatto. Allorchè del pari questionavasi nel 1854 nel Parlamento subalpino intorno al diritto della potestà civile di sopprimere gli enti ecclesiastici e di provvedere ad una più equa distribuzione della loro proprietà, un piò prelato piemontese, che oggi siede sulla cattedra ambrosiana di Milano, propose un temperamento che molto si avvicina alla postuma invenzione che uno dei nostri uomini politici di parte avversa suggeriva in questi ultimi tempi, e che successivamente ha servito di tema a parecchi dei progetti di legge che, presentati dal Governo alla Camera, vi furono così male accolti.

Il vescovo di Casale proponeva che si lasciasse alla Chiesa la facoltà di conservare i suoi beni, di amministrarli liberamento a suo modo, che le fosse data, credo, facoltà di acquistarne ancora in avvenire; in vista di che essa, mediante un accordo fra i diversi vescovi delle provincie subalpine, avrebbe fatto volentieri l'offerta, il sacrifizio alle straordinarie necessità dello Stato, di una somma considerevole, di una somma che, proporzionatamente al piccolo regno esistente in quell'epoca, era maggiore assai dei 600 milioni, che ora volevasi soltanto prelevare dall'asse ecclesiastico. Se vi fu, signori, un momento in cui il sentimento della prudenza e della cautela avrebbe potuto intiepidire l'ardore di quei riformatori civili; se vi fu un momento in cui potesse dubitarsi seriamente delle conseguenze a cui sarebbesi andato incontro col provvedere nel senso della soppressione e col respingere codesti temperamenti, quello al certo si era; e fu uno dei momenti più importanti della storia del Piemonte, poichè allora, o signori, il Conte di Cavour, a fronte di un incidente di tal sorta, stimò di dimettersi, preferendo di abbandonare il potere, anzichè reputare dignitoso e conveniente ad un uomo di Stato che nudrisse vere aspirazioni al progresso politico, alla libertà, alla grandezza della patria, discendere a transazioni di simil genere.

Vi fu grande agitazione nel paese, la quale finì con un risultamento che tornò a grande onore del nostro monarca costituzionale; imperocchè dopo pochi giorni, smesso il pensiero di comporre un novello Gabinetto con gli uomini politici più propensi alle proposte e ai desiderii del clero, l'incarico ne fu novellamente dato allo stesso Conte di Cavour, il quale allora, in possesso della fiducia della nazione, del Parlamento e del Principe, procedè francamente nella sua via; e così uscì dalle deliberazioni della Camera dei deputati e del Senato la prima e famosa legge di soppressione del 29 maggio 1855. (*Molto bene!*)

Quella legge, signori, si può dire che ha fatto in seguito il giro dell'Italia, dappoichè, come l'onorevole presidente del Consiglio non ha mancato di rammentare, essa, con opportune modificazioni, quasi sempre più progressive, fu applicata nelle Marche e nell'Umbria, e divenne poi legge delle provincie napolitane, ove da me stesso fu promulgata nel 17 febbraio 1861, cioè in quel paese dove si temeva d'incontrare, dalla superstizione e dall'ignoranza delle plebi, cieca e pericolosa resistenza a codesta riforma; e, ad onore di quelle popolazioni, godo riconoscere che queste previsioni erano calunniose e fallaci; che se la legge anzidetta ivi fosse stata eseguita ed attuata come avrebbe potuto e dovuto essere, neanche i lamenti che hanno accompagnato la sua viziosa esecuzione, sarebbero giunti a noi.

Voci. A domani! a domani!

Altre voci. Continui! continui!

Permettano, terminerò la parte storica ed introduttiva. Così noi giungiamo fino alla legge del 7 luglio 1866, la quale spingeva ancora più oltre il sistema fin qui delineato.

Adunque, signori, questo sistema, invocato non solo dalla ragione e dalla civiltà dei tempi, ma ben anco dalle necessità politiche del paese, ha per sè ancora in Italia la consacrazione dell'esperienza e del successo. Perseverando in esso, noi sappiamo dove andiamo. Esamineremo ancora una volta se non siamo fuori delle vie della giustizia, perchè è sempre tempo di correggere e far cessare un'ingiustizia. Ma allorchè dalla presente discussione queste apprensioni saranno dileguate, allora noi diremo: Coloro i quali, come l'onorevole Berti, vorrebbero ricacciarci alla legge del 1855, cioè a 12 anni indietro, quasi che in questo periodo di tempo non siano avvenuti grandissimi rivolgimenti; coloro che, col nome di *Libertà della Chiesa*, vengono a presentarci la proposta di un sistema nuovo e diverso, anzi opposto; coloro che ci consigliano di camminare per una via affatto contraria a quella battuta finora con quel successo che tutti noi sappiamo, costoro certamente imprimono a questa discussione un carattere solenne e di un'importanza senza eguale, perchè in realtà, in tal guisa ci si propone di deliberare sulla scelta tra due grandi sistemi e sull'abbandono di quello che l'Italia fino ad oggi ha seguito; ci si propone di metterci in una via al termine della quale chi sa che non si trovi l'abisso!

È vero che per illuderci si vuol coprire quest'abisso di fiori; è vero che si vuol decorare il novello sistema coi nomi pomposi e seducenti di *Libertà della Chiesa*, di *Separazione* e di *Indipendenza reciproca* della società civile e della ecclesiastica; ma io non dirò, rispondendo ad oratori così onesti e così schiettamente convinti delle loro idee, come

sono il Berti e l'Amari, che conviene nella politica diffidare delle parole e penetrare nella sostanza delle cose; nè rammenterò il detto di quell'uomo di Stato a cui pareva che la parola fosse stata data all'uomo per meglio nascondere il pensiero.

No, signori, io non farò torto alla buona fede di veruno dei miei colleghi, in qualunque parte essi seggano in quest'Assemblea, tanto meno a quei rispettabili miei amici ai quali faccio allusione.

Ma piuttosto io dirò coll'onorevole De Sanctis, che questi amici sinceri di libertà (e se tutti lo fossero come coloro ai quali rispondo, credo che questa questione sarebbe a metà decisa, e diverrebbe facile l'intenderci), che costoro, intimamente convinti di non servire che alla causa della libertà, ne invocano il nome con la persuasione che il nome rappresenti la realtà; ma noi abbiamo il dovere di sottoporre a severa e diligente analisi l'immensa questione.

L'onorevole De Sanctis già sparse su di essa molta luce colla vivacità del suo ingegno e la facilità della sua elegante parola; ma egli ne favellò da politico e da storico: a me sia concesso discorrerne ancora da giureconsulto.

Quando noi avremo compiuto quest'esame, quando avremo potuto analizzare quali sono i sacrifizi che ci si domandano, quali i diritti cui lo Stato dovrebbe abdicare, quali i pericoli ai quali dovremmo commetterci, allora noi comprenderemo quanto ragionevolmente lo stesso De Sanctis dicesse che questi sinceri amici di libertà non sono, benchè inconsapevoli, se non la brillante avanguardia di altri, che potrebbero più tardi scoprirsi nemici del paese; e che per avventura essi stessi, dopo avere aperto il cammino all'adozione del novello sistema, mercè l'influenza morale della loro autorità ed il prestigio della loro eloquenza, sarebbero ben presto soverchiati dall'onda della reazione clericale che l'incalzerebbe alle spalle *(Vivi segni di approvazione)*, e che presto li farebbe scomparire dalla scena politica, per cedere il posto ai nostri veri ed implacabili avversari, i quali, togliendosi la maschera ci farebbero troppo tardi accorgere in qual baratro di calamità avremmo precipitata la nostra cara patria. *(Bene!)*

SECONDO DISCORSO

Tornata dell'11 luglio 1867

SIGNORI!

Avendo ieri preso assai tardi la parola, non ebbi che il tempo di annunziarvi l'immensa questione sollevata dall'odierna proposta di legge e di additarvene la suprema importanza.

Non vi si propone di meno, io dissi, che la scelta tra due grandi sistemi, dei quali mi piace riassumere giuridicamente e politicamente la formola.

Giuridicamente, consentiremo in Italia ad una mutazione completa del diritto pubblico ecclesiastico, quale fra noi, e dirò pure in quasi tutta l'Europa cattolica è oggi in vigore, attribuendo quindi innanzi nel nostro paese, al clero ed al Papa, dai cui cenni esso pende, un'autorità ed un'influenza finora ai medesimi negata?

Ovvero, al contrario, rimarremo fedeli alla tradizione del diritto storico italiano; e se pure così nuove e smisurate concessioni debbansi fare al clero, non ne riserberemo l'attuazione a tempi migliori, allorchè eguali larghezze ci sia dato d'introdurre anche a pro del laicato in tutti gli ordini civili?

Politicamente, porremo un termine al nostro sistema di diciotto anni, che chiamerò sistema *d'indifferenza* verso la Curia romana, in ricambio della sua sistematica ostilità, e stringendo la mano in segno di riconciliazione al Pontefice, tuttochè re di Roma, e tuttochè neghi di riconoscere il regno d'Italia, entreremo con lui in trattative ed accordi?

Ovvero persisteremo nella cessazione di tutte le relazioni officiali di qualunque natura con Roma, senza abbandonare il rispetto dovuto al capo del cattolicismo, fintanto che duri il definitivo sperimento del potere temporale del Papa abbandonato alle sue proprie forze?

E quale degli opposti sistemi, o signori, ora che ci troviamo faccia a faccia con questo implacabile ed, aggiungerò, ultimo avversario dell'unità d'Italia, che è il Papato temporale e politico; quale di questi due sistemi potrà darci la chiave della città eterna, e permettere ai Romani di esercitare un diritto, ormai riconosciuto ad ogni popolo, e che rappresenta una delle più gloriose conquiste dell'epoca nostra, il diritto di disporre liberamente col suffragio universale delle proprie sorti?

Voi vedete, signori, quanto male si apponesse l'onorevole Berti, allorchè non iscorgeva nella questione che egli stesso ampiamente discuteva, fuorchè una controversia ordinaria di semplice diritto interno.

No, signori, non si presentò forse mai ad Assemblea politica una questione più ardua e solenne, e più feconda di pratici risultamenti che non sia la presente. Guai a noi se falliremo nel deciderla, se in questa scelta ci inganneremo: essa è tale che deciderà dell'avvenire d'Italia; e, giova non dimenticarlo, potrà esercitare ancora una grande influenza sui destini generali della civiltà.

Per illuminarvi in questa scelta, non difetta ormai da parte dei difensori del Papato e del clero la luce dei consigli. E ad entrare nella nuova ed inesplorata via, vi confortarono con dotti discorsi dapprima l'onorevole Conti da metafisico, poscia l'onorevole Borgatti da giureconsulto, ultimi gli onorevoli Berti ed Amari da ragionatori politici.

Sento, o signori, che avrei bisogno non solo di ardimento, ma di forze eguali al cimento, per erigermi ad oppugnatore di tutti i loro argomenti, e a difensore del sistema opposto, contro tanti e sì gagliardi campioni: e pure mi accingo a farlo senza esitazione, perchè so che quando si ragiona davanti a voi, davanti a questo areopago di patriottismo e di sapienza, non di rado, benchè difetti la potenza dell'ingegno e della parola, possono supplirvi la coscienza del vero e l'amore del paese.

Senonchè gli onorevoli Berti ed Amari avendo esordito nelle loro orazioni con una protesta, vorrete permettere anche a me di contrapporvi la mia. Essi protestarono energicamente l'affetto e la tenerezza loro per la libertà, ed il secondo vinse per un istante la nativa modestia della sua bell'anima, e per cattivarsi la vostra simpatia non si peritò di rammentarvi i sacrifizi che egli aveva fatto alla libertà, sacrifizi che altamente l'onorano, di sofferenze, di persecuzioni politiche, di carceri, di esilii. Sono fiero di poter rispondere che, percosso dai flagelli della stessa tirannide, colpevole degli stessi generosi falli, invaso da ardore pari al suo per la libertà, da

passione egualmente irresistibile per affrettare il giorno in cui splender dovesse sulla patria comune il sole della giustizia, anch'io divisi le medesime sofferenze, anch'io esulai; e gli sgherri togati della peggiore delle tirannidi mi fecero l'onore d'inscrivere il mio nome accanto a quello del più illustre dei nostri martiri politici, del non mai abbastanza compianto mio amico Carlo Poerio, in una medesima sentenza, condannandomi, pel delitto di avere amato la patria, a 25 anni di galera!

Scusate questo ricordo: non è un atto di vanità il mio, ma intendo significare che, al pari dell'onorevole Amari, posso mostrarvi le stesse patenti di nobiltà, che non mancano quasi ad alcuno degli uomini politici, i quali hanno cooperato in Italia ad innalzare il grande edificio dell'unità nazionale, e che posso invocare gli stessi titoli alla vostra simpatica indulgenza.

Dirò di più: ben volentieri dichiaro che non sono di quelli i quali si gloriano di essere pretofobi, benchè io non la ceda ad alcuno nel detestare gli abusi, le mondane ambizioni, le smodate ricchezze, la corruzione dell'avara Babilonia papale, e di quella parte del clero, che dimenticando la sua missione di carità e di pace, si delizia nelle lotte politiche.

Come privato individuo e come filosofo, non do ragione a chicchessia delle mie opinioni; ma qui come uomo politico non sarà forse inutile che io protesti senza reticenze, che rispetto sinceramente la religione dei miei padri, tanto è lungi dal mio pensiero la propensione a perseguitarla! Rispetto in ogni cittadino la libertà religiosa come la più preziosa di tutte le umane libertà; voglio quindi guarentito al cattolico il quieto e libero esercizio del suo culto, nella stessa guisa che lo voglio guarentito a coloro i quali credono in Dio e lo adorano in un modo diverso. Sono poi soprattutto, e verso tutti, abborrente dagli abusi dell'autorità e dalle violenze di ogni specie.

Che più? A coloro che mi domandano per la Chiesa cattolica novelli favori, più ampie libertà, mi dichiaro immediatamente disposto a tutte le desiderabili concessioni; ma a due condizioni. In primo luogo che si estendano queste concessioni stesse contemporaneamente non solo a tutti i culti ed a tutte le credenze, ma a tutti i privati cittadini, sicchè le libertà della Chiesa cattolica siano veramente, come si fa mostra di desiderarle, libertà di diritto comune e non già privilegi, sempre odiosi ed illegittimi.

In secondo luogo, che siffatte concessioni sovrabbondanti non vengano acconsentite inopportunamente in un momento ed in una situazione politica in cui possano convertirsi in pericolosi strumenti di offesa contro la patria nostra, in ostacoli più gravi al compi-

mento della sua nazionalità, alla liberazione dei Romani fratelli nostri dalla soggezione al più assurdo ed intollerabile di quanti reggimenti civili esistano.

Voi vedrete, o signori, che le opinioni che mi farò a svolgere saranno un fedele commentario di queste dichiarazioni.

Io prenderò ad esaminare in che consista questo nuovo sistema che si è convenuto di chiamare *Libertà della Chiesa*, e se possa giuridicamente dimostrarsene la legittimità coi criteri del diritto comune; se esso scaturisca dalla celebre formola stata proferita dal conte di Cavour ed approvata dal Parlamento italiano nel suo memorabile ordine del giorno del 1861; e se, come non dubitò di affermare l'onorevole Borgatti, esso non sia che svolgimento e corollario delle leggi anteriori e dei precedenti del nostro stesso Parlamento;

Quali ostacoli, a mio avviso, insuperabili nell'ordine giuridico e pratico si oppongano oggidì alla sua immediata attuazione in Italia;

Se possano confortarci ad accoglierlo gli esperimenti che di simile libertà si sono fatti negli Stati Uniti di America e nel Belgio;

Se ciò che forma il diritto pubblico ecclesiastico del regno abbia una tale autorità di legge, ed anzi di legge fondamentale, che nè segreti accordi col Pontefice, nè volontarie abdicazioni del potere esecutivo, possano giammai renderne legittimo l'abbandono, ed autorizzare modificazioni più o meno profonde dell'esercizio di somiglianti prerogative, senza l'indispensabile necessità del concorso vostro, cioè senza l'assentimento solenne del potere legislativo.

Finalmente io non crederò di avere esaurito il mio còmpito, se non discenderò ad una rapida rassegna delle principali istituzioni che si vorrebbero abolire col nome di anticaglie, quali sono l'intervento dello Stato nella nomina dei vescovi e di altri beneficiati, la regalia dell'*Exequatur* o del *Placet*, il ricorso per abuso, la nessuna ingerenza della Chiesa nell'insegnamento delle cognizioni generali e non propriamente teologiche nei seminari e nelle scuole dei soli preti cattolici, la facoltà di creare e sopprimere i corpi morali, e quella di permettere, limitare o negare ad essi l'acquisto, il modo di godimento e la successione nei diritti di proprietà.

Di codeste materie discorrendo, o signori, ben vedete che io mi troverò di aver combattuto gli argomenti tutti ed il complesso del sistema degli onorevoli oppositori.

La via non è breve, ma prometto di non dir cose superflue. Solo mi sgomenta il pensiero che io possa stancarvi ed abusare della sofferenza della Camera. Facciamo un compromesso. Appena alcuni tra voi dimostreranno di accorgersi che io abbia ecceduto i discreti

limiti, immediatamente mi tacerò, ringraziandovi del compatimento con cui mi avrete fino a quel punto ascoltato.

In che consiste, o signori, questa che, con una frase scaltramente trovata ed abusata, ed oggi da alcuni sinceri amici di libertà ingenuamente ripetuta, si è cominciata a chiamare *Libertà della Chiesa?*

Io credo che nulla sarà più facile quanto dissipare gli equivoci che potessero sorgere, e dimostrare che, se si tratta di quella libertà vera che l'onorevole Amari definì il rispetto di tutti i diritti individuali, la facoltà per ogni individuo di pensare, di credere, di scrivere e pubblicare le sue opinioni, e infine di far tutto ciò che voglia senza danno della civile convivenza, libertà di diritto comune e non già privilegio di eccezione e di favore; dobbiamo agevolmente rimanere convinti che una simile libertà non manca in Italia alla Chiesa cattolica, come a nessun altro dei culti che vi sono professati.

Nella presente discussione la libertà della Chiesa e degli istituti che la compongono, può considerarsi sotto un doppio aspetto: o come libertà individuale dei credenti, o come libertà del corpo morale, in quanto si trovi collocato sotto l'impero e la garantia delle leggi comuni regolatrici della formazione e della vita di tutti gli altri corpi morali. Non ci lasciamo adunque abbagliare dalle parole; ricerchiamo le idee e gli elementi reali per esse significati, ed esaminiamo la questione sotto entrambi quei punti di vista.

Quanto alla libertà individuale dei credenti, nè solo libertà di pensare, di pregare e di scrivere, ma benanche di acquistare e di possedere, io credo che sia veramente strano ed ingiusto che si voglia far sorgere il sospetto in coloro che non conoscano le nostre condizioni interne ed i nostri civili ordinamenti, che fra noi esistano leggi d'odio e di esclusione contro quei cittadini che professino le credenze cattoliche. Fu tempo che in Italia, grazie alla fanatica intolleranza della religione dominante, erano leggi somiglianti contro gli israeliti. Fu tempo che in Inghilterra abbondavano leggi di questa natura in odio dei cattolici. Ma in nome di Dio, da che la libertà politica venne in Italia inaugurata, da 18 anni, chi oserà affermare che giammai siansi emanate leggi le quali feriscano un solo dei diritti, una sola delle libertà del cittadino in modo eccezionale, per ciò che egli professi il culto cattolico?

È vero che, non al semplice credente, ma al sacerdote, le leggi comuni, cioè il Codice penale, impongono certe obbligazioni speciali, correlative alla specialità delle funzioni che egli esercita; ma dolersi di queste leggi sarebbe quanto pretendere che altre analoghe

non ne debbano esistere per gli avvocati e pei medici, i quali pure soggiacciono a speciali restrizioni ed obblighi corrispondenti ai loro uffici e professioni.

Quando poi s'insinua l'esistenza di individuali persecuzioni e violenze, è giustizia riconoscere che tutto si riduce ad essersi in rari o gravi casi applicata la legge penale con regolari processi contro sacerdoti, i quali, evidentemente dimenticando che il loro ministero è affatto estraneo alle ingerenze politiche, lo prostituivano al servizio di faziosi interessi; e se con rigore avesse dovuto applicarsi la legge a tutti coloro che potessero legalmente esserne colpiti, io credo che allora in Italia, almeno pel numero degli ecclesiastici, i quali avrebbero potuto assoggettarsi a somiglianti giudizi, sarebbesi raggiunta l'apparenza di una sistematica persecuzione. Invece il Governo adoperò un sistema di eccessiva indulgenza; non l'autorità politica, ma gli ordinari persecutori dei reati, i magistrati ai quali è confidato il mantenimento dell'ordine e della pace pubblica, chiesero loro conto o di reati comuni di cui si fossero resi colpevoli, come a qualunque altro cittadino, in nome del grande principio, che non deve rimanere lettera morta, tutti i cittadini essere uguali dinanzi alla legge, ovvero di reati di abuso del loro ministero, per aver commesso fatti, i quali non sono solamente contemplati come reati nel nostro Codice penale, ma lo sono egualmente nel Codice francese e nei Codici di altre nazioni cattoliche, senza che un grido di orrore siasi perciò elevato da Roma a chiamare persecuzione e violenza l'applicazione di quelle leggi.

Io sono, lo confesso, cotanto alieno da ogni specie di violenza, che, se avessi potuto esercitare una influenza che a me non apparteneva, le stesse leggi eccezionali da me non votate, le quali introdussero l'esercizio di discrezionali poteri nel Governo, e l'applicazione del *domicilio coatto*, non sarebbero state applicate ad alcun individuo, e perciò nè anche ad ecclesiastici.

E qui non posso astenermi dall'avvertire la contraddizione in cui manifestamente si avvolse l'amministrazione precedente, la quale, dopo essersi per un certo tempo servita di quelle leggi, ed avere mandati a *domicilio coatto* preti e vescovi, più tardi con pentimento subitaneo, che tutti sorprese, e di cui era impossibile a chicchessia concepire una soddisfacente spiegazione, consentì alla Corte di Roma che alle loro sedi ritornassero quegli stessi vescovi perturbatori della pubblica securità, ed inaugurò alla distanza di pochi giorni un sistema di protezione e di favore per coloro che solo alcuni giorni innanzi erano stati l'oggetto di eccezionali repressioni e diffidenze.

Vediamo ora, se piuttosto in Italia si trovi offesa la libertà della Chiesa e dei suoi istituti, considerati come associazioni, come corpi morali. E qui mi tocca prendere in accurato esame gli argomenti ieri bellamente discorsi dall'onorevole Amari, il quale, infiammato da nobile affetto per tutte le libertà e per la libertà di associazione, palladio e garanzia di tutte le altre, domandava come, perchè noi, che siamo teneri propugnatori di questo diritto, consentiamo a manometterlo nel clero, a violarlo nella Chiesa cattolica.

L'accusa è grave, e merita di essere dimostrata assolutamente ingiusta e senza fondamento.

Rispetto al diritto di associazione, il Governo ha fàcoltà di esercitare, ed in Italia esercita di fatto sull'uso di un tal diritto, entro certi limiti non ben certi nè definiti, una certa ingerenza ed una vigilanza preservatrice della integrità delle leggi e dell'ordine pubblico. Siffatta potestà deve anzi esercitarsi rispetto ad alcune società commerciali sotto la forma della necessità di una preventiva autorizzazione ed approvazione dei loro statuti in conformità delle disposizioni del Codice di commercio; ma anche in tutte le altre sfere di svolgimento della libertà di associazione, politica, religiosa, letteraria, industriale, lo Stato vigila, interviene, e talvolta impedisce o permette, e fino discioglie le associazioni violatrici delle leggi od altrimenti pericolose alla pubblica tranquillità e sicurezza.

Tal è dunque la regola comune dei rapporti del Governo con l'universale dei cittadini, e quindi essa trova applicazione anche alle associazioni del culto cattolico.

Dirò di più. Se anche in ipotesi per ogni altra specie di associazioni fosse in essere un sistema di libertà sconfinata, nè si applicassero limiti, cautele e freni all'esercizio del diritto relativo; se non esistessero nelle ordinarie attribuzioni del Governo mezzi di vigilanza e di ingerenza; si dovrebbe tuttavia, io penso, fare una eccezione per l'associazione cattolica. E perchè? Per doppia ragione: primamente perchè nello Stato nessun'altra associazione potrebbe a questa paragonarsi per la vastità delle sue relazioni, per la copia dei mezzi di cui dispone, pel numero dei suoi componenti per la sua forza, autorità, ricchezza e potenza di organizzazione; od in secondo luogo pei notorii suoi vincoli e rapporti di dipendenza con formidabili e palesi nemici dell'Italia, per le lotte recenti, per l'antagonismo d'interessi che si è manifestato tra il fine politico cui in Italia tende lo Stato, e quello cui tende la Chiesa cattolica, associazione presso noi numerosissima, appartenendo la quasi totalità dei cittadini a questo culto, e non essendo che rarissime e pressochè individuali le eccezioni.

Per servirmi di un esempio, supponete che esistesse nel nostro paese una società laica di altra natura, ancorchè per istituto commerciale od industriale, che avesse in ipotesi la potenza di mezzi di cui era fornita la Compagnia delle Indie in Inghilterra; e che questa società potesse disporre di immensi capitali, avesse relazioni con altre potenze politiche d'Europa cospiranti con essa in identica combinazione d'interessi e somiglianza di fini, e specialmente fosse d'accordo, anzi in rapporti di organica dipendenza verso una potenza, la quale con noi si trovasse in guerra, ovvero si ostinasse a non voler riconoscere la nostra politica esistenza.

Io faccio appello, signori, alla vostra buona fede, perchè vogliate confessare a voi stessi, se tutti non riputeremmo diritto e dovere della sovranità politica introdurre ed adottare qualche mezzo di vigilanza verso così potente istituzione; se noi tutti non voteremmo concordemente non già provvedimenti che potessero nuocere a questa immensa società, ma tali almeno da costituire precauzioni e garantie di tutela alla sicurezza nazionale ed agl'interessi essenziali del paese, sicchè non ne potesse ad essi venir danno e minaccia.

Ciò non di meno, o signori, se nel diritto comune non fosse attribuita allo Stato la menoma potestà di sorveglianza sopra le associazioni di ogni sorta, io dichiaro apertamente che non ne consentirei alcuna nè anche verso la Chiesa cattolica, perchè, come non vorrei che essa facesse uso di eccezionali privilegi, così mi ripugnerebbe del pari di assoggettarla ad una posizione speciale di restrizioni e di obblighi.

Ma esaminiamo un istante il diritto comune, e vediamo quale esso sia in Italia, rispetto alle associazioni in genere, e soprattutto ai corpi morali.

È da considerare soprattutto, qual profonda differenza separi tra loro le semplici associazioni ed i corpi morali.

L'associazione esiste appena volontariamente si accordino liberi individui, i quali in nome dell'esercizio di questo alto diritto, e fin che loro piaccia mettano in comune i loro voleri, i loro sforzi, i loro capitali e la loro azione per conseguire un comune intento: essi con ciò costituiscono una società.

Ma queste società nulla hanno di permanente, di duraturo, di eterno. E perchè? Perchè l'uomo stesso è mortale, e conseguentemente la morte discioglie quei vincoli necessariamente temporanei e precari che sono stati creati dalla volontà dell'uomo.

Ben altrimenti, o signori, avviene di quelle istituzioni, che noi siamo abituati a chiamare più specialmente col nome di corpi morali! Ciò che costituisce il corpo morale, ciò che precipuamente lo

rende diverso dalle semplici associazioni, si è il carattere di permanenza e di perpetuità. Un corpo morale può dirsi una società immortale.

Ma esseri di questa natura, o signori, non possono esistere che per effetto di una finzione, perchè tutti gli uomini muoiono, e gli aggregati di uomini non possono essere diversi dagli elementi che li compongono.

Dunque è una finzione della legge civile, la quale acciò la leva potente dell'associazione possa venire adoperata a promuovere i vantaggi sociali, attribuisce ad alcune associazioni, che non solo non si oppongono al progresso ed al bene della società, ma lo favoriscono, questa specie di favore, ed una finzione artificiale che imprime all'istituzione il carattere della perpetuità, per cui cangiano bensì gli amministratori, ma l'istituto non muore mai; e le proprietà che una volta esso abbia acquistato, a differenza dei beni che appartengono a privati, non ritornano più nella circolazione economica per la causa ordinaria della morte, ma il loro possedimento rimane talvolta incatenato per secoli in una personalità artificiale e fittizia, la quale non esiste altrimenti se non per virtù e concessione della legge.

Ora, o signori, quale è la libertà d'associazione che si richiede per la Chiesa e per gl'istituti ecclesiastici? Non certamente la prima, quella cioè di liberamente ed accidentalmente congregarsi senza costituire un corpo morale.

Ne volete una prova? Sappiate, o signori, che in questo stesso momento, in parecchie città d'Italia (parlo di fatti osservati coi miei occhi non è gran tempo) molti membri di quelle stesse corporazioni religiose che le leggi hanno soppresse, e soprattutto dei Gesuiti, vivono insieme, conducono vita comune, usano di questo libero diritto di associazione, e tuttavia nessuno cerca ciò che essi facciano, finchè non nuocciono allo Stato, finchè non perturbano la quiete pubblica e l'ordine sociale; essi fanno quello che potrebbero fare dieci fra noi, che, sebbene appartenessero a famiglie diverse, mossi da sentimenti d'amicizia e di fratellanza, deliberassero di far vita comune e di rimanere per qualunque durata di tempo insieme sino al mutamento di loro volontà.

Il diritto d'associazione dunque, nel suo esercizio comune a tutti i cittadini, non è menomamente inceppato rispetto a coloro che appartengono alla Chiesa cattolica. Nè col rammentare questo fatto intendo pregiudicare la questione, se per provvedere al pubblico interesse non debbano vietarsi le associazioni d'individui dispersi nel naufragio di corporazioni soppresse dalla legge, come infeste

alla civile convivenza e col bene dello Stato incompatibili; se non debba impedirsi che le medesime vengano in tal guisa illegittimamente a ricomporsi, eludendo le disposizioni che la legge civile sia stata costretta di adottare per uno scopo di utilità sociale. In Francia, nel Belgio, come ora diremo, ciò ha formato e forma oggetto di gravi ed importanti discussioni; presso di noi nessuno ci ha pensato, tanto è vero che in Italia nessuno contende ai credenti cattolici l'esercizio di questa forma del diritto di associazione nella sua più larga esplicazione.

Di che si tratta dunque? In verità si tratta di quelle particolari associazioni, le quali sono elevate alla condizione di corpi morali, i quali, appunto perchè sono come tali creati e dichiarati dalla legge civile, per essa acquistano civile personalità, e da essa soltanto ottengono capacità di possedere, di acquistare, di succedere, di disporre. E qui, o signori, non so veramente come un giureconsulto di tanto valore, come l'egregio Amari, abbia potuto cadere in una confusione, che mi sembra evidente tra le semplici associazioni ed i corpi morali. Crede egli forse che queste ultime società possano sussistere senza l'approvazione dello Stato, senza l'intervento della legge? Può essere questa un'opinione che si professi e difenda da chi voglia il più largo sviluppo del principio d'associazione; ma tale non è il diritto comune vigente nel regno d'Italia, dove invece esiste un diritto comune perfettamente contrario.

Narrerò in proposito un fatto. Nel seno della Commissione incaricata della definitiva compilazione del nuovo Codice civile italiano, io stesso mossi il dubbio, se non convenisse attribuire al principio di associazione questa più ampia ed illimitata efficacia. La questione fu maturamente discussa, e prevalse la sentenza che non si potesse, senza porre in pericolo gl'interessi vitali della società, confondere indistintamente le semplici *associazioni* di ogni specie coi *corpi morali*. Che n'è accaduto, o signori? Quali associazioni sono più benefiche delle Società di mutuo soccorso fra gli operai? Conviene fare ad esse in Italia questo elogio, che non hanno mai tralignato dalla loro istituzione, non hanno mai demeritato la confidenza della pubblica autorità; e, se con manifestazioni di patriottici sentimenti hanno aiutato a fecondare le aspirazioni di amor patrio e di libertà, non hanno mai posto in pericolo la quiete del paese. Ebbene, è accaduto che, morendo qualche membro di queste società, ha lasciato talvolta un modesto legato alla società, una somma di denaro destinata ad uno scopo di beneficenza. Mi sono presentato io stesso ai tribunali, sostenendo con tutte le mie forze la capacità di ricevere di codeste società, le quali, sebbene non avessero ottenuto

una diretta approvazione da parte del Governo, tuttavia non mancassero di personalità civile, perchè eransi costituite e vivevano sotto gli occhi del Governo stesso, col suo tacito consenso, con una indiretta, ma quotidiana approvazione dello Stato, e quindi dovessero riputarsi corpi morali capaci di acquistare. Leggete le sentenze che hanno pronunciato i magistrati subalpini sotto l'impero del Codice Albertino e, dopo il nuovo Codice civile, quelli ancora di altre provincie del regno d'Italia; e vedrete concordi le loro decisioni, che queste ed altre società non munite di speciale autorizzazione dello Stato non sono capaci di succedere, non hanno personalità giuridica, non sono corpi morali al cospetto della legge.

Questo dunque è il diritto comune oggi imperante in Italia. Non può avere personalità giuridica, nè esistere come corpo morale, qualunque più utile fondazione laica, un ospedale, un collegio di educazione, un ricovero di mendicità, senza una preventiva autorizzazione ed approvazione dello Stato. E quando la volontà dello Stato abbia ad essi dato l'esistenza, non potranno esercitare i diritti civili siccome persone, fuorchè con le limitazioni e condizioni prescritte dalle leggi. Come mai i corpi morali e le fondazioni ecclesiastiche potrebbero essere trattate altrimenti?

Volete disfare il Codice civile? È un'altra questione. Quando vorremo riformare il Codice civile, la riesamineremo: io mi riservo pienissima libertà di opinione sulla questione cui testè accennai. Ma fino a che in tutto il regno d'Italia questa è la legge del paese, ed una legge fatta ieri, cioè il nuovo Codice civile, che ha raccolto e meritato gli elogi e l'approvazione di riputatissimi giureconsulti presso le nazioni straniere; sotto il nome specioso di libertà che mai vuole la Chiesa cattolica?

Ci domanda il privilegio di stare fuori del diritto comune; ci domanda che per eccezione di favore i suoi istituti siano considerati come corpi morali, aventi la piena capacità civile di acquistare, possedere e succedere; in altri termini, non vuole assoggettarsi alle leggi regolatrici di tutti gli altri corpi morali non ecclesiastici.

Allora io dico; riconoscete ormai che domandate un privilegio; non è vero che voi chiedete di vivere sotto il diritto comune; e coloro i quali adoprano questa formola, in verità ne abusano, od apertamente s'ingannano. (Bene! *a sinistra*)

Del resto, o signori, nel paese per eccellenza della libertà della Chiesa, intendo parlare del Belgio, e dove niuno ignora a quale smisurata potenza sia giunto il clero, la stessa questione si presentò a quei tribunali; e badate che si presentava senza l'ostacolo di una disposizione chiara del Codice civile, come quella che è scritta

nel nostro, anzi all'ombra di una indiretta protezione di alcuni articoli della Costituzione belgica, i quali sogliono in quel paese invocarsi a sostegno di tutte le pretensioni esagerate del partito cattolico; ebbene, nel 3 maggio 1861 la questione fu decisa dalla Corte d'appello di Bruxelles contro l'assunto dell'associazione religiosa, con questa massima:

« Qualunque associazione non acquista di diritto, nè col fatto della sua costituzione, la *personalità civile*. Il potere legislativo potrebbe dargliela soltanto; e in difetto di una legge speciale che le attribuisca questo *privilegio*, gli effetti civili di un'associazione sono regolati dal diritto comune. E, secondo i dettami del diritto comune, lo *scopo di lucro*, che gli associati si propongano, è condizione *sine qua non* della costituzione di qualsiasi *società civile*. »

Voi comprendete ora qual concessione ci si domandi. Si domanda tale un privilegio, che anche là, dove esiste la libertà della Chiesa, non si osa di sostenere che ne faccia parte, ed anzi, elevatasi la questione, i tribunali la decisero in senso contrario, ed in omaggio ai veri principii del diritto.

Ma qui l'onorevole Amari obbiettava: sia, ma quando già esiste un corpo morale, voi non potete distruggerlo; non potete sopprimerlo, non potete ereditarne i beni; e ci venne drammaticamente rappresentando l'avara figura dal ricevitore del demanio, il quale si presenta tutto lieto e felice a raccogliere la successione di persone giuridiche che lo Stato stesso già prima ha avuto cura di far perire.

Intendiamoci bene: le due cose non hanno nè debbono avere alcun rappórto tra loro. Certamente un potere legislativo, che si rispetta, non ispegne dei corpi morali, perchè questi sieno doviziosi e lo Stato possa arricchirsi delle loro spoglie: e, se volete una prova evidente che sarebbe una indegna calunnia sospettare un somigliante scopo nelle leggi approvate dal Parlamento italiano, osservate nella legge del 7 luglio 1866 se le corporazioni mendicanti, e perciò prive di ogni avere, non siano state le prime a cadere sotto il provvedimento della soppressione, benchè con ciò lo Stato siasi aggravato di un peso fortissimo, che ho dubitato se fosse da imporsi ad una nazione esausta ed oppressa per la gravezza delle imposte. Pertanto è evidente che, se lo Stato sopprime queste corporazioni di frati, e le collegiate diverse dai capitoli, e toglie la personalità ad alcune diocesi e ad alcuni seminari, ciò fa unicamente perchè, interprete dei veri bisogni dell'interesse pubblico, vuole recidere dal novero dei corpi morali ecclesiastici quelli che, estranei all'essenziale organamento del clero cattolico, sono pompa e lusso sovrabbondante; e riconosce che hanno finito il loro tempo, che non

sono più utili alla civile società, ed anzi sono alla medesima indubitatamente perniciosi. (Bravo! Bene! *a sinistra*)

Che poi, avvenuta la soppressione, le proprietà degli enti morali soppressi debbano avere il destino di tutte le proprietà che appartengono a coloro che non lasciano eredi, codesta è una questione diversa. A chi si vorrebbero dare i beni di codesti corpi morali? Certamente se negli atti delle fondazioni vi siano condizioni di riversibilità, per le quali si dispone eventualmente dell'uso da farsi dei beni, allorchè il corpo morale si estinguesse, le nostre leggi, scrupolose esecutrici della volontà dei privati fondatori, specialmente se attribuiscano diritti a privati individui, non hanno mancato di consacrarne la religiosa osservanza; ma, quando ciò non è scritto, che cosa avviene? Quello stesso che avverrebbe ad ognuno di noi che morisse senza lasciare nè un erede scritto nel suo testamento, nè eredi congiunti, cui la prossimità della parentela secondo il disposto della legge fosse titolo a succedere: il successore è lo Stato.

D'altronde, siccome la destinazione di questi beni era in genere la pubblica utilità, essendo i corpi morali, nella diversa sfera delle loro funzioni ed intenti, altrettanti mezzi per sovvenire ai sociali bisogni, chi ha la missione di studiare e soddisfare i nuovi bisogni, chi rappresenta la società e chi può dare a quei beni la migliore e più conveniente applicazione che risponda almeno genericamente all'intenzione dei fondatori, non è e non può essere che l'autorità suprema dello Stato.

Ma continuava l'onorevole Amari: ammesso pure che si sopprimano queste corporazioni ed enti morali, converrà operare con ess come verso gli individui; laonde si comprende come, dopo un delitto ed un giudizio, si perisca, perchè è il delitto (ei soggiungeva) che può produrre come conseguenza la morte civile, la interdizione; ma perchè si vorranno sopprimere gli enti morali, senza che abbiano preceduto fatti somiglianti?

Noi rispondiamo anzitutto che siffatta obbiezione non toglie che ormai la questione sia decisa, perchè non si dubita più della competenza dello Stato nel dare e togliere l'esistenza giuridica ai corpi morali ecclesiastici; e si propone invece una questione diversa, unicamente di modalità e di forma, quella cioè se convenga attribuire preferibilmente all'*autorità giudiziaria* la giurisdizione di dichiarare e decidere, con una sentenza della conservazione, o della soppressione di codesti corpi morali.

Forse potrebbe anche innocuamente e senza ledere in nulla il concetto delle prerogative dello Stato che noi difendiamo, studiarsi

una legge sopra basi somiglianti; ma da che siffatta legge non esiste, ed il metodo di procedere è diverso, non si dica che noi offendiamo nè la libertà dell'associazione nè il diritto di proprietà della Chiesa. Lo Stato opera con competenza, lo Stato non sorpassa l'orbita delle sue attribuzioni; la questione di modalità è questione del tutto secondaria e senza influenza sull'odierna controversia. Per altro, signori, sarebbe per avventura ben malagevole determinare anticipatamente in una legge i soli casi in cui un corpo morale potesse dai tribunali sopprimersi, perchè, non potendo la legge essere retroattiva, giustizia vorrebbe che essa precedesse la creazione del corpo morale. Ed invero chi potrebbe per anticipazione prevedere e passare completamente a rassegna i fatti, le condizioni, i mutamenti sufficienti ad autorizzare legittimamente la soppressione di tutti i corpi morali?

Quando i cristiani in Oriente nei tempi delle Crociate istituirono tanti corpi morali, i quali avevano per iscopo di ricoverare i pellegrini spinti da un pensiero religioso a visitare i luoghi santi; quando negli stessi secoli s'istituirono tanti ospedali di lebbrosi; potevasi allora prevedere che la lebbra cesserebbe di essere uno dei flagelli desolatori dell'umanità, restringendosi in località eccezionali e circoscritte, e che la smania dei pellegrinaggi religiosi rimarrebbe unicamente ai turchi ed alle numerose turbe di preti francesi che in questi giorni corrono a Roma? (*Risa di approvazione*)

Dunque, o signori, di necessità il giudizio circa la convenienza della soppressione o della trasformazione di determinati corpi morali non può essere che un giudizio di apprezzamento. E badate: non è un giudizio che si abbandoni al potere esecutivo ed al suo discrezionale discernimento.

Potrebbe per avventura nel nostro sistema costituzionale il Re col Consiglio dei ministri decretare la soppressione di un corpo morale? È impossibile; non ha questo potere; è necessaria una legge. È forza ricorrere a quel medesimo potere legislativo, da un atto della cui volontà si origina quella finzione che diede vita ed esistenza al corpo morale; è d'uopo che esso esamini se le condizioni delle cose e dei tempi siano così mutate, che gl'istituti di quella specie più non rispondano al loro scopo, ed anzichè favorire l'utilità sociale, ad essa ripugnino. In questo modo niuno crederà che con leggerezza e precipitanza possa portarsi la mano sull'esistenza di questi corpi.

Così, o signori, parmi dimostrato che, fino a quando non sia mutato in Italia il diritto comune esistente intorno alle associazioni ed ai corpi morali, non possono gl'istituti e collegi della Chiesa cattolica pretendere ad un trattamento speciale.

Noi abbiamo, rammento, in altri anni studiata la questione, se si potessero emancipare senza danno le società commerciali dalla autorizzazione preventiva del Governo; parlo di quelle per le quali quest'autorizzazione e l'approvazione governativa dei loro statuti era richiesta dal Codice di commercio. Una Commissione parlamentare, a cui appartenni io stesso, studiò maturamente l'argomento, e per organo dell'onorevole Corsi suo relatore, propugnando il principio della libertà economica, fece la proposta di sopprimere siffatta ingerenza dello Stato in quelle associazioni, sostituendovi altre garantie. La proposta non divenne mai legge; anzi, è appena un anno e mezzo che nel nuovo Codice di commercio per tutto il regno non solo le società anonime e quelle in accomandita per azioni al portatore, che prima avevano necessità dell'autorizzazione preventiva del Governo, ma anche altre società che prima non ne avevano bisogno, sono state assoggettate all'approvazione ed ingerenza governativa.

Io non approvo, nè lodo questo sistema; mi riservo piena libertà di giudicarlo allorchè venisse messa in discussione una riforma delle nostre leggi commerciali; ma m'importa di stabilire che questo è il diritto positivo vigente, il diritto comune italiano.

Voi sapete come siano state trattate in Italia anche alcune associazioni politiche. Io non vorrei qui sollevare per digressione questioni irritanti e spinose. Ma ad ogni modo non potete avere dimenticato come l'onorevole barone Ricasoli esponesse, non ha guari, in quest'Aula medesima una sua teoria, che tale fosse la potestà del Governo, ancorchè semplice potere esecutivo, verso tutte le associazioni che, in mancanza di una legge speciale regolatrice di questo diritto, e fino a che siffatta legge non esistesse, fosse in facoltà di esso potere esecutivo sostituire il proprio discrezionale arbitrio per decidere in ciascun caso particolare, se le associazioni, ed anche le accidentali riunioni in luoghi non pubblici, dovessero, o no, disciogliersi. Ebbene, l'illustre uomo di Stato che professava questa teoria, alla quale (lo rammento con piacere) ebbe contrario il suffragio della Camera, sarà quegli che potrebbe alla sola Chiesa cattolica ed alle sue associazioni concedere ciò che nega a tutti i cittadini, potrebbe inaugurare la libertà della Chiesa all'ombra di un principio, che egli non solo avrebbe negato e distrutto, ma sostenuto che il potere esecutivo possa farne buon giuoco a suo libito e discrezione? (Bene! *a sinistra*)

Ecco, a mio avviso, l'evidente contraddizione che si scorge ad ogni passo negli atti della passata amministrazione, dappoichè in essa d'ordinario s'incontrano due concetti tra loro incompati-

bili, eppure quasi continuamente invocati e promiscuamente applicati.

Conchiudiamo pertanto questa parte del nostro discorso. Noi siamo disposti a trattare le associazioni religiose in Italia come tutte le associazioni ed i corpi morali. Fate una legge sul diritto di associazione, ed io prometto che orerò in favore della libertà della Chiesa cattolica, dappoichè domanderò che sia applicata la libertà di associazione alla Chiesa cattolica colla medesima larghezza con cui sarà applicata a tutte le altre specie di associazioni. Mutate, se volete, il Codice civile per quanto riguarda il regime dei corpi morali; mutate il Codice di commercio quanto all'ingerenza dello Stato nelle società commerciali. Ma finchè tale è il diritto comune, quale oggi esiste, non è possibile che la Chiesa venga a rivendicare come un proprio suo diritto, e come una delle sue violate libertà, quella che a tutti gli altri corpi morali, a tutte le altre associazioni non è data, cioè l'assoluta esenzione da qualsiasi esercizio di vigilanza ed ingerenza dello Stato nello scopo della tutela nazionale.

Se dunque, o signori, col nome di libertà della Chiesa non ci è chiesta e non si può chiederci la libertà individuale dei credenti che la posseggono intera; se non si può chiederci la libertà della Chiesa e degl'istituti che la compongono, siccome corpi morali, perchè gli oppositori dichiararono di accettare ben volentieri il trattamento del diritto comune, ci sia permesso ad essi ripetere: diteci, di grazia, che cosa volete? Che vi manca? Quali diritti domandate? Noi crediamo di avervi dato tutto quello che per diritto comune vi spetta.

Signori, questo nome di libertà pur troppo è stato abusato; ed io rammento che in tempi poco lontani da noi, un prete di genio, colpito dalla decadenza del cattolicismo, divisò di cercare nella libertà l'istrumento della sua rigenerazione, nella stessa guisa che l'onorevole Pisanelli abbandonavasi al generoso sogno di una riforma della Chiesa.

Egli pose innanzi il principio della separazione completa della Chiesa dallo Stato; ma, per essere logico, cominciò dal riconoscere la necessità che cessasse il potere temporale del Papa, perchè è evidente essere quella la pietra fondamentale del sistema di separazione, se non se ne voglia soltanto una mendace apparenza. Il nome di quel prete è già nel pensiero di voi tutti.

Come fu accolta dal Pontefice la proposta di Lammenais e la sua teoria della libertà della Chiesa? La Sede Romana condannò come nefaria somigliante dottrina; ed il pio sacerdote, senza resistenza, assoggettò la sua coscienza alla decisione superiore; ma dovè convincersi che quella che esser dovrebbe, secondo la ragione e secondo

una religione non ispirata da mondani interessi, la libertà della Chiesa, non è la libertà che si vuole a Roma, non è la libertà che affannosamente si vuol conquistare dalla Curia romana.

Più tardi, nel 1850, surse anche in Francia una questione che aveva qualche rapporto con la libertà della Chiesa; ed il giornale *L'Univers*, per la penna del signor Veuillot, scrisse tali massime che nobilmente commossero, a preservazione della fede, l'arcivescovo di Parigi, il quale con una sua pastorale condannò la dottrina dell'*Univers*, non volendo che la religione apparisse inspiratrice o compiaciuta di somiglianti aberrazioni.

Sapete cosa accadde? Veuillot ne appellò a Roma, ed il Papa diè torto al pio arcivescovo, mostrando così che le teorie, le quali convengono agli interessi della casta dominante sono ben altre da quelle dei migliori prelati della Chiesa, professate e riconosciute come conformi al Vangelo ed alla dottrina di Cristo.

Bene dunque, o signori, si appongono coloro i quali, all'udire continuamente la libertà sulle labbra dei notorii suoi nemici, guardano ai loro atti ed alle loro pretensioni, per desumerne che nel loro linguaggio *libertà* significa *dominazione*. (*Bene!*)

Quando dai fautori del Papato si domanda la libertà della Chiesa, parliamoci chiaro, s'intende di conseguire la servitù dello Stato, l'oppressione del basso clero, acciò rimanga destituito delle scarsissime garantie che gli restano, e l'usurpazione di una parte considerevole dei diritti e delle prerogative essenziali ed inalienabili delle politiche sovranità a profitto di una potestà preparata ad abusare della propria autorità, ad estenderla ed a porre ancora una volta, ove fosse possibile, come sgabello del suo trono i principi della terra.

Ed in vero, signori, volgendoci ai particolari, non ignoriamo ciò che a noi si chiede sotto questa denominazione insidiosa di libertà della Chiesa. Si vuole l'abbandono del diritto dello Stato nella nomina e presentazione dei vescovi e dei titolari di moltissimi altri benefizi che allo Stato appartiene; e ciò indipendentemente dal richiamo dei vescovi assenti alle loro sedi; si domanda lo scioglimento sistematico dei vescovi dall'obbligo del giuramento: si domanda l'abdicazione delle più essenziali garantie e mezzi di tutela delle sovranità cattoliche, cioè dell'*Exequatur* e del *Placet*, con l'abolizione altresì dell'appello per abuso; si domanda l'assoluta libertà d'insegnamento a favore del clero; si domanda la libera creazione od istituzione dei corpi morali ecclesiastici, senza alcun bisogno dell'assenso dello Stato e di veruna cautela della propria incolumità; si domanda infine che a questi soli corpi morali sia anticipatamente

consentita libertà piena, pienissima, di acquistare e succedere, nonchè di possedere sotto tutte le forme della proprietà, e senza la menoma vigilanza ed ingerenza dello Stato. E si vuole così riuscire a confondere perfettamente la proprietà privata ed individuale con quella speciale e diversa che appartiene a tutti i corpi morali, laicali od ecclesiastici, e si grida che non si vogliono favori e privilegi, perchè in grazia di quella confusione si crede vedere l'individuo, dove non esiste che una personalità fittizia creata dalla legge.

Tale, o signori, è, secondo gli oratori ai quali io rispondo, l'ideale di questa celebre formola *Libera Chiesa in libero Stato*. Così questa libertà è praticata anche negli Stati Uniti d'America e nel Belgio. Consentiteci, essi dicono, codeste concessioni, ed il clero allora consentirà alla sua volta a fare all'Italia un'elemosina di 600 milioni sopra quei beni che già una legge votata dal Parlamento ha dichiarato beni nazionali.

Tale era il sistema vagheggiato dal precedente Ministero, e deposto nel progetto di legge Ricasoli-Borgatti. Mi affretto a soggiungere con compiacenza che tale non è la via, per cui intende procedere l'amministrazione attuale, da che accetta il progetto che venne studiato e proposto dalla nostra onorevole Commissione.

Ma, è egli vero, signori, come l'onorevole Borgatti non dubitò di affermare, che quel disegno di legge, al quale consacrò il suo discorso apologetico, non era che l'esplicazione della stessa formola già proposta dal Conte di Cavour *Libera Chiesa in libero Stato*, ed anche il naturale portato, e quasi il logico risultamento di precedenti leggi e di altre vostre deliberazioni?

Mi credo nel diritto di rettificare una proposizione cotanto inesatta.

Signori, è vero, il Conte di Cavour un giorno pronunciò nel Parlamento italiano quella memorabile formola, mostrando la sua propensione a circondare delle più larghe garantie d'indipendenza l'esercizio del potere spirituale nel Pontefice e di tutti i desiderabili favori.

Ebbene, o signori, io che ho grande venerazione soprattutto per la superiore abilità politica ed il raro colpo d'occhio di quell'insigne uomo di Stato, ho voluto rileggere il suo discorso, e trovai queste sue magnifiche promesse accompagnate da una condizione di tempo, che udii con piacere apporsi ben anche dall'attuale presidente del Consiglio.

Piacciavi pertanto di udire le parole del Conte di Cavour pronunciate nel 25 marzo 1861:

« La questione di Roma, ei disse, è questione di avvenire. Un

uomo di Stato, per essere degno di questo nome, deve avere certi punti fissi, che siano stella polare del suo cammino, riservandosi di scegliere i mezzi e di profittare degli eventi, tenendo sempre rivolti gli sguardi alla meta.

« Per dodici anni la stella polare di Re Vittorio Emanuele fu l'aspirazione all'indipendenza nazionale: quale sarà questa stella riguardo a Roma?

« È di fare che la città eterna, sulla quale 25 secoli hanno accumulato ogni genere di glorie, diventi la splendida capitale del regno d'Italia.

« Finchè Roma non sia divenuta capitale d'Italia, l'Italia non può dirsi costituita...

« Converrà andare a Roma senza servitù della Chiesa, senza menomare l'indipendenza del Pontefice...

« Qualunque sia il modo con cui l'Italia *giungerà alla città eterna*, per accordi o senza, *giunta a Roma*, *appena avrà dichiarato decaduto il potère temporale*, essa *proclamerà il principio della separazione* ed *attuerà immediatamente*... (*Vivi segni di soddisfazione — Applausi dalle tribune*)

Presidente. Silenzio nelle tribune!

Mancini Stanislao... « ed *attuerà immediatamente il principio della Libertà della Chiesa sulle basi più larghe*... » (Bravissimo! Bene! *nella Camera*)

« Quelle armi, di cui doveva servirsi il potere civile in Italia e fuori per difendersi, diverranno inutili *quando il Pontefice sarà ristretto al potere spirituale.* » (*Applausi dalle tribune*)

Presidente. Silenzio nelle tribune!

Mancini Stanislao. Non occorre leggere di più.

Signori, e che dirà l'Europa di coloro che si vantarono di essere i continuatori della politica di Cavour?

Se il Conte di Cavour dovesse essere responsabile degli errori dei suoi successori, io credo che la sua fama ne rimarrebbe grandemente oscurata!

Voci. Benissimo! (*Applausi a sinistra*)

Mancini Stanislao. La Camera dei deputati nel suo ordine del giorno del 27 marzo, con cui quella discussione ebbe termine, espresse forse un avviso diverso? No; essa dichiarò che intendeva bensì *assicurare la piena libertà della Chiesa*, ma in quanto Roma capitale acclamata dalla opinione nazionale, venisse *congiunta all'Italia*. (*Sensazione*)

Ecco, o signori, restituita al suo genuino senso e tenore la celebre formola del Conte di Cavour; ecco le condizioni della sua applica-

bilità. E se non fosse soverchio il mio ardimento, io mi permetterei di essere un po' più esigente, perchè credo che anche dopo proclamata la caduta del potere temporale, succederà necessariamente un periodo più o meno breve di esperimento, di osservazione, di prova, nel quale converrà che l'Italia si assicuri di essersi veramente abbandonato in modo definitivo quello strano e secolare connubio, e che non si sia ceduto all'imperio di momentanee circostanze, coll'intendimento di cogliere la prima opportunità per ricuperare la perduta autorità col soccorso di una intervenzione straniera. *(Voci a sinistra.* Bene! Bravo!)

Durante questo periodo di prova, io credo che sarà nostro dovere di mantenerci tuttora vigilanti. E non ci si dica che abbiamo paura, perchè nobil cosa è il coraggio anche eccessivo dell'individuo in faccia ai pericoli; ma chi ha la responsabilità dell'avvenire di un paese, chi veglia all'integrità della cosa pubblica, ha il dovere di procedere cauto e prudente, e di non arrischiare i destini della nazione.

Quando la civiltà avrà portato i suoi frutti, quando un così grande fatto, una volta compiuto, avrà un eco di applausi in tutta la terra, perchè sarà uno dei più grandi progressi trasformatori dell'umanità, uno di quegli avvenimenti che rappresentano nella storia del genere umano i punti culminanti della sua vita, che il Campanella, con enfatica frase chiamava *il giubileo, i grandi giorni dell'umanità;* allora sarò io il primo ad invocare e proporre non solo l'applicazione alla Chiesa del diritto comune, che fin d'oggi le viene applicato, ma la concessione delle maggiori larghezze, ed anche di eccezionali favori e garantie d'indipendenza, anche al di là di ciò che oggi per lei si domanda, perchè saremo sicuri e tranquilli che, ciò facendo, non avremo giammai a pentirci di aver fallito al nostro mandato, che è quello di vegliare alla salute della patria. *(Applausi)*

Vediamo ora, o signori, se esistano leggi anteriori o precedenti parlamentari, nei quali possa ricercarsi la genesi della proposta di legge Ricasoli-Borgatti.

Invero io non so a quali leggi intendesse alludere l'onorevole Borgatti.

Se parliamo del Piemonte, dalle leggi Siccardi del 1850, e dalla legge dell'abolizione delle corporazioni religiose del 1855 sino al 1860 non vi è stato un sol giorno in cui quel nobile popolo siasi sentito infiacchito e vacillante nel suo cammino; esso ha proceduto ognora nelle vie della libertà, sgombrandola dagli ostacoli finchè venne a costituirsi il regno d'Italia.

Ma, osservò l'onorevole Borgatti, parlando della legge piemon-

tese del 1855, con essa si creò una Cassa ecclesiastica, un'amministrazione per il Fondo del culto, e questa era un'amministrazione separata da quella del demanio dello Stato: ecco dunque inaugurato il sistema della separazione.

Ma, io vi domando se un'amministrazione, che riconosce a suo capo supremo lo stesso ministro di grazia e giustizia e dei culti, una amministrazione pareggiata a tutte le altre amministrazioni pubbliche, sorvegliata da una Commissione composta di membri del Parlamento, non costituisca essa pure un'amministrazione pubblica, un'amministrazione dello Stato, benchè ordinata ad un oggetto speciale, come tante altre di simili amministrazioni speciali esistono. Non si potrebbe dubitarne.

Del resto, egli è dopo il 1860 che s'incontrano non poche leggi, provvisioni e decreti emanati dal Governo italiano con poteri straordinari, e diretti prima ad estendere ed ampliare in altre provincie d'Italia le stesse leggi già promulgate in Piemonte per la soppressione degli ordini monastici e per la repressione degli abusi del clero, e poscia ancora ad unificare e regolare le forme di esercizio del *regio Economato*, del *Placet*, dell'*Exequatur* e dell'*Appello per abuso*.

Di più non possiamo dimenticare di avere discusso nel 1864, e promulgato nel novembre 1865, dopo il trasporto della capitale a Firenze, due leggi importantissime, quella grandemente applaudita dall'opinione liberale dell'*abolizione del Contenzioso amministrativo* e l'altra intorno al *Consiglio di Stato*. Con piacere io rendo omaggio a tal proposito al mio amico l'onorevole Borgatti, il quale adoperò specialmente il suo ingegno come relatore nella discussione della legge per l'abolizione del contenzioso amministrativo; ed in essa, nell'articolo 14 del progetto, Commissione, Camera e Governo furono concordi nel mantenere intera la giurisdizione del Consiglio di Stato a conoscere degli appelli per abuso, dei sequestri, delle temporalità, e di tutto ciò che riguardasse gli eccessi della giurisdizione ecclesiastica o l'esecuzione di qualunque suo provvedimento, reputando indispensabile alla sicurezza dello Stato salvare eccezionalmente dall'abolizione generale questa sola parte delle attribuzioni contenziose dell'amministrazione. Ebbene, chi sostenne con maggior vigore e con maggiore convinzione quel progetto di legge dell'illustre relatore della Commissione? *(Si ride)*

L'altra legge intorno al Consiglio di Stato contiene disposizioni analoghe, le quali organizzano anche il modo con cui quel corpo eminente esercita questa parte importante delle sue attribuzioni.

Ed il Governo, autorizzato posteriormente dal Parlamento a

pubblicare come leggi quei progetti che già fossero stati nell'uno o nell'altro ramo di esso approvati, pose in armonia le anzidette due leggi, e sanzionate dal principe, le promulgò appunto nel 20 novembre del 1865, e sono oggidì leggi dello Stato.

Questi sono i precedenti legislativi e parlamentari; ed essi non solo non contraddicono a queste che oggi si osa chiamare anticaglie; ma dimostrano nel Parlamento italiano tutt'altra volontà e disposizione che a condannarle all'oblio come ferri vecchi, come inutili strumenti di politica difesa.

Essi provano che appunto nel 1865, allorchè noi siamo venuti a Firenze, abbiamo creduto necessario di armare e di custodire la società e lo Stato con quelle legittime e sperimentate garantie, di cui quasi tutti gli altri Stati cattolici sono a buon diritto gelosi.

Ho fatto cenno in principio del discorso del nuovo Codice civile italiano. Questo Codice civile è troppo recente, perchè i principii consacrati in questa parte essenzialissima della legislazione del paese non debbano avere stabilità e rispetto.

Or bene, piacciavi di porre attenzione agli articoli 2, 433, 434, 833 e 932 del Codice civile, e vi troverete tutto quel sistema di diritto comune rispetto agli enti morali ecclesiastici ed ai loro beni, contro il quale si ribellava la proposta di legge della cessata amministrazione, e contro di cui non dubitano d'insorgere gli oratori che in quest'Aula hanno preso a patrocinare la così detta Libertà della Chiesa.

L'articolo 2 è trascritto alla lettera dal Codice Albertino, il quale lo aveva desunto dalle regie Costituzioni Sarde, ciò che importa che esso è una vecchia e veneranda tradizione storica della scuola giuridica italiana. Esso è così concepito: « I comuni, le provincie, gli *istituti pubblici* civili ed *ecclesiastici*, ed in generale tutti i corpi morali legalmente riconosciuti, sono considerati come *persone*, e godono dei diritti civili *secondo le leggi e gli usi osservati come diritto comune*. » Si presentò nella compilazione di quest'articolo una grande difficoltà alla Commissione legislativa incaricata dell'ultima revisione del Codice civile, di cui faceva parte io stesso.

Non vi era provincia d'Italia che avesse identico diritto pubblico ecclesiastico con le altre. Il diritto pubblico delle provincie subalpine e delle napoletane non è lo stesso di quello della Toscana. Nelle provincie toscane era ed è legislazione vigente quella conosciuta col nome di *Leopoldina*, e lo è perchè un illustre toscano giureconsulto, amico mio, il chiarissimo e compianto Vincenzo Salvagnoli, reggendo il Ministero della giustizia e dei culti nel 1860, mentre l'onorevole Ricasoli era governatore supremo della Toscana,

aveva, con decreti sottoscritti dallo stesso Ricasoli, risuscitata tutta questa legislazione che era perita sotto i colpi dell'intolleranza e della reazione clericale e politica. Fu questo un monumento di gloria pel Salvagnoli. Egli aveva riconosciuto che, confondendosi la Toscana nella personalità più vasta dell'Italia, i suoi peculiari trattati ed anche il suo Concordato con Roma, dovevano necessariamente considerarsi estinti, per quel modo che gli antichi pubblicisti dicevano *interitus reipublicæ*. Così fu richiamata in vita, tra gli applausi delle popolazioni, la legislazione preesistente.

Altrettanto io feci a Napoli sotto la luogotenenza generale del principe di Carignano, colà reggendo il Ministero dei culti, mercè i decreti del 17 febbraio 1861: riconoscendo per gli stessi motivi che aveva cessato di avere vigore il Concordato delle Due Sicilie col Papa del 1818, venne espressamente ritornata in vigore ed autorità la preesistente legislazione, che non dirò solo del Tanucci e del Giannone, ma di cui tanta parte era antichissima e da secoli in vigore nelle provincie napoletane.

Fu parimente adoperato nella Sicilia, che aveva nelle materie ecclesiastiche la sua speciale legislazione, e particolarmente aveva quel privilegio maraviglioso della Legazia apostolica e del tribunale della Monarchia, ingerenza diretta ed eccessiva dello Stato nella Chiesa, di cui ho udito una volta nel Parlamento fare entusiastiche lodi in un eloquente discorso, come sa farli alla sua maniera l'egregio mio amico l'onorevole Cordova, cioè un altro dei ministri che pur faceva parte dell'ora cessata amministrazione. *(Ilarità)*

In altri paesi d'Italia erano ancora diverse le norme ed usanze, che costituivano il diritto pubblico ecclesiastico.

Dalla Savoia una parte notevole dei così detti *usi gallicani* era passata ad aver impero ed osservanza in altre delle provincie, che oggi tuttavia fanno parte del regno d'Italia.

Al cospetto di una così varia condizione, anzichè tentarne l'unificazione con la introduzione di nuovo ed uniforme sistema fu determinato che l'articolo 2 del Codice civile imprimesse e riconoscesse in tutte le *provvisioni* e gli *usi* in materia ecclesiastica vigenti nelle diverse parti d'Italia un valore *legislativo*, come del resto l'aveva dapprima in essi riconosciuto il Codice Albertino, più volte in tal senso esplicato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione subalpina.

Cordova. Domando la parola per un fatto personale.

Mancini Stanislao Egli è questo svariato complesso di provvedimenti ed usi che costituisce l'odierno *diritto pubblico ecclesiastico* del regno d'Italia. Laonde è *legge dello Stato*, che non altri-

menti gli istituti ecclesiastici sono riconosciuti come *persone* e possono esercitare i *diritti civili*, se non con questa limitazione, in quanto cioè tale esercizio venga consentito dalle *leggi* o dagli *usi* imperanti, ed in quanto codesti corpi morali conformino la loro vita a cosiffatte leggi ed al diritto pubblico ecclesiastico delle diverse provincie del reame.

Gli articoli 433 e 434 stabiliscono del pari che i beni degli istituti civili ed ecclesiastici e degli altri corpi morali non appartengono ai medesimi con una ragione di dominio pari a quella delle proprietà private, ma solo *in quanto* le leggi del regno riconoscano in essi la capacità di acquistare e di possedere; ed inoltre i beni di tali istituti ecclesiastici sono dichiarati *soggetti alla legge civile, e non si possono alienare senza autorizzazione del Governo.*

Per quanto io sappia, nessuno ha finora sollevato tra noi la menoma accusa contro queste disposizioni del nostro Codice civile, come se ripugnassero alla giustizia, ed alla ragionevole libertà dei corpi morali.

Se dunque questo è nel regno l'odierno diritto comune rispetto a tutti i corpi morali, laicali od ecclesiastici; se gl'istituti ecclesiastici non hanno che beni sottoposti alle leggi civili; se non si possono alienare senza la diretta permissione dello Stato; se questi beni non appartengono ai medesimi istituti, come quelli di privato dominio, ma non altrimenti appartengono ad essi, se non in quanto le leggi civili consentano, e nei limiti in cui continuino a consentire a codesti corpi morali la capacità di acquistare e di possedere; con qual diritto, con qual nuova specie di logica si viene a sostenere che, negando alla Chiesa ed ai suoi istituti un'illimitata capacità di acquistare e di possedere, sciolta da ogni vigilanza del Governo civile, non si neghi ad essa un privilegio eccezionale e pericoloso, ma si tratti di collocarla fuori della legge, e di negarle il trattamento del diritto comune?

Viene poi l'articolo 833, che dichiara nulle tutte le disposizioni testamentarie ordinate al fine di istituire o dotare *benefizi semplici, cappellanie laicali* ed altre *simili fondazioni*. Invece oggi si domanderebbe non solo di permettere tutte queste istituzioni, state ieri appena reputate ripugnanti alla ragione de'tempi e della sociale utilità, avversa al vincolamento delle proprietà, ma altresì di lasciar sorgere queste sole istituzioni con eccezionale favore, cioè senza bisogno d'autorizzazione del Governo.

Infine, con l'articolo 932 si riconosce la capacità di acquistare la eredità o i legati devoluti ai corpi morali, ma previa l'autorizzazione del Governo, da accordarsi nelle forme stabilite da leggi speciali.

Dunque per tutti i corpi morali, non esclusi gli ecclesiastici, nel diritto comune che li regola, non è consentita in modo assoluto ed illimitato la *capacità di succedere*, ma bensì una capacità vincolata al preventivo beneplacito del Governo, beneplacito che egli non accorda, se non esaminate le circostanze speciali del caso, le qualità del corpo morale che deve succedere, le condizioni della famiglia che per avventura sia rimasta defraudata delle legittime speranze di successione, e che forse versi nelle angustie della povertà.

Ecco, se io ben mi appongo, le leggi che il Parlamento italiano ha fatte dal 1860 al 1867.

Come dunque si è potuto avere il coraggio di affermare che la proposta del Ministero Ricasoli-Borgatti a noi presentata mesi addietro non era che l'esplicazione, il naturale corollario delle anteriori leggi da noi stessi fatte, e de' nostri precedenti parlamentari?

Riconosciamo piuttosto che la proposta stessa fu prole creata senza madre, fu il risultato di un improvviso e misterioso cangiamento intervenuto in coloro che avevano in mano le redini dello Stato. Ora cosiffatti subitanei mutamenti sono, se non altro, superlative imprudenze politiche.

Come mai, quando un paese lo avete indirizzato per 18 anni in una via; quando avete con la vostra politica raccomandate alcune ideo al culto dell'opinione pubblica, all'adozione della magistratura, delle autorità tutte del paese, di tanta parte dello stesso clero cattolico, che mossa da sentimento di amor patrio è venuta a noi, ed ha non senza pericolo e coraggio protestate contro le immoderate esigenze della Corte di Roma; come si fa un bel giorno a mutare improvvisamente di avviso, a passáre nel campo assolutamente opposto a quello per lo innanzi difeso, a nascondere la propria bandiera per inchinarsi a quella dei propri avversari, e pretendere che tutta una illuminata e generosa nazione di 28 milioni di uomini vi segua ciecamente, senza lasciarle neanche il tempo di domandarvi il perchè di un mutamento meraviglioso ed inaspettato di questa natura? (*Applausi dalla sinistra e dalle tribune*)

Presidente. (*Con forza*) Rammento alle tribune che è interdetto ogni segno di approvazione e di disapprovazione, e se non si fa silenzio, le farò sgombrare.

Voci a sinistra. Siamo noi che applaudiamo.

Presidente. Anche le tribune hanno rumorosamente applaudito.

Pare, del resto, che i segni di approvazione si potrebbero esprimere senza manifestazioni teatrali.

Asproni. (*A mezza voce*) Li esprimiamo come ci piace, secondo il nostro diritto.

Mancini S Ma non voglio dissimulare un'obbiezione, che pose innanzi lo stesso onorevole Borgatti. Egli disse: vi era di mezzo un gran fatto; erasi compiuta l'espulsione degli Austriaci dall'Italia, colla riunione della Venezia a noi.

Ebbene, io domando, o signori, era con ciò forse risoluta la questione romana?

Comprendo che se avessimo decisa o composta la questione romana e non ancora la questione veneta, si avrebbe avuto ben ragione d'introdurre nella nostra politica e nel diritto pubblico interno del paese un così profondo cangiamento; ma nel momento in cui precisamente vi approssimate alla risoluzione di quell'ultima ed ardua questione, quando in essa l'antagonismo è più che mai manifesto e vivace, sì che avete bisogno di raccogliere intorno a voi tutte le forze vive della nazione, e vegliare acciò gli avversari non s'impadroniscano abilmente della vostra autorità, e vi feriscano nel cuore; quale influenza mai poteva esercitare quanto era avvenuto nella Venezia a rendervi improvvidi e non curanti nella questione di Roma, e direi anzi rassegnati a pregiudicarla e rovinarla? Che anzi, finchè erano gli Austriaci nella Venezia, noi potevamo, per avventura, concepire la convenienza di accarezzare l'uno dei due nostri avversari; vale la pena di dividerli, e perciò di trattarli in modo diverso; ma quando non ne rimaneva più che un solo, dargli le armi per offenderci, disarmare noi stessi nella lotta, questo è quello che sarà difficile a mente umana di comprendere come abbia potuto avvenire.

Noi abbiamo dichiarato all'Europa che rispetteremo la Convenzione di settembre; e ben fece l'onorevole presidente del Consiglio a dichiarare a tal riguardo, che quanto alla leale osservanza di essa nei convenuti limiti non vi sono dissentimenti in questa Assemblea. Qualunque sia l'impazienza del nostro desiderio di vedere i nostri fratelli romani liberati dal pesante giogo sotto cui gemono; tuttavia noi saremo in faccia all'Europa fedeli, schiettamente fedeli allo adempimento dei presi impegni.

Ma, signori, non è vero che ci fu detto a Torino, quando abbiamo dovuto votare una legge dolorosa che accompagnava quella Convenzione (ed io stesso l'ho votata), che venivamo a Firenze per farvi una sosta; che non rinunziavamo a Roma; che non rinnegavamo la nostra politica, nè intendevamo mutilare il programma nazionale; che tale fosse il senso delle stesse corrispondenze diplomatiche in quella circostanza scambiate tra la Francia e l'Italia;

che anzi fosse impossibile che, allontanati da Roma i Francesi, non più calpestato il suolo italiano dalle orme del soldato straniero, il potere temporale del Papa, collocato in condizioni normali, privo di artificiali appoggi, e di tutti i mezzi e le istituzioni che costituiscono il segreto e la forza della durata e della vita dei Governi, abbandonato a sè stesso, avrebbe dovuto inevitabilmente cadere senza opera nostra, per le stesse necessità della sua costituzione e per la libera volontà dei Romani?

Sì, noi abbiamo promesso di frenare gl'impulsi dell'anima, di non muoverci, di non aiutare i nostri fratelli; ma, signori, se oggi si volesse indurci a ribadire le loro catene, il nostro concorso sarebbe un sacrilegio, sarebbe un fratricidio. (*Bravo! Bene!*)

Vi ha due modi di non andare a Roma. Vi si potrebbe rinunziare apertamente; ovvero si potrebbe lavorare per rendere impossibile il fatto, quando anche più tardi si volesse veramente compierlo.

Non temo del primo mezzo.

Quanto al rinunziare apertamente a Roma, non vi è un solo uomo politico in Italia che ardirebbe gettare al popolo italiano questo guanto di sfida (*Bravo!*); ma ho molto sospetto che parecchi siano disposti ad illuderlo, tentando il secondo mezzo. (*Ilarità*)

Io rammento di essermi trovato in una condizione assai simile alla presente nel 1860 nel Parlamento raccolto dopo una parte delle italiche annessioni. Era il momento in cui Garibaldi aveva operato il prodigio di scendere co' suoi mille a Marsala, e vittorioso procedeva a grandi passi nella Sicilia. Gli inviati di Francesco di Napoli bazzicavano a Torino nell'anticamera del Conte di Cavour, affannandosi a stringere un'alleanza col Governo piemontese, per lo innanzi da loro spregiato ed osteggiato. Allora, o signori, io lo rammento, la mia povera voce si alzò nel Parlamento, e ad essa fece eco e diede autorità quella dello stesso virtuoso uomo di Stato che ho poc'anzi nominato, di Carlo Poerio; e noi abbiamo detto al Piemonte: « Astenetevi da qualunque trattativa, da qualunque avvicinamento co' reggitori di Napoli; essi vengono oggi a protestare e promettere di diventare mansueti, riformatori costituzionali e liberali, forse anche di sorpassarvi nelle concessioni che in questi momenti difficili si mostreranno disposti ad accordare a' cittadini oppressi di quel regno; ma se voi stringerete la mano con qualunque pensiero o intendimento al re di Napoli, voi già gli renderete un immenso servizio, voi infonderete col vostro contatto ad un cadavere politico la vita che gli manca, gli procurerete prima una specie di tolleranza da quella parte della popolazione che è la più numerosa, ed è sempre propensa e disposta a sottomettersi a coloro

che imperano; poscia anche riuscirete a fare illusione ad un numero considerevole di buoni ed onesti liberali. Lasciate quel Governo a se stesso; si compia la prova incominciata, ed esso raccolga ciò che ha seminato nei giorni propizi alla tirannide. » Il Conte di Cavour ed il Farini risposero dal banco dei ministri parole enigmatiche, che nondimeno la Camera comprese; e benchè gli ambasciatori di Francesco II continuassero a passeggiare per le piazze di Torino, di quell'alleanza fortunatamente nulla si fece, e voi sapete quali avvenimenti indi successero.

Ebbene, o signori, io veggo in questo momento una situazione perfettamente identica nelle nostre trattative con Roma. Non vi accostate a Roma; lasciatela nella sua politica impotenza; fate che questo esperimento lealmente, sinceramente abbia effetto, e si compia al cospetto dell'Europa: attendiamo. Ma se voi andate a piaggiarla ed accarezzarla, se non mostrate più di riguardarla come l'ultimo ed implacabile avversario dell'unità italiana; e discendete ad accordi, per quanto si dica che essi avvengono nel campo ecclesiastico (ed io piuttosto comprenderei accordi che nel campo politico ci arrecassero almeno de'compensi); se infine turberete le coscienze dei cittadini i quali non sapranno più intendervi; molti penseranno che nel segreto del loro animo i reggitori del regno d'Italia abbiano già fatto il proposito di abbandonare la causa dei Romani, ed altri si persuaderanno che il Governo temporale del Papa non deve poi essere tanto anormale ed alieno dalle consuetudini dei regolari Governi civili, tostochè i ministri liberali e costituzionali del Governo italiano con esso si affratellano e gli stendono amichevole la destra.

Non era lecito, o signori, di fare quello che pur troppo la passata amministrazione ha fatto, che cioè, mentre si era dichiarato formalmente, io credo, sotto il Ministero La Marmora, nel momento dell'approvazione della legge sul trasporto della capitale, che la Convenzione di settembre non conteneva alcun onere per le finanze italiane, perchè riserbandosi ulteriori negoziazioni per la ripartizione del debito pontificio, quelle negoziazioni non si sarebbero con altri intraprese fuorchè col pontefice, e perciò colla conseguenza inevitabile della ricognizione del regno d'Italia dalla sua parte; in seguito abbiamo veduto dimenticarsi dal Gabinetto Ricasoli una dichiarazione così solenne (*Bravo!*), fatta in faccia all'intiero Parlamento ed alla nazione; ed inviarsi a Parigi nè anche un negoziatore politico (credo per onore dei nostri uomini politici che non si sia trovato fra essi chi abbia voluto accettarne l'incarico) (*Bene!*), ma un semplice impiegato superiore della nostra amministrazione

del Debito pubblico, a trattare e stipulare un'altra Convenzione col Governo francese intorno a quell'argomento; e quasi ciò non bastasse, prima ancora che il Parlamento approvasse quella Convenzione, stretta con chi non aveva potestà di obbligarsi per il Papa, ed a nulla infatti si obbligò, mandarsi a Parigi dal Gabinetto italiano l'ingente somma di *venti milioni* per non dovuti arretrati, che tosto, con artificioso mezzo, poterono trasmettersi a Roma; consumandosi questo fatto deplorabile per affrettarsi a sovvenire di danaro il Governo di Roma che ne difettava all'eccesso. Al cospetto di fatti somiglianti la politica di aspettazione e di riserva ha ceduto il posto ad un'altra ben diversa; ed io ho diritto di esclamare: Voi volete abbandonare il papato temporale a sè stesso ed al suo ultimo sperimento? No. Voi ne siete, in verità, i segreti soccorritori! (*Bene! Bravo! — Applausi prolungati da varie parti della Camera e dalle tribune*)

Domanderei qualche momento di riposo.

Voci. Sì! sì!

(*L'oratore si riposa per dieci minuti.*)

Presidente. Il deputato Mancini ha facoltà di continuare il suo discorso.

Mancini S. Signori, quali sono gli ostacoli, a mio avviso, insuperabili, che nell'ordine politico e pratico oggidì si oppongono a vedere attuata immediatamente in Italia la massima *Libera Chiesa in libero Stato?*

Per la sua applicazione, mi si consentirà che i due elementi della formola medesima, lo Stato e la Chiesa, debbono trovarsi nella loro condizione normale.

Ora mi sarà agevole dimostrare che in Italia al giorno d'oggi non sono in condizioni normali nè lo Stato nè la Chiesa.

Lo Stato è incompiuto, ed è nell'urgente necessità di compiersi, e debbesi compiere a discapito del Papa, a discapito di colui dalla cui volontà pendono le coscienze cattoliche, e perciò quelle dei nostri concittadini e dei nostri funzionari.

Voi dunque non dovete pensare in questo momento a dare in casa nostra maggiore potestà ed influenza al Papa, ed a coloro che da lui dipendono, e tra noi lo rappresentano, sotto pena di moltiplicare enormemente le difficoltà della nostra impresa nazionale. Non lo dovete, nè dal punto di vista dei *principii* nè da quello degl'*interessi*.

Dal punto di vista de' *principii*, vogliate, o signori, considerare qual sarebbe il disonore della nazione italiana se mancasse alla missione che la provvidenza le ha affidato. Credo anch'io che ogni

nazione, degna di questo nome, ha nella storia del mondo una missione; la nostra oggidì è quella di far cessare l'anomalia del potere temporale del Papato, e non a profitto soltanto dell'Italia, ma dell'umanità. (*Benissimo!*)

Accanto a questo principio d'importanza mondiale ve ne ha un altro, vi ha quel principio di *nazionalità*, per la cui mirabile potenza abbiamo potuto vedere infranti i troni de'nostri antichi despoti, e dai loro rottami sorgere questo grande e maestoso edifizio del regno d'Italia.

È doloroso, ma vero, o signori, che vi hanno, nella politica, come nella morale, coscienze scettiche ed indecise, le quali, pure inchinandosi ad un grande pensiero, non sono capaci di proseguirlo con ardore, e sono anticipatamente rassegnate a vederlo finire.

Ma, o signori, arrestiamoci un istante al cospetto dei due principii testè accennati, per avvisare a ciò che far dovrebbe la nazione italiana.

In nòme del principio di nazionalità voi faceste scomparire tutto ciò che era il risultamento del vecchio diritto storico; abbatteste dinastie; distruggeste i trattati che guarentivano le divisioni territoriali degli antichi Stati. E voi sarete compresi e giustificati, allorchè direte che tutto ciò si è compiuto ed operato in nome di un superiore, indeclinabile dovere, di una legge che può chiamarsi morale e provvidenziale dell'umanità, secondo la quale supremo ed inalienabile è il diritto di ogni popolo all'integrità del territorio che la natura gli ha assegnato, acciò possano vivere associati in un solo politico reggimento tutti coloro che abbiano comunanza di stirpe, di lingua, di storia, di dolori, di speranze, tutto dovendo cedere innanzi alla inesorabile necessità di raggiungere così alto intento.

Certamente, o signori, non credo che riusciremo a convertire con queste teorie razionali certi diplomatici incorreggibili della vecchia scuola, e tanto meno coloro che trovassero del loro interesse mantenere l'antico ordine di cose; ma ho fede che gli uomini dotati di un elevato sentimento, e che col lume dell'intelletto possono innalzarsi alla contemplazione delle grandi verità, allo studio delle leggi eterne che regolano la vita ed il progresso delle umane società, ci daranno ragione, e riconosceranno che quello che è caduto aveva fatto il suo tempo, e ciò che gli è succeduto sorge radiante della luce di una incontrastabile e veramente divina legittimità.

Ma che il nostro edificio rimanga incompleto; che Roma continui più o meno lungamente ad obbedire curva ed umiliata sotto il potere temporale del Papa; perchè, sebbene io sia intimamente per-

suaso non esservi più forza umana capace d'infondere vita durevole di secoli al papato politico, tuttavia si potrebbe prolungare ancora artificialmente l'agonia per una serie di anni di questo decrepito dispotismo sopra infelici e generose popolazioni; ebbene, tutti coloro che giudicheranno dei nostri fatti, delle opere della generazione italiana che ha fatto l'unità, sapete che diranno?

Dovranno dire che noi siamo inconseguenti; che non abbiamo obbedito ad un principio; che abbiamo coltivato una politica d'interesse, di utilità, d'ingrandimento, e non una grande politica di giustizia, di rigenerazione, di nazionalità.

E poi permettete, onorevoli colleghi, che per un momento io ragioni coi pensieri dello stesso pontefice. Quando egli abbia scossa la cappa di piombo della potestà politica, e l'unità italica sarà definitivamente integrata, io penso che, sollevando i suoi sguardi a contemplare questo maestoso spettacolo della nazione italiana completamente costituita ed unificata, potrà forse trovare nelle sue fibre un ultimo fremito di affetto per la nazione da cui nasce; potrà l'orgoglio ferito del principe trovare compenso nell'orgoglio generoso del cittadino; o, ad ogni modo, ragionando col criterio religioso, potrà riconoscere nell'immenso avvenimento l'onnipotenza dei decreti imperscrutabili della Provvidenza, ed a quelli chinare la fronte.

Ma sinchè tuttora ei cinge la corona del principato, oggigiorno quale essere può il suo pensiero, tutte le volte che s'incontri coi nostri inviati, la cui prima parola non sia l'assoluta impossibilità della continuazione del suo potere temporale in Roma? Egli dovrà necessariamente ragionare così: « Costoro mi riveriscono come principe sovrano nell'ordine politico e si arrestano davanti a' trattati che garantiscono i miei possedimenti; dunque essi stessi sono obbligati a riconoscere che non è politicamente impossibile e razionalmente illegittima la mia dominazione, perchè regno in Roma, governo alcune delle provincie su cui una volta imperava; dunque non è in nome di alcun principio che ho sofferto diminuzione di territorio; sono stato spogliato per avara rapacità. Dunque io ho diritto di gridare ai quattro venti alla ingiusta violenza, alla spogliazione commessa dagli Italiani, alla necessità di restituire alla Santa Sede le provincie indebitamente perdute. »

Questa, signori, debb'essere la logica di chi regna in Roma; e, finchè il Papa continua ad essere re, confesso che questa logica a molti parrà irresistibile.

Dal punto di vista poi degli *interessi*, io mi riferirò in gran parte a ciò che ho già detto. Si trattasse almeno di un altro piccolo prin-

cipe; si trattasse di chi, invece di essere nel centro della penisola, per avventura ne reggesse un ultimo lembo. Ma no; dovremmo lasciare sussistere nel cuore d'Italia uno Stato, il quale, benchè ridotto in angusti confini di territorio, continuerebbe ad essere, come è, il centro di relazioni immense con tutto l'orbe, ricco di secolari tradizioni e d'influenze morali e materiali, in rapporto con tutti i potentati del globo, con la possibilità di esercitare tutte le seduzioni derivanti dal poter profondere grazie, concessioni, nomine a benefizi ed a ricche prebende, dignità ed onori in tutti gli Stati del mondo?

Ebbene, o signori, non temerete dell'opera occulta e perseverante che contro di noi potrà tramarsi da quel luogo? Io non crederò alla durata ed alla sicura stabilità del regno d'Italia, fino a che questa condizione di cose non sarà cessata.

Nè si creda, o signori, che io paventi un pericolo del domani. No, la vita delle nazioni non è la vita degli individui. Lasciamo a parte ogni possibilità e minaccia di straniero intervento, perchè voglio lusingarmi che questo principio abbia già acquistato tal sicuro impero nel mondo dalle nazioni, da ottenere anche in avvenire rispetto da tutti. Ma forse è abolita per sempre la guerra in Europa? Ebbene, ogni cinque o dieci anni potrà scoppiare una guerra, sia generale, sia tra grandi nazioni, nella quale l'Italia si trovi interessata; potranno altresì, fosse anche a lontani intervalli, turbare l'interna pace del nostro regno dissidi e civili rivolgimenti, perchè questa, o signori, è la condizione che accompagna tutte le società politiche.

Or bene, voi vedreste in ognuna di queste occasioni il vostro vigile avversario cogliere l'opportunità e copertamente cospirare a vostro danno, suscitarvi contro poderosi nemici e tentare di ridurre in pezzi questo edifizio così laboriosamente innalzato con tanto sudore, con tanto sangue della nostra generosa gioventù.

La storia è là per attestarci che sono stati i Pontefici che hanno chiamato costantemente gli stranieri in Italia. Credete forse che questa storia a Roma sia ormai dimenticata?

Chi si rassegna al prolungamento ed alla continuazione del potere temporale del Papa, opera, sia deliberatamente, sia inconsciamente, come potrebbe operare un nemico della patria.

Cessi, io dissi, senza alcuna azione diretta del nostro Governo, senza violenza, questo ordine di cose; ma ormai, se vi ha da essere uno di quei punti fissi della nostra politica, dei quali parlava l'illustre Conte di Cavour nel suo discorso; se debbe avere il suo *delenda Carthago* un partito veramente nazionale e liberale che desideri di consolidare la grande opera della unità e della indipendenza nazio-

nale, questo urgente bisogno debb'essere rappresentato dallo scrivere sulla nostra bandiera questo motto: *Cessazione del potere temporale del Papato*. (*Bravo!*)

Adunque lo Stato (credo averlo dimostrato) non è in Italia, per ora, in condizione normale. Ma da ciò deriva per necessaria conseguenza che non lo è neppure la Chiesa, perchè, fino a quando il capo della religione cinga la corona di monarca; finchè, in presenza delle lotte che ancora si agiteranno, i vescovi delle nostre diocesi dovranno considerarsi come i suoi luogotenenti, gli organi della sua volontà, i rappresentanti dei suoi interessi; fino a che, insomma, i pericoli testè avvertiti non saranno scomparsi, è cosa evidente che l'unica legge dei mutui rapporti tra lo Stato e la Chiesa non possa essere che la precauzione e la diffidenza. Ha quindi piena ragione l'onorevole presidente del Consiglio allorchè vi dice che il tempo non è venuto di concedere quello che vorrebbe significarsi col pomposo nome di *libertà della Chiesa*. Torni la Chiesa nella sua normale condizione, torni alla sua purezza evangelica, si spogli di quell'ammanto terreno, della cappa di piombo, sotto il cui peso la virtù languisce oppressa, ed il sentimento interessato della politica dominazione non permette al Pontefice di ravvisare negli Italiani unicamente una famiglia di credenti e di figli; ed allora soltanto potremo inaugurare, e senza danno, il novello sistema, e salutare spuntato il giorno auspicato dell'applicazione in Italia della formola *Libera Chiesa in libero Stato*.

Ma questo sistema, si dice, è stato di già attuato negli Stati Uniti d'America e nel Belgio. Questo è l'argomento che ascoltiamo quotidianamente susurrarci all'orecchio dai difensori della possanza clericale.

Non parlerò della reale condizione che si è venuta formando negli Stati Uniti d'America. Un nostro egregio concittadino, il professore Botta, che onora in America il nome italiano, ha reso un servizio al paese pubblicando, in una delle nostre reputate effemeridi, una serie di lettere, nelle quali ha dissipato gli strani equivoci che si diffusero intorno alla libertà delle confessioni religiose nell'America del Nord. Basti rammentare come le condizioni di quella società siano tali che non se ne può desumere alcun argomento per raccomandare l'applicazione del medesimo sistema presso di noi. I cittadini che professano le credenze cattoliche sono colà in una minoranza impercettibile; ivi la Chiesa cattolica non ha precedenti, non ricchezze, non tradizioni ed influenze nel paese, ed esiste effettivamente in parità di diritto con le tante altre confessioni religiose, ma in evidente inferiorità di fatto.

Inoltre l'amministrazione e la destinazione dei beni e delle rendite non è nelle mani di autorità ecclesiastiche, ma bensì nelle mani di congregazioni laiche, considerandosi come posta al servizio dei fedeli la classe degli ecclesiastici. Insomma è un sistema analogo a quello che fu presso di noi vagheggiato una volta, allorchè l'onorevole barone Ricasoli, qualche anno addietro, propugnava le proposte di una Commissione parlamentare, della quale egli era meritevolissimo presidente, secondo la quale, anzichè attribuirsi al cieco libito dei vescovi una specie di oligarchia e feudale disponibilità dei beni ecclesiastici delle diocesi, questi venivano sottratti a qualsiasi ingerenza ed amministrazione ecclesiastica, e se ne commetteva l'amministrazione a congregazioni laiche. Se si trattasse di attuare quel progetto, salve alcune modificazioni, l'onorevole barone Ricasoli potrebbe noverarmi tra la folla dei suoi seguaci e tra i più fiduciosi e modesti, perchè quasi mi parrebbe di veder ritornare la Chiesa alla schietta semplicità primitiva. Ma, di grazia, quale rapporto potrebbe avvicinare quel progetto al disegno di legge che fu presentato dalla precedente amministrazione, e che rimane conosciuto sotto il nome di progetto *Dumonceau?*

Dunque si cessi di parlare della situazione della Chiesa presso l'Unione Americana; questa situazione fu accuratamente descritta da chi ne era testimonio oculare e competente estimatore.

Piuttosto sento il bisogno di trattenermi alquanto delle condizioni del Belgio, dappoichè non possiamo dissimulare che il Belgio è paese liberale, posto in Europa in condizioni, ancorchè non analoghe del tutto colle nostre, come dimostrerò, tali però che sovente le sue istituzioni furono in questo Parlamento rammentate come commendevoli ed imitabili. Tuttavia non mi sarà malagevole dimostrarvi che in questa materia, del trattamento del clero cattolico, gli stessi esempi del Belgio non possono nè debbono fra noi trovare fiduciosa applicazione, anzi sono salutare avvertimento a guardarcene.

Non dimenticate innanzi tutto che nel Belgio, paese cattolico, la rivoluzione nazionale, che gli procacciò il bene supremo della indipendenza distaccandolo dall'Olanda protestante, fu compiuta a nome delle idee cattoliche sotto forma di emancipazione, non solo politica, ma religiosa, e che i più segnalati promotori di questa rivoluzione, coloro che la prepararono e la resero vittoriosa, generosamente spargendo il loro sangue per la redenzione della patria, erano ferventi cattolici e ministri dell'altare, che usarono del prestigio della loro morale autorità per accendere le masse popolari e guidarle ai combattimenti della libertà.

Ognuno dopo ciò comprenderà come il clero cattolico nel Belgio sia più di tutti interessato a conservare alla patria l'acquistata indipendenza, che considera quasi il premio dei propri sforzi; e come perdere il frutto di questa rivoluzione, sarebbe per esso ricacciare il paese sotto la dipendenza protestante dell'Olanda, da cui il Belgio si è emancipato.

Colà meno di tutti il clero cattolico sarebbe disposto ad imprimere un simile movimento e tendenza allo spirito pubblico; quindi la condizione e le inclinazioni del clero nel Belgio sono precisamente opposte a quelle che in Italia in una parte del clero, e specialmente dell'alto clero, sono predominanti.

Presso di noi il clero è interessato ad imprimere alla nazione l'impulso che più la discosti ed allontani da Roma, che impedisca il compimento dei destini nazionali; e, per raggiungere siffatto scopo, debbe adoperarsi acciò il frutto della nostra rivoluzione rimanga isterilito, l'impresa nazionale incompiuta, l'ardore verso il progresso e la libertà intiepidito.

Ciò basterebbe a chiarire come un sistema che, per sè o per i suoi correttivi, avesse fatto buona prova nel Belgio, possa minacciare invece all'Italia pericoli esiziali.

Ma piacciavi tuttavia di esaminare meco, o signori, gli effetti che un giudizio accurato ed imparziale ci addita prodotti da un tale sistema anche nel Belgio, per non essersi potuto mutare colà un ordine di cose stabilito, non semplicemente da leggi a piacimento rivocabili, ma da solenni articoli della Costituzione. Io credo che sia degno di considerazione studiare i risultamenti che dal 1830 al 1867, e così in 37 anni, quel paese ne ha ottenuti, perchè poscia, interrogando voi stessi nel segreto della vostra coscienza, possiate rispondermi se vi sentiate disposti e vogliosi di condurre nelle medesime condizioni l'Italia.

Primamente: che cosa è avvenuto nel Belgio durante codesto lungo periodo di tempo, quanto alla misura dell'influenza dei partiti politici? Tale fu la prevalenza del così detto partito ultra-cattolico, che nelle elezioni e nelle assemblee ebbe sempre, per ben 17 anni continui, una decisa maggioranza contro una assai limitata minoranza liberale, sino a che nel 1847 i liberali Rogier e Frère Orban poterono prendere le redini del potere.

Voi non ignorate, signori, in quali proporzioni, anche in epoche posteriori, si siano trovati nella Camera dei rappresentanti del Belgio i cattolici ed i liberali; talvolta o quasi sempre, la differenza è stata di pochissimi voti, qualche volta di un solo.

Intendiamoci chiaramente: voi sperate di andare a Roma col si-

stema della libertà della Chiesa? Ora, quale sarà politicamente il risultato di questo sistema?

I vescovi ed il clero finiranno per acquistare, nelle elezioni politiche ed amministrative, un ascendente irresistibile, specialmente se potessero anche disporre dei mezzi materiali che il progetto di legge Ricasoli poneva in loro mani. Ed allora moltissimi di noi, forse tutti, ce ne andremmo da questi banchi, e credo che molti, anche fra coloro che, schietti liberali, ma illusi, oggi difendono la libertà della Chiesa, non ci ritornerebbero. Le elezioni si farebbero sotto l'influenza di queste medesime idee colla prevalenza del clero, il quale ne disporrebbe a suo piacimento; ed allora quando sarà venuta in quest'Aula una maggioranza clericale, ovvero vi si combatterà una lotta così aspra e difficile, che dipenderà da un voto di più o di meno il decidere se l'Italia debba perseverare o pentirsi nella questione di Roma, lascio a voi considerare se codesto novello sistema ci avrà a Roma avvicinati, se faciliterà l'andarvi, o se non costituirà il miglior espediente che si potesse escogitare per renderci impossibile l'arrivarci!

Consideriamo ora quale sia nel Belgio, malgrado la mantenuta legale soppressione dei conventi, il numero e l'importanza delle associazioni religiose. Per esse i conventi soppressi per volontà della legge sono stati, con mezzi fittizi ed illegali, sopra più larga scala ricostituiti; le congregazioni religiose nuovamente pullularono in ogni parte del territorio; e, mentre la *personificazione legale* di questi corpi morali manteneva nello Stato un diritto d'intervenzione e vigilanza, che era garantita contro i maggiori abusi, ora la *personificazione illegale e fraudolenta* toglie allo Stato ogni mezzo di legittima azione ed influenza ed ogni ostacolo agli abusi.

Che più? La Costituzione non permette a codeste associazioni di possedere e di acquistare. Nondimeno, con flagrante e quotidiana violazione della Costituzione e delle leggi, siffatte associazioni posseggono, acquistano e si arricchiscono; si stipulano tra i congregati a tal fine contratti di società fittizie e simulate; si scrivono, o signori, manuali e trattati per insegnare praticamente in tale materia il modo di frodare le leggi; vi sono canonisti e teologi, i quali professano che questi mendacii e queste frodi sono opere pie e meritorie.

Con ciò si pervenne a tale che nel 1856 nel Belgio vi era un religioso dei due sessi sopra 387 abitanti; come in Francia, del pari illegalmente, ve ne aveva uno sopra 571.

Di questo stato di cose si commosse il Senato francese nella sua adunanza del 30 maggio 1860, nella quale il Dupin, il Rouher ed il ministro dei culti fecero sentire generose parole; ma il Governo

francese non si sentì inclinato a combattere di fronte quel movimento; nel Belgio poi esso ha trionfato, e tutto ciò che si è tentato per arrestarlo pur troppo riuscì inutile e vano.

I necessari provvedimenti i quali garantissero, contro le simulazioni e le frodi, l'esecuzione delle leggi anteriori non poterono giammai uscire vittoriosi dalla lotta dei partiti nelle Camere.

E benchè una circolare governativa del 1831, cioè dell'anno seguente alla rivoluzione, dichiarasse che l'articolo 20 della Costituzione non aveva inteso di conferire a queste associazioni religiose verun diritto di acquistare e trasmettere i beni come persone civili, rimanendo su tale materia in vigore la legislazione preesistente al 1830; nondimeno cotanto si vennero moltiplicando gli artifizi curialeschi ed i testamenti e le donazioni foggiate in modo simulato, che la legge è oggidì senza rimedio elusa. D'ordinario un convento si fonda mediante contratti in cui si associano parecchi individui, colla clausola che l'ultimo dei soci sopravvivente concentrerà in sè la proprietà di tutto quello che abbiano conferito gli altri soci, e gli ultimi, rinnovando simili contratti, perpetuano l'istituzione a dispetto della legge, e ricostituiscono, malgrado i suoi divieti, le già soppresse corporazioni religiose.

Per tal modo, signori, la manomorta è stata di già risuscitata, anzi fatta più vasta e formidabile nel Belgio. Basta percorrere le campagne per osservare come le migliori terre appartengano già di nuovo, non a corpi morali legalmente autorizzati, ma ad associazioni illegali, abusivamente esistenti, e frodatrici d'una legge d'ordine pubblico. Per tal modo, quella ricchezza fratesca, che un giorno fu conseguenza del dispotismo feudale della Chiesa, la si è veduta nel Belgio ricomposta coi mezzi delle sotterranee suggestioni sotto un regime di libertà. Ciò dimostra la profonda verità di quella sentenza del Montesquieu: *Le clergé a toujours acquis, toujours rendu, et il acquit encore.*

Mi si dirà: Altrettanto accadrà anche in Italia. Ed io replico: Accadrà se lo vorremo, perchè io spero che la Commissione non mancherà d'introdurre nella legge, per quanto a retti e seri magistrati non necessario, un articolo, il quale prescriverà che sia mantenuta forza ed osservanza alle disposizioni proibitive di essa, siano smascherate le simulazioni, e non si permetta che, a detrimento della maestà e della serietà delle leggi, possano le medesime venire insidiosamente frodate. I nostri tribunali, voglio sperarlo, non falliranno all'adempimento di questo dovere; e così, o signori, l'esperimento del Belgio ci sarà servito a qualche cosa: sarà stato per noi utile e salutare lezione. (*Bravo!*)

Si è sollevata benanche nel Belgio la questione dei cimiteri, questione ardentissima. E perchè? Perchè i preti vogliono assolutamente negare i sacramenti e la pace della tomba a coloro che muoiono sotto il peso della ecclesiastica riprovazione o censura. Le autorità municipali, le autorità dello Stato hanno dovuto sostenere lotte acerrime. Vi hanno libri pubblicati per narrare al pubblico la storia di queste controversie o gravemente discuterle; controversie che a noi fanno nausea e che, diciamolo ad onore del sacerdozio italiano, tra noi furono assai rare; e in parte sarebbero credute impossibili, se però, cangiate le condizioni di questo clero, iniziato alle medesime pratiche, ai medesimi sistemi che prevalgono nel Belgio, l'esempio, che è contagioso, non venga ad apprendersi anche al clero italiano, col turbamento della pace e della quiete delle famiglie, vedendosi contendere alle ossa di chi non è più, fino il riposo del sepolcro.

Passiamo all'insegnamento.

Oh! signori, questa è veramente la piaga che divora la società belga.

In ciò che riguarda l'insegnamento superiore ed universitario, voi sapete che il partito cattolico andò ad impadronirsi della grande Università di Lovanio, la quale diventò il centro dell'istruzione superiore belgica, fu riccamente dotata ed è mantenuta e sussidiata finanche con annue contribuzioni volontarie di tutti i vescovi e curati.

Gli sforzi che adoperano questi vescovi e curati cattolici nel Belgio per attirare alla loro Università gli scuolari, mettendo in discredito l'insegnamento che si dà nelle altre due Università di Gand e di Liegi, che sono Università liberali dello Stato, e nella Università libera di Bruxelles, e per conquistare al clero cattolico il monopolio dell'alta istruzione, sono tali da eccitare scandalo e disgusto.

Ma che s'insegna, o signori, a Lovanio? Io ho voluto procurarmi programmi e notizie di quell'insegnamento. Anzitutto vi si insegna la cieca sottomissione ai decreti del Pontefice e del corpo episcopale; questo è più importante ancora che la sottomissione al Re ed alle autorità dello Stato. Le dottrine del Sillabo vi sono da un capo all'altro propugnate e circondate, se così posso esprimermi, del prestigio della scienza. L'unica filosofia che ivi s'insegna non è che una teologia larvata di una vernice filosofica; la storia stessa è adulterata in servizio della setta clericale, e siamo assicurati che nelle lezioni di alcuni di quei professori Filippo II ed il duca d'Alba sono glorificati, la santa Inquisizione almeno scusata, la Riforma ed ogni libero esame condannati come l'ultima depravazione dello spirito umano.

Nelle altre Università, ne sia lode al popolo belga ed a suoi veri sapienti, prevale l'insegnamento liberale; ma ivi quei poveri professori, posti in sospetto dei padri di famiglia, assaliti dalle pastorali de' vescovi, sono quotidianamente insidiati ed esposti a pericoli presso noi appena credibili. I ministri della pubblica istruzione, se liberali, hanno bisogno di sostenere ogni giorno nella Camera vivi dibattimenti coi deputati del partito cattolico, per dimostrarsi privi della facoltà di destituire un professore, il quale insegni dottrine non conformi a quelle insegnate nell'Università di Lovanio.

Ed io non dimenticherò mai quanto è accaduto, sono pochi anni appena, ad un mio illustre collega dell'Università di Gand, professore tra i più insigni, il Laurent, autore di una *Storia del Diritto delle Genti*, monumento di rara sapienza ed indipendenza, di cui l'episcopato cattolico domandò ad alte grida la destituzione; ed egli, obbligato dalla cattedra ad esporre ai suoi discepoli la propria difesa, dovè prorompere in queste parole:

« Trattasi di sapere se vi è ancora uno Stato nel Belgio, o se lo
« Stato non sarà che un istrumento nelle mani della Chiesa. »

Oh! intendiamo ora perfettamente dove volete condurci nel rammentare gli esempi del Belgio: questo è il vostro ideale Volete che nelle Università italiane ci riduciamo al medesimo risultato! Ma noi combatteremo con tutti gli sforzi dell'animo, perchè somiglianti pericoli siano scongiurati in Italia, ed un così deplorabile sistema non trionfi. *(Bene! Bravo!)*

Che vi dirò poi dell'istruzione primaria e secondaria del Belgio? Uditemi e stupirete.

Una legge del 1842 stabilì che l'insegnamento della religione impartito dal ministro del culto della *maggioranza degli scolari* (e perciò certamente del ministro cattolico) fosse indispensabile per rendere legale lo studio.

Laonde il ministro Nothomb nella Camera dei rappresentanti così si esprimeva:

« Non può esservi scuola *legalmente costituita*, che sotto la condizione di riunire l'insegnamento morale e religioso alla istruzione propriamente detta. Questa riunione non è possibile che mediante *l'intervento volontario* del clero: se si ritira il clero, può rendere impossibile l'esistenza legale della scuola. »

Da ciò nacque l'opinione ivi accreditata, che il clero intervenga a *titolo di autorità* nelle scuole primarie.

Ed intanto il clero nelle sue scuole non soffre sorveglianza alcuna e gode della libertà la più illimitata!

Che ne è derivato, o signori? Così si è rovesciato quello stesso

concetto di separazione della Chiesa dallo Stato, che pure si crede comunemente il fondamento del sistema belga, dappoichè la verità è che ivi padrone della scuola è divenuto il prete, e la Chiesa ha legato al suo carro in umile servitù lo Stato. Così accadde che, sopra 14 scuole normali primarie, nel 1863 sette fossero episcopali, e perciò esclusivamente del clero, e sette altre non contenessero che appena 410 allievi in tutto il Belgio. E se il tempo non mancasse, potrei qui addurvi molte altre cifre statistiche eloquentissime a dimostrare la stranezza delle pretensioni della Chiesa nel Belgio circa l'insegnamento, e l'immensità delle conquiste che pur troppo le riuscì di compiere. A qual pro un dottissimo magistrato francese, il Troplong, gridando contro questi tentativi di risuscitare il medio evo, rammentò che l'epoca moderna aveva « secolarizzata l'*istruzione*, come la *giustizia*, e che non potevasi oggidì legittimare il potere della Chiesa sull'insegnamento, senza commettere un immenso anacronismo (1)? » Pur troppo, nel Belgio, le pretensioni odierne del clero sono poco dissimili, in questa materia, da quelle del decimoterzo secolo!

Le cose giunsero a tal segno, che, dopo lunghi e malagevoli negoziati si dovè conchiudere e sottoscrivere una convenzione tra l'Episcopato ed il Governo, in Anversa, nel 7 febbraio 1854, sotto il Ministero di conciliazione di De Decker, quasi come si farebbe tra due potenze belligeranti.

La storia contemporanea ci attesta poi quali frutti ha dato un tal sistema.

Non è che dal Belgio che vengono i De Merode ad accendere nuovo ardore di fanatismo nella Curia romana. È dal Belgio, paese libero e civile, dove batte ogni cuore alla sacra parola d'*indipendenza*, che partono battaglioni volontari di giovani ingannati, e vengono a combattere nel 1860 a Castelfidardo contro l'indipendenza e l'unità italiana, in servizio del potere temporale del Papa: e questo fallace sentimento aveva così traviato una parte del popolo belga, che è mestieri rendere giustizia a que' giovani illusi dagli eccitamenti del clero (e me ne appello ai militari che seggono in questa Camera, e che abbiano preso parte a quel combattimento, come vi ebbi un mio proprio figliuolo), che essi si diportarono valorosamente; e se tutti si fossero battuti con egual coraggio, sarebbesi renduta più difficile in quel giorno l'impresa del generale Cialdini.

Anche nel Belgio i seguaci di questi principii deridono i veri liberali. Sapete come li qualificano? Li dicono educati alla scuola

(1) TROPLONG, *Du pouvoir de l'Etat sur l'Enseignement*, pag. 57, 105.

dei vecchi pregiudizi; nella stessa guisa che i partigiani del clero in Italia fanno a noi il rimprovero di difendere le *anticaglie* d'istituzioni inutili, che hanno fatto oramai il loro tempo: il che dimostra come nulla sia di originale in questa scuola, che si vorrebbe in Italia inaugurare, riducendosi ad essere una semplice importazione straniera, una lezione imparata alla scuola dei gesuiti del Belgio.

Del resto, signori, permettetemi che io vi legga poche parole, quasi con ispirito profetico pronunziate fin dal 1830 nel Congresso belga, allorchè si proponeva in quella Costituzione l'articolo sulla *Libertà della Chiesa*, da uno dei più benemeriti patrioti di quel paese, dal rappresentante Camillo de Smet:

« Io non comprendo, egli esclamava, quest'amore smodato della libertà, all'ombra del quale cammina un partito abile, è vero, ma oppressore dappertutto dove domina ancora. La libertà per lui non è che una maschera, ed io non consentirò giammai a stendere le mani alle catene che ci sono offerte in nome della libertà. Tremiamo, signori, che un giorno non si debba dire di noi: Essi avevano gli occhi per non vedere! » (*Bravo!*)

Questa voce, che morì solitaria sotto le volte del recinto del Congresso, era il presagio dei pericoli in cui nell'ordine intellettuale e morale oggi il Belgio si dibatte.

Infatti, udite in quali termini si esprime uno dei suoi più illustri professori nel descrivere la condizione odierna del Belgio; vediamo se da questo punto di vista le conseguenze ivi prodotte dal vagheggiato sedicente sistema della Libertà della Chiesa possano destare l'invidia delle altre nazioni; o, se malgrado i danni da esso derivati, siano ben diversi i titoli che hanno quel popolo e quel paese alla nostra riverenza e simpatia.

« Non è vero (così il Laurent) che il sistema belga consacri in tutto il principio della separazione della Chiesa e dello Stato. Lo Stato non ha più la menoma azione verso la Chiesa. È in apparenza il regime della libertà, ma in realtà è la *dominazione* diretta del clero. »

Ed altrove:

« Per lungo tempo il grido dei cattolici in Francia ed in altri paesi è stato: *la Libertà della Chiesa come nel Belgio*. Se vi è qualche cosa che a noi Belgi debbasi invidiare, non è al certo la libertà di cui gode la Chiesa, poichè questa libertà presso noi non è che l'abdicazione dei diritti dello Stato. Il sistema della separazione della Chiesa e dello Stato ha trovato favore in Francia, e coloro che lo difendono sogliono appoggiarsi sull'esempio del Belgio. Importa di far conoscere la verità. Nulla di più seducente in apparenza che

l'idea della indipendenza completa di tutte le confessioni religiose. Ma bisogna vederla in pratica, almeno come esiste nel Belgio, per convincersi quanto la realtà sia lontana dall'ideale. Io sono gran partigiano della libertà; ma non amo la libertà, la quale non sia che una maschera, un istrumento per uccidere il libero pensiero. »

Ho voluto far parlare giudici meglio informati, ed oratori più di me autorevoli, acciò conosciate a quali conseguenze conducano i popoli le libertà, che vorrebbero in Italia dare alla Chiesa coloro alla cui disastrosa politica ho sentito il dovere di farmi oppositore.

Ora, signori, passerò ad altra grave disamina. Non credo potersi dubitare che in ciascuno dei cessati Stati italiani il complesso delle disposizioni vigenti per regolare i rapporti tra la Chiesa e lo Stato, avesse autorità di legge, massimamente dopo che nel 1860 e nel 1861, cessata l'efficacia de' Concordati della Toscana e delle Due Sicilie con Roma, ritornarono in vigore il preesistente diritto pubblico ecclesiastico toscano ed il napolitano, che erano, ed ognora si reputarono, vere leggi ed anzi leggi fondamentali di quegli Stati.

Al dì d'oggi poi fino il dubbio è divenuto impossibile, dopo che fu impressa virtù legislativa non solo alle varie provvisioni vigenti nelle diverse provincie del reame, ma benanche agli *usi* ricevuti *in materia ecclesiastica*, mercè la solenno dichiarazione fattane nel testo dell'articolo 2 del nuovo Codice civile italiano, desunto dal Codice Albertino, e dalle anteriori Costituzioni del Piemonte. Laonde io credo che più non possa venire in mente a chicchessia, che il potere esecutivo, senza il concorso del potere legislativo, sia competente in Italia ad alterare da se solo questi ordinamenti dello Stato, e tanto più a menomare le prerogativo nazionali.

Questa questione, o signori, ha una grande importanza pratica per noi, perchè io sono persuaso che difficilmente si troveranno uomini di Stato, i quali riuscirebbero ad ottenere dal Parlamento, comunque composto, l'assentimento ad un sistema di abdicazione de' diritti della civile sovranità in favor della Curia romana; e l'esperienza ci attesta in qual modo il tentativo fattone fosse stato da tutti i nostri uffici accolto prima che il Ministero Ricasoli, a fronte di quelle disposizioni, si spingesse allo scioglimento della Camera, ed il paese interrogato manifestasse non dubbiamente un voto di condanna della sua politica.

Ma temo bensì che per avventura, anche dopo fallito questo primo tentativo, qualche altro Ministero, col tempo e col favore delle circostanze, osi di rinnovarlo; e forse esagerando l'importanza dell'articolo 18 dello Statuto, ed all'ombra di una falsa interpreta-

zione di esso, consumi una più o meno irreparabile rovina di talune di quelle istituzioni, che io considero come mezzi efficaci di protezione e garantia delle pubbliche libertà.

Certamente il potere esecutivo ha dall'articolo 18 importanti diritti, sotto forma di prerogativa della Corona, nella *materia beneficiaria*. Ma fate attenzione ai termini in cui il testo è concepito. Ivi si dice che questi diritti *saranno esercitati;* dunque lo Statuto non ne affida al Re che l'*esercizio*, ed anzi imperativamente prescrivè che essi si esercitino, non essendo i medesimi cosa propria, facoltà graziosa e rinunziabile, o un privilegio personale attribuito pel favore e la utilità del principe, ma nazionali prerogative, parte essenziale della potestà pubblica, istituti politici ordinati in favore ed utilità dell'intera nazione per tutelarla e preservarla dalle tendenze usurpatrici della Curia romana, e perciò sacro ed intangibile deposito affidato alla custodia del capo dello Stato, non già proprietà che egli possa liberamente ad altri cedere o donare.

Anche il diritto di far grazia, quello della nomina de' magistrati e funzionari dello Stato, quello di dichiarare la guerra, fanno parte della prerogativa reale: ma potrebbe forse esserne rinunziato o trasferito in altri l'esercizio, a volontà del principe, e specialmente nello scopo di favorire od accrescere l'autorità di un sovrano straniero?

Io dunque sono fermamente convinto essere altrettanto pericoloso, quanto incostituzionale ed abusivo, che giammai l'esercizio di codesti diritti ed i correlativi istituti vengano modificati od annullati per semplice volontà del Re, e sotto la responsabilità dei suoi ministri, senza il consenso e deliberazioni solenni o manifeste del Parlamento.

Nè si dica che al Re si appartiene la facoltà di stipulare i trattati; imperocchè, o signori, è ovvio il considerare che gli accordi, qualunque ne sia la forma, fra la sovranità civile di uno Stato ed il potere spirituale, le Convenzioni ed i Concordati con Roma non sono trattati internazionali; ed in ciò mi scusi l'onorevole Borgatti se non posso dividere la sua opinione; non possono essere tali, perchè mancano degli essenziali elementi costitutivi dei trattati pubblici, cioè delle *persone* e della *materia*: mancano le *persone*, perchè non sono due sovranità politiche che stipulano nell'interesso di due *nazioni*, ossia di due personalità giuridiche della società internazionale, ma bensì un principe ed un sacerdote, il quale non interviene come rappresentante una nazione diversa; manca poi la *materia*, perchè il Pontefice non contrae già per attribuzioni che si attengano all'esercizio di una sovranità politica, ma di facoltà riguardanti

unicamente la sua potestà spirituale nel reggimento ecclesiastico interno del paese stesso dell'altra parte contraente.

Da ciò derivò la massima generalmente riconosciuta, che gli accordi ed i Concordati con Roma non possano essere efficacemente imposti ad una nazione, senza il consentimento del potere legislativo della medesima.

Ne abbiamo un esempio nel famoso Concordato del 1515 tra Francesco I e Leone X, il quale venne perciò sottoposto all'approvazione dei Parlamenti di Francia.

Il famoso Concordato francese del 1801 fra Napoleone, allora primo console, ed il pontefice Pio VII, ognun rammenta quali e quante opposizioni incontrasse da parte del Tribunato, prima che ottenesse l'approvazione in legge. E fu necessario, per farlo accettare dalla Francia, accrescere le garantie della nazionale sovranità, onde preservarla dagli abusi dell'autorità ecclesiastica, mercè i memorabili articoli organici del 1802, subìti, non assentiti dal papa.

Che più? In epoche posteriori, ed anche quando, consumata la restaurazione, era prepotente l'autorità della Corona in quel paese, lo stesso Concordato francese del 1818 tra Luigi XVIII e Pio VII dovè essere presentato all'approvazione delle Camere legislative; e poichè quella dei deputati, malgrado i tempi, si mostrò poco disposta ad approvarlo e ad abrogare il Concordato del 1801, la stipulazione di quei nuovi accordi rimase senza effetto e come non avvenuta.

Dopo questi precedenti, o signori, io non posso persuadermi che meriti un serio esame la quistione se trattative ed accordi con Roma sopra materie ecclesiastiche siano possibili, senza che esse traggano il loro vigore e la loro efficacia dal voto del Parlamento, dal concorso del potere legislativo.

Accanto all'articolo 18 dello Statuto costituzionale è scritto un altro articolo, che nega al Re la facoltà di sospendere l'osservanza delle leggi dello Stato, o di derogare ad una qualunque parte delle medesime; ed in conseguenza è impossibile alla Corona ed a' suoi ministri pregiudicare, mediante amichevoli rinuncie e segreti accordi, la integrità delle prerogative reali, che non sono privilegi personali, ma diritti inalienabili e imprescrittibili della nazionale sovranità.

Ciò ho voluto dire, o signori, perchè non posso dissimulare che le riserve poste dall'onorevole presidente del Consiglio alla presentazione dei documenti a lui richiesti nel corso di questa discussione non mi lasciano del tutto tranquillo, ben potendo argomentarsi il

motivo per cui è disposto a presentarci gli altri documenti, ma non tutti quelli riguardanti le avvenute nomine dei nuovi vescovi, le quali sono un fatto compiuto, che noi abbiamo diritto di sapere in qual modo siasi compiuto.

Ci si dice che questi vescovi non furono nominati dal Re, cui ne spettava la nomina, e non hanno prestato giuramento, per essersi su tali punti e altri stabilito un accordo tra il Governo italiano ed il pontefice. Ma la questione per me più elevata è quella di sapere chi potesse a tali cose acconsentire da parte del Governo italiano; chi potesse, lasciando da parte il Parlamento, alterare l'osservanza delle leggi e del diritto pubblico del regno intorno alla nomina dei vescovi.

Non abbiamo noi dimostrato che questo diritto di nomina non si esercita nel personale interesse del principe, ma nell'interesse generale della nazione, di cui la reale prerogativa è vigile e supremo custode?

Io desidero, se è possibile, che l'onorevole presidente del Consiglio porga una chiara e categorica risposta a queste mie interrogazioni, e consideri che le sue risposte avranno una grande influenza per calmare le giuste suscettibilità e le tristi apprensioni sollevate a tal riguardo nella nazione.

Si replicherà forse: Per iscritto nulla si è convenuto; le cose furono solo verbalmente stabilite, ed in correlazione a tali accordi questa volta nel fatto non si è esercitata la prerogativa.

Non ricercherò se l'esclusione dai negoziati di ogni questione politica e la stessa forma verbale degli accordi non siano l'effetto di un superbo sistematico rifiuto del pontefice di venire a qualunque stipulazione con un Governo, che egli solo in Europa si ostina a non voler riconoscere.

Per altro che si direbbe se, mentre le leggi dello Stato attribuiscono al Re la nomina dei magistrati e di altri pubblici funzionari, per una sola volta non si facessero nominare da chi ne ha la legittima autorità secondo le leggi del paese, ma da altri, e soprattutto da un'autorità straniera? Ognuno risponderebbe che la nomina è nulla!

Io dunque credo che, se vi furono accordi o segrete convenzioni (qualunque ne sia stata la forma, verbale o scritta), esse sono colpite da insanabile nullità, perchè sempre difettano dell'approvazione del potere legislativo; esse non esistono agli occhi del paese. *(Segni numerosi d'approvazione)*

E se validi accordi non vi furono, io credo che non sono poi tanto sicuri questi nuovi vescovi stati in tal guisa nominati, che non possa un qualche giorno per avventura, sotto un Ministero illuminato e

liberale, e quando le necessità del paese lo esigessero, riconoscersi la loro intrusione come precaria, e la loro autorità abusiva ed illegittima. (*Bene! Bravissimo!*)

Io quindi, mentre godo di trovarmi pienamente d'accordo con l'onorevole presidente del Consiglio intorno a parecchie secondarie modificazioni che si propone di introdurre in questo disegno di legge, sono rimasto dolente che egli abbia anche espresso il desiderio di vedere soppressa da uno degli articoli una clausola, in cui nel permettersi agli arcivescovi di godere i redditi e di esercitare i diritti contemplati in questa legge, si pone a condizione che essi siano stati nominati nelle forme stabilite dalle leggi del regno.

Esistono o no queste leggi? Se vi hanno leggi, la loro autorità è imperativa. Si scriva o non si scriva nella presente legge quella clausola, gli effetti saranno pur sempre gli stessi; e le nomine non corrispondenti alle leggi ed al diritto pubblico dello Stato resteranno sempre un vano conato, un tentativo impotente, un superstite rimprovero degli errori gravissimi della passata amministrazione.

Ad ogni modo, mantengasi o no in questa legge la menzionata clausola, la questione gioverà che oggi venga dal Parlamento decisa, per togliere in avvenire ad altri uomini politici la tentazione di ricalcare le orme del Ministero Ricasoli; e quindi, a censura del suo operato, a salvezza de' diritti del potere legislativo, io mi riserbo di sottoporre alla vostra deliberazione un apposito ordine del giorno.

Ora non mi resta, o signori, che discendere ad una rapida rassegna di queste istituzioni di diritto pubblico ecclesiastico, che fin d'ora si vorrebbero abolire.

A mio avviso, si è ricorso ad un meschino artifizio quando si è parlato della missione Tonello con molta lode.

Io ho antica venerazione per questo illustre giureconsulto, già mio collega, perchè professore una volta di diritto canonico nell'Ateneo torinese, tra i cui celebri canonisti non ha brillato però per soverchio ardimento e per troppo zelo di indipendenza dalla Santa Sede.

Si è voluto far credere che questa negoziazione, mentre a nulla ha pregiudicato, abbia appianate molte difficoltà e giovato al paese.

A me sia lecito, per l'opposto, di credere che quella missione sia stata un deplorabile errore, una strana cecità, una insensata prodigalità d'inalienabili diritti ricambiata da umiliazioni, forse una sorgente di gravi danni e pericoli pel Governo italiano, se non trovi

nella riprovazione del Parlamento la forza necessaria ad arrestarne e rimuoverne gli effetti.

Il tempo, o signori, mi darà ragione, o mi smentirà; e da buon cittadino preferirei di rimanere smentito.

Si è cominciato dal richiamare i vescovi allontanati dalle loro sedi, e dal procedere a nuove nomine.

Quanto al richiamo dei vescovi, io non avrei alcuna obbiezione a fare, se, in vece di far ritornare i medesimi individui in mezzo a quelle popolazioni che avevano oppresse e contristate coi loro abusi nei giorni della tirannide, e dalle quali molti di essi erano stati scacciati nell'impeto dell'ira popolare nei giorni del nostro politico risorgimento, cui essi avevano fatto aperto contrasto, si fosse ottenuta dal Pontefice una serie di opportune traslocazioni, liberando così il Governo da una situazione contraddittoria e dalla difficile missione di dover combattere le popolazioni per proteggere il vescovo, dopo avere per sette anni preso partito per esse contro il fazioso pastore. Era questo il mezzo additato dalla più volgare prudenza, per non risuscitare funeste collisioni, e prevenire il pericolo di disordini e d'inconvenienti.

Io non posso dimenticare che, quando in Francia venne sancito il Concordato del 1801, uno dei primi pensieri di quel grand'uomo che era Bonaparte, fu quello di ottenere che i vescovi ligi al vecchio regime e che si erano apertamente inimicati con le popolazioni, fossero dall'episcopale ministero affatto dimessi. Il Pontefice resistè, ma finì per rivolgersi ai vescovi medesimi, acciò spontaneamente rinunciassero. Ieri l'onorevole Amari diceva che vi fu tra essi chi resistè all'invito stesso del capo della Chiesa: ma la verità è che i soli vescovi rifugiati in Inghilterra, i quali stavano in mezzo alla fanatica emigrazione legittimista, piegarono alle faziose suggestioni, e si ricusarono; invece, ne sia lode all'episcopato francese, tutti gli altri che si trovavano nel paese, volontariamente rinunziarono, ed alcuni accompagnarono la loro rinunzia con parole degne di encomio, le quali attestavano la loro passata buona fede e la sincerità del loro sacrifizio al bene della patria.

Nulla di somigliante avvenne presso di noi: l'inatteso ritorno e la riapparizione dei medesimi vescovi nelle loro antiche diocesi ha generato in parecchi luoghi inconvenienti non lievi; ed io mi appello alla testimonianza dei colleghi che seggono in questa Camera, se non pochi tra codesti vescovi siano ritornati accesi di uno spirito d'intolleranza, ed abbiano soprattutto iniziato una indegna persecuzione contro il clero liberale (*Bene!*), pretendendo assoggettarlo

a codarde ed antipatriottiche ritrattazioni; contro quel povero clero che il Governo italiano medesimo ha il torto e la responsabilità di aver indotto a seguirlo e sostenerlo nelle sue vie, incoraggiandolo a pronunciarsi, come ha fatto, contro le pretensioni della Corte di Roma, mentre ora, accarezzando i nemici, non si aveva ritegno di abbandonarlo e sacrificarlo. (*Vivi segni d'approvazione a sinistra e dalle tribune*)

Io spero che la Camera in un altro momento più opportuno sarà disposta a prendere in serio esame e considerazione le condizioni di questo povero clero liberale; ed io conosco tal numero di fatti gravissimi, che non sarà senza vantaggio denunziarli un giorno alla Camera ed al paese, acciò la nazione non ricusi di accordare la sua protezione, come giustizia e lealtà esigono, a questi poveri diseredati, che veggonsi oggidì maltrattati e respinti e dal Governo e dal Papa.

Poscia il cessato Ministero si affannò a far provvedere di nuovi vescovi le diocesi vacanti. Credo che non si potesse commettere un errore più grave e più deplorabile. (*È vero!*)

Tutti siamo d'accordo che in Italia sia eccessivo il numero delle diocesi, fuori di ogni proporzione col loro numero nella Francia e nel Belgio; siamo tutti d'accordo che per un mezzo o per un altro debbasi procedere alla loro riduzione, la quale in fatti veniva proposta per vie più o meno indirette in altri disegni di legge anteriori all'attuale.

E quando il Parlamento ed il paese potevano dirsi concordemente persuasi di tale necessità, in somigliante condizione di cose vi fu chi potè non solo con imprudenza, ma con biasimevole debolezza consentire alla nomina di nuovi vescovi ed arcivescovi, mentre sarebbesi riguardato come propizio a' nazionali interessi qualunque espediente atto a moltiplicare le diocesi vacanti?

Comprendo perfettamente che una tale condiscendenza fosse logica da parte di un'amministrazione che proponevasi l'intento di avere l'appoggio dell'episcopato nell'operazione finanziaria che si voleva fare sui beni del clero.

Ma ben venne l'attuale presidente del Consiglio a dichiararci che, convinto della necessità di restringere il numero delle diocesi, si è ricusato a far più oltre procedere alla nomina di altri vescovi.

Il Ministero consentì in secondo luogo a dispensare i vescovi dall'obbligo della prestazione del giuramento.

L'onorevole Borgatti ci ha letto le varie formole di giuramento,

più o meno desunte dalle antiche promesse dell'omaggio feudale, colle quali i vescovi discendevano all'abbiezione di trasfosmarsi in ufficiali di sicurezza pubblica, di farsi spie delle cadute dinastie.

Per me, signori, applaudirei generalmente all'abolizione di ogni giuramento politico; ma prenderò anzitutto occasione dalle stesse rivelazioni dell'onorevole Borgatti, per domandare quale convenienza poteva consigliare il richiamo di molti vescovi in mezzo alle popolazioni a danno delle quali essi avevano adempiuto a quei loro ignobili giuramenti, facendosi sovente promotori delle persecuzioni politiche, che la tirannide scagliava sul capo di onesti liberali. Ecco dunque gli uomini che voi riconduceste in mezzo alle irritate popolazioni, proclamando ad un tempo che l'immorale giuramento di codesti vescovi era abolito.

Se non che, signori, anche su questa istituzione del giuramento dei vescovi io rammento che l'onorevole Borgatti dichiarava doversi *generalmente* far cessare questo giuramento per tutti i pubblici funzionari, non potendo esso costituire una vera garantia, ma una formalità quasi sempre illusoria.

Ebbene, o signori, dov'è la legge che sciolga tutti gli altri funzionari della pubblica amministrazione dal giuramento? Non siamo noi stessi, che sediamo in quest'Aula a rappresentare il paese, obbligati a rendere omaggio alla legge, e forse tuttodì non pronunciamo il giuramento che ci è imposto dallo Statuto?

Dunque sino a che una legge comune non avesse abolito il giuramento per tutti, niuno poteva arrogarsi la facoltà di far godere solamente ai vescovi un'esenzione di favore. Essa perciò fu accordata dal potere esecutivo abusivamente e contro le leggi dello Stato, che il Ministero non dubitò di manomettere e violare a suo capriccio. (*Bene! Bravo!*)

Si è in terzo luogo abbandonato e sospeso l'esercizio del diritto dello Stato e della sua ingerenza nella nomina dei vescovi. Non solo altre molte dignità ecclesiastiche ancora compete al Re il diritto di dei vescovi, ma di nomina. È questa una delle attribuzioni che si conoscono sotto il nome di *Regalie ecclesiastiche*.

E qui, o signori, permettetemi di deplorare la leggerezza colla quale si disconoscono le ragioni e le origini d'importantissime istituzioni che da secoli esistono.

Credete voi che esse sieno l'effetto di accidentali concessioni od indulti pontificii, anche quando nell'ordine storico ne hanno l'apparenza? No, la maggior parte di esse ha ragione di esistere nelle condizioni normali della sovranità politica, e mette radice, nei paesi

cattolici, nella natura stessa dei rapporti della società civile colla società ecclesiastica. Il Portalis in proposito trovava impossibile che un Governo rimanesse estraneo a tali scelte; « la saggezza delle nazioni (egli scriveva) non ha credùto di poter abbandonare al fanatismo od all'ambizione una delle più grandi forze motrici della società umana » (1).

Lasciamo da parte la dottrina canonica del patronato, secondo la quale chi dota il beneficio, come la nazione ha dotato di beni e rendite le mense vescovili ed altre abbazie e prebende ecclesiastiche, ha diritto di presentarne i titolari.

Ma rammentiamo quale sia stato, in origine, il modo di nominare i vescovi. Credete voi che la cattedra romana, per lungo corso di secoli, abbia pensato a nominare i vescovi di tutto il mondo cattolico? Nè anche per sogno. Essi erano nominati, secondo le discipline della Chiesa, dal consenso del clero e del popolo, e ricevevano la istituzione da altri vescovi della provincia.

Questo felice accordo della parte ecclesiastica amministratrice della Chiesa con la parte laica amministrata, cioè coi fedeli credenti, faceva d'ordinario cadere la scelta sopra uomini generalmente stimati e conosciuti per le loro virtù e per lo spirito di carità.

Ebbene, signori, a poco a poco si operò un lavoro di lento e sistematico concentramento da parte dell'autorità papale, il più abile de' poteri accentratori che siano mai esistiti nel mondo; e così gradatamente la potestà una volta esercitata dal clero risalì sino al Pontefice; e mentre prima l'istituzione del nuovo vescovo conferivasi da altri vescovi della stessa provincia, il Pontefice riserbò a sè il monopolio di questo diritto.

Il principato civile volle emulare il sacerdotale, e quindi anche il popolo non ebbe più parte nella elezione dei vescovi; ma colui che rappresenta ancora il concorso del popolo nella nomina del vescovo è il capo dello Stato.

Voi dunque contraddite alla storia, alla verità, alla genesi della istituzione, quando credete che per un atto di condiscendenza, o per semplice capriccio, si possa cambiare ciò che ha esistito per lungo volgere di secoli. Basta una leggiera erudizione per non ignorare i casi della memorabile guerra delle investiture, e per rammentare quanto sangue fu sparso ad impedire che il Pontefice esercitasse nei regni della cattolicità questo pericoloso potere di scegliere da sè beneficiati e vescovi senza il consentimento ed il concorso dell'autorità politica; ed è maraviglioso che oggi gli uomini di Governo ab-

(1) PORTALIS, *Discours et rapports*, tom. 1, pag. 40, 98.

biano dimenticata affatto la storia del passato, ovvero si arroghino la balìa di mutare risolutamente e con la più grande noncuranza le idee che per tanto tempo hanno regnato nel mondo. (*Sensazione*)

Ora io penso che, se lo Stato dovrà spogliarsi di alcune delle attribuzioni che con pieno diritto esercita in questa materia, non potrà spogliarsene che in favore del popolo ed in omaggio alla libertà, sotto la forma dell'esercizio di diritti individuali del cittadino e del credente. (*Bene!*) Io comprenderei una legge per la quale il capo dello Stato dichiarasse di abdicare la sua prerogativa per far nominare i vescovi non più dal suo ministro dei culti, ma dal suffragio delle popolazioni delle diocesi (*Bravo!*), lasciando ad esse, sotto l'osservanza di opportune forme, la designazione di coloro che debbano essere presentati alla istituzione pontificia. Questo sarebbe almeno un grande e salutare progresso nell'applicazione del principio delle elezioni popolari. Così ci avvicineremmo di nuovo alla nomina dei vescovi quale era in uso nei primi e non corrotti tempi della Chiesa. Così sarebbe attuata una delle importanti riforme desiderate e proposte da quel pio, santo e dotto uomo che era il filosofo Rosmini.

Ma non è conveniente ai principii, nè conciliabile con la sicurezza ed il benessere dello Stato, che la rinunzia abbia luogo a profitto unicamente della Corte di Roma, lasciando interamente all'arbitrio di un sovrano straniero, ed oggi naturale nemico del regno d'Italia, la nomina dei vescovi, i quali tanta autorità ed influenza debbono esercitare sopra le anime e le persone nel territorio del nostro paese.

Anche il Papato temporale è in sospetto verso di noi. Ora io domando, o signori, se in virtù di un accordo ci venisse concesso di nominare i governatori nelle provincie ancora sottoposte al Papa, credete voi che non ce ne avvantaggeremmo? Che non avremmo fatto un passo per meglio apparecchiare il compimento della nostra impresa? Ognuno mi risponderà di sì. Ora non credete voi che il Papa dal canto suo abbia del pari fatto un gran passo nel senso contrario, ottenendo di poter nominare egli stesso i vescovi, i quali debbono venire in casa nostra a rappresentarlo, ad esercitare un morale influsso incontrastabile sopra le famiglie e sopra gl'individui per attraversare lo scioglimento della questione romana, facendo credere le opinioni nostre eretiche, contrarie alla religione, assolutamente inconciliabili colla morale e colle credenze cattoliche? Non avrà egli d'altronde con ciò attirato interamente nell'orbita della sua dipendenza tutto il clero inferiore, riducendolo cieco esecutore di ogni suo volere, infrangendo uno dei legami che finora lo vincolavano alla moderazione ed all'ossequio verso la potestà civile?

Io rammento, o signori, che quando nel 1860, dopo la pace di Villafranca, erasi proposta la riunione di un Congresso Europeo, nel quale era stato designato il conte di Cavour per rappresentare l'Italia, egli che mi aveva fatto l'onore d'invitarmi a seguirlo ed a partecipare ai lavori di quel Congresso, volle che io preparassi un lavoro destinato a dimostrare che all'Italia spettasse esercitare il diritto del *Veto* nella nomina del Papa, perchè l'Italia, sia come *grande potenza cattolica* (ed oggi l'è divenuta meglio ancora che non lo fosse nel 1860), sia come *legittimamente interessata* assai più che non lo siano l'Austria, la Spagna e la Francia, appunto perchè la Sede romana è nel cuore dell'Italia, ha per certo i medesimi titoli di quegli altri Stati a concorrere, non che nella nomina dei vescovi, nella elezione stessa del Papa, sotto la forma dell'esercizio del diritto di *Veto*, esercitato senza contrasto da altre potenze cattoliche.

Ecco il radicale antagonismo che esiste tra l' indirizzo a cui mirano il conte di Cavour e quello che in questi ultimi tempi, sotto il cessato Ministero, è stato improvvidamente inaugurato.

Ma l'istituzione, che è stata principalmente combattuta dalla Corte di Roma, è quella dell'*exequatur* o del *placet*, con l'accessorio mezzo de' *ricorsi per abuso*.

E qui debbo protestare che appena so credere a me stesso nell'udire quali idee inesatte siansi poste innanzi nel corso di questa discussione intorno alla natura di questa istituzione. Così l'onorevole Pisanelli, in cui non posso non riconoscere un illustre giureconsulto, volendo pur mostrarsi in questa parte inchinevole alle opinioni della passata amministrazione, vi dava a credere che l'*exequatur* ed il *placet* costituissero pressochè soltanto una permissione di stampare e diffondere le provvisioni ecclesiastiche venute da Roma, per conchiudere che oggi, colla libertà della stampa e colla impossibilità d'impedire preventivamente la pubblicazione di qualunque specie di scritti, sarebbe una istituzione poco meno che ridicola quella la quale si ostinasse a voler proibire che le lettere e le Bolle del Papa, ed ogni altro provvedimento emanato in materia ecclesiastica, avessero la pubblicità maggiore ed illimitata.

Ma, signori, è mio dovere di rettificare cotale inesattezza: la istituzione dell'*exequatur* e del *placet* è qualche cosa di radicalmente diverso. In altri tempi le Bolle e provvisioni di Roma non potevano stamparsi senza l'*exequatur*, perchè da qualunque cittadino nulla si poteva stampare senza permesso, ed era naturale che anche i vescovi si trovassero nella condizione comune; oggi la stampa è libera, e chi mette in dubbio che si possa stampare, anche in materia ec-

clesiastica, tutto quello che si vuole? Io ho tra le mani il *Sillabo*, il quale certamente non è stato nel nostro regno autorizzato, nè munito di *Exequatur;* eppure è stampato, e si vende liberamente dappertutto, ed è un tesoro per coloro che vogliono scoprire quali siano gl'intendimenti ed i principii, secondo i quali desidererebbero di veder governato il nostro paese coloro che agognano di ottenere dal Parlamento la concessione della così detta *Libertà della Chiesa*.

Invece, o signori, questa istituzione si riduce all'esercizio di un supremo diritto di sorveglianza e di difesa da parte dello Stato per destituire di efficacia obbligatoria ordinanze emanate dall'autorità ecclesiastica, che invadano ed offendano i diritti della potestà civile, e per impedirne ogni esecuzione. Basti rammentare in quali termini essa fu riconosciuta e definita nelle famose istruzioni napoletane del 2 febbraio 1742, in occasione del Concordato Benedettino. Uditeli:

« Qualsiasi Bolla, rescritto, decreto o carta missiva, per la quale sia imposto da fuori del regno alcun menomo atto d'esecuzione esterna, pubblica o privata, benchè non contenga esercizio di giurisdizione alcuna, *non può, nè deve eseguirsi in questo regno*, senza che prima siasi conceduto il regio *exequatur;* facendosi altrimenti, oltrechè l'esecuzione è nulla, i trasgressori sono rigorosamente puniti. »

Dunque in che consiste questa istituzione? Per essa si nega riconoscimento, efficacia ed esecuzione esteriore nel territorio del reame alle provvisioni papali ed ecclesiastiche, fino a che non siano esaminate dal potere civile, e verificate non esorbitanti dai limiti della legittima competenza spirituale, ed allo Stato affatto innocue.

E quale è mai lo scopo e l'importanza di quest'esame?

Signori, la dottrina della curia romana intorno alla giurisdizione del Pontefice rimane pur troppo immutabile, perchè quel potere niente ha dimenticato e niente imparato. Nel medio evo era naturale che, essendo la civile società come una nave senza nocchiero, il clero, per la sua intelligenza e per la sua morale influenza meglio atto a provvedere ai bisogni sociali, s'impadronisse della direzione della cosa pubblica, ed esercitasse senza opposizione un gran numero di attributi e di giurisdizioni che appartenevano esclusivamente alla civile potestà. Così, quando più tardi cominciarono a costituirsi e ad ordinarsi internamente gli Stati, si considerò se alcune delle facoltà esercitate dal Pontefice o dalla Chiesa fossero veramente attribuzioni ecclesiastiche, o piuttosto proprie della sovranità politica, state ad essa indebitamente usurpate; e si venne a riconoscere che l'autorità civile aveva diritto a numerose rivendicazioni, e che le usurpazioni a suo detrimento commesse dagli eccle-

siastici erano immense. Il Pontefice infatti si permetteva di accordare in tutti i paesi cattolici dispense, legittimazioni di bastardi, e tanti altri privilegi e diritti civili interamente estranei alla missione ecclesiastica.

Nacquero da ciò secolari contestazioni, ed è singolarissimo il sottile artificio con cui la Curia romana cercò di giustificare la massima parte di quelle sue usurpazioni, come ne offre memorabile esempio quella decretale di Innocenzo III, colla quale arrogavasi la potestà di giudicare a chi spettasse il diritto di succedere in un feudo. Era evidente che una simile decisione non poteva dipendere dalla sua competenza, bensì dal giudizio dell'imperatore. Ma il Pontefice rispondeva: *Non intendimus judicare de feudo, sed decernere de peccato, cujus ad nos pertinet, sine dubitatione, censura* (Dec., cap. III, *De judic.*). Non intendiamo giudicare del *feudo*, ma del *peccato*, che certamente commette chi pretende la roba altrui. Bastava questa massima, perchè in ogni obbietto temporale e civile, col pretesto che vi si potesse scorgere materia di peccato, dovesse prendere ingerenza l'ecclesiastica potestà.

Nei secoli posteriori, non vogliate credere che le cose molto diversamente procedessero. Controversa rimase ognora tra lo Stato e la Chiesa una parte immensa di attribuzioni, che pubblicisti e canonisti chiamarono *materia mista*, e, per antonomasia, *giurisdizionale;* ed in essa quale situazione fu creata allo Stato nelle sue quotidiane collisioni con la Chiesa?

Tralasciamo di osservare che non dovrebbe essere concepibile se non una sola sovranità territoriale, quella dello Stato, in faccia alla quale non possano incontrarsi che semplici libertà individuali regolate dalla legge sociale. Ma, quando anche potesse riconoscersi nella Chiesa il carattere di una potestà, si avrebbero due potestà supreme egualmente indipendenti, le quali soventi sarebbero discordi, e l'una frequentemente potrebbe penetrare nel campo dell'altra.

Qual è il sistema a cui debbesi necessariamente ricorrere per evitare possibilmente le reciproche usurpazioni tra due potestà eguali e sovrane? Evidentemente il solo mezzo si è che ciascheduna delle due potestà si circondi di un sistema di proprie garantie e difese, per vegliare e riconoscere se e fino a qual punto l'altra potestà contengasi ristretta nei limiti della sua vera competenza, nel qual caso certamente mancherebbe ogni titolo ad esercitare ingerenza o censura sopra materia di altrui esclusiva attribuzione e responsabilità: ma, invece nel caso opposto, quando cioè suppongasi avere la potestà ecclesiastica trasceso i confini della sua giurisdizione, essersi impadronita di una parte dell'autorità civile, aver

sentenziato e decretato in materie riguardanti gl'interessi temporali della società, e non già le obbligazioni puramente spirituali delle coscienze, non potendo dubitarsi del diritto della civile sovranità, di respingere l'illegittima invasione e l'abusivo eccesso, è manifesto che le rimane soltanto la scelta, o di ricorrere verso i colpevoli alla persecuzione, al carcere, ai giudizi penali; o di appigliarsi ad espedienti più miti e tuttavia efficaci, consistenti nel far dalla stessa potestà civile riconoscere e dichiarare, sia mediante la verificazione e la concessione dell'*exequatur*, sia mediante *ricorso per abuso* al principe, fino a qual limite la giurisdizione nella controversa materia appartenesse allo Stato, ed il limite stesso essere stato indebitamente sorpassato dall'autorità ecclesiastica, il cui provvedimento perciò non possa ottenere esecuzione ed effetto.

E nondimeno, o signori, la Corte di Roma ha sempre combattuta ad oltranza una istituzione così moderata, prudente e, aggiungerò, necessaria. Vediamo perciò nel XVI secolo dal Bellarmino, cardinale e gesuita, nel suo famoso *Trattato intorno alla potestà del Pontefice*, propugnarsi la massima che la Chiesa deve avere giurisdizione *su tutto ciò che nell'ordine anche temporale interessi le persone o le cose spirituali*. È questa che fu chiamata dai canonisti la *teoria del potere indiretto del Papato e dell'autorità ecclesiastica nelle cose temporali*. Considerate se ciò non era già un concedere eccessivamente e ben oltre il giusto al Papato. Tutte le volte che sorgesse qualche interesse di una persona ecclesiastica, di un servizio ecclesiastico, benchè si trattasse di beni temporali e di diritti civili o politici, tuttavia, secondo questa teoria, la competenza di pronunciare e decidere sarebbe spettata all'autorità ecclesiastica.

E pure credete voi che la Corte di Roma ne rimanesse soddisfatta? Dopo tanti sudati studi, il cardinale Bellarmino vide il suo libro dal Papa Sisto V posto all'*Indice* e dichiarato *proibito*, perchè non riconoscesse abbastanza ed in tutta la sua vera estensione la potestà papale; ed oggi ancora, percorrendo l'*Indice dei libri proibiti*, potrete scorgervi compreso il *Trattato* del Bellarmino!

Se poi consulterete i trattatisti più recenti del secolo XVII, il Molina, il Suarez, lo stesso cardinale De Luca, tutti questi si troveranno d'accordo nel riconoscere all'autorità pontificia tale cumulo di poteri e di attributi, che sarebbe annichilata qualunque autorità civile, se si lasciassero esercitare senza freno e sorveglianza. E la giurisdizione e l'ingerenza ecclesiastica essi ammettono in materia di esenzione di persone e di cose ecclesiastiche dalle pubbliche imposte, circa le decime ecclesiastiche, circa le immunità del fôro, circa l'asilo ai delinquenti, circa il matrimonio, e potrei continuare

per qualche tempo questa enumerazione senza finirla! Dopo ciò, signori, credete voi che i nostri antenati abbiano introdotto l'*exequatur* ed il *placet* per ispirito di ribellione al Papa ed all'autorità ecclesiastica, essi che erano così pii e così rispettosi credenti? No, essi vi furono costretti dalla natura stessa e dalla necessità delle cose. Essi dovettero riguardare l'esercizio di codeste prerogative come una condizione inseparabile da qualunque sovranità.

Per convincervene, riflettete che noi al certo onoriamo l'imperatore dei Francesi come nostro amico ed alleato. Ma supponete che egli emani un provvedimento qualunque, il quale abbia da essere eseguito nel regno d'Italia, oppure che non si tratti di un provvedimento di ordine politico direttamente emanante dal Sovrano, ma del pronunciato di un tribunale qualunque della Francia o di altro paese straniero, ancorchè amico, a cui debba darsi esecuzione nel nostro territorio; credete voi che debbasi cominciare dal lasciare eseguire liberamente codesti atti? E l'onorevole Amari si contenterebbe di limitare l'ufficio dello Stato all'uso de' soli mezzi repressivi mandando innanzi ai giudici criminali coloro che ponessero in esecuzione provvedimenti o giudicati stranieri dannosi al pubblico interesse del nostro paese? Ma essi stessi potevano d'altronde sicuramente conoscere quali effetti derivar potessero dalla loro esecuzione?

Dunque un esame preventivo è di essenza necessario ed inevitabile allorchè si tratta di dare effetto nel territorio dello Stato a provvisioni ed atti di sovranità e giurisdizioni straniere, o eseguimento ad ordinanze e decreti che non emanano dalle autorità dello Stato, non altrimenti che facciamo esaminare dai nostri tribunali ogni atto o giudicato straniero avanti di permetterne l'esecuzione.

Mi si dirà: L'esame dei giudicati suole affidarsi ad un magistrato con tutte le forme e garanzie giudiziarie, non già all'amministrazione. Ed io replicherò che una simile obbiezione ormai perde di vista la questione che ci occupa; imperocchè, invece di ricercare se, adoperando quell'esame preventivo, lo Stato eserciti una potestà che legittimamente gli appartiene, verrebbesi a determinare la modalità migliore dell'esame stesso.

Ora che importa se vogliasi pure cambiare il sistema di procedimento, ed anche per l'avvenire attribuire alle Corti di appello, alla Corte di cassazione, in fine all'autorità giudiziaria l'esercizio, con altre forme più solenni, dell'esame preventivo sulle provvisioni ecclesiastiche? A proposte di tal sorta nulla potrà opporsi in contrario; si circondi l'istituzione dell'*exequatur* di tutte le garanzie di imparzialità desiderabili, perchè non si vogliono abusi, nè arbitrii,

e capricci, ma unicamente la sicura tutela e l'integrità della sovranità nazionale. Ciò solo noi vogliamo, che i legittimi mezzi di difesa ad essa spettanti non vengano improvvidamente abdicati, che siano anzi interamente, gelosamente e come sacra cosa custoditi.

Ora si comprende, o signori, come il Van-Espen, dotto e pio canonista, vera illustrazione del Belgio, nel principio dello scorso secolo dichiarasse « essere considerato il *placet* dai canonisti più ortodossi come un diritto inerente alla sovranità, di cui i re non potrebbero essere spogliati, ed al quale nè pur sarebbe loro permesso di rinunziare, per essere i diritti di sovranità inalienabili ed imprescrittibili (1). » Laonde il Consiglio delle Fiandre scriveva in una sua memorabile consultazione: « L'antichissima e salutare istituzione del *placet*, che alcuni audaci osano oppugnare, è l'unico mezzo di mantenere le libertà e franchigie delle Chiese e delle nazioni contro le usurpazioni della Corte di Roma, così intraprendente a danno dei diritti e dell'autorità del civile imperio. »

Non dissimili concetti si ebbero finora in Italia di questa importantissima istituzione, e specialmente in Napoli, dove fu creata nei trascorsi secoli la speciale magistratura del delegato della regia giurisdizione per vegliare a difenderla da' pericoli delle quotidiane invasioni dell'autorità ecclesiastica, e dove uno dei vicerè del regno, conte di Benevento, in una sua consulta alla Corte di Spagna del 1603 chiamava l'*exequatur* « la pupilla degli occhi, e quello che più importa in questo regno, non essendosi mai permesso che quello si tocchi, nè che si ammetta in proposito alcuna sorta di disputa.

« Contrastare ad uno Stato (così il Portalis) il diritto di vegliare acciò nulla nel territorio resista alle leggi e turbi la pace pubblica, sarebbe negargli il diritto di conservarsi. Nè la istituzione del *placet* è una gratuita diffidenza ed un'ingiuria pel Papa: l'esperienza prova che un uomo, Pontefice insieme e Sovrano, può confondere l'interesse religioso con l'interesse politico, e talvolta sacrificare il primo al secondo (2). »

Gli stessi romani Pontefici sono stati perciò obbligati a riconoscere questa politica prerogativa; e tuttochè in molti Concordati non se ne facesse parola, i Governi con atti legislativi non mancarono mai di dichiarare mantenuto in vigore il consueto esercizio del diritto dell'*exequatur*.

Noi non crediamo che la nuova politica, che si tentava fra noi

(1 Van-Espen, *De Placito regio*, op., tom. IV, pag. 132-242.
(2) Portalis, *Discours et Rapports*, tom. 1, pag. 159.

inaugurare, potesse essere in qualche modo l'effetto d'influenze straniere, e crediamo che dalla Francia ancor meno che da ogni altro luogo potessero a noi venire somiglianti suggerimenti.

D'altronde sarebbe stato facile il risponderle essere moralmente e politicamente impossibile sacrificio quello di tollerare che il Papa esercitasse una parte qualunque della civile potestà nel nostro regno. Supponete che si andasse in Francia a chiedere l'abolizione dello *exequatur* e del *placet*, credete voi che la magistratura francese e lo stesso corpo legislativo si piegherebbero ad accettare siffatta riforma? Il tentativo andrebbe a vuoto.

Fin nell'ultra-cattolica Spagna, dove si sa quale eccessiva influenza e predominio politico abbiano le idee oltramontane, tuttavia si conservano gelosamente questi attributi della nazionale sovranità, quale che sia la compiacente rilassatezza con cui se ne usi.

Perchè dunque mentre noi Italiani viviamo vicini a Roma, versiamo in ragionevoli apprensioni, sosteniamo con la Corte papale un aspro ed incessante conflitto, voi ci consigliate a disarmarci, volete che Roma comandi in casa nostra, che il Pontefice eserciti liberamente sopra il nostro territorio diritti ed autorità che non gli è dato esercitare in altri Stati cattolici?

Permettetemi che io rammenti in quali condizioni io stesso mi sono trovato nel 1861 in Napoli, per mostrarvi se queste istituzioni in talune circostanze siano necessarie e politicamente efficaci.

Allora, o signori, il Re decaduto era ancora assediato in Gaeta; non erano organizzate le amministrazioni e le forze nazionali del paese; esistevano in quelle provincie elementi che avrebbero potuto favorire la dinastia che era per disparire, e ne abbiamo avuto più tardi non dubbie prove nel brigantaggio e nelle segrete connivenze che manteneva con esso una parte del clero. La situazione era gravissima; molti circospetti cittadini, che più tardi presero coraggio, temevano di vedere da un giorno all'altro rovesciarsi le speranze liberali con un improvviso ritorno del Borbone. In tali condizioni io reggeva in Napoli il Ministero della giustizia e dei culti, quand'ecco giungere da Roma segrete circolari a tutti i vescovi, molti dei quali faziosamente devoti al Borbone. Da' moti del popolo scacciati dalle loro sedi, eransi raccolti in Napoli, dove convenivano sovente a conciliabolo presso il cardinale arcivescovo, deliberando in occasione di tutti gli atti importanti del nuovo Governo, e di tutto informando la Curia romana, onde poi ricevevano istruzioni e conforti, ed il motto d'ordine che comunicavano a tutti i loro colleghi dell'episcopato napolitano.

Fu in questo stato eccezionale di cose che la Penitenzieria di Roma,

obbliando il proprio istituto di guida e consiglio delle coscienze nelle sole controversie spirituali, con quelle sue circolari ingiunse a tutti i vescovi delle provincie napoletane di diffondere un'istruzione ad uso dei confessionali (sono circolari che ho qui meco e posso leggervi), con cui si imponeva che si ricusassero i sacramenti a tutti quei credenti che per avventura non ritenessero intruso in quelle contrade il Governo del Re Vittorio Emanuele eletto dal voto universale, usurpate le provincie, illegittime le autorità da lui costituite. Proibivasi l'intervento del clero in tutte le funzioni e festività civili. Dichiaravasi in ispecie illecito l'arruolarsi alla milizia ed alla guardia nazionale; e rispetto a tutti coloro i quali avessero consentito a farne parte, soggiungevasi « potersi ciò tollerare, soltanto allorchè vi fossero stati costretti; e se non potessero disertarne senza grave danno ed incomodo, in questo caso dovessero almeno avere sempre l'animo deliberato ad eseguirlo tostochè potessero, ed astenersi intanto da ogni atto ostile contro i sudditi e soldati del principe legittimo. » (*Sensazione*)

Tali sono le precise parole del sedizioso responso: *Posse tollerari milites coactos, qui militiam absque gravi damno seu incommodo deserere nequeunt, dummodo tamen animo parati sint eam deserere quamprimum poterunt; et interim abstineant ab omnibus actibus hostilibus in subditos et milites legitimi principis.*

Io domando, o signori, se questi immorali eccitamenti, se queste provocazioni politiche fossero faziosa ingerenza in un conflitto dinastico, ovvero istruzioni religiose alla coscienza e doveroso esercizio dell'autorità ecclesiastica.

Narrerò una particolarità che pochissimi conoscono. (*Udite!*)

Lo stesso cardinale Ferretti, penitenziere, almeno se le mie informazioni furono esatte, trovò tanto enorme ed abusivo il fatto di quelle suggestioni, che si ricusò di sottoscriverle; ma si trovò condiscendente ad apporvi il suo nome un altro cardinale affatto incompetente ed estraneo alla Penitenzieria, ma che aveva ricevuto a Gaeta nel 1849 una pensione di 4000 ducati annui dal Borbone, pensione ch'egli godeva, e che cessò naturalmente colla legge del 17 febbraio 1861, stata da me in que' giorni pubblicata. Così quella circolare potè venire trasmessa a tutti i vescovi.

In quelle minacciose contingenze che mai doveva farsi? Era forse mestieri perseguitare vescovi e numerosi ecclesiastici coi procedimenti penali e col carcere? Ed in forza di quale legge? Non si trattava che di parole, di consigli, di eccitamenti. Certamente con quegli eccitamenti tutto si fece per fanatizzare gli spiriti e concitarli alla rivolta, per promuovere, se fosse possibile, tali commo-

zioni politiche per cui l'edificio, appena cominciato ad innalzarsi, crollasse.

Ma a me bastò poter muovere richiamo nelle vie legali contro il contenuto in quella carta, e sollevare la questione, se atti ed istruzioni politiche, pericolose alla quiete dello Stato, ancorchè mascherate sotto la forma di un breve di Penitenzieria, avessero bisogno del regio *exequatur*. E coi principii di ragione, colle dottrine dei pubblicisti, dei canonisti e degli stessi teologi, ed infine colla scorta dei precedenti, mi fu agevole dimostrare che finanche le bolle dommatiche e le decisioni riguardanti la fede ed il costume, quando in esse il dogma e la fede servissero di velo e pretesto a pronunziare sopra questioni pregiudicevoli ai diritti ed alle prerogative della sovranità politica, invadendo così la competenza del potere civile, eransi sempre riguardate legittimamente soggette alla preventiva verificazione ed all'*exequatur*. Senza di ciò i Governi dei paesi cattolici avrebbero dovuto ciecamente accogliere, e non opporre, come fecero, resistenza a bolle della specie di quelle divenute perciò celebri come l'*Unam sanctam* di Bonifazio VIII, la bolla *In Cœna Domini*, la bolla *Unigenitus*.

Sottoposto l'esame della controversia al Consiglio supremo amministrativo, che in Napoli allora teneva l'ufficio di Consiglio di Stato, quel Consesso, dopo matura discussione, all'unanimità si uniformò al mio avviso; riconobbe in quel rescritto della romana Penitenzieria una carta la quale, arrogando al Pontefice la competenza di decidere intorno alla legittimità delle politiche sovranità, tendeva allo scopo di suscitare la guerra civile, onde in realtà era un pericoloso proclama politico sotto le apparenze di una provvisione ecclesiastica. In conseguenza opinò doversi necessariamente assoggettare all'*exequatur*, il quale dovesse essere negato, dandosene l'annunzio con circolare governativa a tutti i vescovi ed ai procuratori generali di quelle provincie, per mandar fallito il sedizioso tentativo della Corte di Roma e mantenere inalterata la pubblica quiete. E così da me fu fatto, nel nome di S. A. R. il principe di Carignano, luogotenente generale.

Quale fu il risultamento di codeste precauzioni? Grazie alla saggezza di quelle popolazioni, che in Roma si credevano superstiziose, ignoranti e non liberali, ed aggiungerò ancora, per debito di giustizia, per essersi astenuta dopo ciò la immensa maggioranza degli stessi ecclesiastici dal prestarsi all'esecuzione di quelle istruzioni, reputandole non legittime nè obbligatorie, tostochè fosse stato ad esse negato l'*exequatur* dall'autorità competente, la quale aveva riconosciuto trattarsi di un provvedimento non ecclesiastico,

ma piuttosto d'ordine politico, il formidabile tentativo cadde a vuoto, il paese fu salvo. Ecco il pratico vantaggio di queste preziose istituzioni.

Mi si opporrà che potremmo introdurre nel Codice penale tutti i divieti e le sanzioni, di cui oggi tien luogo il sistema dell'*exequatur*. Ma io domando alla mia volta: Ammettete o no che sia nelle attribuzioni dello Stato l'esercitare questa vigilanza, il garantirsi dalle accennate illegittime invasioni del potere ecclesiastico? Ebbene, la questione di principio sarà sempre risoluta in favore dello Stato, e contro le pretensioni di sconfinata licenza della Curia romana; ed ove facciasi un paragone, si scorgerà meno gravoso e vessatorio il sistema di una semplice verificazione e dichiarazione preventiva consistente nella concessione o nel rifiuto dell'*exequatur*, che il sistema di elevare a delitti nel Codice Penale una serie immensa e svariatissima di provvedimenti, esortazioni o tentativi, che, sebbene contenuti in bolle, brevi ed altri precetti emanati dal Papa o dalle congregazioni romane, pure apparissero in qualche modo pregiudizievoli ai diritti dello Stato o pericolosi alla conservazione dell'ordine o della pace pubblica.

Ma si opporrà ancora che la repressione rispetta i principii di libertà, non così l'esercizio di un potere preventivo. Ed io richiederò perchè non dicasi lo stesso dell'esame di tutte le altre provvisioni straniere. Autorizzate forse l'esecuzione dei giudicati e dei provvedimenti provenienti da qualunque autorità straniera allo Stato, senza averli prima fatti esaminare, e senza riconoscerli pronunziati nella sfera della legittima competenza di quell'autorità, ed innocui all'ordine pubblico del nostro paese? Se mi rispondete di no, sarà evidente che il procedere in ugual modo verso i provvedimenti dell'autorità papale ed ecclesiastica, certamente estranea all'autorità dello Stato, ed oggi in Italia benanche nemica, anzichè costituire un'invasione delle sue attribuzioni spirituali, sarà semplicemente l'esercizio del più legittimo e naturale diritto di difesa della società civile e della nazionale sovranità.

Si obbietterà in fine, che i tempi sono cambiati, che non siamo più nelle contingenze e nei pericoli della rivoluzione, come nel 1860. Ecco un argomento sul quale io mi trovo con gli oppositori in pieno disaccordo.

Importa, signori, considerare che tra le nostre idee politiche o, dirò meglio, tra le idee politiche che siamo avvezzi a chiamare principii della grande trasformazione sociale del 1789, e le idee che il Papato vorrebbe dominanti e propugnate dalle legioni ecclesiastiche che da lui dipendono, regna il più manifesto, il più completo anta-

gonismo. Non vi ha un solo dei principii dell'ordine novello dei tempi, che non ne sia stato maledetto ed anatemizzato. La rivoluzione e la civiltà hanno proclamato e fatto trionfare la *libertà di pensare*, anche in materia religiosa, la *libertà di coscienza e dei culti*, la *libertà di stampa* e tante altre libertà garantite dal nostro Statuto fondamentale. Ora tutto ciò, secondo la dottrina papale e le encicliche della curia romana, è mostruoso, insensato, inconciliabile con la religione cattolica, com'è concepita dai gesuiti; è un'aberrazione dello spirito rivoluzionario! Dunque la libertà che si domanda per la Chiesa è la libertà di condannare, perseguitare e screditare le più sacre e preziose libertà politiche, cioè di minare dalla sua base l'edifizio delle nostre nazionali istituzioni!

Permettetemi di provarvelo, leggendovi alcuni estratti del Sillabo del 1864, la più recente emanazione dottrinale dell'autorità pontificia. Pochi forse in Italia si diedero finora il fastidio di leggere con qualche attenzione questo documento maraviglioso ed incredibile! Si direbbe quasi che con esso si volle per tal modo spaventare l'Italia, da rendere ormai impossibile a chicchessia di metterle la benda sugli occhi, onde accogliere con cieca confidenza i suggerimenti del Papato e del clero.

Col Sillabo la Curia romana è venuta a fare la sua dichiarazione di principii, ad esempio di quella dei diritti dell'uomo che fece la rivoluzione francese, ed anzi nella più aperta opposizione con essa. Col Sillabo il Pontefice si propone di dichiarare e condannare in ottanta proposizioni i principali errori dell'età moderna, e qualifica come un *dovere dello Stato reprimere con pene stabilite i violatori della cattolica religione, ancorchè ciò non richieda la pubblica quiete;* chiama la libertà di coscienza e dei culti *opinione sommamente dannosa e deliramento;* proclama *l'autorità del suffragio popolare contraria a' certissimi principii della sana ragione; l'abolizione dei regolari offensiva dei consigli evangelici e della dottrina apostolica; comunismo e socialismo fondare la famiglia nei legami del matrimonio civile; insigne impudenza e perversità di prave opinioni, negare alla Chiesa ed alla Sede romana autorità nelle cose temporali e dell'ordine esteriore, e negarle il potere di punire con pene temporali i violatori delle sue leggi, di condannare le società segrete, di scomunicare con effetto gli usurpatori dei diritti e delle possessioni della Chiesa medesima, di contendere al Governo civile la proprietà dei beni posseduti dalle famiglie religiose, dalle chiese e dai luoghi pii.*

Ma consentitemi, di grazia, che tra le 80 proposizioni contenenti i *principali errori* dell'epoca presente, io ne legga alcune ad universale edificazione.

Prop. xv. — « Ogni uomo è libero di abbracciare e professare quella religione che col lume della ragione reputi vera. »

Prop. xxiv. — « La Chiesa non ha potestà di usare la forza, nè alcuna potestà temporale, nè *diretta* nè *indiretta*. »

In questi pretesi errori potete scorgere, ponendoli in corrispondenza con la teoria del Bellarmino, se per nulla abbia desistito dalle sue antiche pretensioni la Curia romana.

Prop. xxvi. — « La Chiesa non ha un ingenito e legittimo diritto di acquistare e di possedere. »

Questo diritto non si vuole dunque ripetere dalla legge civile; così ai corpi morali ecclesiastici si pretenderebbe attribuire un ingenito diritto di acquisto e di possesso, a differenza da' corpi morali laici.

Prop. xxvii. — « I sacri ministri della Chiesa e lo stesso romano Pontefice debbonsi rimuovere da ogni cura e dominio delle cose temporali. »

Coloro i quali credono che il potere temporale del Papa è destinato a cadere sono dunque colpevoli di uno de' più grandi errori e sacrilegi dei tempi nostri. Conseguentemente queste massime debbono essere raccomandate e diffuse, e penetrare nella coscienza delle nuove generazioni. Se tutti gl'Italiani dovranno piegare il capo innanzi a questi insegnamenti, io lascio a voi giudicare qual cammino avremo fatto per avvicinarci a Roma e per congiungerla all'Italia, accettando il novello sistema; e se non facciano insulto al buon senso quei certi uomini politici che non dubitano di commendarlo appunto come uno dei *mezzi morali* per giungere a Roma!

Prop. xxviii. — « Non è lecito ai vescovi, senza il permesso del Governo, promulgare le lettere apostoliche. »

Prop. xxx. — « L'immunità della Chiesa e delle persone ecclesiastiche trasse origine dal diritto civile. »

Dunque le leggi, che da per tutto hanno fatto cessare cotali immunità, sono anticattoliche, abusive e peccaminose!

Prop. xxxi. — « Il fôro ecclesiastico per le cause temporali dei chierici, siano civili, siano criminali, devesi assolutamente sopprimere. »

Prop. xxxii. — « Senza veruna violazione del gius naturale e dell'equità si può abrogare l'*immunità personale* con cui i chierici sono esonerati dal peso di subire e di esercitare la milizia. »

Badate, allorchè al Parlamento si presentò la legge sulla leva, e, reputando tutti i cittadini eguali nel dovere di difendere la patria, fu abolito il privilegio dell'esenzione dei chierici, voi violaste niente meno che il gius naturale, e conculcaste la religione!

Queste proposizioni, o signori, sono una sfida alla civiltà moderna (*Movimenti*), lanciata quasi per vedere se essa abbia armi e coraggio per difendersi contro assalti così disperati!

Prop. XLI. — « Alla civile potestà, sebbene esercitata da un sovrano infedele, compete un *potere indiretto negativo* riguardo alle cose sacre; quindi le spetta non solo il diritto noto col nome di *exequatur*, ma eziandio il diritto di appellazione che chiamano *ab abusu.* »

Prop. XLV. — « Tutto il regime delle pubbliche scuole, in cui si istruisce la gioventù di qualsiasi Stato cristiano (eccettuati solamente per certi motivi i seminari vescovili) può e deve essere affidato *alla civile autorità*, e per siffatta guisa affidato, che non si conosca verun *diritto di altra qualunque autorità* di immischiarsi nella *disciplina delle scuole*, nel *regolamento degli studi*, nel *conferimento dei gradi*, nella *scelta ed approvazione dei maestri.* »

Prop. L. — « L'autorità laicale ha per sè stessa il diritto di presentare i vescovi, ecc. »

Quest'articolo del Sillabo, e l'altro concernente l'*exequatur*, grazie alla missione Tonello, ormai trionfarono! (*Si ride*)

Prop. LIII. — « Il Governo civile può prestar mano a coloro che volessero abbandonare l'intrapresa vita religiosa, e infrangere i voti solenni; può eziandio sopprimere le stesse religiose famiglie, del pari che le chiese collegiate ed i benefizi semplici, ecc. »

Prop. LV. — « Si deve separare lo Stato dalla Chiesa e la Chiesa dallo Stato. »

Oh quale inaspettata sorpresa! (*Ilarità*)

Dunque, a giudizio della Sede romana, lo stesso principio della separazione tra la Chiesa e lo Stato (me ne duole per l'onorevole Borgatti) è un'eresia; è condannato nel Sillabo, è ripugnante al cattolicesimo della Corte di Roma!

Ma passiamo ad argomento di ordine ben diverso.

Udite altro errore tra i principali dell'età nostra.

Prop. LXII. — « Devesi proclamare ed osservare il principio denominato del *Non intervento.* »

Osservate, o signori, se a Roma non si sogni sempre e desideri l'intervento straniero per disfare il regno d'Italia! Si osa insegnare a tal fine, che il principio del non intervento sia una massima acattolica e ripugnante alla religione, comunque ad evidenza una tale quistione, esclusivamente di politica internazionale non abbia alcun rapporto con gli ordini e le competenze spirituali della Chiesa.

Prop. LXVIII. — « Spetta all'autorità civile stabilire impedimenti dirimenti del matrimonio. »

Prop. LXXIII. — « In virtù del semplice contratto civile può sussistere fra i cristiani un vero matrimonio, ecc. »

Prop. LXXIV. — « Le cause matrimoniali e degli sponsali spettano di loro natura al fôro civile. »

Noi che abbiamo introdotto nel Codice nazionale il matrimonio civile, al pari dei Francesi e di tante altre nazioni cattoliche, dobbiamo lasciar condannare quella istituzione, quasi non sia pe' nostri cittadini un vero matrimonio, ma un osceno concubinato!

Prop. LXXVI. — « L'annullamento del principato civile che possiede la Sede apostolica gioverebbe assaissimo alla libertà e felicità della Chiesa. »

Prop. LXXVIII e LXXIX. — « Lodevolmente in parecchie regioni cattoliche fu stabilito per legge, esser lecito a tutti gli uomini ivi convenuti il pubblico esercizio del proprio qualsiasi culto. È falso che la civile libertà di qualsiasi culto, e la piena libertà a tutti indistintamente concessa di manifestare e pubblicare qualunque pensiero ed opinione, influisca a corrompere i popoli e i costumi. »

Prop. LXXX *ed ultima*, che proclama gravissimo errore il seguente: — « Il sovrano Pontefice può e deve, col progresso, col liberalismo e con la moderna civiltà, venire a patti ed a conciliazioni. »

Oh! disinganno crudele per que' nostri uomini politici di corta vista, che vogliono andare a Roma per le vie conciliative e coll'assenso del Papa, e corrono dietro al fantasma degli amichevoli accordi!!

Ah, dunque sappiamo quale sarà il risultato finale di tutti i loro negoziati e tentativi! Inganna se stesso o vuole illudere gli altri chi pensa che Roma, seriamente e con sincerità d'intenzioni, possa discendere ad accordi ed a conciliazione con gl'Italiani: no, essa stessa ha dichiarato solennemente al cospetto del mondo, che *non deve* e *non può* venire a patti col progresso, col liberalismo, colla civiltà!!

Io domando se parole più dissennate di queste si siano mai scritte da penna umana. Sembra quasi che siasi voluto creare lo scoraggiamento e la diffidenza in tutte le menti pensanti verso quella cattedra dalla quale non dovrebbero partire che insegnamenti di verità, di progresso, di carità, d'incivilimento. Ecco adunque una guerra a morte, perenne, implacabile che ci fu dichiarata. Laonde non importa che non ci troviamo propriamente nelle contingenze politiche del 1860; versiamo in circostanze peggiori, se tale è ormai la situazione ordinaria e permanente in cui si è posta la Corte di Roma colla civiltà e con la causa della nazionalità italiana. Noi avremo un bel

proclamare la libertà della Chiesa, e accanto ad essa la libertà di coscienza, la libertà dei culti, la libertà della stampa; la prima non servirà alla Corte romana che come macchina di guerra, come istrumento di offesa nelle future lotte a cui è accinta, come istrumento di distruzione delle nostre politiche libertà, della nostra stessa nazionale unità.

Prima di abbandonare quest'argomento, aggiungerò un'ultima considerazione. Rammentate, o signori, che il Concilio di Trento, l'ultimo Concilio generale cattolico, ebbe una durata di ben 40 anni, ponendo insieme 22 anni delle sue varie sospensioni e 18 anni di costante riunione. Rammentate quale fu il lavoro che uscì da quella grande assemblea alla quale intervenivano e vigili assistevano gli ambasciatori di tutte le potenze cattoliche d'Europa.

Credete voi che, se il Parlamento italiano avesse convertito in legge il progetto del passato Ministero, secondo il quale attribuivasi pieno vigore al diritto canonico come statuto proprio ed autonomo della società cattolica, sarebbero a noi rimasti i mezzi di difesa e di scampo contro l'applicazione di quel formidabile ammasso di false decretali, foggiate da un'ambiziosa impostura nel medio evo, e degli stessi canoni del Concilio di Trento in quelle parti che non riguardano le credenze dommatiche, ma la disciplina, i costumi e le cose esteriori, e i rapporti della Chiesa con le leggi e i diritti della potestà civile? Noi saremmo caduti in un abisso. Or chi mai dubitò, nel secolo stesso in cui furono sanzionati e promulgati i decreti del Concilio di Trento, che nelle parti anzidette spettasse alle sovranità politiche de' paesi cattolici permetterne o respingerne in essi l'introduzione? Chi non obbiettò in tali materie la fallibilità de' rappresentanti la Chiesa, illusi dal proprio smodato interesse? Quindi si videro Filippo II di Spagna, lo stesso monarca che per fanatismo religioso faceva abbruciare sui roghi cento mila eretici, e tutti gli altri principi i più devoti alle idee cattoliche, concordi astenersi dall'accettare tutte le deliberazioni del Concilio di Trento; e non accordare l'esecutorietà che ad una parte sola delle medesime, negandola alle altre, le quali perciò rimasero senza effetto: tanto avvenne in Piemonte, in Napoli, in Francia, in breve in quasi tutti gli Stati cattolici.

Oggi noi udiamo annunciarsi la probabile convocazione in Roma di un nuovo Concilio ecumenico. Io non so quali materie potranno essere sottoposte alle sue deliberazioni, e se questo Concilio riuscirà a radunarsi. Ma, laddove si radunasse, io non vedrei in esso quello che ieri l'onorevole Berti compiacevasi di scorgervi, cioè lo spettacolo maestoso ed imponente di una spontanea manifestazione del

sentimento cattolico, che, a suo avviso, noi stessi con le opere nostre avremmo contribuito a provocare ed a rendere più solenne (e se fosse così, almeno egli ci dovrebbe dichiarare benemeriti della religione e del Papato.) No, signori: per me invece scorgerei, nel chiamare i vescovi dell'orbe a raccogliersi nelle mura di Roma, un ostacolo di più escogitato per allontanarne ancora per qualche tempo gli Italiani; vi scorgerei l'eccitamento di un'agitazione cattolica artificiale, la quale servirebbe a dimostrarmi che la Curia romana vuole entrare in una via più operosa di attività, di lavoro insolito a nostro danno; laonde conchiuderei che i nostri mezzi di difesa, nonchè essere abbandonati, debbano, ora più che mai, essere gelosamente preservati e più vigorosamente applicati.

Supponete poi che da questo Concilio uscissero deliberazioni incompatibili colle nostre istituzioni. Ponghiamo ad esempio che esso statuisse che divengano incapaci del matrimonio ecclesiastico gli sposi che già siansi prima uniti in matrimonio civile; non dovremmo noi ricercare qualche schermo o riparo ad un provvedimento che condurrebbe al pratico effetto di condannare l'intiera nazione, religiosamente parlando, al celibato o al concubinato? Io non voglio la persecuzione, non voglio la violenza; in ciò sono d'accordo coll'onorevole Berti; ma appunto per ciò voglio la conservazione delle istituzioni antiche, conosciute, sperimentate, le quali, senza scosse, senza violenze, senza persecuzioni già assicurano contro questi pericoli gli Stati cattolici.

Potrebbero moltiplicarsi gli esempi; ma voglio aggiungerne un altro soltanto. Se il Concilio decidesse essere articolo di fede, esser domma della cattolica religione il mantenimento del potere temporale del Papa, noi Italiani, ammaestrati dalla storia che i Pontefici per tanti secoli non tennero politica signoria, e convinti perciò non potersi un mondano interesse trasformare in una questione di fede, dovremmo forse, co' poveri Romani fratelli nostri, piegare il capo ed accettare siffatta dichiarazione come irreprensibile e meritevole di osservanza? No, ricorrendo alla prerogativa dell'*exequatur*, noi dovremmo riguardare un tale decreto del Concilio, non altrimenti che quasi tutti gli Stati cattolici nel secolo XVI riguardarono parecchi decreti e canoni del Concilio di Trento, cioè non riceverlo, e dichiararlo estraneo alla religione ed immeritevole di esecuzione.

Io credo, o signori, di avere così dimostrato sino all'evidenza come queste istituzioni, che a torto si vollero considerare come un impedimento alla libertà della stampa e della pubblicazione del pensiero, queste istituzioni hanno altissima ragione di essere, nè vogliono essere dispregiate come inutili anticaglie uscite di moda, ma

debbono essere scrupolosamente rispettate e mantenute come propugnacoli della nazionale sovranità ed indipendenza. Chi propone consentire leggermente a somiglianti innovazioni, se lo fa in buona fede, non conosce abbastanza la storia del passato; e, non potendo applicare l'altro termine del dilemma a qualunque dei ministri della Corona e dei membri del Parlamento, per la stima e deferenza che ho nella loro lealtà e rettitudine d'intenzioni, dirò nondimeno che dietro alle loro spalle vi hanno ben altri promotori di siffatte novità, che sanno quel che vogliono, cioè l'abbandono di Roma e la rovina della patria.

Pregherei ora la Camera di volermi concedere nuovamente qualche istante di riposo.

(*L'oratore si riposa per dieci minuti.*)

Signori, compirò questa rassegna con brevi parole intorno alla soppressione dei seminari ed intorno all'uso dei beni ecclesiastici.

L'onorevole Berti ieri ha menato alti lamenti perchè vogliasi togliere la personalità civile ad un certo numero di seminari. Egli non poteva ignorare che il precetto divino *Ite et docete* si restringe unicamente alla propagazione della fede ed all'insegnamento della dottrina ecclesiastica; l'istruzione dei seminari dovrebbe adunque essere limitata a questi soli oggetti. Se non che egli obbiettava che al dì d'oggi non basta più lo studio della sola teologia e delle discipline ecclesiastiche, e che anche per difendere la divinità di Gesù Cristo è necessario di approfondire la mente nello studio di tutte le altre scienze e discipline umane. Al che noi rispondiamo che nel paese al certo esistono scuole comuni, nelle quali anche gli aspiranti agli ordini ecclesiastici possono apprendere le cognizioni generali.

Siffatto argomento adunque è un pretesto per mettere il clero a capo dell'educazione della gioventù laica, essendo noto che nei seminari il minimo numero è di coloro che vi sono educati per consacrarsi alla carriera ecclesiastica. Nelle provincie, dove è difetto di altri stabilimenti d'istruzione, i seminari servono per accoglierví tutta la studiosa gioventù; è quindi un mezzo d'influenza e di dominazione come un altro il numero ed il credito dei seminari.

Del resto, o signori, poichè l'esistenza e la moltiplicità dei seminari si difendono a nome del principio della libertà dell'insegnamento, io domando perchè mai l'onorevole Berti, propugnatore di quel principio, mentre ne domanda con calde parole l'applicazione in favore del clero e delle sue scuole, nè da ministro della pubblica istruzione pensò a concedere codesta libertà, nè oggi da deputato

ne chiede con egual calore l'attuazione in favore dell'universalità dei cittadini?

Ancora una volta: la Chiesa non ci domanda l'applicazione del diritto comune; tanto in essa gettarono profonde radici l'abitudine e la passione del privilegio!

Il giorno in cui, o signori, sarà data libertà ad ogni cittadino di insegnare, il giorno in cui la libertà della scuola, nella sua forma più semplice e più larga, non sarà più un desiderio nè un tema di polemica, ma sarà divenuta una realtà, non sarò io che impedirò agli ecclesiastici di partecipare anch'essi a questa libertà e di esercitarla senza restrizione e contrasto.

Per ora mi rivolgerò a raccomandare al potere esecutivo che in tutti i luoghi ove, per effetto della presente legge e degli anteriori provvedimenti, un seminario sia chiuso, si trovi modo di sostituirvi qualche altro mezzo d'insegnamento laico, perchè non sia la soppressione di alcuni seminari piuttosto deplorata come un danno dalle popolazioni, anzichè accettata come un beneficio.

Pur troppo, allorchè si adottò amministrativamente il provvedimento della chiusura di un certo numero di seminari, reggendo il benemerito predecessore dell'onorevole Berti il Ministero della pubblica istruzione, nel quale ormai il succedersi dei ministri dominati dalle più opposte convinzioni e norme di governo e la mobilità di tutti gli ordinamenti ha finito per introdurre la più deplorabile confusione, si volle evitare quel pericolo, e si tentò di supplire ai seminari che chiudevansi con la creazione di ginnasi laicali; ma le condizioni di alcuni tra questi meritano di richiamare tutta l'attenzione della Camera.

Io ho davanti agli occhi l'esempio di quanto è accadato nel ginnasio sostituito al seminario di Ariano, mio collegio elettorale. Ivi si è costituito, grazie all'operosa intelligenza ed al patriottismo di un eccellente municipio, un ginnasio dei migliori e frequentato da un numero così straordinario di allievi, che per uno stabilimento assai recente può dirsi prodigioso. Ma i mezzi essendo di gran lunga inferiori al bisogno, finora fu chiesto invano al ministro della pubblica istruzione che sopra i sussidi di cui può disporre aiutasse in qualche modo un'opera così proficua ed importante; fu risposto che altra è la destinazione di quei sussidi, e che non possono essere impiegati a pro di codesti stabilimenti, che prendono il posto dei seminari. Se tali ostacoli esistono, è urgente rimoverli, acciò il provvedimento della cessazione di alcuni seminari non sia accompagnato da inconvenienti e danni, o gl'istituti laici, che debbono surrogarli, non periscano per insufficienza di mezzi.

Del resto io non voglio ora esaminare qual fosse l'istruzione imperfetta somministrata generalmente nei seminari.

A me basta che all'onorevole Berti, il quale, nel mostrare non poca parte del clero cattiva in Italia, diceva essere questo il clero creato dai nostri *exequatur*, io possa con maggiore opportunità rispondere: Ecco il clero educato nei vostri seminari!

Non intendo più ritornare sull'argomento già da principio esaurito della *proprietà ecclesiastica*. Ma, quanto all'*uso dei beni*, non posso astenermi dal confrontare l'odierna proposta della nostra Commissione col sistema al quale informavasi il progetto del precedente Ministero. Per esso attribuivasi allo Stato sopra i beni ecclesiastici una somma di 600 milioni, che poi nelle finanziarie operazioni subivano considerevoli riduzioni; ma era questa proposta accompagnata dalle contrattuali *condizioni* di doversi anzitutto mutare in favore della Chiesa e del Papa il diritto pubblico ecclesiastico italiano, consacrare come legittima norma e legge ecclesiastica il diritto canonico, restituire gli altri tre quarti dei beni con la illimitata facoltà di nuovi acquisti; consegnarli in ogni diocesi al vescovo, facendone lui solo il dispotico arbitro, con esclusione di qualunque ulteriore ingerenza e vigilanza dello Stato; lasciarne libera la vendita a grado e piacimento del vescovo medesimo, il quale perciò, se l'operazione avesse luogo a piccoli lotti col pagamento del prezzo a tenue quote annuali con la clausola della decadenza in caso di inadempimento o ritardo, sarebbe divenuto il creditore di tutti codesti piccoli proprietari, e congiungendo così alla sua influenza morale anche quella degl'interessi materiali, sarebbe in breve tempo divenuto il padrone delle elezioni, ed avrebbe nella sua onnipotenza sorpassati gli antichi feudatari del paese.

Che più? Il capitale che se ne sarebbe raccolto avrebbe potuto poi essere a bell'agio impiegato all'estero per creare all'episcopato ed al clero una posizione ancora più indipendente in tutti gli eventi dal nostro Governo; sicchè avremmo avuto innanzi a noi un'associazione formidabile, posta in grado di poter disporre di un capitale per ora di oltre un miliardo, collocato in luogo sicuro e suscettivo di continuo incremento, sul quale ad una data epoca ed occasione si potesse fare assegnamento, ove d'uopo, per la rovina dell'Italia e pel sovvertimento delle nostre libere istituzioni.

Laonde, o signori, a me pareva che il sistema di un compromesso di tal sorta colla Chiesa, e soprattutto coll'episcopato, fosse per ogni maniera inammessibile; ed io mi congratulo colla nostra benemerita Commissione di averlo interamente abbandonato.

Invero, io domando, se la manomorta, la sconfinata licenza data alla Chiesa di acquistare e possedere immobili, sottraendoli alla buona coltura ed alla libera circolazione, debbasi riguardare come ripugnante al pubblico interesse ed al retto ordine economico della società, oppur no. Nel caso che essa sia incompatibile cogl'interessi generali della produzione e dell'attività economica del paese, io non comprendo come mai potesse lo Stato tenere al clero, a un dipresso, questo linguaggio: « Datemi 600 milioni sui vostri beni; e quando ne avrete fatto l'abbandono a mio pro, quando avrete consumato questo sacrifizio, allora i miei scrupoli cesseranno, allora vi permetterò che la società sia pure da voi rovinata, allora autorizzerò alla manomorta ogni più ampia facoltà di possedimento, e consentirò a tal patto che tutto quello che prima appariva ripugnante al bene generale del paese, nondimeno sussista, ed anzi in più ampie proporzioni che per lo passato. »

Confesso che la mia coscienza di onest'uomo si sollevava contro un compromesso di tal natura; esso mi sembrava poco dissimile da quegli atti di violenza che si commettono nei grossi *ricatti* da briganti, i quali vi lasciano la vita, purchè loro abbandoniate una parte delle vostre sostanze.

La generosa nazione italiana deve tenersi lontana da atti che potrebbero essere così sinistramente interpretati e malignati. Pur troppo abbiamo in Europa numerosi nemici; per conseguenza, di tutti i sistemi possibili circa l'uso dei beni ecclesiastici, a mio avviso, era quello il peggiore.

A questo punto io credo, o signori, di avere combattuti quasi tutti gli argomenti degli oppositori e di avere fatto conoscere per quali ragioni io inclini ad accettare il progetto della Commissione nella sua sostanza, salve alcune parziali emendazioni, le quali verranno proponendosi nella discussione particolare degli articoli.

Io accetto questo progetto, perchè esso aggiorna la questione della così detta *libertà della Chiesa*, mantenendo tuttavia quel medesimo sistema nel quale il diritto pubblico e le storiche tradizioni ci tengono non solo da quasi quattro lustri, ma dacchè in Italia è lotta tra lo Stato e la Chiesa.

Esso non distrugge la legge del 7 luglio 1866, ma invece viene ad ampliarla ed a darle completa esecuzione.

Esso non restituisce nè tre quarti nè una parte qualunque di beni immobili al clero, e quindi evita tutti gl'inconvenienti che ho testè segnalati.

Esso non risuscita la manomorta; esso è appieno conforme nei suoi sostanziali fondamenti a quel concetto che noi abbiamo dell'uso

e della destinazione dei beni della Chiesa e della misura delle attribuzioni che lo Stato può legittimamente esercitare rispetto ai medesimi.

Io, lo ripeto ancora una volta, sono ben lieto di avere udito il Ministero accettare nella sostenza il progetto della nostra Commissione; e non tacerò, o signori, con franchezza, qualunque sia il banco della Camera su cui io segga, che, ciò facendo, a mio avviso, il Gabinetto ha reso un importante servizio al paese ed alla Corona, soprattutto perchè non dobbiamo avere dimenticato che fino a questo giorno, in cui ci fu dato udire una dichiarazione esplicita e solenne dalla bocca dell'onorevole presidente del Consiglio, vaghe voci susurrate alle nostre orecchie da alcuni partigiani della cessata amministrazione credevano meglio raccomandare e rappresentare inevitabile l'adozione del sistema che volevasi imporre al paese, della pretesa libertà della Chiesa, tentando con indegne arti di farne risalire la responsabilita fin là dove costituzionalmente essa non può nè deve mai giungere. Ormai queste bugiarde ed ingiuriose insinuazioni rimasero oggi radicalmente distrutte dopo le dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio. (*Bene!*)

Non dirò una sola parola sulla parte finanziaria del progetto; ne lascio il giudizio a persone più di me competenti; e forse, in occasione dell'esame dei singoli articoli, avrà più opportuna sede un'utile discussione in proposito.

Io mi riassumo e conchiudo.

A fronte dei due sistemi che ci stanno innanzi, credo di avere dimostrato quale sia la scelta che a noi consigliano la ragione, la storia, la politica prudenza, il legittimo desiderio di vedere coronato e fatto sicuro l'augusto edifizio dell'unità e dell'indipendenza nazionale.

Sembrami altresì palese non esservi ormai che due soli partiti politici possibili in Italia, come parmi altresì chiarito il motivo che costrinse me ad obbedire alla mia coscienza ed a separarmi, sotto la passata amministrazione, da una parte di quegli amici politici coi quali sino a quel tempo io aveva votato.

Non possono esistere in Italia che due partiti, come stanno l'una a fronte dell'altra due politiche: una politica, sia pure decorata con qualunque nome più seducente e sonoro, che sarà sempre più o meno clericale e papalina; ed una politica schiettamente nazionale, francamente e radicalmente liberale e progressiva. (*Bene!*)

Così ricomparirà nella vita politica delle nostre Assemblee e della

intera nazione una divisione chiara e ben delineata, la perenne antitesi fra l'immobilità ed il moto, fra le tenebre e la luce, fra l'adorazione del passato e l'intelligente preparazione dell'avvenire.

Signori, allorchè in Francia nei primi anni della rivoluzione, nell'Assemblea Nazionale discutevasi questo medesimo argomento dei beni ecclesiastici, Mirabeau, rivolto ai difensori del clero in uno dei suoi impeti di tribunizia eloquenza, così proruppe: « Rappresentanti del popolo, non dimenticate che da questo recinto può vedersi la finestra, d'onde la mano d'un monarca francese, armata contro i suoi sudditi da esecrabili faziosi che mescolavano gl'interessi temporali ai sacri interessi della religione, tirò l'archibugiata che fu il segnale della strage di San Bartolomeo! »

Ed io oggi dirò a voi: Legislatori italiani, in questo medesimo recinto, ove voi deliberate, un grande italiano, uno dei più ferventi apostoli di libertà, uno dei più puri e virtuosi ministri del Vangelo, dalla Signoria di Firenze, per obbedienza al volere di un Papa, e del peggiore dei Papi, Alessandro VI, fu giudicato, torturato, condannato a perire, e dalle nostre finestre può contemplarsi il luogo ove gli fu acceso il rogo. (*Voci numerose.* Bravo! Bene! — *Applausi dalle tribune*)

Così voi conoscete qual sia l'amore della Chiesa di Roma per la vera libertà, e come si compiaccia di quella che di libertà ha solo il nome, ma è privilegiata licenza.

Dirò pure: Badate sotto i nostri piedi dormono nei secolari sepolcri dieci generazioni di uomini, che Roma papale, soffiando nelle fiamme delle civili discordie, armò lungamente gli uni contro gli altri nelle fraterne lotte dei Guelfi coi Ghibellini. Non discendete sotterra a rimuovere le loro ceneri; tremate di ridestare ancora una volta quelle passioni e quel fanatismo, a cui s'immolarono già in quest'Italia nostra miriadi di vittime! Nè si dica che questa è storia antica e scomparsa per sempre. L'uomo colle sue passioni è sempre lo stesso. Non solo in quella remota età, ma anche prima e dopo, e ai nostri stessi giorni, la libertà e l'indipendenza italiana non trovarono avversario più pericoloso ed ostinato del Papato. Non furono i Papi che chiamarono sempre in Italia le armi straniere, e concitarono le civili fazioni? Oggi ancora la potestà papale può tentare di fare assegnamento sulla credula pietà dei fedeli, nella speranza non mai deposta di riacquistare le perdute provincie; può suscitare contro di noi nemici esterni ed interni che mettano in pericolo l'unità d'Italia.

Sì, conviene aspettare che la causa nazionale sia posta ancora a dure prove, se mai l'opportunità ne sorga.

Comprendo che la luce intellettuale dell'epoca non cederà davanti alle tenebre dell'impostura e della superstizione. Ho confidenza nella mirabile possanza della verità, della vera libertà, della necessità fatale del progresso, delle grandi ed ascose leggi della Provvidenza.

Tuttavolta nel mondo morale, come nel mondo fisico, conviene perseverare nella lotta e nella difesa della verità, acciò questa trionfi; e Dio ci assisterà in questo combattimento, finchè ci aiuteremo noi stessi.

Se dunque la nazionalità e l'unità italiana hanno un tenace nemico nella Corte di Roma; apriamo gli occhi, guardiamo in faccia al pericolo, non commettiamo imprudenze, e la vittoria non sarà dubbiosa.

Per sostenere con successo questa lotta, è necessario ormai che tutti gli amici del progresso, dentro e fuori di questo recinto, nel Parlamento ed in mezzo alla nazione, si colleghino fra loro strettamente, e che il voto di questa legge faccia conoscere al paese quale sia la maggioranza di questa Assemblea, la quale, d'accordo col Governo rappresenti le idee ed i principii che fin qui ebbi l'onore di svolgere.

Ed io non dubito che il precedente sistema da me dimostrato pernicioso ed antinazionale, come già fu condannato dal voto della nazione nei suoi ultimi comizi elettorali, troverà ancora nel vostro voto su questa legge novella riprovazione; e che questo voto si pronuncierà non già nel senso delle transazioni nella questione romana, ma pel compimento del programma nazionale, pel supremo e definitivo trionfo dell'italica unità nell'antico teatro dei trionfi e delle glorie dei nostri maggiori, in cima al Campidoglio. (*Vivi e prolungati applausi*)

TERZO DISCORSO

Tornata medesima

Dopo il discorso precedente, avendo gli onorevoli Borgatti *e* Cordova *ampiamente parlato per fatti personali, il deputato* Mancini *replicò ai medesimi col discorso seguente:*

Mancini Stanislao. Come ha udito la Camera, sono stato censurato dai due preopinanti, quasichè io abbia diretto accuse più alle intenzioni, che alle opere loro ed alle loro opinioni e proposte.

Risponderò anzitutto all'onorevole Borgatti. Egli crede che l'ordine del giorno della Camera italiana del 27 marzo 1861 debba interpretarsi diversamente dal modo in cui io l'ho compreso. Ma al disopra delle nostre due interpretazioni sta, mi pare, l'interpretazione del Conte di Cavour che scaturisce apertamente dal tenore delle sue dichiarazioni, delle quali diedi lettura, tanto più che quell'ordine del giorno contiene a premessa: *Udite le dichiarazioni del Governo.*

Udiste come il Conte di Cavour dicesse chiaro e netto che non intendeva punto di accordare anticipatamente alla Chiesa libertà di azione ed assoluta indipendenza nel senso del progetto del cessato Ministero, aspettando in seguito di andare a Roma; ma che quando l'Italia fosse giunta a Roma, allora, ed allora soltanto, si proclamerebbe siffatta libertà della Chiesa. (*È vero! è vero!*)

Io credo dunque che in buona fede, non ne dubito, l'onorevole Borgatti sia caduto in un'interpretazione meno esatta di quell'ordine del giorno, e più che mai mantengo la mia, come la sola genuina e vera. (*Bene!*)

Quanto alla legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo, l'onorevole Borgatti osservò che egli, relatore, nulla aveva scritto nella sua relazione in particolare circa la giurisdizione del Consiglio di Stato sui conflitti con l'autorità ecclesiastica e sugli appelli per abuso. Ma opera del relatore vuol considerarsi non solo la relazione,

ma anche e soprattutto il progetto di legge, di cui la relazione non è che il commentario. Può egli negare che gli articoli 13, 14 e 15 di quel progetto di legge, senza manifestazione di alcun dissentimento insorto nella Commissione, mantenessero, e quindi con novella ricognizione legislativa consacrassero la giurisdizione del Consiglio di Stato intorno a codeste materie?

D'altronde non abbiamo entrambi noi insieme difeso con tutto il calore e la convinzione davanti alla Camera quel progetto di legge? Chi gli impediva allora di manifestare i suoi scrupoli e la diversità delle sue opinioni? Invece io debolmente, egli con vigore d'ingegno, in ogni parte propugnammo, non ha guari, quel progetto di legge; gli ottenemmo l'approvazione della Camera; ed oggi è legge dello Stato. Dopo ciò mi è lecito chiedere se io mi sia discostato dal vero, allorchè ho rammentato questo precedente, come prova di contraddizione colle postume opinioni dell'onorevole Borgatti.

Io volli risparmiargli il ricordo di un'altra contraddizione; ma avrei potuto rammentargli che egli era benanche membro di quella Commissione presieduta dall'onorevole barone Ricasoli, la quale aveva proposto nel 1864 di ridurre tutti i beni ecclesiastici all'amministrazione di congregazioni laiche. Chi potrà dubitare che i principii direttivi di quel sistema contraddicessero apertamente a quelli che informavano il progetto che ci hanno abituati a distinguere col nome di *Langrand-Dumonceau?*

Rispondo ora all'onorevole Cordova.

Egli crede che io gli abbia indirizzato due accuse, l'una individuale, l'altra collettiva col Ministero a cui apparteneva.

Quanto all'accusa individuale, egli si dichiara difensore del privilegio del tribunale della regia legazione di Sicilia, e sostiene non aver pensato che questa istituzione dovesse cadere in conseguenza della legge proposta dal Gabinetto di cui faceva parte; ed isolando la sua personale difesa da quella dei suoi colleghi, cavò di scarsella un certo altro progetto di legge inedito, a quanto pare non approvato da essi, ed è venuto a leggerne alla Camera alcuni articoli nei quali sarebbesi proposta la conservazione dell'anzidetta instituzione.

Cordova. Domando la parola.

Mancini Stanislao. Quando un cessato ministro viene in tal guisa a giustificarsi con la rivelazione dei suoi progetti respinti ed a portarci di cose che non siamo obbligati, anzi siamo nell'impossibilità di conoscere, perchè non pretendiamo di sapere quali siano le intenzioni di alcuni dei membri delle amministrazioni che si succedono, ma dobbiamo giudicarle dai loro fatti conosciuti, dai progetti

di legge realmente presentati al Parlamento, dal modo con cui nelle esposizioni ministeriali ne vennero dichiarati i principii e gli intendimenti, comprendo che diviene assai facile dire a qualunque oratore che egli *ha sfondato le porte aperte.*

Con questo metodo si può venire domani a dissotterrare non già da un pubblico archivio, ma dal segreto del proprio scrittoio, scritti universalmente ignorati, e si potrà riuscire sempre, e con la più grande facilità, a dimostrare ad un oppositore, che ha parlato inutilmente ed *ha sfondato porte aperte* (*Bene!*)

Tuttavia, sulla questione della legazione di Sicilia io sono nel diritto di osservare che non solo il testo del progetto già presentato dal precedente Ministero al Parlamento, ma più ancora la logica dei principii inesorabilmente la condannava a cessare; e se l'onorevole Cordova, che ha tanto ingegno, ciò non comprese, conviene dire che quell'infausto progetto di legge avesse velata la luce dell'intelletto anche ai più intelligenti.

Cordova. Lo dimostrerò più tardi.

Mancini Stanislao. Per ora dimostrerò io il contrario. (*Risa di approvazione*)

Che cosa era infatti, o signori, il privilegio del tribunale della monarchia di Sicilia?

Il conte Ruggiero, normanno, riconquistata la Sicilia al cristianesimo, liberandola dai Saraceni, riassumeva nell'isola l'esercizio delle immense attribuzioni che gli imperatori d'Oriente avevano nel governo della Chiesa, qualificandosi suoi vescovi esteriori. Invano i Papi si opposero; finirono per rassegnarsi, legittimando il fatto con investire il Re di Sicilia e tutti i successori della qualità ereditaria di legati nati del Pontefice.

Se vi ha ingerenza non solo manifesta, ma esagerata e viziosa, mi si permetta il dirlo, dello Stato nelle attribuzioni esclusivamente proprie della Chiesa, essa risiede in quella istituzione.

Quali uffici adempie lo Stato col mezzo del giudice ecclesiastico della monarchia, delegato dal monarca? È il Re, che per suo mezzo esercita la giurisdizione ecclesiastica di appello da tutte le curie vescovili dell'isola, ed accorda in Sicilia le dispense ecclesiastiche, che si domandano al Papa dal resto dell'orbe cattolico. Questo giudice di appellazione è amovibile a piacimento del Re; questo giudice emenda le sentenze ecclesiastiche di tutti i vescovi; e giudica di che? Dei sacramenti, delle scomuniche, dei benefizi e di tutto ciò che riguarda la materia puramente e rigorosamente spirituale ed ecclesiastica; e così il Re d'Italia in realtà è anche quasi Papà in Sicilia. (*Movimenti*)

Questo è precisamente il significato ed il pratico effetto della istituzione del tribunale della monarchia in Sicilia.

Ne volete una prova sensibile? Gli antichi che assistettero al sorgere di questa istituzione ne rappresentarono il vero carattere coi dipinti dell'epoca.

Andate a Palermo ed a Monreale: vedrete sulle pareti di quei magnifici templi siciliani i primi Re che esercitarono queste funzioni della legazione apostolica, effigiati vestiti di stola e dalmatica (*Risa di affermazione*). E quando io m'immagino il Re d'Italia con piviale e tonacella (*Ilarità*) esercitare in Sicilia, in questo secolo XIX, le funzioni di Papa (*Nuova ilarità*), non ho ragione di pensare che una legge, la quale nell'articolo 1 statuiva che la Chiesa cattolica non dovesse più sopportare la menoma ingerenza dello Stato, e negli altri articoli sopprimeva tutto ciò che fosse in opposizione con tale concetto, importasse (malgrado il non accettato progetto inedito, a noi tutti ignoto) la cessazione inevitabile del tribunale della monarchia di Sicilia?

Se poi mi si dicesse che tra i membri di quel Gabinetto vi era la segreta intelligenza che dovesse tenersi incolume quel privilegiato istituto; allora la colpa sarebbe peggiore, perchè si avrebbe una tale inconseguenza, tale flagrante contraddizione con la logica e coi dettami della sana ragione, da doversi riconoscere il progettato sistema come il parto più mostruoso che fosse mai venuto in luce da mente umana, chè in esso si sarebbe ora asserita ed ora negata la medesima cosa; sarebbesi proclamato un principio e se ne sarebbero ricusate le più ovvie e necessarie conseguenze.

D'altronde, signori, se veniva riconosciuta illimitata pienezza di autorità nei canoni e nelle costituzioni della Chiesa, l'onorevole Cordova doveva sapere meglio di me che la famosa bolla di Papa Urbano II, che s'invoca a titolo del conferito privilegio ai Re di Sicilia, nell'opinione della Corte di Roma era ben lontana dall'essere giammai esistita. La Corte di Roma pretende che la bolla di Urbano II non ebbe mai reale esistenza, che è apocrifa; ed ha fatto scrivere nel secolo XVII dal cardinale Baronio un grosso e dotto volume per sostenerlo.

Ora, potevate voi lusingarvi che la Curia romana, secondo la quale non ha mai esistito la bolla di Urbano II, dovesse ancora rispettarla, dal momento in cui ponevate la Chiesa cattolica in Italia in quella nuova condizione di assoluta separazione dallo Stato e di indipendenza da qualunque sua intromissione e vigilanza che era delineata negli articoli del vostro defunto progetto?

Pertanto, o signori, a me pare che sotto questo primo punto di

vista della questione che si volle chiamare personale, non sussistono punto le obbiezioni e doglianze dell'onorevole Cordova. Io non ho voluto addentrarmi, quanto avrei potuto e forse dovuto nella dimostrazione del mio assunto; anzi chiedo scusa alla Camera di essere ritornato sull'argomento, quanto era necessario per giustificarmi del rimprovero che ingiustamente mi fu indirizzato. (*Bene!*)

Quanto alla seconda accusa, l'onorevole Cordova ha creduto dover respingere per l'intero Gabinetto, di cui egli faceva parte, la censura di aver trattato e stipulato pel debito pontificio una convenzione con la Francia e non con Roma, sostenendo che quell'amministrazione aveva obbligo e convenienza di non operare diversamente. Era necessario, si è giunto a dire, che si trattasse con la Francia e non già con la Corte di Roma, perchè noi non volevamo riconoscere il Papa per principe temporale. (*Bene!*)

In verità avrei desiderato una dichiarazione simile dalla bocca dell'onorevole Cordova, non ora che siede al banco dei deputati, ma quando sedeva sul banco dei ministri. (*Risa di assenso a sinistra*)

Cordova. Non c'è stata occasione!

Mancini Stanislao. Ei si sarebbe ben guardato dal farla, perchè gli si sarebbe domandato facilmente: Le sentenze dei tribunali di Roma le lasciate forse eseguire come sentenze di tribunali nazionali, ovvero con le forme e cautele in uso rispetto a quelle pronunciate negli Stati retti da un monarca straniero? I cittadini romani li trattate (e ciò almeno si doveva e poteva) come nostri fratelli, li riguardate come eleggibili ed elettori italiani, e così come proponeva in un suo patriottico progetto di legge l'onorevole mio amico Cairoli?

Ma no, li trattate politicamente come forestieri, come miseri emigrati; e quando ve ne viene talento, li espellete dal regno. (Bravo! Bene! *a sinistra e applausi dalle tribune*)

Presidente. Silenzio nelle tribune!

Mancini Stanislao. E non fu di fatti assoggettata alle più fiere persecuzioni negli ultimi giorni della passata amministrazione la povera emigrazione romana nel nostro paese per compiacenza verso il Governo del Papa? (*Benissimo! Bravo!*)

Signori, quando vi sono fatti somiglianti operati dai cessati ministri, qual valore aver possono le loro parole, con le quali vengano qui tardivamente a gloriarsi di non aver voluto riconoscere il Papa come principe temporale? Sapete qual è la triste e dolorosa verità? È il Papa che non ha voluto riconoscere il regno d'Italia, e lo ha dichiarato apertamente, non già per bocca di un deputato che parli per proprio conto, ma solennemente per bocca del suo Governo.

Egli si è costantemente rifiutato di riconoscere ufficialmente e diplomaticamente l'esistenza di un regno d'Italia; questo fu l'ostacolo solo ed insuperabile a dirette trattative e stipulazioni; ma il bisogno vivissimo che il Governo pontificio aveva dei nostri denari, poteva divenire un mezzo di legittimo costringimento della Corte di Roma a non ricusare più oltre un riconoscimento, che nei rapporti internazionali è un dovere verso una Sovranità legittimamente costituita sulla base del nazionale suffragio, ed a non perseverare in un contegno simile a quello che tenne il microscopico duca di Modena, solo tra i Governi europei che si espose al ridicolo non avendo mai voluto per ben 18 anni riconoscere la monarchia di Luigi Filippo ed il mutamento dinastico avvenuto in Francia.

D'altronde io credo di ben rammentare che, quando sorse nella nostra Assemblea la discussione riguardante il trasporto della capitale e la Convenzione di settembre, suscitatasi da taluno l'obbiezione che quella Convenzione imponesse già alcuni oneri finanziari, specialmente consistenti nell'assunzione di una parte del debito pontificio a carico del Governo italiano, rispondevasi: Qui non si esprime nè con chi il nostro Governo debba trattare nè quando ei debba trattare; e fino a che il Pontefice non avrà riconosciuta la politica esistenza del regno d'Italia, queste trattative saranno impossibili, questo sacrificio, quest'onere finanziario non potrà mai pesare sopra la nazione.

Lanza G. Domando la parola per un fatto personale.

Mancini Stanislao. Siffatte dichiarazioni sono state espresse e ripetute; e se la passata amministrazione non si è creduta obbligata ad osservarle ed a mantenerle, essa offre una affliggente prova della serietà ed importanza che abbiano somiglianti dichiarazioni nella bocca dei ministri innanzi alla maestà del Parlamento nazionale.

È vero o no che 20 milioni, in tempi per noi così penuriosi e difficili, mentre il nostro paese è in preda alle maggiori strettezze e difficoltà che si possano immaginare, soggiacendo al corso forzato della carta, sono stati mandati, e per quanto mi si assicura, in oro a Parigi?

Ma si vorrebbe far credere che furono mandati in deposito. Un deposito! E chi era che pretendeva o poteva pretendere la cautela di questo deposito per l'adempimento di una Convenzione non ancora approvata dal Parlamento? Il Governo francese? E voi, amministrazione passata, non avete trovato un nobile sentimento di dignità, di fierezza, di sdegno (*Rumori a destra — Forti voci di calorosa approvazione a sinistra ed al centro*) per protestare energi-

camente contro così oltraggiosa pretensione di una potenza straniera, fosse anche la Francia? Ma io son persuaso, ad onore della Francia, che essa non vi ha fatto codesto insulto. Quello che vi è stato di vero, si è che avete mandato il danaro in Francia per anticipare l'eseguimento della Convenzione sotto la forma artificiosa di un deposito, e lo avete mandato in oro, e ciò avete fatto senza il consenso del Parlamento. *(Bravo! Bene! — Sensazione)*

In Francia quel danaro non è rimasto in deposito, e voi stessi doveste confessare nella relazione di quel progetto di legge, come sotto il velo ben trasparente di un imprestito di ugual somma fatto al Governo papale dalla Cassa dei depositi e prestiti di Parigi, ove eransi da voi deposti i 20 milioni, questo danaro era andato a ristorare le esauste casse pontificie.

Visconti-Venosta. Domando la parola per un fatto personale.

Mancini Stanislao. Nè si dica che la Camera ha ormai approvato quella Convenzione, perchè votò la relativa legge. Che doveva fare la Camera a fronte del fatto compiuto, a fronte del danaro inviato che già era nelle casse del Governo romano? Doveva disapprovare il trattato?

Ah! pur troppo, o signori, i passati Ministeri non prendevano sul serio l'autorità del Parlamento, avvezzi alla eccessiva tolleranza della Camera! (*Bravo! Benissimo!*) Pur troppo talvolta la Camera, dominata da soverchia prudenza e longanimità, per evitare discordie, collisioni e scandali, ha incoraggiato senza volerlo le violazioni dello Statuto e delle leggi; ma era tempo che questi abusi finissero, e metto pegno che ciò non accadrà più per l'avvenire. *(Vivi segni di approvazione a sinistra)*

Quando poi, dopo tutto ciò, l'onorevole Cordova asserisce che io non ho censurato i fatti, ma ho accusato le intenzioni di suoi e miei amici, mi scusi; egli aggiunge alle mie parole quello che io non ho mai detto; mi attribuisce opinioni che non ho mai avute nè espresse.

Io ho anzi apertamente dichiarato che taluni, estranei a questa Assemblea, forse deliberatamente hanno potuto per avventura cospirare a danno del paese; ma che l'amministrazione, i membri che la componevano, e quanti seggono in questa Camera, della cui buona fede non ho mai dubitato, hanno potuto inconsciamente secondare una tendenza rovinosa, la quale avrebbe trascinato il paese nell'abisso. Io dunque non trascorsi giammai ad accusare le intenzioni, nè credo essermi allontanato dai doveri parlamentari.

Fatte queste dichiarazioni, se egli ed i suoi disdicono la mia amicizia; se aggiunge altre parole ancora meno parlamentari; io gli rispondo, dal mio canto, che al di sopra dei privati sentimenti

stanno i doveri verso la patria; e che, se rappresentiamo opinioni diverse ed opposte, desidero soltanto che la nazione non mi disprezzi e che fra noi due essa giudichi. (*Applausi prolungati e fragorosi dalla sinistra, dall'ordine della tribuna dei giornalisti e dalle gallerie pubbliche — Scoppio di rumori e proteste a destra)*

Presidente. Dichiaro per l'ultima volta che non è permesso di fare alcun segno di approvazione o di disapprovazione dalle tribune. Io le fo sgombrare! (*Rumori a sinistra)*

Massari Giuseppe, Cordova *ed altri deputati a destra.* (*Sorgendo con impeto*) Le faccia sgombrare! Non si può tollerare! È indecente!

(*Moltissimi deputati della sinistra si levano in piedi ed applaudono a due riprese fragorosamente al deputato Mancini. Crescono il frastuono e l'agitazione in tutta la Camera*)

Di San Donato. Domando la parola.

Ho inteso parlare dello sgombero delle tribune. Io credo che di qui dobbiamo sgombrare prima noi, poichè noi i primi abbiamo applaudito alle parole dell'onorevole Mancini. (Bene! Benissimo! *a sinistra — Nuovi rumori a destra*)

Presidente. (*Con forza)* Nessuno ha detto che i deputati non abbiano diritto di applaudire. Io ho dichiarato non essere lecito alle tribune alcun segno di approvazione o di disapprovazione. Il regolamento parla chiaro. Ora, finchè la Camera vuole che io sia a presiedere alle sue sedute, io farò fermamente rispettare il regolamento. (Sì! sì! Bene! *a destra — Rumori e proteste rumorose a sinistra)*

Voci a destra. Si sgombrino le tribune!

Voci a sinistra. No! no!

(*Seguono pochi momenti di agitazione e di pausa, durante i quali incomincia lo sgombro in qualche tribuna*)

Presidente. Stasera vi è seduta; l'ora essendo avanzata, sciolgo l'adunanza.

La seduta è levata alle ore 5 e 3[4.

QUARTO DISCORSO

Tornata del 12 luglio 1867

All'aprirsi della seduta gli onorevoli Lanza *e* Visconti-Venosta, *i quali avevano chiesta la parola per fatti personali, avendo combattute alcune proposizioni sostenute nella precedente tornata dal deputato* Mancini, *questi rispose ad entrambi col discorso seguente:*

Mancini Stanislao. Non so veramente perchè l'onorevole Lanza, estraneo a tutto ciò che formò ieri oggetto del mio discorso, col quale intesi adempiere ad un dovere, e non già compiacermi di incriminare atti compiuti dagli uomini politici della cessata amministrazione, abbia creduto di intervenire nella contesa, sostenendo essersi da me affermate circostanze e fatti meno esatti riferibili all'amministrazione più antica di cui egli faceva parte. Egli ha creduto che, quando dal canto mio si giudicò come un mancamento ad impegni presi innanzi al Parlamento non solo l'essersi trattato circa la ripartizione del debito pontificio col Governo francese, nel che non avrei ravvisato alcun inconveniente, ma l'essersi poscia formalmente stipulata la relativa Convenzione col Governo medesimo per l'eseguimento di siffatta ripartizione, abbia io affermato una circostanza che non risultasse giustificata dai rendiconti e dai documenti di quella memorabile discussione.

A me duole che, dovendo improvvisamente rispondere, sebbene abbia in questo momento chiesto quei rendiconti, non ho la possibilità di rinvenire immediatamente tutti i passaggi che possano confermare le mie assertive; tuttavia è già facilmente caduto il mio sguardo sopra parecchi punti di quella discussione, i quali non permettono che si ricorra a reticenze od a riserve mentali, per indurvi a dubitare che innanzi alla Camera rimanesse concordemente stabi-

lito, senza la menoma contraddizione del Ministero, e perciò col suo assenso e concorso, che non si stipulerebbe la convenzione fuorchè col Governo pontificio.

Lanza G. Chiedo di parlare.

Mancini S. Mi basta enunciare che una questione di simile natura parve di tanto rilievo, che la stessa Commissione della Camera, la quale pienissimamente di accordo col Governo opinava doversi accettare quel progetto di legge relativo al trasferimento della capitale, nella sua relazione non mancò di sollevare a se stessa un tale dubbio, e rispose per organo del suo relatore, senza avvertire che vi fosse discrepanza di alcuno dei suoi membri, tra i quali veggo anche questo dell'onorevole Borgatti, le seguenti parole:

« Sebbene poi nell'articolo 4 non si designi espressamente la persona dell'altro contraente, col quale le opportune trattative per la ripartizione del debito pontificio sarebbero a condursi; nondimeno i principii di diritto comune che regolano la teorica delle Convenzioni, e i fini stessi sostanzialmente accetti alla Francia ed all'Italia di procacciare la soluzione della questione romana, preferibilmente ad ogni altro modo, mediante una sincera e solida riconciliazione del Papato coll'Italia, sono più che sufficienti a riempire questa lacuna, e fanno intendere che le nostre trattative *non possono procedere che col Governo Romano.* » (Bene! Bravo! *a sinistra*)

Signori, come è possibile che si osi venire in questa Assemblea a negare un tal fatto (*Segni di approvazione*), a fronte di dichiarazioni così solenni, scritte in ciò che vi ha di più importante in una discussione parlamentare, cioè nel testo della relazione della Commissione, assentite, non contraddette, accettate, anzi in complesso difese e strenuamente propugnate dai membri di quel Ministero?

Non basta.

In quella solenne discussione lo stesso relatore deputato Mosca, a nome della Commissione, dopochè il deputato Tecchio aveva precisamente dubitato che l'articolo 4 implicasse la possibilità che si dovesse procedere a quella liquidazione colla Francia piuttosto che col Governo pontificio (e da ciò appare che la questione nè anche potè passare inosservata a coloro che sedevano sui banchi dei ministri, perchè la udirono espressamente sollevare e dibattere nel seno della Camera), l'onorevole relatore, non contraddicente e perciò aderente il Ministero, rispondeva le seguenti parole:

« Ma, ad onta che la relazione abbia prevenuto questa difficoltà, l'onorevole Tecchio ha riprodotto un'obbiezione che si era pur sollevata negli uffizi, ed a cui la Commissione crede di aver risposto nella sua relazione.

« Egli dice che l'articolo quarto è stato molto maliziosamente formolato; per modo che, quand'anche non si possa da noi entrare in negoziazioni direttamente col Pontefice, la Francia potrà esigere da noi la liquidazione della parte del debito che dobbiamo assumere. Credo che questo sia un grandissimo errore. Quando si tratta di dividere qualche cosa, la divisione non si può fare che tra i condividenti, e questa è cosa di senso comune (Bene! *a sinistra*): io non escludo che la Francia possa anche venire in nome di questo trattato a domandare la divisione; ma a che titolo? A titolo di parte rappresentante il Pontefice, ed a questo titolo noi possiamo trattare colla Francia egualmente come col Pontefice; in fin dei conti è il procuratore del Pontefice che tratta, quindi è come se trattasse il Pontefice stesso.

« Ma è vero poi che noi in questo modo abbiamo riconosciuto una specie di arbitrato dato alla Francia, perchè venga ad essere fissata la misura del nostro debito? Ma tutti i documenti protestano contro questa supposizione.

« Io ricorderò particolarmente il dispaccio del ministro Nigra del 15 settembre, nel quale venne posta questa condizione come un mezzo di facilitare un accordo immediato fra il Papa e l'Italia nell'interesse di una possibile conciliazione.

« Evidentemente dunque e la lettera della Convenzione e lo spirito di essa protestano contro le supposizioni dell'onorevole deputato Tecchio. »

Vede adunque la Camera, che fu ripetutamente dichiarato ed inteso che si sarebbero queste trattative condotte col Governo del Pontefice direttamente. E sebbene le trattative potessero aprirsi ben anche per mezzo di un procuratore, per mezzo di chi fosse legalmente autorizzato a trattare per incarico del Papa, sta in fatto che il Governo francese direttamente e ripetutamente protestò che non trattava per incarico e volontà del Pontefice, che anzi il Pontefice rifiutava anche di accettare quelle somme quando dovessero dal canto suo implicare la benchè menoma rinunzia e qualsiasi possibile pregiudizio alla posizione politica nella quale egli si voleva mantenere, quella di non riconoscere il regno d'Italia.

Laonde a me non cale che siansi condotte le trattative colla Francia: rimarrà sempre a domandare se la storia dei trattati internazionali presenti un solo esempio così strano ed assurdo come quello di ripartire un debito, non già col consenso delle parti capaci di reciprocamente vincolarsi ed obbligarsi, ma con un terzo il quale non possa assumere, e non assuma in fatto la qualità d'incaricato o di mandatario dell'altra parte interessata. Dovevamo ap-

prendere sotto la passata amministrazione che si possano stipulare trattati somiglianti.

Nè mi si opponga che di egual forma fosse la Convenzione del 15 settembre. La Convenzione del 15 settembre per la sua propria natura non si poteva stipulare che colla Francia. La prima e vera interessata era quella potenza, la quale occupava colle sue forze militari il territorio di Roma, e che contrattava per promettere il richiamo delle sue truppe, sotto alcune condizioni che appunto formavano la materia di quelle stipulazioni. Ciò si comprende perfettamente: ma non si può negare del pari che nella Convenzione del 15 settembre non si fece altro fuorchè accennare all'eventualità di ulteriori e distinte trattative, quali avrebbero dovuto poscia menare ad una Convenzione novella per quanto riguardasse la ripartizione del debito pontificio.

Rammento anzi perfettamente, che a tutti gli oratori i quali in quella discussione vollero sollevare l'obbiezione che il trattato procacciasse un onere finanziario all'Italia, onde non potesse avere validità ed effetto, costituzionalmente parlando, senza un'approvazione del Parlamento, si rispondeva a coro che l'onere non era nè anche eventualmente obbligatorio, e che non si prometteva altro se non d'iniziare delle trattative, le quali dovevano necessariamente riuscire ad una ulteriore Convenzione di riparto, cioè a quella Convenzione che la Commissione per organo del suo relatore aveva espressamente e ripetutamente dichiarato non potersi giammai stipulare, se non direttamente tra le parti condividenti ed interessate.

Simile esplicita dichiarazione acquistò ancora maggior peso per essersi dalla stessa Commissione enunciato il concetto che queste trattative potrebbero divenire uno dei mezzi di avvicinamento dei due Governi, uno degli espedienti di possibile conciliazione.

Io pertanto, sebbene non abbia il tempo di continuare l'intrapresa ricerca (e se gradisce ciò l'onorevole Lanza, la continuerò), mantengo le mie assertive: e non vorrei che la memoria mi fosse infedele; ma, per quanto credo rammentarmi, anche un altro dei ministri colleghi del Lanza, cioè l'onorevole Sella, interrogato dall'onorevole Musolino, se per effetto di quelle trattative dovessero pagarsi altresì gli arretrati, rispose che sarebbe un delitto politico pensare solamente che si dovessero pagare gli arretrati di quel debito: ebbene, malgrado così solenni promesse, quegli arretrati nella stipulazione segnata a Parigi sono stati posti a carico dell'Italia. (Bravo! *a sinistra*)

Tale, o signori, è l'importanza e la serietà, che si è finora attri-

buita alle dichiarazioni che i ministri italiani facessero davanti al Parlamento ed all'Italia. (*Sensazione*)

Dunque ciò che io affermai fu affermato con buon fondamento.

D'altronde, o signori, quando l'onorevole Lanza mi dice che in nessun momento della discussione siasi dichiarato che non si sarebbe proceduto a quella ripartizione senza previo riconoscimento del regno d'Italia, egli mi permetterà che io rammenti un principio elementare di diritto internazionale, cioè che convenzioni e trattati politici non sono giuridicamente possibili, se non tra Governi i quali reciprocamente si riconoscono; poichè il solo riconoscimento è quell'atto da cui può derivare nei rapporti delle sovranità politiche l'efficace manifestazione della personalità giuridica nelle parti contraenti. Se dunque si fosse tenuto fermo a non consentire ad una stipulazione, fuorchè direttamente col Governo pontificio, ne sarebbe derivato di necessità che, quando il Governo pontificio avesse voluto chiudere gli occhi alla luce più splendida, ed ostinarsi a non vedere che il regno d'Italia è fatto ed esiste da più anni riconosciuto e rispettato da tutte le potenze del mondo civile, ne avrebbe egli stesso sentito il danno o le spiacevoli conseguenze, non potendo dolersi che di se medesimo se non aveva luogo un trattato con una persona politica che esso medesimo ostinavasi a non riconoscere.

Vengo all'onorevole Visconti-Venosta. Egli affermò che le trattative ulteriori che ebbero luogo in Francia, e soprattutto la stipulazione di quella Convenzione, alla quale, diciamo il vero, è completamente estranea l'amministrazione anteriore, sono state la conseguenza di vive rimostranze che partirono dal Governo francese; che il Governo francese voleva, nel ritirare le sue truppe, non lasciare il Governo pontificio in una condizione che egli considerava relativamente intollerabile, in una condizione nella quale credeva non potesse continuare.

Io credo, signori, che questa rivelazione non possa non riuscire immensamente dolorosa per tutti gli amici della dignità nazionale.

Quale era il trattato che ci legava alla Francia? La Convenzione del 15 settembre era obbligatoria e sacra per la Francia, come per l'Italia; e quando l'Italia aveva adempiuto dal canto suo agli obblighi che aveva in essa assunti, essa aveva il diritto di elevare la voce...

Visconti-Venosta. Domando la parola.

Mancini S... per domandare in nome del diritto delle genti che la Francia facesse altrettanto.

Le nazioni sono in diritto eguali, debbono apprendere a rispet-

tarsi vicendevolmente; e coloro che sono preposti al loro Governo hanno un sacrosanto dovere, quello di mostrarsi innanzi tutto compresi da questo sentimento della dignità nazionale, non già con le parole, ma coi fatti della loro amministrazione. (Bene! *a sinistra*)

Perchè l'onorevole Visconti-Venosta non rispose alla Francia: Come mai potrebbe una delle parti contraenti, dopo il contratto, aggiungere ed imporre novelle condizioni?

La Francia non aveva stipulato nel 15 settembre di non ritirare le sue truppe da Roma, se non quando potesse lasciare il Governo del Pontefice in tali condizioni, che potessero parerle anche finanziariamente tollerabili.

Perchè dunque i nostri ministri in seguito aderirono ad assoggettarsi a questa nuova condizione, ad addossarci la parte proporzionale del debito pontificio, malgrado il nessun consenso del Governo romano, cioè a prestare un gravoso obbligo che non era scritto nel trattato, e che non sorgeva nè anche dallo spirito di tutta la corrispondenza diplomatica, che lo precedè e lo seguì? (*Sensazione a sinistra*)

La Francia adunque volle l'adempimento di un obbligo dal quale l'Italia potevasi sottrarre? Forse dettò la legge al nostro Ministero, dicendogli: No, non osserverò un trattato solenne, tuttochè sia costato tante lagrime e tante perturbazioni all'Italia, abbia immersa nel lutto quella provincia italiana a cui noi tutti non avremo mai tanta riconoscenza che basti, abbia spostati tanti e così gravi interessi, e quasi abbia costretti i cuori più generosi che nella penisola battono a far tacere nobili e patriottiche impazienze? Se mai ad eseguire quel trattato veramente ricusata si fosse la Francia, una amministrazione che avesse profondamente sentita la dignità del paese avrebbe adunato il Parlamento, annunziandogli che il Governo francese intendeva aggiungere una novella condizione per indursi ad osservare gli assunti impegni.

Ma, signori, io porto fede che la Francia non presentò mai simile inchiesta, e meno ancora sotto una forma imperiosa e sconveniente: anzi, quando non avesse saputo di trovare il nostro Governo (come sempre) pieghevole e docile ai suoi desiderii e voleri, non avrebbe persistito, avrebbe avuto ritegno di fallire, dinanzi all'Europa, ad una così solenne e recente promessa.

Ma l'onorevole Visconti-Venosta ci dice: Nel fatto, questo debito, per giustizia, dovevamo soddisfarlo, ed il Governo pontificio trovavasi nella impossibilità di pagarlo; era dunque evidente che la situazione del Governo pontificio era fatta intollerabile. Ed allora io mi sono fatto lecito d'interrompere l'oratore, rispondendo: *Tanto meglio*; dappoichè è questione appunto di sapere se voi abbiate vo-

luto, con mezzi indiretti, tenere in piedi questo cadavere del Governo papale...

Presidente. Onorevole Mancini, perdoni...

Mancini S.... se siete voi che per via indiretta voleste soccorrerlo...

Presidente. Onorevole Mancini, ella è nel suo diritto...

Una voce a sinistra. (*Con impeto*) Lo lasci parlare. (*Rumori a destra*)

Presidente. (*Con forza*) Lascino parlare il presidente, signori! (*Rumori a sinistra*)

Onorevole Mancini, ella è nel suo diritto sinchè censura i fatti della precedente amministrazione; non è nel suo diritto quando censura, come ha fatto più volte, e perfino chiama assurdo un trattato, che ha avuto la sanzione legislativa, che è stato approvato dall'uno e dall'altro ramo del Parlamento. (Bene! *a destra — Rumori a sinistra*)

Prosegua l'onorevole Mancini.

Mancini S. Io mi sottometto al richiamo dell'onorevole presidente, comunque tardivo, perchè riguarda una espressione che mi è sfuggita da un po' di tempo, allorchè io mi occupava di un diverso argomento; il suo richiamo è l'eco di un'accusa che ieri mi fu fatta, quasichè io, ragionando della Convenzione, facessi risalire le mie censure fino al Parlamento. Ma fin da ieri non mancai di osservare che, quando vi sono fatti compiuti e sacrifizi già consumati, la prudenza ed il senno di un'Assemblea politica sono talvolta costretti a piegare ed a scegliere il minore dei mali; ma li accetta senza glorificarli, senza sentenziare che siano un bene, senza rinunziare al diritto di giudicarli con severità allorchè giunga il momento di esaminare quale sia stata la condotta di quell'amministrazione che ne abbia assunta la responsabilità.

Io dunque rispetto profondamente il voto della Camera, ma lo interpreto come lo ha interpretato il paese; lo considero come uno dei tanti sacrifizi che si sono fatti, che essa è avvezza a fare, e che sino ad ora si ebbe il costume di richiederle col presentarle d'ordinario i fatti compiuti laddove poteva ragionevolmente prevedersi maggiore la sua legittima resistenza. Sono pertanto nel diritto di esprimere l'opinione che sia stato un vero ed utile servizio reso al Governo pontificio quello di non solamente dar corso alle negoziazioni relative alla ripartizione del debito, ma di stipularne il trattato col Governo francese, senza neanche esigerne una condizione, la quale confesso che sarebbe stata da me reputata indispensabile, cioè che lo stesso Governo francese, il quale c'induceva a questi sacrifizi, benchè non investito di un mandato da parte del Papa, assumesse almeno una parte qualunque di responsabilità eventuale in dipendenza della

esecuzione di questo trattato, e ci promettesse qualche cosa che potesse tener luogo del negato riconoscimento e consenso del Pontefice.

Il Governo francese non avrebbe potuto opporre serie difficoltà ad accordarcelo, perchè sono ognora presenti al mio spirito ed al mio cuore i nobili benefizi che la generosa nazione francese ha renduto all'Italia nel corso della sua lotta per la nazionale emancipazione.

Ebbene, poichè il Governo francese ci aveva pel primo riconosciuti, e ad egual riconoscimento s'incontravano ostacoli da parte del Governo del Pontefice, chi impediva al nostro Ministero di richiedere dalla Francia una clausola una condizione che, non accadendo ancora il riconoscimento da parte del Governo del Pontefice, potesse politicamente tenerne luogo ed efficacemente guarentirci?

Invece io leggo in quella Convenzione un articolo scritto con una formola sibillina ed assai sospetta; formola che io spero, ed anzi sono persuaso che sia sfuggita all'attenzione dell'onorevole ministro degli esteri e dei suoi colleghi, perchè li credo incapaci di consentire a patti incompatibili con l'onore del paese e della Corona; quella formola dice che il Governo pontificio si riserva tutte le *reclamazioni*, cioè le pretensioni, che potesse mettere innanzi contro l'Italia.

Di grazia, quali sono queste *reclamazioni* che può farci e ci farà il Governo del Pontefice? Vi ha forse chi ignori che egli si riserva pertinacemente di ripigliare le provincie perdute, di cospirare contro uno Stato che non riconosce, di spezzare, offrendosene propizia la occasione, l'unità d'Italia per ricostituirla divisa in più Stati come innanzi? (Bravo! *a sinistra — Movimenti in vario senso*)

Oh, signori, lungi da me il pensiero di supporre che la passata amministrazione consentisse scientemente ad una riserva di tal natura: io non intendo che accusarla di poca vigilanza, di poca circospezione, quando neppure si è insospettita delle frasi del menzionato articolo di quella Convenzione.

Essendo ora stato interrogato all'improvviso, non sono in grado di dare alla Camera maggiori spiegazioni. (*Movimenti*) Credo tuttavia aver dimostrato a sufficienza che le mie affermazioni nel discorso di ieri, per quanto nel calore nel discorso o per imperfette reminiscenze non tutte le frasi di un oratore possano aspirare alla più rigorosa esattezza, siano conformi alla verità, siano appoggiate dalle autentiche testimonianze dei documenti parlamentari.

Del resto, io ho bisogno ancora una volta dichiarare che nella discussione di questa proposta di legge lo scopo del mio discorso non è stato di fare un atto di accusa, nè di diffondermi in personali recriminazioni.

Io volli solamente dimostrare che, nel solenne momento in cui ci

troviamo, ormai toccammo l'ultimo limite della tolleranza che il Parlamento possa esercitare verso somiglianti errori del potere esecutivo. È tempo che questo sistema finisca, che un'èra nuova oggi cominci, se si vuole che in Italia il sistema costituzionale risorga nella fiducia del paese, e ricuperi quell'autorità morale sulle popolazioni, che potrà circondare di saldo ed incrollabile baluardo la monarchia. (Bene! *a sinistra*)

No, non dovrà più oltre rimanere illusoria la ministeriale responsabilità.

Quando io veggo che perfino nel Parlamento austriaco non solo si è proposta una legge sulla responsabilità ministeriale, ma credo aver letto che sia stata ben anche già approvata; e d'altronde considero che il Parlamento italiano da sette anni non ancora si rivolse a questo argomento, se non col sorriso con cui si trattano vane discettazioni accademiche; non posso far tacere nella mia coscienza la voce del dovere, e con tutte le mie forze insisto nelle conclusioni del mio precedente discorso.

QUINTO DISCORSO

Tornata medesima

Alle nuove repliche degli onorevoli LANZA *e* VISCONTI-VENOSTA, *il deputato* MANCINI *rispose come segue:*

Mancini S. Se la Camera mi permette, dirò brevissime parole in risposta all'onorevole Lanza, il quale persiste nel sostenere che io abbia affermato un fatto non dimostrato dai documenti parlamentari. Risponderò che, quando le relazioni delle Commissioni parlamentari, non già rispetto a frasi, accidenti e circostanze secondarie, ma in ciò che forma parte vitale e sostanziale di una proposta, contengono dichiarazioni esplicite e solenni, le quali vincolano il Governo per l'avvenire. e tracciano la linea di condotta del potere esecutivo, non credo permesso che i ministri si tacciano, ricorrendo a restrizioni mentali e reticenze, senza abdicazione del proprio dovere.

Quando il Governo si tace in simili condizioni, acconsente e aderisce alla Commissione ; quando non solleva alcun dubbio, e non si oppone a quelle dichiarazioni, il suo impegno non è men sacro. Tali del resto sono i precedenti e le consuetudini del Parlamento ; ed io me ne appello al giudizio de' miei colleghi.

L'onorevole Lanza aggiunse non essersi da alcuno preso l'impegno di ottenere prima dal Governo pontificio il riconoscimento del regno d'Italia. Ma certamente o io non spiegai abbastanza felicemente il mio concetto o non fui inteso. Io ho voluto dire che il sistema della *Convenzione diretta* col Pontefice implicava l'inevitabile riconoscimento. Quando io dunque ho difeso il sistema della *Convenzione diretta,* quando ho dimostrato che ciò era nelle intenzioni del Parmento che approvò la legge del trasferimento della capitale in occasione della Convenzione del 15 settembre, sono in diritto di domandare alle amministrazioni che si succedettero, se siano rimaste fedeli a quello che io credo il voto ed il concetto del Parlamento.

L'onorevole Visconti-Venosta dal canto suo ha dichiarato di non aver mai affermato che il Governo francese ci avesse imposta la legge, dettata una nuova condizione, e fatta al Governo italiano una richiesta incompatibile colla dignità nazionale.

Mi affretto a ricordare alla Camera che io ho presunto ciò prima dell'onorevole Visconti-Venosta: e d'altronde se il fatto avesse potuto aver luogo, non potrei certamente attribuire all'onorevole Visconti-Venosta così poca abilità, dappoichè lo riconosco abile e prudente, da ammettere che ingenuamente venisse a farci in Parlamento una rivelazione di simile natura.

Io ho detto invece: È un fatto che non si sono le truppe francesi ritirate da Roma senza questa Convenzione; è un fatto che in questa Convenzione avete lasciato scrivere l'articolo 6, di cui leggo le parole: « Sont réservées *les répétitions* que l'Italie pourrait avoir à faire au Saint-Siége, et réciproquement LES RÉCLAMATIONS que le Gouvernement pontifical pourrait avoir à adresser à l'Italie. »

Per me sento il bisogno, da buono Italiano, d'interpretare questo articolo nel senso che esso non possa, nè debba riferirsi fuorchè alle reclamazioni concernenti la liquidazione del debito, cioè all'oggetto speciale del trattato. Ma tutti giudicheranno se nelle nostre attuali relazioni col Governo pontificio fosse lecito lasciar passare nella Convenzione, di cui parliamo, un articolo somigliante.

L'onorevole Visconti-Venosta conchiude che io accetto solamente i benefizi della politica italiana, ma che è molto più facile censurare che operare.

Signori, queste discussioni non furono da me promosse, e non so perchè siasi fatto tanto onore dagli oppositori alla mia orazione da farne il tema e l'occasione di così insolite polemiche.

Quale fu mai lo scopo del mio discorso? Io voglio che le condizioni della politica italiana almeno non siano peggiorate; io sono risoluto di oppormi, e mi opporrò insieme ai miei amici, con tutte le nostre forze, ad un cangiamento pernicioso e funesto di questa politica; impedirò, per quanto da me dipenda, che il Parlamento italiano sia trascinato a decretare tali provvedimenti interni i quali, anzichè facilitare a noi l'esercizio dei mezzi morali per condurci a Roma, fortifichino il Papa di potenti mezzi morali per allontanarcene. (*Bravo!*)

ORDINE DEL GIORNO

PROPOSTO

DAL DEPUTATO MANCINI E DAL DEPUTATO CRISPI

ED APPROVATO DALLA CAMERA

nella Tornata del 15 luglio 1867

LA CAMERA,

Prendendo atto delle dichiarazioni del Governo che senza apposita legge nulla possa con effetto innovarsi ne' diritti e nelle prerogative della potestà civile in materia ecclesiastica; e, ritenendo che il Ministero custodirà inviolate le regalìe dello Stato e la dignità del paese, passa all'ordine del giorno.

Questo Ordine del giorno essendo stato messo ai voti con appello nominale e per divisione, la sua prima parte fu approvata alla quasi unanimità da 327 sopra 331 votanti (compresi coloro che senza legge avevano col fatto innovato e pregiudicato alle prerogative della civile sovranità), il solo onorevole *D'Ondes-Reggio Vito* avendo votato contro, ed essendosi astenuti gli onorevoli *Amari*, *Ferrari* e *Panattoni*.

Sulla seconda parte dell'Ordine del giorno, dopo le dichiarazioni della *Sinistra* di considerarlo come un voto di disapprovazione e di biasimo del Ministero Ricasoli, il risultato della votazione per appello nominale fu il seguente:

VOTARONO IN FAVORE:

Abignente — Acerbi — Adami — Alfieri — Alippi — Alvisi — Amaduri — Andreotti — Angeloni — Antona-Traversi — Antonini — Araldi — Asproni — Avitabile — Baino — Bargoni — Bartolucci-Godolini — Bellazzi — Bembo — Bertani — Bertea — Ber-

tini — Bonomi — Botta — Bottero — Bove — Bracci — Brida — Brunetti — Cadolini — Cairoli — Calandra — Calvino — Cancellieri — Cannella — Capozzi — Cappellari — Carbonelli — Carcani — Carcassi — Carini — Casaretto — Casarini — Cattani-Cavalcanti — Catucci — Chiaves — Ciliberti — Concini — Consiglio — Coppino — Corapi — Cosentini — Costa Antonio — Crispi — Cucchi — Cumbo-Borgia — Curti — Curzio — Cuzzetti — D'Amico — Danzetta — D'Ayala — De Blasiis — De Cardenas — De Lorenzi — De Luca Francesco — De Luca Giuseppe — Del Zio — De Sanctis — Di Blasio — Di Monale — Dina — Di San Donato — Di San Gregorio — Fabrizi Nicolò — Fanelli — Farini — Ferraris — Fossombroni — Frapolli — Frascara — Genero — Giunti — Golia — Gonzales — Grattoni — Gravina — Greco Antonio — Greco Luigi — Griffini — Grossi — Guerrazzi — La Porta — Lazzaro — Leardi — Legnazzi — Leonetti — Lo Monaco — Lorenzoni — Macchi — Maiorana Calatabiano — Malenchini — Maldini — Mancini Girolamo — Mancini Pasquale — Mannetti — Mantegazza — Marchetti — Mariotti — Marolda-Petilli — Martinengo — Martini — Martire — Marzi — Massa — Massari Stefano — Mathis — Mauro — Mazzucchi — Melchiorre — Mellana — Merialdi — Merizzi — Mezzanotte — Miceli — Michelini — Minervini — Molfino — Molinari — Mongini — Monzani — Morini — Moschetti — Musolino — Mussi — Muzi — Nervo — Nicolai — Nicotera — Nori — Oliva — Olivieri — Origlia — Palasciano — Panciatichi — Pescetto — Pelagalli — Pera — Pescatore — Pessina — Piolti de' Bianchi — Pissavini — Plutino Agostino — Plutino Antonino — Polti — Praus — Raffaele — Ranco — Ranieri — Rattazzi — Rega — Riberi — Ricci Giovanni — Righetti — Ripandelli — Rizzari — Romano — Romeo — Rossi Michele — Ruggero De Ruggero — Salaris — Sandonnini — Sandri — Sanguinetti — San Martino — Seismit-Doda — Serra Luigi — Servadio — Siccardi — Sipio — Sole — Solidati — Tamaio — Tofano — Torre — Toscano — Tozzoli — Trevisani — Villa Vittorio — Zizzi — Zuradelli — Zuzzi.

VOTARONO CONTRO:

Andreucci — Arrivabene Antonio — Atenolfi — Barracco — Bandini — Barazzuoli — Bassi — Bellelli — Berti — Bertolami — Bianchi — Binard — Boncompagni — Bonfadini — Borgatti — Borromeo — Bortolucci — Bosi — Breda — Brenna — Briganti-

Bellini Giuseppe — Broglio — Camerata-Scovazzo — Camuzzoni — Cavalli — Checchetelli — Cittadella — Civinini — Conti — Cordova — Corsi — Corsini — Costamezzana — Damis — De Filippo — De Martino — De Vincenzi — D'Ondes-Reggio Vito — Fabrizi Giovanni — Finzi — Fogazzaro — Fonseca — Galeotti — Garzoni — Ghezzi — Gigante — Giusino — Guerrieri-Gonzaga — Guiccioli — Lampertico — Lanza Scalea — Maggi — Manni — Martinelli — Massari Giuseppe — Mazziotti — Monti Coriolano — Morelli Donato — Moretti Giovanni Battista — Morosoli — Mosti — Nisco — Pandola — Pasqualigo — Pepoli — Peruzzi — Pianell — Piccoli — Pisanelli — Puccioni — Rasponi — Ricasoli Vincenzo — Rossi Alessandro — Salvagnoli — Salvago — Salvoni — Sanminiatelli — Serristori — Silvani — Sirtori — Spaventa — Speroni — Tenani — Tenca — Testa — Torrigiani — Toscanelli — Trigona Domenico — Valmarana — Villano — Villa-Pernice — Zanini — Zorzi.

SI ASTENNERO:

Amabile — Correnti — Depretis — Facchi — Fenzi — Ferrari — Ferri — Guicciardi — Mari — Massarani — Messedaglia — Panattoni — Possenti — Restelli — Ricasoli Bettino — Righi — Robecchi — Sebastiani — Sgariglia — Valussi.

Deputati assenti 180.

RISULTAMENTO DELLA VOTAZIONE:

Presenti 306
Votanti 285
Maggioranza 154

Votarono in favore 192
Votarono contro 93
Si astennero 21

La Camera approva la seconda parte della proposta dei deputati *Mancini* e *Crispi*.

APPENDICE

RISPOSTA

AD

un Articolo pubblicato nel n° 231

DEL GIORNALE

LA NAZIONE

(*19 agosto 1867*)

La *Nazione* ha voluto dedicare il suo primo articolo di ieri l'altro agli ultimi discorsi da me pronunziati in Parlamento nei giorni 10, 11 e 12 luglio *intorno alle relazioni della Chiesa con lo Stato in Italia, ed alla questione Romana.*

Il partito politico neo-papale, che non si dà pace della solenne riprovazione del Parlamento provocata su di esso e sulla missione Tonello, e della flagrante contraddizione in cui i suoi antesignani furono da me colti le tante volte colle loro proprie opinioni antecedenti, ha tentato di procacciarsi l'apparenza di una rivincita, facendosi a denunziare codesti miei discorsi, quasi contraddicessero alle opinioni da me manifestate in altro mio discorso parlamentare del 1861, nel quale si pretende che io sia stato allora « caldo sostenitore di quella stessa libertà della Chiesa e di quegli stessi uomini che nel 1867 ho combattuto senza misericordia. » E l'articolo si conchiude, scagliando una insolente e sleale ingiuria non meno contro di me che contro il popolo italiano, con queste parole: « Nel 1861, come nel 1867, il Mancini fece effetto; e poi si dirà che il mondo non è degli *avvocati?* Siamo ai tempi nei quali gli scolastici si pregiavano di sostenere le tesi le più opposte; ed il Parlamento è forse un'Accademia per gli esercizi di dialettica? »

Ad un'accusa così categorica, nella quale sono meco involti il Parlamento e l'opinione pubblica del paese, non si può rimanere in silenzio.

Alieno dalle polemiche, la *Nazione* ha qualche prova che non mi lascio aggredire ingiustamente senza che l'aggressore se ne penta: ed anche questa volta la mia proposta potrà edificare gl'Italiani intorno alla sincerità di cui fanno professione coloro che pongono la penna al servizio di certe individualità politiche, le quali, dopo avere

per sei anni rovinata l'Italia col mal governo, sono finalmente rimaste capitani senza soldati, ma che, pur confessandosi morte per ora, continuano a far rumore per farci sapere che si consolano nel presagio della risurrezione.

Ha dato occasione all'articolo della *Nazione* l'annunzio di un libro testè pubblicato col titolo: Il Ministero Ricasoli e le relazioni della Chiesa con lo Stato, DISCUSSIONE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI SULLA INTERPELLANZA FERRARI INTORNO ALLA MISSIONE TONELLO A ROMA.

Il libro non contiene che la interpellanza del Ferrari ed i discorsi dei cinque ex-ministri del Gabinetto Ricasoli (*Ricasoli, Borgatti, Cordova, Berti e Visconti-Venosta*), i documenti già stampati della missione Tonello, ed alcune note con reminiscenze di discorsi anteriori del Rattazzi e miei, per far credere le nostre presenti opinioni in contraddizione con altre anteriormente manifestate.

Certamente i sostenitori di un'opinione politica e i membri di una amministrazione condannata dal Parlamento hanno il diritto di ristampare e divulgare nel pubblico le loro difese; ma non hanno il diritto di trarre in errore questo pubblico, ponendo in fronte alla raccolta di quei discorsi il titolo bugiardo di *Discussione alla Camera dei Deputati*, perchè una discussione consta dei ragionamenti di ambe le parti, e debbe mettersi intera sotto gli occhi di coloro dei quali si provoca il giudizio, nella stessa guisa che un processo non può dirsi portato a cognizione del pubblico sopprimendo le ragioni di una delle parti contendenti.

L'articolo della *Nazione* sembra scritto per dar credito all'errore, scusandosi in esso l'omessa riproduzione dei soli miei discorsi in quella raccolta, dacchè pubblicarli fosse impossibile, al dir del giornale, per non esserne ancora stato restituito l'originale stenografato, quando la raccolta stessa era sotto i torchi.

Avendo dovuto io partire l'indomani di quei discorsi per gli Abruzzi, come è notorio fra i miei colleghi, e prolungare oltre le previsioni la mia assenza da Firenze, trovandomi da lontano, privo di libri e documenti, nell'impotenza di riempire alcune lacune lasciate dalla stenografia di citazioni di autori da me letti, è vero che la pubblicazione di quei discorsi fu per tal motivo indugiata; ma non sì che quell'originale non fosse già nella tipografia ben più che una settimana avanti la pubblicazione della raccolta, nella quale perciò non è esatto che sia stato impossibile assegnare ad essi almeno un umile posto nelle ultime pagine.

D'altronde se non fu possibile pubblicare i miei discorsi, perchè mai si omise di comprendervi benanche i discorsi importantissimi

del Rattazzi, del Crispi, del Ferraris e di altri colleghi che meco propugnarono il medesimo assunto? La scusa adunque evidentemente è frivola e mal trovata, ed il pubblico imparziale ha ragione di sospettare un motivo ben diverso, cioè che i nostri argomenti scottassero ed impaurissero gli avversari, sicchè essi medesimi avessero coscienza della debolezza della loro causa, e diffidassero di poter essere favorevolmente giudicati o scusati da chiunque fosse posto in grado di confrontare gli argomenti delle opposte orazioni.

Se nella raccolta si fossero pubblicati i miei discorsi del 1867, o se la *Nazione* avesse trascritto fedelmente e senza colpevoli mutilazioni la parte corrispondente del mio discorso del 1861, avrei potuto astenermi dal rispondere, affidandomi al buon senso del pubblico. Esso avrebbe facilmente riconosciuto che, lungi dal rinnegare le mie anteriori convinzioni, come è evidentissimo che hanno fatto molti degli avversari, nel 1861 come nel 1867 ho esattamente espresso e propugnato un identico pensiero, e fin talvolta con le stesse parole.

Quali opinioni ho manifestate nel 1867? Quelle stesse del Conte di Cavour, il cui concetto rammentai consistere in ciò, che l'Italia, soltanto « *dopo essere giunta a Roma*, per accordi o senza, e *dopo* « *aver dichiarato decaduto il potere temporale del Papa*, potesse pro- « clamare il principio della separazione, ed attuare la libertà della « Chiesa sulle basi più larghe, perchè le armi di cui debbe servirsi « il potere civile in Italia e fuori per difendersi, diverrebbero inu- « tili, quando il Pontefice fosse ristretto al potere spirituale. » (Sono queste le precise parole del Conte di Cavour).

E che tale fosse veramente il sistema del Conte di Cavour, se ne dà novella conferma nella testimonianza dell'egregio cavaliere Artom, trascritta con mia immensa meraviglia nella stessa raccolta, dove a pagina 181 si legge che, nelle intime confidenze del Conte di Cavour coll'Artom, quegli esprimeva il divisamento « di aprire trat- « tative con la Corte di Roma per offrirle la libertà completa della « Chiesa IN CAMBIO DELLA RINUNZIA AL POTERE TEMPORALE. »

Rammentai identico essere il senso del famoso Ordine del giorno della Camera dei Deputati italiani del 27 marzo 1861; indi proseguii: « Ecco, o signori, restituita al suo genuino senso e tenore la « celebre formola del conte di Cavour; ecco *le condizioni della sua* « *applicabilità*. E se non fosse soverchio il mio ardimento, io mi « permetterei di essere un po' più esigente, perchè credo che, *anche* « *dopo proclamata la caduta del potere temporale*, succederà necessa- « riamente un periodo più o meno breve di esperimento, di osser- « vazione, di prova, nel quale converrà che l'Italia si assicuri di « essersi veramente abbandonato in modo definitivo quello strano

« e secolare connubio, e che non si sia ceduto all'impero di momen-
« tanee circostanze, coll'intendimento di cogliere la prima opportu-
« nità per ricuperare la perduta autorità col soccorso di una inter-
« venzione straniera...

« Quando la civiltà avrà portato i suoi frutti, quando un così
« grande fatto, una volta compiuto, avrà un'eco di applausi in
« tutta la terra, perchè sarà uno dei più grandi progressi trasfor-
« matori dell'umanità, uno di quegli avvenimenti che rappresen-
« tano nella storia del genere umano i momenti culminanti della
« sua vita, che il Campanella con enfatica frase chiamava *il giu-
« bileo, i grandi giorni dell'umanità;* allora *sarò io il primo* ad in-
« vocare e proporre non solo l'applicazione alla Chiesa del diritto
« comune, che fin da oggi le viene applicato, ma *la concessione delle
« maggiori larghezze, di eccezionali favori e garanzie d'indipen-
« denza, anche al di là di ciò che oggi per lei si domanda*, perchè sa-
« remo sicuri e tranquilli che, ciò facendo, non avremo giammai a
« pentirci di avere fallito al nostro mandato, che è quello di ve-
« gliare alla salute della patria. » (*Applausi*)

E poco appresso: « Adunque lo Stato (credo averlo dimostrato)
« non è in Italia per ora *in condizione normale.* Ma da ciò deriva
« per necessaria conseguenze che non lo è neppure la Chiesa, per-
« chè fino a quando il capo della religione cinga la corona di mo-
« narca; finchè, in presenza delle lotte che ancora si agiteranno, i
« vescovi delle nostre diocesi dovranno considerarsi come i suoi
« luogotenenti, gli organi delle sue volontà, i rappresentanti dei
« suoi interessi; fino a che insomma i pericoli testè avvertiti non sa-
« ranno scomparsi; è cosa evidente che l'unica legge dei mutui rap-
« porti tra lo Stato e la Chiesa non possa essere che la precauzione
« e la diffidenza. Ha quindi piena ragione l'onorevole presidente
« del Consiglio, allorchè vi dice che il tempo non è venuto di conce-
« dere quello che vorrebbe significarsi col pomposo nome di libertà
« della Chiesa. Torni la Chiesa nella sua *normale condizione;* torni
« alla sua purezza evangelica; si spogli di quell'ammanto terreno,
« della cappa di piombo sotto il cui peso la virtù languisce oppressa
« ed il sentimento interessato della politica dominazione non per-
« mette al Pontefico di ravvisare negl'Italiani unicamente una fa-
« miglia di credenti e di figli; ed allora soltanto potremo inaugu-
« rare, e senza danno, il novello sistema, e salutare spuntato il
« giorno auspicato dell'applicazione in Italia della formola *Libera
« Chiesa in libero Stato.* »

Ecco gl'intendimenti da me manifestati in opposizione al pro-
gramma del Gabinetto Ricasoli del 1866, che era quello non già di
riuscire ad uno scambio di libertà e garantie tanto in favore dello
Stato che della Chiesa; ma di lasciare lo Stato qual è, riducendolo

inoltre inerme, privo di essenziali mezzi di difesa, ed impotente a completare la sua unità territoriale, per rendere soltanto la Chiesa, nonchè libera, pericolosa dominatrice.

Vediamo ora quale fosse la situazione politica del 1861, quale il programma del Gabinetto Ricasoli di quell'anno per la soluzione della questione romana, e quali le mie opinioni ed i miei intendimenti in quell'epoca.

Erano calde ancora le ceneri del conte di Cavour; ed il suo successore, seguendone le orme, benchè con un procedimento di una non più veduta diplomatica ingenuità, si avvisò di formolare tutte quelle concessioni e proposte, che piacque denominare *Libertà nella Chiesa*, in un Capitolato, che offrì al Pontefice, sotto la condizione che in iscambio il Papa rinunziasse al potere temporale.

Ecco in quali termini esprimevasi il barone Ricasoli nel 1861 nell'Indirizzo con cui, a nome del Re e del Governo italiano, comunicava quel Capitolato al Pontefice:

« La Chiesa, Santo Padre, ha bisogno di essere *libera*, e noi le « renderemo *intera la sua libertà*. Noi più di tutti vogliamo che la « Chiesa sia libera, perchè la sua libertà è garanzia della nostra; « ma per *essere libera*, È NECESSARIO *che ella si sciolga dai lacci della « politica, pei quali finora essa fu strumento contro di noi in mano « or dell'uno, or dell'altro dei potentati*... Voi potete, Santo Padre, « innovare anche una volta la faccia al mondo; voi potete condurre « la Sede Apostolica ad un'altezza ignorata da molti secoli nella « Chiesa. Se volete essere maggiore dei Re della terra, *spogliatevi « delle miserie del regno, che vi agguaglia a loro*. L'Italia vi darà « sede sicura, *libertà intera, grandezza nuova*. Essa venera il Pon« tefice, *ma non potrebbe arrestarsi innanzi al principe*; essa vuole « rimanere cattolica, ma *vuole essere libera ed indipendente nazione*. »

Ed infatti nell'articolo 1 di quel Capitolato non più si lasciava al Pontefice l'effettivo esercizio della Sovranità territoriale, ma soltanto gli si garantivano *la dignità e le prerogative della inviolabilità*.

Al riaprirsi del Parlamento italiano nel 20 novembre 1861, il barone Ricasoli presentava questi documenti alla Camera dei Deputati; e con un discorso, che il giornale *La Nazione* dovrebbe nella sua integrità ristampare per far misurare l'abisso che separa il Gabinetto Ricasoli del 1861 da quello del 1866, invocava il giudizio della medesima su questo suo programma: *Concessione alla Chiesa di tutte le maggiori libertà e favori nell'ordine spirituale, contro la cessazione del potere temporale del Papato*. Ed ecco alcune delle parole che in quell'occasione pronunziò:

« Raccogliendo la grave eredità dell'illustre Statista (del Conte « di Cavour); considerai come dovere sacro il condurre questo sem« plice quanto vasto concetto, il principio della *Chiesa libera in*

« *Stato libero*, dall'enunciazione astratta alla pratica applicazione;
« mi studiai pertanto di ridurre in brevi articoli LE GUARENTIGIE
« RECIPROCHE DELLA LIBERTÀ DELLA CHIESA E DELLO STATO...

« Con quali modi e con quali vie il Governo del Re vuole andare
« a Roma? Non per impeto disordinato, non per moto violento, nè
« per via di di distruzione, ma di edificazione, porgendo occasione
« alla Chiesa di conseguire uno splendore nuovo ed una dignità
« nuova, *emancipandola dai vincoli mondani che la fanno serva
« sotto apparenza di mantenerle dominio*. Era dunque il Governo
« del Re consentaneo alle sue dichiarazioni, ai suoi sentimenti, a
« tutte le convenienze, quando si studiava di sciogliere la questione
« romana per via di accordi col Santo Padre *sulle basi della* LIBERTÀ
« RISPETTIVA *della Chiesa* E DELLO STATO...

« Ora il Governo del Re sente il bisogno di manifestare alla rap-
« presentanza nazionale ed al mondo intero quali fossero i suoi in-
« tendimenti nel compiere i doveri del suo ufficio ed i modi tenuti
« per corrispondere a' suoi obblighi verso di voi e verso l'Italia;
« crede utile si sappia che, se la nazione italiana vuole conseguire
« *il compimento della sua indipendenza e della sua libertà*, ciò non
« vuol fare con pregiudizio della religione e della Chiesa. »

Ora che conosciamo le proposte ed il programma del Ricasoli del 1861, poniamo a riscontro il giudizio che allora io ne diedi, e le mie opinioni sulla questione del potere temporale e sulle conseguenti concessioni della libertà della Chiesa. Ma anzitutto conviene che si sappia come l'articolista della *Nazione*, per procacciarsi il non innocente piacere di trattare da leggiero ed inconseguente il pubblico italiano per aver dato segni di approvazione tanto a' miei discorsi del 1861, che a quelli del 1867, non ha dubitato di commettere uno di quegli abusi che nel vocabolario della libera stampa e della buona società sogliono designarsi con una assai ignobile qualificazione, perchè ha stampato soltanto il principio e la fine de' miei concetti del discorso del 1861, sopprimendone una essenzialissima parte intermedia, alla quale veggonsi sostituiti alcuni puntini, per riuscire a farmi dire l'opposto di ciò che dissi.

Per restituire alla mia opinione la sua integrità, supplisco ciò che all'articolista piacque mutilare e recidere nel mio discorso del 1861: « Chi potrà credere, o signori, che la pratica attuazione della
« formola *Libera Chiesa in libero Stato* sarebbe da temere in Italia,
« in mezzo ad una nazione di venticinque milioni, *con un Pontefice
« che fosse ridotto vescovo e pastore delle anime, ed affatto spogliato
« del potere temporale che oggi possiede?* Non vi può essere, o si-
« gnori, che la memoria di un passato che non è più, e dei danni in
« verità gravissimi che il Papato politico ha arrecato in ogni età al-
« l'Italia, perchè si possa ancora tremare della larva di quel potere,
« quando pur fosse *abbattuto e spento*.

« In un senso solo io comprendo questo timore e gli scrupoli degli
« oratori avversari, nel senso, cioè, che nei particolari accordi, sa-
« pientemente riservati ad ulteriori trattative dal presidente del
« Consiglio, sarebbe mestieri che venissero adottati e concertati
« speciali temperamenti e precauzioni, la cui opportunità non sa-
« rebbe relativa che ad un primo periodo di transizione dal vecchio
« al nuovo sistema, periodo che io chiamerei *di prova*, perchè desti-
« nato ad assicurarci che il Papa abbia abdicato di buona fede, an-
« zichè rassegnarsi alle circostanze del momento, per tornare poscia
« ancora una volta a cospirare coi potenti della terra contro la so-
« vranità nazionale degl'Italiani, e per servirsi delle libertà e delle
« concessioni ottenute come strumenti e mezzi di ricuperazione della
« perduta politica potestà.

« Sì, io stesso, educato alla scuola napoletana, cioè alla scuola
« dei giuristi i più avversi alle pretensioni politiche del Papato,
« nato nella patria del Giannone, ed avvezzo a meditar con amore
« e riverenza sui volumi di quel grande e sventurato ingegno, i cui
« scritti, composti nella sua dolorosa dodicenne prigionia in Pie-
« monte e già inediti, ebbi la ventura di scoprire e di porre in luce
« io stesso, non ho difficoltà di dichiararlo, *non saprei ravvisare*
« *menomamente pericolose quelle concessioni e quelle larghezze* NELLE
« NORMALI CONDIZIONI ALLE QUALI DOVREBBERO APPLICARSI. Che giova
« parlarvi dell'*Exequatur*, del *liceat scribere*, del diritto alla nomina
« dei vescovi e delle tante altre prerogative dello Stato, delle quali
« OGGI RAGIONEVOLMENTE CON VIVA TENACITÀ SIAMO TUTTI GELOSI?
« Queste istituzioni (chi no'l sa?) non furono un'invenzione gratuita
« dei nostri padri e senza ragione di essere; i nostri maggiori furono
« costretti dalla necessità e da dolorose esperienze a circondare di
« questi mezzi di tutela e difesa la civile sovranità, nell'epoca ap-
« punto in cui il Papato, cessando di essere un'istituzione religiosa
« e spirituale, si trasformò in una formidabile *potenza politica*. Ma
« questi mezzi di difesa diverrebbero inutili, come in antichi arse-
« nali ci si mostrano le corazze di ferro dei lontani secoli, *e verrebbe*
« *meno ogni opportunità di farne uso il giorno in cui*, CESSATO IL PO-
« TERE TEMPORALE, *mancasse altresì la probabilità delle aggressioni*
« *e delle invasioni da parte del Pontificato e dell'autorità religiosa.* »

Soltanto dopo queste dichiarazioni mi feci a contemplare l'avve-
nire razionalmente riserbato alle relazioni tra la Chiesa e lo Stato
con quelle parole, che nella raccolta dei discorsi avversari e nell'ar-
ticolo della *Nazione* è piaciuto stampare isolate da quanto le pre-
cedeva.

Ristabilita così la verità, la quale in una polemica onesta non
dovrebbe mai venire contraffatta, giudichi ognuno dove sia la con-
traddizione.

Vi ha forse contraddizione in me, fedele ognora al programma

della cessazione del potere temporale del Papa, dell'unione territoriale di Roma all'Italia, e della conseguente concessione di tutti i desiderabili favori e larghezze alla Chiesa, allorchè non possano più creare ostacoli all'unità nazionale ed alla libertà politica del paese; e che, non avendo la menoma avversione verso gli uomini che quel programma propugnarono nel 1861, sono pronto a battere le mani a chiunque abbia senno e fede per prepararne e compierne in avvenire la pratica attuazione?

Ovvero la più inescusabile contraddizione è negli uomini del giornale *La Nazione*, i quali nel 1867 dimenticarono compiutamente il loro programma del 1861, e l'ordine del giorno votato dalla Camera dopo quella memorabile discussione, nel dì 16 dicembre, con cui *si confermò il voto del 27 marzo, che dichiarava Roma capitale d'Italia*; coprirono di un velo impenetrabile quella parte del programma stesso che interessava alla nazione italiana, e doveva far conseguire le desiderate nuove *garantie e libertà allo Stato;* della cessazione del potere temporale del Papa e dell'unione di Roma all'Italia, base della loro politica nel 1861, non osarono più dire verbo nel 1867; ed invece più non pensarono che ad aprire con Roma negoziati, ormai non più ingenui, ma giudicati dalla Camera indecorosi ed umilianti; ed anzichè persistere nell'adempimento dei reiterati voti del Parlamento, si volsero a far la corte al Papa ed alla curia romana, offrendole la padronanza politica ed economica dei vescovi in Italia, purchè venissero con tali mezzi a trarre nella loro alleanza il partito del clero e farne strumento al mantenimento della loro politica influenza?

Se volessi moltiplicare le prove delle deplorabili contraddizioni in cui codesti uomini politici furono costretti a precipitare per tentare di onestare sotto il santo nome di libertà il loro segreto connubio col chericume, avrei tali documenti e tanta materia da scriverne un volume!

Non ne ho tempo nè voglia; ma, se aggradisce alla *Nazione* di continuare la polemica, sono pronto a sacrificarmi per inviarle altrettante nuove lettere.

Tuttavia, per ora, non so resistere alla tentazione di chiudere la presente, richiamando una memorabile circolare trasmessa nel 16 marzo 1860 a tutti i vescovi ed arcivescovi della Toscana dallo stesso onorevole Ricasoli, che ne era allora il governatore, la quale può leggersi stampata come documento di specialissima importanza nel volume tezo dei *Documenti del Governo generale della Toscana.*

Quei vescovi erano commossi perchè il Ricasoli avesse richiamato in vita le leggi leopoldine col ricorso *ab abusu* e con gli altri civili istituti, ai quali nelle trattative Tonello e nel progetto di legge *Dumonceau* toccò di essere dal cessato Gabinetto cotanto vilipesi.

Il Ricasoli, con quella Circolare da lui personalmente sottoscritta, dopo aver rammentato che quelle leggi erano l'antico diritto pubblico del paese, il quale « al vederle manomesse dal Concordato ne « aveva sofferto grave dispiacere, e che il richiamarle in vigore era « un *desiderio della nazione,* » soggiungeva: « Che io debba dare « ad un arcivescovo lezioni di diritto pubblico ecclesiastico, mi rin- « cresce moltissimo. Il ricorso *ab abusu* all'autorità sovrana è una « *legge comune* in tutti gli Stati cattolici. È diritto antichissimo, « non contraddetto dai Concilii... L'autorità episcopale in questo « legittimamente dipende dall'autorità Sovrana...

« L'avverto che, come tutti i Governi, anche questo è GELOSIS- « SIMO DI QUESTO DIRITTO SALUTARE, che *raffrena i capricci delle « curie vescovili ed arcivescovili, che* FA RISPETTARE I DIRITTI DEI CIT- « TADINI, e che *mantiene* L'ORDINE E LA TRANQUILLITÀ DELLO STATO.

« L'INQUISIZIONE, d'infausta memoria, NON DEVE RIPRODURSI SOTTO « UNA DIVERSA FORMA NEGLI STATI CIVILI!!

« I Governi cattolici no'l permettono; e QUESTO GOVERNO NAZIO- « NALE CATTOLICO NOL SOFFRIRÀ GIAMMAI. »

Giammai? E dopo soli sei anni, nel 1866, l'onorevole barone Ricasoli, immemore delle proprie convinzioni, sarebbesi dunque lasciato piegare a tale mutamento di politica, che, giudicato con le sue proprie parole, equivale a LASCIAR RIPRODURRE L'INQUISIZIONE NELLA SUA PATRIA?

A fronte del linguaggio di simili documenti, ognuno è costretto a domandare se vi sia conversione più miracolosa di quella del barone Ricasoli e de' suoi amici, promotori della legge e del contratto *Dumonceau*, e se possa scendersi più basso nella scala delle contraddizioni, inverecondamente ad altri rimproverate, e delle inconsistenze politiche.

Se dunque è colpa « sostenere ai nostri tempi, come già fecero i « *sofisti*, le tesi più opposte e convertire il Parlamento in un'acca- « demia di esercizi dialettici; » a chi spetta un tal biasimo, agli *avvocati* costanti del solo bene del paese, ovvero ai grandi cervelli politici, pei quali, secondo le circostanze, tutti i mezzi sono buoni per assicurare il monopolio del potere ad un partito egoista, che ridusse la nostra politica all'odierna abbiezione ed impotenza, e sprofondò l'amministrazione italiana nel caos della confusione, dei disordini, dal quale ci vorrebbe l'onnipotenza per salvarla?

Dalla villa di Bellosguardo, 21 agosto 1867.

P. S. MANCINI
Deputato al Parlamento.

INTERPELLANZE

SULLA

CONVENZIONE DEL 15 SETTEMBRE 1864

fra l'Italia e la Francia

E SULLA QUESTIONE DI ROMA

DISCORSI

pronunziati nelle sedute dei 19, 20 e 21 agosto 1870

Nella tornata della Camera dei deputati del giorno 16 agosto 1870, l'onorevole deputato P. S. Mancini depose sul banco della Presidenza la seguente interpellanza:

« Il sottoscritto deputato chiede interpellare il Presidente del « Consiglio ed il ministro degli affari esteri intorno alla risoluzione « presa dal Governo del Re di ritornare alla Convenzione di set« tembre 1864 per la soluzione della questione romàna, ed intorno « alle consegnenze onerose per l'erario, e pericolose per la sicurezza « e la dignità nazionale, che si appalesano nell'esecuzione della « Convenzione anzidetta.

« Chiede altresì che siano comunicate alla Camera le ultime cor« rispondenze che per tale oggetto hanno avuto luogo tra il Go« verno del Re, la Francia ed altre potenze, proponendosi egli di « richiamare lo esame della Camera stessa sulle dichiarazioni e pro« messe che in questa occasione il Ministero abbia fatte, e sul pro« gramma politico che intende seguire pel compimento dell'unità « nazionale.

« P. S. MANCINI. »

PRIMO DISCORSO

Tornata del 19 agosto 1870

Signori!

Al cospetto dei grandi avvenimenti di questi giorni, è rincrescevole far discorsi: meglio sarebbero interpretati i sentimenti ed i voti del paese, se un Ministero di virili propositi e circondato dalla fiducia del popolo italiano potesse guidarlo ad operare generosi fatti, a compiere il patto fondamentale dei plebisciti, a procacciargli nel compimento della sua unità stabili guarentigie di libertà, di indipendenza e di pace, inaugurando alfine per esso un'èra di prosperità e di gloria.

A questo pensiero si aggiunge l'altro delle speciali difficoltà che mi circondano, sorgendo a parlare di un argomento che interessa una delle potenti e civili nazioni nostre amiche, che in questo momento combattono una sanguinosa lotta di giganti, e riempiono la terra di calamità e disastri, che strappano dal nostro cuore un grido di dolore e di compianto.

Ma, o signori, ogni indugio è impossibile; il Parlamento mancherebbe al suo debito verso il paese, se in questo brevissimo periodo in cui si troverà riunito, tralasciasse di esprimere il suo giudizio sopra un atto compiuto dal nostro Ministero appunto in questi giorni, il quale si collega con una delle questioni più vive ed ardenti, che toccano alla nostra stessa esistenza nazionale, al nostro avvenire, al principio fondamentale in nome del quale l'Italia novella si è costituita ed ha ripreso il suo posto d'onore tra i popoli liberi.

Sono perciò rimasto assai meravigliato che la nostra Giunta, alla quale il ministro degli affari esteri aveva comunicato i documenti riguardanti il ritorno alla Convenzione di settembre 1864, li abbia letti non so se con indifferenza o con la persuasione che fosse impossibile portarne un giudizio favorevole, dappoichè schivò di pronun-

ziarsi, dichiarando che per suo conto crede inutile per gl'Italiani una discussione qualunque intorno alla questione romana, mentre non ho bisogno di combattere una proposizione contro la quale insorge il sentimento universale della coscienza della nazione.

Signori, il Ministero ha creduto potere nei primi giorni di questo mese risuscitare, con un suo dispaccio comunicato al Governo francese, l'infausta Convenzione del 15 settembre 1864, stipulata tra la Francia e l'Italia, dopo che era stata dalla Francia più o meno apertamente offesa dal 1864 al 1867, ed era di poi entrata nella fase di una flagrante e prolungata violazione colla ripetizione ed il prolungamento di un novello intervento francese a Roma, per sostenere il potere temporale del Papa. Non tremò la mano ed il cuore a quel ministro che segnò il ritorno ad un patto fatale all'Italia, ad un patto contaminato da due macchie indelebili, dal sangue italiano sparso a Torino ed a Mentana, e dall'ignominiosa ingiuria del rinnovato intervento straniero; ad un patto il quale chi sa quante altre volte farà spargere in Italia sangue cittadino, accenderà le faci della guerra civile, e ci richiamerà in casa le armi straniere, se il soffio della vostra autorità non verrà a disperderlo!

È dunque naturale che noi ci domandiamo quali sieno le conseguenze politiche di quest'atto del Ministero. Quale n'è mai il valore e l'efficacia giuridica?

Possiamo noi ancora frapporci col nostro voto, ora che potremo emetterlo illuminati dalla conoscenza dei documenti e da una speciale discussione sull'argomento per impedire la consumazione irreparabile di un danno esiziale ai diritti più sacri, ai più vitali interessi della patria nostra, per premunire da funesti pericoli la sicurezza, l'indipendenza, l'unità della nazione? E per pronunziare con cognizione di causa su questa domanda, di quali schiarimenti abbiamo ancora bisogno? Quali interrogazioni converrà formolare e rivolgere al Ministero medesimo?

Ecco, o signori, le ricerche che mi propongo d'istituire con la mano sulla coscienza, pura da ogni amore di parte, ma unicamente compresa dei doveri verso la patria; senza declamazioni, senza asprezza di forme, col linguaggio il più calmo e sereno, ma ad un tempo con lealtà e fermezza. Che se, o signori, fino nel sacro recinto di questa Assemblea la voce della giustizia e del diritto dovesse essere soffocata o da riguardi sentimentali o da pusillanimi tendenze a piacere a potentati stranieri, la libertà e la sincerità della parola nelle discussioni politiche rimarrebbe scacciata fino dal suo ultimo ed inviolabile asilo.

Per apprezzare adeguatamente, o signori, quella che a me pare insigne imprudenza, per non dir peggio, del Ministero, è mestieri

rammentare brevemente in qual senso la Convenzione di settembre fu presentata al Parlamento italiano e fu fatta ad esso comprendere; quale fu l'interpretazione solennemente e concordemente ad essa data in Italia da coloro che ne permisero l'esecuzione; e confrontarla con l'interpretazione postuma che la Convenzione stessa indi ricevè dal Governo e dalla potestà legislativa in Francia.

La Convenzione di settembre, o signori, non nacque senzà precedenti. Essa trovava l'indirizzo nazionale e politico in Italia già così chiaramente delineato e così fatalmente imposto dai principii stessi del nostro risorgimento, che non poteva cadere in mente a verun uomo politico, oserei dire, a verun cittadino italiano che potesse acconsentirsi a variarlo sostanzialmente.

L'unità nazionale, riguardata come diritto e dovere della nazione, non aveva bisogno di una Convenzione che la suffragasse, nè da essa ricever poteva alcun detrimento: essa era conseguenza del patto solenne e fondamentale dei plebisciti; era stata affermata colla proclamazione di Roma capitale d'Italia nei memorabili voti della Camera del 27 marzo e dell'11 dicembre 1861; scaturiva dal principio di nazionalità, che era la base della rivoluzione italiana; finalmente era richiesta da necessità materiali, morali e politiche incontrastabili, e tanto incontrastabili che dovè riconoscerle nel momento dell'ultimo deplorato intervento francese la parola stessa del ministro Menabrea in quest'Aula.

Più tardi, nel 20 maggio 1862, l'Imperatore dei Francesi aveva scritta quella sua celebre lettera al Thouvenel, nella quale soleva ravvisarsi ragionevolmente, allorchè si stipulò la Convenzione di settembre, il naturale commentario della medesima. Egli allora aveva espresso questi intendimenti intorno ai destini del potere temporale del Papa:

« Dacchè io sono, egli aveva detto, a capo del Governo in Francia, la mia politica è stata sempre la stessa verso l'Italia, secondare le sue aspirazioni nazionali.

« Vi è un partito il quale, senza darsi pensiero della legittima rivendicazione dei diritti dei popoli, condanna senza scrupolo una parte dell'Italia (parlando appunto di Roma) ad una immobilità, ad un'oppressione eterna, e dispone di un popolo, che domanda di vivere, come se fosse morto...

« Il mio scopo è di arrivare ad una combinazione, mercè la quale il Papa adotterebbe ciò che vi ha di grande nel pensiero di un popolo che aspira a divenire una nazione; e dall'altro canto questo popolo riconoscerebbe ciò che vi ha di salutare in un potere la cui influenza si estende sull'universo intero » (accennando unicamente ed evidentemente al potere spirituale).

In quella medesima lettera, parlandosi della Santa Sede, le si fa-

ceva il rimprovero di essere « circondata dagli aderenti i più esaltati delle dinastie decadute; e questo corteggio, si aggiungeva, non è fatto per aumentare le simpatie de' popoli, che hanno rovesciate quelle dinastie »

Tali erano, o signori, i sentimenti espressi in quella lettera, nella quale, come io diceva, i fautori della Convenzione di settembre si compiacevano di riporre il commentario del suo vero senso, la rivelazione del suo scopo e degli effetti che era destinata a produrre.

Così noi giungiamo alla stipulazione di questa Convenzione; ed abbiamo sotto gli occhi una Nota scritta nel 17 giugno 1864, in occasione dei negoziati che la precedettero, da quel medesimo onorevole personaggio che allora, come oggi, aveva il portafoglio degli affari esteri, nella quale un altro criterio era fornito per fissare anticipatamente il significato e l'interpretazione della Convenzione stessa, poichè vi si diceva che « base dell'accordo da stipularsi fosse l'applicazione del principio del *non intervento* al territorio romano, come già trovavasi applicato al resto d'Italia. » Cosicchè era messo fuori contrasto, che lo scopo di quella stipulazione consistesse nel far cessare, non già momentaneamente ed apparentemente, ma con effetto definitivo e perpetuo la vergogna delle intervenzioni straniere anche in quelle parti d'Italia, in Roma.

Questo fu dunque il concetto ispiratore de' negoziati, questa fu dichiarata la base della stipulazione.

Il testo della Convenzione vi è noto. In essa era scritto che l'Italia s'impegnava « a non attaccare lo Stato pontificio, e ad impedire anche colla forza ogni attacco che dall'esterno venisse contro quel territorio. »

Nel tempo in cui questa Convenzione era posta sotto gli occhi del Parlamento italiano, mentre in esso si discuteva il disegno di legge per le spese del trasporto della capitale, sopravvenne un famoso dispaccio del ministro francese Drouyn de Lhuys in data del 30 ottobre 1864, il quale, scrivendo al barone di Malaret, enunciava alcune proposizioni da presentarsi all'accettazione della Corte di Torino, in forma di schiarimenti sul contenuto di altra Nota scritta nel 15 settembre dal Nigra al generale La Marmora, allora assunto in Italia al Ministero degli affari esteri ed alla presidenza del Consiglio, nella quale il Nigra aveva accennato, rispetto a Roma, a *diritti della nazione italiana, ad aspirazioni nazionali.*

Una delle proposizioni di quel dispaccio francese era così concepita: « Le sole aspirazioni, che la Corte di Torino considera come legittime, sono quelle che hanno per oggetto la conciliazione dell'Italia col Papato. »

Ma il generale La Marmora, ricusando di aderire a quelle propo-

sizioni, dirigeva al ministro del Re in Parigi nel 7 novembre dello stesso anno una Nota, i cui sensi altamente dignitosi rincuorarono il Parlamento e la nazione.

Questa risposta fu distribuita alla Camera, nel momento in cui si occupava dell'esame di quel progetto di legge, che provvedeva all'eseguimento della Convenzione.

Giova richiamare da quella Nota fra le altre le seguenti dichiarazioni: « Quali sono, all'infuori della questione della stretta osservanza della Convenzione, le aspirazioni nazionali d'Italia?

« Il signor Drouyn de Lhuys ha preteso definirle e precisarle nel dispaccio più sopra invocato.

« Il Governo del Re si vede con dispiacere nella impossibilità di seguire su questo terreno il ministro imperiale degli affari esteri.

« Le aspirazioni di un paese sono un fatto che appartiene alla coscienza nazionale, e che non può, a nostro avviso, divenire per alcun titolo il soggetto di discussione fra due Governi, qualunque siano i legami che li uniscono. »

Si temè che questa Nota del generale La Marmora suscitasse dissensi; ma è fatto notevole ed inconciliabile nella politica di un potente Governo con le sue successive pretensioni, che non si diede mai notizia al Parlamento che la Nota medesima fosse stata dal Governo francese contraddetta.

Per tal modo la Camera emise il suo voto nella questione del trasporto della capitale, dopo avere ampiamente e reiteratamente udito quali fossero il valore, la interpretazione, il significato che e i negoziatori e i plenipotenziari ed il Governo italiano, senza opposizione della Francia, attribuivano a quella Convenzione.

Chiedo ora licenza di rammentare alla Camera un incidente di quella discussione, in cui io stesso ebbi parte, sembrandomi importante per la parte che in esso ebbe altresì lo stesso onorevole Lanza attuale presidente del Consiglio ed allora ministro dell'interno.

Non erano mancate innanzi alla Camera obbiezioni molteplici, specialmente esprimendosi il tormentoso dubbio se, per avventura, la Convenzione non avesse lo scopo e il significato recondito di allontanare gli Italiani dalla loro capitale, Roma, ed implicitamente consacrasse una rinunzia al compimento di codeste aspirazioni, ormai divenute diritto e dovere nazionale; ed i ministri ampiamente dichiaravano ed assicuravano che una simile interpretazione non si potesse in guisa veruna attribuire a quella stipulazione.

Allora venne a me il pensiero di escludere assolutamente la possibilità di un'interpretazione somigliante, proponendo il seguente ordine del giorno:

« La Camera, dichiarando che la Convenzione del 15 settembre, non sottoposta all'assenso del Parlamento, non pregiudica a' suoi

voti del 27 marzo e dell'11 dicembre 1861, perchè non contiene nè potrebbe efficacemente contenere obbligazioni, importanti variazioni di territorio o rinunzie incompatibili colla volontà nazionale, passa alla discussione degli articoli. »

E svolgendo quest'ordine del giorno, in mezzo ad ampia serie di considerazioni, io così parlai:

« Un voto silenzioso ed equivoco potrebbe col tempo variamente spiegarsi; potrebbe allegarsi che la Convenzione veramente contenesse in modo più o meno implicito clausole importanti, obbligazioni e rinunzie ripugnanti ai diritti ed alla volontà della nazione italiana, e tali da crear pregiudizi ed ostacoli al compimento de' suoi destini; e che, malgrado ciò, il Parlamento avesse piegato ad una dolorosa necessità confermandola col suo suffragio.

« In argomento di così vitale importanza per l'avvenire della patria nostra, credo nostro dovere bandire ogni equivoco, prevenire ogni pericolo.

« Importa che in qualche maniera consti e venga significato che la Camera vota la legge ed accetta la Convenzione, perchè riconosce non contenersi in essa veruna delle pretese rinunzie ed obblighi contrari ai diritti ed alle aspirazioni nazionali; e perchè ritiene che se mai esagerati scrupoli o la logica passionata degli interessi facessero a taluni sospettarne la recondita esistenza, le temute rinunzie rimarrebbero pur sempre inefficaci e senza conseguenze obbligatorie nei rapporti internazionali, sia per la loro materia, sia perchè, in tale ipotesi, sarebbe stato necessario presentare al Parlamento un progetto di legge espressamente approvativo della Convenzione, come già testè si fece pel trattato di navigazione e commercio colla Francia, e pel trattato di cessione della Savoia e di Nizza, e come nel caso attuale provvidamente non si è fatto. »

Ragionando di poi dell'applicazione del principio di nazionalità alla nostra questione di Roma, così proseguii:

« Qual è il diritto, che fa di Roma e di Venezia parti integranti del territorio italiano?

« Signori, malgrado le illusioni degli ostinati adoratori del passato, a chi ben considera, una grande e benefica rivoluzione non solo nell'ordine ideale, ma ben anche nell'ordine reale dei fatti e dei rapporti pubblici tra le nazioni, in parte si è già compiuta, ed in parte si viene quotidianamente svolgendo con una potenza irresistibile.

« All'antico principio *feudale della patrimonialità*, che faceva gli Stati proprietà delle dinastie dominatrici, al principio *conquistatore* della forza brutale è ormai succeduto l'impero di un novello principio informatore della società moderna, e destinato a divenire la base del diritto pubblico interno ed esterno degli Stati.

« Il medesimo principio, che nel diritto pubblico interno si chiama *sovranità nazionale*, e si realizza nel *suffragio universale*, è quello che nel diritto internazionale chiamasi *principio di nazionalità*, e riceve la sua concreta attuazione col mezzo del *Non intervento* di forze straniere a perturbare il libero esplicamento dell'attività e della vita di ciascun popolo su quel territorio che la natura e la Provvidenza gli hanno assegnato.

« Questo principio del nuovo diritto delle genti non ha bisogno di essere ammesso dalle mutabili volontà dei potenti e scritto nei trattati; esso non è arbitrario, nè empirico, non dipende dai capricci della fortuna o dal predominio della forza, ma è regola indeclinabile, assoluta, eterna dello svolgimento della civiltà, perchè rappresenta la *costituzione naturale e necessaria dell'umanità*, spartita organicamente nelle sue grandi famiglie, tra loro distinte da caratteri indelebili impressi dalla stessa mano creatrice.

« Nei secoli avvenire, nè la perdita di una battaglia, nè l'intrigo di una negoziazione diplomatica, nè il testamento o matrimonio di un principe, nè altri eventi somiglianti saranno più quelli che decideranno delle sorti degli Stati.

« Profonde, egli è vero, sono ancora le reliquie e le tradizioni del tempo che fu. Quasi dappertutto vediamo i Governi atteggiati ad una specie di sorriso d'incredulità e di compassione verso coloro i quali invocano il santo principio di *nazionalità* per farne il fondamento dell'esercizio di diritti essenziali e solenni.

« Ma nella lotta incessante che ferve tra il vecchio ed il nuovo diritto delle genti, quei Governi stessi non possono lasciare inosservato un fatto progressivo e costante che assume visibilmente il carattere di una legge regolatrice della vita dei popoli.

« Se nella storia delle età trascorse appena due grandi avvenimenti, cioè l'emancipazione delle provincie olandesi dalla dura oppressione spagnuola nel secolo XVI e la emancipazione delle colonie americane del nord dalla dominazione britannica nel XVIII, parvero un'applicazione del principio di nazionalità; ai tempi nostri, signori, si può dire che non vi è più alcuna guerra, non vi è notabile mutamento nella condizione dell'Europa che non rappresenti un continuo e direi fatale progresso di questo principio.

« La miglior prova ne offre la sorte che ebbero i trattati che più apertamente contrastavano a questo principio. Volgete un momento il pensiero a due soli di essi: al troppo infaustamente celebre trattato di Vienna, al recentissimo trattato di Zurigo. Certamente ambi questi trattati conculcavano il principio di nazionalità, eppure quali ne furono le conseguenze?

« Non in nome di altro principio furono ad una ad una lacerate le pagine del patto di Vienna.

« L'emancipazione del regno di Grecia dalla Turchia, la separazione del Belgio dall'Olanda, la posteriore unione della Moldavia e della Valachia in un solo Stato, la guerra d'Italia e la liberazione della Lombardia nel 1859, la cessione della Savoia alla Francia, il fatto stupendo della volontaria rinunzia delle isole Ionie fatta dall'Inghilterra alla Grecia, la stessa ultima guerra sfortunata (di cui la storia si riserba il giudizio severo) combattuta dalla Germania contro la Danimarca, non furono che altrettante nuove consacrazioni e trionfi di questo principio della nazionalità.

« E quali furono altresì le pratiche conseguenze del trattato di Zurigo? Non fu ridotto ad impotente conato dalle annessioni e dagli ammirabili plebisciti delle italiche popolazioni? Non viene ora a compierne la distruzione dopo il riconoscimento del regno d'Italia la stessa Convenzione del 15 settembre?

« Signori, abbiamo dunque fede nella virtù di questo principio e dei diritti che ne derivano; ad esso è riserbato l'avvenire del mondo; gli si oppongano pure impedimenti ed ostacoli; esso li abbatterà tutti, dotato com'è di una potenza mirabile ed invitta, che è quella della civiltà e del progresso.

« Coloro i quali credono che i Governi possano, stipulando trattati, far perire questo principio, mi rincresce il dirlo, rassomigliano a quei selvaggi i quali credono potere con poche zolle fare argine alla piena devastatrice d'immensi fiumi. Se bastassero dei trattati per rendere inefficace la virtù di questo principio e per rapire i diritti che esso riserba ad infallibile trionfo, l'Italia sarebbe troppo sventurata, perchè di simili trattati ostili alle aspirazioni italiane già ne esistevano prima del 15 settembre. Ma non pensate che diritti assoluti ed inalienabili possano mai formare materia possibile e valida di rinunzie internazionali e di patti. Niuna nazione può rinunziare ad essere quella che Dio e la natura vollero che fosse.

« Non si può rinunziare alla propria esistenza: non si può obbligare ad esistere per metà; non si può ripudiare l'avvenire dell'incivilimento.

Perchè dunque gli avversari della Convenzione del 15 settembre tanto si spaventano sospettando in essa rinunzie di tal sorta? Non sarebbero esse colpite di radicale ed intrinseca nullità? Non si ridurrebbero ad un insano tentativo; che nè consenso di Governo, nè voto di Parlamento potrebbero estinguere la vita stessa della nazione italiana, e sopprimere il diritto preesistente? Ora, a questi concetti punto non contraddicono, nè gli obblighi assunti dall'Italia con la Convenzione del 15 settembre, nè le sue riserve. »

Condonate, o signori, queste lunghe citazioni in grazia della loro opportunità; ma a piena intelligenza del voto allora dato dalla Camera, non posso dispensarmi dall'aggiungerne ancora qualche altra.

A confermare l'interpretazione che si dava dal nostro Governo alla Convenzione, io proseguiva: « Fatta l'Italia custode del principio del *Non intervento*, sempre che un'altra potenza qualunque si attentasse d'intervenire con forze straniere in Roma, anzichè reputarsi vietato anche a noi di accorrere in armi sul territorio romano, ne avremmo il diritto ed il dovere per resistere agl'interventori, per liberare dalla loro illegittima pressione le popolazioni romane, e per mantenerle nella libertà di scegliere col loro suffragio il Governo che meglio ad esse convenisse. »

Aggiunsi ancora, quasi presago dell'avvenire: « Abbiamo noi forse dichiarato nella Convenzione che subiremo l'introduzione a Roma di frazioni staccate da eserciti stranieri *mascherate sotto l'apparenza di raccolte di volontari*, o la formazione di un esercito di volontari, che per il numero e le tendenze potesse per avventura degenerare in un pericolo od una minaccia per la nostra tranquillità?

Conchiusi che vi erano due modi di motivare il voto della Camera; quello di approvare l'ordine del giorno che io proponeva, ovvero di approvare un ordine del giorno *puro e semplice*, nel quale io mi dichiarai disposto a trasformare la mia proposta, rendendo così inutile la deliberazione sopra le moltissime altre mozioni e proposte che erano state presentate alla Camera. « Mio intendimento (io dissi) essendo che il voto della Camera apparisca motivato in modo conforme al diritto ed alla dignità nazionale, si può conseguire questo scopo in due maniere. Lo si può con un voto affermativo del mio ordine del giorno...; ma con eguale effetto può anche votarsi il mio ordine del giorno *puro e semplice*...

« Anche espresso in questa forma negativa, il voto della Camera non potrebbe lasciare luogo a dubbio o ad equivoco. La Camera passerebbe alla discussione degli articoli della legge, respingendo tutti gli altri ordini del giorno, perchè non è persuasa che la Convenzione contenga veruna di quelle rinunzie, di quegli obblighi, di quelle esiziali offese del diritto nazionale, che alcuni degli oratori supposero ed affermarono nelle premesse dei medesimi ordini del giorno. »

A questo punto, o signori, l'onorevole Lanza, allora ministro dell'interno, sorse a parlare a nome del Governo, e si espresse in questi termini: (*Segni di attenzione*)

« Sorgo per appoggiare la proposta del deputato Mancini, la quale mi pare sia giusta, perchè tende a raggiungere indirettamente lo scopo che si propongono i sottoscrittori degli ordini del giorno indicati dall'onorevole deputato Mancini.

« Questi ordini del giorno infatti, con frasi più o meno diverse, mirano tutti a far respingere un'*interpretazione* la quale tendesse a

far credere che colla Convenzione il Governo possa in qualsiasi modo rinunziare alle aspirazioni nazionali, e ritrattare qualsivoglia deliberazione che il Parlamento abbia preso negli anni precedenti.

« Or bene, *dichiaro a nome del Ministero* che nella Convenzione non vi è neppure una parola la quale posso far concepire questo pensiero; e che non è mai stato nell'intendimento nè dei plenipotenziari, nè del Governo italiano, nè del Ministero che ci precedette, nè del Ministero attuale che sostiene la Convenzione, di rinunciare ad alcuna delle nostre aspirazioni, di ritrattare alcuna delle deliberazioni prese dal Parlamento negli anni antecedenti...

« Quindi unisco le mie istanze a quelle dell'onorevole Mancini onde la Camera voglia attenersi a tale procedimento »

E la Camera, in seguito a queste esplicite dichiarazioni, fatte dal Governo, secondo la mia proposta e nel senso delle dichiarazioni concordi del Governo e mie, approvò l'ordine del giorno *puro e semplice,* e passò alla votazione degli articoli della legge.

Fu in tal guisa solennemente consacrata dal voto del nostro Parlamento quella interpretazione che, come avete udito, fu l'unica e vera che la Convenzione di settembre ha avuto nella sua origine, e che non poteva più perdere dopo l'assentimento in tal senso e non altrimenti, ad essa prestato dai rappresentanti della nazione italiana.

Queste pertanto essere dovevano le conseguenze pratiche della Convenzione.

Si volle collocare il Papato temporale nella condizione comune di tutti gli altri Governi civili, liberandolo dalla illegittimità di una protezione permanente delle armi straniere.

Si obbligò il Governo pontificio ad un reale esperimento delle sue intime condizioni di vitalità, sulla base della libera accettazione ed obbedienza dei popoli.

L'Italia, definitivamente e per sempre, venne ad essere liberata dall'ingiuria e dal pericolo della presenza di eserciti stranieri.

Rimase esclusa ogni possibile ingerenza delle potenze cattoliche in una questione unicamente italiana.

Si applicò a Roma il principio del *Non intervento;* anzi il Governo italiano, esso stesso, fu autorizzato a rendersi custode e difensore di questo principio contro tutti, e perciò contro la stessa Francia.

Colla creazione di un'armata papale di volontari venne interdetto qualunque sussidio armato, palese o mascherato, di un'altra potenza, tanto più se fosse di una grande potenza militare.

Per simil guisa la Francia si sarebbe trovata ricondotta sotto la osservanza del diritto delle genti che essa violava da 16 anni col suo intervento a Roma, senza onore e senza profitto, e così veniva sottratta ad una condizione di cose che essa medesima riconosceva

anormale e contraria a quei principii che la sua voce inculcava e propagava nel mondo.

Fu come conseguenza di queste premesse che si adoperò la magnifica formola che rendevasi *Roma dei Români*, e, quando i Romani il volessero, dell'Italia.

Signori, prima di mostrarvi il contrapposto di questa interpretazione, permettete che io rammenti come l'Italia lealmente eseguisse questa Convenzione, come trasportasse la sua capitale, quali immensi sacrifizi e difficoltà sostenesse, e come anzi la medesima trascorresse anche molto al di là delle sue obbligazioni, quando, senza alcuna ricognizione da parte del Governo pontificio, senza che esso accondiscendesse neanco ad entrare in veruna diretta negoziazione per la ripartizione e liquidazione del debito pontificio, l'Italia, unicamente per compiacere alla Francia, si addossò la sua parte del debito anzidetto, e lo pagò con tutte quelle accessorie circostanze, che altre volte furono rammentate in quest'Assemblea, e che ora sarebbe fuori di luogo ripetere.

Ciò dal canto dell'Italia. Ora vediamo quale fu il modo di esecuzione e d'interpretazione dal canto della Francia. In questo momento io mi asterrò scrupolosamente da recriminazioni, al cospetto delle sventure della Francia, dappoichè sento il dovere di un linguaggio di alta convenienza e temperanza. Perciò rammenterò fugacemente la prima violazione francese, riguardante la formazione della legione d'Antibo, violazione in parte riconosciuta dallo stesso Governo francese che promise di ripararvi, senzachè queste riparazioni poscia realmente si ottenessero; l'ispezione del generale Dumont; i libretti di massa dei soldati francesi trovati sugli zuavi pontifici feriti a Mentana, ed altre non dubbie prove del continuato esercizio della protezione armata della Francia sul territorio pontificio, la quale non si smentisce anche negli ultimi atti, dacchè in questi giorni appunto abbiamo veduto esentare dall'obbligo di rientrare in Francia e di prestare servizio nella guardia mobile tutti i Francesi che si trovassero attualmente al servizio del Papa. Le quali cose tutte rivelano il sistema di essersi tuttora voluto dal Governo imperiale esercitare, benchè in una forma indiretta, una protezione armata in favore del Governo del Pontefice.

Ciò bastava senza dubbio ad alterare la stipulata condizione normale del Governo pontificio in faccia ai suoi sudditi. Laonde non si ha diritto di far rimprovero alle popolazioni romane, se, non essendo libere di manifestare i loro sentimenti, sono costrette pur troppo a piegare sotto la prevalente forza brutale, sotto l'oppressione di armi straniere, mercenarie; solo in quella parte della terra italiana vedendosi rinnovati gli abusi delle antiche compa-

gnie di ventura del medio evo, come se ne ebbero sanguinose testimonianze in Roma in alcuni fatti recenti, i quali si dura fatica a credere che possano essere accaduti in una città incivilita.

Ma vi hanno due fatti i quali, per la loro straordinaria importanza, meritano di essere particolarmente rilevati.

Il primo è poco conosciuto, ma per me ha un significato assai grave. Verso la fine del 1866 la Francia, essendo trascorsi i due anni dalla Convenzione, dovè ritirare le truppe di occupazione da Roma. Ora quasi contemporaneamente, appunto nel mese di novembre di quell'anno, s'incontra un tentativo fatto dal Governo francese per conseguire da altre potenze una garanzia collettiva della integrità del territorio pontificio. Io spero che l'onorevole ministro degli esteri, rispondendomi, sarà in grado di fornirci maggiori schiarimenti su questo fatto, che è impossibile che egli ignori e che non ne trovi ricordo negli archivi del suo Ministero.

Ad una Nota in codesti termini formolata, e nel novembre di quell'anno indirizzata alla Prussia, il Governo prussiano, dopo avere alquanto titubato per la pressione che le influenze cattoliche cercarono di esercitare su di lui, rispose respingendo le proposizioni della Francia, ed a ciò si deve se la medesima garanzia non si realizzò; dappoichè un accordo di più potenze, le quali disponessero di mezzi per rendere questa garanzia efficace, ed assicurassero l'intangibilità del territorio nel quale oggi il Pontefice esercita il suo potere temporale, avrebbe creato una secolare insolubilità per la Questione romana.

Fallito questo tentativo, noi giungiamo al 1867, ai deplorevoli avvenimenti di quell'anno funesto, i quali hanno dato luogo a tristi e dolorose discussioni in quest'Assemblea. Ma, quando ebbe luogo il novello intervento francese a Roma, noi abbiamo dovuto assistere, o signori, ad uno spettacolo doloroso ed umiliante; abbiamo dovuto udire i ministri italiani di quel tempo, ed anche alcuni uomini politici che seggono nella parte opposta della Camera, i quali, gli uni per conservare il potere, gli altri per combattere i loro avversari politici, si fecero così poco inspirare dal sentimento del patriottismo e di carità del paese che si affaticarono davanti a noi... (*Oh! oh! — Interruzioni a destra*)

Sì, io porto quest'opinione, permettetemi di finire la frase, e giudicherete se è giusta.

Io dico che essi si affaticarono a dimostrare, anche pubblicando quanti documenti fosse possibile procacciarsi, che l'Italia aveva violato la Convenzione di settembre, che la Francia aveva ragione ed era nel proprio diritto, prendendosi così a cuore di legittimare, se fosse possibile, l'intervenzione straniera. Questo è un fatto di cui fanno fede i resoconti parlamentari; è impossibile ed inutile

dissimularlo. Mentre il Governo imperiale di Francia in quei giorni, riconducendo le sue armi nel territorio italiano e comprimendo le aspirazioni nazionali, aveva nel nostro paese prodotto un'impressione dolorosa e profonda nell'opinione pubblica, aveva contristato e ferito la coscienza e la dignità della nazione, esso trovava dei difensori in quest'Aula, e dei caldi difensori.

Ah! signori, fu l'errore e l'ingiuria di quel non necessario intervento, furono le imprudenze di quei fatti e di quelle discussioni, che generarono un effetto che oggi a noi tutti è visibile.

Non vi parlo di ciò che ne pensassero uomini politici; scendete nelle piazze delle città italiane, andate nelle campagne, nelle officine, e voi saprete che, senza essersi cancellata la ricordanza dei benefizi che l'Italia ha ottenuto dalla Francia, e senza credersi sciolta dalla gratitudine pei prestati compensi, nondimeno tutta la nazione italiana si sentì ingiuriata dal suo amico e protettore, si sentì mutilata, fatta impotente, condannata per calcolo ad un eterno vassallaggio dall'impero francese; e spontanea in tutti gli animi sorse e si andò sempre più propagando una singolare alienazione negli affetti del popolo italiano, non dirò verso la Francia, verso quella generosa nazione, a cui ci stringono vincoli indissolubili, e che ha inaugurato i principii di libertà ed è propagatrice feconda di civiltà nel mondo, ma verso il suo Governo, che aveva decretato e fatto eseguire quell'odioso intervento.

Or bene, o signori, in quell'occasione si elevarono, e non poteva essere altrimenti, vive discussioni e nelle comunicazioni diplomatiche e davanti alle Assemblee intorno al significato della Convenzione di settembre.

Non affaticherò la Camera, perchè non voglio abusare troppo della sua indulgenza, leggendo numerosi brani delle comunicazioni diplomatiche francesi, nelle quali alla Convenzione di settembre attribuivasi il valore di riservare implicitamente alla Francia, quando avvenisse che il potere temporale del Papa fosse posto in pericolo ed il Governo italiano non lo salvasse, il diritto di rimettere le cose nello stato in cui erano avanti che la Convenzione di settembre si stipulasse, il che significava un diritto sistematico di perenne intervenzione della Francia in Roma, per proteggere, fin che il volesse, la continuazione del potere temporale del Papa. Ed ecco quale *Roma dei Romani* sarebbe stata inaugurata colla Convenzione di settembre così interpretata!

Ma, lasciando da parte le comunicazioni diplomatiche, ed anche tutte le considerazioni che si fecero in quella memorabile discussione dai vari oratori avanti il Senato ed il Corpo legislativo francese, non sarebbe possibile non rilevare alcune delle dichiarazioni allora fatte dal ministro di Stato Rouher, perchè costituiscono l'in-

terpretazione della Convenzione di settembre secondo il pensiero del Governo francese, interpretazione che venne poscia solennemente confermata dal voto unanime di quel Senato, e quasi unanime (credo che soli diciassette voti mancarono) del Corpo legislativo, così che può dirsi divenuta l'interpretazione uffiziale della Francia.

Ecco alcuni periodi del discorso del ministro francese:

« La Convenzione di settembre l'onorevole Thiers l'ha qualificata duramente per assurda. Io voglio tentare di giustificarla. Che cosa essa ha fatto? Essa ha dichiarato il riconoscimento assoluto, implicito, necessario da parte dei due Stati. L'Italia ha riconosciuto lo Stato Pontificio. Essa ha fatto di più; ha contratto un'obbligazione attiva; si è obbligata a difendere la frontiera pontificia contro ogni aggressione. Infine essa ha stipulato che un'armata di cattolici potrebbe essere organizzata per difendere la Santa Sede. Ed è insignificante questa Convenzione, la quale per la natura delle cose *ha cancellato il voto del Parlamento italiano del* 1861, vi ha sostituito un regime novello, *ha stipulato il riconoscimento della necessità della conservazione degli Stati pontifici?* »

Aggiunge in seguito: « Il Papa ha bisogno di Roma, e l'Italia non può farne senza. Noi dichiariamo che l'Italia non s'impadronirà di Roma. (Vivi movimenti ed applausi prolungati) GIAMMAI *la Francia sopporterà* una tale violenza fatta al suo onore, fatta alla cattolicità. (Nuova e viva approvazione) Essa domanderà all'Italia la rigorosa ed energica *esecuzione della Convenzione di settembre, se no, vi supplirà essa stessa. Est-ce clair? È ciò abbastanza chiaro?* (Nuovi applausi) »

« Signori, se i vostri applausi mi cagionano una grande emozione, io debbo aggiungere che mi cagionano nello stesso tempo qualche confusione. In effetto, in qual giorno, in quale ora abbiamo noi tenuto *un diverso linguaggio?* Come dunque degli equivoci hanno potuto prodursi?

Signori, queste oscure parole che dicono? Il ministro francese accusa dunque il Governo ed i negoziatori italiani, come gente che fosse nel segreto, che conoscesse il vero intendimento con cui il Governo francese aveva proposta e consentita quella stipulazione, l'interpretazione che la Francia intendeva dare alla Convenzione; e che questa interpretazione a noi si fosse tenuta occulta. Signori, non posso credere ad un'accusa cotanto grave, cotanto odiosa... (*Mormorio a sinistra*)

Voci a sinistra. È questo! è questo!

Mancini P. S..., contro i miei stessi avversari politici; non oso di farlo. (*Mormorio*)

Ma ad ogni modo rimane giustificata appieno una proposizione,

che l'altro giorno mi uscì dal labbro; è indubitato, io dissi, che qualcheduno allora ha ingannato il popolo italiano. (Bene! *a sinistra*)

Finalmente, o signori, il Rouher pronunciava queste imprudenti parole: « Noi non abbiamo sdegni per l'unità italiana; abbiamo per essa delle simpatie, noi già vediamo il momento in cui l'unità italiana comprenderà che *il suo còmpito è quello di difendere il potere temporale del Papa.* »

Questa, o signori, è dunque l'interpretazione francese della Convenzione di settembre; cioè, la rinunzia a Roma per parte dell'Italia, l'abrogazione implicita del memorabile voto del Parlamento italiano del 27 marzo 1861, la mutilazione perpetua dell'unità italiana, il mantenimento definitivo della sovranità temporale del Papa il diritto della Francia d'intervenire, quante volte fosse in pericolo per sostenerlo, cioè di supplire con un titolo giuridico, con un titolo a'suoi occhi legittimo, colla sua propria azione a quella che mancasse, o si chiarisse insufficiente, del Governo italiano.

Ed ora si comprende come con quest'interpretazione della Convenzione di settembre quel ministro francese abbia potuto pronunziare la fatale parola GIAMMAI! Che ferì al vivo il cuore di ogni italiano, e costituisce una di quelle tante stolte profezie politiche, che la storia si incarica di smentire, e talvolta assai più presto di quello che si crede. (Benissimo! benissimo! *a sinistra*)

Tale adunque, o signori, era lo stato delle cose fino agli ultimi tempi. È inutile che io rammenti quali vigorose proteste questa interpretazione postuma propugnata dal Governo francese sollevasse nel seno del nostro Parlamento, e come strappasse un grido d'indignazione dal cuore di tutti gl'Italiani.

Ognuno comprendeva l'immenso valore pratico che questa Convenzione assumerebbe, quando nella sua sostanza si assomigliasse ad uno di quei trattati che, nel linguaggio del diritto delle genti, si chiamano *trattati di garanzia*, in cui l'Italia si fosse obbligata a guarentire in perpetuo contro ogni attacco esterno l'esistenza del potere temporale del Papa.

Piacciavi invero, o signori, di riflettere quali fossero gli effetti che da questa interpretazione francese indubitatamente scaturivano. Non farò che sorvolare nel cennarli, lasciando a voi medesimi di svolgerne col vostro acume la dimostrazione.

In primo luogo è cosa evidente che la Convenzione di settembre, così interpretata, diventava intrinsecamente nulla pel suo oggetto, dappoichè avrebbe contenuto rinunzia, alienazione e detrimento a diritti di loro natura inalienabili.

Inoltre essa avrebbe avuto in sè un'altra causa di intrinseca nullità, la mancanza cioè del reciproco consenso; in altri termini, la Convenzione di settembre non solo si sarebbe risoluta, ma non avrebbe mai cominciato giuridicamente ad esistere, dappoichè, o signori, quando fra due parti contraenti l'una consente alla stipulazione attribuendole un significato, mentre l'altra gliene attribuisce uno diverso, in realtà non vi fu mai possibile incontro dei due consensi di coloro che stipularono; mancò l'*idem placitum*; vi è stato un equivoco; le parti non si sono intese; nè l'una nè l'altra sono obbligate a nulla. Sono questi principii elementari di diritto, dei quali è impossibile non fare applicazione ad una materia di tanta importanza.

In terzo luogo, essa sarebbe divenuta una Convenzione ineseguibile. Pensate, o signori, quale specie di carico enorme ed inaccettabile si sarebbe in questa maniera imposto al Governo italiano. Sapete che vi è una frontiera di oltre 400 chilometri, ed in questo stesso momento abbiamo sotto gli occhi quale dispendio di milioni richiegga l'andare a custodirla, quanti sforzi, quali sacrifizi debbano sostenere i nostri bravi e generosi soldati, formando un cordone destinato unicamente a fare la guardia al Papa, affaticandosi con esemplare disciplina in un servizio che infligge una novella ignominia a questa povera Italia, dopo le tante che negli anni scorsi ha dovuto subire.

Ad ogni modo chi è che non vegga che la Convenzione così interpretata ed eseguita di sua natura induce oneri gravissimi e periodici per l'erario; dappoichè ad ogni bisogno, in ogni anno sarà necessario iscrivere nel bilancio una somma considerevole per poter difendere e garantire la frontiera pontificia; e tanto più ne crescerà il peso, quanto più sorga la funesta necessità di comprimere lo slancio il più sacro, il più legittimo ed irresistibile del popolo italiano, contro il quale non vi sarebbe autorità nè forza di Governo che potesse adoperare efficacemente la pattuita difesa?

Ed allora anche per un quarto motivo, o signori, la Convenzione rimane vana ed inefficace, perchè risorge sotto questo ultimo aspetto più evidente la indispensabile necessità che la Convenzione medesima fosse sottoposta all'approvazione del Parlamento nelle forme ordinarie. Ho già avvertito che quella Convenzione non è mai stata rivestita di codesta approvazione, la quale anzi non fu mai chiesta, come si fa di quei trattati, i quali inducono rinunzia a diritti che interessano la costituzione del territorio nazionale, ovvero oneri finanziari; il perchè rammentai che, precisamente nella discussione del 1864 sul trasporto della capitale, l'onorevole Lanza, ministro dell'interno, si associò all'ordine del giorno da me proposto, in cui era significato appunto il concetto che la Convenzione di

settembre non avesse bisogno dell'approvazione del Parlamento, perchè non poteva nè doveva intendersi produttiva di quelle conseguenze, e nè anche di produrre alcun onere finanziario.

Finalmente, o signori, non ho bisogno di dimostrarvi che intesa in questo senso la Convenzione diviene benanche un pericolo permanente per l'indipendenza e per la sicurezza interna ed esterna dell'Italia.

Essa getterebbe in mezzo a noi una face inestinguibile di civili discordie, che dovrebbe infiammare ad ogni istante il paese; nè vi sarebbe Governo abbastanza forte che potesse in Italia restituire la calma e preservare la libertà; che verrebbe ad impegnarsi tale una lotta tra popolo e Governo, che dovrebbe finire o colla caduta del Governo, o colla compressione od almeno colla restrizione del regime liberale e delle costituzionali franchigie.

L'intervento straniero, pensateci, o signori, sarebbe poi da quella Convenzione autorizzato, ma non più come *intervento*.

Quando un Governo straniero adopera la forza delle sue armi per esercitare una pressione sopra gl'interni destini di un altro popolo; almeno tutti proclamano essere questa una violazione del diritto delle genti; e sull'atto d'internazionale prepotenza interviene la manifestazione del severo giudizio dell'opinione pubblica imparziale dell'Europa civile.

Ma voi colla Convenzione risparmierete anche quest'onta, libererete anche da questo leggiero ritegno il Governo francese, imperocchè egli a ragione dirà: « Non abusate delle parole; il mio non è un intervento; io ho un titolo giuridico, un diritto che mi viene attribuito da una solenne stipulazione; io non posso permettere che stipulazioni internazionali sottoscritte verso la Francia siano violate; per conseguenza da oggi in poi non mi si faccia più rimprovero di intervenire in Roma; dite solamente che la Francia fa rispettare gli obblighi assunti in di lei favore, ed esercita un diritto nel richiedere, ed al bisogno assicurare con la forza delle sue armi, l'effettivo adempimento dei contratti impegni. »

Questo linguaggio voi darete alla Francia ragione di usare.

E permettetemi, o signori, di aprirvi intero il mio pensiero sui pericoli della Convenzione. Questo titolo, con cui potrà legittimarsi un intervento continuo della Francia negli affari italiani, io lo dichiaro schiettamente e per debito di giustizia, nelle mani dell'imperatore Napoleone III m'ispira molto minor timore, che nelle mani di qualunque altro Governo che potrebbe in Francia succedergli, perchè colui il quale ha combattuto a Magenta ed a Solferino, che ha congiunto il suo nome al ricordo di quei giorni, per avventura i più belli e gloriosi della sua vita politica, troverebbe sempre nei suoi precedenti un morale impedimento a disfare l'opera

sua, ed a trascorrere al di là di certi limiti, anche quando volesse compiacere i nostri nemici. Ma, signori, un titolo di quella natura ed efficacia in mani di un altro Governo francese qualsiasi, non escluso anche quello di una repubblica francese, permettete che ve lo dica da buono italiano, mi farebbe spavento. (Bravo! Benissimo! *a sinistra*)

E poi dove mai si è udito che si contraggano impegni gravosi, impegni di difesa armata di uno Stato a benefizio e protezione di un altro senza alcuna reciprocità? Io comprendo due Governi, che fra loro si stringano reciprocamente nei rapporti di alleanza difensiva che si obblighino a vicenda di aiutarsi in certe contingenze con un patto bilaterale e con eguaglianza di servizi; ma che uno Stato si obblighi di dedicare le sue forze, la propria responsabilità, il sangue dei suoi figli, a vantaggio di un altro Stato senza menoma di lui reciprocità, vogliate riconoscerlo, un patto somigliante non ha esempio nella storia internazionale, è un'anomalia di nuova specie.

Quindi, signori, io ho ragione di affermare che in questo modo modo interpretata la Convenzione non è solo intrinsecamente nulla ed insufficiente, non è inoltre solamente risoluta dalle flagranti e prolungate violazioni della Francia, ma dovrebbe anche nella storia delle stipulazioni internazionali qualificarsi nell'interesse dell'Italia una mostruosa aberrazione, un suicidio politico!

Ebbene, signori, come non dobbiamo noi meravigliarci, come non dobbiamo noi (la parola non è ancora troppo dura) arrossire, che dal 1867 in qua il Ministero italiano (non importa che sia passato per varie mani di uomini di uno stesso partito) non abbia saputo far di meglio che mendicare dalla Francia il ritorno a questa sciagurata convenzione? Esistono, signori (come dubitarne?), le prove, i documenti, le vostre stesse confessioni, che appunto ciò nell'interesse dell'Italia fu più volte domandato. Ma come? Dopo che davanti al Corpo legislativo ed al Senato francese si era attribuita quell'interpretazione alla Convenzione, e mentre non vi ha un giudice comune ed imparziale superiore alla Francia ed all'Italia, a cui si possa deferire con fiducia l'arbitrato di un'equa soluzione della controversia; quando questa Convenzione per la doppia sua interpretazione diviene anzi una cagione permanente e pericolosa di dissidii e d'inevitabili conflitti tra due nazioni amiche ed interessate a non alterare il mutuo buon accordo; non era un ribellarsi ad ogni regola di buon senso l'insistere e domandare alla Francia puramente e semplicemente il ritorno a questa Convenzione?

Da questi banchi della Camera più volte si fecero udire seri ammonimenti ai ministri perchè desistessero da questa via pericolosa; essi si chiusero, come è loro costume allorchè sanno di fare il male,

nel mistero e nel silenzio; ricorsero al comodo pretesto che le negoziazioni diplomatiche debbano essere circondate di quella riserva che non permette manifestazioni di sorta; ci diedero buone parole assicurandoci che nulla si sarebbe conchiuso che avesse potuto in guisa veruna pregiudicare e deteriorare la nostra condizione: e, dopo tutto ciò, che cosa è avvenuto?

Soltanto dopo tre anni di vane insistenze del nostro Governo, soltanto nel momento in cui la Francia per le necessità dell'immensa guerra che andava ad intraprendere, non poteva permettere che un suo corpo, per piccolo che fosse, rimanesse tagliato fuori del campo del conflitto, ed esposto a pericolose eventualità, allora soltanto, mutate le veci, un'offerta per iniziativa della Francia fu fatta all'Italia di ritornare alla Convenzione di settembre, richiamandosi le truppe francesi dal territorio romano.

I termini di quest'offerta, e quelli della risposta data dal Ministero italiano, meritano che la Camera ed il paese li conoscano, e siano posti in grado di giudicarne. Sono appunto i due famosi documenti che il Ministero, dietro le mie istanze, ha unicamente consentito a deporre. Piacciavi di ascoltarne l'intero tenore (*Segni di attenzione*). Trattandosi di brevi documenti, e comincierete per apprezzare anzitutto l'accorgimento e la circospezione con cui si fanno gli affari del paese; voi direte se questa sia insipienza, o, peggio, sia leggerezza calcolata.

Prima di ogni altra cosa, signori, fate attenzione alle date di questi due documenti: il dispaccio del ministro degli affari esteri di Francia al ministro francese in Firenze è del 2 di questo mese di agosto 1870 la risposta del nostro ministro degli affari esteri al ministro del Re in Parigi è del 4 dello stesso mese di agosto.

Ora, una prima osservazione sorge spontanea. Nell'incidente brevissimo, che ebbe luogo in questa Camera nel giorno 31 luglio sopra un'interrogazione indirizzata al Ministero dall'onorevole mio amico La Porta, il ministro degli affari esteri, a cui nessuno negherà il merito di ponderare le sue ben sobrie risposte a qualunque richiesta dei deputati, si esprimeva in questi termini:

« Il Governo francese *ci ha fatto ufficialmente conoscere*, dopo l'ultima discussione che ebbe luogo in questa Camera sulla politica estera » (essa era avvenuta pochi giorni innanzi)...

Una voce a sinistra. Nel giorno 25!

Mancini P. S.... « che esso *si proponeva di rientrare nell'esecuzione della Convenzione di settembre*, ritirando le sue truppe da Roma, quando l'Italia l'avesse pure da parte sua osservata.

« Il Governo italiano non aveva altro a fare che prendere atto

di questa dichiarazione, poichè la Convenzione di settembre non fu mai denunziata da parte nostra. »

Non preoccupiamo per ora la discussione; fermiamoci alle sole date.

È certo adunque che nel 31 luglio già esisteva la richiesta ufficiale del Governo francese al nostro, acciò volesse riassumere l'osservanza della Convenzione di settembre, dichiarandosi altresì in termini positivi ed incondizionati che il Governo francese ritirava le sue truppe da Roma.

Dov'è ora quel documento ufficiale del Governo francese?

Mi scusi l'onorevole Visconti-Venosta, io voglio prestare intera fede alle sue parole, alle sue assicurazioni; ma quando egli solennemente ha dichiarato alla Camera che non esistono altri documenti fuorchè i due dispacci che ci ha comunicati, del 2 e del 4 agosto, sono forzato a supporre che abbia poca memoria, che abbia dimenticata una comunicazione ufficiale, riguardante un argomento passabilmente importante, perchè altrimenti ha smentito se stesso, avendo nel giorno 31 luglio qui pubblicamente dichiarato di aver già fin d'allora ricevuta la richiesta ufficiale del Governo francese...

Visconti-Venosta, *ministro per gli affari esteri*. Furono due comunicazioni verbali scambiate per telegrafo. (*Rumori a sinistra*) Mi pare averlo già detto.

Mancini P. S. Ma dovevano esserci comunicate, quali che esse fossero, e non occultate, dappoichè si vede chiaro da ogni uomo che abbia famigliarità con le usanze diplomatiche, che questa richiesta fu anteriore al 31 luglio; e ciò che è stato scritto il 2 agosto, per chi sa bene leggere questa specie di documenti, non è che puramente e semplicemente uno scambio di dichiarazioni intorno a cose già prima concertate ed intese.

Prima di leggere i due dispacci, rammenterò benanche che l'onorevole signor ministro ci offrì la comunicazione di altri documenti riguardanti però l'epoca immediatamente anteriore alla dichiarazione di guerra; ma ora codesti documenti stessi, dei quali noi avevamo manifestato il gradimento, sebbene non fossero quelli che chiudevano lo stadio delle negoziazioni, si è pentito di averli offerti, ed ha stimato di non più comunicarli.

Bene a proposito, o signori, voi potete ora giudicare se a buon diritto io richiedeva dal Ministero, sulla sua fede e lealtà, l'assicurazione che non esistessero altri documenti, nè corrispondenze segrete.

Pur troppo, oltre ad esempi antichi tanto quanto la diplomazia, oggidì è invalsa una consuetudine, intorno alla quale ricorderò un aneddoto che è a notizia di molti.

Quando nel Parlamento prussiano si è insistito presso il conte di Bismark per far pubblicare un libro azzurro, rosso o giallo, che contenesse una raccolta dei documenti diplomatici di quel Governo, sapete quel che rispose il cancelliere prussiano? Rispose che, se ciò volevasi, nulla sarebbe più facile; però sarebbesi erogata una spesa inutile, perchè da quando si sono introdotti i libri gialli ed i libri verdi, in Europa negli affari più importanti le cancellerie tengono d'ordinario due corrispondenze, una palese e destinata ad essere comunicata ai Parlamenti ed al pubblico, ed un'altra confidenziale e segreta. (*Movimenti diversi*)

Così ci venne quell'indiscreto uomo di Stato a rivelare che i popoli e i Parlamenti pagano ministri e cancellieri per essere tenuti al buio della verità e per essere cullati colla lettura di note e dispacci artificiosamente apparecchiati a contenere soltanto ciò che torni conto ad un ministro di portare a conoscenza del pubblico.

Dunque la mia domanda rivelava anzi confidenza nell'onorevole ministro degli affari esteri quando dalle sue assicurazioni bramai esclusa la esistenza di altre segrete corrispondenze su questo argomento importantissimo; ma, poichè egli questa assicurazione non vuol darmela, io prendo atto della sua reticenza...

Ministro per gli affari esteri. Non prenda atto di niente, che glielo dirò.

Mancini P. S. Ebbene, attenderò le dichiarazioni ulteriori che egli farà. Ma è fuori di dubbio che prima ancora del 31 luglio esistevano officiali comunicazioni diplomatiche scambiate tra la Francia e l'Italia, riguardanti il ripristinamento della Convenzione di settembre, e che queste per ora a noi si tengono occulte.

Udite ora i termini nei quali sono concepiti i due dispacci.

Ecco il dispaccio del 2 agosto del ministro degli affari esteri di Francia:

« Signor barone (scrive al barone di Malaret), quando gli avvenimenti del 1867 hanno ricondotto negli Stati romani le truppe francesi, che ne erano state ritirate l'anno precedente, il Governo dell'Imperatore ha fatto conoscere che il suo scopo non era di sottrarsi alla Convenzione del 15 settembre 1864. »

La Francia *interveniva per supplire alla protezione* (è la frase stereotipata del ministro Rouher), *interveniva per supplire alla protezione stipulata in quest'atto in favore della Santa Sede;* ma essa dichiarava nel tempo stesso che non si considerava *punto come sciolta degli impegni contratti coll'Italia.*

« Il Governo di Firenze dal suo canto *non ha mai contestato il valore degli impegni che l'obbligano verso di noi.* »

Ebbene, ciò pesi sulla responsabilità di coloro che hanno tenuto in questo intervallo il portafoglio degli affari esteri.

« Le dichiarazioni che esso ci ha fatte, il linguaggio elevato, che recentemente ha risuonato nel seno del Parlamento italiano ne danno a noi la guarentigia. » (Evidentemente si allude alle dichiarazioni del 31 luglio.)

« Noi dunque abbiamo richiamato le truppe che avevamo mantenute fin qui a Civitavecchia.

« Le due potenze si trovano così ricollocate sul terreno della Convenzione di settembre, *in virtù della quale l'Italia si è impegnata a non attaccare, ed a difendere, al bisogno, contro qualunque aggressione il territorio pontificio.*

« *Rimettendo in pieno vigore le differenti clausole di questo atto,* i due Gabinetti gli danno *una consacrazione novella, che ne consolida l'autorità*; e rientrati al presente nei termini delle obbligazioni, che esso impone alla Francia, noi ci riposiamo con un'intera confidenza *sopra la vigilante fermezza,* colla quale l'Italia eseguirà tutte le disposizioni che le concernono. » (Ed ecco il segreto dei grandi movimenti di nostre truppe che hanno avuto luogo per porre in atto codesta vigilante fermezza.)

« Voi siete invitato a leggere questi dispacci al signor Visconti-Venosta, ed a rilasciargliene una copia, se ve ne esprime il desiderio. »

Udite i termini della risposta indirizzata al ministro Nigra:

« Firenze, 4 agosto 1870.

« Signor ministro!

« Il signor inviato straordinario e ministro plenipotenziario dell'Imperatore è venuto a darmi comunicazione di un dispaccio con cui il suo Governo ci fa notificare che egli *ritorna all'esecuzione* della Convenzione del 15 settembre 1864, richiamando le sue truppe dal territorio romano.

« Il Governo del Re *prende atto* di questa determinazione del Governo imperiale. Voi conoscete, signor ministro, le dichiarazioni che io ho fatte al Parlamento nel *trentuno luglio ultimo*. Io vi prego di tenere lo stesso linguaggio al ministro degli affari esteri dell'Imperatore. *Il Governo del Re, in ciò che lo concerne, si conformerà esattamente alle obbligazioni che risultano per esso dalle stipulazioni del* 1864. (*Rumori a sinistra*) Ho appena bisogno di aggiungere che noi facciamo assegnamento sopra *una giusta reciprocità* dalla parte del Governo dell'Imperatore.

« Vogliate dar lettura di questo dispaccio al ministro degli affari esteri dell'Imperatore e lasciargliene copia, se lo desidera. »

Non una parola di più!

Ora, signori, ho avuto io ragione di dire che ho letto questo documento con un sentimento di amarezza e di penosa sorpresa? (*Rumori a destra*)

Voci a sinistra. Sì! sì! Ha interamente ragione!

Morelli Salvatore. È una vergogna!

Presidente. Facciano silenzio; lascino che l'oratore esprima le proprie opinioni, e poi si discuterà.

Onorevole Mancini, continui il suo discorso.

Mancini P. S. Signori, permettetemi, senza abbandonare la mia calma, di esprimere il mio fermo convincimento che, a fronte della nuova situazione che si era prodotta, il Ministero aveva un doppio dovere indeclinabile a compiere, quando non avesse perduto il sentimento di ciò che richiedevano la dignità del paese e la coscienza del popolo italiano.

In primo luogo era stretto dovere (potrei dire di più) del nostro Ministero, all'invito del Governo di Francia, d'interpellarlo preventivamente per intendersi, per chiarire e determinare il senso e gli effetti controversi di quella stipulazione. Non è questa, signori, la più volgare norma di prudenza che si userebbe anche tra privati per controversie assai meno importanti?

Se un mio mandatario, in caso simile, promettesse per avventura di riassumere ciecamente l'obbligo di dare esecuzione ad una convenzione, sul cui valore e significato siano in presenza due interpretazioni cozzanti, inconciliabili, da una delle quali può dipendere il mio avvenire, la mia stessa esistenza, all'invito che se ne fosse fatto dall'altra parte contraente; potrei io tollerare (per non dir peggio) tanta incapacità, tanta leggerezza, tanta noncuranza...

Morelli Salvatore. Perfidia! (*Mormorio a destra*)

Mancini P. S.... dei propri doveri, da contentarmi di quella laconica risposta, di quella prontezza di compiacente servilità prima di assicurarsi del vero significato della stipulazione, o dal suo canto almeno di limitarlo? (*Rumori a destra*)

Finzi. Ma che servilità?

Voci a sinistra. Sì, sì! È vero!

Mancini P. S. Sotto questo rapporto, signori, è giusto il dirlo, convien separare la colpa dell'odierno ministro degli affari esteri da quella in cui siasi potuto incorrere nella negoziazione del trattato dai ministri del 1864. Coloro erano allora meno in grado di meritare i rimproveri della nazione; dappoichè essi potevano scusarsi dicendo: « Siamo stati ingannati. L'interpretazione, che poscia propugnò il Rouher, è postuma pretensione elevata allorchè il Governo francese intendeva esagerare la portata della Convenzione ed abusare delle sventure d'Italia. Noi non potevamo presagirla. »

Ma quando quei fatti erano accaduti, quando l'interpretazione francese della Convenzione di settembre non era più un mistero per nessuno, quando era scritta in solenni documenti diplomatici e negli atti pubblici delle Assemblee politiche della Francia, può mai trovarsi scusabile questo contegno dell'odierno ministro italiano degli affari esteri, che non adopera una protesta, che non fa una riserva, che non aggiunge alle nuove promesse che a nome dell'Italia fa alla Francia almeno il correttivo di qualche clausola, per preservare incolume ed intatto da qualunque pregiudizio il diritto nazionale? *(Bravo!)*

Non era anzi mestieri di subordinare la propria risposta adesiva alle dichiarazioni e risposte che si sarebbero ottenute dal Governo francese?

Ed io credo, o signori, che su questo terreno una negoziazione abilmente condotta, nei momenti in cui il Governo imperiale faceva quelle proposte, avrebbe menato a proficui risultamenti nell'interesse dell'Italia. Le circostanze erano mutate; non era più in Francia al timone della cosa pubblica il ministro che aveva pronunziato il fatale ed imprudente *giammai!* Aveva il Governo personale ceduto il posto ad un Gabinetto liberale e parlamentare.

Invece si trascurò finanche qualsiasi tentativo; non si manifestò il desiderio di ottenere veruna spiegazione; non si adoperò almeno, come suol farsi in simili casi, la dichiarazione che s'intendeva di mantenere ferma la propria interpretazione. Non si considerò che questo sistema era gravido di pericoli; che racchiudeva il germe di una rottura deplorabile che presto o tardi ne nascerebbe tra l'Italia e la Francia; e che, se la Francia avesse voluto nuovamente farci sentire il peso della sua forza preponderante, sarebbe rimasto dall'un canto violato e dall'altro abbandonato il diritto nazionale dell'Italia.

Questo era dunque il primo dovere del Ministero, dovere elementare di politica avvedutezza, a cui, avendo mancato, non può sottrarsi ad una di queste due censure: o d'insipienza ed incapacità inescusabile; o d'inesplicabile e cieca persistenza in una politica fatale. (Benissimo! *a sinistra)*

Il Ministero aveva poi un secondo dovere, e questo in faccia al paese, all'Italia.

Come? Dopo tutto quello che era accaduto; dopo l'interpretazione che aveva preteso dare alla Convenzione la Francia; dopo che il sangue italiano era stato versato; dopo che tutti comprendevano quali pericoli potesse racchiudere per l'avvenire d'Italia quella infausta Convenzione, il Ministero prende sopra di sè di rispondere immediatamente ed in senso affermativo all'invito del Gabinetto francese senza consultare il Parlamento che allora sedeva? Senza

uniformarsi, rispettosamente, docilmente alle sue risoluzioni, alla linea di condotta che il Parlamento gli avrebbe prescritta?

Si vede chiaro in quale considerazione il Ministero tiene il Parlamento. Non aveva io dunque ragione negli scorsi giorni di dire che egli non riguarda il Parlamento se non come una macchina utile soltanto a smungere le imposte dalle esauste borse dei poveri contribuenti? Ma quando vengano in questione l'onore del paese, la sua vita, il suo avvenire, qual bisogno può sentirsi del concorso e della direzione illuminata e patriottica dei rappresentanti della nazione? Non basta forse la sapienza di alcuni ministri, di pochi individui in segreto raccolti, perchè essi sotto la propria responsabilità, e con fede inconcussa nella propria capacità, decidano dei destini della nazione?

Doppiamente ad essi incumbeva l'obbligo di consultare il Parlamento, perchè prima di tutto era questa una questione, sulla quale già più volte dal 1867 fino ad oggi erasi nel Parlamento impegnata la discussione per decidersi se avesse cessato di sussistere, ed in ogni caso se dovesse denunciarsi la convenzione di settembre, in guisa che il Parlamento, per così esprimermi, già si trovava investito, impossessato della questione, e non era più permesso di sottrarla alla sua decisione. Ed in secondo luogo, perchè trattavasi di una questione eminentemente importante; era forse la più delicata ed importante delle questioni politiche, che potevano ferire e compromettere gli interessi supremi della indipendenza e della unità nazionale.

Ciò che il Ministero ha fatto con quel suo laconico dispaccio del 4 agosto, sapete quello che agli occhi della Francia costituisce? Signori, è una giustificazione retrospettiva dell'intervento francese del 1867: è una giustificazione anticipata e quasi una preparazione ai futuri interventi che tentar potesse la Francia in Italia. Io non dico che tale fosse l'intendimento dei ministri; tali sono però i risultamenti funesti della linea di condotta politica che hanno seguita, e pur troppo essi stessi un giorno dovranno sentire profondo rimorso dell'errore commesso, e saranno fortunati se i loro nomi, quando nell'avvenire l'Italia dovesse pagare il fio dell'imprudenza del ritorno a quella fatale Convenzione, se i loro nomi non saranno scritti, anzichè nel novero dei promotori dell'unità italiana, fra quelli che, volendolo o non volendolo, hanno avversata questa unità, hanno sostenuto il potere temporale del Papa, ed hanno assoggettato la patria a dolorose calamità e disastri.

Domanderei pochi minuti di riposo.

(*L'oratore si riposa per pochi minuti.*)

Tanto meno si comprende il contegno del Ministero in quest'ultima fase, quando si rammenti il linguaggio tenuto in questa Ca-

mera allorchè si discuteva la legge per il pagamento delle rate del debito pontificio. Fu allora che si sollevò precisamente l'obbiezione che, pagando quel debito, venisse a considerarsi in vigore la Convenzione del 15 settembre. la quale, violata dalla Francia, trovavasi pur sempre in istato di continuata e permanente violazione per l'intervento a Roma. In quella occasione il Ministero rispondeva di chiedere l'approvazione di quella legge per motivi affatto estranei ed indipendenti dall'esistenza ed efficacia di quella Convenzione, cioè unicamente pel fatto che le provincie già pontificie facessero parte del regno d'Italia, e pagando le imposte quelle popolazioni al pari delle altre, non fosse giusto che la parte del debito pubblico afferente alle medesime non venisse con lealtà ed esattezza dal Governo italiano corrisposta.

Tutti questi precedenti dimostravano l'imperiosa necessità, che allorquando sorgesse una proposta riguardante il ritorno alla Convenzione di settembre, dovessero accuratamente esaminarsi le questioni della sua esistenza, della sua efficacia, della sua interpretazione, dell'opportunità in ogni caso della sua disdetta.

Con ciò, o signori, credo aver dimostrato (è questa la conclusione dei miei ragionamenti) che la Convenzione del 15 settembre 1864 non ha mai esistito con giuridica efficacia; e che se in origine ebbe esistenza e validità, certamente aveva cessato di esistere e di aver efficacia obbligatoria nel tempo, in cui il ministro degli affari esteri scriveva il suo dispaccio del 4 agosto al Governo francese. Codeste conseguenze derivano dalle ragioni d'incertezza ed ambiguità che intorno al suo oggetto si appalesavano secondo le idee dal Governo di Francia manifestate; derivavano dalle persistenti ed inconciliabili divergenze d'interpretazione tra due Stati sovrani ed indipendenti; ed infine dai fatti di aperta e ripetuta violazione commessi dalla Francia col suo rinnovato e prolungato intervento armato a Roma, e con la minaccia di novelli interventi che si racchiude in quello stesso dispaccio del 2 agosto in cui si annunziava il richiamo delle truppe francesi dal territorio romano, dappoichè la Francia affermavasi autorizzata a *supplire nella protezione della Santa Sede* con le proprie armi e con la propria azione a qualunque mancanza di efficace protezione da parte del Governo italiano.

Ad ogni modo si presentava la questione meno ardua e malagevole, spoglia di ogni possibile giuridica controversià, che, cioè, il Parlamento giudicasse se, veduta l'infelice esperienza che si era fatta di questa Convenzione, fosse, o no, nella nostra convenienza di denunziarla; imperocchè, o signori, è notissimo che, rispetto alle convenzioni internazionali non stipulate per un tempo definito, ciascuna delle parti contraenti, senza recare la menoma offesa all'altra, è libera, consultando unicamente la convenienza propria, di di-

sdirle e di farne cessare l'efficacia e l'eseguimento per l'avvenire. Il Ministero non avrebbe preso sopra di sè, se non gli piaceva di fare quest'atto forse poco gradito al Governo francese, la responsabilità di una simile risoluzione; ma avrebbe dovuto presentare la questione al Parlamento e sottomettersi alla sua decisione. Ed avrebbe potuto anzi accompagnarsi quella denunzia onorevole e lusinghiera per lo stesso Governo francese, giustificandola col vivo desiderio dell'Italia di non volere assolutamente mantenere viva una causa di conflitti e di querele con una potenza amica, con una nazione che ha le nostre simpatie ed i nostri affetti, e che, non potremo giammai dimenticarlo, ha fatto scorrere sui nostri campi di battaglia il sangue dei suoi figli insieme a quello dei nostri.

Nulla, nulla di tutto ciò fu fatto.

Vi sono, o signori, obbiezioni possibili a giustificazione del Ministero?

Vediamo se per avventura alcuna di esse possa modificare il nostro convincimento.

Se io ho bene inteso, se ho potuto indovinare gli argomenti ministeriali dalle brevi risposte date nell'incidente di ieri l'altro, essi si ridurrebbero ai seguenti.

Il primo è assai specioso. Che pretendete (a noi si dice), signori della sinistra? Dovevamo noi dunque far tuttavia rimanere i Francesi a Roma? E ci viene presentata quest'obbiezione coll'apparato di un ragionamento serio.

Rispondiamo. Anzitutto foste ben semplici a non comprendere che le necessità della guerra costringevano i Francesi ad abbandonare il territorio romano, ed a non lasciare un piccolo corpo esposto, durante gl'incerti eventi della medesima, così lontano dal teatro delle militari operazioni.

Ma, indipendentemente da ciò, era forse anche minor male che pochi Francesi in armi rimanessero sul territorio pontificio, anzichè mettere nelle mani della Francia per l'avvenire un titolo col quale si riconosca nei Francesi il diritto di ritornare a Roma ogni volta che il vogliano! (Bravo! *a sinistra)*

Una seconda obbiezione.

Noi (diceva l'onorevole Visconti-Venosta) non abbiamo pregiudicato nulla, non abbiamo fatto che prendere atto semplicemente di ciò che il Governo dell'imperatore ci ha scritto. E chi prende atto non si obbliga e nulla promette.

Ed io voglio anche ammettere che questa semplice frase di *prender atto* non significhi nulla, non importi assenso ed approvazione.

Ma, signori, è forse vero in fatto, che si sia limitato il ministro

italiano unicamente ad adoperare questa frase prudente e circospetta, quella cioè di dare *ricevuta* del dispaccio francese, chè sarebbe questa la frase di uso accettata nelle consuetudini diplomatiche?

Io hò dato lettura alla Camera della risposta del 4 agosto, nella quale invece apertamente, direi anche pomposamente, si aggiunge una formale ed esplicita promessa, che l'Italia ed il suo Governo presteranno piena ed esatta esecuzione a tutte le clausole della Convenzione di settembre. Questo è, signori, ben altro che prendere semplicemente atto.

Una terza obbiezione, sulla quale spero che non si voglia edificare un castello di carta, è questa: Esiste già un voto dato dalla Camera il 31 luglio; allora già erasi annunziato dal ministro degli affari esteri l'avvenuto scambio di dispacci in questo senso tra la Francia e l'Italia: e tosto si affrettarono gli onorevoli Mari e Donati a presentare un ordine del giorno, con cui, senza la menoma discussione, la Camera prese atto di questa dichiarazione del Ministero, senza aggiungervi una parola, e passava all'ordine del giorno.

Due risposte.

Il Ministero è in contraddizione con se stesso, poichè nella precedente obbiezione pretende che questa frase *prender atto* significhi nulla, cioè nè approvare nè disapprovare; e ciò sarebbe vero, se non si contenesse nel dispaccio del 4 agosto l'aggiunta formale ed esplicita di impegni e di promesse positive: ed ora con quest'altra obbiezione si vorrebbe trasformare la frase innocente: *La Camera, udite le dichiarazioni del Ministero, ne prende atto*, in un voto di approvazione del ritorno alla Convenzione di settembre.

Ma sarebbe mai serio, signori, nell'esame delle più alte questioni della politica rifugiarsi all'ombra di simili eccezioni da legulei? Io vi domando: anche nei rapporti di diritto privato, si è mai osato addurre l'esistenza giuridicamente efficace di una ratifica cieca e strappata per sorpresa, per l'approvazione di obbligazioni scritte in documenti che non ancora si comunicarono, di documenti che non si conoscono? Sarebbe una nuova pagina da aggiungere agli annali della giurisprudenza.

Quando adunque il ministro non aveva che accennato genericamente un fatto senza la presentazione dei relativi documenti, e la Camera si è limitata unicamente a prendere atto, senza aggiungere altro, niente ha potuto rimanere pregiudicato. Ed altro che voti, anche positivi ed espliciti della Camera si richiederebbero per potere arrecare al diritto nazionale quei pregiudizi, che pur troppo nascerebbero dall'interpretazione che l'Italia con tutte le sue forze respinge, di quella deplorata Convenzione di settembre.

Ora che i documenti ci stanno sotto gli occhi, ora che abbiamo

potuto leggerli, ora che è consentito alla Camera aprire una discussione speciale su quell'argomento, ora soltanto la Camera, illuminata dalla cognizione dei documenti e dalla discussione, si troverà in grado di esprimere con maturità il proprio giudizio sopra l'atto che dal Ministero fu consumato.

A me dunque sembra che tutte le possibili obbiezioni non giungeranno giammai ad attenuare l'immensa responsabilità, la colpa gravissima incorsa dal Ministero, ed in particolare dal ministro degli affari esteri, cui più specialmente incombeva la cura della compilazione del dispaccio, e l'obbligo di consacrarvi tutte quelle proteste e clausole preservative del diritto nazionale, che la gravità dell'argomento richiedeva, e che d'altronde sono tanto frequenti nelle comunicazioni diplomatiche.

È dunque indispensabile che si rimuova un grave ostacolo giuridico e politico alla soluzione della questione romana, chè tale è agli occhi miei la esistenza della funesta Convenzione di settembre. Ma ciò non sarà certamente ancora la soluzione effettiva della questione romana.

Quanto ad essa, sento il dovere di aggiungere, anche a nome dei miei amici politici che, rimosso quell'ostacolo, spetta a voi, signori ministri, intendere oggi l'animo immediatamente a non lasciar trascorrere il momento opportuno per la soluzione di una questione che interessa così altamente l'Italia. Questa soluzione urgentissima reclamano il patto nazionale de' plebisciti, l'applicazione al territorio dell'intera penisola del principio di nazionalità, le necessità morali e politiche che sono nel cuore e nella coscienza di noi tutti, il bisogno di estinguere in Roma un focolare permanente di reazione e d'insidie contro la esistenza del nostro Stato e delle nostre istituzioni, in fine il dovere di chiudere per sempre la storia ignominiosa degl'interventi stranieri in Italia, restituendo alle popolazioni romane la loro sovranità, e rendendo ad esse possibile decidere definitivamente col loro suffragio dei propri destini.

Che più? L'Italia non può ripudiare una missione, direi mondiale, di cui la Provvidenza la incarica, e che le sta dinanzi. A lei spetta presentarsi davanti a tutte le nazioni civili del mondo con questo insigne titolo al loro rispetto, alla loro riconoscenza, di essere cioè pervenuta, abbattendo il potere temporale del Pontefice, ad emancipare e rendere più autorevole e venerando il potere spirituale, liberandolo dalla soma di una meno reale che apparente sovranità politica, e sciogliendo, dopo secolari conflitti, un infausto connubio che non a noi soltanto nuoce, ma nuoce ai grandi e generali interessi della civiltà e della libertà del mondo.

Il momento non può essere più propizio. Osservate: il Pontefice è isolato.

La Spagna ha bisogno di provvedere alla sua pace interna. Compiangiamo alle condizioni odierne della Francia. La Prussia si ricusò nel 1866 di guarentire l'integrità del territorio pontificio dalle eventualità che oggi appunto sorgono. L'Austria, spaventata dalla proclamazione del nuovo dogma dell'infallibilità, si scioglie dal Concordato e lo abolisce. La Baviera stessa ne vieta la pubblicazione. Sì, questo nuovo dogma, applicato non solo alla fede, ma al dominio senza confini della morale, turba le coscienze, e minaccia la sicurezza di tutti gli Stati cattolici; è una sfida alla civiltà; esso medesimo diviene un'arma rivolta contro chi aveva creduto a danno della civiltà impugnarla.

E poi, signori, pensate ad un evento, il quale soprattutto deve spingervi ed affrettarvi alla soluzione di quest'ardua, ma urgente questione.

La guerra attuale, che è per noi argomento di ansietà e di desolazione, non potrà altrimenti aver fine che dando luogo ad un congresso de' potentati di Europa. Ora, innanzi a'Congressi, o signori, si portano i fatti compiuti: essi soli possono aspirare a riceverne la sanzione. E se questo Congresso sarà radunato e dovrà decidere delle condizioni dell'Europa prima che l'Italia sia a Roma, sappiate che il mondo rimarrà così esterrefatto dalle calamità e dai danni della guerra che oggi si combatte, che per lungo tempo sentirà il bisogno di assicurarsi una pace inalterabile, e guai a chi si avventurasse di turbarla!

Voi dunque avete, direi, le ore contate; voi siete posti in mora; ora, o non più per anni molti, sciogliere questa immensa questione.

Non è questo il luogo, nè mio è il còmpito di discendere all'indicazione delle modalità e de' mezzi di esecuzione. Di un mezzo solo io parlerò, che può comprendere tutti gli altri.

Io penso che la soluzione della questione romana ha bisogno di nuovi uomini che rappresentino nuove idee... (Ah! ah! *a destra* — Sì! sì! *a sinistra*)

Sì, o signori, io la credo impossibile cogli uomini che siedono al Governo; essi sono gli uomini della Convenzione di settembre, quegli uomini i quali non hanno conosciuto altra politica che quella della docile e servile clientela (Bravo! *a sinistra* — *Vivi rumori a destra*) dal Governo imperiale di Francia, che ora vedendolo vacillare, credono che il firmamento si oscuri e che il mondo rovini; l'Italia è persuasa che uomini somiglianti non potrebbero trovare il bandolo della soluzione...

Presidente del Consiglio. Lo troverà lei.

Mancini P. S.... di un problema politico, già per sè indubitatamente dei più ardui.

In questi momenti il potere nelle mani del partito che finora ne ha avuto da dieci anni il monopolio, permettetemi che io lo dica alla Camera ed a tutta l'Italia che mi ascolta, è un anacronismo (Bene! *a sinistra*), ed un pericolo.

È un anacronismo dopo i tanti mutamenti accaduti nell'ultimo anno in Francia, e presso altre nazioni che ci circondano, nel senso di un liberale progresso.

È un pericolo, perchè coi precedenti che vi inceppano, una soluzione della questione romana secondo le aspirazioni nazionali troverebbe ad ogni passo ostacoli insuperabili.

Appena voi vorreste muovervi, vi sentireste trattenuti dal vostro passato; sperimentereste, malgrado qualsiasi buon volere, la impossibilità del movimento.

È un pericolo ancora, perchè l'iniziativa della privata violenza, che voi deplorate, e che noi stessi con voi vogliamo scongiurare, inevitabilmente soverchierebbe l'azione del Governo, quando il paese fosse dominato dalla ragionevole diffidenza dell'efficacia di volontà e della capacità dei reggitori della cosa pubblica, o in essi potesse sospettare coperti propositi.

Ma il giorno in cui la fiducia rinasce, tutto procederebbe altrimenti. Oh se potessi, o signori, operare il prodigio di restituire solo per alcuni mesi la vita al Conte di Cavour, credetelo a me, questa epoca provvidenziale non passerebbe senza che la questione romana fosse risoluta; e voi vedreste gli elementi i più audaci ed impazienti, la più ardente e generosa gioventù d'Italia, diventare ausiliari, docili ed intelligenti della sua politica. (Bene! *a sinistra*)

Ebbene, signori ministri, fate dunque atto di abnegazione e di patriottismo, cedendo la direzione dello Stato ad uomini più vigorosi, ad animi più risoluti, a coscienze libere da anteriori vincoli. Eventi gravissimi si avvicinano. Se amate l'Italia; se non volete negare alla monarchia costituzionale, ed alla dinastia che inaugurò il nuovo regno, il merito immortale di ridurre completamente ad unità la penisola italiana, dopo averla liberata dalla servitù straniera; consentite ad ecclissarvi, riservate per altri tempi più calmi o men perigliosi i vostri servizi alla cosa pubblica. (*Ilarità*)

Nulla havvi di personale in queste mie conclusioni; io vorrei, se fosse possibile, persuadervi che esse sono inspirate unicamente da un sentimento purissimo di amore di patria.

Signori, è tempo che io mi arresti, chiudendo queste mie considerazioni con indirizzare al Ministero alcune particolari interrogazioni.

Attenderò che le medesime abbiano la loro risposta, sia che l'onorevole ministro degli affari esteri si trovi in grado di rispondere immediatamente, sia che voglia essere cortese di farlo più tardi nel corso della discussione della legge. Se fossero pronte ed immediate le gradirei di più per guida alle mie finali proposte; ma lascio a lui pienissima libertà.

Le mie domande sono le seguenti:

1° Se prima, o contemporaneamente, e separatamente dai due dispacci, di cui la Camera ora conosce il tenore, furono mai chieste spiegazioni dal nostro Governo al Governo francese intorno al senso, al valore ed agli effetti delle clausole controverse della Convenzione di settembre;

Se almeno esista alcun documento in cui siasi dichiarato che l'Italia riassumendo l'esecuzione della Convenzione medesima, respingeva però con tutte le sue forze l'eccessiva ed erronea interpretazione che le era stata data dalla Francia;

2° Se il Ministero abbia alcun motivo per non comunicare le proposte ufficiali fatte dal Governo francese anteriormente al 31 luglio al nostro Governo, menzionate nelle dichiarazioni in quel giorno fatte dal ministro degli affari esteri avanti alla Camera;

E se abbia motivi per ricusare alla Camera la conoscenza delle altre corrispondenze a ciò relative, scambiate colla Prussia, coll'Inghilterra, coll'Austria e colla Russia.

3° Da quali cagioni sia stato indotto il ministro a prendere una così importante risoluzione, senza riconoscere il dovere e la convenienza di consultare prima il Parlamento, ma si è creduto autorizzato a sciogliere la questione da sè... (*Rumori a destra*)

Finzi. Da un voto della Camera.

Mancini P. S..., e se con lui furono concordi tutti gli altri colleghi.

Signori, è inutile che facciate rumori; io sono uno dei membri del Parlamento, ed esercito il diritto che esercita un giudice sopra coloro, che sono obbligati di rendergli conto del loro operato.

Io sono nel mio diritto, ed il ministro a noi è responsabile; so dunque di potergli rivolgere queste interrogazioni, ed attenderò che egli mi risponda.

4° Poichè abbiamo un corpo di osservazione, così chiamato, dell'esercito italiano alla frontiera pontificia di oltre a 30,000 uomini con artiglieria e cavalleria, questi movimenti militari non hanno altro scopo che di eseguire *con vigilante fermezza*, per compiacere al Governo francese, la Convenzione del 15 settembre 1864? Ovvero vi proponete uno scopo diverso, e quale?

5° Quale spesa approssimativa la mobilizzazione di queste forze ai confini, durante il 1870, credete voi che potrà costare all'erario?

6° Infine, quali sono i vostri propositi, quale il vostro programma per la soluzione della questione romana?

Volete andare a Roma, proclamata capitale d'Italia, sì o no?

Volete completare, con qualunque legittimo mezzo, senza condizioni e vincoli, l'unità nazionale, tuttavia rispettando e proteggendo l'assoluta indipendenza dell'esercizio del potere spirituale del Pontefice, ed offrendo all'Europa cattolica tutte le garanzie che possono essere richieste e desiderate dagl' interessi del cattolicismo?

Se a queste ultime interrogazioni risponderete di *sì*, vi domanderò: quando vi proponete di andare a Roma, e con quali mezzi?

Attenderò le vostre risposte; sarò l'uomo più felice se potrò dichiararmene soddisfatto. (*Applausi dalla sinistra e dalle tribune*)

SECONDO DISCORSO

Tornata medesima

Avendo il ministro degli affari esteri (Visconti-Venosta) *risposto alla parte generale del precedente discorso, il deputato* Mancini *gli replicò col discorso seguente:*

Mancini P. S. La Camera vorrà concedermi di dichiarare brevemente i motivi pei quali, come ognuno pensa, sarebbe a me impossibile dichiararmi soddisfatto.

L'onorevole ministro crede essersi da me unicamente sostenuto l'assunto che la Convenzione di settembre si trovasse abrogata per la forza degli avvenimenti, o che si dovesse denunziare.

Ora io credo avere benanche ampiamente dimostrato e svolto il concetto che, secondo l'interpretazione data da ultimo a quella Convenzione dalla Francia, essa doveva riconoscersi viziata di originaria nullità ed impossibile la sua esistenza ed efficacia a fronte delle persistenti divergenze d'interpretazione tra i due Governi. Mi piace constatare che questa parte essenziale dei miei ragionamenti rimase senza risposta veruna.

L'onorevole ministro ci ha detto che i due Governi, francese ed italiano, avevano, anche dopo il 1867, costantemente dichiarata e ritenuta in vigore la Convenzione di settembre.

Che il Governo francese, dopo essere intervenuto nuovamente in Italia, e mentre manteneva in Roma il suo intervento, dicesse che la Convenzione era ancora efficace per imporla all'Italia, non mi sorprende; ma sul labbro di uno dei contraenti, nel momento in cui egli viola ed infrange un patto, asserire che questo patto rimanga pur sempre efficace ed obbligatorio per l'altro, può essere altra cosa che uno scherno ed un insulto? Mi limiterò dunque a dire che il linguaggio del Governo francese, confrontato col fatto, era una contraddizione flagrante.

Ma per il Governo italiano a che gioverebbe, se realmente anche esso avesse fatto eco a quel linguaggio, riguardando quella Convenzione tuttora esistente e non alterata la condizione dei rapporti anteriori? Il Ministero avrebbe allora, come adesso, mancato ai suoi doveri e mal tutelati gl'interessi del paese.

Permettetemi, signori, di rammentare un documento importante.

Quando ebbe luogo quel funesto intervento, che si lega al nome doloroso e lugubre di Mentana, che ha dato occasione al mio amico Fabrizi di rivendicare l'onore e la memoria dei generosi patrioti che colà perirono vittime di un sentimento nobilissimo, allora, o signori, vi fu un istante in cui lo stesso ministro Menabrea, riconoscendo le gravissime conseguenze giuridiche della violazione della Convenzione consumata dalla Francia, faceva pubblicare nella gazzetta ufficiale del 30 ottobre questa dichiarazione:

« Il *Monitore* francese, avendo annunciato che la bandiera francese sventola sulle mura di Civitavecchia, il Governo del Re, in conseguenza delle dichiarazioni che ha fatto anteriormente alle potenze amiche in vista di tale eventualità, ha dato ordine alle truppe reali di passare la frontiera per occupare alcuni punti del territorio pontificio. »

E nella stessa data del 30 ottobre trasmetteva una memorabile Circolare a tutti gli agenti diplomatici all'estero, la quale esprimeva quale fosse anche l'opinione del Governo italiano intorno alle conseguenze che l'intervento francese aveva prodotto rispetto alla Convenzione di settembre.

Senza percorrere questo lungo documento, a me basti leggerne alcuni estratti: « Il Governo, consultando le esigenze della nostra dignità e dei nostri interessi, ha dovuto assumere la grave responsabilità di ordinare alle truppe di passare la frontiera. Per l'*intervento delle truppe imperiali, la situazione* creata dalla Convenzione del 15 settembre *essendo stata alterata*, il Governo del Re doveva *porre in salvo il suo diritto*, collocandosi in condizioni identiche a quelle dell'altra parte contraente, per poter poi *intraprendere, sul piede d'una perfetta eguaglianza, novelli negoziati*.

« Facciamo voti sinceri acciò le negoziazioni possano riescire ad una *soluzione definitiva* che, dando soddisfazione alle *legittime aspirazioni nazionali*, assicuri nel tempo stesso al capo supremo della Chiesa la dignità e l'indipendenza necessarie pel compimento della sua divina missione. »

Dunque il Governo italiano anche egli, dal suo canto, riconobbe che l'intervento francese aveva alterato le condizioni ed i rapporti giuridici che preesistevano in virtù della Convenzione di settembre, e che occorrevano *novelli negoziati* per ripristinare, tra la Francia e l'Italia, le obbligazioni contrattuali dall'intervento troncate, e

condurre a quella che nel documento chiamasi una *soluzione definitiva conforme* alle aspirazioni dell'Italia.

Fu solamente più tardi che il nostro Governo, immemore del linguaggio di dignità tenuto in questa Circolare, comunicata ai suoi rappresentanti all'estero, senza che intervenisse alcuna soddisfacente dichiarazione da parte della Francia, ad un primo cenno imperioso di questa potenza, del quale si trova una fugace memoria nel Libro Giallo, quasi inorridito del proprio ardimento, si affrettava a ritirare le truppe italiane dal territorio pontificio, procacciando ancora una novella umiliazione, diciamolo pure, al nostro paese ed al nostro esercito.

Sollevata indi la questione più volte in seno alla Camera, quale ne fu il giudizio? Quale fu il voto della Camera rispetto alla patente infrazione commessa dal Governo francese della Convenzione di settembre ed alla condotta del Ministero italiano? Dopo che tanti oratori riconobbero questa Convenzione trovarsi dall'intervento lacerata ed infranta, la Camera, col suo memorabile voto del 22 dicembre 1867, manifestò quale fosse il sentimento ed il giudizio dei rappresentanti del paese, disapprovò il Governo, e della Convenzione di settembre riconobbe essere avvenuta flagrante e consumata violazione.

Nè vale che, in occasione dell'altra discussione successiva sul pagamento del Debito pontificio dal medesimo ministro Menabrea, si fosse invocato avanti questa Assemblea un nuovo e singolare principio, che egli disse fondamentale di diritto internazionale (e che in verità io non ho trovato scritto in nessun luogo), cioè che una Convenzione tra più Stati, ancorchè violata, e quindi per violazione risoluta, avesse bisogno ancora di essere denunziata per cessare di aver vigore e, fino a che non fosse denunziata, si trovasse sospesa. Imperocchè tuttavia nella Camera fu espressamente dichiarato che non si intendesse pregiudicata per nulla la questione anzidetta, e si deliberasse, in modo affatto indipendente dalla medesima, il pagamento del Debito pontificio, non già come un atto di ricognizione ed esecuzione della Convenzione di settembre, ma come semplice conseguenza del nostro possesso delle provincie già pontificie.

Tale essendo, o signori, la storia vera dei fatti, non poteva il ministro oggi affermare che, anche dal canto dell'Italia, la Convenzione anzidetta, dopo l'intervento francese del 1867, sia stata costantemente considerata in vigore, quando non si voglia per avventura credere prevalente l'opinione individuale ed anche oscillante e mutabile dei ministri, che sono stati gli autori, fautori e restauratori della Convenzione stessa, a' giudizi ben più autorevoli e costanti del Parlamento e del paese.

A dimostrare quella Convenzione sempre sussistente, l'onorevole ministro osservò pure che l'occupazione e l'intervento francese furono annunziati dalla Francia stessa transitorii e temporanei. Per verità io trovo, pochi giorni dopo la data testè indicata, una Nota diretta alla Francia dallo stesso ministro Menabrea per chiedere la cessazione di quell'intervento, ravvisandosi la tranquillità completamente ristabilita nel territorio pontificio; ma trascorsero tre anni prima che le domande del Governo italiano conseguissero il loro scopo.

Se non che, o signori, confesso di non saper comprendere come mai quell'annunzio potesse modificare e meno ancora distruggere il fatto della violazione del patto internazionale, salvo che si osi sostenere la teoria nuovissima che un invasore potrebbe scacciarmi dalla mia casa impunemente, e potrebbe senza giuridica responsabilità violare i diritti miei, purchè usasse la precauzione di annunziarmi che egli non intende farmi soffrire questa iattura ed offesa in perpetuo, ma temporaneamente soltanto!

L'onorevole ministro dopo ciò volle accingersi ad un'impresa, mi sia permesso il dirlo, impossibile; egli ha tentato di attenuare la gravità delle conseguenze e degli obblighi derivanti a carico dell'Italia dalla Convenzione di settembre 1864, specialmente dopo che il suo peso era stato enormemente aggravato dall'interpretazione che il Governo francese aveva pubblicamente ed ostinatamente attribuita alla medesima.

Cominciò il ministro dal credere ben lieve carico per noi quello di provvedere alla sicurezza delle nostre proprie frontiere, da che sia un còmpito naturalmente comune a tutti gli Stati, compresi quelli barbareschi.

Domando all'onorevole ministro di non cadere in equivoco. Altro è per un popolo il tutelare la propria sicurezza, altro è il mettersi al servizio di una nazione vicina e consacrare alla sicurezza della medesima i propri mezzi e le forze dei propri cittadini, contraendo un obbligo internazionale, al quale non sia lecito di mancare senza colpa e senza gravi responsabilità.

Perchè dunque si vuol dissimulare un carico ben gravoso, che soltanto nacque e potè nascere da una onerosa Convenzione internazionale?

Proseguiva il signor ministro: « Si è contratto veramente l'obbligo di difendere il Governo pontificio, anche con le forze dell'Italia, da ogni attacco che esso soffrisse da fuori; ma sono obblighi codesti che derivano ben anche da altri principii di diritto comune, e possono cadere anche sotto altre sanzioni, » volendo forse con ciò accennare all'obbligazione di diritto delle genti, per cui ogni Stato ha il dovere di non permettere che sul proprio territorio aper-

tamente si armi e si prepari l'invasione di uno Stato vicino ed amico.

Ebbene, signori, potrei anzitutto rispondere che anche questo semplice dovere per l'Italia, neutralizzato dalle supreme ragioni del diritto nazionale e dal bisogno della propria conservazione in faccia allo stato di permanente ostilità in cui, cospirando a nostro danno, si è collocato il Governo del Papa, nella speciale condizione in cui oggi si trova l'Italia stessa, è un impegno immensamente gravoso. Supponete che fosse esistito un trattato somigliante tra il Re di Sardegna e la Francia, a proteggere la conservazione del cessato regno di Napoli; io vi domando se il Conte di Cavour avrebbe potuto permettere nel 1860 che Garibaldi coi suoi mille generosi salpasse da Quarto per discendere a Marsala ed operare quei prodigi di valore che resero possibile l'unità italiana. Con una Convenzione somigliante, il conseguimento di questa unità, è vano il negarlo, sarebbe riuscito impossibile.

E poi non è soltanto un obbligo in questi limitati confini, che nella Convenzione di settembre da noi venne assunto. Rammentate, signori, i termini nei quali si è espresso il ministro francese allorchè ha proposto il ritorno alla Convenzione di settembre nel suo dispaccio del 2 agosto. Vi si attribuisce alla Francia la facoltà di supplire alla *protezione stipulata* nella Convenzione di settembre da parte dell'Italia a favore della Santa Sede.

Dunque la Convenzione costituisce un vero trattato di protezione; e vorrei sapere da qual diritto delle genti possa discendere un carico ed una obbligazione somigliante di uno Stato a puro profitto di un altro.

Pensate, signori, che, se non dal nostro territorio, ma anche per la via di Civitavecchia potesse aver luogo dall'estero uno sbarco di volontari, od anche un'aggressione in armi di qualsiasi potenza straniera, voi avete imposto all'Italia l'obbligo di accorrere col suo naviglio, colle sue forze, a tutelare da codesti attacchi, fossero di eserciti stranieri, fossero anche di generosi e raminghi esuli romani, il territorio su cui oggi impera il Pontefice! Ed osate venir qui a dirci che queste sono lievi obbligazioni, le quali discendono, indipendentemente dalla Convenzione, anche da altri principii e da altre sanzioni!

Ha soggiunto il ministro non essere ignorato che, per quanto il principio del non intervento sia un alto titolo della indipendenza degli Stati, tuttavia più efficace si appalesa allorchè si trovi sanzionato da una convenzione internazionale.

Ed io gli rispondo:

La Convenzione di settembre come mai sanziona, ai vostri occhi, il non intervento, dopo aver ricevuto quella interpretazione fran-

cose, contro la quale non avete saputo trovare una sola parola di protesta? Non sarebbe vero per l'opposto che essa, così interpretata, potrebbe racchiudere l'esiziale virtù di autorizzare e legittimare sistematicamente a Roma l'intervento straniero?

O io debbo rinunziare alla facoltà del ragionamento, o è impossibile che gli argomenti e le obbiezioni dell'onorevole ministro riescano ad appagare ogni ragionevole intelletto.

Poscia l'onorevole ministro si è rivolto ad un altro ordine di considerazioni, e, facendo appello al sentimentalismo, ci ha detto: « Noi non potevamo approfittare delle difficoltà in cui versava la Francia per dichiararci sciolti da quella Convenzione. »

Ma, signori, di che si tratta?

Di ristabilire, oppur no, una convenzione internazionale, da tre anni ineseguita; ed è questo un atto di libertà, in cui non è lecito attingere ispirazione e consiglio fuorchè dai doveri indeclinabili del Governo verso la propria nazione, dai più eminenti interessi del paese, dal sacro suo diritto alla propria conservazione, che passa innanzi ad ogni altra considerazione qualunque.

Potrei osservare che, come l'Austria ci ha impedito il possesso della Venezia, così e non altrimenti la Francia ci contendeva Roma: or quando avemmo la Venezia dall'Austria? Nei momenti della sua prospera fortuna, o nei giorni in cui essa versava in calamitose difficoltà? (*Rumori a destra*)

Vorreste dunque aspettare il giorno in cui quasi foste costretti a provocare la potenza della Francia, obbligandola a fare della protezione del capo del cattolicismo una questione di onore, mentre oggi almeno essa può scusarsi e verso il Pontefice e con l'Europa, che le circostanze non le permettano di farsi con efficacia in questi momenti il paladino del Papa, e di esercitare la missione tradizionale e protettrice che la Francia crede di avere ereditata da Pipino e da Carlo Magno?

Ma vi ha di più, signori. Allorchè il ministro faceva appello ai nostri sentimenti, dimenticava ancora una volta le date degli avvenimenti; imperocchè, se egli avesse riflettuto che la proposta della Francia di ritornare alla Convenzione di settembre risale a' giorni tra il 25 ed il 31 luglio, avrebbe dovuto considerare che a quella proposta si aderì allorchè la Francia non aveva ancora sofferto i rovesci che al presente l'affliggono, allora avendo avuto luogo unicamente il combattimento di Saarbruk che per essa aveva avuto un esito fortunato. Voi dunque, inchinandovi senza osservazioni alla volontà dell'Imperatore, avete tuttora incensata la fortuna della Francia, non avete fatto che perseverare nella vostra clientela e

dipendenza dal Governo imperiale (Bene! Bravo! *a sinistra*); non è vero che vi abbia mosso un delicato riguardo per le sue sventure!

L'onorevole ministro indi ha soggiunto che era sommamente utile ad ogni modo allontanare i Francesi da Roma; e che, se da noi questo scopo non si giudica molto importante, non si può disputare con chi quest'importanza non comprende.

Ma io credo avere già fatto nel mio primo discorso il paragone tra il fatto accidentale ed illegittimo di una occupazione senza alcun titolo, e contro la quale il nostro Governo, nel momento in cui ebbe luogo, protestò qualificandola come una flagrante violazione del diritto delle genti e della Convenzione di settembre (ed avete udita questa protesta nella bocca stessa del ministro Menabrea), ed il fatto ben altrimenti grave di concedere un implicito consenso ed un titolo scritto al Governo francese, che autorizzasse e legittimasse a perpetuità, in tutte le future contingenze, quell'intervento medesimo in Italia.

Per noi l'effetto sarebbe lo stesso, tanto se una piccola parte di truppe francesi passeggi nelle vie di Civitavecchia, quanto se debba salpare da Tolone.

Sapete qual'è la differenza?

È tutta a nostro danno, perchè intanto noi dobbiamo sostenere senza frutto una spesa ed un sacrifizio, a cui sono sicuro che gl'Italiani si sobbarcherebbero ben volentieri, ma unicamente alla condizione che sia reso impossibile il ritorno di qualunque intervento straniero in Italia, che sia chiusa definitivamente l'èra di queste armate occupazioni della penisola.

L'onorevole ministro, volendo spiegare le parole, che mi duole aver dovute rammentare, pronunziate dal ministro Rouher dinanzi al Corpo legislativo francese, si trasportò fino a dirci, quasi in aria di scherno: Quelle parole furono dette a voi dell'opposizione, non all'Italia, non a noi del Governo.

Non rileverò la sconvenienza parlamentare di un simile linguaggio; ma la verità è, o signori, che l'interpretazione esiziale della Convenzione fu data a voi, ministri e maggioranza, che siete il Governo che regge l'Italia; e le stesse minacce e le ingiurie furono rivolte a voi. (Bravo! Benissimo! *a sinistra* — *Rumori a destra*)

Bastano a dimostrarlo le parole del discorso medesimo di Rouher:

« Tenete *all'Italia* non già il linguaggio consigliato da Thiers, ma tenetele piuttosto quest'altro linguaggio; ditelo... » Ed a chi ciò si diceva? A noi, od a voi? A voi, che, rappresentando il Governo, eravate in obbligo di tenere alti la dignità ed il nome italiano. « Ditelo: qual bisogno avete voi di Roma capitale? Qual bisogno avete di quell'angusto territorio che protegge i grandi interessi

della cattolicità? A che vi serviranno 700,000 uomini aggiunti ai vostri 25 milioni di Italiani?

« Non comprendete voi che questa idea di Roma capitale non è che un'idea sterile, un bisogno fittizio, che sarebbe per voi un acquisto fatale? »

A voi dunque, ai rappresentanti del Governo italiano ed alla maggioranza che appoggiava il Ministero, si è tenuto questo linguaggio: e voi, dopo simili parole, che avete risposto? Riapriste l'amplesso alla Convenzione di settembre; l'avete di nuovo docilmente accettata. (*Applausi fragorosi a sinistra*)

Così pure le minacce al nostro Governo ed alla stessa unità italiana, se osasse trascendere certi arbitrari limiti e compiersi nel centro della penisola, voi principalmente ferivano.

E, quanto alle ingiurie, esse furono scagliate non sopra di noi, ma del Governo, e sulla stessa persona del Capo Augusto dello Stato; tanto poco felice è stato il ministro degli affari esteri nelle sue reminiscenze di quest'oggi, quando ha voluto far dello spirito travolgendo le parole del Rouher come indirizzate all'opposizione.

Avvicinandosi al termine del suo discorso, il signor ministro non ha punto sentito il bisogno di scusare quella che io aveva riguardata come la prima colpa imperdonabile del Ministero, quella cioè di aver creduto inutili la guida e il consiglio del Parlamento. In Italia siamo tanto avvezzi a farne senza del Parlamento, si crede tanto poco alla sua autorità nel concetto e nelle abitudini di alcuni ministri, specialmente negli affari di prim'ordine, che decidere possono dell'avvenire della nazione, che essi non si tengono in obbligo nè anche di giustificarsi che non siasi ricorso al suffragio delle Assemblee politiche dello Stato.

L'onorevole ministro ha voluto invece scusarsi soltanto dell'altro rimprovero di non aver chiesto al Governo francese preliminari spiegazioni per determinare il senso e l'interpretazione della Convenzione. A lui pareva pericoloso consiglio il mio ed imprudenza intavolare una negoziazione; ma non si è punto nè poco preoccupato delle mie considerazioni intorno alle circostanze di tempo propizie, le quali dovevano almeno confortarlo a tentare di rimuovere dal nostro capo il crudele anatema profferito in quei giorni di cieca ebbrezza, prodotta nei nostri vicini dall'osceno trionfo di Mentana. Ah sì, allo strepito di quel fraterno massacro le ombre insanguinate dei prodi soldati (Oh! oh! *a destra*) francesi, che a Magenta e Solferino s'immolarono per la liberazione d'Italia dovettero rizzarsi inorridite sui loro avelli santificati dal culto di due nazioni, imprecando all'eccidio insensato e nefando! (Bravo! *a sinistra*)

Ma, se non si volle intraprendere una negoziazione, malgrado il

favore delle circostanze, non vi era almeno qualche altra precauzione da adoperare? Suppongo che il ministro degli affari esteri abbia abili redattori, i quali d'altronde debbono ispirarsi alle sue direzioni. Ora, perchè mai il ministro, nel suo dispaccio responsivo del 4 agosto, non ha usato nè anche la volgare prudenza d'inserire una parola di protesta e di riserva dei diritti? Certamente non ne sarebbe venuto alcun male, e non poteva, senza manifesta colpa, trascurarle, anche quando nel suo criterio avesse un'opinione perfettamente opposta alla mia circa l'opportunità di preliminari interpellanze e richieste di spiegazioni tra i due Governi. (*Segni di assenso*)

Io domando se un contraente qualsiasi, un commerciante, un uomo d'affari, specialmente un mandatario per conto altrui, in caso somigliante, non sarebbesi creduto in dovere di aggiungere delle riserve, una delle clausole di protesta, che non sono già soltanto pratica di giuristi, ma ancora più frequentemente sono un uso caratteristico dei documenti della diplomazia, onde evitare che un puro e semplice assentimento ad una proposta proveniente dal contraente che abbia data una interpretazione rovinosa ed erronea per l'altro contraente ad una convenzione, a cui si dichiari di sottomettersi, non potesse più tardi elevarsi ad implicita acquiescenza ed accettazione dell'interpretazione che si ha il più vivo interesse di respingere.

. Come saremo noi forzati a spiegare l'inqualificabile silenzio del ministro?

Che egli era dominato dal timore di spiacere a Parigi, come se chi stipulava per l'Italia si assomigliasse allo scolarello che trema avanti la ferula del pedagogo, dimenticando così la dignità nazionale ed i più sacri doveri del proprio eminente uffizio.

Finalmente l'onorevole ministro ci ha detto: La via della nostra politica nella questione romana è lunga, ma non pericolosa; la nostra è una via di preparazioni morali, noi non ammettiamo i mezzi subdoli o violenti; la sola cosa che possiamo promettervi è di volere, con una politica ferma e leale, tutelare gli interessi nazionali nella questione romana, di voler procacciare ai cittadini del territorio romano i diritti civili e politici!

Signori, queste vaghe dichiarazioni, prive di significato e di vita, ci agghiacciano l'anima.

Tutelare gli interessi nazionali è un programma così elastico ed indefinibile, che può attuarsi anche lasciando il potere temporale nelle mani del Papa.

Procacciare i diritti politici e civili alle popolazioni romane accenna a tal ordine di vantaggi e concessioni di cui la nazione ita-

liana ignora o non cura il valore, e che anzi, spiegando la generalità della formola precedente, la rendono più timida ed inetta.

Parliamoci chiaro: finchè si cammina per queste vie, sarà impossibile che la politica del nostro Governo sia l'espressione dei sentimenti, dei voti, dogl'imperiosi bisogni della nazione italiana.

Che dobbiamo noi dunque conchiudere? Che la politica ferma e leale del Ministero nella questione romana si riduce ad un vaniloquio; non contiene che formole insignificanti, il vuoto, l'assoluta mancanza di idee e di propositi, una specie di fatalismo musulmano di speranze impossibili.

Conseguentemente, o signori, viene da sè che io non posso rimanere in menoma guisa soddisfatto delle generiche risposte che per ora l'onorevole signor ministro ha dato alle mie interpellanze.

Io non gli farò carico che non abbia ancora categoricamente risposto ad alcune interrogazioni specifiche formolate al termine del mio precedente discorso, dappoichè egli cortesemente ha promesso di rispondervi in appresso, non avendo potuto seguire e raccogliere l'enunciazione precisa e completa di quelle domande.

Io penso non essere a me necessario nella condizione odierna, in cui si trova la Camera, di proporre un'apposita e speciale interpellanza disgiunta dalla discussione, che avrà luogo sul progetto di legge, la quale implicherà di necessità l'esame della condotta politica del Ministero.

A me basterà, esercitando un diritto che compete a ciascun deputato, prima della chiusura della discussione generale su quel disegno di legge, proporre una risoluzione d'accordo coi miei colleghi ed amici, sulla quale invocheremo la deliberazione della Camera.

Io dirò agli onorevoli ministri: signori, l'Italia pendeva oggi dal vostro labbro, aspettava di conoscere se avete l'intelligenza della situazione, se vibra nel vostro cuore quel sentimento che in questi giorni agita e tormenta ogni anima italiana.

Che volete? All'udire i vostri fiacchi consigli, l'impotente inazione, e, mi duole il dirlo, la profonda incapacità con cui assistete agli avvenimenti in un momento così decisivo per la nostra storia, non rimane al paese che un'ultima speranza, che cioè, fuori delle abituali e sistematiche classificazioni dei partiti politici, una volta almeno, riguardo a quest'argomento vitale pel nostro paese, possa raccogliersi in questa Camera una maggioranza patriottica, la quale, disapprovando il modo con cui vi siete diportati, specialmente col ritorno alla Convenzione di settembre, impedisca che, se questo è per voi un fatto compiuto, addivenga tale anche per la naziono, e riceva il suggello di una efficacia indubitatamente obbligatoria.

Machiavelli ha lasciato scritto che un'antica maledizione pesa sull'Italia, e che i Papi sono quelli che hanno sempre chiamato in casa nostra le armi straniere. (*È vero!*)

Signori, deh! affrettiamoci almeno a rimuovere i pericoli che crea questa fatale Convenzione. Lasciamo che il Papa continui a chiamare gli stranieri ed a fare assegnamento su di essi; ma non si dica che d'ora in poi gli stranieri scenderanno in Italia chiamati in nome di trattati stipulati col Re d'Italia.

Chi oserà votare l'approvazione di quella Convenzione, prenda in faccia alla nazione, in faccia alla posterità la responsabilità di un tal voto. È certo che l'Italia scriverà i nomi di coloro, che non avranno ribrezzo di concederlo, nel libro dei dolori e delle sventure nazionali. (*Rumori a destra e voci:* No! no! — *A sinistra*: Sì! sì!)

Non ho detto nulla che offenda. Io mantengo, che una delle pagine più nefaste di questo volume dei dolori e delle sventure italiane sarebbe quella, in cui fosse registrato il voto di una maggioranza che lasciasse sussistere la Convenzione di settembre. (*Rumori a destra*)

Ne vedrete le conseguenze.

Una voce a destra. Non minacci!

Mancini P. S. Io non voglio presagire; ma più tardi, signori, il tempo mi darebbe tristamente ragione, e voi stessi (dico ai miei avversari) ne provereste, ma troppo tardi, dolore e rimorso.

A voi intera la responsabilità. L'Italia ascolterà i vostri voti. (*Applausi a sinistra*)

Presidente. Onorevole Mancini, non presenta alcuna mozione come conclusione della sua interpellanza?

Mancini P. S. Essa resta esaurita. Solamente ho fatto riserva che alla fine della discussione generale intendo proporre un ordine del giorno.

TERZO DISCORSO

Tornata del 20 agosto 1870

ORDINE DEL GIORNO

proposto dal deputato Mancini

sottoscritto ben anche dai deputati

Miceli, La Porta, Corrado, Fabrizi Nicolò, Tamaio, Rattazzi, Crispi, Molinari, Lacava, Greco Antonio, Marolda-Petilli, Busi, Sprovieri, Vicini, Botta, Damiani, Di Blasio, Brunetti, Ripari, Di San Donato, Praus, Zizzi, Casarini, Abignente, Pessina, Angeloni, Solidati, Olivieri, Nicolai, Cosentini, Lovito, Salaris:

La Camera, udite le dichiarazioni del Ministero, ritenendo risoluta ed inesistente la Convenzione del 15 *settembre* 1864, *resa dalla interpretazione francese evidentemente incompatibile con l'unità nazionale e col patto fondamentale dei plebisciti, dichiara dovere indeclinabile del Governo la pronta attuazione del programma nazionale in Roma, e passa all'ordine del giorno.*

Essendosi da alcuni deputati della destra domandata la chiusura della discussione generale avanti qualunque risposta, e senza essersi ancora udite le dichiarazioni del Ministero e della Commissione, proponendosi di riserbare dopo la chiusura al solo relatore della Commissione la facoltà di esprimère l'opinione della medesima, il deputato Mancini fece le seguenti osservazioni.

Mancini P. S. Domando la parola per un richiamo al regolamento.

La Camera avrà osservato la singolarità di questa discussione; si udirono alcuni discorsi fatti da questa parte della Camera, ma rimasero senza risposta veruna dai banchi opposti.

Il ministro degli affari esteri prese la parola unicamente sull'argomento in genere delle interrogazioni a lui dirette.

Adunque si chiuderebbe la discussione generale sul disegno di legge con riserva della parola al solo relatore della Giunta, senza essersi udita alcuna obbiezione od argomentazione, la quale appalesi l'opinione dei nostri avversari politici.

Si comprende che un simile eccezionale procedimento di chiudere la discussione, riservata la parola al solo relatore, possa avere luogo in seguito ad un'ampia discussione, la quale abbia offerto l'occasione di porre in piena luce i ragionamenti ed i sistemi delle due parti fra le quali la discussione ha avuto luogo. Ma nelle condizioni presenti, quando ignoriamo tuttora ciò che pensino e forse oppongano i nostri avversari, codesta eccezione mi parrebbe inammessibile.

Io dunque pregherei il presidente d'invitare l'onorevole relatore della Giunta a voler manifestare le opinioni della medesima prima che la discussione si chiuda. Allora soltanto si potrà definitivamente chiudere la discussione per tutti, potendo giudicare la Camera con cognizione di causa se bisogno vi sia di maggiori dilucidazioni. Che se la Camera si trovasse di avere già chiusa la discussione, sarebbe impossibile aggiungere qualunque schiarimento, qualunque risposta alle osservazioni del relatore.

Si consideri di più che nel caso presente la Giunta trovasi non essere che la rappresentanza di una sola parte della Camera. Anche questa è una considerazione che non isfuggirà all'Assemblea. Si comprende che, quando in una Giunta parlamentare la maggioranza e la minoranza della Camera hanno i loro rappresentanti, tutte le opinioni hanno potuto essere discusse; ma, quando i membri della Giunta dal primo all'ultimo risultarono scelti tutti da un solo lato della Camera contro le consuetudini parlamentari, quale sarebbe il giudizio che dovrebbe portarne il paese?... (*Conversazioni a destra*)

Presidente. Onorevole Mancini, la prego di restringersi, perchè vede che la Camera è impaziente.

Mancini P. S. Crederei offeso lo spirito del regolamento da somigliante deliberazione. Credo anzi che, non solo lo spirito del regolamento, ma anche la lettera a ciò sia contraria: ed è facile dimostrarlo.

Il regolamento prescrive che, quando la discussione sia chiusa, nessuno possa prender più la parola. Gli stessi ministri del Re non possono più esercitare quel diritto, che per essi è consacrato dallo Statuto, di potere in ogni momento portar la parola in questo recinto a nome del Governo. Quindi non è che per una deroga al regolamento che la Camera nella pienezza dei suoi diritti suole talvolta, in seguito ad un'ampia e matura discussione, dichiararla chiusa, riservando a qualcheduno degli oratori od al relatore della Giunta la parola; ma il regolamento nel suo testo e nel suo spirito stabilisce la regola contraria.

È chiaro quindi che in questa occasione, se volesse la Camera permettere questa deroga al regolamento, le enunciate speciali circostanze ci darebbero il diritto di dire che voi temete la discussione, che non osate di risponderci...

Una voce a destra. Non si è voluto! (*Conversazioni e rumori*)

Mancini P. S.... e le istituzioni ed il Parlamento diverrebbero un misero giuoco d'ingegnosi artifizi.

Pur troppo, o signori, le nazioni sono costrette a subire il predominio della forza ed a tacere sotto i tiranni; ma i tiranni comandano colla forza brutale: se fosse lecito ai Governi, che diconsi liberi, ricorrere a questi mezzi subdoli ed indegni (*Rumori a destra*); quando, a corrompere le parlamentari istituzioni si ricorresse a queste insidiose manovre, si farebbe peggio, chè all'oppressione si aggiungerebbe l'insulto.

(*La maggioranza della Camera chiuse la discussione generale, senza riserbare ad altri che al solo relatore la facoltà di parlare.*)

QUARTO DISCORSO

Tornata medesima

Avendo la Commissione della Camera proposto un ordine del giorno, in cui, evitando di pronunziarsi sul ristabilimento della Convenzione di settembre, « confidavasi che il Ministero si adoperasse a risolvere la questione romana secondo le aspirazioni nazionali; » ed il presidente della Camera avendogli accordato la preferenza, per la sua maggiore larghezza, su quello proposto dal deputato Mancini, quest'ultimo, per richiamare la Camera alla risoluzione di siffatta questione, propose di aggiungere, in forma di emendamento in principio dell'ordine del giorno della Commissione, le seguenti parole: « La Camera, dichiarando l'Italia svincolata dalla Convenzione del 15 settembre 1864. »

Mentre il deputato Guerzoni oppose a tale emendamento la questione pregiudiziale, ed il relatore della Commissione (Pisanelli) si fece aperto sostenitore della Convenzione di settembre, le voci dei deputati della destra volevano impedire al deputato Mancini di svolgere e giustificare il proprio emendamento. Ciò diede luogo al seguente incidente.

Mancini P. S. Ho diritto di dirne le ragioni. (*Rumori a destra*)

Mellana. Sì, per Dio!

Presidente. Onorevole Mancini, le ragioni le ha già dette: il suo concetto sta...

Mancini P. S. Domando che mi si permetta di dire le ragioni della logica necessità di aggiungere il proposto emendamento.

Io osservo... *(Rumori a destra)*

Presidente. Onorevole Mancini, dica brevemente. (No! no! *a destra — Rumori)*

Mellana. Ma silenzio quelli della destra!

Mancini P. S. Io credo... *(Rumori)*

Voci a destra. Ai voti! ai voti!

Mancini P. S... che, senza una netta decisione della questione che abbiamo discussa intorno alla Convenzione di settembre, la proposta della Commissione diviene un pericoloso e deplorabile equivoco. Inoltre essa racchiude una contraddizione ed una impossibilità.

Diviene un equivoco, signori, perchè, dal momento che una questione di tanta importanza si è sollevata ed ha fatto argomento di speciale discussione, e dopo che la Commissione ha manifestato benanche in proposito, quale che essa sia, la sua opinione, non è possibile dissipare il buio e l'equivoco, fuorchè decidendola. *(I rumori continuano)* Prego il signor presidente di mantenermi la parola.

Presidente. Onorevole Mancini, ha finito?

Mancini P. S. Chiedo che mi mantenga la parola.

Presidente. Onorevole Mancini, ella non ha più il diritto di combattere nessun ordine del giorno, perchè altrimenti bisognerebbe aprire la discussione, e non spetterebbe a lei a parlare.

Mancini P. S. Io intendo giustificare il proposto emendamento. (No! no! *a destra — Rumori*)

Io sono nel mio diritto. Se la Camera è consultata, non vorrà offendere nella libertà della parola di un oratore la libertà stessa dell'Assemblea. *(Oh! oh! — Rumori a destra)*

Io sono deciso di non abbandonare il mio diritto di svolgere il proposto emendamento. *(Rumori)* Sarete impotenti ad impedirlo con qualunque violenza di rumori. Non è con questi mezzi che una maggioranza possa ottenere il rispetto del paese, non vincendo con le ragioni, ma col numero e con le grida incomposte.

Presidente. Onorevole Mancini, non vi è articolo del regolamento che dia diritto di presentare emendamenti ad un ordine del giorno. Ella non ha quindi il diritto di svolgere questa proposta nuova.

Mancini P. S. Chiedo la parola per un appello al regolamento. *(Continuano i rumori)*

Voci diverse a sinistra. Si tratta degli interessi del paese più che del regolamento. È tempo di finirla!

Presidente. Lascino che il presidente faccia il proprio dovere: è impossibile un'Assemblea quando non si rispetta il presidente, e la discussione procede disordinata.

Onorevole Mancini, non le posso dare la parola; se ella insiste, consulterò la Camera.

Mancini P. S. Ho chiesto di parlare per un appello al regolamento...

Presidente. Onorevole Mancini, consulterò la Camera, se ella insiste.

(No! no! *a sinistra* — Sì! sì! *a destra* — *Agitazione e richiami a sinistra)*

(Interruzione del deputato Corte.)

Onorevole Corte, la chiamerò all'ordine, se ella continua. *(Vivi reclami a sinistra)*

Voci a sinistra. Lasciate parlare!

(Esclamazioni non intese del deputato Origlia.)

Presidente. Onorevole Origlia, l'invito a far silenzio.

L'onorevole Mancini ha facoltà di parlare per un appello al regolamento.

Mancini P. S. Difendo il mio diritto individuale, che mi appartiene, non subordinato ad alcun voto della Camera, invocando per doppio motivo in mio favore il regolamento.

In primo luogo, allorchè il presidente ha conceduto la parola ad un oratore, e questi ha già cominciato a parlare, egli si trova investito ed impossessato del diritto di proseguire e di compiere; niuno ha più il diritto di togliergli la parola. Sfido qualunque membro di quest'Assemblea a citarmi fra i precedenti costituzionali un esempio solo in contrario presso qualunque popolo avvezzo alle consuetudini parlamentari, dove si commetta un eccesso somigliante.

Poichè dunque ho la parola, non si ha il diritto di ritormela.

Questa è la prima ragione, e basterebbe.

Presidente. Onorevole Mancini, parli sul regolamento, io risponderò.

Facciano silenzio.

Mancini P. S. Molto meno posso mettere in dubbio, o signori, il diritto che ha ciascun deputato di proporre emendamenti, soppressioni od aggiunte su qualunque mozione altrui od ordine del giorno proposto alla Camera. Tale è la pratica ammessa e costante di questo Parlamento; ciò impone d'altronde la ragione stessa, essendo inconcepibile ed assurdo che, proponendosi una mozione, qualunque errore in essa si contenesse, non fosse lecito ad un altro deputato di introdurvi un miglioramento od una rettificazione; sarebbe impossibile che esistesse una disposizione del regolamento così stolida che lo vietasse. Mi si citi pure l'articolo che contenga questo insulto alla ragione. Invece la pratica parlamentare dimostra che questo diritto si è sempre esercitato, prima nella Camera subalpina, poscia nell'italiana, senza contrasto.

La controversia intorno alla sussistenza della Convenzione di settembre poteva non sollevarsi; ma, quando la si è sollevata, come mai potete volere, o signori, che si chiuda questa discussione senza che il paese, senza che il Governo stesso abbia una guida nella propria condotta, nelle relazioni coi Governi stranieri? Senza che si sappia se, a giudizio del Parlamento, la Convenzione ha cessato di

esistere, ovvero è sempre obbligatoria? Come potrebbe altrimenti condursi il Ministero se per avventura le sue decisioni debbano dipendere dal riguardare quella Convenzione esistente o rescissa?

I membri di questa Camera, che abbiano il coraggio di dichiararla esistente, lo esprimano col loro voto; sarebbe agli occhi miei minor male una decisione in tal senso di cui la maggioranza prenda pure la responsabilità che nol sia il lasciare la cosa nel dubbio, e fare che la Camera in certa guisa ingiurii se stessa adoperando una reticenza, che potrebbe riguardarsi calcolata e codarda! (Bravo! *a sinistra)*

Per un secondo motivo inoltre l'emendamento è indispensabile; imperocchè, o signori, la proposta della Commissione, senza decidersi in un senso o nell'altro la questione riguardante la Convenzione di settembre, si risolve in una contraddizione e nel deliberare una impossibilità.

La Commissione dice di confidare che il Ministero si adoprerà per una vaga e non definita *soluzione della questione romana:* questa è una frase così elastica e così generale, che io stesso potrei votarla, poichè debbo essere convinto che i signori ministri sentono il dovere di *adoperarsi* e si *adopreranno* per una soluzione favorevole della questione romana; ma ciò importa ben altra cosa che il dichiarare la Convenzione insussistente.

Ora questa Convenzione (potete negarlo?) v'impedisce di passare la frontiera del territorio pontificio e di andare a Roma; essa inoltre vi obbliga a non permettere ad altri di andarvi. E voi intanto con la Commissione dovreste confidare che il Ministero vi andrà: non è questa una flagrante contraddizione? Non è una impossibilità che il Governo vada a Roma osservando però la Convenzione di settembre?

Dunque ho dimostrato che, se non sia votato preliminarmente sul mio emendamento, oltre al crearsi un deplorabile equivoco, la Camera voterebbe la contraddizione e l'impossibilità.

Siccome la divisione è di diritto, io domando fin d'ora che si metta ai voti il mio emendamento riguardante la Convenzione di settembre, al quale spetta la priorità; e quando mai questo emendamento dalla maggioranza della Camera venisse respinto, rimarrebbe in seguito a votarsi sulla proposta della Commissione nella sua primitiva e non alterata integrità.

Dopo alcune dichiarazioni del presidente del Consiglio e del ministro per le finanze, il presidente della Camera fece la seguente proposta:

Presidente. La Camera ritiene che all'ordine del giorno stato presentato dalla Commissione l'onorevole Mancini ha fatto un emendamento col quale egli intendeva che la Camera deliberasse che l'Italia s'intende svincolata dalla Convenzione del 15 settembre 1864.

È sorta opposizione a che questo emendamento fosse innestato nella stessa proposta; contemporaneamente l'onorevole Guerzoni ha proposto la questione pregiudiziale contro questo emendamento dell'onorevole Mancini.

A me pare che l'onorevole Mancini potrebbe ritirare la sua proposta come emendamento e lasciare che la Camera deliberi sull'ordine del giorno della Commissione, poi potrebbe la Camera deliberare che rimanga riservata la questione sulla proposta Mancini, che ha tratto ad un altro ordine d'idee, e che allora la Camera possa deliberare egualmente sulla questione pregiudiziale. Ecco la proposta che io farei; in questo modo la Camera scioglierebbe la questione, se c'è questione, dell'ordine del giorno.

Onorevole Mancini, accetta la mia proposta?

Mancini P. S. Voglio rispondere; ho chiesto la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Mancini P. S. Anzitutto è cosa evidente che una maggioranza si pronunzierà, o nel senso di approvare la condotta politica del Governo, anche rispetto alla Convenzione di settembre ed agli altri fatti che interessano la questione romana o nel senso di disapprovarla; è cosa evidente che, se vi fosse una maggioranza per la disapprovazione, voterebbe la prima parte dell'ordine del giorno, cioè il mio emendamento; e questa maggioranza stessa respingerebbe necessariamente la seconda parte, poichè è da supporre che nessuno in questa Camera voglia, dopo pochi istanti, contraddire a se medesimo. (*Interruzioni*)

Mi lascino parlare.

Una maggioranza, la quale invece fosse persuasa che l'indirizzo politico del Ministero è meritevole di approvazione, anche per quanto riguarda la questione speciale della Convenzione di settembre, respingerebbe indubitatamente la mia proposta, e così rimarrebbe nella sua integrità l'ordine del giorno proposto dalla Commissione. Non vi è quindi da temere contraddizione di sorta.

Ora sento poi che si vuol sollevare una questione pregiudiziale sull'ammessibilità del mio emendamento. Potrebbesi dubitare della tempestività di una questione pregiudiziale dopo la chiusura della

discussione e lo svolgimento già dato al mio emendamento. Nel caso che la questione debba essere discussa, lascierò alla Camera apprezzare codesta osservazione di forma.

Nel merito poi, la tardiva apparizione di una questione pregiudiziale mi ha ripieno di maraviglia, ponendosi in dubbio la competenza ed autorità del Parlamento per approvare o disapprovare gli atti del potere esecutivo, e per prescrivere la denunzia di trattati alla nazione infesti.

Coi miei deboli, ma lunghi studi sul diritto internazionale, assicuro l'onorevole Guerzoni che non mi sarà malagevole rispondere a lui ed al relatore della Giunta, che mi ha immensamente sorpreso colle teorie peregrine e non mai udite, or ora da lui poste innanzi.

Ma anche codesta questione dovrà essere discussa. Se la Camera approva la questione pregiudiziale, allora non esisterà più il mio emendamento e non rimarrà che votare l'ordine del giorno della Commissione; ma, quando la Camera respingesse la così detta questione pregiudiziale, senza il menomo dubbio dovrebbe mettersi ai voti prima lo stesso mio emendamento e poi l'ordine del giorno.

Forse in un modo solo la proposizione, che riguarda la Convenzione di settembre, potrebbe distaccarsi da quest'ordine del giorno, cioè, se fosse ritirata la questione pregiudiziale, se rimanesse inteso che la proposizione riguardante la Convenzione di settembre costituisca un separato ed indipendente ordine del giorno, sopra un argomento tutto speciale e distinto, e che non debba rimanere in alcuna guisa assorbito o pregiudicato da un voto qualsiasi sull'ordine del giorno della Commissione, dovendo immancabilmente la Camera indi decidere se, almeno da oggi in poi, debbasi riguardare la Convenzione come esistente o risoluta.

Siccome molte volte è accaduto che, nel passarsi alla votazione di un ordine del giorno sulla politica generale, siasi fatta espressa riserva di votare successivamente qualche ordine del giorno concernente una questione speciale; laddove altrettanto vogliasi praticare nel caso presente, per conto mio non avrei difficoltà che si passasse immediatamente ai voti sull'ordine del giorno della Giunta; dopo di che la Camera voterà sulla mia proposizione come su di un ordine del giorno speciale ed affatto indipendente da quello della Commissione.

Se il Ministero e la Giunta aderiscono a questo temperamento, ogni dissenso è cessato; altrimenti occorre affrontare la questione pregiudiziale, ed io mi dichiaro pronto ad entrare in questa discussione.

Ministro per le finanze. L'onorevole Mancini propone una aggiunta all'ordine del giorno della Commissione, che è precisamente l'eliminazione della proposta della Commissione, nella stessa

guisa che l'ordine del giorno della Commissione è l'eliminazione della proposta dell'onorevole Mancini. Il Ministero dichiara solennemente che ritiene in vigore la Convenzione di settembre. (*Vivi movimenti a sinistra*)

Ciò è stato dichiarato solennemente dal presidente del Consiglio, il quale ha soggiunto che le convenzioni non sono eterne, ed ha fatto tutti i commenti, quindi non c'è da maravigliare.

Ora, o signori, se voi accettate le proposte della Commissione, la quale contiene un voto esplicito di fiducia, nel mentre evidentemente voi partite dalla base dalla quale parte il Ministero, quando sia votata la proposta della Commissione, non potete votare la proposta dell'onorevole Mancini; e, se votate la proposta dell'onorevole Mancini, non occorre che io lo dica, l'ha riconosciuto lo stesso onorevole Mancini, non si può più votare la proposta della Commissione.

Quindi in realtà, o signori, voi avete davanti a voi due ordini del giorno distinti, distintissimi: uno è quello del deputato Mancini, l'altro è quello della Commissione.

Questa è la questione.

Ora si tratta di vedere quale dei due ordini del giorno deve avere la precedenza, e, secondo il costume fin qui seguìto, si dà la precedenza all'ordine del giorno più lato, quello che ha maggiore significato, e che decide tutta la questione.

Quindi è fuori di dubbio ed è anche consentaneo ai nostri precedenti, che si dia la precedenza a quello della Commissione.

Io faccio appello a tutte le parti della Camera; veniamo alla specie, e non fermiamoci in tante raffinatezze.

Qui la questione evidentemente è di fiducia o di sfiducia verso il Ministero. C'è un voto che dichiara esplicitamente questa fiducia; si voti su quello, e, se esso non sarà approvato, noi sapremo il nostro dovere, e non occorre più altro.

Voci. Ai voti! ai voti! (*Rumori prolungati*)

Presidente. È inutile gridare *ai voti* senza sapere quello che si ha da votare.

L'onorevole Mancini ha facoltà di parlare per una dichiarazione. (*Nuovi rumori*)

Mancini P. S. Dopo le ultime esplicite dichiarazioni del Ministero, le quali tolgono ogni possibile dubbiezza sulla linea di condotta della sua politica, specialmente in rapporto colla Convenzione di settembre, si è fatto evidente che quanti approvino il suo indirizzo politico, come vedesi proposto espressamente nell'ordine del giorno della Commissione, necessariamente approvano il ritorno alla Convenzione di settembre (*Sì! sì! a destra*), dichiarano degno di lode l'operato del Ministero. Ciò stante, siccome il presidente ha

proposto che rimanga intatta e separata dall'ordine del giorno della Commissione la questione sul *mantenimento* o *denunzia* della Convenzione di settembre, e che una tale questione per l'intrinseca specialità del suo contenuto e per la sorte futura della Convenzione stessa non potrà ricevere pregiudizio e detrimento di sorta; così io son forzato a rassegnarmi che nel momento attuale sia distaccato il mio emendamento, cessando di essere aggiunto all'ordine del giorno della Commissione, dappoichè coloro i quali erano disposti a votare il mio emendamento, cioè a disapprovare il ritorno alla Convenzione di settembre, evidentemente dovranno votare in senso negativo e sfavorevole al Ministero sull'ordine del giorno della Commissione medesima.

(*La maggioranza della Camera* (214 *contro* 152) *approvò l'ordine del giorno della Commissione.*)

QUINTO DISCORSO

Tornata del 21 agosto 1870

Prima di esaurirsi la discussione sul progetto di legge e di passarsi alla votazione del medesimo, il presidente della Camera rivolse il seguente invito al ministro per gli affari esteri.

Presidente. Ora do la parola all'onorevole ministro degli affari esteri, per rispondere a quelle interrogazioni che gli furono fatte dall'onorevole Mancini, e sulle quali si era riservato.

Voci a destra. No! no! Votiamo la legge!

Visconti-Venosta, *ministro per gli affari esteri.* L'onorevole Mancini mi rinnova le sue domande, come se non vi fosse stata in questa Camera la discussione di ieri e di ieri l'altro, e come se ieri e ieri l'altro il Ministero non avesse fatto le sue dichiarazioni.

Il Ministero ha esposto i suoi propositi, tanto a riguardo della politica interna, quanto alla politica estera, ed ha chiesto alla Camera i mezzi per poter seguire questa politica, secondo il programma da lui esposto, e dietro le dichiarazioni da lui fatte. Dopo ciò la Camera ha deliberato.

Io credo dunque che l'onorevole Mancini, riproponendomi le sue domande, non farebbe altro che ricondurci sull'antico terreno. La Camera ha già espresso il suo voto, e non credo quindi che sia il caso di rinnovare ora, sotto un'altra forma, la discussione dei giorni passati. (Bravo! *a destra*)

Mancini P. S. Domando la parola per una dichiarazione.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. L'onorevole Mancini ha la parola per una dichiarazione.

Mancini P. S. Io non credo che, quando un deputato rivolge ad un ministro interrogazioni sugli affari dello Stato, le risposte che se ne attendono debbano servire necessariamente per far pronunziare un voto di approvazione o di disapprovazione.

Noi vediamo che, soprattutto allorchè succedono gravissimi avvenimenti in Europa, nei Parlamenti delle nazioni libere i ministri si reputano onorati ed avventurosi, allorchè loro si porge l'occasione, colle interrogazioni ad essi dirette dai rappresentanti della nazione, di fare in seno alle assemblee politiche dichiarazioni, le quali possono tornare grandemente utili a dirigere ed illuminare l'opinione pubblica. Un ministro, che si chiude in assoluto silenzio senza necessità, ignora i doveri ed i veri interessi del Governo.

Non è poi vero che io oggi abbia riproposte le mie interrogazioni all'onorevole ministro. Siccome gli lasciai pienissima libertà di rispondere, quando meglio il giudicasse opportuno, nel corso della discussione di questo disegno di legge; fu egli (dovrebbe avere buona memoria) che spontaneamente dichiarò che si riservava di dare queste risposte nel corso della discussione, e diceva di ritardarle unicamente, perchè non aveva potuto raccogliere intiera e precisa la formola delle interrogazioni stesse. Ed io mi affrettai a comunicargliela.

Oggi poi che le sue risposte certamente non potrebbero esercitare influenza sul voto già fin da ieri pronunziato, il desiderio di avere quegl'importanti schiarimenti tanto più si appalesa inspirato soltanto dall'interesse pubblico, e dalla sana pratica degli usi costituzionali.

Egli nondimeno sia libero di rispondere, o di tacere e diportarsi in opposizione a quegli usi. Ma se dopo che egli ha riconosciuto quelle interrogazioni per l'oggetto importanti e per la forma ammessibili, e dopo essersi mostrato pronto a rispondermi, ora preferisse lasciare il paese al buio delle richieste notizie; se egli, mutando consiglio, dopo conseguito quel voto, ora non volesse più attendere alla sua promessa, io penso che dovrà averne qualche ignota ragione, ed allora il paese lo giudicherà. (*Ai voti! ai voti!*)

(*Il Ministro persistè nel silenzio.*)

PARTE SECONDA

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE

SULLE

Garantie dell'Indipendenza spirituale del Pontefice e sulla Libertà della Chiesa

Febbraio-Marzo 1871

PROGETTI DI LEGGE

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

La persona del Sommo Pontefice è sacra ed inviolabile.

Al Sommo Pontefice sono dovuti in tutto il regno gli onori sovrani, e gli sono mantenute le preminenze onorifiche riconosciutegli dai sovrani cattolici.

Art. 2.

Il Sommo Pontefice può conservare le sue guardie di palazzo.

Art. 3.

È conservata l'annua assegnazione di lire 3,225,000, che era inscritta nel bilancio romano a titolo di *Fondo pel trattamento del Sommo Pontefice, Sacro Collegio dei cardinali, ecc.*

Quest'assegnazione sarà iscritta sul Gran Libro del debito pubblico del regno d'Italia sotto forma di rendita perpetua ed inalienabile, al nome della Santa Sede.

La rendita suddetta sarà esente da ogni specie di tassa o carico governativo, provinciale o comunale.

PROGETTO DELLA GIUNTA

TITOLO I.

Prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede.

Art. 1.

La persona del Sommo Pontefice è sacra ed inviolabile.

Art. 2.

Le sanzioni penali per le offese alla persona del Re sono applicabili ed estese alle offese alla persona del Sommo Pontefice.

Art. 3.

Il Governo italiano rende al Sommo Pontefice nel territorio del regno gli onori sovrani, e gli mantiene le preminenze d'onore riconosciutegli dai sovrani cattolici.

Il Sommo Pontefice ha facoltà di continuare a tenere il consueto numero di guardie addette sinora alla sua persona ed alla custodia dei palazzi di cui all'articolo 5.

Art. 4.

È stabilita a favore della Santa Sede una dotazione di annua rendita di lire 3,225,000.

Con questa somma, pari a quella iscritta nel bilancio romano sotto il titolo: *Sacri palazzi apostolici*, *Sacro Collegio*, *Congregazioni ecclesiastiche, Segreteria di Stato ed Ordine diplomatico all'estero*, s'intenderà provveduto ai vari bisogni ecclesiastici del Sommo Pontefice, alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla custodia dei palazzi apostolici e loro dipendenze; agli assegnamenti, giubiliazioni e pensioni delle guardie, di cui nell'articolo precedente, e degli addetti alla Corte pontificia, ed alle spese

eventuali; non che alla manutenzione ordinaria ed alla custodia degli annessi musei e biblioteca, ed agli assegnamenti, stipendi e pensioni di quelli che sono a ciò impiegati.

La dotazione, di cui sopra, sarà iscritta nel Gran Libro del debito pubblico, in forma di rendita perpetua ed inalienabile nel nome della Santa Sede; e durante la vacanza della Sede si continuerà a pagarla per supplire a tutte le occorrenze proprie della Chiesa romana in questo intervallo.

Essa resterà esente da ogni specie di tassa od onere governativo, comunale o provinciale; e non potrà essere diminuita neanche nel caso che il Governo italiano risolvesse posteriormente di assumere a suo carico la spesa concernente i musei e biblioteca.

Nel definitivo ordinamento della proprietà ecclesiastica la dotazione in rendita potrà essere convertita per legge e d'accordo colla Santa Sede, in corrispondente capitale fruttifero ed inalienabile indipendente dal debito pubblico dello Stato.

Art. 4.

Il Sommo Pontefice, oltre la dotazione stabilita nell'articolo precedente, continua a godere liberamente, e con esenzione da ogni tassa o carico pubblico, dei palazzi pontifici del Vaticano e di Santa Maria Maggiore, con tutti gli edifizi, i giardini e terreni annessi e dipendenti, come pure della villa di Castel Gandolfo con tutte le sue dipendenze.

I detti palazzi e luoghi sóno considerati immuni dalla giurisdizione dello Stato.

È parimente immune qualunque altro luogo dove il Sommo Pontefice abbia dimora, anche temporaria, finchè vi rimane.

Art. 5.

Il Sommo Pontefice, oltre la dotazione stabilita nell'articolo precedente, continua a godere dei palazzi apostolici Vaticano e Lateranense, con tutti gli edifizi, giardini e terreni annessi e dipendenti, non che della villa di Castel Gandolfo con tutte le sue attinenze e dipendenze.

I detti palazzi, villa ed annessi sono esenti da ogni tassa o peso, e da espropriazione per causa di utilità pubblica.

I musei e biblioteca continueranno ad essere aperti al pubblico secondo l'attuale consuetudine.

Art. 5.

La immunità dalla giurisdizione dello Stato, stabilita pei palazzi e luoghi menzionati nell'articolo 4, si estende anche ai locali dove e mentre si tenga un Conclave od un Concilio generale.

Il Governo del Re, ove ne sia richiesto, protegge ed assicura con l'assistenza della forza armata la libertà del Conclave e del Concilio.

Soppresso.

Art. 6.

I cardinali, durante il Conclave, partecipano dell'inviolabilità del Sommo Pontefice e colle medesime garanzie.

Art. 6.

Per effetto della immunità stabilita negli arti-

Art. 7.

Nessun ufficiale della pubblica autorità od

coli 4 e 5, nessun ufficiale della pubblica autorità od agente della forza pubblica può introdursi sotto verun titolo nei palazzi e luoghi immuni per esercitarvi atti del proprio ufficio, se non a richiesta e con licenza del Sommo Pontefice o di chi ne fa le veci o presiede il Conclave od il Concilio generale.

Accadendo che alcuno commetta nei palazzi o luoghi immuni un reato previsto dalle leggi penali dello Stato, oppure vi s'introduca dopo averlo commesso altrove, non potrà esservi ricercato nè estratto, se non con la permissione del Sommo Pontefice.

Art. 7.

Sono immuni da qualunque espropriazione per causa di pubblica utilità i palazzi destinati nel capoverso dell'articolo 4 all'uso del Sommo Pontefice.

Art. 8.

È vietato di procedere per qualunque motivo a visite, perquisizioni o sequestri di carte, documenti, libri o registri negli uffici della dataria, della penitenzieria, della cancelleria apostolica e delle sacre congregazioni della Santa Sede investite di attribuzioni ecclesiastiche.

Art. 9.

Il Sommo Pontefice è pienamente libero di compiere tutte le funzioni del suo ministero spirituale e di far affiggere alle porte delle solite basiliche in Roma o di pubblicare altrimenti tutti gli atti del suddetto suo ministero e quelli delle sacre congregazioni della Santa Sede, senza che il Governo vi opponga o permetta che venga opposto da chicchessia verun ostacolo od impedimento.

Art. 10.

I cardinali ed altri ecclesiastici non possono essere in alcun modo ricercati nè molestati per la parte che a cagione delle proprie funzioni abbiano preso in Roma a qualunque atto ecclesiastico del Sommo Pontefice, delle sacre congregazioni o di altri uffici della Santa Sede.

Ogni persona, ancorchè straniera, investita di funzioni ecclesiastiche in Roma godrà delle guarentigie personali competenti ai cittadini italiani in virtù delle leggi del regno sino a che conserva il proprio uffizio.

Art. 11.

La Santa Sede corrisponde liberamente coll'e-

agente della forza pubblica può, per esercitare atti del proprio ufficio, introdursi nei palazzi e luoghi assegnati per dimora al Sommo Pontefice o abitati temporaneamente da lui o nei quali si trovi radunato un Conclave od un Concilio ecumenico, se non autorizzato dal Sommo Pontefice, dal Conclave o dal Concilio, ovvero munito di un decreto della suprema magistratura giudiziaria sedente in Roma.

Soppresso.

Art. 8.

È vietato di procedere a visite, perquisizioni o sequestri di carte, documenti, libri o registri negli uffizi e congregazioni pontificie, rivestiti di attribuzioni meramente ecclesiastiche.

L'autorità giudiziaria decide sulle dimande di esibizione o rilascio, in originale o in copia, di documenti esistenti presso codesti uffici, quando non siano accolte.

Art. 9.

La pubblicazione degli atti del ministero ecclesiastico della Santa Sede, sia per affissione alle porte delle chiese, sia in qualunque altro modo venga determinato da essa stessa, non è soggetta ad alcuna opposizione o vincolo per parte del Governo, ed è difesa da qualunque impedimento od ostacolo per parte dei privati.

Art. 10.

Gli ecclesiastici che partecipano in Roma agli atti del ministero spirituale della Santa Sede non sono soggetti per cagione di essi a nessuna molestia, investigazione o sindacato dell'autorità pubblica.

Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico in Roma gode delle guarentigie personali competenti ai cittadini italiani in virtù delle leggi del regno.

Soppresso.

piscopato e con tutto il mondo cattolico, senza veruna ingerenza del Governo italiano.

Art. 12.

Il Sommo Pontefice ha facoltà di stabilire nel Vaticano uffizi di posta e di telegrafo serviti da impiegati di sua scelta.

L'uffizio postale pontificio potrà corrispondere direttamente in pacco chiuso cogli uffizi postali di cambio delle estere amministrazioni o rimettere le proprie corrispondenze agli uffizi italiani. In ambo i casi il trasporto dei dispacci o delle corrispondenze munite del bollo dell'uffizio pontificio sarà esente da ogni tassa o spesa pel territorio italiano.

I corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice sono pareggiati nel regno ai corrieri di Gabinetto dei Governi esteri.

L'uffizio telegrafico pontificio sarà collegato colla rete telegrafica del regno a spese dello Stato.

I telegrammi trasmessi dal detto uffizio con la qualifica di *pontifici* saranno ricevuti e spediti con le prerogative stabilite pei telegrammi di Stato e con esenzione di ogni tassa nel regno.

Gli stessi vantaggi godranno i telegrammi del Sommo Pontefice o firmati d'ordine suo che, muniti del bollo della Santa Sede, verranno presentati a qualsiasi uffizio telegrafico del regno.

I telegrammi diretti al Sommo Pontefice saranno esenti dalle tasse messe a carico dei destinatari.

Art. 13.

I legati ed altri rappresentanti del Sommo Pontefice o di potenze estere presso Sua Santità godranno nel regno di tutte le prerogative ed immunità che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale.

Art. 11.

I legati e nunzi del Sommo Pontefice presso i Governi esteri ed i ministri di questo presso Sua Santità godono nel regno di tutte le prerogative ed immunità che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale.

Le sanzioni penali per le offese agl'inviati delle potenze estere presso il Governo italiano sono estese ai suddetti legati, nunzi e ministri.

Art. 12.

Per assicurare al Pontefice la libera comunicazione col mondo cattolico gli è data facoltà, ecc., *come contro*.

L'uffizio, ecc., *come contro*.

I corrieri, ecc., *come contro*.

L'uffizio, ecc., *come contro*.

I telegrammi trasmessi dal detto uffizio con la qualifica autentica di *pontifici* saranno ricevuti e spediti con le prerogative stabilite pei telegrammi di Stato e con esenzione da ogni tassa nel regno.

Identico.

Identico.

Soppresso.

Art. 13.

I seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti cattolici fondati in Roma per la educazione e coltura degli ecclesiastici continueranno

Art. 14.

L'esercizio dell'autorità e giurisdizione spirituale e disciplinale del Sommo Pontefice e di tutta la gerarchia ecclesiastica va esente da qualunque ingerenza o sindacato della potestà civile; è in conseguenza abolito l'appello detto *ab abusu* ed ogni simile richiamo all'autorità civile contro gli atti propri dell'autorità ecclesiastica.

È sempre escluso l'impiego del braccio secolare e di ogni mezzo coattivo nella esecuzione dei provvedimenti ecclesiastici.

Art. 15.

I Concilii, i Capitoli ed ogni altra riunione ecclesiastica possono tenersi senza bisogno di alcuna permissione del Governo.

Art. 16.

Le nomine ai benefizi maggiori e minori, e tutte le dignità, cariche ed uffici della Chiesa in Italia, avranno luogo senza nessuna ingerenza del Governo del Re. Però i nominati, eccettuati i vescovi suburbicari di Roma, debbono essere cittadini dello Stato per avere diritto alla temporalità.

Art. 17.

Sono aboliti il giuramento dei vescovi al Re, il regio *placito* ed il regio *exequatur*, salvo per la esecuzione delle provvisioni relative alla proprietà e destinazione delle temporalità di enti o d'istituti ecclesiastici.

a dipendere unicamente dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche del regno.

Art. 14.

Ogni caso di controversia per inosservanza od eccesso delle prerogative sancite dai precedenti articoli è deferito alla competenza della suprema autorità giudiziaria del regno.

TITOLO II.

Relazioni della Chiesa collo Stato in Italia.

Art. 15.

È abrogata ogni restrizione pattuita per concordato, ovvero introdotta per legge o per antica consuetudine all'esercizio per parte dei membri del clero cattolico dei diritti garantiti ai cittadini del regno dal § 1 dell'articolo 28 e dell'articolo 32 dello Statuto.

I vescovi non saranno più richiesti di prestare giuramento al Re; ed ogni ingerenza del Governo del Re nell'elezione di essi è abolita, eccetto che per le mense di regio patronato.

Art. 16.

Sono abrogati il regio *exequatur* ed il regio *placet* ed ogni altra forma di assenso governativo adoperata a rendere esecutorii gli atti dell'autorità ecclesiastica, salvo quelli che riguardano le provviste beneficiarie e l'alienazione e destinazione dei beni ecclesiastici.

Sul valore legale ed effetto giuridico degli atti dell'autorità ecclesiastica e sugli eccessi di questa decide l'autorità giudiziaria.

Art. 17.

Con legge ulteriore sarà provveduto per l'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche nel regno, per la creazione degli enti giuridici, nei quali sia da riconoscere il diritto di rappresentarla, per la distribuzione tra essi del rimanente asse ecclesiastico e per l'abolizione delle amministrazioni governative del Fondo del culto e degli economati regi, non che del Ministero dei culti e delle spese di culto iscritte in bilancio.

Soppresso.

Art. 18.	Art. 18.
È pure abolita la Legazia apostolica in Sicilia.	*Mantenuto.*
Art. 19.	
I seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti cattolici fondati in Roma per la educazione e coltura degli ecclesiastici, continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede, senz'alcuna ingerenza delle autorità scolastiche del regno.	*Soppresso.*
Art. 20.	Art. 19.
Ogni disposizione di legge od altra qualunque che sia contraria alla presente legge è abrogata.	*Mantenuto.*

CONTROPROGETTO

O SERIE DI EMENDAMENTI DEL DEPUTATO MANCINI (1)

TITOLO I.

Garentie d'indipendenza dell'autorità spirituale del Sommo Pontefice e della Santa Sede.

Art. 3.

Al Sommo Pontefice saranno prestati nel territorio del regno gli onori sovrani, e gli sono mantenute le preminenze onorifiche riconosciute dagli altri Governi.

Potrà egli, a solo scopo di decoro e custodia dei palazzi indicati nell'articolo 5, usare nell'interno de' medesimi di proprie guardie, senza eccedere il loro numero ordinario e consueto.

Art. 4.

È stabilita a favore della Sede Pontificia l'assegnazione di un'annua rendita di lire 3,225,000, mercè la quale s'intenderà provveduto, come in passato, a tutti i bisogni ecclesiastici del Sommo Pontefice e della Sede Apostolica, alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla custodia de' palazzi apostolici e loro dipendenze, agli assegnamenti, giubilazioni e pensioni delle guardie di cui nell'articolo precedente, e degli addetti alla Corte Pontificia, a tutte le spese eventuali, nonchè alla manutenzione e alla custodia degli annessi musei e biblioteca, e agli assegnamenti, stipendi e pensioni di quelli che vi sono impiegati.

Quest'assegnazione sarà inscritta nel Gran Libro del debito pubblico del regno d'Italia sotto forma di rendita perpetua ed inalienabile nel nome della Santa Sede, e sarà continuata a pagare anche in Sede vacante.

La rendita suddetta sarà esente da ogni specie di tassa o carico governativo, provinciale o comunale.

Art. 5.

Il Sommo Pontefice, oltre l'assegnazione stabilita nell'articolo precedente, avrà il godimento de' palazzi apostolici Vaticano e Lateranense, con tutti gli edifizi, giardini e terreni annessi e dipendenti, nonchè della villa di Castel Gandolfo con tutte le sue attinenze e dipendenze.

I detti palazzi, villa ed annessi, co' musei e con la biblioteca, sono inalienabili, esenti da ogni tassa o peso, e da espropriazione per causa di pubblica utilità.

I musei e biblioteca continueranno ad essere aperti all'uso o servizio del pubblico.

Art. 6.

Il Governo del Re, ove ne sia richiesto, protegge ed assicura nel regno con l'assistenza della forza pubblica la libertà del Concilio ecumenico e del Conclave.

Contro i membri che intervengono a queste adunanze, per tutta la loro durata, non potrà introdursi nè proseguirsi veruna accusa o procedimento penale.

Art. 7.

Nessun ufficiale della pubblica autorità od agente della forza pubblica può, per esercitare atti del proprio ufficio, introdursi ne' palazzi e luoghi assegnati per dimora al Sommo Pontefice, o abitati temporaneamente da lui, o nei quali si trovi radunato un Concilio ecumenico o un Conclave, se non autorizzato dal Sommo Pontefice, o da chi ne fa le veci, o presiede il Concilio generale o il Conclave.

Nel caso di crimini commessi nei luoghi anzidetti, o di accusati di crimini di ogni specie ivi rifugiati, e non consegnati, l'autorità e forza pubblica potrà introdursi nei medesimi soltanto allorchè vi sia autorizzata con decreto motivato dalla suprema magistratura giudiziaria sedente in Roma.

(1) Parecchi articoli di questo Controprogetto nel corso della discussione furono dallo stesso Autore modificati.

Art. 8.

(Sulle visite e copie di carte e documenti) — Com'è proposto dalla Commissione.

Art. 9.

Com'è proposto dal Ministero con questa variante:

Il Sommo Pontefice è pienamente libero di compiere tutte le funzioni del suo ministero spirituale, e di far affiggere alle porte delle basiliche in Roma e pubblicare nei modi e luoghi soliti tutti gli atti del suddetto suo ministero, esercitato sia personalmente, sia per mezzo delle congregazioni della Santa Sede, senza opposizione del Governo, e rimosso ogni ostacolo da parte di privati.

Art. 10.

(Sulla irresponsabilità assoluta estesa a tutti gli ecclesiastici in Roma per partecipazione qualunque ad atti ecclesiastici della Santa Sede) — Soppresso per deliberazione del Comitato della Camera.

Art. 10.

Gl'inviati dei Governi esteri per affari ecclesiastici presso il Sommo Pontefice godranno nel regno delle immunità che spettano agli agenti diplomatici, salve al Governo le facoltà e cautele riconosciute dal diritto internazionale.

Art. 11.

La Santa Sede corrisponde liberamente con l'Episcopato e con tutto il mondo cattolico, senza veruna ingerenza del Governo Italiano.

Per assicurare al Sommo Pontefice la piena libertà di tali comunicazioni, ed anzi a maggiormente facilitarle, avrà egli facoltà di stabilire nel Vaticano uffizi di posta e di telegrafo, ecc.

Il resto come nel Progetto della Commissione.

Art. 13.

Nella città di Roma i seminari, le accademie ecclesiastiche, i collegi ed altri istituti cattolici esistenti per l'educazione e coltura degli ecclesiastici delle varie nazioni, continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede con libertà d'insegnamento, senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche del regno, salve le discipline generali quanto all'effetto legale di tali studi per l'ammessione alle Università, pel conseguimento de' diplomi e per l'esercizio delle professioni.

Il Governo presenterà al Parlamento nella prossima Sessione un progetto di legge per estendere a tutt'i cittadini il benefizio della libertà dell'insegnamento, determinandone le condizioni.

Art. 14.

Appartiene alla suprema autorità giudiziaria del regno decidere le controversie che in casi dubbi insorgessero intorno all'estensione ed ai limiti delle guarentigie sancite ne' precedenti articoli, a domanda di chiunque possa avervi interesse.

TITOLO II.

Libertà della Chiesa.

Art. 14.

I Concili, i Capitoli ed ogni altra riunione ecclesiastica possono tenersi senza bisogno di alcuna permissione del Governo.

Art. 15.

L'esercizio dell'autorità e giurisdizione spirituale e disciplinare del Sommo Pontefice e della gerarchia ecclesiastica in conformità delle leggi e dei canoni della Chiesa è sottratto ad ogni ingerenza o sindacato del Governo. In conseguenza è abolito l'appello detto *ab abusu*, ed ogni simile richiamo al medesimo contro gli atti propri dell'autorità ecclesiastica, salva la competenza dei tribunali ordinari ne' casi preveduti dall'articolo 22.

Art. 16.

Sono abrogate le cautele preventive del regio *Exequatur*, del regio *Placet*, e di ogni altra forma di assenso governativo, necessario alla pubblicazione ed esecuzione degli atti dell'autorità ecclesiastica, salvo per quelli riguardanti le provviste beneficiarie, l'alienazione e destinazione dei beni ecclesiastici, il mutamento di circoscrizioni ecclesiastiche, ogni imposizione di tasse e diritti, e la erezione di nuovi istituti ecclesiastici.

Nondimeno per l'esecuzione dei provvedimenti ecclesiastici è vietato ogni uso di mezzi coattivi, nè sarà conceduto a tal fine l'impiego del braccio secolare.

Art. 17.

È abolita la Legazia Apostolica in Sicilia; ma la Curia romana non percepirà dagli abitanti dell'isola tasse ecclesiastiche finora ad essa non pagate.

Art. 18.

Il Governo del Re nelle nomine ai vescovati,

agli altri benefizi maggiori e minori, ed a tutte le dignità, cariche ed uffizi della Chiesa in Italia, abbandonando in favore del clero il proprio diritto di libera scelta, proporrà in avvenire all'istituzione ecclesiastica individui compresi in terne da formarsi con libero voto da' Capitoli rispettivi nei modi da determinarsi con Decreto Reale, salva per le parrocchie la libera collazione col mezzo del concorso, e salvo inoltre ogni legittimo diritto di patronato.

Art. 19.

Le leggi del 7 luglio 1866 e del 15 agosto 1867 per la soppressione delle corporazioni religiose e di altri enti morali, e per la conversione della manomorta ecclesiastica, sono estese ed applicate alla città di Roma e sua provincia, con la seguente limitazione:

Che il Governo non debba dalla conversione della manomorta ecclesiastica nella città medesima prelevare alcun provento, nè sotto forma di tassa del 30 per cento, nè con l'assegno della rendita pubblica ai corpi morali pel suo valore nominale, nè con altro mezzo qualunque.

Art. 20.

(Sulla riserva di regolare con altra legge l'amministrazione e distribuzione della proprietà ecclesiastica) — Come nell'articolo 17 del Progetto della Commissione, con riserva di rettificazioni ed aggiunte.

Art. 21.

(Articolo votato dal Comitato.)

L'abolizione delle istituzioni preventive, e di ogni sorveglianza ed ingerenza governativa nell'esercizio del culto e della libertà religiosa, avrà effetto anche a vantaggio degli altri culti professati nello Stato.

Art. 22.

(Articolo votato alla quasi unanimità dal Comitato.)

Le disposizioni della presente legge non potranno mai legittimare alcuna perturbazione alla tranquillità o sicurezza pubblica, o fatti costituenti reato secondo le leggi penali del regno, mantenuta sempre l'inviolabilità personale del Sommo Pontefice come nell'articolo 1, nè potranno attribuire a qualunque atto ecclesiastico effetti ripugnanti all'ordine pubblico ed alla legislazione dello Stato.

Apparterrà ai tribunali ordinari giudicare delle relative controversie, e conoscere delle azioni per eccesso o violazioni di diritti commesse dalle persone ecclesiastiche, o nascenti dei loro atti e provvedimenti, a danno di qualunque cittadino, o della libertà e della podestà civile, nonchè dei richiami per eccessi dell'autorità civile in pregiudizio della libertà religiosa o di persone ecclesiastiche, salva la giurisdizione speciale sulle controversie enunciate negli articoli 7 e 13.

TITOLO III.

Disposizioni generali.

Art. 23.

Tutte le disposizioni contenute nei due titoli precedenti sono dichiarate parte d'interna legislazione e del diritto pubblico dello Stato, e come tali non potranno essere vincolate da stipulazioni internazionali.

Art. 24.

Ogni disposizione contraria alla presente legge è abrogata.

PRIMO DISCORSO

NELLA DISCUSSIONE GENERALE DEL PROGETTO

Tornata del 28 gennaio 1871

SIGNORI!

Rinunzierei volentieri alla facoltà che mi è data di favellarvi, e rispetterei la stanchezza che deve provare la Camera dopo avere udito tanti discorsi di valorosi oratori dei vari banchi della medesima sull'arduo ed importantissimo argomento che ci occupa. Ma, come uno dei membri della vostra Giunta, e dissidente dagli onorevoli colleghi che ne sono la maggioranza, e perciò dall'onorevole relatore che vi parlerà a loro nome, mi sento astretto da un indeclinabile dovere, quello di farmi innanzi a voi interprete dell'opinione manifestata nelle adunanze cui io intervenni dalla minoranza della Giunta medesima, acciò siate posti in grado di apprezzare le principali differenze tra il pensiero fondamentale dei due sistemi, e di portarne imparziale giudizio.

Ma ciò farò, o signori, e mi giova farne esplicita promessa, senza la menoma pretensione a pompa di erudizione e di dottrina, che in questi momenti mi parrebbe altamente inopportuna. Io non mirerò che ad uno scopo di semplice utilità pratica; tenterò di rendere agli occhi vostri visibile, sotto un aspetto complessivo e generico, il concetto che domina gli articoli o gli emendamenti di un controprogetto, che ho avuto l'onore di presentare, acciò possiate fin d'ora scorgerne il nesso ideale e sistematico, ed affinchè, quando sui singoli articoli del progetto della Commissione verrò svolgendo le mie controproposte, io possa farlo con brevi parole e risparmiarvi la noia di una serie di lunghi discorsi.

Tale e non altro è il mio modesto proposito, ed accingendomi a compierlo, vi chiedo licenza di premettere una dichiarazione che già

feci in Comitato, e che credo utile oggi rinnovare al cospetto del pubblico.

Nè io nè i miei amici riguardiamo questa discussione come di una legge di partito; non è questo il terreno che noi scegliamo per una lotta, se altri non la provochi. Le passioni che per essa d'ordinario si eccitano, possono far trascendere i limiti e tolgono ad un esame, da cui dipendono i destini di una nazione, la necessaria imparzialità e la calma della ragione.

Noi stessi ci facciamo una gloria di proclamare, entro i confini della giustizia, e mediante l'applicazione dei veri e grandi principii razionali, cioè sotto la forma di un diritto di libertà individuale, protetto dalla legge comune dello Stato, l'indipendenza e la libertà della Chiesa nei suoi membri, che sono popolo e clero, e nel suo Capo; se si tratterà di edificare su questa base, ci troveremo concordi.

Non permetteremo che divenga la divisa esclusiva di un solo partito in questa Camera la ferma volontà di tutelare un'indipendenza ed una libertà, che è la più intima, la più sacra e preziosa di tutte le libertà che sono il tesoro morale dell'umana personalità.

Non lasceremo ai nostri avversari politici il diritto di presentarsi all'Europa cattolica come i soli custodi dell'indipendenza spirituale del Pontefice e della libertà religiosa. Sarà unicamente tra noi questione di limiti, di modi, di applicazione, di cautele e repressioni degli abusi. Che se per avventura in questo campo stesso sorgessero profondi dissidi, e si trovassero a fronte sistemi diversi, l'opinione pubblica del paese e dell'Europa giudicherà fra noi. E poichè, al cospetto di così grave argomento, da ogni parte di questa Camera si è mostrato di sentire tutta l'importanza delle deliberazioni da emettersi, e si è protestato che debba lasciarsi a ciascuno di noi la libertà e la responsabilità del voto individuale, anzichè assoggettarlo a disciplina di parti politiche; io vorrei trarne il fausto presagio che in questa Assemblea si raccoglierà una maggioranza, la quale darà ragione a coloro che vogliono bensì garantita la spirituale indipendenza del Papa e libere le credenze, ma nel tempo stesso esigono, come condizione indeclinabile, che, al pari della Chiesa cattolica, libere addivengano altresì in Italia tutte le confessioni, tutti i culti, e che lo Stato non abdichi la sua missione e non si spogli dei mezzi essenziali alla sua difesa, delle condizioni che lo costituiscono tal quale deve essere, e, dirò meglio, dell'autorità indispensabile acciò esso compia i supremi doveri che sono la sua ragione di esistere.

Con la scorta di così elevati criteri, la discussione continuerà a procedere con quel rispetto reciproco, con quella dignità, con quella calma esemplare di cui finora si ebbe prova, e che strappò all'ono-

revole Massari un'apostrofe di ammirazione indistintamente verso tutti i partiti della Camera. E non sarò io certamente che mi permetterò di far sorgere la più lieve nube sulla serenità di questa discussione e di turbare l'accordo degli animi con qualsiasi reminiscenza irritante. Perciò io faccio completo sacrificio delle giustificazioni che dovrei forse a me stesso per l'incidente variamente giudicato di non essere io intervenuto alle ultime adunanze della nostra Commissione, riguardandolo come un incidente di economia puramente interna dei suoi lavori.

Spero soltanto che i miei colleghi mi renderanno questa giustizia che, pur ricusando di associarmi ad una responsabilità che a me parve eccessiva, accompagnai la mia determinazione con quelle manifestazioni di rispetto e di stima per essi, che da parte mia erano un debito ed un sentimento sincero.

Di più, o signori, non ho voluto sottoporre alla vostra approvazione, come dapprima ne aveva il pensiero, un ordine del giorno per chiedere il rinvio del progetto di legge alla Commissione, sollevando una questione regolamentare, che avrebbe avuto la sua importanza.

A mio avviso, l'istituzione e l'ordinamento del Comitato della Camera essendo molto diversi da quello degli antichi uffizi, diverse perciò ne sono le attribuzioni; ora, se anche un solo uffizio talvolta poteva dare mandato imperativo al suo commissario, comunque assicurare non potesse fuorchè la sterile difesa di una individuale opinione nel seno di una Commissione, in cui prevalere doveva necessariamente l'opinione della propria maggioranza, io non dubito che oggidì, quando nella riunione della Camera in Comitato siansi alcune speciali questioni dibattute, procedendo su di esse a formali voti e deliberazioni, e siansi finanche proposte ed approvate formole di articoli da aggiungersi ed altri soppressi, la Giunta non abbia facoltà e potere di revocare le deliberazioni del Comitato e di trasgredirne il mandato; essa potrebbe non accettare l'incarico; ma, accettandolo, è obbligata a conformarsi alle deliberazioni della Camera, già prese in Comitato, perchè le attribuzioni della Giunta non sono che l'emanazione e la delegazione dell'autorità stessa del Comitato, il quale, o direttamente o per mezzo del suo presidente, abbia proceduto alla elezione dei commissari. E nondimeno, o signori, a me è sembrato essere questa un'occasione meno opportuna per sollevare una questione somigliante, e me ne sono per circospezione astenuto. Ho anzi spinto la mia circospezione sino al segno di non aggiungere la mia firma, per lo stesso motivo, ad un ordine del giorno sottoscritto da molti dei miei amici, con cui vi si propone di rinviare l'intiero progetto alla Commissione per rifarlo, per quanto io debba associarmi alla sostanza di quella proposta. Ho dunque

pagato fino allo scrupolo il mio tributo di delicatezza agli onorevoli colleghi della Giunta, dai quali dissentiva e dissento; e perciò tanto più mi sarà consentito il diritto di esporre con piena e libera franchezza le mie opinioni, ove siano dalle loro diverse.

Due parti distinte contiene il progetto di legge sottoposto al vostro esame; e ben fece, a mio avviso, la Commissione allorchè volle, secondo la proposta da me fattane in Comitato, anche materialmente separarle in due titoli distinti.

La prima riguarda le garanzie dell'*indipendenza spirituale del Pontefice e della Santa Sede;* la seconda l'introduzione di un nuovo sistema di relazioni tra lo Stato e la Chiesa in Italia, che si è convenuto di chiamare la *libertà della Chiesa.*

Ma una questione preliminare alla discussione dell'intiera legge è stata trattata da molti degli oratori che prima di me hanno preso la parola.

Dobbiamo noi fare questa legge? È necessario che essa sia adottata dalla Camera, dai rappresentanti del paese? Io sperava, o signori, di sentir difendere l'assunto della necessità di questa legge con dimostrazioni razionali, desunte dalla costituzione organica dello Stato libero e dal diritto individuale dei cittadini alla libertà. Avrei concepita una discussione di carattere veramente elevato in quest'ordine di idee; ma la maggioranza della Giunta, per mezzo del suo relatore, ha dichiarato che, se per avventura su questo terreno la discussione si fosse impegnata, avrebbe dovuto uscirne una legge sostanzialmente diversa da quella che essa propone, dappoichè il disegno del Ministero non rispondesse menomamente a questo razionale concetto. Perciò dai difensori del progetto di legge e dal Governo finora non ho altrimenti udito giustificare la necessità della legge stessa, se non per due motivi: l'uno specialmente invocato ieri dall'onorevole ministro guardasigilli, cioè per essere stata la medesima promessa nell'articolo 2 dell'altra legge per l'accettazione del plebiscito, già sanzionata e promulgata nel 30 dello scorso dicembre; l'altro propugnato come precipuo, e forse unico, dalla maggioranza della Commissione, e ripetuto pure da parecchi degli oratori, cioè per un dovere a noi creato da espliciti e solenni impegni internazionali che si dicono assunti dal Ministero verso le altre potenze ed in faccia all'Europa cattolica.

Esaminiamo, o signori, il valore di questi motivi, e non sarà malagevole riconoscerne la poca solidità.

In verità, qualunque sia la riserva che in una legge si scriva di passare alla votazione di altre leggi successive, è principio inconcusso che il potere legislativo non può giammai vincolare se stesso;

per modo che, se per avventura si concepissero sopravvenute condizioni, le quali debbano far considerare pericoloso e dannoso per lo Stato ciò che in condizioni diverse poteva sembrare consigliato da ragioni di giustizia e di convenienza, dubbio non è che il potere legislativo mancherebbe a se stesso se si volesse credere astretto e quasi obbligato a nuocere al paese, a fare il male, a consacrare un'ingiustizia, per mantenere una improvvida promessa.

Ma poi, o signori, quale è la promessa che si è fatta? Si è promesso semplicemente una legge la quale assicuri e tuteli l'indipendenza e la piena libertà del ministero spirituale del Pontefice. Ora, così circoscritto il concetto della nostra promessa, non avremmo più bisogno di considerarla impulso e causa determinata; dappoichè egli è precisamente entro questi limiti che si può dimostrare la necessità razionale di un provvedimento legislativo che valga a raggiungere quel fine senza oltrepassarlo; si può dimostrare essere, con promessa o senza, sacro dovere dello Stato rispettare e guarentire la libertà nelle cose di religione.

Cessata nel Pontefice la potestà temporale, ed eliminato l'esercizio di qualunque specie di politica autorità, il ministero spirituale (chi può dubitarne?) deve essere esercitato con piena libertà e indipendenza, ed in tali condizioni che alle coscienze di tutti i credenti non fanatici, ma sinceri ed imparziali, appariscano pegno e garanzia sufficiente e seria, che questa indipendenza e questa libertà non mancheranno.

Ma, anche dopo fatta questa promessa, e riconosciuta la razionale necessità di guarentire l'indipendenza e libertà dell'esercizio del ministero spirituale, così nel capo come in tutti i ministri di una religione qualunque, libera tuttavia rimane la scelta delle modalità, la determinazione dei mezzi svariati che possano condurre allo scopo, dei limiti entro cui queste condizioni debbono essere stabilite e contenute. In ciò, è mestieri convenirne, noi abbiamo piena libertà di giudizio e di scelta, nè ci stringono vincoli di sorta.

Senonchè, signori, permettete che io dichiari esplicitamente sotto qual punto di vista io pensi che noi dobbiamo rivolgere le nostre solerti e diligenti cure alla compilazione di questa legge ed a ridurla, se non buona e perfetta, la meno cattiva che sia possibile. Rammentate, o signori, che il Ministero promulgò in Roma un decreto reale in data del 9 ottobre 1870 per l'approvazione del plebiscito. La Giunta, che in Roma esercitava supremi poteri (voi pure lo rammentate), erasi con preveggente accorgimento opposta a che il plebiscito acquistasse per la sua formola un valore ed un carattere condizionale, quasi cioè subordinandone l'efficacia alle garanzie dell'indipendenza spirituale del Pontefice. Il Ministero fu costretto a piegare innanzi ad una così giusta ed energica esigenza. Tuttavia,

in questo decreto reale del 9 ottobre 1870, mentre fu scritta l'accettazione del plebiscito, si aggiunsero parecchie disposizioni, le quali vogliono riguardarsi come il germe della promessa della legge attuale.

Ora il Ministero, mi si conceda il dirlo, fu infelicissimo e male inspirato nella scelta della formola e delle parole dei rimanenti articoli del decreto anzidetto. Era ancora sotto l'influenza di una smaniosa prodigalità di offerte e di concessioni, dalla quale ha dovuto poscia alquanto dilungarsi, costretto dall'opinione pubblica e dal patriottismo dei Romani, assai meglio consci degli interessi loro e dell'Italia intiera in confronto di coloro ai quali ne era confidato il governo.

Ora in quel decreto io veggo che al Sommo Pontefice, non solo sono conservati il nome e l'inviolabilità di sovrano, ma gli sono anche mantenute tutte le *prerogative personali* di sovrano, e si accenna finanche a promesse di *franchigie territoriali*.

Io comprendo che tutto questo è suscettivo di spiegazioni; ma rimarrà dunque in balia di interpretazioni arbitrarie decidere in che consistano queste *prerogative personali?* Quali saranno le *franchigie territoriali?* È il concetto abbandonato della cessione della città Leonina, o è una specie d'immunità *estraterritoriale* ristretta non so a quali palazzi o lembi di territorio? Tutto questo rimarrebbe oscuro ed incerto.

Laonde, allorchè vidi aggiungersi nella legge del 30 dicembre un articolo 2, che riservava ad una legge successiva dichiarare e limitare il valore e gli effetti di quelle concessioni, io l'ho riguardato come una conquista liberale, per elevare una diga ed una difesa efficace contro il pericolo d'interpretazioni malefiche ed estensive dei cennati articoli del decreto del 9 ottobre. Infatti, allorchè si approvò e si convertì in legge questo decreto, in quanto contenesse l'accettazione del plebiscito, e dichiarasse Roma e la provincia romana parte integrante del regno d'Italia; nel secondo articolo della medesima legge, per quanto riguardava il resto del decreto, fu fatta esplicita riserva di spiegare o determinare con una legge ulteriore ciò che significassero ed importassero le prerogative e franchigie, le quali debbono assicurare l'indipendenza del Pontefice.

Dunque, signori, non permettiamo che quegli articoli rimangano quali sono, equivoci, elastici, pericolosi. Noi dobbiamo al certo considerare, se non come necessaria, certamente come utile alla causa liberale la formazione della legge stata riservata coll'articolo 2 della legge del 30 dicembre. Perciò io mi rivolgo ai miei amici stessi, e loro dico: Concorriamo a migliorare ed a promuovere la legge attuale, non perchè vi siamo obbligati, ma perchè siamo altamente interessati a prevenire i pericoli, che minaccereb-

bero la libertà, se per avventura rimanesse unicamente legge dello Stato il decreto 9 ottobre 1870 coi suoi improvvidi e pericolosi articoli.

Quanto all'altro motivo desunto dalla supposta esistenza di solenni impegni internazionali, io dichiaro di sentire da un punto di vista totalmente diverso la convenienza che l'Italia, anche abbandonata a se stessa senza richieste, senza pressioni, che niuno ha diritto di farle, riconosca il debito che ha di costituire al più presto il Papato spirituale in faccia agli Italiani ed all'intero cattolicismo in una condizione normale, assicurando con efficaci mezzi la sua libertà ed indipendenza.

La Giunta all'opposto ci dice che bisogna farlo, e nel modo proposto dal Ministero, unicamente perchè non siamo più liberi di scegliere modi diversi, e perchè, a suo credere, esistono ormai tali impegni internazionali del nostro Governo dai quali è impossibile che l'Italia ed il Parlamento più si disciolgano. Ora io mi propongo di esaminare se esistano veramente questi rapporti internazionali, di quale natura ed importanza siano; e laddove, facendo un'ipotesi, che veramente esistessero, se perciò dovrebbe il potere legislativo spogliarsi della sua indipendenza, e riconoscersi costretto ad abdicare alla sua missione di supremo vigilatore e regolatore dei grandi interessi dello Stato, e quando il Ministero avesse per avventura fallito al dover suo verso la nazione italiana, se fosse questa una sufficiente ragione per rendere il Parlamento anch'esso ai propri doveri infedele.

Per spiegarci l'origine di questi pretesi impegni, è inevitabile riportare i nostri sguardi per alcuni istanti sulla politica estera che il Ministero ha seguìto nella questione di Roma. Io non ritornerò ad esaminare il contegno che egli serbò prima della caduta dell'impero francese, per non rinnovare una discussione già da me stesso esaurita in altra occasione, e sulla quale non sarebbe più utile un esame retrospettivo dopo che i fatti con la loro irresistibile eloquenza sopraggiunsero così presto a darmi vittoriosa ragione sulla timida e servile politica del nostro Ministero degli affari esteri.

Ciò che ancora importa osservare, si è che, anche dopo la caduta dell'impero, e quando pareva che ormai tutti gli impacci ed ostacoli, che un partito ai nostri occhi benanche esagerava, per una soluzione della questione di Roma fossero avventurosamente scomparsi, il Ministero si è condotto con nessuna coscienza del diritto nazionale dell'Italia, con nessuna grandezza di concetto nel compimento di una nobilissima intrapresa; e mentre l'Italia accingevasi ad esercitare una provvidenziale missione verso l'umanità, ed a rendere il più grande e segnalato servizio che render si potesse alla libertà ed alla civiltà del mondo, il Ministero non si è sentito pos-

seduto da quel divino spirito che consiglia ed innalza le anime che pensano e compiono grandi cose; ha quasi avuto rossore di ciò che faceva; ha tentato di velarlo, di nasconderlo, ed è giunto fino a far credere che la nazione italiana, entrando nella sua Roma, fingendo motivi dal vero diversi, potesse meritare la taccia d'ipocrisia, la taccia degli sleali e de' deboli.

Sì, o signori, il mio cuore si allargò soltanto allorchè lessi la prima parola che mi sia sembrata adeguata alla situazione, allorchè lessi nel discorso del Re per l'apertura del Parlamento in termini chiari e precisi espressa con sincerità l'idea che il nostro Governo era andato a Roma non altrimenti che in nome del diritto nazionale, per costituire definitivamente l'unità territoriale d'Italia. e per non lasciarla più oltre priva delle condizioni necessarie alla sua vitalità e sicurezza, insomma per compiere un alto dovere, e non già per esercitare in Roma una specie di servizio di polizia e per proteggere il Papa da pericoli più o meno probabili; singolare protezione che sarebbesi esercitata spogliandolo di ogni politica potestà, di cui trovavasi in possesso.

Signori, io desidero di non portare troppo severo giudizio di un Ministero il quale, benchè spinto da noi, trascinato dall'opinione pubblica, quasi invitato dall'anticipata tolleranza dell'intera Europa, nondimeno ha avuto la invidiabile fortuna di condurci a Roma e di porre i nomi dei suoi membri in piedi ad atti che rimarranno memorabili nella nostra storia. In grazia di questi fatti e, se vuolsi, della sua buona fortuna, risparmierò molte delle censure che credo meritate. Ma ben mi duole non poter dissimulare il mio convincimento della meravigliosa incapacità e della pusillanime titubanza con cui in così supremi momenti fu guidata la nostra politica estera, come se ne ha la prova in molte corrispondenze pubblicate dal ministro degli affari esteri nel *Libro Verde*.

Se vi è chi creda dover applaudire e festeggiare con gli osanna la politica seguita dal Ministero anzidetto, io rispetto le opinioni degli altri, ma niuno mi impedirà di essere penosamente persuaso che esso Ministero non mostrò di avere la intelligenza della situazione politica dell'Europa dopo l'occupazione di Roma.

Nessuno, o signori, dei potentati d'Europa indirizzò alcun richiamo, od almeno una parola di protesta, nè anche di quelle proteste che ad ogni menomo cambiamento territoriale, che avvenga in Europa, si aspettano come una consueta ed immancabile formalità.

Nessuno ci ricercò: era giusto che egli con la sua iniziativa rassicurasse le potenze sulle nostre intenzioni di rispettare e garantire l'indipendenza spirituale del Pontefice. Ma egli fece ben di più; non ebbe pace fino a che non ebbe formolate imprudenti offerte, proposte di concreti accordi, i quali se non esistono, non è merito suo;

infine egli si affannò spontaneo a presentarsi con linguaggio pressochè supplichevole alle porte di tutti i Gabinetti di Europa, quasi mendicando l'elemosina di un non troppo fiero ed adirato rabbuffo.

Ebbene, dalle risposte potè scorgersi essere ammesso che ormai non si potesse fare altrimenti, che tutte le potenze di Europa erano già preparate da lunga mano a questa crisi, a siffatta soluzione inevitabile della questione romana.

In qual modo il Ministero si condusse verso la Francia? Non parlo della Francia imperiale, ma della Francia già divenuta repubblicana. Fosse spirito di paternità della Convenzione di settembre, o proposito di non dare una postuma giustificazione alle mie interpellanze di agosto; fosse ostinata impenitenza nei vecchi peccati ed errori; certo è che anche nel fervore del conflitto francogermanico, e dopo la caduta dell'impero, non volle, o non osò denunciare quella fatale Convenzione di settembre al nuovo potere che era sorto in Francia.

E si è dovuto vedere un fatto unico nella storia diplomatica, cioè che il ministro stesso di Francia, l'illustre Sénard, per rimuovere l'apparenza che l'Italia operasse a dispetto dei patti che tuttora la legassero alla Francia, si trovò costretto a rompere il silenzio ed a rivolgere direttamente al nostro Re una lettera con cui egli assumeva quasi l'iniziativa della denuncia, e dichiarava che la Convenzione di settembre era interamente caduta, e che il Governo della difesa nazionale dal suo punto di vista liberale e francese la considerava come non più esistente.

Ed io, o signori, questa dichiarazione di chi rappresentava la Francia rammento ben volentieri con un sentimento di gratitudine in questa Assemblea al cospetto delle sventure e calamità, che in questo momento affliggono quella grande e nobile nazione, dappoichè quella dichiarazione a' miei occhi è l'ammenda del prezioso sangue versato a Mentana contro un popolo amico, che non si difendeva, è l'espiazione di una ingiuria sanguinosa, e della insolente provocazione del Rouher, il quale presagì al mondo che Roma non apparterrebbe *giammai* all'Italia, quando già era prossimo il giorno della grande catastrofe, che sovrastava all'impero di cui era ministro. (*Segni di approvazione*)

Qual fu il contegno del Ministero verso le altre potenze? L'onorevole Civinini ha detto, parmi, che il Ministero prima osò troppo, e dopo ebbe soverchia paura.

Mi permetta l'onorevole Civinini, di cui ho ascoltato con moltissima attenzione e compiacenza lo splendido discorso che in questa discussione ha pronunziato, mi permetta d'introdurre un emendamento nella sua proposizione: l'attuale Ministero ha avuto e prima e dopo e sempre paura.

Ma di che temeva dopo che eravamo entrati in Roma? Di un intervento armato, di una guerra, per rialzare il trono temporale del Papa? E come non ha riflettuto che, quando l'Europa aveva accettato nel 1860 i considerevoli mutamenti territoriali che avevano ridotto lo Stato del Papa ad una piccola zona di territorio, o ad un Governo mancante delle condizioni vitali indispensabili alla esistenza di ogni società politica, e bisognoso dell'aiuto artificiale e permanente delle armi straniere per stare in piedi, una simile condizione di cose non poteva più essere, a giudizio di tutte le potenze di Europa, che una situazione momentanea e precaria? Come non comprese che la ricognizione del regno d'Italia, coi buoni ed amichevoli rapporti con esso stabiliti da tutti gli altri Governi interessati a conservarli, ormai logicamente decideva della distruzione del potere temporale dei Papi, e che questo già fin d'allora era condannato inesorabilmente a perire?

Solamente i politici di corta vista, e senza l'abitudine di studiare nei durevoli e preponderanti interessi delle altre nazioni il segreto della eventuale condotta dei Gabinetti, potevano dar prova d'inesperienza, illudendosi e per avventura dubitando che potesse esservi una levata di scudi, il giorno in cui questa larva del potere temporale dei Papi sarebbesi dileguata, e con essa sarebbe cessata per sempre la minaccia ed il pericolo incessante d'intervenzioni ed occupazioni straniere in Italia.

Potevansi forse temere aiuti materiali al Pontefice da parte delle potenze cattoliche?

Ma eravamo pienamente rassicurati dalle condizioni in cui si trovava la Spagna, che era alla vigilia di associare più strettamento i suoi destini all'Italia. Non destava timori l'Austria, la quale, rotto il concordato, non faceva un mistero delle sue relazioni da un lato col Pontefice e dall'altro coll'Italia, la cui amicizia ha mostrato negli ultimi anni di aver cara e di pregiare grandemente, potendo in molte occasioni il vicino impero austriaco sperarne considerevoli vantaggi.

La suprema imprudenza della recente proclamazione del domma dell'infallibilità aveva pure contribuito a sollevare ripulsione e diffidenza nella Baviera ed in altri Governi cattolici.

Temevasi forse adunque, che il Papa di Pietroburgo, o la Papessa della Gran Bretagna venissero a far la guerra, o che pensino oggi, quali che siano gli avvenimenti, a muovere guerra per rialzare il trono di Pio IX?

Ma per l'uno sono be' pegni di amicizia col Papa la Polonia, e l'eccitamento continuo che sorge dal clero cattolico in quella parte indomabile de' suoi dominii. E quanto all'altra, si farebbe il più gran torto alla civiltà inglese, della nazione amica della libertà e

della indipendenza dei popoli, elevando solo il sospetto che non abbia anzi veduto con soddisfazione il recente cangiamento avvenuto nelle condizioni interne di Roma e d'Italia.

Probabilmente al Ministero degli affari esteri non si tiene ricordo delle discussioni importanti che hanno luogo in seno a' Parlamenti degli altri paesi liberi; e bisognerebbe serbarne diligente memoria, dappoichè sono la guida men dubbia per comprendere gl'interessi delle altre potenze, per indovinare qual sia il tradizionale indirizzo della loro politica, quali le speranze o i timori che possono rispetto ad esse concepirsi nelle cose del proprio paese. Io vi prego permettermi di leggere alcune parole pronunziate in una seduta della Camera dei comuni d'Inghilterra un anno appena dopo che era stato riconosciuto il regno d'Italia, nella notte dell'11 aprile 1862, da quel grande ed autorevole uomo di Stato che fu lord Palmerston in risposta ad O'Brien ed a Bowyer. Udite con qual chiaroveggenza politica e con quanta sicurezza parlava quell'insigne e sperimentato personaggio:

« L'onorevole baronetto (sono le parole di Palmerston) ha detto che il Re d'Italia non avrà mai Roma, e che il Papa continuerà a starci per sempre; e l'onorevole deputato di Duncarnan (O'Brien), facendosi interprete dei decreti della Provvidenza, disse che l'onnipotente ha scritto nel libro dei destini che il Papa sarà sempre il sovrano di Roma.

« Io, umile individuo, non profeta, non interprete dei divini decreti, credo *impossibile* che il potere temporale del Papa abbia a continuare. » Udite, o signori; non credo che mai un ministro, ragionando di mutamenti territoriali e politici che possano avvenire in seno ad altre nazioni, siasi espresso con eguale franchezza e convincimento.

« Questa è la mia opinione. Presto il suo dominio dovrà aver termine; contateci sopra. Ogni mese, ogni anno di più che dura, tanto maggiormente si alienerà il popolo italiano anche dalla sua autorità spirituale. È dunque interesse anche dello stesso capo della Chiesa di spogliarsi di quel potere temporale, di cui tanto sciaguratamente abusarono coloro che l'esercitarono sotto il suo nome e la sua autorità. »

Sono queste, o signori, le parole che furono in quella memorabile occasione proferite. E potevasi credere che l'Inghilterra avrebbe mutato l'indirizzo della sua politica, o che ve l'avrebbe indotta la storia degli anni poscia trascorsi fra il 1862 ed il 1870?

Rimaneva ancora lo spauracchio della Prussia, che in quel momento parve il più formidabile. Qui poi l'errore era assolutamente inescusabile. Si aveva paura di chi? Del Re prussiano, dell'odierno imperatore di Germania! Si giunse fin anco a mettere in giro la

notizia che un suo inviato in Roma si mostrasse interessato a far causa comune col Papa contro l'Italia in questa crisi decisiva riguardante la cessazione del potere temporale!

Ma ciò significava ignorare la storia; non conoscere le tradizioni dinastiche, la missione religiosa della Prussia, la sua inevitabile situazione politica.

Ho parlato delle tradizioni. Tutti sanno che esiste un famoso testamento politico lasciato da Federico il Grande, i cui precetti sono rispettati nella casa di Hohenzollern così religiosamente, come dalla dinastia imperiale di Russia è rispettato il non meno famoso testamento di Pietro il Grande.

Ora, udite qual è il precetto che il grande Federico ha lasciato a Re Guglielmo ed ai suoi successori. « Trattate con giustizia e benevolenza i vostri sudditi cattolici (ed è quello che vediamo oggi farsi); ma non vi occupate del Papa, e soprattutto non negoziate mai con esso! » (*Sensazione*)

Questo è l'insegnamento legato da Federico II ai suoi discendenti, come guida e tradizione indeclinabile per la sua casa.

Se poi si fosse considerata la missione religiosa della Prussia, come mai, signori ministri, potevate, o come si potrebbe ancora temere la minaccia di una restaurazione del potere temporale del Papa, o qualche cosa di somigliante, per opera di colui che è il capo morale del protestantesimo in Europa; e che se pure esagera con un misticismo superstizioso la sua autorità e fa derivare il suo potere da Dio, non vogliate però illudervi, il suo è un misticismo protestante, è tale un diritto divino a fronte del quale il Papa non può essere che il figlio di Belial, con cui non possono aversi trattative nè stipulazioni di sorta, e tanto meno può essere questione d'impiegare la propria forza per restituirgli scettro e corona.

Questa, o signori, è stata da oltre due secoli la missione della Prussia; e per quanto essa possa considerarsi benevola verso gli altri Stati cattolici del Sud della Germania, e dispostissima a rendere giustizia ai propri sudditi cattolici, non avrebbe mai potuto abbandonare, o signori, quella missione, quel programma, la divisa che è scritta sull'auspicata bandiera all'ombra della quale l'umile marchese (Margraff) di Brandeburgo ha finito per diventare l'imperatore della grande Germania unita.

Rimaneva finalmente la situazione politica della Prussia.

Io non voglio commettere indiscrezione intorno ad alcune conversazioni da me avute negli scorsi anni col più eminente uomo di Stato di quel paese, sul quale gli occhi di tutta Europa si arrestano con ammirazione, dopo che in lui col genio e con l'ardimento sembra aver fatto alleanza indissolubile la fortuna...

Voci. Benissimo!

Mancini. Ma posso affermare, senza essere indiscreto, che il grande uomo giudicava l'unità italiana e l'unità germanica non già due questioni, ma una questione sola, o due aspetti di una medesima questione; non essere possibile separarle e combattere contro l'una, senza offendere e rinnegare anche l'altra. Per questa naturale comunanza degl'interessi e dei programmi nazionali dell'Italia e della Germania, era dunque politicamente impossibile che un ostacolo al compimento della nostra unità nazionale e territoriale potesse mai partire di là dove così grandi ed immensi sforzi si facevano per raggiungere il fine della unità nazionale della Germania.

Nè questo è tutto. Ognuno sa che nella condizione politica in cui la Prussia si trovava e si trova in Europa, il suo interesse permanente era e rimarrà per lungo tempo quello d'impedire alla Francia di riprendere il suo antico ascendente, l'antica influenza ed autorità internazionale in Europa.

Or bene, o signori, quale è la via per la quale più facilmente la Francia potrebbe rimettersi in cerca di questa influenza?

Come potenza cattolica potrebbe farlo tentando ancora una volta di mostrarsi in possesso dell'eredità di Carlo Magno, e di assumere in faccia ai popoli cattolici la missione finora adempiuta di protettrice del Papato, ma l'interesse predominante del vittorioso avversario con cui ha finora combattuto, potrà con facilità impedirgli che a questo intento essa rivolga il pensiero per lungo tempo. Potrà tutelare e difendere gli interessi cattolici dei Francesi; ma, prima di tornare a Roma, prima che un Governo illiberale possa pensare ad una restaurazione del potere temporale del Papa, dovrebbe forse arrischiare una nuova e più calamitosa guerra di quella nella quale si è finora sventuratamente dibattuta.

Pertanto, o signori, tale era la situazione politica dell'Europa, e mi permetto di aggiungere che, col cessare della guerra, essa rimarrà ancora per alcun tempo quale ora è.

Non si venga a dirci che dobbiamo diportarci come invasi dal timore che al cessare della guerra avremo a soffrire richiami e molestie per la caduta del potere temporale del Papa, e nell'intento di allontanare i pericoli d'intervenzione armata, di aiuti materiali al Papa, di postuma opposizione e disapprovazione all'opera da noi compiuta, dopo che è stata legittimata dal suffragio delle popolazioni di Roma e delle sue provincie. Siamo prudenti e giusti; ma non è il caso di spaventarci di questo più o meno prossimo avvenire; questo sarebbe un timore senza ragionevole fondamento. Tuttavia il Ministero, nella già descritta condizione politica dell'Europa, non dubitò di assumere la responsabilità di scrivere note e dispacci più o meno improvvidi e compromettenti, ed un *memorandum* che neppur ebbe il coraggio d'inserire nei documenti diplomatici del *Libro Verde*. Si

scese fino a fare l'offerta di una parte, benchè non molto estesa, del territorio italiano e della sua stessa capitale, qual era la così detta *città Leonina*, ignorando i sentimenti dei suoi abitanti, creando una situazione feconda di difficoltà insolubili, ed impicciolendo e trasformando il grande concetto dell'unità nazionale in un misero acquisto territoriale, mentre il potere temporale del Papa, anzichè essere distrutto e scomparire interamente a pro della civiltà e libertà del mondo, sarebbesi con ciò soltanto ristretto e ridotto in un più angusto raggio di territorio.

Come mai, o signori, noi possiamo mettere in dubbio che l'opera diplomatica del nostro Gabinetto non ha risposto a quello che l'Italia aveva ragione di aspettarsi, non ha soprattutto interpretato la vera situazione politica in cui l'Europa si trovava nel momento, in cui successero questi grandi avvenimenti?

Dopo tutto ciò, esaminiamo freddamente in quali rapporti al presente ci troviamo rispetto all'Europa. Quali sono gl'impegni che abbiamo preso? Abbiamo dato l'assicurazione soltanto che sarà garantita l'indipendenza spirituale del Papa. Io credo che questa indipendenza deve essere seriamente, sinceramente garantita, senza riserve, senza reticenze, senza pensare a ritogliere domani quello che oggi si dà. Questo è lo schietto pensiero e proposito di quanti sono in Italia uomini politici degni di questo nome in tutti i partiti, questo dobbiamo mantenere, non per promesse fatte alla diplomazia, non per impegni che siansi presi; lo dobbiamo fare per rispetto agli alti principii di libertà e giustizia, per fedeltà ai doveri che c'impone la libera costituzione del nostro Stato, per nostra propria dignità ed onore, infine, perchè dobbiamo avere la coscienza che non sarebbe possibile fare altrimenti. In ciò consiste pertanto tutto l'impegno morale, il quale noi manterremo lealmente, scrupolosamente. Ma abbiamo forse promesso, ovvero è necessario che facciasi una legge composta di 20 piuttostochè di 15 articoli, e che contenga certe condizioni e clausole, piuttostochè certe altre?

La questione qui diviene minuta, speciale, particolareggiata; esce dal campo di tutto ciò che ha potuto formare materia di questa morale promessa fatta all'Europa. Altro non si richiede, se non che la legge non sia illusoria, che essa garantisca realmente ed efficacemente. Ma naturalmente siamo liberi e nel pieno nostro diritto, dirò meglio nel dovere di modificare nel progetto di legge tutto ciò che sia di troppo, di cancellarne tutto ciò che vi si scorga di minaccioso, d'incompatibile colla piena sicurezza dello Stato, colla integrità ed incolumità della sovranità nazionale.

Ma se per avventura, o signori, invece di questi impegni, che io ritengo così vaghi e generici, fosse piaciuto al Ministero di prenderne altri maggiori, e più duri, e rigorosi e speciali, che importe-

rebbe ciò al Parlamento? Perchè adunque nello Statuto è scritto che certe specie di trattati più importanti non sono efficaci, non vincolano la nazione, se non dopo che il Parlamento li abbia esaminati, ed abbia deliberato dal punto di vista della giustizia e dell'interesse nazionale se essi meritano oppure no di essere approvati? Si viene oggi forse a chiederci di riputare cancellata questa parte essenziale della nostra legge fondamentale?

Un ministro improvvido, un ministro pauroso, un ministro che promettesse o, peggio ancora, stipulasse un trattato pregiudizievole al paese, cui sia necessaria l'approvazione del Parlamento, vincolerebbe forse il potere legislativo, lo costringerebbe ad andargli dietro per forza, a danneggiare irreparabilmente il paese?

No, signori, la soluzione sarebbe ben diversa; il ministro imprudente che abbia ciò fatto può essere congedato: ma non può venirne giammai menomata la indipendenza del Parlamento, il quale non può consentire che lo Stato si spogli, suo malgrado, di prerogative inalienabili, che getti via per avventura mezzi ed istituti che siano condizioni necessarie alla sicurezza ed all'indipendenza della nazione; infine non vi è chi possa onestamente pretendere che si costituisca l'indipendenza del Papa a spesa e detrimento della sovranità nazionale, mutilandola, sfigurandola, rendendola vacillante ed impotente!

Io vi chiedo scusa, o signori, di essermi trattenuto più di quanto avrei voluto sopra questo argomento, il quale però a me sembra di importanza vitale nella presente controversia.

Infatti, tolta di mezzo la questione territoriale, avendo noi dimostrato non doversi temere che alcuna potenza di Europa voglia prendersi in mano la causa della restaurazione del potere temporale del Papa, che cosa rimane? Rimane una questione puramente di ordine interno.

Qui pertanto è d'uopo precisamente di esaminare se siano nel vero, o invece dalla verità lontani, tanto il Ministero che la maggioranza della Commissione, ed alcuni degli oratori che mi hanno preceduto, esprimendo l'opinione che nella prima parte della legge debbasi riconoscere e sia vano dissimulare il carattere *internazionale.*

Io mi permetto assolutamente di negarlo da umile interprete della scienza del diritto internazionale; a voi spetta giudicare della ragionevolezza delle mie considerazioni.

Voi avete udito quanto a tale proposito è stato detto da parecchi oratori. L'onorevole Minghetti reputa questione di sua natura internazionale la tutela degl'interessi religiosi di alcune popolazioni nei loro rapporti coi capi gerarchici della religione che professano allorchè questi risiedano in altro Stato; ed ha fin anche considerato interesse internazionale che la libertà non venga ad esse accordata

nelle materie religiose con veruna ingerenza dello Stato, e perciò che sia introdotta la così detta libertà della Chiesa.

Ieri poi l'onorevole guardasigilli esprimeva il concetto, che trattare l'argomento come di semplice questione interna non fosse degno della sapienza e prudenza politica; e che circa la questione territoriale non dovesse ammettersi concorso di volontà di potentati stranieri, riguardando il semplice esercizio del nostro diritto nazionale; essere bensì interesse internazionale e materia di accordi internazionali le garanzie dell'indipendenza spirituale del Papa. Vedete grettezza del mio intendimento! Io sarei inclinato precisamente a capovolgere i termini di questa proposizione. Comprenderei che nel cambiamento territoriale tutte le potenze firmatarie del trattato di Vienna, se veramente non fosse divenuta una politica impossibilità il far più oltre sussistere il bugiardo simulacro della sovranità temporale del Papa, avrebbero potuto venire innanzi a chiederci qualche ragione, come hanno fatto in occasione di altri mutamenti territoriali operati in Europa; mentre, m'ingannerò, ma mi sento profondamente convinto che nella questione delle modalità e dei mezzi che noi adopreremo per assicurare al Papa la sua spirituale indipendenza, noi nòn facciamo che risolvere una questione puramente di interna legislazione e di diritto pubblico interno del nostro Stato, e che non vi è materia a stipulazioni internazionali.

Vediamolo secondo il criterio *giuridico* ed il *politico*.

Sotto il primo aspetto, o signori, la è questa una questione che tocca a' principii più elevati del diritto; e potrei mostrarvela trattata dai più celebri cultori della scienza. Essi vi diranno che in tutto ciò che si attiene a cose di religione, se possono sorgere relazioni puramente etiche, non può essere materia a vera lesione di diritto nei rapporti internazionali.

Al certo vi furono tempi in cui si sarebbe risposto altrimenti, quando la Chiesa rappresentava e comprendeva tutte le relazioni civili dell'umana sociabilità, quando la religione suscitò fra i popoli fiere e memorabili guerre.

Ma svolgete pure le pagine del sapiente italiano Alberico Gentile, vero precursore della scienza del diritto delle genti; svolgete le pagine del Grozio e dei suoi continuatori sulla questione *An religionis causa bellari liceat;* e, traversando gli ultimi secoli, discendete sino al Vattel, ed agli ultimi maestri Galiani, Wheaton, Heffter, Phillimore, Bluntschli; e tutti vi risponderanno in senso contrario, perchè, o signori, l'èra delle guerre per causa di religione fu ormai definitivamente chiusa fino dal 1648 col trattato di Westfalia. Bisognerebbe dunque rimandare l'Europa tanto indietro da rigettarla nelle condizioni, in cui trovavasi anteriormente alla pace religiosa di Munster, per rimettere in onore l'assunto che io combatto.

Da due secoli l'Europa non conosce guerre che siansi fatte per causa di lesione di principii religiosi.

Cromwell, il più insolente protettore del protestantismo, espose richiami al duca di Savoia pel modo con cui trattava i Valdesi e per le fiere persecuzioni mosse alla loro religione; ma non si credè perciò nel diritto di muovergli o minacciargli guerra. Le potenze cattoliche non l'hanno fatta alla Russia pel modo col quale ha trattato il cattolicismo in Polonia. I documenti diplomatici che precedettero la creazione del regno di Grecia escludono che siasi fatta guerra alla Turchia per protezione religiosa ai cristiani, essendosi colà applicato, benchè quasi inconsciamente, il principio di nazionalità, e difesa la causa dell'umanità, nè mai più l'Europa minacciò guerra alla Turchia pel trattamonto, sovente oppressivo e barbaro, da questa usato verso i cristiani; ed invece si vide il fatto singolare che le potenze cristiane siano venute in aiuto alla Turchia, allorchè l'ambizione russa, scrivendo sulla sua bandiera la protezione delle popolazioni e delle credenze cristiane, ne minacciò l'integrità.

Ma in Roma, si dice, sarà la residenza del capo della religione cattolica. Che importa ciò? Tale situazione non è nuova nelle relazioni internazionali. Chi non rammenta che quando gli Stati erano meno grandi accadeva sovente che un vescovo od arcivescovo, che aveva una estesa giurisdizione, risiedesse in uno Stato ed esercitasse la sua giurisdizione spirituale sopra popolazioni politicamente appartenenti ad uno Stato diverso? Non si ritenne per secoli come l'erede del potere degli antichi imperatori greci sulla Chiesa ortodossa orientale, che noi chiamiamo scismatica, lo czar di Russia, anche rispetto alle popolazioni greche dell'impero ottomano? Costituito più tardi il regno di Grecia, fu necessaria la creazione di un sinodo ellenico permanente, appunto a causa di siffatto stato di cose. Ed il patriarca di Costantinopoli che risiede nella capitale ottomana, non ha giurisdizione ecclesiastica anche su popolazioni di Stati non sottoposti direttamente al Governo del sultano?

Ma, ritornando al principio innanzi enunciato, è certo, o signori, che, dove non può esistere una sanzione internazionale nè causa legittima di guerra, ivi neanche può esistere una vera *relazione giuridica internazionale*. In simiglianti materie non può ammettersi tra le varie provincie che semplici relazioni di benevolenza, di cortesia, di reciproco aiuto, che sono conosciute sotto il nome di *comitas gentium*. Certamente ogni Governo tutela qualunque interesse dei propri sudditi, il quale, allorchè sotto un qualche rapporto può dipendere da persone che si trovano in estraneo territorio, permette di fare appello ad una reciproca deferenza tra i due Governi; ma certamente ciò non basta a conchiudere che per l'indole ed essenza

sua la materia, di cui ci occupiamo, debba essere considerata di carattere internazionale.

Ma vi ha, o signori, un argomento ancora più grave.

Sarebbe impossibile che, senza alienare la sovranità e vincolare l'azione del potere legislativo, votandosi dal Parlamento una determinata legge, il nostro Governo verso altre nazioni contraesse l'obbligo che questa legge abbia a restare per sempre immutata ed intangibile, e che non potrà ricevere quei cangiamenti i quali talvolta sono imposti dalla necessità delle cose e dei tempi.

Noi intraprenderemo, o signori, con questa legge un grande esperimento, e con tutta lealtà; se riuscisse insufficiente, se con essa al Papa la spirituale indipendenza non fosse abbastanza tutelata, sarà debito nostro modificare od ordinare diversamente le garantie di tale indipendenza per l'obbligo che ha lo Stato di costituire efficacemente la libertà religiosa, e di fare che, tanto all'apice della piramide, quanto nella sua base, la libertà nell'esercizio degli atti spirituali esista e sia una verità.

Ma per la stessa ragione, non potendosi prevedere se alle nostre larghezze non si corrisponda con abusi e disordini di cui l'Europa sarebbe spettatrice, chi mai potrebbe consigliarci di eccedere nei nuovi ordinamenti ogni limite di prudenza, e con ciò di creare un pericolo permanente alla nostra quiete interna, alla tranquillità del paese, all'ordine pubblico?

Potete voi legarci le mani? Vorreste mai impedire che il potere legislativo, compiendo la sua missione ed il suo dovere, apportasse rimedio, qualunque estrema necessità sorgesse, ad un simile stato di cose?

No, signori, impegni internazionali così concreti, in simile materia, non sono possibili. Io vi domando che cosa si penserebbe di un Governo il quale stipulasse un trattato con cui promettesse alle altre nazioni di non mutare nè modificare il suo Codice civile o le sue istituzioni politiche per mezzo secolo!

È materia questa di stipulazione di trattati? Sarebbe incostituzionale ed assurdo. Tutto ciò che riguarda l'economia organica dello Stato, l'interna legislazione, e soprattutto quello che concerne la parte vitale del suo diritto pubblico, e che tocca alla difesa, alla sicurezza, all'integrità della sovranità nazionale, sfugge alla competenza degli accordi internazionali, è assolutamente, perennemente, necessariamente nella competenza e nella balìa indipendente della potestà legislativa.

E da ultimo, signori, permettetemi che io aggiunga una considerazione decisiva di ordine politico.

Quand'anche fosse lecito per avventura entrare nel sistema di tali

impegni internazionali, per i quali fosse ammessa, riconosciuta, consacrata l'intangibilità di leggi di questa specie che oggi fa l'Italia, chi non vede a quale massimo pericolo noi andremmo incontro? Noi autorizzeremmo una nuova Convenzione di settembre, ma sopra una scala molto più vasta, perchè ci assoggetterebbe ad una permanente ingerenza dell'Europa intera.

Le lezioni funeste dell'esperienza, scaturite da quella infausta Convenzione, non hanno dunque servito a nulla? Non ci ha essa appreso come coloro i quali acquistano per patti il diritto di richiederci determinate prestazioni ed obblighi, più tardi non sono più nella necessità di presentarsi coll'odiosa veste di interventori, perchè, quando esiste un trattato, una stipulazione fra Governi, allora subentra un altro ordine di rapporti, e ciascuno dei contraenti acquista un diritto perfetto e rigoroso di esigere dall'altra parte l'adempimento del trattato, ed anche di ricorrere, se è d'uopo, alla forza delle armi, suprema sanzione di ogni stipulazione internazionale. Per tal modo noi avremmo nuovamente creato un pericolo di universale e permanente intervento armato nel cuore della penisola nostra; avremmo ridotto l'Italia l'ultimo ed il più spregevole dei paesi dell'Europa civile.

Che dovremo noi dunque conchiudere? Quando avremo fatta la legge, le altre potenze ne avranno conoscenza, ne saranno liete e soddisfatte, ne prenderanno atto, se il vogliano, come di un provvedimento loro gradito e, se vuolsi, anche loro utile, della nostra interna legislazione, il quale sarà venuto ad esistenza non perchè ci troviamo impegnati efficacemente verso alcuno, ma perchè lo siamo verso noi stessi, perchè abbiamo contratto e pagato un debito dovuto ai principii di giustizia e di ragione. Ma non si dubiti con un'ingiusta diffidenza della persistenza dell'Italia nei suoi propositi. La vera garanzia di durata e di conservazione di questa legge sarà l'opinione pubblica del popolo italiano e dell'Europa intiera, saranno le nostre stesse libere istituzioni, le quali impediranno che si possa ritornare indietro dalla via della libertà religiosa in cui avremo una volta posto il piede; sarà (come già dissi) l'onore dell'Italia!

Signori, escluso ormai qualunque carattere internazionale dalla prima parte del disegno di legge, permettetemi ora di dimostrarvi in che il concetto informatore della parte stessa della legge, il principio direttivo di essa, qual è stato concepito dalla maggioranza della Commissione, sia diverso dal concetto mio e dei miei amici.

Noi consideriamo come un errore fondamentale, comune al progetto della Commissione ed a quello del Ministero, l'opinione che la

indipendenza del potere spirituale del Pontefice sia impossibile, senzachè il Papa sia sovrano, anzi senza la conservazione di una parte di quella stessa sovranità che prima esso aveva. Riguardiamo come un errore che da codesta sovranità di nuovo genere si faccia discendere la sua *inviolabilità* personale, ed una inviolabilità minacciosa e feconda di pericoli, perchè senza il correttivo della responsabilità di verun altro, circondata perciò dagli attributi di una sovranità assoluta, ed accompagnata dal carattere d'infallibilità, che ieri chiamò sì severe e giuste parole sulla bocca del mio amico Abignente, quella infallibilità che in una creatura umana è considerata, a ragione, dall'opinione illuminata del mondo civile come un'alternativa tra l'impostura e l'insensatezza.

Il Papa (ci si viene dicendo) è sovrano, continuerà ad essere sovrano.

Permettete, o signori, che io vi dichiari, nella pochezza del mio ingegno, che per quanto abbia torturata la mia mente, non sono riuscito a rendere a me comprensibile questo concetto, che io ho veduto con tanta facilità e compiacenza ripetuto prima dal Ministero, poi nella relazione della maggioranza della Commissione, ed infine nella bocca, e non senza rettoriche amplificazioni, di parecchi degli oratori che in questa discussione hanno preso la parola. Stando ai rudimenti del diritto pubblico, la parola *sovranità* deve esprimere necessariamente ed esclusivamente un rapporto di ordine *politico*. Se mi parlate di un principato o di una supremazia spirituale, allora abusate della parola *sovranità*. Nessuno mette in dubbio che il Pontefice è capo supremo dei cattolici; e, come tale, può e deve essere circondato di tutti i segni della venerazione e del rispetto e di tutte le garanzie necessarie alla sua indipendenza. Ma, se non vogliansi adoperare un traslato, una metafora, una figura rettorica (ed io vi domando se debbansi scrivere i progetti di legge, ed in materie così gravi, col linguaggio delle figure rettoriche), è impossibile un abuso più evidente del vocabolario giuridico di quello che si commette, chiamando questa eminente posizione del Pontefice una *sovranità*. Una *sovranità* senza *territorio* e senza *sudditi* sarebbe uno scherzo di cattivo genere, se non potesse trasformarsi in un equivoco idoneo in certe contingenze a divenire fonte per l'Italia di nazionali perturbazioni e calamità.

Se dunque siamo tutti d'accordo che il Pontefice non è più, nè deve essere investito di alcun potere temporale, che non conserva più potestà politica, voi non potete logicamente sfuggire a questo dilemma: o intendete attribuire una sovranità al Papa; ed allora l'onorevole Civinini ha ragione di rimproverarvi che voi ricostruite con una mano ciò che avete demolito con l'altra; o con noi consentite che niuna reliquia o vestigio di potestà temporale e politica

debba esistere nel Papa; ed allora ben diversamente è forza che sia formolata una legge.

La legge può concedere a chi non è sovrano alcune garanzie ed onorificenze esterne assimilate ad attributi di cui godono i sovrani; ma le concederà non perchè il Papa sia sovrano, ma in quanto codesti attributi si reputino una condizione essenziale per la tutela efficace dell'indipendenza del suo ministero spirituale, e non oltre il conseguimento di siffatto scopo. Ma quando si voglia sostenere essere impossibile l'esercizio indipendente del potere spirituale, senza una effettiva sovranità, senza la conservazione almeno di una parte dell'antica sovranità; io vi prego, o signori, di riflettere che voi date ragione ai vostri avversari; ed al certo potrebbero venirvi innanzi a fronte alta i difensori del potere temporale del Papa, e dirvi essere una tacita, e nondimeno eloquente confessione del vostro errore, ed una brutta contraddizione, che voi stessi dopo aver distrutto il potere temporale del Papa, siate costretti a riconoscere che avete distrutto una istituzione in cui contenevansi elementi necessari, indispensabili ad assicurare l'esercizio indipendente della potestà spirituale.

Io non credo a questa necessità; io credo che l'esercizio della potestà spirituale diverrà tanto più libero, tanto più proficuo e venerando, allorchè non sia circondato dalle passioni, dalle debolezze, dalle tentazioni degli interessi politici e terreni. Io dunque non posso consentire a lasciar sussistere o a risuscitare nel Pontefice il sovrano, che deve essere morto per sempre nel mondo della storia.

Io posso consentire alla concessione di certe garanzie, e finchè vogliate, ad alcune assimilazioni ed onorificenze, semplici dimostrazioni esteriori di ossequio e di rispetto della specie di quelle che si usano verso i veri sovrani; ma non posso consentire a creare nuovamente un sovrano, ed a chiamare col nome di sovrano chi non lo è.

Accolla e **Torrigiani.** (*Della Commissione*) Non lo abbiamo mai detto.

Presidente. Non interrompano. Continui il suo discorso.

Mancini. Del resto, o signori, quando si trattasse di restituire qualche cosa al Pontefice dell'antica sovranità, e chi mai, dopo e contro i nazionali plebisciti, avrebbe potere di creare in Italia un altro sovrano? Vittorio Emanuele regna per volontà della nazione; e sarebbe una strana usurpazione che un eletto del popolo commetterebbe, sarebbe una violazione dello Statuto che verrebbe da noi consumata, se fossimo chiamati col nostro voto a creare in Italia, non dirò un altro sovrano, ma anche un mezzo sovrano od un quarto di sovrano, attribuendogli quelle essenziali potestà che debbono unicamente appartenere al sovrano.

Il potere legislativo è incompetente a creare ed a concedere veruna delle attribuzioni e delle prerogative esclusivamente proprie del sovrano.

Non può esser lecito che di ricercare o determinare se alcune guarentigie e condizioni possano reputarsi necessarie o grandemente utili a rendere sicuri e pieni la indipendenza ed il libero esercizio di un'autorità spirituale.

Potremo fra noi disputare sulla misura e qualità di codesti mezzi; ma è indispensabile escludere da questa legge che noi concediamo *prerogative sovrane:* dobbiamo chiaramente esprimere, lo ripeto, che intendiamo determinare soltanto le garantie richieste limitatamente allo scopo di custodire e tutelare la indipendenza del potere spirituale del Pontefice.

Quali sono ora, o signori, le garantie che, secondo il progetto, vorrebbero darsi al Pontefice? Ve ne ha una prima ed immensa, la quale ci condurrà a fare un esperimento nuovo, non mai tentato in nessun'epoca ed in nessun altro paese.

Essa è l'*inviolabilità personale* del Pontefice, la quale implica la irresponsabilità di qualunque atto nel campo spirituale e fuori di esso; irresponsabilità da mantenersi, quale che sia il pericolo a cui venissero da questi atti ad essere esposte l'Italia e la sovranità della nazione; e peggio ancora, una inviolabilità senza il temperamento di altre persone che rispondano del fatto della persona inviolabile, e conseguentemente una inviolabilità ancora più piena e pericolosa al paese di quella stessa che lo Statuto riconosce nel principe costituzionale, nel capo dello Stato. Inoltre si garantiscono al Papa un lauto assegnamento perpetuo pel mantenimento della Sede pontificia, la libera pubblicazione degli atti del ministero spirituale, la libera corrispondenza col mondo cattolico, la inviolabilità diplomatica estesa agli inviati di estere potenze presso la Santa Sede, una guardia d'onore, una immunità locale dei propri palazzi, ed infine una semplice assimilazione onorifica ai veri sovrani, a coloro i quali, non per abuso, non per tropo rettorico, ma perchè il nome corrisponde alla cosa, sono realmente di diritto e di fatto sovrani.

Ecco, signori, un complesso di concessioni che debbono, per ogni persona che imparzialmente giudichi, creare la più perfetta sicurezza che il Pontefice sarà collocato in una posizione inaccessibile ad ogni pericolo, dove non potrà essere dipendente da alcuno, dove il suo ministero spirituale potrà con pienissima libertà esercitarsi.

Ma, signori, limite e condizione indeclinabile anche di questa prima parte della legge esser deve l'integrità della sovranità nazionale; l'esclusione di ogni ingerenza straniera di altri Governi in tutto ciò che possa riguardare un ramo così importante dell'in-

terna legislazione dello Stato; finalmente la prevenzione di ogni offesa, ed anche d'imprudenti rischi e pericoli per la cosa pubblica.

Da questo punto di vista io debbo adunque vivamente contraddire il concetto che veniva esprimendo, benchè guidato da purezza di elevate speranze non realizzabili, l'onorevole Berti. Egli ci diceva: Bisogna largheggiare; questo progetto è ancora avaro; prodigate quanto è più possibile le concessioni; non temete, fate in modo che abbiate a soddisfare a tutte quante possano mai essere le esigenze del mondo cattolico. No, io rispondo: il mio concetto è precisamente l'opposto.

Siccome si tratta di applicare un principio, quello della libertà religiosa; di conseguire uno scopo, l'indipendenza del Pontefice nell'esercizio del ministero spirituale; la misura dei mezzi e delle condizioni da adoperarsi ha il suo limite logico nella necessità: quello soltanto, che si dimostri assolutamente necessario, deve essere consentito per costituire una situazione di diritto speciale ed eccezionale, e non di meno fino ad un certo punto giustificabile. Ma tutto quello che sarà richiesto al di là degli stretti limiti della necessità, è impossibile che non divenga un gratuito privilegio, un'offesa al diritto di tutta la nazione, un'ingiustizia che non potrebbe essere in veruna guisa legittimata.

Ma, si dice, pensate all'importanza ed influenza del mondo cattolico.

Io non voglio entrare in apprezzamenti che mi trarrebbero molto lungi dal mio soggetto; voglio però prendere atto di questa stessa obbiezione. Se voi avete una così grande opinione, se esagerate l'importanza e potenza dell'associazione cattolica, sapete quale logica conseguenza ne dovete desumere? Tanto meno dev'essere lecito di largheggiare con essa di privilegi; i pericoli sono tanto grandi, che dovete essere avari, e limitare le concessioni a quelle che unicamente siano dimostrate necessarie. Voi dovete sopra tutto evitare in questa materia fino allo scrupolo l'occasione alle ingerenze straniere, di cui abbiamo già parlato.

Aggiungo una seconda osservazione. Sia pur vero che questo progetto di legge non ponesse in pericolo propriamente l'esistenza dello Stato, l'unità nazionale; ma permettetemi di riconoscere che noi mancheremmo del pari al còmpito e dover nostro se, per una imprudenza, per una specie d'amor platonico verso il Papa, come quello della Commissione, volessimo abbondare in queste concessioni oltre la necessità, quando anche dovessero derivarne solamente conflitti, lotte civili, possibilità di spargimento di una sola goccia di sangue!

Tollerate un esempio. Uno degli articoli del progetto concede che un corpo di proprie guardie custodisca la persona ed i palazzi del

Pontefice. E si dice: Di che temete? Raccolga il Papa quel numero di guardie che a lui talenti; ne tenga 200 o 300, le accresca, le prenda dove vuole, e faccia anche una passeggiata militare per tutta l'Italia circondato da un corpo di queste guardie; lo Stato non correrà pericolo di disfarsi. Rispondo: credo anch'io che l'unità d'Italia non cadrà per questo; anche un conflitto non potrà definitivamente avere un esito incerto; ma io domando se legislatori savi, cauti e prudenti possano per avventura creare con le loro leggi, e senza necessità, minacce al paese di danni e pericoli, al certo non gravi, e non irreparabili, ma ad ogni modo malefici e funesti. E non potrebbe avvenire che, sotto l'influenza di passioni esaltate, in circostanze eccezionali, potessero venire sguinzagliati ad offesa di pacifici ed innocenti cittadini questi uomini armati, come già ne abbiamo avuto un piccolo saggio, credo, nell'8 dicembre; ed il sangue versato, e le resistenze che sarebbero provocate, e i conflitti nelle pubbliche vie della nostra capitale, credete voi che sarebbero una piccola cosa, un rischio per l'ordine e la quiete pubblica da affrontarsi con animo leggiero?

Permettete un'altra domanda, cui spero mi si risponderà dal relatore o dal Ministero.

Io trovo scritto nel Codice penale che tutti coloro i quali appartengono alla forza armata, allorchè giustifichino un ordine gerarchicamente ricevuto, cessano di essere responsabili della esecuzione, ed hanno diritto di declinare e di far ricadere la responsabilità stessa su coloro da cui l'ordine venne emanato: questo è principio riconosciuto ed applicato quotidianamente dai nostri tribunali, altrimenti non vi sarebbe più disciplina ed ordine gerarchico. (*Movimenti e conversazioni sul banco dei ministri*)

Supponete ora che, a termini della vostra legge le guardie papali in certe eventualità s'impegnino in qualche conflitto, ed avvengano violenze, lesioni di cittadini e fatti di sangue; esse potranno dirvi: noi abbiamo ragione di andare impunite, perchè non abbiamo fatto che obbedire ad un ordine gerarchico, ad un ordine scritto, se volete, dal gabinetto del Pontefice; eccolo: e quest'ordine sarà in fatti emanato dal Vaticano... (*Bene!*) forse emanato sotto la influenza di un panico timore, in un momento di collera..., e non voglio immaginare certe altre situazioni in cui la storia dei Papi ce li dimostra ben altrimenti che abborrenti dal sangue e dall'abuso della forza. Nè già intendo parlare del Pontefice attuale; noi facciamo una legge che deve servire anche per l'avvenire, e chi mi assicura che in circostanze eccezionali, o con un Papa di carattere altiero e violento, sia impossibile una aggressione armata contro qualche associazione nemica al Papato, una specie di piccola *Saint-Barthélemy* nella città di Roma, eseguendosi un ordine sanguinoso? (*Movi-*

mento) Io spero che mi si risponda come si farà a chiedere ragione di simili fatti: gli esecutori non saranno responsabili, essi mostreranno l'ordine; l'autore dell'ordine è dichiarato da noi inviolabile ed irresponsabile, nè vi è alcuno che debba rispondere per lui. Di grazia, spiegatemi quale sarà la situazione spaventevole, incivile, fuori la legge, in cui avremo collocato la capitale d'Italia, la nostra Roma, finchè questo colà possa accadere.

L'onorevole presidente del Consiglio mi sorride, perchè forse crede queste cose impossibili, e reputa immaginario il mio timore. Io confesso invece che pericoli ed inconvenienti di questa specie mi sembrano inevitabili, se non apriamo bene gli occhi nelle concessioni che stiamo per fare al Pontefice, perchè potrebbe stabilirsi tale un antagonismo fra codesto novello corpo di giannizzeri ed una parte della popolazione romana, specialmente laddove i primi potessero credere di insevire contro increduli e miscredenti, e di guadagnare le indulgenze con la salute delle anime, che io temerei, o signori, disordini forse ben più serii e reali di quanto si crede.

Lo ripeto: non per questo cadrà l'Italia; essa riposa sopra i petti ed i sentimenti dei cittadini, sul valore del nostro esercito, non è questione di ciò; ma io domando se voi consentireste, senza timore e preoccupazione, a qualunque più eminente autorità di farla irresponsabile e indipendente, ponendo a sua disposizione una forza di armati, i quali fossero obbligati non ad obbedire al Governo, ma agli ordini che ricevessero dalla persona irresponsabile.

Un'ultima considerazione non è da trasandare.

Noi dobbiamo procedere cauti e scrupolosi nel compilare la legge e nel purgarla da tutto ciò che sia non necessario, da ogni concessione eccessiva o pericolosa: e sapete anche perchè? Perchè, quando si abbondasse in queste concessioni, esse diverrebbero tentazione, eccitamento a faziosi o fanatici di tali intraprese, che altrimenti sarebbero prevenute. Anche i fautori della caduta potestà temporale sapranno accuratamente esaminare e studiare questa legge; e quante volte per avventura potessero persuadersi che la loro audacia può andare impunita, e che possono non temer nulla facendo assegnamento su queste franchigie e su quella specie di asilo che fosse assicurato ai malfattori, ognuna di queste concessioni importanti sapete che cosa addiverrebbe? Una provocazione permanente a tutte le persone nemiche del paese o intente al male, per offrire il loro braccio a tentativi perversi, antipatriottici, esiziali per la pace pubblica.

Conchiudo, o signori, che è nostro dovere non essere ciecamente prodighi, ma saviamente economi, ed introdurre nella legge tutti i temperamenti e le modificazioni che possano renderla innocua ed

inoffensiva, garantire l'indipendenza dell'esercizio del potere spirituale del Papa, ma niente di più, niente di meno, e non compromettere l'ordine pubblico.

Non è questo il momento di discendere all'applicazione di questo concetto generale, essendo esso riservato alla discussione dei singoli emendamenti del mio controprogetto; ma fin d'ora permettetemi, quasi a modo di saggio, di mostrarvi le diversità che passano fra alcuni articoli del primo titolo nel Progetto della maggioranza della Commissione, e nel mio Controprogetto.

Anzichè affermare in modo equivoco ed enigmatico che il Pontefice è sacro ed inviolabile, io bramerei nel primo articolo della legge ribadire chiaramente il concetto, che in lui sono definitivamente cessate ogni potestà temporale, ogni autorità politica, acciò nessuno presuma dopo ciò di sostenere che una reliquia della vecchia sovranità politica in lui sia rimasta, e che di essa tuttavia egli possa far uso per istipulare convenzioni internazionali colle potenze straniere, considerando questo come un attributo di sovranità personale, piuttosto che territoriale; e ciò, sia per chiamare gli stranieri in Italia, sia per qualunque altro atto il quale ecceda lo scopo del semplice esercizio di un ministero spirituale. La dichiarazione dello scopo introduce in tal guisa un limite logico e naturale ai mezzi ed alle garanzie che vengono concedute.

Inoltre io propongo come essenziale condizione, che giudico d'assoluta necessità (e questa è un'altra caratteristica differenza fra i due progetti), cioè che la concessione senza esempio della personale inviolabilità ed irresponsabilità sia limitata ad un individuo solo, alla sola persona del Pontefice, e non estesa ad altre autorità e persone ecclesiastiche.

In un primo progetto dell'onorevole relatore della Commissione, che ho sotto gli occhi sulle prove di stampa, era da lui proposto di accordare anche permanentemente questa medesima inviolabilità ed irresponsabilità all'intiero collegio dei cardinali, vale a dire avremmo avuto in Italia 72 persone irresponsabili come i re assoluti, i quali avrebbero potuto commettere od ordinare qualunque specie di eccesso o delitto senza darne conto a chicchessia.

Io convengo e riconosco che nell'odierno progetto della maggioranza della Commissione questa proposta è stata di molto temperata.

Ciò nondimeno, anche l'attuale proposta, a mio avviso, è grandemente pericolosa; ed il pericolo è ancora più accresciuto dal vedersi ripristinato nel progetto della maggioranza della Commissione quell'articolo 10, che una deliberazione del Comitato della

Camera, dopo ampia e matura discussione, aveva quasi all'unanimità soppresso l'articolo 10, in cui si vorrebbe estendere la irresponsabilità in massa a tutti gli ecclesiastici che sono in Roma, per qualunque loro partecipazione ad atti della Santa Sede, e quale che sia il ministero ecclesiastico da essi esercitato.

Or bene, o signori, la cennata inviolabilità, ora ristretta pe' cardinali soltanto ai casi di Sede vacante e durante il Conclave, anche in questi limiti non cessa di essere sommamente improvvida, eccessiva, arbitraria concessione.

In primo luogo essa non è necessaria; ed è questa la vera e precisa ragione che io opporrò sempre quando contraddirò ad alcune delle proposte concessioni.

Qual mai ne è la ragione? Se mi dite che continua l'esercizio del potere spirituale del Papa nel collegio dei cardinali in Conclave; io vi rispondo esser questo un grossolano errore. È noto che la giurisdizione spirituale non risiede collettivamente nel collegio dei cardinali nella vacanza della Sede, che anzi molti di essi nè anche hanno carattere ecclesiastico ed ordini; e conseguentemente ciò importa essersi dimenticati completamente i principii del diritto ecclesiastico intorno all'esercizio della giurisdizione spirituale nelle vacanze della Sede Apostolica.

Se invece mi dite: « I cardinali sono gli elettori del Papa, conviene dunque assicurare la loro libertà, impedire che sopra di essi possa mettersi la mano fino a che attendono all'importante elezione; » ovvia si appalesa la sola conseguenza logica che da ciò possa derivarsi, cioè che, se vi sono fatti contrari alle leggi, o costituenti crimine o delitto di cui, al par di tutti i cittadini, costoro sieno responsabili, ogni procedura rimanga sospesa, non sia iniziata nè proseguita, fino a che duri il Conclave.

Io vado più in là: son disposto a sospendere cotali procedure anche verso i membri del Concilio generale, dappoichè mi è sembrato dover assimilare la prerogativa dei membri di queste supreme assemblee ecclesiastiche a quella di cui sono rivestiti i membri delle supreme assemblee legislative politiche per attendere all'adempimento del loro elevato mandato. Ma al di là di questa, ogni altra concessione non è necessaria. Aggiungo di più: sarebbe infinitamente pericolosa, imperocchè non dobbiamo dimenticare che la storia dei Conclavi è la storia delle discordie, degli intrighi, delle corruzioni diplomatiche, delle cospirazioni sovente ordite in quelle adunanze contro la pace degli Stati. Non dimentichiamo altresì che un Conclave può avere una durata lunga ed indefinita; quindi le maggiori insidie che potrebbe correre il nostro paese, le più gravi difficoltà pel nostro Governo avverrebbero nel periodo delle adunanze dei Conclavi, nella vacanza della Sede.

Sappiano pertanto quei porporati che, fino a quando dura quell'adunanza, essi non possono essere chiamati a rispondere dei loro atti; ma non già sono irresponsabili per questo.

Più tardi, disciolte quelle adunanze, se venisse per avventura in chiaro la prova di fatti costitutivi di reati in quel tempo da alcuni di loro commessi contro la sicurezza dello Stato, contro l'unità d'Italia, contro la nazionale sovranità, essi non potrebbero lusingarsi di sfuggire alla meritata pena, di goderne l'impunità.

Viene poi l'articolo in cui si pretende di assimilare completamente le penalità per le offese al Re a quelle contro il Pontefice. Ebbene, signori, a suo tempo vi dimostrerò quali assurdità nell'ordine razionale e quali pericoli deriverebbero nell'ordine pratico dalla proposta assimilazione. Io ho creduto almeno limitarla, come verrò più tardi esponendo. Ho inoltre stimato necessario fare un'aggiunta, della cui opportunità io non prevedeva che così presto i fatti sarebbero venuti a darmi ragione. Io propongo dichiararsi espressamente che, se può procedersi per offese che si commettano colle parole, con scritti, con vie di fatto contro la persona del Pontefice, con ciò non s'intende menomamente impedire la libera discussione anche nelle materie religiose.

Mi si opporrà, lo prevedo, che questo s'intende da sè, che la dichiarazione non è necessaria, è superflua. Ma è vano affermarlo. Chi eccitasse con pubblici discorsi, scritti o stampe solamente *il malcontento* contro la persona del Re, potrebbe essere tradotto a giudizio penale; quindi è indubitato, o signori, che, colla generica e completa assimilazione che vi propone la maggioranza della Commissione, rimarrebbe parimente vietato eccitare il malcontento contro il Pontefice. Ma allora quale sarà il sistema che noi inaugureremo per la libertà della stampa? Io non potrò più scrivere che il Sillabo è una sfida alla civiltà; che è un impedimento al progresso morale dell'umanità; che molte delle sue dottrine vorrebbero ricacciare il mondo nell'ignoranza, nella servitù, nella barbarie; che costituiscono un tentativo di regresso al medio evo. Non si potrà qualificare un atto di demenza la proclamazione dell'infallibilità di un uomo.

Scrivendo queste cose intorno ad atti che emanano dal Pontefice, chi può mettere in dubbio che certamente io non applaudisco, ma biasimo e maledico, e che probabilmente la conseguenza ne sarà di eccitare verso di lui e verso i suoi atti il pubblico malcontento? Pertanto non è giusto nè possibile ammettere questa completa e generica parità. È dunque di alta importanza per la tutela e l'integrità delle nostre libere istituzioni scrivere chiaramente nella legge, che è mantenuto in tutta la sua pienezza il diritto della libera discussione anche nelle materie religiose; altrimenti diverranno una

vana parola, una bugiarda illusione la libertà della stampa, la libertà della coscienza, la libertà dei culti.

Ho detto che, quando io ciò proponeva nel mio controprogetto, non presagiva che i fatti sarebbero venuti così presto a darmi ragione.

L'onorevole ministro dell'interno si è riservato di prendere delle informazioni sopra l'enormità appena credibile, della quale oggi il telegrafo ci dà notizia, di essere stata sequestrata in Roma dal Ministero pubblico, come contenente reato, la lettera del padre Giacinto all'episcopato cattolico, in cui combatte la superba pretensione papale all'infallibilità, ed esprime con le forme più pie e modeste i voti di vedere riformato e ricondotto il cattolicismo all'antica purezza. Spero che la notizia possa venire smentita; ma, supposto che sia vero essersi creduto meritevole di persecuzione penale codesta pubblicazione di uno degli ecclesiastici più rispettabili per pietà, virtù e santità di costumi, e per affetto sincero alle dottrine cattoliche, com'è il padre Giacinto, cui si vorrebbe impedire di rivolgersi ai propri colleghi negli studi religiosi, e di fare un appello all'episcopato su questioni di fede e di dottrina, io domanderò: dove dunque andiamo, quali criteri regoleranno il novello sistema?

Ho sotto gli occhi questa epistola, essa è degna di un alto ingegno e di una coscienza onesta e convinta. Egli non vuole combattere, ma propugnare la causa cattolica; e appunto a tale scopo deplora il *Sillabo* e l'*Infallibilità*, come fatti al cattolicismo dannosi, ed in opposizione colla vera religione e colla civiltà. Sarà dunque d'oggi innanzi vietato di scrivere ciò?

Parliamoci chiaro, intendiamoci: qual legge vogliamo dettare? Se coll'articolo 2 del progetto della Commissione essa vuole o tollera che possano andare soggette a repressione simili pubblicazioni vediamo se vi ha in mezzo a noi chi assuma la responsabilità di accettare siffatta proposta della Commissione: quanti qui siamo, gelosi della libertà di coscienza e di stampa, con orrore voteremo contro la medesima. No, non vogliamo che i nostri nomi rimangano confusi con quelli di coloro i quali, anche senza volerlo, avranno preparato un avvenire luttuoso, lagrimevole, funesto alla libertà ed all'Italia.

Che cosa importa che l'infallibilità del Papa abbia potuto da pochi o da molti, con servile coscienza, essere dichiarata un dogma, se pure questo è avvenuto? La discussione di tutti indistintamente gli atti e le dottrine, cioè in genere ed ampiamente nelle materie religiose, con forme ancorchè vivaci, ma decenti, dal punto di vista filosofico, razionale, storico o pratico, non può assolutamente essere

inceppata; altrimenti sopprimete la tolleranza medesima, e la vostra libertà di coscienza non è più che una mistificazione.

Questa libertà di discussione e di censura d'altronde, o signori, non è nata da ieri, benchè sovente siasi tentato di soffocarla.

In Francia, un magistrato distinto, l'avvocato generale Talon, fin dal 1665 non dubitava di scrivere queste parole: « Se mai avvenisse che il capo della religione cattolica fosse dichiarato infallibile, diverrebbe ben presto il padrone dell'Europa. »

E lo stesso pio relatore dell'Assemblea del clero francese nel 1682, nella quale di tanta luce rifulse il grande Bossuet, dichiarava che « coll'opinione dell'infallibilità o della superiorità dei Papi sui Concilii, non si potrebbe essere più in Francia nè cristiani, e nè anche francesi. »

Potete dunque imporre, o signori, al mondo di essere cieco e muto, se oggi si produce un rivolgimento così fondamentale nella Chiesa, non so con quali mezzi, e con quali arti? Volete voi che non si abbia il diritto di ragionare, che la forza e la minaccia dei processi e delle condanne sopprima la libera censura e discussione di tutti gli atti dell'autorità ecclesiastica dal suo più alto grado fino all'infimo? E allora non avreste in realtà impedito ai dissidenti di essere più protestanti o israeliti? Si troverebbero di fatto e per necessità impediti tutti gli altri culti, non permettendosi più di sostenere che quello, che il culto cattolico insegna come verità, sia invece errore e menzogna.

Ecco perchè, o signori, non sarà mai soverchia la precauzione che da noi conviene che si adoperi, acciò i limiti della necessità nelle ardue concessioni di questa legge non vengano ecceduti, e le formole più chiare e le più circospette siano in questa parte della legge con cauta previdenza usate.

L'onorevole relatore della Commissione ha scritto nel suo lavoro questa maravigliosa frase, che cioè, se la legge veramente riuscisse a difendere la società contro i pericoli e gli abusi, allora essa sarebbe da lacerarsi come un cencio inutile e da gettarsi via come arnese inservibile.

Io non posso comprendere il significato di queste parole. Dunque non basterà che da noi facciasi una legge, la quale tuteli e garantisca l'indipendenza spirituale del Papa; si richiedono l'obblio e l'abdicazione dei nostri più sacri doveri; ci si avverte che dobbiamo fare una legge la quale lasci aperta la via ai pericoli della patria, ed, anche vedendoli e toccandoli con mano, dobbiamo ad occhi veggenti lasciarvi miseramente esposto il paese!

La condizione normale di qualunque associazione la più indipen-

dente, e perciò anche dell'associazione cattolica, richiede che l'associazione sia garantita dall'oppressione e dall'arbitrio del Governo; ma che lo Stato sia anch'egli dal suo canto difeso e tutelato dai pericoli, dagli abusi e dagli eccessi. Realizziamo l'applicazione di questo concetto, rendiamo omaggio a così evidente principio; non eccediamo, lo ripeto ancora una volta, i limiti della necessità; e con questo saggio criterio voi potrete riconoscere, procedendo oltre nell'applicazione del principio medesimo, quali siano le differenze che nei singoli articoli intercedono fra il progetto della maggioranza della Commissione e quello da me proposto.

Signori, se me lo permettono, prenderò qualche istante di riposo.

(*Segue una sospensione di dieci minuti.*)

L'ora inoltrata mi ammonisce di non abusare più lungamente della vostra benevola attenzione, alla quale mi sento profondamente riconoscente; e perciò mi limiterò a poche generali osservazioni sulla seconda parte della legge; ma prima di passare alla medesima chiedo soltanto licenza di rispondere ad una obbiezione, che mi è sembrato potere interpretare in una interruzione a me venuta dal banco della Commissione.

Quella interruzione parve una denegazione della censura principale da me fatta al sistema della Commissione, quella di essere stato il Pontefice dalla medesima considerato tuttora, sotto certo aspetto, nell'anteriore sua qualità di sovrano, e come se conservasse tuttavia una parte dell'antica sua sovranità. Si vuole impugnare che tale sia stato il concetto della maggioranza della Commissione; perchè, se pure esso per avventura potrebbesi desumere dagli articoli del decreto reale di approvazione del plebiscito, già stato sottoposto al Parlamento, e che ha formato oggetto delle riserve espresse nell'articolo 2 della recente legge del 30 dicembre, il Pontefice non sia più qualificato nè considerato sovrano nel progetto che la maggioranza della Commissione oggi propugna.

Se si vuole che io accetti, come un pentimento, questa denegazione della Commissione, io ne sarò lieto e soddisfatto; ma finora io non poteva dissimularmi che una ben diversa opinione della maggioranza della Commissione risultasse chiaramente espressa e significata nella relazione che accompagna il suo progetto.

Io trovo in essa queste parole, sulle quali richiamo l'attenzione della Camera:

« Nel sancire questi privilegi come diritti nuovi che s'incardinino nell'organismo costituzionale dello Stato, il fine che ci proponiamo di raggiungere è che, per parte nostra, il Sommo Pontefice, quan-

tunque abbia cessato di essere Sovrano temporale, e non estenda più quindi la sua autorità politica sopra nessuna parte di territorio italiano, pure continui a mantenere i caratteri che, per ragione di principii di diritto internazionale, gli dava la qualità di capo di uno Stato sovrano. Non cessano dunque nel Pontefice se non quei diritti che erano naturalmente annessi colla esistenza attuale di questo Stato, e che non possono immaginarsi senza dar loro il fondamento e la base di un *territorio* qualunque. Questi *diritti superstiti* hanno sanzione, come i primi che egli aveva, nel diritto internazionale, ma non hanno bisogno, più che i primi, di essere stipulati con un atto internazionale. Il Pontefice *resta Sovrano ora*, e con diversa misura e fattezza di quello che egli era prima; in questa sua qualità, come oggi è determinata, sarà lecito a ciascun altro Stato sovrano di riconoscerlo o no, appunto quanto era lecito prima. L'Italia con questa presente legge precorre ogni altro Stato, ed è il dover suo di farlo. Potranno, se vogliono, gli altri Stati d'Europa seguirne l'esempio, o mostrare solo coi fatti che anche per essi il Sommo Pontefice mantiene il carattere di sovranità che ha avuto sinora. »

Non basta. In altro luogo della relazione medesima io leggo: « Il potere civile qui non intende creare nulla. Trova nel Pontefice, come capo di uno Stato, questo attributo comune quasi a tutti i capi di Stato in ogni diritto pubblico, quello di essere ritenuti superiori ad ogni giurisdizione penale, e talora anche civile, dello Stato a cui presiedono, e perciò inviolabili, intangibili da essi E la ragione nei principii di ciò è chiara: quegli che è la fonte d ogni giurisdizione, non può trovarsi soggetto ad una autorità che emana da lui. »

Ora, o signori, io credo una simile dottrina politica non solo manifestamente erronea, ma altresì pericolosa ed esiziale per l'avvenire del nostro paese.

Anzitutto, come mai, dopo il plebiscito e la manifestazione solenne della volontà nazionale, possono ancora sussistere questo carattero di Sovrano, questi diritti superstiti nel cessato principe di Roma? Chi oserebbe dire che l'antico granduca di Toscana ed il Re di Napoli abbiano soltanto perduto un territorio e quei diritti che avevano bisogno di un territorio per esservi esercitati, ma che oggi ancora dell'antica loro potestà conservino certi diritti sovrani, i quali sono riconosciuti dal diritto internazionale?

Ho già dimostrato che il concetto di *Sovranità* involge necessariamente il doppio rapporto con un *territorio* e con *persone suddite*. Sono dunque costretto, in opposizione a codesti intendimenti della

maggioranza della Commissione, di riconoscere che il Pontefice manca dell'una e dell'altra condizione di vera sovranità, e che in lui non uno degli antichi diritti ha potuto sopravvivere; che egli non è più se non un principe spodestato al pari di tutti gli altri, non è che un sacerdote, ma un sacerdote, che per l'eminenza del suo ufficio e grado gerarchico, abbisogna di guarentie efficaci per l'indipendente e libero esercizio del suo potere spirituale.

Ora, appunto perchè il decreto reale, approvato con caute riserve dalla legge del 30 dicembre, conservava al Pontefice gli attributi e le *prerogative personali* di sovrano, e veggo in fronte al progetto attuale della Commissione precisamente introdotta questa inopportuna epigrafe, *Prerogative del Sommo Pontefice*, si stabilisce con ciò tale un nesso fra quel decreto e questa legge destinata a determinarne ed esplicarne gli effetti, che colla scorta anche dei commenti nascenti dalla relazione della Commissione stessa testè letta, sarebbe facile far sorgere quell'equivoco che è supremo e vitale interesse di prevenire.

E da ultimo, il sistema della maggioranza della Commissione ancor più chiaramente si delinea allorchè alla inviolabilità personale del Pontefice vediamo aggiunta anche quella, in certe epoche e circostanze, dell'intero collegio dei cardinali, e permanentemente quella di tutti gli ecclesiastici che possano farsi strumento e mezzo di esecuzione di ordini aventi un carattere esteriore di ecclesiasticità, per quanto essi potessero involgere penali responsabilità al cospetto delle leggi dello Stato.

Chi non vede che si viene a proporci di costituire al Pontefice una vera sovranità, comunque dimezzata; una sovranità bastevole ad impedire che le leggi ottengano universale obbedienza ed effetto, che lo Stato efficacemente tuteli la propria sicurezza e l'ordine pubblico, che in fine all'Italia sia risparmiato uno stato anomalo, difforme da tutti i sani principii del vivere civile, fecondo di paurosi inconvenienti e malanni?

Io non aggiungo di più a giustificazione delle contro proposte da mè fatte sulla prima parte di legge.

Passando alla seconda parte, rispetto al suo contenuto, nessuno certamente dirà che esistano impegni assunti dal Governo; nessuno negherà che le disposizioni di questa seconda parte, che è un titolo separato dalla medesima, possano anche costituire oggetto di una legge distinta.

Rammenterò essersi da me espressa prima nel Comitato, e poscia anche in seno alla Giunta, l'opinione che fosse conveniente intraprendere fin da ora un accurato e maturo studio di quest'altra parte della legge, per riuscire a compilarne la formola in termini soddis-

facenti, dovendo essere questo un lavoro necessariamente arduo, lungo, estremamente malagevole, anche per difetto di anteriori modelli legislativi.

Nondimeno la Commissione aveva deliberato nella sua maggioranza, che fosse preferibile rimandare indefinitamente ad altro tempo la preparazione e discussione di quest'altro progetto di legge distinto, appunto in considerazione dei gravi e maturi studi che per esso erano necessari; e su questa deliberazione si passò dalla Giunta alla nomina del suo relatore.

Più tardi questo progetto di legge si è veduto improvvisamente, e per opera personale del relatore medesimo, accresciuto del suo secondo titolo. Per me sento l'obbligo di pubblicamente attestare una cosa sola; ed è che questa seconda ed importantissima parte della legge non è stata mai discussa nel seno della Commissione, nè prima di tale opera dell'onorevole relatore, nè fino alle ultime sedute, alle quali io non sono intervenuto. Ignoro se i miei onorevoli colleghi abbiano potuto consacrare a questo immenso argomento uno studio fugace nelle ultime adunanze; ma è certo che, quando l'onorevole relatore presentò il progetto di questa seconda parte della legge, il disegno era assolutamente figlio della sua individuale iniziativa e dei suoi studi, non punto diretti, nè illuminati dalla discussione e deliberazione collettiva nel seno della Giunta.

Ora, io son certo di esprimere un giudizio che avran meco tutte le persone competenti a giudicare in questa materia, qualificando questa parte del disegno di legge sommamente difettosa, senza principii, incompleta e mancante di parti essenziali, e dello stesso linguaggio legislativo. La Camera vedrà quello che ora convenga meglio. Se per avventura si dovesse così porre l'alternativa: o rinunziare per ora a questa parte delle proposte, o avere una cattiva legge, adottando precipitosamente una incompleta riforma, senza quella profondità e serietà di studi che l'argomento richiede; ormai le cose sarebbero ridotte a tale, che anch'io crederei minore danno separare la seconda dalla prima parte, e riservare l'approvazione della seconda più tardi, e premessi gli studi indispensabili.

Che se la Camera fosse disposta ad intraprendere fin d'ora cotesti nuovi studi fondamentali, pazienti, accurati, la mia modesta cooperazione le sarà assicurata, e persisterò ben volentieri nel mio primo concetto e divisamento.

Parevami invero che non mancasse la convenienza, che la stessa legge, la quale accordare deve eccezionali garentie, che sono privilegi e favori, al capo della religione cattolica, contemporaneamente provvedesse a dare anche libertà alle membra ed all'intiera associazione dei credenti.

Nè giudicherei spregevole vantaggio quello che si otterrebbe, ar-

mando il nostro Governo, in ogni remotissima ipotesi di doglianze di potenze cattoliche, le quali, per avventura, potessero trovare insufficiente l'immensa serie di franchigie e concessioni di che si largheggia col Papa, armando il nostro Governo di un argomento di difesa potente ed irresistibile, e ponendolo in grado di così parlare, a qualunque Governo cattolico: « Se voi trovate ancora scarsa la misura delle concessioni che al Pontefice fa l'Italia, cominciate voi nei vostri Stati dal fare altrettanto; accordate anche voi la stessa libertà alla Chiesa cattolica che l'Italia la prima porge il grande esempio di concedere; abolite l'*exequatur*, il *placet*, tutte le cautele difensive dell'indipendenza o sovranità civile di uno Stato cattolico, mentre voi tutti ne siete anzi divenuti più che mai gelosi dopo la imprudente proclamazione della infallibilità. »

A me pareva che fosse pel nostro Governo un vantaggio di potere tenere un simile linguaggio; ma tuttavia ad una condizione, lo ripeto, alla condizione che la legge sia buona, profondamente meditata, fondata sopra principii solidi ed inconcussi, e che sia stata oggetto di maturo e coscienzioso esame; il che, io ne sono convinto, richiede tuttora studi e discussioni.

Promettendo il mio concorso, purchè vogliasi innalzare un monumento di giustizia e di libertà, e non già un piedistallo al dispotismo teocratico, io non vengo già a mutare i miei antichi propositi. Io sono stato in quest'Assemblea coscienzioso difensore delle regalie e degli antichi mezzi di tutela dello Stato, finchè il Pontefice fu rivestito del potere temporale; ma la Camera voglia permettere che io le rammenti le parole che pronunziai nella memorabile discussione che ebbe luogo in questa medesima Assemblea nel luglio del 1867, allorchè vennero in esame i progetti di legge presentati dal Ministero Ricasoli-Borgatti. Io rammentai allora, come il conte di Cavour aveva espressamente dichiarato che l'Italia, *soltanto* dopo aver dichiarato decaduto il potere temporale del Papa, potesse proclamare il principio della separazione dello Stato e della Chiesa, e della completa libertà di quest'ultima.

Io mi espressi così:

« Ecco, signori, restituita al suo genuino senso e tenore la celebre formola del conte di Cavour; ecco le condizioni della sua applicabilità.

« E se non fosse soverchio il mio ardimento, io mi permetterei di essere un po' esigente, perchè credo che, *anche dopo proclamata la caduta del potere temporale*, succederà necessariamente un periodo più o meno breve di esperimento, di osservazione, di prova, nel quale converrà che l'Italia si assicuri di essersi veramente abbandonato in modo definito quello strano e secolare connubio, e che non si sia ceduto all'imperio di momentanee circostanze, coll'intendi-

mento di cogliere la prima opportunità per ricuperare la perduta autorità col soccorso di una intervenzione straniera.

« Quando la civiltà avrà portato i suoi frutti; quando un così grande fatto, una volta compiuto, avrà un'eco di applausi in tutta la terra, perchè sarà uno dei più grandi progressi trasformatori dell'umanità, uno di quegli avvenimenti che rappresentano nella storia del genere umano i momenti culminanti della sua vita, che il Campanella, con enfatica frase, chiamava il *giubileo*, i *grandi giorni della umanità;* allora sarò io il primo ad invocare e proporre non solo l'applicazione alla Chiesa del diritto comune, ma la concessione delle maggiori larghezze, di eccezionali favori e garanzie di indipendenza, anche al di là di ciò che oggi per essa si domanda, perchè saremo sicuri e tranquilli che ciò facendo, non avremo giammai a pentirci di aver fallito al nostro mandato, che è quello di vegliare alla salute della patria. » (*Segni di approvazione*)

Io mi astengo dai commenti di questa mia dichiarazione, la quale però dimostra che spetta oggi ancora alla Camera di esaminare se le condizioni, nelle quali al presente l'Italia si trova, siano tali da farci rinunziare a questo periodo di più o meno breve esperimento, per assicurarci che siasi nel Vaticano abbandonato definitivamente il pensiero ed ogni riserva di cogliere qualunque occasione propizia per tentare il ricuperamento del potere temporale; se sia fin da oggi il caso di procedere innanzi nella nostra via con coraggio e fiducia contro il naturale e più fiero avversario della nazionale unità, promulgando una legge la quale però non sia improvvida, incompleta, e, per inescusabile imprudenza, ripiena di pericoli e d'insidie per l'ordine pubblico e per la sicurezza del paese e delle libere istituzioni.

Potendo iniziarsi sulla medesima i necessari studi, io ho anche sottoposto in codesta previsione al giudizio della Camera un controprogetto della seconda parte della legge; ma protesto che esso è ben lontano dall'essere quello che io vorrei, e dall'esprimere un ordinato sistema fondato sui veri principii; allo stato attuale delle proposte io non ho potuto che tentare di rendere, a mio avviso, meno difettoso e meno cattivo il progetto presentato dalla maggioranza della Commissione, purgarlo dai maggiori vizi, allontanarne i pericoli più evidenti; e tuttavia esso rimane incompleto, ed io sono più che mai convinto che si richiederebbero ancora meditazioni e cure maggiori prima di introdurre in Italia, avanti che in ogni altro paese cattolico di Europa, un così ardito e radicale mutamento nel diritto pubblico dello Stato.

Ad ogni modo, risalendo ai principii, la teoria dei limiti della competenza dello Stato nelle materie religiose è molto semplice.

È una falsa idea, ed è quella di molti astuti ultracattolici, che lo Statō, astenendosi da ogni ingerenza nelle cose della religione, si arresti in faccia ad estraneo potere, ad una rivale giurisdizione. Nello Stato non può esistere che unico potere, quello della nazionale sovranità, e quindi una sola legge ed una sola universale, illimitata giurisdizione; e noi abbiamo il dovere di non ammettere nello Stato la coesistenza di leggi e tribunali che dallo Stato non dipendano, e quello di, fare osservare il diritto e la giustizia da tutti e contro tutti. Noi non rispettiamo altrimenti la libertà religiosa, se non come una parte, ed al certo la più preziosa e sacra, della libertà individuale; proteggiamo la libertà del culto cattolico, come quella di qualunque altro culto, come le libertà lecite, ed all'ordine pubblico innocue, di qualunque associazione.

È vero, o signori, che, collocandoci anche da questo altissimo ed irreprensibile punto di vista, finora non si considerarono abbastanza alcuni scrupoli e timori, che ai miei occhi sono tuttora gravi e seri, e sui quali è mio debito di richiamare per brevi istanti l'attenzione della Camera. Essi forse concorreranno a dimostrare che quest'argomento della libertà delle Chiesa cattòlica, considerata come qualunque altra privata associazione, questo concetto di cui tanti parlano e i ai nostri giorni si annunziano fautori e promotori, costituisce una immensa riforma non ancora maturata da profondi studi e da imparziali investigazioni.

Eccone la prova. Tutti dicono, e fu questo anche il concetto fondamentale di quel primitivo progetto di legge che era stato presentato dal Ministero Ricasoli-Borgatti nel 1866, che ne' rapporti con lo Stato la Chiesa cattolica non è diversa da qualunque altra privata associazione; e che lo Stato per mezzo dei suoi tribunali deve considerare le leggi, i canoni ecclesiastici, e tutti gli statuti particolari della Chiesa cattolica, come i tribunali considerano le convenzioni pattizie, gli statuti, ed i regolamenti interni di qualunque privata società, di qualunque associazione esistente nello Stato, patti e statuti che non possono mai prevalere all'autorità delle leggi dello Stato, e che in tanto possono ricevere esecuzione ed osservanza in quanto ad esse non contraddicano. Costoro aggiungono che se in tali materie intervengano decisioni di autorità ed anche di giurisdizioni ecclesiastiche, non possono avere altro valore che di pronunciazioni arbitrali, anch'esse ineseguibili contro le leggi dello Stato. Dicono in fine, che quando taluno dei membri di questa grande associazione, che è la Chiesa cattolica, si richiami per ingiustizie, per lesioni di diritti, per oppressione che soffra, sia dai capi della società medesima, sia da altri che ne facciano parte, i giudici naturali di tutte queste controversie non possono essere che i tribunali ordinari dello Stato, come in Inghilterra e nella libera

America, essendo essi collocati nelle condizioni le più sicure d'imparzialità, d'indipendenza, d'inamovibilità per potere amministrare la giustizia senza pressione ed influenza del Governo, e per garantire che ciascuno degli associati conseguirà integro il proprio diritto.

Ebbene, o signori, permettetemi che io manifesti rapidamente i miei scrupoli, anche supponendo una leale attuazione di codesto sistema.

Vorrei cominciare innanzitutto per chiedere, che mi si dimostrasse che esista veramente una associazione cattolica, nel senso in cui si vorrebbe adoperare questa parola, e co' caratteri costitutivi delle vere associazioni.

Io non conosco altre associazioni fuori di quelle volontarie, e tra membri i quali siano vincolati tra loro da determinati rapporti giuridici. E veramente non dovrebbe essere lieve la difficoltà di dimostrare, che realmente i molti milioni di cattolici sparsi nelle varie parti del mondo, benchè abbiano comuni la fede, le credenze, la professione del culto, costituiscano un solo corpo, e racchiudano le condizioni ed i caratteri giuridici che debbono richiedersi in una vera e propria associazione.

Inoltre, se pure essa fosse un'associazione, sarebbe di natura e carattere diverso da tutte le altre. Tutte le associazioni, l'ho detto, sono volontarie; ma nella supposta associazione cattolica si nasce, si entra senza saperlo e volerlo quando si è nell'infanzia, ed il credente (come ora dirò) non ha la libertà di abbandonarla.

Ma vi hanno poi ben altre gravissime differenze da tutte le altre associazioni.

In ogni privata società si riscontrano tre condizioni importantissime, che mancano assolutamente in questa supposta associazione cattolica.

La prima è che generalmente in qualsiasi società non vi è a temere mutazione di leggi e di ordini interni, fuorchè per la sola volontà degli associati, o almeno (in certi casi) della loro maggioranza. Ed invece nella Chiesa cattolica già avvennero, e sempre potrebbero avvenire grandi mutamenti, e ne avete veduto ai nostri giorni uno ben radicale, senza alcuna partecipazione o concorso degli associati; abbiamo anzi veduto una trasformazione della stessa legge fondamentale di questa associazione cattolica, non accettata nè voluta dai credenti e dai Governi delle nazioni cattoliche, essendosi trasportata in certa guisa la suprema autorità legislativa della Chiesa dalla rappresentanza dei fedeli e dei sacerdoti, dal Concilio, in un solo individuo, nel Papa dichiarato infallibile, sì che egli solo domani e sempre potrà cambiare da cima a fondo tutta intera la disciplina, la legislazione, gli statuti interni di questa vasta cosmopolitica associazione! Col dispotismo e con l'autocrazia scompare la essenza stessa di un'associazione qualsiasi.

La seconda differenza è in ciò riposta, che in tutte le altre associazioni sussiste almeno la possibilità di recesso e di rinunzia dei singoli membri a farne parte, senza immoralità e disdoro. Infatti, o signori, è questo il rimedio, cui spesso si ricorre da quel socio, il quale si trovi nel seno di una società non trattato secondo giustizia, molestato, angariato dai capi od amministratori, ed a cui rincresca e divenga gravosa la propria condizione per le speciali obbligazioni che su lui come socio incombano. Questo socio cederà ed alienerà le sue azioni, la sua quota; o chiederà dai tribunali il suo scioglimento dalla società per inadempimento di condizioni.

Ditemi, o signori, se è possibile riconoscere questa medesima libertà nei credenti. Che volete che io faccia? Sia qualunque l'oppressione dei miei capi, ecceda pure ogni limite l'abuso che a mio danno si commette, se non esiste un mezzo per cui questo abuso sia riparato ed impedito, non mi rimane al certo la libertà di rinunziare alla società della Chiesa a cui appartengo, perchè non posso onestamente rinunziare al convincimento della mia coscienza, alla mia intima fede, a ciò che forma la speranza e la consolazione della mia vita; io non posso per dispetto, o per qualunque ragionevole causa di malcontento, farmi protestante od israelita, o diventare ateo, con quella medesima facilità e libertà con cui posso abbandonare una società di commercio o altra qualunque privata associazione.

La terza non meno essenziale differenza, o signori, sta in ciò, che manca nella pretesa società cattolica ogni efficacia di autorità coattiva per gli abusi dei capi e dei ministri del culto, e per la violazione degli obblighi e degli statuti sociali.

In tutte le società l'associato si rivolge ai tribunali, denunzia l'abuso di coloro che la reggono od amministrano, ed ottiene che questo abuso sia efficacemente impedito o fatto cessare. Il più delle volte tutto si risolve in una condanna ad indennità pecuniarie fino alla desistenza dalla violazione o dall'abuso; ma può giungersi fino al punto della destituzione, della espulsione dei capi infedeli, o violatori dei patti e delle leggi dell'associazione. Io vi domando, di grazia, se può avvenire nulla di simile nella supposta associazione cattolica.

Quando taluno si presenta ad un ufficiale dello stato civile chiedendogli di celebrare il suo matrimonio, perchè in lui concorrano le condizioni contemplate nella legge civile, se quegli si ricusa, il richiedente si rivolge ai tribunali, ed i tribunali costringono l'ufficiale a fare l'atto di matrimonio; egli deve desistere necessariamente

dal suo rifiuto, e può essere non solo condannato ai danni, ma ben anche rimosso dall'ufficio di cui abusa.

Supponete ora che dopo ciò colui si presenti in chiesa al suo curato per lo stesso oggetto, dimostrandogli non esistere impedimenti, secondo i canoni o le leggi della Chiesa, cioè, per parlare il linguaggio della presente discussione, secondo lo statuto della pretesa associazione cattolica, acciò i due sposi vengano anche ecclesiasticamente congiunti; supponete che il parroco gli risponda che non vuole o crede di non potere; ebbene, il richiedente è pronto ad usare dei mezzi e delle garanzie di libertà che con questa legge vorrebbero introdursi, ed a cui si ricorre, non so con qual profitto. in Inghilterra e in America; egli dunque citerà il ministro del culto avanti al tribunale; e voglio anche ammettere che, dovendo i tribunali sapere di tutto, di scienze, di arti, d'industria, di agricoltura, di religione, per bene amministrare la giustizia, il tribunale a cui si rivolgerà, facendosi canonista e teologo, finisca per sentenziare che il parroco ha torto, che egli secondo i canoni è obbligato a congiungere l'attore in matrimonio.

Ma, di grazia, a questo punto insegnatemi come si farà ad esercitare con efficacia, con mezzi coattivi, il diritto di ottenere giustizia in materia ecclesiastica. Il parroco (sia pure per capriccioso arbitrio), se è sostenuto dai suoi superiori, potrà dire sempre: fate quel che volete; giudichino i tribunali come stimano; ma la mia coscienza m'impedisce di benedire questo matrimonio, d'impartire un sacramento della Chiesa; non vi sono nè sentenze nè ordini di qualsivoglia autorità dello Stato, che potranno costringermi a mancare ai miei doveri. Dicasi lo stesso, se il vescovo senza forme di giudizio sospenda *a divinis* un prete liberale, e non senta ragione, e di altri casi infiniti. Ed ecco, signori, la magnifica posizione, che in definitivo risultato voi avrete fatta ai credenti ed al basso clero col nuovo sistema che pretendete inaugurare sotto il pomposo e bugiardo titolo di libertà della Chiesa.

Il correttivo dell'ingerenza della sovranità civile per la cognizione ed impedimento degli abusi ecclesiastici cesserà; ma non a profitto della libertà e della giustizia, bensì a profitto dell'abuso, della licenza di opprimere e di calpestare le leggi stesse della Chiesa; si verrà ad introdurre e a sciogliere da ogni salutare freno e ritegno il dispotismo teocratico.

Che cosa voglio io desumere da queste considerazioni? Che questo argomento merita ancora gravi e severi studi. Quello che per ora appare necessario e da tutti consentito è che, coll'abolizione dell'in-

gerenza *preventiva*, lo Stato si riconosca incompetente a dirigere e ad impedire nelle materie di religione; ma che debba tuttavia riguardarsi competente, ed esclusivamente competente, nell'adempimento del debito suo di amministrare la giustizia a tutti, e perciò anche al semplice credente, anche a chi appartiene al basso clero, contro gli abusi dei superiori e del clero privilegiato e dominante. Il difficile è ricercare efficaci mezzi per contenere nei debiti limiti, ed ordinare l'amministrazione di questa parte della giustizia e l'esecuzione dei relativi giudicati.

Ed ora meglio possono, o signori, comprendersi ed apprezzarsi quelle istituzioni tanto poco conosciute, mal giudicate ed imperfettamente studiate nei tempi presenti, che i nostri maggiori, i quali erano religiosissimi, ma nel tempo stesso gelosi nel tutelare l'indipendenza dello Stato, furono costretti ad escogitare ed a far accettare in tutti i paesi cattolici.

L'appello per abuso a quale altro scopo tendeva se non a questo? Non era della stessa natura la precauzione che lo Stato adoperava nel prendere cognizione anticipata dei provvedimenti dell'autorità ecclesiastica e dei suoi atti prima che si venisse a permetterne l'esecuzione?

Un'altra osservazione, o signori, sembrami pure gravissima.

In America questo sistema, benchè attuato per minoranze cattoliche assai poco numerose, e non già sopra vaste proporzioni, ha potuto fare, malgrado alcune parziali difficoltà, non cattiva prova. Ma quali sono i due mezzi che ivi esercitano efficace influenza per impedire gli abusi del clero verso la società laica, dell'alto clero a danno del clero inferiore? Rammentateli, o signori. Il primo è l'ingerenza del laicato, delle associazioni locali nelle nomine dei ministri del culto, e specialmente nelle *proposte* dei vescovi che vengono canonicamente istituiti dal Pontefice. Ed il secondo è che l'amministrazione delle rendite ecclesiastiche non è presso il clero, ma presso la intera associazione dei credenti, cioè presso congregazioni laiche poste accanto al clero, il quale per ciò, se non dipende dallo Stato, dipende per la sua sussistenza e per la rimunerazione de'suoi servizi dal laicato e dalla rappresentanza de' fedeli.

In tal modo si ha un sistema ragionevole e qualche garanzia contro gli abusi; imperocchè i credenti sono anch'essi parte integrante della Chiesa, al certo non composta solo del clero ma altresì dei fedeli tutti.

Or piacciavi riflettere che nella proposta che abbiamo sott'occhio, queste due importantissime garanzie rimarrebbero escluse. Si osa

proporre di lasciare all'arbitrio del Pontefice la scelta dei vescovi e dei ministri e dignitari, conferendogli un potere ed un diritto esorbitante, che non hanno mai esistito. Quando verrà il momento di discutere il relativo articolo, vi domanderò licenza di trattenervi sopra i precedenti storici riguardanti l'uso e le leggi della Chiesa cattolica circa la elezione dei vescovi

Or nel progetto della Commissione non si vuole che le popolazioni cattoliche ed il clero esercitino più veruna ingerenza in queste elezioni.

E, quanto all'amministrazione dei beni ecclesiastici, una proposta fondata sopra un lodevole concetto erasi fatta nel 1864 dall'onorevole barone Ricasoli, per affidarla a congregazioni laiche che si sarebbero costituite accanto ad ogni parrocchia. Ora la Commissione nell'attuale progetto lascia nell'obblio quell'antica proposta di legge.

Essa dunque pretende ridurre ad un nome mendace e vuoto di senso la libertà della Chiesa, scompagnandola da quei correttivi e temperamenti, che potrebbero renderla accettabile ed immune dai gravi pericoli ai quali altrimenti si va incontro.

Che più? Si fa peggio ancora, lasciando con questa legge per ora sussistere in Roma e nella sua provincia le fraterie monastiche e tutta la manomorta ecclesiastica.

Ben si dice che si presenterà in proposito, e per tutto ciò che si riferisce alla proprietà ecclesiastica ed alla sua amministrazione, un'altra proposta di legge; ma rammentiamo quali e quante difficoltà si dovettero superare, e quanto tempo trascorse, prima che le leggi di soppressione delle corporazioni religiose, e di conversione della proprietà immobiliare ecclesiastica, uscissero vittoriose dalla discussione e dalla votazione nelle nostre politiche Assemblee. Se non fossero sopraggiunte le circostanze gravi ed urgenti del 1866, quelle leggi sarebbero forse oggi ancora un desiderio. Non potrei, senza un invincibile sentimento di diffidenza, lasciare indietro ed in istato di sospensione questa parte, che, a mio avviso, sarebbe vitale ed inseparabile dal nuovo sistema che si propone d'inaugurare per la Chiesa. Il perchè nel mio controprogetto ho stimato di aggiungere un articolo, col quale si estendono immediatamente alla città di Roma e sua provincia la soppressione degli ordini religiosi come corpi morali ecclesiastici, e la conversione della manomorta ecclesiastica. E nondimeno, ammettendo i più generosi temperamenti che potessero desiderarsi per le condizioni speciali del luogo, non ho difficoltà di aderire che lo Stato non debba trarne alcun vantaggio pecuniario, sia sotto la forma della tassa

del 30 per cento, sia anche, se si vuole, nell'assegnare in pagamento la rendita pubblica al valor suo nominale, sia con altro mezzo o forma qualunque.

Riassumendo, signori, io dirò dunque che, se questa parte della legge dovrà contemporaneamente sottoporsi al vostro voto, è necessario che se ne intraprenda un novello studio, che sia completata, e che in essa venga reso omaggio ai veri principii di libertà, e non ad una larva ingannatrice che questo santo nome usurpi.

Ed ecco quali, a mio avviso, dovranno esserne i concetti dominanti.

Primamente, siano pure abolite e proscritte tutte le istituzioni preventive. Tale è il carattere delle libertà moderne, che in ogni ramo dell'attività sociale si vanno sopprimendo le istituzioni preventive, che sospettose inceppano ed impediscono l'esercizio della libertà; si lasci a questa intera la sua responsabilità, per chiederle più tardi rigida ragione dell'abuso che se ne faccia. Ed in questo senso noi vi abbandoniamo volentieri l'istituzione secolare del regio *exequatur*, l'istituzione del *placet*, e tutti quegli assensi governativi che erano adoperati come cautele preventive.

Se non che questa importante riforma, e le altre tendenti a scopo di libertà, quando vogliate compierle, giustizia impone che abbiano luogo non già unicamente come un privilegio esclusivo del culto cattolico, ma è necessario che si estendano pure imparzialmente a tutti i culti che si professino nello Stato, comunque essi siano i culti di ristrette minoranze, ed anzi appunto perchè rappresentano il sacro diritto delle minoranze e le libertà degl'individui.

Quando questa proposta da me venne fatta nel seno del Comitato di questa Camera, che in quell'occasione era numerosissimo, rammento con gioia che esso si levò quasi unanime ad applaudire ed accettare siffatta proposta, senza che alcuno vi si opponesse. Non fu dunque lieve maraviglia la mia nell'aver veduto soppresso nel progetto della maggioranza della Commissione un articolo testualmente inserito nel processo verbale dell'adunanza del Comitato, e che, se pure fosse stato superfluo, avrebbe moralizzata la legge, ed attenuato quel carattere di odioso privilegio e di parzialità che con ragione le venne rimproverato; mi riservo per altro di dimostrare a suo tempo in qual grave errore l'onorevole relatore sia caduto, quando nella sua relazione scriveva che oggi non esistono cautele preventive, ingerenza e sorveglianza dello Stato nell'esercizio degli altri culti, come il valdese, il protestante e l'israelitico.

Un altro concetto predominante deve essere che, se si aboliscono

le cautele preventive, tanto più noi dobbiamo, con una disposizione generale riferibile a tutte le disposizioni della legge medesima, provvedere alla sicurezza dello Stato, al mantenimento dell'ordine pubblico, alla incolumità, alla osservanza, al rispetto delle nostre leggi civili e penali. Per tal modo piena ed illimitata sarà la libertà che si lascia alla Chiesa, come a qualunque privato individuo od associazione, ma sotto quella responsabilità, dalla quale nessun cittadino e nessuna privata associazione possono sottrarsi, cioè di non attentare all'ordine pubblico, di non compromettere la sicurezza e la tranquillità del paese, di rispettare e di osservare le leggi dello Stato.

Questa dichiarazione fu anche essa materia di un altro articolo importantissimo, parimento da me proposto e stato accettato alla quasi unanimità dal Comitato della Camera, e che poscia, con nuova mia meraviglia, ho veduto scomparire dal progetto della maggioranza della Commissione. La quale male a proposito, e con assai più limitato effetto, si è avvisata forse di trasformarlo in un timido inciso, che, quasi avesse paura o rossore di sè stesso, vedesi appiccicato soltanto all'articolo dell'abolizione dell'*exequatur*, là dove non è la sua sede logica, nè può esercitare l'ampia influenza ed efficacia che necessariamente deve appartenergli sull'intiero complesso della legge.

Io spero perciò, o signori, che quelle deliberazioni, che voi medesimi adottaste quasi unanimi nel Comitato, saranno ancora nell'animo vostro, perseverante a desiderarle ed a farle nella legge introdurre nel momento in cui sotto forma di emendamenti aggiuntivi avrò l'onore di riproporle.

Nè ometterò, quanto all'ultima, o signori, di osservare che in quell'inciso proposto dalla Commissione, si renderebbero i tribunali senza norma veruna giudici dell'effetto e del valore degli atti ecclesiastici, il che produrrebbe che, se non più il potere esecutivo, come finora, l'autorità giudiziaria si troverebbe investita di una specie di potere discrezionale per giudicare come meglio ne avesse talento del valore e delle conseguenze degli atti dell'autorità ecclesiastica. Invece, io non voglio arbitrii amministrativi, e nè anche arbitrii giudiziari.

Io vi propongo di dire ai tribunali: Voi non desumerete il criterio delle vostre decisioni, in quest'ardua e delicata materia, dal vostro oscillante e mutabile discrezionale apprezzamento. In tutti gli atti e provvedimenti ecclesiastici voi ricercherete, se vi ha nulla che offenda la sicurezza, il buon ordine e la tranquillità pubblica. Se risponderete di sì, nessuna associazione privata può al certo coi

suoi atti e per opera di private volontà pregiudicare l'ordine pubblico, compromettere la pace e la sicurezza pubblica. Ricercherete inoltre se vi ha lesione delle leggi civili e penali dello Stato. Se l'atto ecclesiastico è di tal natura da produrre effetti ripugnanti alla legislazione dello Stato, o leda i diritti di un cittadino qualunque, non sarà nell'arbitrio del tribunale di mantenerlo e rispettarlo, non potendo gli individui o le associazioni religiose far prevalere la loro volontà alle leggi del paese, senza divenire uno Stato nello Stato, e perciò deve di necessità impedirsi un tale effetto. Se le leggi sono state osservate, nè dall'atto ecclesiastico i diritti dei singoli ricevono lesione veruna, non debbe avere arbitrio il tribunale di negare o limitare la validità ed efficacia di quell'atto, poichè esso rappresenterebbe l'esercizio della libertà religiosa entro quell'orbita in cui, non offendendosi le leggi, deve essere lasciata completamente svincolata e sottratta ad ogni influenza ed impero dei pubblici poteri.

Rimane finalmente, o signori, il concetto che dominare dovrà la materia beneficiaria, la scelta dei ministri e la nomina dei vescovi.

Farò una franca dichiarazione: sono assolutamente nemico delle posizioni equivoche, e perciò delle leggi illusorie o insidiose. A me pare che un legislatore provveda assai male alla dignità sua ed a quella della nazione di cui regola le sorti, quando faccia sembiante di concedere, ed il conceduto indirettamente ritolga. Che cosa significa dunque questa dichiarazione, che il Papa è libero nella scelta dei vescovi, cessando in essa ogni ingerenza dello Stato, mentre poscia, nell'abolire le cautele dell'*exequatur* e del *placet*, fate eccezione, e riservate il diritto di accordarlo o negarlo per la esecuzione delle provviste beneficiarie quanto ai beni od alle temporalità? Con ciò, se io ben comprendo, il Papa diviene padrone di nominare un vescovo che muoia di fame, perchè lo Stato rimane sempre padrone di negare la temporalità del benefizio a quel nominato che egli non gradisca..

Signori, non si può concepire un sistema ibrido, e più indegno di figurare nella legislazione di un popolo civile, che questo. (*Bene! a sinistra*)

Scegliete francamente la vostra posizione: Se credete che lo Stato abbia un diritto ed una vigilanza da esercitare nella nomina dei pastori, scrivetelo nella legge, e la storia stessa della Chiesa attesterà essere questo un diritto che fu sempre in varie forme esercitato, riconosciuto nella famosa *Prammatica Sanzione* di San Luigi, e trasferito nei Capitoli della diocesi; diritto del clero e del laicato, ossia del corpo dei fedeli, stato poscia direttamente esercitato dai

Re e dai capi degli Stati, come coloro che in sè riassumevano la rappresentanza di tutto il popolo, ed esercitavano realmente in altri tempi l'universalità del potere, e costituivano perciò l'autorità nazionale.

Se noi dunque vogliamo che il Governo e la Corona più non esercitino questo diritto; o se vogliamo anche far cessare questa parte d'ingerenza dello Stato che, a mio avviso, è meno ripugnante ai principii; facciamolo pure, ma restituendo codesta attribuzione di nomina e la relativa influenza ed ingerenza a coloro che già la esercitavano.

Nè ci si dica che in tal guisa noi verremmo a mutare la costituzione della Chiesa: questo è un sofisma che può confutarsi allo istante; dappoichè, o signori, quanto alla forma, nei rapporti col Pontefice, il Re potrà continuare ad esercitare, come per lo addietro, i suoi diritti di nomina e presentazione di vescovi e beneficiati, del quale si trova investito e legittimamento in possesso; ma nulla impedisce che in questa legge da noi si scriva, per rendere libera la Chiesa, che il Re, appunto per evitare l'ingerenza dell'arbitrio o del favore nella scelta dei vescovi e ministri, dovrà presentare alla canonica istituzione, per reggere le diocesi e per occupare gli uffizi ecclesiastici, quei ministri del culto, i quali vengano designati con opportuni modi e regole dalla fiducia e dalla scelta del popolo, cioè dei capi di famiglia e del clero, per le loro virtù, e perchè siano venerati come esempio di pietà, di carità, di astensione dalle lotte e dalle passioni politiche.

D'altronde, o signori, di un sistema di tale natura non dovrebbe la Curia romana in nessun modo adombrarsi; perciocchè nella sostanza poco differisce dal sistema che è seguito nel Belgio ed in altri paesi cattolici, nei quali non è già che il Papa scelga assolutamente a suo arbitrio i vescovi, ma grande è l'influenza lasciata ai Capitoli delle Chiese episcopali per la proposta dei vescovi.

Che se voi crediate invece essere pericoloso abbandonare l'antico diritto della Corona, così come oggi è costituito ed esercitato, ed essere necessario che il Governo, come rappresentante dell'antica ingerenza del laicato cattolico dei credenti nella nomina dei vescovi e dei beneficiati, debba continuare ad esercitarlo; chi mai vi chiede e chi vi obbliga, o signori, di approvare colla vostra legge una così pericolosa novità, che moltissimi preoccupa, e che a tanti dispiace, peggio ancora accompagnandola (lo ripeto una volta ancora) di una specie d'ignobile ipocrisia?

Signori, le cose fin qui dette possono bastare a chiarire quali sono

i concetti che, a mio avviso, dovrebbero pure dominare nella seconda parte della legge. Se la Camera desidera che anch'essa sia discussa, il che (l'ho già osservato) non mancherebbe di qualche utilità, non si può declinare dalla condizione che si proceda ad un riesame maturo e profondo dell'argomento.

Se, in seguito alle modificazioni che s'introdurranno nelle due parti della legge, essa sarà purgata dai maggiori vizi onde ora agli occhi miei apparisce infetta, prometto di dare il mio voto alla medesima; e pregherò anche quegli amici, i quali non volessero votarla, ad approvare intanto tutti i miglioramenti che sui singoli articoli verranno proposti; dappoichè, non sapendosi quale sarà l'esito del voto definitivo della maggioranza dell'Assemblea, in tutti i casi anche gli avversari di buona fede della legge hanno il più grande interesse di cercare almeno di migliorarla, acciò riesca meno nociva che sia possibile alle nostre istituzioni e libertà, ed agli interessi della patria.

Ma nel caso contrario, se le principali modificazioni, che da me si propongono al progetto della maggioranza della Commissione, non troveranno giustizia nel voto della maggioranza di questa Assemblea, mio dovere sarà di respingere con un voto coscienzioso e patriottico la proposta legge, dappoichè mi sarei affaticato inutilmente per migliorarla.

Quando scorgessi in essa mantenute disposizioni che permettessero, o di farne base di pubblici trattati, od anche di far considerare come materia di relazioni internazionali una parte del diritto pubblico interno del nostro paese; se per avventura con la seconda parte della legge venisse a crearsi e costituirsi un nuovo e singolare dispotismo papale, con rovina della Chiesa e con l'oppressione del clero inferiore; se vedessi esagerate in modo le concessioni da farmi temere conflitti, lotte, disordini, un dualismo nello Stato, possibili cospirazioni esterne o interne a detrimento della nazionale sovranità; se finalmente l'approvazione di questa legge facesse sorgere ai miei occhi il pericolo della formazione di un novello partito che potrebbe riuscire altamente infesto e pericoloso all'avvenire della nostra patria, in tal caso, io lo dichiaro, non potrei coscienziosamente accordare alla legge il mio suffragio.

Ho parlato, signori, della formazione di un novello partito, e, tra le cose importanti che furono dette nel suo discorso dall'onorevole Civinini, questa sopra tutte richiamò la mia attenzione, perchè corrispondeva perfettamente ad un mio riposto convincimento, ad un serio timore del mio animo.

Finora, signori, quale è stato il programma del partito conserva-

tore in Italia? Voi lo sapete: egli aveva scritto sulla sua bandiera queste parole, che potevano appagare il cuore d'ogni onesto liberale amatore della sua patria: *Espulsione dello straniero; cessazione del potere temporale dei Papi; riunione di Roma all'Italia.*

Signori, questo programma era così splendido e generoso, che bastava esso solo a coprire molte miserie, a scusare molti errori, a far vivere il partito che lo professava.

Oggi, appagati quei supremi desiderii, è impossibile innalzare la stessa bandiera; è dunque necessario sostituirne un'altra, e scrivere su questa un programma novello. Voi l'avete udito dalla bocca dell'onorevole Minghetti, che non mancò di farsi il precursore del nuovo apostolato. Ed a lui, con maggior enfasi ancora, non mancò di far eco l'onorevole Berti. Ora si tratta di scrivere sopra la bandiera del partito conservatore italiano questo motto: *Conciliazione col Papato.*

Pacifica e seducente formola al certo. Ma, signori, badate che vi è un doppio mezzo di conciliazione, una doppia via per condurre alla concordia ed alla pace.

La conciliazione può farsi, o avvicinando il Papato all'Italia od alla civiltà (ed ormai questo è già stato chiarito impossibile), o pur troppo avvicinando l'Italia al Papa. Se non sarà possibile fare il Papa italiano e civile, non rimarrà che impiegare influenze e sforzi per far l'Italia clericale e papista. Saranno adunque viziate le istituzioni, corrotte le leggi, menomata la libertà, posti in onore il privilegio e l'intolleranza cattolica, per piacere al Papa, per raggiungere il grande fine di codesta conciliazione. Ed allora, signori, non sarei sorpreso di veder sorgere tra noi un funesto partito. Esso si appoggierebbe all'estero sopra le influenze, le pressioni, il perenne spauracchio del così detto mondo cattolico, sui pretesi diritti di tutti i Governi d'Europa, che non si mancherebbe ad ogni istante di venire evocando nelle nostre discussioni, quasi una minaccia di vedere nuovamente le armi straniere in Italia, se mai alcuno presumesse dilungarsi dalla timida e cautelosa via in cui a quel partito piacesse camminare. E per essere sostenuto nelle elezioni e nell'amministrazione della cosa pubblica, si appoggerebbe all'interno sopra l'alto clero dominatore e privilegiato, sull'oppressione del basso clero, sui fervidi credenti e sopra quanti siano ancora gli amici e fautori del Papa e delle idee del passato, di cui è il più eccelso rappresentante. Così nella nostra povera Italia potrebbesi riuscire a mettere in moda il papismo, a ridurlo una setta, una scuola, forse una profittevole speculazione politica, col più grande detrimento della stessa purezza e sincerità del sentimento religioso.

E perchè no, o signori? Abbiamo potuto per tanto tempo udirci susurrare all'orecchio che non si poteva nel regno d'Italia divenire ministro, non si poteva entrare nei Consigli della Corona, senza il beneplacito od almeno la tolleranza di uno straniero amico potentato, per non ferirne la suscettibilità; ora si comincerebbe a dire che non è prudenza ammettere nei Consigli della Corona chi si trovi in lotta, e non già d'accordo col Papa, ogni persona che non sia gradita al Papa.

Voci varie. È vero! *e vivissimi segni di approvazione a sinistra.*

Mancini. Ed allora, o signori, sapete ciò che potrebbe avvenire? Che l'ipocrisia sarebbe posta al servizio dell'ambizione politica; e potremmo vedere un qualche giorno, non dico il Berti, coscienzioso cattolico, ma fin anche l'illustre Minghetti, che non ha bisogno di ricorrere a questi non lodevoli mezzi, ricordarsi degli antichi amori di sua gioventù, e sentirsi costretto ad andare in Vaticano a servire la messa al Papa (*Risa di approvazione a sinistra*), come facevano anche solenni ambasciatori e diplomatici di altri tempi, per ottenere favore e simpatia verso il Papa, e non compromettere l'ammessibilità alle alte cariche e funzioni dello Stato. (*Ilarità ed applausi a sinistra*)

Allora sarebbe pure necessario che si tarpassero a poco a poco le ali alla libertà della stampa; dovrebbe impedirsi la libera discussione, specialmente in materia religiosa; e i magistrati, alquanto indipendenti in queste materie, potrebbero aspettare per lungo tempo le loro promozioni.

Ora, o signori, io mi confesso spaventato di questo avvenire, solo che apparisse lontanamente possibile per la mia patria, perchè una politica, la quale fosse fondata sulle simpatie e sugli intrighi clericali all'interno, e sulla pressione diplomatica di un perenne intervento cattolico e di simili minaccie alla nazionale sovranità dall'estero, non potrebbe essere che una politica ignobile, impotente, indegna di un popolo geloso della sua libertà e indipendenza, di un popolo che abbia l'ambizione di farsi instancabile fautore ed artefice del progresso e del miglioramento sociale.

Noi, o signori, sentinelle avanzate di questo progresso, vigili custodi delle pubbliche libertà, dobbiamo dunque avere gli occhi aperti sopra così grandi pericoli per iscongiurarli! (*Voci.* Bene! Bravo!) E perciò, o signori, non vi rincresca di consacrare la più scrupolosa attenzione, la cura più diligente nel correggere questa legge, per impedire che essa generi così funesti e perniciosi effetti.

L'Italia ha avuto il grande onore, al cospetto del mondo, di es-

sere strumento della più grande e benefica delle rivoluzioni che si potesse desiderare, della distruzione del potere temporale del Papato.

Oggi soltanto possiamo, senza vergogna e raccapriccio, volgere indietro il nostro sguardo attraverso l'ordine dei tempi, e rifare col pensiero la lunga e dolorosa storia del popolo italiano. Questa storia attesta che la vita intiera dell'Italia si ridusse per 8 o 10 secoli ad essere niente altro che il suo incontro col Papato, con questo suo incomodo ospite e nemico, una continua e tremenda lotta in cui un istante il Papato finì per vincere e distendere a terra l'Italia, muto ed immobile cadavere; ma più tardi questo cadavere ha potuto rialzarsi deponendo il suo funereo lenzuolo, ricominciare la lotta, trionfare e condannare a perire l'antico oppressore, cui mancavano le condizioni a vivere ed a ringiovanirsi, dopo che aveva giurato una guerra implacabile alla civiltà ed al progresso.

Noi speriamo che l'Italia, se ha potuto compiere questo prodigio di virtù e di grandezza, possa ancora continuare a rendersi benemerita delle nazioni sorelle del mondo moderno, rimanendo ognora nell'avvenire pegno di pace e di ordine per l'Europa, promotrice assidua ed infaticabile di libertà e di civile progresso. (*Vivissimi applausi a sinistra, al centro e dalle tribune*)

SECONDO DISCORSO

REPLICA PER FATTI PERSONALI AL DEPUTATO MINGHETTI ED AL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Tornata del 30 gennaio 1871

Mancini. Io sono impaziente di dileguare una supposizione inesatta espressa dall'onorevole Minghetti; e perciò comincio dal rispondere a lui che parlò ultimo.

La sua parola concitata mi fa deplorare che egli non siasi trovato presente a quella parte del mio discorso in cui feci un'allusione, circondata da espressioni di molta stima, alla sua persona. Io dissi che la conciliazione col Papato da lui desiderata come lo scopo cui intender dovesse il partito liberale italiano, agli occhi miei, ragionando politicamente, appariva invece un infausto avvenimento, un avvenimento gravido di pericoli per la libertà d'Italia, ed è forse provvidenza che codesta conciliazione sia impossibile, non per fatto nostro, ma per fatto del Pontefice.

Io dissi che la ricerca di quella conciliazione, e l'approvazione di una legge, larga di privilegi e d'improvvide concessioni, avrebbero creato necessariamente in Italia un nuovo partito politico, di cui egli si sarebbe trovato, con quella sua formola, il precursore.

Egli ora protesta che forse ne sarebbe il precursore involontario; dappoichè egli rinnega codesto partito neo-cattolico prima di nascere; io gliene faccio le mie lodi, e prendo atto di questa sua dichiarazione e promessa, perchè probabilmente verrà giorno in cui sarà utile di rammentarle.

Non è vero che io gli abbia ricordato di essere stato ministro di Pio IX, essendo io il primo a riconoscere che egli lo fu quando Pio IX era principe costituzionale, e quando tutta l'Italia inneg-

giava a lui. Ho detto solo che per le sue antecedenti relazioni col Vaticano (egli mi smentirà se prendo errore) si sarà trovato probabilmente, come altri personaggi politici della Corte pontificia, nella necessità di sentire qualche volta la messa del Papa, perchè io credo che un ministro del Papa è difficile che sfuggisse a codesta specie di necessità (*Rumori a destra*); ed ho detto che, se mai s'inaugurasse tra noi questa novella politica neo-cattolica, nella medesima guisa in cui finora abbiamo non di rado udito che personaggi politici anche altamente stimati in Italia non potessero venire ammessi nei Consigli della Corona, perchè non fossero graditi a certi potentati stranieri dei quali al Governo italiano piaceva coltivare l'amicizia benevola, potrebbe temersi di giungere alla conclusione che, una volta inaugurata e celebrata la conciliazione col Papa, avesse a reputarsi cosa imprudente e pregiudizievole a siffatto programma lo assumere agli alti uffici dello Stato e nominar ministri della Corona coloro i quali, malgrado l'appoggio del Parlamento, non godessero le simpatie del Vaticano. (*Rumori a destra*)

Sì, o signori, permettetemi di aprirvi l'animo mio con franchezza, io ne sono intimamente convinto, sarebbe questa pur troppo la conseguenza difficilmente evitabile, preveduta o no, ma necessaria e fatale, di quella situazione che si vorrebbe raggiungere da coloro i quali sognano e vagheggiano questa platonica conciliazione col Papato.

In tal senso io dissi che sarebbe doloroso vedere l'ipocrisia mettersi a servizio dell'ambizione politica; e che per avventura si vedrebbero degli uomini di Stato in Italia intenti a rendersi con ogni sacrifizio accetti alla Curia pontificia, e non solo alcuni, come l'onorevole Berti, che tengonsi per cattolici coscienziosi e convinti, ma benanche (queste furono le mie precise parole) l'illustre Minghetti, che non avrebbe bisogno di ricorrere a simili mezzi, potrebbe trovarsi costretto ad andare a servire la messa in Vaticano (*Rumori a destra*) per mantenere la sua ammessibilità agli alti uffici dello Stato.

Se l'onorevole Minghetti di questo scherzo si offende, mi permetta la Camera di ricordare una notizia da me raccolta nelle corrispondenze diplomatiche che sono nell'archivio di Torino.

Il marchese d'Ormea, che certo fu uno degli uomini di Stato più distinti della sua epoca, ed ha lasciata un'illustre e meritata rinomanza nella storia del Piemonte, soprattutto pei suoi negoziati colla Corte di Roma, trovandosi a Roma ambasciatore, scriveva al suo Re che, sebbene alquanto vecchio ed infermiccio, faceva il sacrifizio insieme con un altro ambasciatore, credo di Portogallo, di alzarsi

la mattina di buon'ora per trovarsi nella cappella pontificia in Vaticano a sentir la messa del Papa, ed ambi si disputavano l'onore di assisterlo ed inchinarlo, avendo trovato essere questo col pio Pontefice un buon mezzo per parlargli qualche volta di affari, e soprattutto per ingraziarsi nel di lui animo, e per facilitare le loro negoziazioni.

Vede dunque da questi esempi l'onorevole Minghetti, che la mia allusione nulla aver poteva di offensivo e di personale. Ora poi son lieto di dichiarare che, avendo essa provocata una manifestazione di principii dell'onorevole Minghetti, se non avessi altra ragione di compiacermene, dovrei esser pago di averne oggi raccolto non ispregevole frutto. (Molto bene! *a sinistra — Mormorio a destra*)

Quanto all'onorevole ministro degli affari esteri, egli, appellandosi, come era suo diritto, dalle mie censure della politica estera del Gabinetto al giudizio della Camera, ha oggi abbandonate le abitudini che distinguono il suo calmo e misurato linguaggio; e non solo mi ha attribuite opinioni profondamente diverse da quelle da me manifestate, ma ha pure voluto qua e là farmi segno a dardi aspersi di amarezza. Io non rileverò queste frecciate meditate negli ozi della domenica (*Ilarità*); ma invece avrò cura di rettificare le opinioni che mi sono state indebitamente apposte.

L'onorevole ministro ha affermato anzitutto, che io ho voluto provare, con un passo di Grozio alla mano, che la questione di Roma non poteva sollevare difficoltà internazionali. Mi scusi: egli ha completamente travisato il mio assunto. Io ho sostenuto, e sono convinto potersi dimostrare sino all'evidenza che tutto ciò che riguarda rapporti religiosi non è e non può essere, per la natura intima delle cose, materia di *relazioni giuridiche internazionali*. Le quistioni religiose, così tra individui come tra Governi, non possono mai per loro stesse dar materia a relazioni giuridiche. Non è Grozio che lo dica; è il consenso di quanti hanno autorità nella scienza: e, più di essi, proclamano questa verità la ragione e la storia dei tempi moderni: tutto al più possono essere argomento a quelle mutue relazioni di benevolenza che passano fra le nazioni e che costituiscono la prestazione affatto libera e volontaria di reciproci uffici, la così detta *comitas gentium*.

Tuttavia, signori, mi affretto a soggiungere: badate che queste materie di loro natura estranee alle relazioni giuridiche possono diventarlo, e lo diventano sempre che siano tradotte in accordi positivi, ed in diplomatiche stipulazioni fra le varie potenze.

Se fosse d'uopo di un esempio, io direi: certamente ogni nazione è padrona di regolare come crede la libertà del commercio; essa

può quindi concederne molta o poca, determinarne a suo giudizio i limiti e i modi; ed ancorchè restringendo alquanto questa libertà, venga ad arrecare un certo pregiudizio od a scemare la libertà dei cittadini delle altre nazioni, nondimeno è riconosciuto che, trattandosi appunto di volontaria prestazione di benevoli uffizi, ciascuna nazione può liberamente esercitare il suo diritto, senza che alcun'altra possa muoverne richiamo. Ma supponete che siasi stipulato un trattato di commercio; il giorno in cui questa convenzione internazionale sarà sottoscritta, quella che poteva chiamarsi obbligazione imperfetta e semplicemente etica diviene obbligazione *giuridica;* epperciò nasce il diritto fra i Governi contraenti di esigere, e di esigere, se bisogna, anche colla forza delle armi, l'adempimento delle sue promesse.

Vegga ora la Camera se questo assunto, che a me parve importante di svolgere, non sia assolutamente diverso dalle proposizioni quasi prive di buon senso, che l'onorevole ministro ha creduto di mettere nella mia bocca.

Io poi ho sostenuto che ciò principalmente costituiva dal canto del Ministero la prova di una leggerezza ed imprudenza, cioè una serie di ultronee proposte ed offerte da esso fatte a tale scopo in nome dell'Italia a' Governi d'Europa, le quali agli occhi miei parevano inescusabili, nonchè i documenti attestanti gli efficaci sforzi che furono adoperati per riescire ad ottenere quello che sarebbe stato, secondo me, pericoloso, fatale pel nostro paese, vale a dire per persuadere le altre potenze a devenire su quella materia a diplomatici accordi, alla stipulazione di veri trattati.

Giudichi ora la Camera se ciò io dicessi con ragione e sul fondamento dei documenti diplomatici già pubblicati. Già il *memorandum* di agosto, dopo la storia delle precedenti proposte, chiudevasi con la dichiarazione che il Governo italiano in esse tuttora persisteva, ed anche in quell'ora suprema le rinnovava. Ma più tardi ancora il ministro degli affari esteri non parlò meno esplicitamente nella sua circolare diplomatica del 7 e nella nota del 21 settembre.

Permetta la Camera che io rilegga alcune parole di questi due documenti:

« L'Italia (dicesi nel primo) è pronta a prendere gli opportuni accordi colle potenze sulle condizioni a determinarsi di comune consentimento per assicurare l'indipendenza spirituale del Pontefice. »

E nell'altro scritto il giorno 21 settembre, cioè l'indomani dell'ingresso delle nostre truppe in Roma, così egli scriveva al nostro ministro a Vienna:

« Noi facciamo appello con confidenza ai Governi che ci onorano della loro amicizia; noi domandiamo loro *di associarsi a noi* per un'opera che non sarà sterile per la civiltà europea; noi speriamo che essi vorranno *prendere atto* delle garanzie che noi siamo pronti ad offrire al Santo Padre. Esse sono di natura tale da tutelare largamente la sua indipendenza e il mantenimento della sua grande posizione nel mondo. Io mi riservo d'inviarvi a tale oggetto istruzioni più circostanziate. »

Per ora basterà rammentare che il *privilegio dell'estraterritorialità* metterà la persona del Santo Padre nella condizione di un sovrano, collocandolo in una sfera inaccessibile ad ogni influenza politica; che gli ambasciatori continueranno a rappresentare presso di lui le potenze, e che egli continuerà ad avere dei nunzi presso di esse; che lo stesso *privilegio dell'estraterritorialità* coprirà i suoi palazzi e le sue residenze; che i cardinali conserveranno il loro rango di principi ed avranno gli onori che vi sono legati; infine che una *lista civile, garantita al bisogno da un pubblico trattato,* metterà la Santa Sede in istato di esercitare collo stesso splendore che per lo innanzi le sue funzioni spirituali.

Mi permetta inoltre la Camera di chiamare la sua attenzione su di una frase che mi ha, lo confesso, penosamente colpito. Il ministro scriveva:

« È degno dei sovrani cattolici e dei Governi illuminati associarsi a noi *per aiutarci a mettere fuori di discussione* l'efficacia e la estensione effettiva *(portée réelle)* delle garanzie che noi offriamo al Santo Padre. »

Che significa ciò? Si voleva dire: ci presenteremo al Parlamento con un trattato già sottoscritto, con un accordo dalle varie potenze sottoscritto? Egli è evidente che ciò avrebbe sottratto un argomento di così vitale importanza pel nostro paese all'incomoda revisione, all'indipendente giudizio del Parlamento!

Sono queste, o signori, le offerte che non ho potuto approvare, che mi sono sentito nel dovere di giustamente censurare.

L'onorevole ministro ha poscia voluto dimostrarvi, non sussistere che il Ministero avesse annunziato di voler procedere all'occupazione di Roma per motivi di polizia e di sicurezza. Ebbene, signori, nella medesima nota del 21 settembre io leggo che, se le nostre truppe hanno alfine passato la frontiera, ciò è avvenuto alla notizia che l'insurrezione era scoppiata a Viterbo. Ma vi era bisogno, o signori, che il Governo italiano immaginasse una insurrezione che per comune notorietà non ha mai esistito, per coprire di una così timida

scusa uno dei più grandi fatti, una delle decisioni più importanti della sua politica?

E poi, non avete presente al vostro pensiero la lettera, che con tanta responsabilità del Ministero si fece scrivere dal Re al Pontefice, obbligando il più franco e leale de' principi a completamente escludere ogni altra ragione dell'occupazione di Roma, che fossero il pericolo e la sicurezza del Papa medesimo?

L'onorevole ministro mi ha anche attribuito, rispetto alle offerte anteriormente fatte alla Corte di Roma dal conte di Cavour e dal barone Ricasoli, una opinione che io non ho punto manifestata. Egli vi ha dato lettura di alcuni articoli, indicanti ciò che il conte di Cavour fosse disposto a concedere al Pontefice.

Ma perchè non si considera che il conte di Cavour scriveva quella proposta mentre l'Europa era in piena pace, e con la Francia imperiale protettrice decisa del potere temporale e nell'apogeo della sua potenza? E tuttavia non altrimenti quella proposta si faceva, se non in quanto si conseguissero gl'immensi correspettivi dell'abdicazione volontaria del Papa al suo dominio temporale, la concordia di lui coll'Italia anticipatamente assicurata, conseguentemente allontanati i gravi pericoli che oggi ci preoccupano e rimosso il bisogno di tutelare con rigorosa vigilanza la sicurezza dello Stato. Chi dunque non riconosce assai agevolmente la completa differenza della situazione nella quale il conte di Cavour faceva le sue proposte e quella in cui avventurò le proprie offerte l'onorevole Visconti-Venosta?

Per quanto riguarda poi il barone Ricasoli, le cui proposte avevano un carattere analogo a quelle del conte di Cavour, non è conforme al vero che io abbia asserito che le medesime avevano prodotto una benefica influenza ed una impressione favorevole sulle condizioni della cosa pubblica. È manifesto che vi è un equivoco od una inavvertenza da parte dell'onorevole ministro. Io ho parlato invece di una parte dell'altro disegno di legge del barone Ricasoli, in cui egli proponeva di istituire delle congregazioni laiche per l'amministrazione della proprietà ecclesiastica.

Era questo il pensiero del barone Ricasoli, a cui io feci plauso; ed oggi ancora seconderei col mio buon volere il Ministero, se dimostrasse di essere disposto a desumere da quell'antico progetto di legge i relativi articoli in cui proponevansi quelle istituzioni, e ad introdurli nella legge oggi sottoposta al vostro esame.

Ancora un'altra accusa mi è stata fatta, cioè che io disapprovassi la politica estera del Ministero come incerta e mutabile e per es-

sersi lasciata trascinare dagli avvenimenti, sì che, al dire del signor ministro, ho difeso una politica che egli ha qualificato *indefinibile*, più indefinibile ancora, egli diceva, di quella dell'onorevole mio amico Oliva; ed avere io sostanzialmente preteso che l'uomo di Stato debba vivere fuori degli eventi che lo circondano, ed assumere una linea di condotta politica affatto da essi indipendente, ed ha pure soggiunto aver io fatto rimprovero al Ministero di non aver saputo profittare della circostanza che l'Europa si trovasse occupata ed anche paralizzata da una terribile guerra, e di avere persistito ciò nondimeno nell'offrire all'Europa di garantire l'indipendenza spirituale del Papa.

Ciò non è. Io volli dimostrare che il nostro Ministero degli affari esteri non pareva che avesse l'intelligenza della situazione politica dell'Europa, nè chiaro concetto delle tradizioni e dell'indirizzo dei vari Gabinetti; e che gli fosse mancata la vera prudenza di Stato, la quale non consiste nel prevenire possibili danni, ipotetiche complicazioni e future conciliazioni con l'offerta anticipata e volontaria di esporsi alle maggiori responsabilità e pericoli, e di subire intanto danni e umiliazioni presenti.

Voi, o signori, giudicherete se queste mie opinioni nulla abbiano di comune con quelle che dall'onorevole ministro mi sono attribuite. Credo anche io che nella vita politica gli avvenimenti esercitano e debbono esercitare una grande influenza, benchè d'ordinario più sugli accidenti e sulle modalità dell'indirizzo di un Governo; ma è pur sempre necessario uno scopo ben definito ed un sistema d'idee e di principii maturamente meditato; e pur troppo essi mancano dove è continua incertezza o mobilità di concetti, come ne offrirono la prova le successive proposte della città Leonina, del trattamento al Papa di sovrano straniero, poi di un secondo sovrano *sui generis* nell'interna economia organica di unico Stato, l'estraterritorialità, oggi dall'onorevole ministro qualificata come una formola impropria, ed altre svariate proposte.

L'onorevole ministro degli affari esteri mi rivolse infine un rimprovero che mi è riuscito assai penoso, quello cioè che io, tacciando d'incapacità la sua politica, abbia adoperato verso di lui parole escluse dagli usi parlamentari o non conformi a quelli della cortesia, ed ha anche scambiato i miei apprezzamenti con la personalità delle *invettive*.

Ma, signori, perchè egli non si è collocato nella mia posizione? Posciachè l'ordine delle mie idee e la sincerità dei miei convincimenti mi obbligavano ad esprimere una censura di atti così impor-

tanti della sua politica; io domando di quali termini avrei dovuto servirmi.

Ciò che io doveva cercare nel linguaggio dei dispacci dell'onorevole ministro, era una vigile avvedutezza, una felice scelta della forma la meno vincolante, la meno pericolosa e pregiudizievole per gli interessi del paese.

A questo riducevasi il còmpito dell'onorevole ministro; dappoichè, me lo perdoni l'onorevole Visconti-Venosta, qualunque uomo politico si fosse trovato a reggere in quei momenti gli affari esteri della nostra penisola, circondato dagli eventi, i quali in Europa si succedettero, solo che non si facesse dissennato provocatore, avrebbe avuto, come lui, la medesima fortuna.

Tuttavia io non intesi al certo coi miei giudizi in veruna guisa ferire la di lui persona, verso la quale sento invece non poca stima: il mio giudizio non riguardando che i suoi atti politici, era impossibile che, quando essi mi parevano imprudenti, pericolosi per l'avvenire del paese, impari al bisogno ed al debito suo, io adoperassi una espressione diversa da quella di reputare la sua politica meno capace od abile della esigenza dell'ufficio che esercitava. Io non ho attribuito alcun senso recondito a quella parola; io non l'ho adoperata che nel suo più semplice significato. Avrà egli preferito invece che io avessi censurata la sua politica di inesperienza, di inferiorità all'alto e straordinario còmpito che gli toccava? Ma ciascun vede che qualunque di queste od altre simili espressioni non faceva che significare più o meno felicemente, ma al certo con linguaggio parlamentare, quel concetto che in me dominava, e che io cercai tradurre colle mie parole che nel calore del discorso mi vennero sulle labbra.

Io lo prego anzi di credere che sono stato con lui cortese, poichè non gli ho negato fino le circostanze attenuanti, affermando che egli aveva mancato di coraggio. Ora il coraggio, come sapete, signori, non si comanda: si ha o non si ha; necessariamente ciascuno pensa ed opera secondo i sentimenti dell' animo e le proprie abitudini morali

Avrei potuto dire altre cose, se trascender voleva i confini della cortesia; ma non volli usare indiscrezioni e sollevar de' veli, e perciò non domandai e non domando se sia vero che negli ultimi giorni che precedettero l'occupazione di Roma egli abbia così vivamente resistito, trepidato, tentennato, che, al vedersi stretto dalla impazienza di 25 milioni d'Italiani, che era pervenuta ad impadronirsi fino dei suoi colleghi e degli amici del Gabinetto, qualificasse le sollecitazioni ormai irresistibili come una *Mentana a*

scadenza fissa. Ma io non voglio essere indiscreto, lo ripeto ancora una volta; e, se ve ne ha bisogno, protesto ancora una volta che, giudicando la politica dei ministri, noi non offendiamo le loro persone. Più che esercitare un diritto, credo di avere adempiuto ad un penoso dovere dichiarando di non poter approvare l'indirizzo od il modo con cui era stata guidata la politica estera del Gabinetto.

L'onorevole signor ministro degli esteri adunque sia contento della straordinaria felicità che a lui hanno apportato gli eventi d'Europa, la quale, ne sia sicuro, dovrà essergli invidiata per secoli da quanti uomini di Stato gli succederanno, la felicità di avere potuto apporre il suo nome a piè dell'atto che annunziava all'Europa intiera che Roma era divenuta parte integrante del regno italiano e sua capitale, e che il potere temporale del Papa aveva cessato di esistere; ma non ecceda ogni confine di modestia, non voglia, oltre questa fortuna invidiabile, chiedere benanche dalle nostre mani applausi e corone. (Bene! Bravo! *a sinistra*)

TERZO DISCORSO

SULLA INVIOLABILITÀ PERSONALE DEL PONTEFICE

(*Articolo 1° del Progetto di legge*)

Tornata del 3 febbraio 1871

Mancini. Signori, in quest'articolo 1 dovendosi per comune consentimento racchiudere il concetto fondamentale della legge, io credo non aver bisogno di dimostrare essere in esso più che in tutti gli altri necessaria la più perspicua chiarezza, ed essere nostro supremo interesse di bandire tutte le incertezze e gli equivoci dalla sua formola. Ora è facile avvertire quali concetti molteplici e diversi intorno alla condizione ed alla personalità giuridica del Pontefice derivi dal misterioso laconismo della formola adoperata tanto dal Ministero che dalla maggioranza della Giunta.

Quanto al Ministero, nel decreto reale del 9 ottobre esso dichiarò che attribuiva al Pontefice *tutte le prerogative personali di Sovrano*. Questa formola era esplicita, ma anch'essa generica; e lasciava precisamente in dubbio quali codeste prerogative esser potessero.

Tutti sanno le controversie sollevate fra i pubblicisti intorno alla classificazione delle prerogative ed attributi che riguardano la Sovranità nei suoi rapporti *territoriali*, e quelle che si potessero per avventura considerare *inerenti alla persona di ogni Sovrano*. Non possiamo dimenticare che Cristina regina di Svezia, in Francia, dove al certo non esercitava sovranità territoriale, allorchè pose a morte

Monaldeschi, trovò pubblicisti di gran valore, i quali sostennero la legittimità del suo fatto, perchè un diritto di giurisdizione del Sovrano sulle persone del proprio seguito costituisse appunto una *prerogativa personale*, che dappertutto accompagni qualunque sovrano. Basta il ricordo di queste controversie per ammonirci dei pericoli di cui poteva essere feconda.

Fatta astrazione dai rapporti territoriali, si potrà forse considerare come una *prerogativa personale* dei Sovrani quella di far trattati ed alleanze, benchè non a riguardo di un determinato territorio; assoldare eserciti ed armate; conferire onori, titoli e decorazioni; emanare leggi; esercitare giurisdizioni, creando giudici pei propri dipendenti; invocare interventi di potentati stranieri in proprio aiuto; pretendendo che in tutto ciò non si faccia che usare delle prerogative e degli attributi inerenti alla persona di ogni Sovrano, tuttochè non eserciti una vera e diretta autorità territoriale.

Conviene dunque, o signori, scongiurare assolutamente codesti pericoli, e voi avete già fatto un primo passo quando, nel dare il vostro voto per la convalidazione di quel decreto del 9 ottobre, prudentemente vi asteneste dall'approvare, con la legge del 30 dicembre, gli articoli 2 e seguenti del decreto medesimo; e li lasciaste in uno stato di sospensione e d'indecisione, allorchè riservaste ad un'altra legge, cioè a quella di cui in questo momento ci occupiamo, di specificare e *determinare* quali siano ed a che si riducano le garentie ed immunità che debbonsi intendere concedute alla persona del Pontefice. È dunque inteso che dopo l'emanazione di questa legge debba rimanere assolutamente esclusa ogni concessione, che non sia specificata e determinata in modo chiaro e positivo mercè la legge stessa.

Ora vi domando, signori, se la formola la quale si vorrebbe adoperare nel primo articolo della presente legge dissipi gli equivoci, e contenga queste specificazioni e determinazioni, o se ad una generalità vaga ed ambigua non si proponga di sostituirne un'altra parimente generica e non meno enigmatica.

I miei dubbi sono cresciuti quando ho potuto vedere come diverso sostanzialmente sia il concetto che è generato dai termini di questo articolo intorno alla posizione giuridica del Pontefice nella mente dei ministri, negli onorevoli membri della maggioranza della Commissione, ed in altri oratori che mi hanno preceduto nella discussione di questa legge.

Quanto ai ministri, ieri avete udito l'onorevole presidente del Consiglio sostenere che, mercè l'articolo 1, si venga a riconoscere il Papa come un *ente internazionale*, il quale non può essere soggetto a nessuna delle giurisdizioni della terra.

Di San Donato. Proprio così.

Mancini. Sono le sue parole, che io ho trascritte. Ora io confesso di non comprendere il valore e il significato di siffatte parole.

Che cosa è mai questo *ente internazionale*, che sta tra nazione e nazione senza appartenere ad alcuna, e quasi è sospeso tra il cielo e la terra?

Del resto ora vedremo le conseguenze pratiche del bel regalo che l'onorevole presidente del Consiglio intenderebbe di fare alla persona del Pontefice.

Il linguaggio della maggioranza della Commissione, lungi dallo aver dissipato i miei dubbi, è venuto immensamente ad accrescerli.

Già altra volta vi lessi un brano della sua relazione, nel quale è predominante l'idea che, sebbene il Sommo Pontefice più non estenda la sua autorità politica sopra alcuna parte dei territori italiani, tuttavia non siano perciò cessati nel Pontefice interamente gli antichi diritti della precedente sovranità, ma vi siano *diritti superstiti*, che non avevano bisogno di avere fondamento e base in un territorio qualunque. Questi diritti superstiti hanno sanzione, diceva l'onorevole relatore della Giunta, nel diritto internazionale. Così il Pontefice resta ancora sovrano, benchè con diversa misura e fattezza di quello che era prima.

Infatti si è sempre sostenuto dalla maggioranza della Giunta, per organo del suo relatore, che mediante questa legge noi non creiamo un ente giuridico che prima fosse inesistente; solamente ci troviamo in faccia di un preesistente istituto giuridico; e decomponendo, per dir così, l'antica sovranità negli elementi territoriali e negli elementi personali, noi rispettiamo e facciamo sussistere quelli della sovranità personale, e li lasciamo vivere come una reliquia della vecchia sovranità. Nè questo è tutto: vi è, o signori, un'altra parte della relazione, per me affatto incomprensibile, e contro la quale dovrei di necessità insorgere, dappoichè, se in quel senso per avventura si volesse coll'articolo 1 riconoscere e definire la posizione giuridica del Papa, a me non rimarrebbe che inevitabilmente votar contro codesto articolo, come sono certo meco farebbe la più gran parte della Camera.

Udite queste parole della relazione:

« Per qual ragione il potere civile con questa legge non crea nulla? Perchè il potere civile trova nel Pontefice, come capo di uno Stato, questo attributo comune quasi a tutti i capi di Stato, in ogni diritto pubblico: quello di essere ritenuti superiori ad ogni giurisdizione penale, e talora anche civile, dello Stato a cui presiedono, e perciò inviolabili, intangibili da essa. E la ragione ne' prin-

cipi di ciò è chiara: quegli che è la fonte d'ogni giurisdizione non può trovarsi soggetto ad un'autorità che emana tutta da lui. »

Bonghi, *relatore*. Domando la parola.

Se permette l'onorevole Mancini, gli fo osservare che nel luogo della relazione che egli legge è incorso un errore di stampa, corretto nella ristampa della relazione stessa; in luogo di *principii*, deve dirsi: *dei principi temporali*. Cosicchè, in luogo d'indicarvisi la ragione per cui quest'inviolabilità è data al Pontefice, è detto invece che appunto gli è attribuita per ragione diversa da quella in cui è attribuita ai principi temporali.

Mancini. Sono lieto di avere provocata almeno questa correzione di un errore di stampa, la quale però, a mio avviso, lascia ancora sussistere gli errori di principio; nondimeno qualche cosa vi sarà di guadagnato.

Io non voglio ora esaminare se sia esatta, anche rispetto ai principi temporali, la proposizione che essi siano la fonte di ogni giurisdizione: soprattutto nei paesi retti con le forme costituzionali questo concetto sarebbe manifestamente erroneo ed inammessibile.

Checchè ne sia, io non posso ammettere che il potere civile oggi, nel decretare la legge attuale, trovi nella persona del Papa queste condizioni, cioè lo trovi inviolabile, anche dopo cessato il potere temporale; lo trovi intangibile dalla giurisdizione dello Stato; lo trovi immune da ogni giurisdizione dello Stato; lo trovi fonte di giurisdizione, sicchè sia impossibile che altri possa rispetto a lui esercitarla.

Voi vedete pertanto, o signori, quali commentari pericolosi ed al certo inaccettabili risultar potrebbero da documenti parlamentari di altissima importanza, non meno che da documenti diplomatici, a quest'articolo 1 della legge, del quale io domando la modificazione.

E se infine rammenterete che l'onorevole Berti, a traverso della locuzione di questo articolo, ha ravvisato nel Pontefice una Sovranità vera ed effettiva, che egli chiamava *sui generis;* se rammenterete che fin dalla bocca del mio amico ed illustre giureconsulto Pisanelli ieri sera si affermava che la posizione giuridica fatta al Papa lo rendeva assolutamente immune dall'influenza di tutte le leggi e giurisdizioni civili dello Stato, proposizione anche questa nella sua generalità inesatta e che più tardi mi affretterò a rettificare; ritengo di avere vittoriosamente dimostrato che non possiamo nell'articolo stesso appagarci di una formola così generale, così poco determinata, così ambigua, di una formola la quale ha dato luogo finora a così svariate e contrarie interpretazioni, e che nella pratica

si risolverebbe in un pericolo continuo per l'integrità della nostra nazionale Sovranità.

Ove si consenta che i termini dell'articolo debbano chiarire codeste idee, io non difenderò l'emendamento nella forma da me proposta; dichiaro una volta per sempre che non ho alcun desiderio di propugnare con amore di paternità le formole da me compilate; io difenderò le idee, e purchè le idee siano accettate, sarò condiscendente ad associarmi alla Commissione, al Ministero ed a chiunque voglia concorrere a migliorare la redazione degli articoli, perchè quando si è d'accordo sulle idee, mi pare impossibile che non si finisca per trovare l'espressione corrispondente, la quale non dica nè più nè meno di quello che è necessario che essa significhi.

Ora io credo essere fuori di ogni controversia nella coscienza di noi tutti, che in Italia non debba più esistere, e non esista che una sola Sovranità, la Sovranità nazionale, e l'autorità costituzionale di Vittorio Emanuele II; che nel Pontefice non solo non è oggi una Sovranità politica, ma che nessuna parte dell'antica Sovranità politica gli resta, tanto nei rapporti territoriali, che nei rapporti personali; e che ciò che noi andremo a fare con questa legge non sarà mai la ricognizione di una reliquia qualsiasi dell'antica politica Sovranità nel Pontefice. Ciò che al medesimo s'intende concedere è unicamente l'inviolabilità personale, concessione sostanziale, importantissima, ed inoltre una larga assimilazione esteriore ai veri Sovrani per tutte le onorificenze, preminenze e testimonianze di rispetto e di ossequio.

Per ciò che riguarda l'inviolabilità personale, signori, permettetemi di richiamare ancora un istante la vostra attenzione sulla immensità di questa concessione. Non si tratta già soltanto di dichiarare che il ministro supremo di una religione, il capo dei cattolici, sia veramente il principe nell'ordine spirituale di questi credenti.

Questa dichiarazione in una legge politica sarebbe superflua ed inopportuna, e non avrebbe pratica applicazione. Si tratta di accordargli la inviolabilità, nel senso il più lato ed assoluto; di modo che, anche rispetto a quegli atti che non abbiano alcun rapporto coll'esercizio del ministero spirituale, egli, se male operi, se trasgredisca le leggi penali del paese, se commetta la più evidente e manifesta violazione del diritto nazionale, viene anticipatamente dichiarato irresponsabile.

Apprezzate, o signori, la importanza di questa guarentigia in sè stessa. Aggiungete che se il Pontefice per lo innanzi, come principe

temporale, poteva esercitare la sua inviolabile autorità e potenza in un angusto raggio di territorio, quale era Roma, e la sua provincia; ora con questa legge si propone di accordargli questo alto e meraviglioso privilegio della inviolabilità nel territorio dell'intero regno d'Italia, di tutta la nostra penisola.

Finalmente noi pel Pontefice introdurremo una irresponsabilità che non ha riscontro nè esperimento in anteriori istituti della società politica, imperocchè la inviolabilità dei principi costituzionali ha necessariamente accanto a sè il correttivo della responsabilità dei loro ministri e consiglieri, i quali pagano di loro persona per gli attentati ed abusi che fossero dal principe commessi; introdurremo una singolare e nuovissima inviolabilità, la quale lasci assolutamente senza responsabilità di chicchessia, e senza riparazione, punizione e richiamo di sorta, qualsivoglia abuso e qualsivoglia pubblico o privato eccesso o delitto imputabile in ogni tempo avvenire alla persona di un Pontefice.

Io comprendo perfettamente la ripugnanza di molti ad assentire a concessione somigliante, rammentando il concetto che due insigni pubblicisti espressero di codesta istituzione della inviolabilità, Pellegrino Rossi e Beniamino Constant.

Il primo scrisse: « L'inviolabilità della persona di un Sovrano, senza la responsabilità degli agenti, sarebbe il potere assoluto e despotico. »

E l'altro: « Sarebbe enorme rendere un potere supremo inviolabile, senza costituire ad un tempo i ministri e consiglieri giudici della obbedienza che a lui debbono. »

Ed al certo nelle monarchie costituzionali è freno e prevenzione agli abusi principeschi, che i ministri, spaventati della propria responsabilità, possano dimettersi e rinunciare alle loro funzioni, piuttosto che consentire a rendersi istrumenti del male e del danno della cosa pubblica. Ma noi concederemo invece una inviolabilità, come vedete, senza veruno di questi temperamenti, precauzioni e condizioni.

Tuttavia, se dovremò farlo, quale può essere lo scopo unico e limitato che a così grande sacrifizio di principii c'induca? Noi sentiamo l'importanza, o signori, di dare alle coscienze cattoliche sicurezza assoluta, che la persona del Pontefice, investita dell'esercizio di un eminente ministero spirituale, sarà sempre, in tutte le contingenze, malgrado le vicende dei tempi e dei casi, libera da violenze e da cattive influenze, inaccessibile ad ogni timore, sottratta a qualsiasi possibile coercizione. Ecco lo scopo, che dobbiamo raggiungere, ma non oltrepassare. In tal senso l'onorevole Pisanelli diceva ieri: « È necessario, è conveniente un tale istituto; non si

potrebbe permettere che l'ultimo pretore del regno, col pretesto di un qualunque fatto delittuoso, spedisse un mandato di cattura contro il Pontefice, e che questi in tale condizione si credesse indipendente e libero. » Io non temerei, per la natura stessa delle cose, un tal pericolo. Ad ogni modo vi ha pure il pericolo di consacrare anticipatamente l'impunità a tutte le trame ed attentati contro la sicurezza dello Stato, che da un Pontefice ambizioso ed intraprendente potrebbero commettersi, se non ai delitti ed alle infamie di un redivivo Alessandro VI. È impossibile pertanto non riconoscere in questo istituto dell'inviolabilità una immensa concessione; e se vi si piega l'autorità legislativa, essa non si determina che confrontando due mali e due pericoli, e tra questi scegliendo quello che può sembrarle il meno probabile ed il più remoto.

Ma a questo punto, signori, mi permetta il mio egregio amico, l'onorevole Pisanelli, che io dissenta da tutti gli altri concetti che da lui furono su questo argomento espressi.

Egli pretese dimostrarvi che questa concessione non sia un privilegio. Oh! come si chiamerà l'esenzione dal diritto comune, una irresponsabilità piena ed assoluta in faccia alle leggi penali che imperano su tutti gli abitanti dello Stato? Signori, se questo non è un privilegio accordato ad una persona che non ha veramente l'essere e la potestà di Sovrano; se questo non è anzi il più grande, il più straordinario dei privilegi immaginabili; in verità io non so quando più potrà con proprietà adoperarsi codesta denominazione. Ma la è una eccezione (ei replica) fatta per uno e non per molti; ed io potrei facilmente dimostrarvi che una condizione speciale, allorchè sia comune a molti od a moltissimi, si avvicina tanto più al diritto comune, e che, quando si concentra in pochi o in un solo, tanto più riveste il carattere logico e giuridico di privilegio.

Poscia egli volle delinearvi la differenza che passa tra l'inviolabilità del Re e quella del Pontefice, e la ripose in ciò che nel Re non vi è nessuna responsabilità, nè giuridica, nè politica e nè anche morale, mentre quest'ultima rimane nel Pontefice. Potrei anche in ciò contraddirlo, dappoichè io domando, o signori, se altro sia che la esplicazione della morale responsabilità dei principi, ancorchè costituzionali, quella che trova la sua terribile sanzione nella catastrofe delle insurrezioni popolari e delle rivoluzioni, e nei decreti inesorabili della posterità e della storia.

Finalmente ei volle escludere che con questa concessione della inviolabilità si faccia il Papa uguale al Re, con lo stesso ragionamento con cui potrebbesi dimostrare che un corpo morale non sia giuridicamente uguale al Re, non ostante l'identità di alcun attri-

buto; ma, senza seguirlo nell'esercizio di una vana dialettica, mi basti dichiarare che non posso considerare queste parti del discorso dell'onorevole Pisanelli (voglia pure scusarmi) se non come uno sforzo del suo ingegno, ed una serie di brillanti e speciosi sofismi.

Conchiudiamo, o signori; sappiamolo bene, è questione di attribuire al Pontefice un immenso e straordinario privilegio, cui non ha mai esistito l'eguale; è questione di fare un grande e forse pericoloso esperimento; ma noi potremo consentire a farlo unicamente per lo scopo testè indicato, e dentro i limiti i quali vengono dalla natura dello scopo medesimo tracciati e determinati.

In che dunque consister deve questa inviolabilità? Sì, o signori, io desidero che si venga in modo più chiaro e concreto nell'articolo della legge a significarlo. Deve divenire intuitiva evidenza, che questa inviolabilità si riduce alla semplice *irresponsabilità penale*, cioè che in faccia alle leggi penali ed alle giurisdizioni penali dello Stato la persona del Pontefice non possa giammai avere a temere l'applicazione di penali sanzioni e discipline, e l'esercizio di una qualunque giurisdizione punitiva.

E qui, io rammento, o signori, che nel seno della Commissione alcuni degli onorevoli suoi membri, e mi piace specialmente nominare gli onorevoli Borgatti ed Acolla, si mostrarono anch'essi preoccupati da vivi scrupoli intorno all'accettazione di questo primo articolo; e soltanto allorchè fu chiarito come a questo unico e limitato scopo dovesse la inviolabilità intendersi ristretta ed ordinata; e soprattutto allorchè da me fu dichiarato nei termini i più espliciti che questa eccezione dovesse mantenersi puramente ed esclusivamente individuale, cioè avrebbe dovuto privilegiare la sola persona del Papa, e non estendersi agli esecutori de' suoi ordini, o a verun'altra persona ancorchè ecclesiastica, sopprimendosi l'articolo 10 del progetto del Ministero, come una deliberazione quasi unanime del Comitato sapientemente aveva già deciso, abbandonarono allora le loro ripugnanze, e consentirono ad accettare l'articolo.

Oggi noi vediamo ristabilito nel progetto della Giunta l'articolo 10 contro la deliberazione del Comitato; vediamo aggiunto l'articolo 6 per estendere nella vacanza della Sede la inviolabilità a ben settantadue cardinali; laonde ci troviamo a fronte di una serie di inviolabilità: inviolabilità generale e permanente nella persona del Pontefice; inviolabilità anche piena nelle materie spirituali ed ecclesiastiche (ed ognuno sa se siano elastiche queste espressioni, e difficili a determinarsi i limiti tra le materie veramente ecclesiastiche e le civili o miste), comune a tutti gli ecclesiastici in massa, i quali

si trovino in Roma e prendano parte ad atti e provvedimenti non solo del Pontefice, ma in genere *della Santa Sede;* inviolabilità anche assoluta, estesa a tutto il collegio cardinalizio, almeno in un periodo di tempo, cioè durante le vacanze della Sede.

In presenza di un così radicale mutamento di sistema, io dichiaro che, se mai potessero essere accolti e votati dalla maggioranza di questa Camera l'articolo 6 e l'articolo 10, io sarei necessariamente obbligato a dare il mio voto contrario a questo articolo 1; onde è che, con una mozione d'ordine mi riservo di proporre che ne sia sospesa la votazione fino a che non si conosca il risultato della discussione e del voto sugli articoli 6 e 10.

Ma ad ogni modo, in questo senso, ed unicamente dentro l'enunciato limite, io posso accettare la inviolabilità del Pontefice, in quanto con essa gli si conceda soltanto la penale irresponsabilità, ed una tale concessione rimanga unicamente e rigorosamente circoscritta alla sola sua persona.

Da alcune parole dell'onorevole Pisanelli potrebbe forse argomentarsi che per lui la formola dell'articolo 1 debba significare qualche cosa di più, cioè che il Pontefice non è soggetto ad alcuna legge nè alla giurisdizione civile dello Stato. Egli si esprimeva così: « Il Pontefice non deve essere giustiziabile dalla giurisdizione civile dello Stato. »

Esaminiamo un momento, o signori, se possa ammettersi quest'altra conseguenza dell' articolo 1, e se non sia necessario di modificare la proposta laconica locuzione dell'articolo, posciachè un simile dubbio possa sorgere, ed il medesimo apparire suscettivo di somigliante interpretazione.

Io mi faccio lecito d'indirizzare all'onorevole relatore della Commissione ed anche al ministro guardasigilli alcune domande, augurandomi che essi si sentano in grado di rispondermi in modo adeguato e soddisfacente. Il Pontefice, come uomo privato, avrà o non avrà leggi che governino la sua *persona*, i suoi *beni* ed i suoi *atti?* A me pare impossibile che si risponda di no. Vi sarà forse chi pensi essergli applicabile l'antica e condannata teorica del despotismo imperiale romano: *Princeps solutus est legibus*, oppure: *Quod principi placuit, legis habet vigorem?* Ma queste disposizioni riguardavano un principe temporale assoluto e despota, un sovrano politico, e voi avete cominciato per convenire che il Papa ha cessato di esserlo. Quando si abbia (il che è ben divenuto possibile) un Pontefice non italiano, un francese od uno spagnuolo, quell'ecclesiastico con la sua assunzione al Papato certamente non perde la sua nazionalità anteriore; e quindi dopo, come per lo innanzi, la sua

capacità giuridica, l'abilità di contrattare, di testare, di disporre, continuerà ad essere regolata dalla legge della propria patria. E non solo circa la capacità della persona, ma altresì per i suoi *beni*, per la sua proprietà privata, per tutti i suoi *atti* giuridici, per le *successioni*, è innegabile che esso rimane soggetto alla legge civile secondo i principii e le regole del diritto comune, cioè ora alle leggi della *propria nazione*, ora a quelle della *situazione dei beni* o del luogo della *formazione degli atti*, secondo la massima: *locus regit actum*.

Così il Pontefice vorrà fare una donazione, un contratto come privato, e lo farà in Roma; io domando formalmente all'onorevole relatore ed al ministro guardasigilli, se possa dubitarsi che dai Codici italiani siano determinati i precetti e le forme con cui la donazione o il contratto debbono farsi. L'onorevole Pisanelli potrebbe mai opinare che non debbano uniformarsi alla nostra legge civile? — Del pari il Pontefice potrà avere per avventura dei debiti, e noi gl'imponiamo dei carichi in virtù dell'articolo 8 di questa legge; egli provvederà alla manutenzione ordinaria degl'immensi palazzi che gli sono concessi; ordinerà la esecuzione di un quadro ad un Raffaello redivivo, acquisterà stabili sul territorio italiano. Ora i creditori, i contraenti, per essere pagati, o per far valere i loro diritti, dovranno, nei loro rapporti col Papa, invocare la decisione dei tribunali civili; dunque è impossibile dubitare che il Papa debba andare soggetto all'ordinaria giurisdizione civile per gli atti della sua vita privata e per gl'interessi del suo privato patrimonio.—Quale forma avrà il di lui testamento? A quali norme dovrà esso nel suo intrinseco uniformarsi? Abbiamo, ad esempio, scritto nel Codice civile, che non si possono più creare fedecommessi; che non è più lecito istituire prelature, cappellanie e simili fondazioni perpetue. Si vorrà forse che il Papa, dettando il proprio testamento, possa da sè fare la legge a sè stesso, e considerarsi come *princeps solutus legibus?* Nulla, assolutamente nulla di tutto ciò. Per gli atti ed interessi privati, il Re stesso è soggetto alle leggi ed alla giurisdizione civile dello Stato.

Altrimenti io mi vedrei costretto a confessare che nulla più comprendo della formola misteriosa del vostro articolo 1.

Prego il relatore della Giunta ed il ministro di rispondere categoricamente ai miei quesiti, di illuminarmi, di dare così importanti chiarimenti alla Camera, all'Italia, all'Europa. Se al Papa fosse negato di poter invocare, nelle sue private relazioni ed interessi, la protezione delle leggi civili e dell'ordinaria azione dei tribunali; se fosse vero che le leggi civili debbono rimanere senza influenza ed

applicabilità agli atti della sua vita privata; pensateci bene, voi rendereste il Pontefice simile al morto civilmente, lo porreste nella deplorabile e temuta condizione che è riservata ai malfattori ed ai condannati!

Signori, non mi dilungherò più oltre. Mi rimane soltanto a chiamare la vostra attenzione sul testo dell'articolo 1, che da me si propone come emendamento, acciò giudichiate se quella formola vi paia soddisfacente. Ma, lo ripeto ancora, sono pronto ad abbandonarla, purchè si riconosca che l'articolo 1, come fu proposto dal Ministero e dalla Giunta, è troppo laconico, è perciò oscuro ed ambiguo, e che a renderlo più chiaro è necessario formolarlo diversamente.

Ecco la mia formola: « Per assicurare al Sommo Pontefice, cessata ogni potestà temporale e politica, l'indipendente e libero esercizio dell'autorità spirituale, la persona del medesimo è dichiarata sacra ed inviolabile. »

Avverta ora la Camera quali sono le differenze che passano tra la formola comune al Ministero ed alla Giunta, e la mia.

Ve ne ha una prima, che agli occhi miei è di molta importanza, e consiste nel cangiamento dell'epigrafe dell'intiero Titolo I° della legge. L'onorevole relatore della Giunta ha voluto introdurre questa epigrafe: *Prerogative del Sommo Pontefice*. Ora io credo pericolosa e poco felice la scelta di siffatta intitolazione.

Primamente rammentate, o signori, che nel linguaggio costituzionale, ed anche secondo il testo del nostro Statuto, la parola *prerogativa* si adopera per esprimere il complesso di quei diritti che sono propri del Principe investito dell'esercizio effettivo della Sovranità politica, del vero principe costituzionale. Ora a me sembra illogico impiegare uno stesso vocabolo ad esprimere idee profondamente diverse, e adoperare la medesima locuzione, quando il nostro scopo debbe essere quello di provare che il Pontefice non è investito di alcuna parte di politica potestà.

Si aggiunga che nel regio Decreto del 9 ottobre si adoperò la biasimata locuzione che si lasciavano al Pontefice *tutte le prerogative personali della Sovranità;* è questo adunque un altro motivo per escludere questa parola *prerogative*, per la quale taluno pensar potrebbe che la legge attuale confermasse e rinnovasse tutte le concessioni racchiuse nel Decreto del 9 ottobre, anzichè con una prudente determinazione specificarle e limitarle.

Invece io propongo di adoperare un'epigrafe, la quale era stata già usata dal Ministero in fronte dell'intiero suo progetto di legge, cioè questa: *Guarentige d'indipendenza dell'autorità spirituale del Sommo Pontefice e della Santa Sede.*

Se tutto ciò che si contiene in questa prima parte del progetto di legge non è che un complesso di istituzioni e di guarentige che debbono servire a questo scopo, perchè non dovremo denominarle col nome loro vero ed esatto? Perchè dovremo sostituirvi espressioni suscettive di essere abusate con pericolose interpretazioni? Questa è dunque la prima differenza, sulla quale a tempo opportuno, e secondo le spiegazioni e dichiarazioni che in proposito si daranno, mi riservo di chiamare la Camera a manifestare il suo giudizio, ed essa deciderà se preferisca che si parli di *prerogative* o di *diritti del Pontefice*, ovvero se trovi più prudente consiglio l'adoperare un'epigrafe meglio corrispondente allo scopo nostro ed alla materia del titolo primo della legge.

V'ha una seconda differenza. È necessario esprimere chiaramente nel testo dell'articolo 1 che le istituzioni e garantie che si concedono con questa legge, e la stessa personale inviolabilità del Pontefice, non solo non sono una reliquia della vecchia sovranità politica, ma non risuscitano veruno degli elementi costitutivi della cessata sovranità temporale.

Ed io sono contento di trovarmi in ciò d'accordo cogli emendamenti proposti dall'onorevole Pasqualigo e da altri membri di questa Camera.

L'onorevole Pisanelli ieri vi diceva: Quale necessità vi ha di esprimere ciò in una legge? Il ministro degli affari esteri annunziò all'Europa la caduta del potere temporale; non appartiene ad una legge di rammentarlo.

Ebbene, io gli rispondo che ben diversa questione oggi si agita; trattasi di sapere se con quel complesso di istituzioni e di concessioni che in questa legge si contengono vengasi o no a ripristinare e ristabilire, se non la sovranità temporale e politica, alcuna parte degli attributi e delle prerogative di una sovranità politica, e se di questa parte di politica sovranità intendiamo investire il Papa; importa dunque dichiarare il contrario.

E poichè l'espressione da me proposta ha potuto parer meno conveniente, perchè l'enunciativa di essere cessata nel Pontefice ogni potestà temporale e politica sembra in certa guisa esprimere piuttosto un fatto passato; ben volentieri sono disposto a modificare questa locuzione narrativa, sostituendovi l'altra imperativa: *esclusa sempre ogni potestà temporale e politica.*

Così noi non ci faremo semplicemente rammentatori dei fatti già consumati; ma statuiremo oggi che, malgrado le concessioni che in questa legge si contengono, pur tuttavia intendiamo che le medesime escludano sempre la presenza di qualunque parte di potestà politica e di sovranità temporale nel Pontefice.

La terza ed ultima differenza è riposta in ciò, che a me parrebbe importante enunciare nell'articolo medesimo lo scopo dell'inviolabilità, quello cioè di assicurare al Sommo Pontefice l'indipendente e libero esercizio della sua autorità spirituale. Si obbietterà: non si suole, nella compilazione del testo delle leggi, includerne i motivi. Ma io rispondo che non è motivazione di una legge esprimere lo scopo da raggiungersi con le disposizioni legislative; e, se non temessi di abusare della indulgente attenzione della Camera, mi sarebbe facilissimo arrecare non scarsi esempi di testi di legge, i quali hanno sentito il bisogno di indicare altresì lo scopo del provvedimento legislativo.

Ciò dunque non è contro le ordinarie consuetudini osservate nella compilazione degli atti legislativi. Ma se pur lo fosse, o signori, a me che importa? Anche le regole generali, che io chiamo metodiche, ammettono eccezione, e cedono in faccia al bisogno di mantenere incolumi interessi sociali di primo ordine, quando cioè si tratta di parlare chiaramente per impedire le abusive ed erronee interpretazioni di tali disposizioni di legge, che non hanno esempio, di leggi così nuove ed importanti come quella che siamo chiamati ad approvare.

La indicazione di questo scopo gioverà certamente ad impedire la esagerata e viziosa interpretazione dell'articolo di legge, ne costituirà quasi il commentario autentico, ed in molti casi servirà ben anche a limitare ragionevolmente l'uso dei mezzi stessi e degli istituti giuridici creati con l'articolo anzidetto.

Nel chiudere le mie parole, io credo, o signori, che noi dobbiamo in tutta questa legge governarci col criterio da me accennato. Quando anche l'onorevole relatore della Giunta ed il ministro guardasigilli, accettando la sostanza delle mie proposte, vengano ad opporre che dichiarazioni espresse siano inutili e superflue, io dirò: Se vi ha legge nella quale non vi è superfluità nè precauzione inutile, la è questa per la sua importanza e per le conseguenze gravissime che potranno derivarne. Noi vogliamo concedere tutto ciò che può soddisfare e tranquillare le coscienze dei credenti; ma non vogliamo nè dobbiamo pregiudicare e mettere a repentaglio la sicurezza del paese, la sua tranquillità, l'incolumità dell'ordine pubblico, l'integrità della sovranità nazionale.

Con questo intendimento prego la Camera che voglia degnarsi di accogliere l'emendamento da me proposto.

Bonghi, *relatore della Commissione*. Tutte queste redazioni, le quali sono state proposte dall'onorevole Mancini, hanno tutte due vizi. Per prima cosa, hanno del superfluo. Diffatti, dobbiamo noi

mostrare di temere che le deliberazioni che abbiamo prese ieri siano già vuote oggi, e bisogni dar loro nuova fermezza col ripeterle ogni giorno? Non abbiamo già detto che è cessato il potere temporale? Non abbiamo forse già creato un altro potere temporale in Roma? Qualcuno ha immaginato, presunto che ce ne potessero stare due? I Romani non hanno già distrutto il potere temporale dei Pontefici? Questo voto dei Romani non ha dunque più valore, od abbiamo ad aggiungergliene? Non abbiamo approvato il plebiscito dei Romani? Non abbiamo detto nel proemio di questo plebiscito che il potere temporale del Pontefice è finito? Abbiamo dunque come bambini paura che questo fantasima del potere temporale sbuchi di nuovo ogni momento da terra, cosicchè ci sia necessario di dargli sul capo ogni giorno, perchè si rintani? (*Ilarità.* — Bene! *a destra*)

Se per questo rispetto hanno del superfluo, per l'altro io affermo schiettamente alla maggioranza della Camera che queste redazioni non produrrebbero altro che di rendere meno schiette, sincere, chiare, limpide le deliberazioni che essa vuol prendere; che di creare l'impressione come si volesse colle limitazioni sopprimere il diritto stesso che si riconosce; sono redazioni che danno agli articoli l'aria di scorpioni che colla testa si mordono la coda. (*Ilarità a destra — Rumori e voci.* Oh! oh! *a sinistra*)

Perdonino, non ho detto parola dispiacente a nessuno. Non ho voluto dire se non che questi articoli hanno continuamente aria di volere colla prima loro parte consumare e mangiare la seconda.

Non accettando queste redazioni, la Commissione non crede neanche di dovere all'articolo suo fare la giunta che propone l'onorevole Rattazzi. Ad essa non è sfuggito ciò che egli ha creduto che le sia sfuggito. Se egli vorrà leggere la relazione, vedrà che noi abbiamo affermato che i diritti privati del Pontefice e di tutti quelli che stanno con lui dovessero essere retti dalla legislazione dello Stato in cui risiède o di quello in cui è nato, secondo la diversa loro natura.

Però non c'è parso che di ciò bisognasse fare esplicita dichiarazione nella legge, e c'è bastato levare ogni dubbio intorno a ciò, cancellando nel progetto di legge del Ministero le parole *immune dalla giurisdizione dello Stato*, che sino a certo punto, avrebbe potuto dar luogo a qualche incertezza.

Se le ragioni che abbiamo esposte nella relazione non paiono sufficienti, vi potrà essere sempre luogo ad aggiungere più in là qualche dichiarazione conforme al desiderio espresso dall'onorevole Rattazzi. Badi però che lo stesso Statuto, che egli ha citato, prova come nel nostro diritto pubblico interno le parole *sacra, inviolabile*, non

sono capaci di nessuna falsa od esagerata interpretazione, e si restringono all' immunità dalla legislazione penale di qualunque grado e genere. Appunto perchè nello Statuto si vedevano aggiunti alcuni articoli intesi a mostrare dove ed in quali atti il Re non è astretto a conformarsi alla legislazione civile dello Stato, vuol dire che in tutto il rimanente il Re ci si deve conformare e ne è regolato negli atti suoi privati; e che la formola dell'articolo 4, la dichiarazione che la sua persona è *sacra ed inviolabile*, non impedisce l'uso di questa legislazione, non gli dà il potere di farne un'altra per sè, come sovrano ch'egli sia, dello Stato.

Io credo dunque che l'aggiunta desiderata dall'onorevole Rattazzi non sia necessaria; ad ogni modo non è più il caso di occuparcene.

La Commissione quindi propone alla Camera che si voti questo articolo 1 tale e quale è stato proposto dal Ministero e riproposto dalla Commissione.

La Commissione ha sentito con tutta quanta l'attenzione, e ne aveva obbligo, tutte quante le obbiezioni che a questa formola sono state fatte, ma davvero non ne ha trovata nessuna valevole, nessuna che potesse indurla a surrogare un'altra formola alla presente, che è semplicissima e che ha un senso determinato ed esplicito in tutte quante le Costituzioni d'Europa. Che vuol dire se non che questo?

« La persona del Papa in ogni caso e per qualunque fallo è immune dalla legislazione penale dello Stato in cui vive, in cui ora risiede. »

Non c'è nessuna varietà d'interpretazione, nessuna necessità di giunte, nessuna occasione di almanaccare intorno a questa formola: più voi la votate schiettamente, puramente, senz'altre appendici, e più voi rendete chiara a voi medesimi e all'Europa la deliberazione che intendete prendere.

Perciò concludo col pregare la Camera di accettare la formola dell'articolo 1 così come il Ministero e la Commissione l'hanno proposta.

Mancini. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Ha facoltà di parlare il signor ministro di grazia e giustizia.

Raeli, *ministro di grazia e giustizia.* Signori, dopo i discorsi pronunciati dagli onorevoli oratori che hanno parlato su questo articolo, credo che poco resta al Ministero ad aggiungere per giustificare la disposizione sull'inviolabilità della persona del Sommo

Pontefice, in quanto che mi sembra, se non tutti, almeno gran parte degli oratori vi ha dimostrato che questa inviolabilità non è solamente richiesta per sottrarre il Sommo Pontefice alle conseguenze giuridiche degli atti della sua giurisdizione spirituale; ma è una garanzia della sua persona, perchè sia così sottratta a qualunque influenza, a qualunque ingerenza del Governo italiano, anche indiretta, nell'esercizio del suo stesso potere. E ciò, ben si osservava, era richiesto nell'interesse degli stessi cittadini cattolici della gran massa della popolazione cattolica, perchè siano assicurati che colui il quale esercita il potere spirituale, e per conseguenza il potere che li dirige ed insegna loro nella materia della fede e della morale, fosse libero da qualunque influenza del Governo.

Mi resta soltanto ad aggiungere sul proposito che nell'idea del Governo questo stesso dovere, questo stesso obbligo di garantire l'indipendenza del Sommo Pontefice, per il principio della libertà di coscienza e pel rispetto alle credenze dei cattolici, non si limita solamente nei rapporti co'suoi concittadini, ma si estende benanche a tutti gli altri cattolici; verso costoro però non è per un dovere positivo che possa dare luogo al pericolo di una immistione degli esteri nell'esercizio della sovranità nazionale, ma piuttosto per quella reciprocanza di rapporti che nasce dagl'interessi che abbiamo colle varie nazioni in un dato oggetto, e che si devono reciprocamente rispettare ed agevolare.

Nè vi è da temere, o signori, che da questa legge derivi diritto e pericolo dell'intervento, dell'influenza estera, che come uno spauracchio si ripete sempre dagli oppositori.

Come vi diceva l'onorevole mio collega degli affari esteri, gl'interventi non dipendono nè da trattati nè da leggi nè dai principii generali; gl'interventi dipendono dal bisogno in cui uno Stato si può trovare di esigere da un altro Stato qualche cosa che gli sia necessaria od utile, e per evitare questi interventi il miglior mezzo si è quello di assicurare che veramente tutti gl'interessi che si possono avere anche dagli esteri saranno garantiti dalle disposizioni che uno Stato prende anche come diritto interno. Sembrami quindi inutile ogni parola per giustificare la necessità e la legittimità della riconoscenza della inviolabilità della persona del Sommo Pontefice.

Si è mossa una grave quistione, se, cioè, per ispiegare, per determinare, per limitare, io direi, la portata di questa formula, onde non confonderla come una conseguenza di quella sovranità che le Costituzioni ordinariamente assicurano ai capi degli Stati; se, per limitare, io diceva, questa formola, sia necessario aggiungere nella

legge una disposizione che esprima lo scopo... *(Rumori di conversazioni)*

Presidente. Prego gli onorevoli deputati di fare silenzio.

Raeli, *ministro di grazia e giustizia...* per cui questa inviolabilità viene accordata. Signori, io credo che siamo tutti d'accordo nel riconoscere che la inviolabilità si vuole e si dà soltanto per assicurare l'indipendenza dell'esercizio del potere spirituale.

Ora, o signori, quando voi trovate che nel decreto del 9 ottobre 1870 espressamente si accenna che era cessato il potere temporale, e che appunto si veniva a dare questa garanzia perchè, per la cessazione del potere temporale, veniva meno quella garanzia che comunemente era ritenuta come quella che poteva assicurare l'indipendenza dell'esercizio spirituale, io credo che, quando trovate espressamente questa dichiarazione in quel decreto, il quale pronunzia la cessazione del potere temporale, a me sembra che sia superfluo il ripetere la stessa cosa nella legge attuale, anche con un inciso, come proponeva l'onorevole Mancini.

Nel decreto, ora legge, per l'accettazione del plebiscito, dell'atto solenne sul quale, come bene osservava il relatore, non conviene rivenire, in quel decreto diffatti voi trovate, nel considerando che lo precede, annunziata l'idea che giustamente doveva servire come causa, come titolo della inviolabilità che oggi si riconosce, cioè che queste garanzie sono dirette espressamente ed esclusivamente per assicurare l'indipendenza del potere spirituale.

Eccovi come si leggeva in quel decreto:

« Visto il risultamento del plebiscito;

« Considerando che i voti espressi dal Parlamento per compiere l'unità nazionale e le conformi dichiarazioni del Governo ricordate anche nei bandi che invitarono le popolazioni romane a dare il loro suffragio per la unione al regno, mantennero costantemente il concetto che, cessato il dominio temporale della Chiesa, si avesse ad assicurare l'indipendenza dell'autorità spirituale del Sommo Pontefice;

« Sulla proposta, ecc., abbiamo decretato, ecc.:

« Le provincie romane fanno parte integrante del regno d'Italia;

« Il Sommo Pontefice conserva la dignità, la inviolabilità e tutte le prerogative personali di Sovrano;

« Con apposita legge verranno sancite le condizioni atte a garantire la indipendenza del Sommo Pontefice, ecc. » *(Continuano le conversazioni)*

Vedano quindi gli onorevoli deputati Mancini e Rattazzi che, mentre siamo d'accordo nel concetto che le garanzie si danno per

assicurare questa indipendenza nella forma più larga, per soddisfare le esigonze, gl'interessi, i desiderii, le aspirazioni, per rassicurare le coscienze del mondo cattolico, non è più necessario ripeterlo oggi nella presente legge, e li prego di votare l'articolo come è stato presentato.

Mancini. Come già annunziai nello svolgimento della mia proposta, io prego la Camera di accogliere la mozione sospensiva del voto sull'articolo 1.

Ho fatto avvertire che vi sono tre articoli del progetto, l'articolo 1, il 6 ed il 10, i quali contengono concessioni d'inviolabilità e d'irresponsabilità. Il primo riguarda la persona del Pontefice, il sesto le persone dei cardinali, il decimo tutto in massa il clero, per la parte qualunque che possa avere ad atti ecclesiastici.

Il Comitato, come ho già detto, soppresse il pericoloso e funestissimo articolo 10, con una sua deliberazione; la maggioranza della Giunta ha creduto avere facoltà di ristabilirlo. Ora è naturale che molti saranno disposti, come me, a dare il voto favorevole all'articolo 1, il quale attribuisce l'irresponsabilità alla persona del Sommo Pontefice, in quanto però nel resto le deliberazioni del Comitato divengano deliberazioni della Camera.

E siccome è necessario che la Camera conosca le ragioni per le quali da un canto fu chiesta e deliberata la soppressione dell'articolo 10, e la maggioranza della Commissione ha creduto non solo di ristabilire quell'articolo, ma d'inventare ed introdurre una nuova inviolabilità con l'articolo 6, pare a me che non si possa, con cognizione di causa, votare sopra ciascuno di questi articoli, se non dopo avere udita la discussione relativa benanche agli altri due, potendo forse apparire conveniente di rimandarli tutti e tre al riesame ed a nuova proposta della Commissione.

Quanto all'articolo 1, da me sostituito come emendamento, e che ora dovrebbe mettersi ai voti, ho dichiarato, per uno spirito di condiscendenza, che la Camera apprezzerà ben diversamente dal signor relatore, che non difendo esclusivamente la formola che ho presentato. L'onorevole relatore e l'onorevole guardasigilli dicono essere meco d'accordo sulla sostanza; fanno soltanto questione se sia superflua ogni più esplicita dichiarazione. Così l'onorevole Bonghi diceva: se ieri abbiamo abbattuto il potere temporale, è strano che vi sia chi possa interpretare questa legge come tendente a risuscitare un elemento o vestigio qualsiasi di sovranità non religiosa, ma temporale e politica; è dunque superfluo ripeterlo...

Presidente. Onorevole Mancini, mi permetta che io le ricordi che la discussione è stata chiusa.

Mancini. Debbo giustificare la mia mozione d'ordine per la sospensione del voto sull'articolo 1.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Ella non può fare altro che parlare per una mozione sospensiva ed io debbo sottoporla alla Camera.

Mancini. Che cosa debbo provare? Debbo provare il nesso che passa tra l'articolo 1 e gli articoli 6 e 10...

Molte voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Onorevole Mancini, non la posso assolutamente lasciar continuare. Ho consentito che ella facesse la sua mozione d'ordine, perchè io aveva preso nota della riserva da lei fatta in proposito nel suo discorso; altrimenti non l'avrei neanco potuta ammettere. La prego adunque di lasciare che io senz'altro sottometta alla Camera le proposte che si sono fatte.

Mancini. Per giustificare la mia proposta, non ho molte parole ad aggiungere.

Voci insistenti a destra. Ai voti! ai voti!

Mancini. Sono nel mio diritto.

Presidente. Onorevole Mancini, la discussione è chiusa; non si può più parlare.

Mancini. Se c'è una parte della Camera che nella sua impazienza mostra di voler passare ai voti su questo articolo, respingendone ogni miglioramento utile ai grandi interessi della nazione, ne lascio volontieri innanzi al paese ad essa la responsabilità...

Molte voci a destra. Sì! sì!

Mancini. Prendo atto di queste manifestazioni, di queste grida, alle quali risponderà l'eco della coscienza pubblica; ma prego l'onorevole presidente di mantenermi la parola, essendo io nel diritto di parlare prima che sia votato l'articolo.

Presidente. Onorevole Mancini, non ho la facoltà di mantenerle la parola, perchè la discussione sul primo articolo è stata chiusa. Ora non vi si può più rientrare, e non posso fare altro che sottomettere alla Camera le varie proposte che vennero presentate.

Dal momento che la Camera ha chiusa la discussione sul primo articolo...

Mancini. Ma scusi, mi lasci parlare; se non sa quello che io voglia dire... (*Vivi rumori a destra* — Oh! oh! — Ai voti!) Parlerò sull'ordine della votazione.

Presidente. Ella doveva fare queste sue osservazioni prima che la Camera chiudesse la discussione. Ora che la Camera l'ha chiusa, io non posso più lasciarla parlare.

Mancini. (*Con calore*) Io ho chiesta la parola sull'ordine della

votazione. Mi oppongo alla votazione, e su questo ho diritto di parlare senza limiti. (Oh! oh! — *Rumori a destra* — Parli! parli! *a sinistra*)

Presidente. Facciano silenzio! Nessun deputato può arrogarsi di dire *Parli*, se la Camera non lo ha deciso.

Ora ella vuol parlare sull'ordine della discussione. Ha il diritto di fare la sua mozione e nient'altro.

Mancini. Domando la parola per un richiamo al regolamento.

Il regolamento prescrive che, anche quando una discussione sia chiusa, ed ancora più se prima della chiusura della discussione siasi (come io feci) domandata ripetutamente la parola per una mozione d'ordine, non può ad un deputato impedirsi di esporla e difenderla. Inoltre stabilisce che, nel momento stesso di passare ai voti, si ha il diritto di chiedere la parola, sia per impedire, sia per sospendere la votazione, sia per l'ordine della medesima.

È impossibile mettere in dubbio questa facoltà. Esercitandola, non si discende nuovamente nel merito della questione già discussa, ma si propone una questione diversa, se, cioè, vi sia motivo ragionevole perchè debbasi sospendere di passare al voto, o debbasi riservare la votazione di un articolo per votarlo unitamente e contemporaneamente ad altri articoli, o dopo esaurita la discussione di altri articoli.

Io sono dunque nel mio diritto; niuno può farmi violenza ed impedirmi di fare la dimostrazione necessaria all'accoglimento della mia proposta; e quindi faccio appello all'autorità del presidente ed alla cortesia della Camera, perchè mi si conceda, tenendomi in questi confini, di esaurire lo svolgimento della mia mozione. (*Ai voti! ai voti!*)

Presidente. Ella l'ha già sviluppata. Io non posso fare altro che interpellare la Camera. Io sono qui per obbedire alla Camera.

Mancini. La Camera non può decidere che si debba togliere la parola a chi l'ha chiesta regolarmente e regolarmente ne è in possesso, e non ne abusa.

Presidente. Ella ha sviluppato la sua proposta nella discussione che si fece sul primo articolo.

Mancini. Non l'ho sviluppata. (*Rumori a destra*)

Presidente. La discussione su quell'articolo ripeto che è chiusa, e perciò non è più possibile sviluppare alcuna proposta; se si fa diversamente, bisogna lacerare il regolamento; allora ognuno fa il piacer suo. Il mio stretto dovere è quello di far osservare il regolamento. Interrogherò la Camera.

Coloro che sono d'avviso che l'onorevole Mancini debba ancora

parlare per isviluppare la sua proposta sospensiva, sono pregati di alzarsi.

(La Camera acconsente.) (*Segni di soddisfazione a sinistra*)

Una voce a sinistra. Oh finalmente!

Presidente. (*Rivolto a sinistra*) Signori miei, lo ripeto, io ho prima di tutto il dovere di osservare e far osservare il regolamento; in secondo luogo, di obbedire alla Camera. Nulla mi distoglie o mi fa fuorviare. L'onorevole Mancini ha facoltà di parlare.

Mancini. Ringrazio la cortesia della Camera e di quei membri della Commissione che col loro voto mi hanno mantenuta la parola; per corrispondere a questa cortesia sarò brevissimo.

L'irresponsabilità ristretta ad un solo individuo, come la Camera comprende, è una istituzione ben diversa da una serie d'inviolabilità ed irresponsabilità che si estendano e comunichino ad un grande ed anche grandissimo numero di persone. Conseguentemente tutta questa materia dell'inviolabilità e dell'irresponsabilità razionalmente è una materia sola, complessa, inscindibile. Taluni vogliono negare ogni specie d'inviolabilità; altri si accontentano di accordarla, purchè sia concentrata in una persona soltanto, e quindi chi è chiamato a dare il suo voto, non sapendo ancora quali saranno i ragionamenti che verranno esposti sugli articoli 6 e 10, che daranno luogo a discussioni gravissime, non potrà dirsi abbastanza illuminato per emettere il suo giudizio.

Abbiamo ragione di supporre che la Camera, volendo fare una legge seria e buona, non vorrà affrettarsi alla cieca a pregiudicare le questioni che dovranno sollevarsi nel discutersi quegli altri articoli; non vorrà mettere nell'impossibilità un individuo, come me, ad esempio, di votare l'articolo 1, essendo evidente che io non posso votarlo finchè rimango nell'incertezza se gli articoli 6 e10 saranno soppressi.

Non aggiungo di più, e prego la Camera di considerare che si tratta di un ritardo brevissimo, forse sino a domani, per mettere la Commissione medesima in grado di profittare della discussione sopra gli altri articoli e di manifestare l'ultima sua opinione con la calma e maturità che le si addice. Imperocchè io protesto, per un sentimento di rispetto alla Camera, che non intendo rilevare (come mi sarebbe troppo facile) le espressioni ed allusioni poco convenienti del deputato Bonghi, suo relatore, perchè desidero di mantenere l'autorità morale della Commissione, la quale andrebbe perduta col linguaggio oggi adoperato dal suo relatore, improntato, specialmente verso di me, di un carattere di ostilità personale e di mal celato dispetto.

Presidente. L'onorevole Mancini fa una proposta sospensiva; perciò deve avere la precedenza.

Egli propone che sull'articolo 1 non si deliberi per ora, e sia sospeso finchè non siano votati gli articoli 6 e 10 della legge. È questa la sua proposta, onorevole Mancini?

Mancini. Propongo che sia sospeso, e che siano tutti e tre gli articoli rimandati alla Commissione.

Presidente. Mi trasmetta la sua proposta per iscritto.

Mancini. Propongo che sia sospesa la votazione dell'articolo 1 fino alla discussione e votazione contemporanea degli articoli 6 e 10, nell'ordine che la Camera stimerà, dopo rinviato quest'articolo all'esame della Commissione.

Presidente. Domando se questa proposta sia appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova, è respinta.)

Ora vengono gli articoli proposti dall'onorevole Mancini.

Nicotera. Domando la divisione.

Presidente. L'onorevole Mancini propone che all'articolo 1 della Commissione si sostituiscano i seguenti:

« Art. 1. È assicurata al Sommo Pontefice nel territorio del regno la indipendenza ed il libero esercizio della sua autorità spirituale, esclusa sempre qualunque potestà o giurisdizione temporale e politica coi seguenti mezzi.

« Art. 2. La persona del Sommo Pontefice è dichiarata sacra ed inviolabile. »

Mancini. Domando la parola per una dichiarazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Mancini. Io prendo solenne atto delle esplicite dichiarazioni che sono state fatte dal banco della Commissione, dal ministro guardasigilli a nome del Ministero e da altri oratori, che, cioè, l'unica obbiezione che si oppone all'adozione delle mie proposte sia la loro superfluità, perchè quanto in esse è scritto si trova già racchiuso nella breviloqua formola dell'articolo 1 della Commissione e del Governo.

A fronte di queste dichiarazioni, vedendo le disposizioni della maggioranza della Camera a non lasciar introdurre la desiderabile maggior chiarezza nel resto della legge, preferisco di considerare in tal guisa già implicitamente adottata, e quindi di non lasciar sottoporre al voto la mia formola dell'articolo 1, per allontanare anche il sospetto di ogni remoto pregiudizio a questioni di sommo momento.

Presidente. L'onorevole Mancini ritira il suo articolo 1.

Rimane il suo secondo emendamento, cioè che, invece di dire « La persona del Sommo Pontefice è sacra ed inviolabile, » sia scritto: « La persona del Sommo Pontefice è dichiarata sacra ed inviolabile. »

Chi appoggia questo emendamento si alzi.

È appoggiato, e quindi respinto.)

Rileggo l'articolo della Commissione:

« Art. 1. La persona del Sommo Pontefice è sacra ed inviolabile. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.) (*Movimenti generali*)

QUARTO DISCORSO

E RISPOSTA PER FATTO PERSONALE

PENALITÀ DELLE OFFESE ALLA PERSONA DEL PONTEFICE

(*Articolo 2 del Progetto*)

Tornata del 4 febbraio 1871

Mancini. La Commissione ha creato la dolorosa necessità di una discussione che avrebbe potuto essere evitata.

Nel progetto del Ministero quello che è l'articolo 2 del disegno di legge della Commissione non esisteva. Eranvi alcuni Decreti Reali pubblicati in Roma, i quali però non avevano vigore in tutta Italia, ma unicamente nella città e provincia di Roma, e trovavansi già sottoposti dal ministro guardasigilli all'esame del Parlamento, il quale non avrebbe mancato di portarne il conveniente giudizio.

È forza nondimeno riconoscere, a lode del Ministero, che in quei Decreti Reali, benchè si contengano disposizioni che in parte io non potrei accettare e col mio voto convalidare, non era però formolato un generico concetto, irrazionale ed ingiusto, del pareggiamento della persona del Pontefice a quella del Re per l'applicazione delle identiche sanzioni penali contro i loro offensori. In vece questa sistematica equiparazione del Re e del Pontefice può dirsi sciaguratamente il concetto dominante di tutto il disegno di legge della Commissione che lo informa e lo corrompe.

La Commissione venne adunque a proporre l'aggiunzione di questo articolo 2, ed in esso una formola generale per statuire che *tutte le sanzioni penali*, le quali riguardassero reati contro la persona del Re, s'intendessero estese benanche agli stessi reati verso il Pontefice.

Ma, ciò proponendo, non si avvide quanto fosse diversa la condizione giuridica e politica del Re e del Pontefice, e come non potesse concorrere eguale entità criminosa nei reati contro l'uno e contro l'altro, perchè le offese al Principe e capo dello Stato implicano una indiretta lesione anche allo Stato, perturbando uno degli organi più importanti della sua vita costituzionale, mentre nessun danno somigliante può concepirsi in qualunque offesa alla persona del Pontefice. Laonde da cause e motivi non identici era illogico derivare identici effetti.

D'altronde questo generico pareggiamento importava che le pene di tutti i reati, ed altresì il complesso di tutte le sanzioni e discipline penali che riguardino le offese alla persona del Re, fossero similmente applicabili alle offese contro la persona del Pontefice.

È evidente che in tal guisa anche la cospirazione o progetto tra più contro la persona del Pontefice, anche una proposizione unilaterale non accettata, assumeva il carattere di un gravissimo reato, soggetto a formidabili pene. Ora ognuno conosce le severe proteste fatte dai criminalisti a nome della giustizia e della scienza contro la incriminazione eccezionale, e necessariamente arbitraria e pericolosa, della cospirazione e della semplice proposta non accettata anche nei veri reati politici di maestà, ed i voti espressi per vedere in ciò modificato il sistema di legislazione dei Codici penali in vigore. Ed intanto la Commissione, volendo privilegiare e carezzare il Papa ben più che il Ministero non avesse fatto, osava proporre che nuova estensione quelle esorbitanti eccezioni ottenessero, senza atterrirsi del pericolo di creare un sistema di spionaggio nelle famiglie (e con somma facilità servendosi del mezzo del confessionale), e che si pervenisse a sorprendere fin nel segreto del focolare domestico gl'intimi e confidenziali colloquii ed a trasformarli in una cospirazione contro il Pontefice.

Inoltre vi era la disposizione dell'articolo 471 del nostro Codice penale del 1859, che punisce con pena speciale coloro i quali eccitino pubblicamente al disprezzo od al malcontento contro la persona del Re. Anche qui è facile comprendere quanto sia sostanzialmente diversa la specie dei mezzi e dei pubblici discorsi e scritti per cui possa pervenirsi al risultamento di eccitare il disprezzo alla persona del Re e di quelli che eccitar possono il disprezzo verso la persona del Pontefice. Alla persona del Re, sopratutto considerato come uomo pubblico e primo magistrato del paese, questo disprezzo non potrebbe d'ordinario pervenire che da una estimazione severa degli atti e provvedimenti della politica.

Ed il legislatore penale ha dovuto con ragione considerare non

essere necessario all'esercizio della libertà politica ed alla più ampia e libera critica e discussione delle cose politiche, che se ne faccia risalire la responsabilità alla persona del Re, non essendo al certo impedita in siffatta discussione la più grande ed illimitata libertà, solo che la discussione riguardi le persone e gli atti del Governo e dei ministri responsabili.

Invece, rispetto alla persona del Pontefice, ora sopratutto che egli viene a rimanere esonerato dalle cure e dalla responsabilità del potere temporale e dalle difficoltà che circondano l'esercizio di ogni autorità politica, in un solo modo è possibile che il disprezzo sino a lui risalga, cioè mediante la discussione de' suoi atti e provvedimenti religiosi; e poichè in questa materia non vi sono ministri e consiglieri che per lui rispondano, sarebbe inevitabile conseguenza della proposta incriminazione di mutilare, sopprimere, od almeno inceppare la critica e discussione degli atti, provvedimenti e dottrine religiose, che deve essere assolutamente libera, come è libera la coscienza, perchè al certo non sarebbe il più delle volte ad uno zelante accusatore difficile dimostrare che ne derivi lo sprezzo e l'offesa all'autore unico, vero e diretto di quegli atti, provvedimenti ed insegnamenti, il quale non potrebbe dubitarsi essére il Pontefice medesimo.

Ho poi detto che in quei Reali Decreti tuttavia si contenessero disposizioni che non si potevano da me e da ogni sincero amico di libertà accettare; ed infatti fra esse era appunto il richiamo e la estesa applicazione di questo articolo 471, il quale comprende non solo il reato di eccitamento allo *sprezzo* di che ho parlato, ma benanche il semplice eccitamento *al malcontento*.

Come altra volta osservai, signori, non sarebbe dunque più lecito biasimare le dottrine del Sillabo, rimproverare al Pontefice il completo divorzio della pretesa dottrina cattolica dai principii della morale sociale, la guerra da lui dichiarata alla civiltà ed al progresso liberale, dappoichè evidentemente chi professa somiglianti opinioni, e, desiderando che mettano radice nella mente dell'universale, le diffonde con le pubblicazioni parlate o scritte, non raccomanda al plauso, alla simpatia, alla benedizione pubblica l'autore di somigliante insegnamento, ma necessariamente viene a promuovere contro di esso il pubblico malcontento.

Ed avendo io chiesto ragione come mai dal nostro Governo con insigne imprudenza l'articolo 471 fosse stato in quei Decreti compreso, debbo per verità dichiarare che l'onorevole guardasigilli mi assicurò essere stata una materiale inavvertenza quella che fece comprendere nel Decreto benanche l'*eccitamento al malcontento*; il

che mi piacerà nell'interesse pubblico, ed anche per la dignità del Gabinetto, di udire di sua bocca confermato.

Ma, signori, non solo era impossibile e mal considerato quel pareggiamento per estendere contro gli offensori del Pontefice la punizione indistintamente di qualunque reato contro la persona del Re, nè solo allo stato attuale della legislazione penale, ma per necessaria conseguenza anche a riguardo di tutte le leggi penali che in avvenire potessero essere in qualunque circostanza promulgate per reprimere offese contro il Re.

Il pareggiamento diveniva più assurdo, poichè si proponeva di estenderlo al complesso di tutte le *sanzioni* e *discipline penali.*

Il che può essere argomento di maraviglia e di terrore, ove si rammenti che, fra le vigenti sanzioni e discipline penali, riguardanti i reati di maestà contro la persona del Principe, l'articolo 179 dello stesso nostro Codice penale stabilisce l'iniquo ed immorale premio dell'impunità ai delatori, del che si è fatto un deplorabile abuso anche in materia di alcuni reati comuni; l'articolo 181 assoggetta tutti i colpevoli di somiglianti reati ad una multa, che può elevarsi sino a lire 50,000, e che perciò costituisce una larvata ripristinazione della vecchia e condannata confisca dei beni; e infine, l'articolo 182 autorizza altresì, a carico di coloro i quali si trovino anche soltanto colpiti da mandati di cattura per questa specie d'imputazioni, che si proceda, durante il giudizio, ad un sequestro generale dei loro beni, i quali più tardi, non pagandosi la multa, sono venduti al pubblico incanto.

Ecco, o signori (suppongo, senza che la Commissione volesse tanto), quali disposizioni, esse stesse eccezionali, esorbitanti e degne di scomparire dal nostro Codice penale, trattavasi di estendere ben anche alle offese contro la persona del Pontefice, mercè la formola generica ed affatto inammessibile, proposta dalla Giunta nel suo progetto di legge.

Queste considerazioni avevano dettato il mio emendamento, il quale rispondeva alla dichiarazione già da me fatta, che io stesso non intendeva, nè poteva, nella pregiudicata condizione delle cose, presentare un progetto che sarebbe stato veramente conforme ai miei principii; ma per lo meno mi sarei affaticato di rendere meno cattivo e pernicioso quello che era stato presentato dalla Giunta. E però io consentiva nell'assimilazione unicamente di alcune pene, e solo per pochi e determinati reati, quali erano l'*attentato alla vita e persona* del Pontefice per circondare di ogni più efficace garanzia la di lui personale sicurezza, la *provocazione* a questo mede-

simo attentato, e finalmente la *pubblica offesa od attacco deliberato e diretto contro la persona* medesima del Pontefice.

Io dunque dovrei innanzitutto compiacermi che la Commissione, esaminato il mio emendamento, abbia ora riconosciuto la convenienza di accettarne, d'accordo col Ministero, la sostanza ed il principio dirigente. Se non che, o signori, nè anche posso assentire alla nuova formola che ora appena ed all'improvviso ci venne proposta dalla stessa maggioranza della Commissione, non lasciando alla Camera tempo e possibilità di farne accurato studio ed esame; dappoichè in essa io trovo ancora a prima vista differenze e vizi ben gravi e sensibili; e mi basteranno brevi osservazioni per farvene persuasi.

La nuova formola, che vi si propone dalla Commissione, non si limita ad estendere determinate penalità soltanto all'attentato contro la persona del Pontefice, alla provocazione a commetterlo, ed alle pubbliche offese od attacchi diretti e personali contro il Pontefice. Essa propone altrettanto anche pel solo *sprezzo eccitato* contro il Pontefice con *discorsi pubblici* e con *scritti* o *fatti* di ogni specie; come pure genericamente per le *offese con qualunque mezzo proprio a manifestare il pensiero.*

Finalmente non propone unicamente di estendere alcune pene, ma ripete tuttora la frase generica ed ambigua *le sanzioni stabilite per gli stessi reati contro la persona del Re.*

Permettetemi adunque di respingere per le seguenti precipue considerazioni anche la nuova proposta della Commissione e del Ministero.

È imprudente, o signori, innanzi tutto cangiare nelle leggi speciali le locuzioni precise adoperate nel Codice.

L'articolo 471 rispetto alla persona del Re punisce l'*eccitamento allo sprezzo*, il che obbliga a ricercare nell'imputato l'intenzione deliberata di produrre codesto effetto, e perciò esclude il reato se manchi la prova della perversa e maliziosa disposizione dell'animo di colui che si trovi sottoposto a cosiffatta imputazione.

Invece la formola che presentano la Commissione ed il Ministero sembra accennare soltanto all'*effetto*, mentre si dice d'incriminare lo *sprezzo eccitato*. Può essere questa invero considerata come una inesattezza secondaria di redazione, e come tale io la censuro, scorgendo in essa una prova del pericolo di mutare le locuzioni consacrate nei Codici, specialmente allorchè è questione di esprimere gli estremi e le condizioni costitutive dei fatti punibili.

Nella sostanza stessa poi della proposta, per le considerazioni poc'anzi fatte, io non potrei ammettere che l'*eccitamento allo sprezzo*

con discorsi o scritti contro la persona del Pontefice meritasse di essere punito come l'eccitamento al disprezzo contro la persona del Re, perchè io vi ho dimostrato che, ciò non ostante, la discussione degli atti politici rimane libera, non essendovi bisogno di far risalire lo sprezzo fin là dove la responsabilità non giunge. Mentre, ove s'introduca questo nuovo reato, i dissidenti e gli stessi cattolici indipendenti non saprebbero più come parlare o scrivere nella discussione e nella estimazione di atti e dottrine religiose che emanano direttamente e certamente dal Pontefice, e di cui innanzi alla opinione del mondo egli ha la morale responsabilità in tutta la sua pienezza, se dalla discussione che facciano di questi un solerte procuratore generale può arguire che siasi venuto ad eccitare in chi ascolta il discorso o legge lo scritto un sentimento di disprezzo verso l'autore di quegli atti, l'insegnatore di quelle dottrine.

D'altronde, o signori, non è necessario introdurre questo nuovo reato, perciocchè il Sommo Pontefice, o vogliasi considerare come il capo e rappresentante di una religione, o nella sua privata individualità, trova già sufficiente protezione nel diritto comune, cioè in altre disposizioni del Codice penale, senza bisogno di questa specie di adulazione e servilità legislativa che si affanna ad ogni istante di associarlo e paragonarlo al Re. Infatti, nell'articolo 185 del Codice penale viene punito chiunque, *con animo deliberato, profferisca pubbliche contumelie ad oltraggio della religione dello Stato*.

Voi vedete qui almeno come il legislatore è stato circospetto; ei non si è contentato solo che un discorso o scritto sia dispregiatore e contenga allegazioni di loro natura oltraggiose, ma ha richiesto benanche le condizioni della *pubblicità*, e dell'*animo deliberato a fare contumelia*, condizioni importantissime che dobbiamo almeno includere nell'articolo di legge che ora è in discussione.

Per ciò che riguarda poi il Pontefice come semplice individuo, gli articoli 570, 571 e 572 dello stesso Codice penale puniscono con pena poco dissimile chiunque con pubblici discorsi o scritti pubblici o stampati esponga altri all'*odio* o al *disprezzo*, e chiunque scriva o pubblichi a danno di altri una qualsiasi *parola di disprezzo*.

Dunque nel Codice penale non mancano le disposizioni penali applicabili, e la latitudine lasciata ai magistrati non impedisce loro, se le circostanze lo esigano, di punire con maggiore severità scritti e parole di *disprezzo* contro la persona del Pontefice. Quale necessità vi è adunque di creare una nuova penalità, nuove sanzioni per reprimere il disprezzo, quando è facile prevedere che, abusandosi di questa disposizione di legge, travisandone il senso e lo scopo, diviene possibile che s'inauguri una persecuzione contro le pubblica-

zioni e gli scritti, contro la libertà della parola e della stampa, in nome del principio religioso?

L'altra espressione del testo proposto dalla Commissione, che io non potrei accettare, consiste nel contemplare genericamente ed indistintamente *ogni qualunque offesa* al Pontefice, senza l'estremo che essa contenga un attacco contro la di lui persona. Ora, o signori, in Francia, la legge del 1822 conteneva appunto l'espressione *offesa contro la persona del Re;* e basta avere una mediocre famigliarità coi documenti della giurisprudenza per sapere quali e quante contoversie si sono agitate innanzi alla Corte regolatrice ed ai tribunali di Francia, e come siasi colà sostenuto che la parola *offesa* ha un significato ben più ampio, comprensivo e diverso dalle parole *ingiuria, oltraggio* e simili, e che vi si possa comprendere finanche qualunque espressione ed allusione *irriverente.* Ecco il perchè poscia si ebbe cura di aggiungere nella legislazione di quel paese la qualificazione della sola *offesa diretta* o di *attacco diretto,* che obbliga i magistrati a ricercare negli accusati, prima di condannarli, una condizione, la quale ben di rado s'incontra negli scritti di uomini i quali con uno scopo serio di discussione pubblicano liberamente i loro pensieri.

Infine, o signori, la Commissione, dopo avere enunciato i *pubblici discorsi,* relativamente agli *scritti* o *fatti* offensivi ha dimenticato di esigere parimente la condizione della *pubblicità,* e propone di punire le *offese* al Pontefice, commesse con *qualunque mezzo proprio* a manifestare il pensiero.

Che vuol dire ciò? Io sono spaventato dall'immensa larghezza di questa incriminazione. Se si parlasse di qualunque mezzo contemplato nella legge sulla stampa o diffuso con la pubblicità, lo intenderei; ma non vi è bisogno di ripetere ciò che si trova nella legge sulla stampa. Ma se con *qualunque mezzo atto a manifestare il pensiero* si consuma il reato, sarà dunque lecito ad un delegato di sicurezza pubblica penetrare nella mia casa, sorprendere nel segreto del mio scrittoio un lavoro letterario che io ancora non ho pubblicato; e siccome questo scritto è un mezzo atto a manifestare il mio pensiero, tanto basterà perchè io possa avere commesso reato di offesa alla persona del Pontefice e cadere sotto le penalità di questa legge? Voi vedete, o signori, come sia evidentemente eccessiva ed inaccettabile la formola proposta dalla Commissione.

Un'ultima considerazione, ed ho finito.

La Commissione ha dichiarato di essere con me pienamente d'accordo, e di approvare completamente il concetto significato con l'ultima clausola dell'articolo da me proposta, in cui è statuito esplici-

tamente che qualunque incriminazione delle offese contro la persona del Pontefice non possa mai trarsi alla conseguenza di supporre introdotto con ciò alcun impedimento alla piena e libera discussione delle controversie, degli atti e delle opinioni religiose.

L'onorevole relatore della Commissione mi ha tuttavia opposto lo stesso *fine di non ricevere*, che ieri oppose a tutte le mie proposte, cioè essere sottintesa, e perciò superflua la dichiarazione di una verità incontrastabile; e, così protestando di consentire meco perfettamente nella sostanza delle idee, ha enunciato, siccome un canone, che nella redazione delle leggi ciò che è superfluo è dannoso, e quindi ha rigettato la mia clausola, da che nessuno può mettere in dubbio il principio della libera discussione delle materie religiose.

Ma, signori, vorrei persuadere l'onorevole relatore che pur troppo, se queste proposte si fanno, sono conseguenza di esperienze e di studi sopra la storia legislativa degli altri paesi e sopra le vicende che la giurisprudenza percorse in essi ed anche presso di noi.

Permettetemi di rammentare che in Francia, allorchè nell'articolo 1 della legge 25 marzo 1822 si introdussero alcune incriminazioni per oggetto analogo a quello di cui in questo momento vi occupate, benchè ivi si adoperassero parole che erano più speciali e più chiare di quelle ben altrimenti elastiche che si propongono oggi dalla Commissione, perchè ivi non punivansi che l'*oltraggio* e la *derisione* verso i culti; il guardasigilli liberale di quel tempo, signor De Serre, non mancò di aggiungere l'esplicita dichiarazione che « questa disposizione non portava alcun pregiudizio nè alla libertà di coscienza nè alla libera discussione delle opinioni religiose. »

Sapete, dopo ciò, quel che accadde, o signori? Mentre la legge era innanzi alla Camera dei deputati, si fece luogo ad una crisi ministeriale, e venne al potere un Ministero di destra; ed allora nelle ultime conclusioni della Commissione si propose appunto di eliminare quella dichiarazione come superflua.

Dico di più: il relatore della legge, che apparteneva alla destra, signor Gifflet, non ebbe ritegno nella discussione della legge di opinare « che la negazione di alcuni dommi cristiani, come la esistenza di Dio, la ricompensa e la punizione futura, la divinità di Gesù Cristo, poteva in certe contingenze essere giudicata un *oltraggio!* »

Nulladimeno, o signori, nella Camera dei Pari, una voce che aveva grande e meritata autorità, quella del conte Portalis, non mancò, nella relazione che alla sua volta egli fece, di scrivere

questa solenne dichiarazione: « Le controversie filosofiche e religiose debbono essere libere, specialmente allorchè non escono dai limiti della decenza, e che non turbano la pace pubblica. L'intero sistema del progetto deve far respingere il rimprovero che gli si è fatto d'intraprendere a vendicare la divinità ed a punire gli oltraggi che le sono indirizzati. »

Il ministro dell'interno, che era il signor De Corbières, aggiunse anch'egli queste parole: « L'articolo 1 non punisce che l'*oltraggio* e la *derisione;* sarebbe male interpretare queste parole applicandole alla discussione ed alla controversia; essa rimane dunque permessa, come un diritto che appartiene indistintamente a tutte le religioni.

Ebbene, o signori, nella legge non fu introdotta veruna specifica disposizione in proposito, perchè fu reputata inutile e sovrabbondante.

Or la storia della giurisprudenza francese di che ci ammonisce?

Permettetemi che io lo riferisca con le parole di un illustre magistrato di quella nazione, dell'avvocato generale Chassan nel suo *Trattato sui reati di parole e di stampa.*

« Dichiarazioni così precise e solenni sembrava che dovessero prevenire ogni falsa interpretazione; e pure non è stato così: i tribunali francesi e la stessa Corte di cassazione non hanno sempre rispettato questa preziosa libertà di discussione e di critica delle opinioni su' dommi religiosi. In prova di ciò merita di essere ricordato il processo detto delle *Pietiste* dinanzi al tribunale di Strasburgo, in cui furono riguardate come un *oltraggio* le semplici proposizioni *che era inutile frequentare le chiese; dir salmi pe' morti; che il battesimo e gli altri sacramenti erano cose da cui l'uomo poteva dispensarsi*, ecc. »

Che ne dice l'onorevole relatore della Commissione?

Io non vado più oltre, e domando soltanto se questi insegnamenti debbono per noi legislatori italiani aver perduto ogni valore. Dobbiamo sentirci opporre (e con questo non voglio fare un rimprovero all'onorevole Bonghi, il quale, versatissimo in altri studi, non può nè debbe avere famigliarità colla storia della giurisprudenza degli altri paesi), dobbiamo sentirci opporre che le nostre proposte sono inutili e superflue?

E poi, dove si osa dire che ciò sia inutile? In Italia! Ignoriamo dunque le fasi della nostra stessa giurisprudenza, ed i documenti di cui sono pieni i nostri annali giudiziari! Chi non rammenta quanti famosi processi nei primi dieci anni della nostra libertà costituzionale sono stati fatti per reati di stampa anticattolica financo

nella colta e liberale Torino? Chi può dimenticare che ivi avvennero un processo ed una condanna contro lo scrittore che aveva protestato di non credere al miracolo di un mulo che si fosse inginocchiato sul passaggio del Santissimo Sagramento per le vie di Torino? (*Voci a sinistra:* È vero! è vero!).

Sì, signori, vi furono magistrati, e credo che oggi siano ancora rivestiti della loro toga, i quali hanno giudicato, colla legge della stampa che noi abbiamo e sotto la quale tuttora viviamo, potersi manifestare in una sentenza siffatta opinione. E se l'illustre patriota, benemerito sopra tutti di questo genere di discussioni per illuminare il popolo e guarirlo dalle superstizioni, Aurelio Bianchi-Giovini, il quale ha passato una parte della sua vita imprigionato nella cittadella di Torino sotto un regime di libertà, espiando con la propria persona, e con imitabile esempio, il coraggio che aveva di combattere l'oltracotanza e l'abuso del fanatismo religioso; se egli potesse sollevare il capo dal suo funebre lenzuolo e comparir tra noi; sarebbe molto meravigliato del progresso che in altri quindici anni i legislatori hanno fatto in Italia, dal giorno che egli è scomparso dalla scena della vita. (*Applausi a sinistra*)

Più tardi noi abbiamo avuto i processi del Veneto. Ed io non faccio ai magistrati veneti una troppo severa accusa, appunto perchè vi erano e finora si tollerarono leggi le quali potevano essere suscettive di diversa interpretazione, e che l'Austria liberale ha già definitivamente proscritte. Alcuni di quei processi e di quelle sentenze hanno, a ragione, in Italia eccitato il ribrezzo, il biasimo dell'universale.

E poi, o signori, qual bisogno ho io di andare in cerca di esempi, se in questa medesima Aula, sono appena due o tre giorni, risuonarono giuste e acerbe censure per il sequestro che si è avuto il coraggio di fare, nella stessa città di Roma, della lettera del padre Giacinto, intorno al quale argomento vi è una mozione speciale dell'onorevole Guerzoni, e sono ben lieto che dovrà egli prendere dopo di me la parola per isvolgerla e sostenerla colla sua usata facondia?

Suppongasi un istante che si possa menar buona la risposta data dall'onorevole guardasigilli, che cioè quel sequestro è un fatto del Pubblico Ministero, e debba lasciarsi ai tribunali di giudicarne. Non voglio esaminare, se egli può, nei sequestri contro la stampa ed in altri atti illiberali, considerare il Ministero Pubblico altrimenti che come un agente del Governo responsabile; ma sostengo che la legge deve appunto impedire che vi siano Ministeri Pubblici che in avvenire commettano di somiglianti errori. Volete efficacemente impedirlo? Scrivete nella legge attuale in termini chiari ed espressi, che

le disposizioni della legge medesima non debbono recare alcun impedimento alla libera discussione nelle materie religiose. (*Bravo!*)

Ieri l'onorevole Pisanelli diceva, che, se mai potesse temere che questa legge inaugurasse una persecuzione religiosa, e minacciasse di violare i penetrali della coscienza, egli ne arrossirebbe, e se ne sentirebbe umiliato. Sì, o signori, non ne facciamo questione di partito; siamo tutti vivamente interessati a mantenere la libertà del pensiero e della parola, non inceppata la discussione nelle materie religiose e di coscienza; non vogliate dimenticare che la libertà religiosa é la madre vera della libertà politica. (*Vivissimi segni di approvazione a sinistra*)

Presidente. L'onorevole Mancini ha la parola per un fatto personale.

Mancini. La Camera mi permetterà anzitutto alcune importanti rettificazioni, rispondendo per un fatto personale all'onorevole relatore della Commissione, il quale mi ha franteso.

Egli ha detto che avrei dovuto avere maggiore carità per la sua proposta, da che questa proposta non implicava alcuna seria differenza in confronto con la mia, mentre io stesso consentiva che l'articolo 471 del Codice penale fosse menzionato tra quelli, rispetto a cui il pareggiamento delle pene degli offensori del Pontefice e del Re potesse ammettersi.

Ora comincio per dire che in ciò vi è una evidente inavvertenza. Tutti possono leggere il tenore dell'articolo 2 da me proposto; tra le modificazioni importanti che esso apportava al generico testo della Commissione, ed ai decreti reali pubblicati in Roma, era in ispecie la completa soppressione del richiamo dell'articolo 471.

Per me dunque, nè l'eccitamento allo sprezzo, nè l'eccitamento al malcontento verso il Pontefice debbono formar soggetto di questa disposizione.

Inoltre egli ha detto che io ho consentito il pareggiamento in rapporto all'articolo 19 della legge sulla stampa, nel quale articolo si parla di *offese* in genere. Ma io credeva di aver fatto già abbastanza rilevare che, appunto per evitare ciò che vi era di vago e di generico in quell'espressione, nel formolare il mio articolo 2 mi era studiato di determinare e circoscrivere la qualità e specie delle offese in cui tale pareggiamento potesse aver luogo, limitandolo cioè a quelle sole offese che si riconoscessero *commesse direttamente*, cioè per *attacco personale e diretto contro la persona del Pontefice*.

Finalmente egli non sa scorgere superstiti altre differenze; ma

primamente io rammenterò quella notevolissima da me posta in luce, dell'essersi accennato nella proposta della Commissione a *qualunque mezzo atto a manifestare il pensiero*, espressione che mi compiaccio sentir riconosciuta *inesatta* dallo stesso onorevole relatore.

V'ha ancora un'altra ben grave differenza che a lui è sfuggita; e consiste in ciò che il pareggiamento debbe restringersi soltanto ad alcune ben determinate penalità, non dovendosi estendere a tutte le *sanzioni* stabilite per questi reati, allorchè si commettono contro il Re.

Se l'onorevole Bonghi credesse che nel linguaggio del diritto criminale la parola *sanzione* significhi unicamente la *pena*, allora comprenderei che il suo è un equivoco d'espressione; ma siccome per *sanzioni penali* s'intende il complesso di tutte le disposizioni penali che reggono una determinata materia, ho fatto avvertire nel mio discorso esser mio avviso, e spero che sia l'avviso di tutti, trovarsi nei reati di maestà tali enormi ed esorbitanti sanzioni, come la multa di 50 mila lire a spogliazione d'innocenti famiglie, ed il sequestro dei beni, che nessuno di noi oserà estenderle alle offese contro la persona del Pontefice.

Finalmente, signori, l'onorevole relatore ha lasciato in oblio la maggiore delle differenze tra le due proposte, cioè la clausola finale con cui ho voluto espressamente guarentita la libertà della critica e della discussione religiosa, intorno al quale argomento mi sono principalmente diffuso. Si consideri, di grazia, che andando a Roma troveremo colà, come nel resto d'Italia, in materia di stampa, un sistema che io spero sarà modificato, ed al bisogno prendo impegno di tentarne la modificazione per mia iniziativa, cioè il sistema dei *sequestri preventivi senza giudizio*, e *delle detenzioni preventive* per reati correzionali di stampa, del quale sistema ognuno comprende quali abusi si potrebbero fare, vessando gli scrittori per zelo d'intolleranza religiosa.

Nè voglio finalmente tralasciare di chiamare l'attenzione della Camera sopra una circostanza, a mio giudizio, degna di avvertenza; ed è che, mentre pei reati di offese al Re soccorre quasi sempre e generosamente la clemenza ed il perdono del principe, è da temere che, quando anche abbondassero le condanne per offese alla persona del Pontefice, questi non avendo al certo potestà temporale e diritto di grazia, ed il principe potendo per avventura sentirsi trattenuto da un sentimento di alta convenienza ad accordare grazia per tali condanne, gli autori di questa specie di reati in realtà si troverebbero in condizioni infinitamente peggiori degli autori di offese alla persona del Re. (*Movimenti*)

E ciò basti all'onorevole relatore della Commissione.

Vengo ora al mio amico Nicotera. Egli mi ha mosso due rimproveri; ma li ha fatti da amico, ed io da amico gli risponderò. Mi ha avvertito che io, avversario dichiarato de' supplizi di sangue, verrei a proporre una estensione della pena di morte ad un caso in cui finora nella legislazione esistente questa pena non era comminata.

Ma ciò non è. La Camera può riconoscere che già la estensione di questa pena ha avuto luogo in virtù dei Decreti Reali pubblicati in Roma nel 18 ottobre e nel 27 novembre 1870, nell'esercizio delle facoltà derivanti dall'articolo 82 dello Statuto. In quei Decreti, oltre questa disposizione, ve ne hanno parecchie altre; e se la prima per la somma rarità e morale impossibilità del caso potrà rimanere minaccia innocua e senza applicazione, le altre possono dar luogo ad un'applicazione frequente.

A che gioverebbe votare interamente contro l'articolo 2 di questa legge, se rimarrebbero sempre in vigore quei Decreti, ove la maggioranza di questa Camera non sia disposta a sopprimere benanco e completamente i Decreti stessi ed anche per la pena dell'attentato? Del resto, si faccia l'onorevole Nicotera di ciò proponente; e sia pur sicuro che il mio povero voto non gli mancherà di certo.

Poscia egli ha creduto che io abbia votato l'articolo 1 di questo progetto di legge, ed ha reputato *illogico* tutto il discorso oggi da me fatto per modificare le illiberali disposizioni di quest'articolo 2. Egli forse non vi ha prestato attenzione; ma i miei vicini sanno che dopo avere esauriti tutti i mei sforzi per tentare di migliorare l'articolo 1, io ho finito, seguendo la voce della mia coscienza, per non votarlo; e nella stessa guisa, quando i miei sforzi per migliorare la intera legge fallissero, darò certamente alla medesima la mia palla nera.

Ma si supponga che io avessi votato l'articolo 1; anche in tal caso io non meriterei il rimprovero di poca coerenza logica che mi fa l'onorevole Nicotera.

Egli non ha abbastanza considerato che non sono avversari, ma associati per diverse vie ad un comune e medesimo intento, tanto coloro i quali si appagano sempre ed unicamente di una sterile ed impotente proclamazione di principii e di voti per realizzare un ideale assoluto di bene, tuttochè al paese non ne tocchi mai alcun frutto o benefizio, quanto coloro i quali, pur dichiarando di partecipare ai medesimi concetti e principii, praticamente si affaticano per migliorare le proposte difettose, per ottenere che tra due mali il paese sia salvato almeno dal male maggiore; e quando non si può lottare contro il numero, almeno si risparmi ai nostri concittadini

una parte dei mali e dei pericoli minacciati da provvedimenti legislativi improvvidi e funesti.

In sostanza vi sono due logiche, lo riconosco: la prima è quella delle anime più generose, ma è prediletta ai filosofi ed ai poeti; la seconda è la logica più modesta, ma più utile degli uomini politici. Se all'onorevole Nicotera piace la prima, lasci a me preferire la seconda. (Bene! *a sinistra*)

QUINTO DISCORSO

SULLE GUARDIE ARMATE DEL PONTEFICE

(*Articolo 3 del Progetto*)

Tornata del dì 8 febbraio 1871

Mancini. Dirò brevissime parole.

Nella seconda parte dell'articolo 3 io bramerei che due concetti fossero chiaramente espressi.

L'uno, che queste guardie debbano servire al solo scopo di decoro e di custodia dei palazzi pontifici; perchè quando si parli di *custodia della persona* fuori dei palazzi medesimi, di necessità si risveglia l'idea di un bisogno variabile e relativo.

Potrebbe per avventura sostenersi che in Italia, alla presenza di un Gabinetto dominato da certe idee, o rappresentato da certe persone, il Pontefice avesse maggior ragione di preoccuparsi per la propria sicurezza, e quindi fosse in diritto di proporzionare a questi suoi timori il numero delle sue guardie; il quale non essendo in modo positivo limitato, potrebbe dar luogo ad abusi assai gravi.

L'esistenza, o signori, di un corpo armato con organizzazione propria nello Stato, il quale sia comandato da ufficiali indipendenti dallo Stato, che lo Stato non può congedare, è tale un'anomalia che risponde di necessità alle antiche compagnie di ventura del medio evo, le quali al certo in Stati abbastanza estesi non ponevano in pericolo l'esistenza del Governo, e tuttavia ognuno sa a quali disordini davano luogo, e noi vogliamo che disordini di tal sorta non debbano in Italia nè punto nè poco ripetersi.

Il secondo concetto è, che codeste guardie non debbono già costituire un corpo *exlege*, non sono già uno di quei corpi organizzati

da una pubblica legge dello Stato, i cui dipendenti, invocando una disposizione del Codice penale, possano sfuggire la responsabilità penale dei loro atti, allegando di avere obbedito ad ordini gerarchici dei superiori: questa è scusa legale per coloro i quali dipendono da autorità costituite, da persone funzionarie dello Stato, con carattere pubblico e depositarie della fiducia del Governo; ma invece queste guardie, siano pure fra loro ordinate e comandate da persone alla cui scelta certamente il Governo abbia a rimanere affatto estraneo, debbono essere niente di più che tutte quelle guardie private per servizi urbani o rurali, che qualunque ricco proprietario può chiedere di tenere con debita licenza armate, per custodia dei propri palazzi o dei propri beni; queste guardie indubitatamente debbono rimanere soggette a tutte le leggi dello Stato, nella loro più larga applicazione.

Io dunque bramerei che nella seconda parte dell'articolo fosse introdotta una frase, sia pure quella proposta dagli onorevoli Cencelli, Ruspoli, Lenzi ed altri colleghi, sia altra analoga, per significare che queste guardie rimangono sottoposte a tutti gli obblighi derivanti dalle leggi dello Stato.

Se per avventura la Commissione a questo temperamento aderisse, io abbandonerei la proposta del mio articolo; e sono persuaso che diverrebbe agevole un accordo fra tutti i proponenti le varie modificazioni, compilando la seconda parte dell'articolo 3 in guisa per tutti soddisfacente.

VOTAZIONE EMENDATA DELL'ARTICOLO 5

SUI PALAZZI APOSTOLICI E MUSEI

Tornata del 10 febbraio 1871

Presidente. Ora si procederà alla votazione per divisione.

Gli onorevoli Toscanelli, Alli-Maccarani e Ruspoli hanno ritirato il loro emendamento al primo comma dell'articolo. Rimangono quindi due sole versioni, quella della Commissione e quella dell'onorevole Mancini, le quali sono identiche.

Onorevole Mancini, aderisce ella che si metta in votazione il comma della Commissione, accettato dal Ministero, che è identico a quello che ella propone?

Mancini. Mi è indifferente.

Presidente. Leggo il primo comma dell'articolo 5 della Commissione:

« Art. 5. Il Sommo Pontefice, oltre la dotazione stabilita nell'articolo precedente, continua a godere dei palazzi apostolici Vaticano e Lateranense, con tutti gli edifizi, giardini e terreni annessi e dipendenti, non che della villa di Castel Gandolfo con tutte le sue attinenze e dipendenze. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

L'onorevole Mancini propone che il secondo comma sia così concepito:

« I detti palazzi, villa ed annessi, co' musei e con la biblioteca, sono inalienabili, ed esenti da ogni tassa o peso, e da espropriazione per causa di pubblica utilità. »

La proposta dell'onorevole Mancini è più larga di quella della Commissione, poichè aggiunge la condizione dell'*inalienabilità*. Deve quindi avere la precedenza. Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova, è ammessa.)

Ora viene il terzo comma proposto dagli onorevoli Ruspoli, Cencelli ed altri, che è il seguente:

« Sono proprietà nazionale i musei, la biblioteca e tutti gli altri oggetti d'arte esistenti negli edifizi vaticani. »

Quando la Camera lo accettasse, questo sarebbe al di fuori e del progetto della Commissione e del controprogetto dell'onorevole Mancini.

Torrigiani. (*Della Commissione*) Ma la Commissione non ha espresso il suo avviso!

Presidente. Non posso più dar la parola.

(*Alcuni deputati domandano di parlare.*)

Non posso lasciar parlare alcuno; siamo in momento di votazione.

Il terzo comma dell'articolo dunque...

Torrigiani. Ma la Commissione...

Presidente. Onorevole Torrigiani, lasci che io faccia il mio dovere. Rileggo dunque il terzo comma, cioè l'aggiunta degli onorevoli Ruspoli, Cencelli ed altri (*Vedi sopra*) e la metto ai voti.

(È approvata.)

Ora verrebbe il terzo comma dell'articolo della Giunta.

Bonghi, *relatore*. La Commissione vi rinuncia.

Presidente. « I musei e biblioteca continueranno ad essere aperti al pubblico secondo le consuetudini. » (*Conversazioni*)

Prego la Camera di stare attenta.

L'onorevole Mancini propone invece che si dica:

« I musei e biblioteca continueranno ad essere aperti all'uso e servizio del pubblico. »

L'onorevole Ruspoli finalmente ed altri propongono che si dica:

Mancini. Domando la parola.

Presidente... propongono che si dica...

Mancini. Ritiro la mia proposta; il voto già dato dalla Camera la rende superflua.

Presidente. L'onorevole Ruspoli ed altri suoi colleghi propongono:

« L'accesso al pubblico nei locali sovraccennati sarà regolato con norme da stabilirsi dal Ministero competente. »

Lo pongo ai voti.

(Fatta prova e controprova, la Camera adotta.)

Ora pongo ai voti l'articolo 5 nel suo complesso, composto del primo comma del progetto della Commissione, del secondo comma del progetto dell'onorevole Mancini, e del terzo e quarto comma proposti dagli onorevoli Ruspoli ed altri.

(La Camera approva.) (*Movimenti*)

SESTO DISCORSO

CONTRO L'ESTENSIONE DELLA IRRESPONSABILITÀ AL COLLEGIO DEI CARDINALI

(*Articolo 6 del Progetto*)

Tornata del 10 febbraio 1871

Mancini. Egli è solo in questo momento che, insieme con me, la Camera riceve un novello articolo 6, elaborato e proposto dalla Commissione.

Ne tolgo occasione per una formale mozione di ordine, che io spero vedere accolta, e di cui gli stessi onorevoli membri della Commissione vorranno riconoscere, spero, la ragionevolezza.

Oramai da moltissimi giorni abbiamo un fascicolo di emendamenti riguardanti i diversi articoli di questo progetto di legge; è dunque a credersi che la Commissione, nella sua diligenza e seguendo le pratiche regolamentari, li abbia esaminati ed abbia su di essi deliberato, facendone suo pro, e modificando in conseguenza la definitiva lezione del proprio progetto.

Ora è contrario non solo a tutte le consuetudini della Camera, ma anche alla economia e brevità delle discussioni, questo sistema di conservare e quasi nascondere l'ultima formola degli articoli, e di farli stampare e distribuire soltanto uno per uno cinque minuti prima che su ciascuno venga ad aprirsi la discussione, dappoichè manca evidentemente il tempo alla Camera di esaminare e studiare l'articolo novello per pronunziare su di esso con quella maturità di giudizio che la gravità degli argomenti richiede.

Io dunque pregherei la Commissione di voler depositare sul banco della Presidenza il resto del suo progetto di ultima edizione (*Risa*); e laddove, esaminando i diversi emendamenti, creda di accoglierne alcuni, è certo che, stampato il nuovo progetto della Commissione, esaminato con attenzione e calma dai membri della Camera, coloro i quali troveranno per avventura fatta ragione in tutto o in parte alle proprie proposte, non saranno obbligati ad assistere costantemente alle sedute, nè a prendere la parola all'improvviso in una discussione di cui viene all'ultim'ora a mutarsi il soggetto.

Ora venendo all'articolo 6, acciò la Camera conosca le diverse fasi per le quali è passato questo articolo, è importante che io rammenti come nel progetto ministeriale esso mancava interamente.

Il Ministero, conviene di ciò rendergli giustizia, aveva sentita esaurita, se così posso esprimermi, la generosità dello Stato mediante la proclamazione della inviolabilità individuale del Pontefice; e quanto ai componenti il Collegio dei cardinali non aveva stimato opportuno e necessario verun privilegio speciale.

Aveva ben fatto il Ministero?

Io credo di sì; e non sia maravigliato il Ministero che dai banchi dell'opposizione si prenda la parola per difenderlo...

Una voce dal banco dei ministri. Sempre padrone! (*Ilarità*)

Mancini... benchè non se ne attenda gratitudine, mentre ciò gli proverà che il solo sentimento della giustizia e della verità può inspirare così le nostre lodi, come le censure.

Io credo che il Ministero si era bene apposto, dappoichè, o signori, per quanto vogliasi esagerare l'importanza dell'ufficio di elettori del Pontefice, che appartiene ai cardinali nella vacanza della Sede, vi ha un'osservazione che tutti persuaderà. I cardinali non stanno solamente a Roma; sono sparsi per tutto il mondo cattolico. Se voi troverete nella legislazione di altri paesi cattolici un articolo di legge, il quale stabilisca che, durante la Sede vacante o nel tempo del Conclave, resti sospesa l'azione delle leggi o delle ordinarie giurisdizioni finanche rispetto ai cardinali che commettessero gravi delitti, o che essi, peggio ancora, siano circondati dall'aureola dell'inviolabilità; allora io acconsentirò che l'Italia sia il secondo paese in cui una simile disposizione di legge venga introdotta. Ma il fatto è che, quando il Papa è morto, i cardinali che sono in Francia, in Ispagna, in Austria, in tutto il globo, rimangono pur sempre sottoposti alla legge comune, non sono inviolabili, nè al certo si può ritenere sospesa a loro riguardo l'ordinaria azione penale.

Come mai dunque una specie di frenesia di protezione e di privilegi clericali ha potuto impadronirsi di noi, per volere assolutamente

costituire e creare in Italia una oligarchia cattolica quale non è mai esistita, quale non esiste in tutto il resto del mondo? Io non so a che ci trascineranno queste larghezze e concessioni non necessarie, questa smania di proposte le quali non sono e non possono rappresentare che un atto di compiacenza e di devozione verso la Curia pontificia.

Da quale iniziativa si osò incominciare? Io ho sotto gli occhi le prime prove di stampa della relazione, e vedo che il primo concetto, nato, a quel che sembra, spontaneo nella mente dell'onorevole relatore della Commissione, fu di fare anche ai cardinali quasi una posizione da Sovrani; è a lui che spetta il merito di essersene fatto il protettore. Egli scrisse la prima volta nel progetto questo articolo 6, senzachè mai (ed in ciò gli onorevoli colleghi della Commissione non mi faranno mentire), senzachè mai se ne fosse fatta la menoma proposta nel seno della Commissione, nè discussione, nè cenno veruno. Egli compilò dapprima un articolo, col quale era accordata a tutti i componenti il Collegio cardinalizio la stessa assoluta e permanente inviolabilità che era accordata al Pontefice. Quindi non solo durante il Conclave e la vacanza della Sede, ma sempre e senza interruzione alcuna, avremmo avuto 73 persone, compreso il Pontefice, dichiarate inviolabili e superiori alla legge, nel territorio italiano! Quel progetto, è vero, doveva essere esaminato nel seno della Commissione; ma, scusi la Camera l'espressione, mi parve una strana aberrazione che una proposta così radicale, così ripugnante a tutti i principii di giustizia e di vivere civile, fosse gettata come tema di discussione in mezzo ad una Commissione, che nulla in proposito aveva discusso nè deliberato, ed anzi di tale argomento non aveva mai sentito a parlare, e mentre il Ministero responsabile a ciò non aveva pensato, nè punto lo richiedeva! Fu questa la principale delle cagioni per le quali mi consigliai di non impacciare più oltre i lavori della Commissione, riservandomi di esporre alla Camera le mie considerazioni su questo disegno di legge.

Se non che la Commissione ben sentì quanto era di eccessivo e di enorme nel sistema d'una inviolabilità permanente, assoluta, assicurata collegialmente ed individualmente a tutti i cardinali della Chiesa, e vi sostituì la formola che leggesi nel disegno di legge preceduto dalla relazione. Questa formola è la seguente: « I cardinali, durante il *Conclave*, partecipano dell'*inviolabilità del Sommo Pontefice*, e colle medesime garentie. »

Noti la Camera che con questa seconda versione si rimaneva sempre nel sistema dell'*inviolabilità*, cioè della nessuna responsabilità

per qualunque specie di fatti che i cardinali potessero commettere durante il Conclave. Solo quest'inviolabilità non era perpetua, ma temporanea, cioè ristretta alla durata del Conclave. Ora, siccome in tal modo poteva sorgere un interesse a prolungare oltre misura la durata di questa Assemblea, io contrapposi all'articolo 6 della Commissione un altro articolo nel mio controprogetto. Esso in una prima parte riproduceva una disposizione che il Ministero aveva compresa nell'articolo 5 del suo progetto, e che io vedeva lasciata da parte (senza sapersi il perchè) dalla Commissione; la seconda parte poi del mio articolo 6 consentiva alla Commissione tutto ciò che essa potesse ragionevolmente desiderare per la garentia dei cardinali, ma non al di là di quel che fosse giusto e necessario.

L'intero mio articolo era così concepito:

« Il Governo del Re, ove ne sia richiesto, protegge ed assicura nel regno con l'assistenza della forza pubblica la libertà del Concilio ecumenico e del Conclave.

« Contro i membri che intervengono a queste adunanze, per tutta la loro durata, non potrà introdursi nè proseguirsi veruna accusa o procedimento penale. »

Ciò naturalmente implicava l'impossibilità di spedirsi contro di essi alcun mandato di cattura, e di menomarne od offenderne la libertà, quale che potesse sorgerne legittima cagione.

Facendo, o signori, il confronto delle due proposte, a me pareva che veramente quella della Commissione non potesse essere giustificata.

Ed in vero, non poteva supporsi che la inviolabilità fosse conceduta come una condizione dell'indipendenza dell'esercizio dell'autorità spirituale; dappoichè, se si fosse creduto che, durante le vacanze della Sede, il potere spirituale del Pontefice risiedesse collettivamente nel collegio dei cardinali riuniti in Conclave, sarebbe stato questo un errore evidentissimo.

Non rimaneva dunque che garantire (ed era giusto che si garantisse) la loro qualità di elettori del Pontefice, per assicurare la libertà della elezione.

Si trattava di non porre impedimento all'esercizio di questa alta funzione; ed in tal caso, o signori, la proposta della Commissione era un mezzo che sorpassava di molto il fine, imperocchè sarebbe bastato unicamente sospendere l'azione delle ordinarie giurisdizioni e della giustizia, a riguardo di coloro i quali intervenissero a quelle importanti adunanze, fino a che non fossero le medesime disciolte; salvo alle autorità dello Stato ed ai tribunali di riprendere il loro impero e di esercitare la loro ordinaria azione, allorquando fosse

cessato quel temporaneo impedimento che ne aveva cagionata la sospensione. Ed era questo che da me proponevasi.

Invece, o signori, il sistema di ritenere i cardinali anche temporariamente inviolabili era non solo ingiusto ed eccessivo, ma oltremodo imprudente e pericoloso.

Anzitutto, come accennai, ciò avrebbe creato un interesse negli stessi cardinali a rendere per avventura le vacanze della Sede tanto più lunghe. E sappiamo dalla storia dei Conclavi esservene stati alcuni che sono durati fino a due anni. Celebre è il Conclave tenutosi in Viterbo dopo la morte di Clemente IV, e nel quale ebbe luogo l'elezione di Gregorio X. I buoni Viterbesi dovettero in quell'epoca ricorrere ad un mezzo eroico per costringere i cardinali all'elezione del Papa. Il cardinale di Porto disse scherzevolmente in quell'occasione, che lo Spirito Santo non poteva discendere in mezzo agli elettori, perchè lo impedivano i tetti; ed allora gli spiritosi abitanti di Viterbo scoprirono il palazzo dove era adunato il Conclave, facendovi piovere dentro, e fu il mezzo stesso della fame che potè spingere i cardinali ad eleggere finalmente il nuovo Pontefice Gregorio X.

Ma a parte ciò, signori, a me pareva, e quest'osservazione in parte si applica anche all'attuale proposta della Commissione, che dovesse la disposizione essere formolata nei termini più corretti e prudenti, appunto perchè nel periodo di tempo delle vacanze della Sede Pontificia l'Italia poteva, e forse ancora potrebbe correre maggiori e speciali pericoli, da' quali è debito premunirla.

Chi non sa, o signori, che la storia diplomatica dei Conclavi li dimostra ben sovente officine d'intrighi, di fazioni politiche e d'influenze dei vari Governi d'Europa, a cui tante volte si obbedisce, alle cui suggestioni e mire politiche sovente si coopera con gli accordi che preparano le elezioni di un Pontefice?

Non volendo che le mie parole siano giudicate passionate, permettetemi, signori, di leggervi ciò che un ambasciatore veneziano in Roma, il Mocenigo, in una delle sue famose relazioni scriveva al Senato di Venezia intorno ai Conclavi. « Questo collegio, egli diceva, nè molto sacro, nè santo, è guidato intieramente dalla volontà dei più potenti principi, i quali trovano il loro strumento negli interessi particolari dei cardinali. Io non ho mai udito dire: Un tal cardinale è Pontefice perchè è un uomo di dottrina, di religione e di bontà; ma assai spesso: Un tale non lo è perchè è troppo scrupoloso in religione, e perchè è nemico dei vizi.

« Una buona parte dei cardinali desiderano avere un compagno tollerante, ed ogni giorno ho sentito dire: Un tale sarà o non sarà

Pontefice, perchè è raccomandato da parte della Francia e della Spagna, o perchè è amico o nemico dei tali cardinali. »

Concedetemi inoltre di estrarre alcune informazioni e giudizi da un manoscritto, che io non so se mai sia stato pubblicato, ma che è molto autorevole, e si trova negli archivi di Stato in Torino. È la relazione di un cardinale di Burgos al Re Cattolico, col titolo: *Discorso sulle cose di Siena.*

Ivi si legge quanto segue:

« Da alcuni anni i due principi secolari di Francia e di Spagna hanno cominciato a voler nominare il Papa, escludendo coloro che essi non gradiscono. Essi segretamente comprano i voti dei cardinali, li accaparrano con pensioni, con benefizi, con promesse di vescovadi, o di aiutarli a divenire Papi, e così li corrompono.

« Ne risulta che nel Conclave quelli di Francia escludono quelli dell'imperatore, e reciprocamente. I cardinali dipendenti da quei Governi sono più che gli altri forzati ad obbedire agli ordini, senza contare le offerte che gli ambasciatori vanno facendo con le loro note alle porte stesse del Conclave, dicendo: Fate Papa costui o quell'altro.

« Io mi sono trovato a tre Conclavi...

« Un Conclave (badate, è un cardinale che ciò scrive) è una scuola d'inganni e di malizia e di poca religione; ed i principi non sanno la minima parte di ciò che è, perchè i cardinali, non importa di qual paese, per loro onore, non vogliono dire tutto ciò che vi accade...

« Io non posso persuadermi che, se taluno di questi principi vedesse coi propri occhi un Conclave, e la maniera con cui oggi si fa il Papa, non sarebbe così poco cristiano e timorato di Dio, da non convincersi che è il Papato in tal guisa trafficato che cagiona tanti danni, ecc. »

Del resto, o signori, fin negli ultimi tempi, coloro che hanno potuto leggere le relazioni che sono state scritte su recenti Conclavi dal piissimo conte di Châteaubriand al conte di Portalis, dall'ultramontano marchese di Crosa, e finanche dall'ambasciatore piemontese conte Della Torre nel tempo della elezione di Pio VIII, e da altri diplomatici di simil lega, non possono dubitare che nel tempo del Conclave si agitano le passioni politiche di gran parte di Europa, e sono in giuoco gli interessi di vari Governi.

Ora, signori, supponete che un Conclave si trovi riunito mentre l'Italia sia in guerra con una o più potenze straniere, o sia fatta segno ad occulte insidie diplomatiche; ed io vi prego di considerare quale sarà la condizione che voi con questo articolo di legge ver-

reste a prepararle. Imperocchè in quel momento in cui le fazioni ed influenze politiche cercheranno di disputarsi l'elezione del Pontefice, si potranno negoziare patti all'Italia infesti; si potrà cospirare a danno della sicurezza esterna ed interna dello Stato, con la iniziativa o complicità di alcuni cardinali; si potranno infine fare dei tentativi per vagheggiare il riacquisto di quel potere temporale dei Papi che deve essere cessato per sempre.

Quindi è importante, o signori, che anche i fatti che avvengono in quel periodo di tempo restino sottoposti alle leggi, e, se occorre, alle sanzioni del Codice penale, quando anche debbasi consentire di lasciar sospese tutte le azioni, circa il loro attuale esercizio, finchè non sia compiuto l'alto mandato di cui i cardinali sono investiti, nella stessa guisa che coloro i quali nell'ordine politico hanno un mandato legislativo da adempiere, benchè non siano inviolabili, e sempre siano obbligati a rispettare le leggi, ed a rispondere dei loro fatti che le infrangono, pure non possono essere sottoposti ad accuse e procedimenti, finchè sono di quel mandato investiti, e quando le accuse si trovino iniziate, nè anche possono venir proseguite, se non per autorizzazione dell'Assemblea medesima.

Parve a me dunque che questa garentia fosse sufficiente anche nell'interesse dei cardinali, onde assicurare la loro libertà di elettori.

Tuttavia vi prego, signori, di riflettere che, anche entrando in questo sistema, l'Italia viene già ad accordare garentie nuove ed inusitate. Invero fino ad oggi, allorchè aveva luogo la vacanza della Sede apostolica, in nessun paese cattolico, neppure in Italia, si è mai preteso o pur pensato che un cardinale fosse in diritto d'invocare la sospensione a suo riguardo delle leggi e delle giurisdizioni ordinarie.

Questa è dunque una nuova ed importantissima concessione, la quale sotto forma di garentia della libera elezione del Pontefice verrà a stabilirsi in forza di questa legge. Ed anche quando noi l'avremo stabilita, siccome la nostra legge non potrà esercitare il suo impero che unicamente nel territorio italiano, ognun vede che i cardinali, i quali si troveranno nel momento della vacanza della Sede in tutto il resto del mondo cattolico, al certo rimarranno colà tuttora esposti, come per lo addietro, a processi ed imprigionamenti, e potranno benanche incontrare impedimenti alla loro partenza e venuta al Conclave, in fine saranno nella condizione ordinaria di dipendenza dalle leggi e giurisdizioni del loro paese, vale a dire in una condizione ben inferiore a quella che con questa legge vien loro a garantirsi in Italia.

Ecco, signori, in che consisteva il dissenso, che divideva la proposta della Commissione dalla mia.

Permettetemi ora di leggervi la nuovissima proposta che dalla Commissione ci viene fatta. Essa è concepita come segue:

La prima parte del mio articolo diviene la seconda nel nuovo articolo della Commissione; e ciò è indifferente. Essa dice:

« Il Governo provvede che le adunanze del Conclave e dei Concili ecumenici non siano turbate da alcuna *esterna violenza*. »

Io dichiaro che non ho difficoltà di accettare questa formola, benchè, a mio credere, meno completa ed esatta; ma in sostanza, con diverse parole, non è che una parafrasi della mia.

Diviene poi seconda parte dell'articolo 6 quest'altra proposizione:

« Durante la vacanza della Sede pontificia, nessuna autorità giudiziaria... »

Nella proposta anteriore della Commissione si diceva: « Durante il Conclave. »

Pareva che si accennasse soltanto a' cardinali che fossero già entrati nel Conclave o si disponessero a recarvisi; mentre ora invece anche un cardinale, che per la sua età o per volontà non potesse o non stimasse recarsi al Conclave, tuttavia sarebbe nel diritto d'invocare questo eccezionale privilegio, di cui nell'articolo 6.

Ma non importa: per lasciare pienissima libertà ad un cardinale di andare, se vuole, e di mutar proposito se gli piace, dicasi pure: *Durante la vacanza della Sede pontificia.*

La Commissione poi soggiunge: « ... nessuna autorità giudiziaria o politica potrà, per qualsiasi causa, porre impedimento o limitazione alla libertà personale dei cardinali. »

Queste ultime parole a taluno potrebbero forse parere equivoche, dubbiose; imperocchè, se esse debbono significare una cosa diversa dalla mia proposta, più della semplice sospensione di qualunque azione e procedura che possa esperimentarsi dalla pubblica potestà rispetto ai cardinali per qualunque fatto, anche delittuoso, allora io temo che possano interpretarsi come la concessione di qualche cosa di simile all'inviolabilità; mentre la formola che *nessuna autorità politica potrà porre impedimento o limitazione alla libertà* potrebbe persino significare che l'autorità della legge e l'ufficio del potere legislativo sono annullati o resi incompetenti, o che in sostanza sono fuori la legge i Cardinali durante la vacanza della Sede.

Io spero che l'onorevole relatore ed il ministro guardasigilli vorranno rendere impossibile qualunque dubbio coi loro schiarimenti; io non credo che tale sia stata l'intenzione della Commissione; credo invece che abbiasi voluto adoperare quella formola per escludere

benanche il pericolo di qualunque violenza amministrativa, l'abuso della polizia che potesse indebitamente restringere la libertà dei cardinali. E purchè ciò venga espresso e significato, se mai lo si reputi necessario, io presto intieramente la mia adesione; perchè la Camera sa per esperienza che io non sono nè punto nè poco tenace per ispirito di ridicola paternità alle mie formole; le abbandono immediatamente; purchè si cada d'accordo sulle idee, sui pensieri, basterà che le parole siano in qualunque modo scelte in guisa che valgano esattamente a significarli.

Ma importa esprimere chiaramente che non si tratta nè in tutto nè in parte di concedere ai cardinali una inviolabilità, ancorchè temporanea; bensì trattasi soltanto d'impedire che l'autorità giudiziaria, ed anche l'amministrativa, cioè quelle di pubblica sicurezza od altre, possano mettere la mano sulle persone dei cardinali, ed impedir loro di andare a prender parte liberamente all'elezione del Pontefice; bene inteso che tutti gli atti di cui essi si rendessero responsabili, ancorchè avvenissero durante la vacanza della Sede, rimangono interamente soggetti all'impero, alle sanzioni delle leggi, come quelli commessi da tutti gli altri cittadini.

Bonghi, *relatore*. Chiedo di parlare.

Presidente. La inscriverò.

Mancini. Che se la Commissione sarà d'accordo (come credo) in questo concetto, l'articolo 6, che essa ora propone, è il tardivo ma completo accoglimento dello stesso articolo 6 proposto da me, e quindi non posso che appagarmene. Tuttavia, se così vuolsi, io mi proverò a studiare una formola diversa, esprimente il medesimo pensiero...

Restelli. (*Della Commissione*) Domando di parlare.

Presidente. Parlerà al suo turno.

Mancini... colla speranza di vederla accolta dalla Commissione; ed accetterei anche quella che ora essa propone, purchè da esplicite dichiarazioni risulti chiaramente che in questa non si contiene nè più nè meno di quello che in senso di un tal comune accordo debbasi esprimere.

SETTIMO DISCORSO

CONTRO IL RISTABILIMENTO DEL DIRITTO DI ASILO A PRO DE' MALFATTORI NE' PALAZZI APOSTOLICI

(*Articolo 7 del Progetto*)

Tornata dell'11 febbraio 1871

Mancini. Signori, seguirò l'esempio dell'onorevole Carutti che mi ha preceduto; esaminerò prima, ed imparzialmente, la questione legislativa in se stessa; dirò indi brevi parole sulla questione ministeriale stata così improvvisamente ed inaspettatamente sollevata.

L'onorevole presidente del Consiglio ha reso un omaggio ai principii, allorchè ha riconosciuto che non sarebbe possibile ad un'Assemblea, la quale si rispetti, di accettare una disposizione di legge, il cui pratico risultamento importasse la consacrazione ed il ristabilimento di una istituzione antisociale, del diritto di asilo.

Egli ha dichiarato e protestato che l'articolo di legge proposto nel disegno ministeriale debba essere in tal guisa inteso e spiegato, che per esso non si intenda menomamente trasformare i palagi apostolici e i luoghi di accidentale dimora del Pontefice in cittadelle inaccessibili nelle quali possano i malfattori impunemente rifugiarsi, e così sottrarsi alle meritate pene; ma espresse un sentimento di fiducia che non vi sia bisogno di scrivere nella legge alcuna limitazione o riserva per impedire un simile pericolo.

Credo di aver raccolto esattamente il concetto sostanziale del discorso dell'onorevole presidente del Consiglio.

Ora anzitutto la Camera mi permetterà di osservare, che facilmente si riconosce questa dichiarazione ridursi ad una vana e sterile assertiva distrutta dal fatto.

In vero è incontrastabile che l'articolo 7, come fu proposto nel progetto ministeriale, e come sarebbe oggi dal Ministero modificato sulla formola proposta da me, e con lieve variante in quella della Commissione, cioè sopprimendone la facoltà eccezionale in caso estremo riservata alla suprema magistratura dello Stato, viene a produrre manifestamente l'identico risultamento pratico della consacrazione e ricognizione di un *diritto d'asilo*. Se questa parola produce un salutare orrore e ribrezzo, non è permesso al Ministero d'illudersi; invano cerchiamo di sfuggire a quella che realmente è e deve essere la conseguenza della disposizione di legge che si sottopone al vostro voto. Analizziamola, ed esaminiamo se possa seriamente negarsi ciò che ai nostri occhi è verità intuitiva ed evidente.

Nel testo dell'articolo, è vero, non si dice che si autorizza l'uso dei palazzi apostolici ad asilo e rifugio anche di malfattori, non si insulta così apertamente la moralità. Ma crede per avventura l'onorevole presidente del Consiglio che anche nell'antichità e nel medio evo, quando esisteva il diritto di asilo, le nozioni morali fossero così oscurate nella coscienza umana, che s'intendesse consentire ai templi e sacri luoghi d'asilo la destinazione di servire di ricettacolo ad uomini empi e malvagi?

No certamente; anzi quell'antica istituzione ebbe origine da uno scopo altamente morale, dallo scopo di proteggere vittime sventurate di potenti persecuzioni, dall'abuso della privata violenza, e non già di sottrarle all'azione della pubblica potestà.

Il *diritto di asilo* nondimeno reputavasi sussistente, sol perchè era scritto sul limitare di quei luoghi di sacro rifugio l'assoluto divieto al potere dello Stato di penetrarvi, qualunque ne fosse la cagione gravissima, per esercitarvi i propri diritti o meglio per compiervi il più rigoroso ed indeclinabile dei doveri, quello di amministrare la giustizia e di guarentire la società dagli attentati dei ribaldi con la minaccia e l'applicazione di giuste ed efficaci penalità.

Questo concetto del *diritto di asilo* era nella persuasione di tutti; e basta rammentare il linguaggio che anche in quei secoli tenevano gli scrittori, interpreti della coscienza e dell'opinione dei tempi, per farsi una giusta idea dell'orrore e della universale indignazione che sentivasi dell'abuso che nel fatto avveniva dell'istituzione del diritto di asilo.

Ora dunque, o signori, si risponda chiaramente alla nostra domanda: « Avvi nell'articolo proposto, e che oggi il Ministero propugna, un divieto assoluto che si fa allo Stato di penetrare giammai ne' molti e vastissimi luoghi ivi enumerati, ancorchè vi sia commesso

non solo un leggero fallo, ma uno degli attentati più gravi contemplati dal Codice Penale, oppure ivi siansi rifugiati individui macchiati de' crimini anche i più esecrandi, delle offese le più atroci all'ordine morale ed alla sociale incolumità?

Io prego la Camera di fare attenzione alla formola stessa del proposto articolo:

« Accadendo che alcuno commetta nei palazzi o luoghi immuni un reato previsto dalle leggi penali dello Stato, oppure vi s'introduca dopo averlo commesso altrove, *non potrà esservi ricercato nè estratto*, se non colla permissione del Sommo Pontefice. »

Dunque l'ipotesi è che realmente sia divenuto quel luogo teatro di qualunque reato, ancorchè gravissimo, o l'asilo ed il rifugio di qualsiasi specie di malfattori. Ed al cospetto di questi fatti, che l'ipotesi legislativa suppone, la legge stabilisce e determina che nondimeno abdichi lo Stato l'autorità, il potere, un mezzo qualsiasi di compiere il dovere suo. Se ciò, o signori, non è nelle sue conseguenze pratiche il ristabilimento del diritto d'asilo; in tal caso noi avremo cangiato il valore dei vocaboli, i quali avranno cessato di essere la espressione esatta delle idee e delle cose.

Che poi il Ministero, abbandonando la prima redazione del suo articolo, si appigli a quella della Commissione, allorchè ne sopprime l'ultimo inciso col quale, contemplandosi il caso, che anch'io voglio credere raro ed estremo, di un rifiuto di consegna, la Commissione ad ogni modo in principio meco risorvava allo Stato quel diritto che, mi si permetta il dirlo, è inseparabile dall'essenza sua medesima, si ricade nuovamente nella primitiva proposta ministeriale; e quindi vano mi sembra mettere in dubbio che in realtà l'odierno assunto del Governo si riduca alla consacrazione od al ristabilimento di un vero e reale *diritto di asilo*.

L'onorevole presidente del Consiglio soggiunse, che la legge nulla debba in proposito disporre, per evitare che si faccia in certa guisa ingiuria al carattere ed alla coscienza del Pontefice, dovendosi ritenere impossibile che dal canto suo s'incontri il rifiuto della consegna di uomini perversi, di veri malfattori.

Ma, o signori, questo argomento dell'onorevole Lanza avrebbe potuto per avventura avere qualche valore nei tempi in cui era legislatore Solone, perchè abbiamo appreso a scuola che egli non volle scrivere nelle sue leggi alcuna pena per il parricidio, appunto perchè si servì di questa stessa figura rettorica cui oggi ricorre l'onorevole Lanza, cioè della morale impossibilità che un figlio macchiasse le mani sacrileghe nel sangue del proprio genitore. Ma l'esperienza dei secoli e la civiltà hanno provato che la supposta impossibilità

era una virtuosa illusione; ed oggi i popoli pur troppo riderebbero alle spalle dei nuovi Soloni, se si avvisassero di cancellare dai Codici penali le necessarie sanzioni per qualunque specie di fatti alla società esiziali, confidando nella loro pretesa morale impossibilità.

Tanto meno, o signori, si può far fondamento, nella materia che ci occupa, su questa supposta impossibilità, dappoichè la storia è là per ammonirci che precisamente è la Chiesa, sono gli ecclesiastici, i quali hanno per lunghi secoli costantemente abusato di questo diritto di asilo e delle loro *immunità locali*, e provocarono così vive querele dal medio evo in poi per parte delle popolazioni che ne soffrivano i danni, e dei Governi civili fatti impotenti al compimento dei propri doveri, che davanti a queste manifestazioni della coscienza universale una istituzione cotanto pericolosa ed abusata finì per iscomparire dal mondo.

Ora le ragioni di quelle accuse, signori, sussistono ancora, e, permettetemi di dirlo, nella nuova condizione che voi fate al Pontefice in Roma risorgerebbero ancora più gravi; imperocchè, facendo pure astrazione dall'essersi voluto invocare lo spirito di perdono e di pace del cristianesimo per dimostrare la Chiesa obbligata da questo sentimento a stendere le braccia anche verso i malvagi ed i peccatori che dessero segno di pentimento, chi non comprende che molte azioni umane diversamente debbono essere estimate e giudicate dal legislatore civile e dalla coscienza pubblica, di quello che possano considerarsi e valutarsi (concedasi anche in buona fede) dagli autori del Sillabo, e da coloro i quali professano teorie religiose e morali, tra le quali e le nostre sovente corre un abisso?

Alcuni fatti, che a noi potranno sembrare atti di criminosa ribellione alla civile sovranità, possono, e forse debbono da coloro essere giudicati come fatti meritorii, ed anzi degni di protezione o d'incoraggiamento.

E voi non siete padroni d'imporre la vostra filosofia, le vostre teorie civili, il vostro giudizio dei fatti umani a coloro i quali non sono disposti ad accettare da voi somiglianti insegnamenti.

Dunque, senza offendere nè il carattere nè la coscienza anche di un pio Pontefice, il pericolo della società è reale, presente, immancabile, e bisogna essere ciechi per non vederlo, e temerari per affrontarlo.

Ciò dimostra come si riduca ad un tentativo di vana dilazione, e non altro, la riserva che l'onorevole presidente del Consiglio faceva, quando il bisogno ne sorgesse, di poter più tardi il Parlamento provvedervi, facendo pel caso speciale una legge.

Io prendo atto di queste sue parole, le quali dimostrano che una

legge, la quale prescriva ciò che è scritto nel modesto ultimo inciso dell'articolo in discussione, è una legge intrinsecamente ragionevole e giusta, che può farsi, che può giustificarsi con savie ed accettabili considerazioni.

Ma se una legge di tal sorta può farsi, non v'ha uomo assennato e prudente che non respinga l'infelice idea di far leggi per casi particolari e per procedimenti che già si trovassero in corso. Ed anche politicamente è maggior danno riserbare la formazione di siffatta legge ad un'epoca ulteriore, dappoichè la minaccia di leggi nuove, le quali verrebbero a restringere e limitare quelle franchige e guarentige che oggi dall'Italia con questa legge si vogliono concedere al Papato, non produrrebbe che l'effetto contrario a quello cui mira con ragione l'onorevole presidente del Consiglio, cioè toglierebbero nell'opinione europea alla legge presente ogni serietà, fede ed efficacia.

L'onorevole Carutti, nel suo fervore pel Pontefice, or ora ci domandava se osiamo accordare minore garantia d'inviolabilità alla casa del Pontefice di quella che per diritto delle genti è consentita alla casa di tutti i ministri ed ambasciatori stranieri; ed ha rappresentato come uno scandalo di nuovo genere e senza esempio in Europa, se mai avvenisse che un Governo osasse introdurre i propri agenti oltre la soglia della dimora di un ministro straniero per operarvi una perquisizione od un arresto, affermando nulla di simile essere mai avvenuto fuori d'un caso unico ed aberrante da tutte le consuetudini internazionali per opera di Filippo II.

Non è il momento di far digressioni storiche; ma egli conosce meglio di me la famosa opera del Wicquefort *L'Ambasciatore*, e potrà ivi trovare tre lunghi capitoli ripieni di esempi di atti somiglianti e più gravi ancora, che i Governi d'Europa si sono creduti nel diritto di autorizzare verso ambasciatori che abusassero del loro mandato, senzachè siansi sollevate doglianze nell'opinione degli uomini imparziali del tempo, tranne le querele interessate della potenza alla quale rincresceva vedere attraversate le proprie macchinazioni. In simili casi gli scrittori di diritto internazionale usavano considerare gli abusi del ministro straniero come una volontaria abdicazione ai propri privilegi.

Io non voglio qui rammentare il trattamento che ebbe da Cromwell Pantaleone Sa. Ma tutti rammentiamo quanto fecero Enrico IV rispetto al Bruneau, il Reggente di Francia verso il Principe di Cellamare, la repubblica di Venezia col marchese di Bedmar. La storia è dunque piena di tali fatti, che attestano la cessazione dei privilegi d'immunità diplomatica per l'abuso fattone da coloro che ne erano investiti.

Ma, indipendentemente da ciò, perchè mai volete stabilire una parità tra istituti di diritto, che non ammettono alcuna possibilità di somiglianza? Sapete perchè non vi è alcun inconveniente che sia garantita all'ambasciatore straniero od alla sua casa una locale inviolabilità, comunque oggi le tendenze novelle della civiltà europea e della scienza siano quelle di venire ogni giorno gradatamente restringendo anche codesta specie di eccezionale privilegio? La ragione ne è che, rispetto agli ambasciatori e diplomatici, codesta immunità è innocua, e non può compromettere la tranquillità e la sicurezza dello Stato che la concede.

Infatti, certamente non si accorderebbe il ricetto a malfattori nella casa di un ambasciatore, il quale saprebbe di doverne rendere stretto conto al proprio Governo; e nel caso di un abuso, e di un rifiuto a consegnare il colpevole ivi rifugiatosi, rimarrebbe sempre la via aperta allo Stato offeso di reclamare presso il Sovrano dell'ambasciatore medesimo, e quindi di ottenere la consegna dall'ambasciatore rifiutata, di far richiamare e punire l'ambasciatore, e ad ogni modo potrebbe sempre esercitare il diritto di consegnargli i passaporti e di allontanarlo dal regno; facoltà queste tutte consentite dal diritto internazionale, ed il cui esercizio non potrebbe sollevare ombra di difficoltà. In simile caso del ricorso al Sovrano da cui l'ambasciatore dipende, avviene appunto quello che il Montesquieu esprime con felice laconismo, cioè che l'altro Governo sarebbe costretto a farsi, rispetto al proprio inviato, suo giudice o suo complice.

Potrete, o signori, far nulla di simile nei rapporti in cui andrete a collocarvi col Papa? No, anzi non potrete nè anche chiedergli un'estradizione. Egli nel fatto si troverà il più potente di tutti quanti i Sovrani, poichè avete voluto battezzare con questo bugiardo nome un uomo che non ha Stato, che non ha sudditi, che non ha un esercito, che non può fare la guerra nè accettarla. Voi dunque non potrete mantenervi con lui nei rapporti in cui siete con qualunque Sovrano straniero; voi non potrete con lui ricorrere ai mezzi che possono essere legittimamente adoperati con altri Governi.

Finalmente si è combattuta la originaria proposta della Commissione e mia, obbiettando che il sistema accennato nell'ultimo inciso dell'articolo 7 sia tale da poter creare collisioni e difficoltà: perchè, come diceva l'onorevole presidente del Consiglio, nessuno più crederebbe all'indipendenza del Pontefice, quando potessero penetrare nella sua dimora carabinieri e guardie di questura; perchè infine nulla si vorrebbe ad accordare, secondo l'onorevole Carutti, tutto riducendosi a sottometterlo al pari di ogni altro cittadino, al diritto

comune che, nel difetto di un mandato dell'autorità giudiziaria, protegge l'inviolabilità di qualunque privato domicilio.

Anche queste obbiezioni mi paiono destituite di fondamento.

Per me credo che, se l'ultimo inciso dell'articolo che il Ministero combatte, non avrebbe una grande virtù pratica per la frequenza dei casi, ne avrebbe però una preventiva grandissima e di valore immenso.

Ed è principalmente sotto questo rapporto che io mi sento nel dovere di raccomandarlo ai miei onorevoli colleghi, acciò essi concorrano a rendere un vero servizio al Pontefice, ed a risparmiargli una posizione immensamente difficile e veramente feconda di complicazioni e di difficoltà. E perchè, o signori? La cosa mi sembra evidente.

Quando uomini facinorosi sappiano che in qualunque guisa giungessero a rifugiarsi nel Vaticano, non potrebbero colà credersi in condizioni di piena sicurezza, e che in Roma non si è riaperto l'antico asilo di Romolo (pare un destino che Roma abbia dovuto cominciare con un asilo alla feccia della società, e si voglia oggi ancora ripristinarvi un asilo); costoro allora non faranno assegnamento su questo mezzo d'impunità, e non vi s'introdurranno, sapendo che anche colà, in casi estremi, potranno essere raggiunti dall'azione della legge; ed al certo non vi sarebbero accolti, e se pur vi penetrassero, il Pontefice stesso, geloso della propria dignità, dovrebbe ordinare che fossero consegnati al rigore della giustizia. E perchè tutto ciò? Perchè appunto, in ogni ipotesi contraria, saprebbesi essere a disposizione del Governo italiano l'*extrema ratio*, l'espediente al quale io stesso credo non si ricorrerà quasi mai, o più che raramente, quello di portare alla cognizione di una eminente ed imparziale magistratura alcun caso gravissimo, e di richiedere che essa, conosciute esattamente le condizioni del fatto, con un decreto motivato, di cui sarebbe naturalmente resa ragione all'opinione pubblica, autorizzasse il Governo all'esercizio di quella eccezionale facoltà.

Voglia poi permettermi l'onorevole Carutti di osservare che non è già questo semplicemente il diritto comune; perchè, secondo il diritto comune, qualunque agente di pubblica sicurezza e della forza pubblica (e non voglio far digressioni intorno agli abusi che quotidianamente in tal materia si commettono pur troppo nel nostro paese), in infiniti casi, e con la più grande facilità, può penetrare nel domicilio di un privato cittadino ed arrestarlo, per mandato che può rilasciarsi da numerose autorità giudiziarie, secondarie od infime. D'altronde da qualsiasi agente della pubblica forza tutti possono essere arrestati in flagranza, non esclusi i senatori ed i deputati.

Massimo è l'omaggio dunque che si rende dalla Camera al principio del rispetto dovuto alla persona del Pontefice, introducendo a garentia della sua indipendenza l'eccezionale privilegio, che, in caso di rifiuto e, naturalmente, quando si possa fornire la prova della esistenza nel luogo da lui abitato del rifugiato malfattore, non già qualunque tribunale (perchè io mi discosto dall'opinione di coloro i quali vorrebbero che la sezione d'accusa di Roma o del luogo dove l'arresto debbasi eseguire, bastasse a permetterlo), ma debba, come propone anche la Commissione, intervenire la più alta magistratura sedente nel luogo stesso, cioè d'ordinario la Corte di cassazione che avrà sua sede in Roma, a conoscere della istanza del Governo ed a decidere.

Vogliate riflettere che, quando si adotti un somigliante sistema, e la Corte di cassazione debba essa stessa conoscere della realtà e gravità del caso, potrete essere tranquilli che di nessun abuso dovrà mai temersi, e tutti riconosceranno essersi veramente da noi raggiunto l'estremo limite delle possibili concessioni, negando solo quell'ultimo che sarebbe inconciliabile coi doveri dello Stato; potrete aver piena confidenza che giammai il Governo si rivolgerebbe alla Corte suprema, ovvero anche rivolgendovisi, giammai potrebbe lusingarsi di vedere accolte le sue istanze tranne quando l'eccesso fosse così grave, così flagrante, così notorio, che l'indignazione universale della popolazione di Roma quasi protestasse contro l'abuso medesimo.

Non aggiungerò, signori, da ultimo che assai brevi parole intorno alla questione ministeriale. Essa inopportunamente, a mio avviso, fu posta. Comprendo che non è dato ad altri giudicare della posizione dei ministri, quando si tratta d'apprezzare i loro intimi sentimenti, ed è necessario che della convenienza della loro permanenza al potere, e delle condizioni che credono necessarie per conservarlo, siano lasciati giudici essi medesimi.

Nondimeno come uomo politico io debbo esprimere francamente l'impressione in me prodotta da quella inaspettata e per me spiacevole dichiarazione. Io comprendo che, quando si viene a domandare al Parlamento un provvedimento di manifesta necessità, ed il cui rifiuto sembrerebbe, in certa guisa, ricusare ai ministri ciò che d'ordinario un Parlamento si crede moralmente e politicamente obbligato ad accordare al Governo responsabile, i ministri dichiarino che essi dovranno considerare, in caso di rifiuto, impossibile la loro permanenza al potere.

Ma la questione ministeriale, a mio credere, non poteva oggi essere posta sopra una domanda così anormale, nuova, straordinaria,

eccessiva, che certamente incontrerebbe (intendo adoperare una espressione esatta) difficoltà forse insuperabili avanti a tutti i Parlamenti del mondo.

Mi dicano con sincerità gli onorevoli ministri, se essi crederebbero facile còmpito di un Governo responsabile in ogni altro paese, anche dominato da' sentimenti più favorevoli alle credenze cattoliche, strappare da un'Assemblea illuminata il voto che notevole parte di una città (perchè il Vaticano e tutte le sue dipendenze sono, più che un palazzo, una parte importante e vasta di Roma) abbia a divenire assolutamente inaccessibile al potere dello Stato in guisa da convertirla in asilo inviolabile!

L'onorevole Lanza desiderò essere grande giureconsulto per difendere ciò che giuridicamente non può difendersi; ma questa, più che questione di giureconsulti o di uomini politici, è questione di moralità e di buon senso. Qualunque sia il Ministero che presuma di far passare i mandatari del paese sotto le forche caudine, con l'alternativa di una crisi politica, o di una rinuncia ai più elementari principii di giustizia, ed all'obblio di sacri doveri verso la patria; non può negarsi che ministri, i quali sollevano in tali contingenze la questione ministeriale, pongono ad un cimento troppo arduo le coscienze dei rappresentanti della nazione.

Io dunque mi veggo costretto a sospettare o che gli onorevoli ministri conoscano fatti gravi a noi occulti, o che ad essi ormai sia venuto a noia il potere; ed in questo caso avrebbero potuto scegliere una questione più opportuna, mostrando, mi si permetta il dirlo, maggior riguardo alla posizione in cui si viene a collocare i deputati, anche coloro che hanno fiducia nel Ministero e desiderio di conservarlo.

Ma quando a noi è presentata questa dolorosa alternativa, che cosa si vuole che si faccia? Se si trattasse di un'altra questione meno rilevante, forse anche di alcuna di quelle che furono discusse e decise nei giorni precedenti, si sarebbe forse potuto transigere; ma, invitato a proclamare che in Italia debbasi ristabilire il diritto di asilo in tutto l'orrore del medio evo, in verità non mi sento la forza, per evitare mutamenti ministeriali, di violare i principii, di esporre il paese a pericoli ed a calamità, e finanche (scusate la frase, perchè, se è forte, risponde però al mio intimo sentimento) di disonorare col mio voto me stesso e la mia coscienza. (Bene! *a sinistra*)

Voglio ancora sperare che sarà dal Ministero ritirata la questione nei termini in cui fu posta, e, per quanto riguarda la formola dell'articolo 7, purchè non sia completa la impossibilità, assoluto il

divieto allo Stato di esercitare i suoi diritti ed i suoi doveri, io darò l'esempio al Ministero d'intendimenti conciliativi.

Ma, se egli vorrà che si ponga ai voti l'ordine del giorno proposto dal deputato Chiaves, o la soppressione dell'ultimo inciso dell'articolo 7, il nostro voto non può essere dubbio. Ed invero l'ordine del giorno del deputato Chiaves, finchè dichiara che la Camera non intende di stabilire il diritto d'asilo, è con noi d'accordo, e possiamo tutti all'unanimità votarlo. Ma rinasce il medesimo dissenso nella ultima parte, dove debbonsi indicare i mezzi cui la Camera intende ricorrere per non ristabilire il diritto d'asilo; imperocchè coloro che vorranno mantenere l'ultimo inciso dell'articolo 7, saranno certamente i soli deputati logicamente coerenti con loro stessi, e che vorranno veramente una seria e reale applicazione della dichiarazione premessa dall'onorevole Chiaves; coloro invece che voteranno le ultime parole proposte dallo stesso onorevole Chiaves, nel senso della soppressione che di quell'inciso è bramata dal Ministero, si contenteranno di una sterile parola e di una vuota enunciazione teorica, ma nella pratica verranno a rinnegarla ed escluderla.

Tali, signori, sono le mie conclusioni, sulle quali attendo il vostro giudizio. (Bravo! *a sinistra*)

OTTAVO DISCORSO

SUL DIRITTO DE' CITTADINI INTERESSATI AD OTTENERE COPIE DE' DOCUMENTI DAGLI ARCHIVI ECCLESIASTICI

(*Art. 8 del Progetto*)

Tornata del 14 febbraio 1871

Mancini. Dirò brevi parole in sostegno della proposta della Commissione.

Noi in Roma ci troviamo in una condizione analoga a quella nella quale ci siamo trovati anche nelle provincie una volta pontificie, quando nel 1860 alle giurisdizioni ecclesiastiche è succeduto l'esercizio della giurisdizione laica.

Si è egualmente sentito il bisogno di ricorrere agli archivi ecclesiastici, a quelli, per esempio, delle curie vescovili, che sono veri uffici ecclesiastici altrettanto rispettabili che gli uffici ecclesiastici aventi sede in Roma.

S'incontrarono parimenti difficoltà ad ottenere comunicazioni di documenti, di sentenze e processi; ma l'autorità civile ha riconosciuto che era impossibile in proposito transigere, dappoichè non si trattava unicamente di rivalità d'influenza nell'esercizio dell'autorità, ma bensì di provvedere allo stretto bisogno, alle necessità indeclinabili dei cittadini, cui il Governo ha il dovere di tutelare e fornire idonei mezzi acciò possano sperimentare i loro diritti. Similmente dovunque si è introdotto lo stato civile, scendendo più giù nella gerarchia, anche presso i parrochi difficoltà di questo genere si dovettero superare.

Vi hanno dunque questi precedenti, che cioè dovunque è venuto a cessare l'esercizio di una giurisdizione ecclesiastica, ed a succedere

l'esercizio dell'autorità civile, della giurisdizione laica, era prescritto che le carte rimanessero a disposizione della nuova giurisdizione, o per lo meno era incontrastabile il diritto in questa di ricercare dai depositari degli archivi antichi la comunicazione dei documenti ivi custoditi.

Si è fatta da parecchi oratori una rassegna delle varie specie di documenti necessari e di privato interesse, che si potranno trovare in Roma in quegli archivi che si vorrebbero rendere assolutamente inaccessibili ai cittadini italiani ed al Governo che ha il mandato di tutelarne gl'interessi. Ma sarebbe facile aggiungerne altri moltissimi. Per esempio, non erano infrequenti i testamenti i quali fossero rogati dai parroci in forza del notissimo Capitolo *Cum esses;* e questi testamenti, dei quali ha bisogno un figlio o congiunto se dovrà dimostrare che il suo padre o parente lo istituì erede, possono trovarsi in archivi di congregazioni che si pretendono ecclesiastiche. E parlerò fra un istante del senso della parola *ecclesiastico*.

La Dateria, di cui parlava testè tanto opportunamente l'onorevole mio amico Abignente, accorda benanche le dispense matrimoniali; e non di rado è necessario, per istabilire la validità di un matrimonio, di poter produrre il documento dell'intervenuta dispensa.

Finalmente, o signori, vi hanno gli stessi processi pendenti.

Io domando: può dubitarsi che, se oggi vi fosse contesa tra due famiglie circa il patronato di un benefizio in Roma, una tale questione, prima appartenente alla giurisdizione ecclesiastica, ora, in forza delle leggi che abbiamo promulgate in Roma, spetterebbe alla competenza dei tribunali laici? Nessuno ne può dubitare.

Dicasi lo stesso delle questioni sulla validità o nullità di matrimoni. Queste, in grado di appello dalle sentenze delle curie vescovili, si trattavano davanti alla Congregazione del Concilio, la quale ne giudicava con forme contenziose; oggi invece questi giudizi dovrebbero istituirsi o proseguirsi innanzi ai tribunali ordinari.

Ora io prego l'onorevole presidente del Consiglio di illuminarmi, e rispondere ad una mia interrogazione. E poichè egli mi fa cenno negativo indicandomi il ministro a sè vicino, io mi rivolgerò alla perizia speciale dell'onorevole ministro guardasigilli, acciò egli mi insegni il modo col quale in casi somiglianti si dovrà procedere da chi si troverà probabilmente in questo bisogno in Roma, e sarò lieto di avere appreso quale via dovrà scegliersi per ottenere i documenti, le sentenze ed i processi indispensabili a continuare le liti che si trovassero in corso.

Piacciavi inoltre, o signori, di considerare che a Roma tutti i

tribunali laici usavano di questo diritto nelle materie di civile ed ordinaria competenza; essi esercitavano senza contrasto la facoltà di richiedere a tutte indistintamente le curie, uffici ed archivi ecclesiastici il rilascio dei documenti necessari per lo sperimento dei diritti dei cittadini o dello Stato, comunque sottoposti al giudizio di tribunali e di autorità non ecclesiastiche.

Ora i nuovi tribunali che abbiamo istituiti a Roma, debbono far meno di quello che facevano i tribunali laici del Governo pontificio, ai quali essi succedono? Non credo che vogliamo stabilire in Roma, nella capitale del regno, una giustizia rachitica, mutilata ed impotente. I diritti che esercitavano, col consenso dell'autorità ecclesiastica, i tribunali laici che in ogni tempo hanno esistito in Roma, dovranno indubitatamente essere esercitati dai tribunali che ne hanno preso il posto.

Non posso quindi concepire la possibilità di sopprimere la seconda parte dell'articolo 8 della Commissione, perchè essa risponde ad una necessità indeclinabile.

Se il Ministero desidera questa soppressione, è nell'obbligo d'insegnarmi e di far sapere a tutti gl'Italiani come si ha da fare nelle contingenze che ho esposte, e attendo con grande ansietà di essere in proposito istrutto.

Ad ogni modo conchiudo pregando l'onorevole presidente di voler prima porre ai voti la seconda parte dell'articolo, dappoichè un emendamento, ancorchè soppressivo, deve avere la precedenza. Nell'ipotesi, che ad onore della Camera amo credere remotissima, in cui prevalesse il voto per la soppressione, io fin d'ora propongo che, in via sussidiaria, nella prima parte dell'articolo medesimo alle parole *attribuzioni meramente ecclesiastiche* si sostituiscano le altre di significato ben più restrittivo, *attribuzioni meramente spirituali*; dappoichè, signori, è facile comprendere che non vi ha perfetta identità nel significato e nel valore di queste due parole. *Ecclesiastiche*, secondo il sistema della Curia romana, sono gran parte di quelle materie e facoltà che noi invece qualifichiamo come civili e laiche, mentre in realtà a Roma erano considerate come ecclesiastiche; era la Chiesa che, non limitandosi a regolare le cose dello spirito e della coscienza, provvedeva ben anche sopra molteplici oggetti esteriori d'interesse sociale, ed esercitava immensa ampiezza di potere e di autorità.

Siccome mi pare che, anche nel concetto della prima parte di questo articolo, siamo disposti a dare un significato assai più ristretto alla parola, escludendone tutte le congregazioni ed uffizi che non esercitano, come la Penitenzieria ed il Sant'Ufficio, attribuzioni sem-

plicemente *spirituali*, evitiamo gli equivoci, adoperando una espressione più esatta. Perciò, nella contemplata ipotesi, io pregherei fin d'ora l'onorevole presidente di porre sussidiariamente ai voti l'annunciato emendamento, consistente nella mutazione di una semplice parola, non per rimediare al male, che rimarrebbe tuttavia grave, ma almeno per circoscriverlo e renderlo minore.

Presidente. Ritenga la Camera che l'onorevole Ugdulena e l'onorevole Bortolucci, d'accordo col Ministero, hanno proposta la soppressione del secondo alinea.

Prima di tutto metterò ai voti la soppressione o la conservazione. Se la Camera lo sopprime, non c'è altro da aggiungere; quando dichiari di conservarlo, metterò poi a partito l'emendamento dell'onorevole La Spada dopo quello dell'onorevole Mancini.

Leggo questo secondo alinea:

« L'autorità giudiziaria decide sulle dimande di esibizione o rilascio, in originale o in copia, di documenti esistenti presso codesti uffici, quando non siano accolte. »

Pongo ai voti questo alinea.

(Dopo prova e controprova, la Camera lo respinge.)

Ora do lettura del primo alinea:

« È vietato di procedere a visite, perquisizioni o sequestri di carte, documenti, libri o registri negli uffizi e congregazioni pontificie, rivestiti di attribuzioni meramente ecclesiastiche. »

Crispi. Vi è l'emendamento dell'onorevole Mancini.

Presidente. Lo so.

L'onorevole Mancini propone che invece delle parole *meramente ecclesiastiche* si dica *meramente spirituali*.

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato, e quindi approvato.)

NONO DISCORSO

SULLA LIBERA PUBBLICAZIONE ED AFFISSIONE DEGLI ATTI DEL MINISTERO SPIRITUALE DELLA SANTA SEDE

(*Articolo 9 del Progetto*)

Tornata del 14 febbraio 1871

Mancini. Io non ho presenti i termini precisi della proposta fatta or ora dall'onorevole Pisanelli. Se l'onorevole presidente volesse avere la compiacenza di comunicarmela, gliene sarei grato.

Domanderei poi se è accettata dal Ministero e dalla Commissione.

Presidente del Consiglio. Non si conosce ancora bene.

Bonghi, *relatore.* Le differenze che corrono fra la redazione dell'onorevole Pisanelli e quella della Commissione sono queste. La Commissione non aggiungeva la frase che si trova anche nell'emendamento dell'onorevole Mancini, come ha osservato l'onorevole Pisanelli, cioè *nei modi e luoghi soliti,* stantechè, come ho già detto, oggi, secondo le abitudini della Chiesa romana, questi atti della Curia si affiggono a molti luoghi i quali hanno od avranno poi destinazione laica e civile, come quello, per esempio, della Curia di Monte Citorio, dove sento che dev'essere stabilita la Camera dei deputati.

L'altra differenza consiste nelle ultime parole, cioè a dire l'onorevole Pisanelli leva quella esplicita prescrizione, inserita così dal Ministero che dalla Commissione, che cioè alla pubblicazione degli atti ecclesiastici non poteva essere fatta nessuna opposizione nè per parte del Governo nè per parte dei privati.

L'onorevole Pisanelli non ha ancora sviluppate le ragioni di questa soppressione, ma è ben facile il supporle. Egli crederà che

ciò sia nella natura stessa delle cose, e che naturalmente, poichè si concede il diritto alla Santa Sede di pubblicare ed affiggere i suoi atti in alcuni luoghi, s'intende che il Governo abbia l'obbligo di non impedire esso stesso quest'affissione, e di opporsi ai privati che volessero impedirla. Se il Ministero e l'onorevole Pisanelli credono che ciò sia implicito nel concetto stesso dell'articolo, come forse si può ritenere, allora la Commissione non avrebbe nessuna opposizione a fare a che queste parole vengano soppresse.

Presidente. L'onorevole Mancini ha facoltà di parlare.

Mancini. Se l'onorevole Pisanelli volesse esporre le ragioni della sua proposta, volentieri gli cederei il mio turno, poichè mi parrebbe più utile discorrer dopo, por non avere a prendere due volte la parola.

Presidente. Allora l'onorevole Mancini, che è il primo, diventerebbe l'ultimo.

Mancini. Non avrò che poche parole a dire.

Pisanelli. Dirò poche parole per ispiegare il concetto che m'ha suggerito questa modificazione.

Il mio concetto è stato felicemente indovinato dall'onorevole relatore. A giustificazione del medesimo ricorderò un pensiero che già altra volta mi è accaduto di accennare. A me pare che dobbiamo occuparci di concedere al Pontefice le garanzie che la condizione speciale della Chiesa cattolica c'impone, ma non dobbiamo affaticarci a costruire nuove disposizioni, nuovi congegni per organizzare la coesistenza tra il Pontefice e lo Stato. Che diciamo noi coll'articolo 9? Diciamo che il Pontefice ha la facoltà di pubblicare gli atti della sua giurisdizione, che potrà pubblicarli come ha fatto per l'innanzi.

Questa facoltà inchiude il debito nel potere esecutivo di non opporsi all'esercizio della medesima ed anche il debito nel privato di rispettarla.

Adunque le parole di cui propongo la soppressione sono assolutamente superflue: ma ne dimando la soppressione anche in omaggio al concetto generale al quale io dianzi accennava, e da cui non dobbiamo discostarci nella discussione di questa legge. Non dobbiamo venire fabbricando, in questa materia difficilissima, delle disposizioni che non sieno necessarie e le quali possano essere interpretate diversamente.

Vi è inoltre una ragione speciale. Voi dite che la pubblicazione degli atti del Pontefice non è soggetta ad opposizione o *vincolo* per parte del Governo. Così dicendo, fate rientrare la discussione nella questione degli *Exequatur*. Ora questa questione deve essere riserbata

alla seconda parte di questa legge. Che il Governo voglia opporsi alla pubblicazione degli atti del Pontefice, quando il legislatore ha dato facoltà al Pontefice di pubblicare i suoi atti, è una supposizione strana ed assurda. Che se questa pubblicazione potesse rivolgersi fino a compromettere l'esistenza dello Stato, evidentemente il Pontefice non sarebbe allora garantito da questa disposizione. È fuori di discussione che, quando noi ci trovassimo dinanzi ad una condizione di cose che minacciasse l'esistenza dello Stato, non abbiamo bisogno di invocare un articolo di legge.

Mi pare inoltre che non sia degno del legislatore, che riconosce che il Pontefice ha facoltà di pubblicare i suoi atti, dichiarare nello stesso tempo che il Governo non possa opporsi e che non permetta che vi si pongano ostacoli dai privati.

Ma in che cosa consisterà questa opposizione; fino a che punto si estenderà questa disposizione? Se un privato legge, e fa un segno qualunque di dispetto, cadrà sotto la sanzione di questo articolo? Se vi sarà chi vorrà impedire l'esercizio di questo diritto riconosciuto al Pontefice, allora si troveranno nel Codice penale le sanzioni atte a punire quest'uso d'illegittima autorità che voglia fare il privato; ma senza necessità porre qui una disposizione la quale non è precisa, non è determinata, della cui sanzione neppure è fatto motto in questa legge, mi pare non solamente superfluo, ma anche pericoloso.

Ecco le ragioni che mi hanno spinto a ridurre questo articolo alla semplice ricognizione del diritto nel Pontefice di pubblicare i suoi atti, senza accennare al rispetto dovuto dal Governo, nè alle difficoltà che potessero esser messe dai privati, alle quali provvede abbastanza il Codice penale, senza speciali sanzioni.

Mancini. Quanto al mantenere o sopprimere le ultime parole dell'articolo 9, in verità non vi attribuisco alcuna seria importanza; dappoichè, quando si voglia specificamente ricercare che cosa importino le espressioni: *è difesa da qualunque impedimento od ostacolo da parte dei privati*, non si sfugge alla seguente alternativa, cioè di significare o il concetto della resistenza ad un impedimento materiale, o di una repressione giuridica. Ma la repressione giuridica può trovarsi nelle contravvenzioni di polizia, dove sono puniti coloro che rimuovano o lacerino pubbliche affissioni legittimamente fatte, e quindi ogni ulteriore provvedimento sarebbe ozioso. E se invece si voglia che le pubbliche autorità si oppongano e resistano a qualsiasi impedimento materiale che semplici privati apportassero al fatto dell'affissione, io non credo che una responsabilità così grande ed assoluta debba essere posta a carico del Governo, quasi

che debba trovarsi necessariamente co'suoi agenti presente dovunque un tentativo di questa specie possa avere luogo.

Credo dunque importante e bastevole la disposizione che garantisce piena libertà di ordinare e far eseguire senza ostacolo di sorta codeste affissioni, il che significa che gli esecutori di queste affissioni non potranno incontrare impedimento veruno, nè essere pel fatto medesimo ricercati.

Sotto questo punto di vista, la proposta della Commissione e quella dell'onorevole Pisanelli mi paiono equivalenti, ed io mi dichiaro indifferente a votare l'una o l'altra, quella cioè delle due che possa in preferenza raccogliere l'assentimento del Governo e della Commissione medesima.

Rimane l'altra parte della disposizione relativa ai *modi* e *luoghi* dell'affissione. Le osservazioni dell'onorevole relatore mi paiono assennate: dobbiamo impedire che quest'affissione possa essere fatta ovunque possa divenire sconveniente ed in certi casi ingiuriosa e provocatrice; e così, non solo, dirò, alle soglie del Parlamento, ma altresì alle porte di case di proprietà privata, potendo avere precisamente l'atto un carattere odioso e spiacevole per determinate persone. Perchè dovrà mutarsi ora quella che, relativamente alle affissioni, era la consuetudine della Santa Sede? Bisogna provvedere soltanto ad evitare gl'inconvenienti di questa specie. E poichè l'onorevole relatore, nella sua redazione dell'articolo 9, proponeva di garantire la libera affissione di ogni atto della Santa Sede, da eseguirsi, non solo *nei luoghi soliti*, ma ben anche *in qualunque altro modo venga da essa determinato*, parmi che da una tale locuzione non si evitino punto gli avvertiti inconvenienti, ma siano certamente accresciuti ed in certa guisa provocati.

Dichiarando in regola generale essere nella facoltà della Santa Sede, volta per volta nella emanazione dei suoi atti, di stabilire la forma della pubblicazione ed il luogo dell'affissione, ci troveremmo obbligati a non impedire i modi di pubblicazione ed affissione i più sconvenienti, offensivi al Governo o ai privati, e per qualunque ragione intollerabili.

Conseguentemente, io nè anche potrei accettare in questa parte la formola proposta dall'onorevole Pisanelli; ma aggiungerei qualche espressione, la quale, se mai i luoghi nei quali finora erano solite ad affiggersi queste pubblicazioni divengano palazzi dello Stato o sedi di uffizi pubblici, ovvero edifizi privati, escluda che più vi si possano queste affissioni, come per lo innanzi, eseguire.

Volendo fare anch'io una concreta proposta, crederei che tutti i temuti inconvenienti sarebbero evitati, se si adoperasse la seguente

formola: « alle porte delle solite basiliche e di altre chiese in Roma; » le chiese essendo nella dipendenza ecclesiastica, non si può avere bisogno di far affiggere gli atti, che appunto riguardano l'esercizio del ministero ecclesiastico, altrove che alle porte dei tempii cotanto numerosi e frequenti.

Mancini. Pregherei la Camera di riflettere che la proposta testè fatta riguarda propriamente l'esercizio della giurisdizione spirituale che il Pontefice ha sopra tutti i cattolici, i quali perciò sono anche fuori d'Italia, giurisdizione mondiale che egli esercita *in Roma*.

Oggi in tutto il territorio del regno potrebbe il Pontefice affiggere liberamente gli atti suoi, i quali per avventura fossero contrari alle nostre leggi, o, peggio ancora, potessero contenere l'eccitamento ad un reato? La risposta negativa è incontrastabile.

Domando altresì: in tutto il resto dell'Europa cattolica potrebbe egli esercitare con eguale indipendenza dalla legislazione locale questo diritto di affissione? Non vi è alcun paese del mondo dove gli sarebbe consentito.

Quale è dunque la speciale cagione che muove il Governo a proporre la disposizione dell'articolo 9?

Fu già detto più volte nel corso di questa discussione: badate, voi troverete in Roma un'autorità spirituale, la quale si esercita non solo sugl'Italiani, non solo per quanto può concernere gl'interessi dei cattolici del nostro regno, ma sopra tutto il mondo cattolico; è necessario adunque consentire una speciale libertà e larghezza, acciò quegli atti che ivi emanano dall'autorità del Pontefice non possano giammai essere soppressi, impediti, incontrare ostacoli a quella maniera di affissione e di pubblicazione che precedentemente solevano avere.

Io dunque credo che, se l'articolo 9 provvederà a questo scopo speciale, e determinerà che in Roma siffatti provvedimenti possano liberissimamente affiggersi alle porte delle consuete basiliche ed anche a tutte le chiese, se così vuolsi, dalla prima all'ultima, si concepisce che lo Stato in certa guisa si espone a qualche pericolo, e transige, in vista di questi interessi generali della cattolicità, là dove esiste questo speciale bisogno; ma a Firenze, a Napoli, in Calabria, in Sicilia, nei paesi dove fino ad oggi queste affissioni erano subordinate alle leggi dello Stato, non vi è motivo ad innovazione.

Vi ha invece un grave motivo per sospendere, rispetto alla libera

pubblicazione fuori di Roma, ogni decisione, potendo essa dipendere da indagini tuttora riservate, cioè dall'altra quistione, se sarà conservata, o no, la istituzione del regio *Exequatur*. Voi comprendete subito che, quando verrà in discussione la seconda parte di questa legge, se la Camera volesse conservare l'*Exequatur*, sarebbe stranissimo che la quistione si trovasse inavvertentemente pregiudicata dalla votazione di questo articolo 9. Laonde bisognerebbe almeno fare una riserva e sospendere fino a quel punto l'ampliazione ed estensione di quest'articolo.

Certamente anche quando l'*Exequatur* potesse essere mantenuto, esso non impedisce la libera stampa; ma la libertà della stampa, ancorchè sciolta da freni preventivi, rimane sempre soggetta alla repressione ordinaria scritta nella legge che la regola.

Conseguentemente a me pare che per ora la clausola da me proposta nell'articolo 8 potrebbe soddisfare allo scopo cui l'articolo stesso deve intendere, limitando l'assoluta libertà di affissione, senza responsabilità veruna degli esecutori, e quale che sia il carattere dell'atto ecclesiastico da affiggersi, unicamente alla città di Roma, ivi permettendola alle porte delle chiese e delle basiliche.

Se si vuole di più, io domando alla Camera di sospendere e di riserbare l'esame di questo argomento ulteriore di controversia allorchè verrà in discussione la seconda parte della legge, laddove si tratterà della conservazione o dell'abolizione dell'*Exequatur*, delle conseguenze di questa abolizione, delle cautele che possano in quell'occasione essere reputate utili ed opportune. Io quindi manterrei l'emendamento, che parve accettato dal Governo per quanto riguarda la libertà pienissima dell'affissione degli atti dell'autorità pontificia alle porte delle basiliche, ed anche, se si vuole, di tutte le chiese di Roma, senza pregiudicare la questione per tutto il di più, e senza estendere immediatamente un'innovazione non priva d'importanza a tutto il resto del regno.

Permetta la Camera un esempio solo. Si supponga un atto, con cui si denuncii qualche legge dello Stato, un voto del Parlamento, una deliberazione del potere civile, come immorale e sovversiva di tutti i principii (ciò altre volte ha fatto la Curia romana negli ultimi anni), e forse anche si eccitino le popolazioni alla ribellione.

L'onorevole ministro, che poco innanzi prendeva la parola, vi diceva con ragione che in questo caso non vi sarebbe che l'apparenza dell'*atto ecclesiastico*, e che ad ogni modo spetterebbe sempre al potere civile (è una dichiarazione importante di cui giova prender atto) determinare e riconoscere la natura dell'atto.

Ma quest'apparenza avrebbe i suoi magnifici precedenti, poichè

non sarebbe difficile trovare nel Bollario romano e nelle collezioni degli atti dei Pontefici una serie di atti analoghi ed anche identici emanati dall'autorità ecclesiastica, la quale finanche non dubitò di sciogliere talora i popoli dal vincolo di obbedienza verso i Sovrani per mancamenti veri o pretesi alle leggi ecclesiastiche. Sarebbe dunque imprudentissimo stabilire una regola così generale da applicarsi in tutto il regno, cioè in paesi dove sinora questa istituzione non esisteva, ed introdurla in modo disforme da ciò che tutti i paesi cattolici di Europa consentiranno di fare.

A suo tempo potremo discutere con calma e maturità di consiglio, se possa essere conveniente e non pericoloso introdurre novità in senso più ampio ed assoluto. Per ora contentiamoci di votare l'articolo 9 nei termini da me proposti, unicamente per farlo servire allo scopo speciale cui è destinato.

Presidente del Consiglio. Sorgo a parlare, non già per le ultime considerazioni addotte dall'onorevole deputato Griffini, cioè per la tema che sia per accadere la comminazione delle scomuniche a danno di coloro che avessero comprato dei beni già ecclesiastici ed ora demaniali, o per altre simiglianti ragioni tutte affatto d'ordine temporale. È ben chiaro che, ove le popolazioni fossero state prese da paure superstiziose, non si sarebbe fatta l'Italia, nè potrebbe il regno aver durata, qualora vi fosse così poca istruzione, così poco discernimento da non comprendere quello che veramente spetta all'ordine spirituale e quello che riguarda l'ordine temporale, e per conseguenza da non curare quegli atti che, sebbene ecclesiastici, si compiono nel solo interesse mondano, e nulla hanno a che fare colle coscienze.

Ma, indipendentemente da queste considerazioni, il Ministero non può non apprezzare le considerazioni fatte dagli onorevoli Pisanelli e Mancini, cioè che, qualora si volesse conservare la frase che quest'affissione degli atti del Sommo Pontefice possa estendersi a tutte le chiese, si verrebbe già fin d'ora a risolvere implicitamente una parte della questione della libertà della Chiesa, cioè quella che riguarda l'abolizione dell'*Exequatur*.

Ora ciò sarebbe inopportuno, perchè occorrerebbe, o di aprire all'improvviso questa vasta discussione, o votare senza sufficiente cognizione di causa.

Per queste considerazioni il Ministero aderisce che vengano tolte le parole *alle porte delle chiese* e si sostituiscano queste altre parole: *alle porte delle chiese di Roma*, riservando pienamente la

questione e la propria opinione riguardo alla convenienza di abolire o no il regio *Exequatur*.

Voci. Sì! sì!

Presidente del Consiglio. Il Ministero proporrebbe perciò questa formola:

« Il Sommo Pontefice è pienamente libero di compiere tutte le funzioni del suo ministero spirituale, e di fare affiggere alle porte delle basiliche e chiese di Roma tutti gli atti del suddetto suo ministero. »

Mi pare che in questo modo non si pregiudica nessuna questione.

Mancini. Da mia parte accetto interamente questa redazione.

Presidente. Allora rileggo l'articolo 9:

« Il Sommo Pontefice è pienamente libero di compiere tutte le funzioni del suo ministero spirituale e di fare affiggere alle porte delle basiliche e chiese di Roma tutti gli atti del suddetto suo ministero. »

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(La Camera approva.)

DECIMO DISCORSO

CONTRO L'ESTENSIONE DELLA IRRESPONSABILITÀ A TUTTI GLI ECCLESIASTICI IN ROMA PER PARTECIPAZIONE AGLI ATTI SPIRITUALI DELLA SANTA SEDE

(*Articolo 10 del Progetto*)

Tornata del 15 febbraio 1871

Mancini. Signori, coll'articolo 10 di questo progetto di legge quell'inviolabilità ed irresponsabilità, che abbiamo nel modo più assoluto garantita alla persona del Pontefice, ma che abbiamo ricusata indistintamente in ogni materia anche ai cardinali riuniti in Conclave, sospendendo soltanto a loro riguardo l'esercizio delle procedure che contro essi possano intentarsi o si trovino pendenti, vorrebbesi accordarla a tutto il clero in massa, il quale si trova in Roma, allorchè partecipi in qualunque modo agli atti del ministero spirituale della Santa Sede: perifrasi delle espressioni adoperate dal Ministero nell'articolo da lui proposto, ove erano enunciati gli « atti del Sommo Pontefice, delle Sacre Congregazioni e di altri uffici della Santa Sede. »

Basta enunciare questa proposizione, perchè la Camera ne comprenda le enormi conseguenze. Qualunque sia la natura degli atti, qualunque sia la specie di partecipazione ad essi, quale che ne sia lo scopo, quali possano esserne i pericoli e gli effetti disastrosi per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, noi dovremmo assumere l'impegno che tutti gli ecclesiastici, dal più alto grado fino all'infimo della gerarchia, non esclusi gli ultimi chierici, i quali abbiano la tonsura, rimangano coperti in faccia al Governo civile da uno scudo d'impenetrabile difesa, da un brevetto d'impunità, per qualunque

loro cooperazione, non potendo essere, come qui si dice, soggetti « a nessuna molestia, a nessuna investigazione, a nessun sindacato della pubblica autorità. »

La Camera in Comitato si era giustamente spaventata delle conseguenze di questa disposizione, di cui non iscorgeva menomamente la necessità e l'opportunità; e quindi quasi unanime aveva deliberato che, consentita l'inviolabilità al Pontefice per i suoi atti personali, l'articolo 10 non avesse più ragione di esistere, e dovesse dal progetto venir cancellato.

Ora noi lo vediamo ricomparire, in dispregio di questa deliberazione del Comitato, nel disegno di legge che è sottoposto al vostro esame.

Quali sono i motivi che si adducono a giustificazione della proposta? Da un lato si dice trattarsi di esercizio del potere spirituale, il quale è bene che sia inaccessibile a qualunque ingerenza, investigazione o sindacato della pubblica autorità; e si aggiunge che il Pontefice dovendo ne'suoi atti servirsi ordinariamente del ministero e del concorso di altri, col negare l'irresponsabilità a coloro i quali si facciano cooperatori degli atti suoi, istrumenti od esecutori de'suoi voleri, si verrebbe a restringere e quasi a rendere illusoria l'inviolabilità conceduta al Pontefice.

Io credo di non avere menomamente attenuato il valore delle obbiezioni, le quali nondimeno a me sembrano interamente prive di fondamento.

Se fosse, o signori, ben determinato il limite di separazione tra l'esercizio di ciò che costituisce veramente il ministero spirituale, il regolamento del foro interno e delle coscienze dei cattolici, e quanto riguarda le materie esteriori, le temporalità, i provvedimenti che possono avere attinenza colla politica, con la sociabilità, col Governo e colla legislazione dello Stato; potrebbe allora concepirsi la eseguibilità della proposta disposizione.

Ma io non ho bisogno che di rammentare la solenne ricognizione reiteratamente fatta dall'onorevole relatore della Commissione, ed anche dal Governo stesso, nel corso della presente discussione, di essere questo confine da secoli contrastato, e le materie così dette *miste* occupare la più gran parte e del campo spirituale e del campo temporale, ed essere argomento di perenni ed insolubili conflitti.

E chi potrà, o signori, delineare con sicurezza questo limite?

Ho udito, è vero, una dichiarazione dall'onorevole ministro guardasigilli, della quale mi giova, al cospetto e coll'assentimento dell'intera Assemblea, prendere atto, ma che dovrebbe invece risultare espressamente dal testo della legge, cioè che quante volte insorgano

in proposito contese e dubbiezze, spetti soltanto all'autorità dei tribunali civili, interpreti ed esecutori della presente legge, determinare e definire con piena competenza quali siano i confini di separazione tra la materia meramente spirituale, e tutte le altre materie nelle quali si trovino frammisti interessi temporali e politici.

Ma, lo ripeto, nella legge ciò non è scritto. Quando almeno non mançasse questa esplicita disposizione, potremmo allora lusingarci che in realtà la irresponsabilità accordata non fosse per degenerare in funeste conseguenze; dappoichè, contenuta efficacemente nei limiti del vero ed esclusivo esercizio dell'autorità spirituale, non trattandosi che di parlare alle coscienze e di regolare il foro interno, le offese all'ordine pubblico ed alle leggi dello Stato, e tanto più fatti propriamente costitutivi di reato, non potrebbero in veruna guisa, all'ombra di questa legge, risultare autorizzati ed impuniti.

Ma appunto per la impossibilità di disegnare in modo sicuro ed incontestato codesta limitazione, noi verremmo a deporre in quest'articolo 10 una inesauribile sorgente di quotidiane collisioni e conflitti, che io credo essere interesse di noi tutti di prevenire.

Nel modo in cui la legge ora vedesi formolata, è impossibile non prevedere conseguenze disastrose, se mai questo articolo 10 ottenesse di essere dal vostro voto conservato ed approvato.

Io non credo che possa essere nelle intenzioni del Governo del Re che l'articolo 10 autorizzi e legittimi ogni specie di fatti, i quali siano assolutamente vietati dal punto di vista dell'ordine e dell'interesse pubblico nella legislazione dello Stato, e tanto meno che sia nell'intendimento suo di voler indirettamente permettere e consentire al clero in massa, nella città di Roma, l'impunità di veri reati.

Io non posso fare il torto agli onorevoli ministri di attribuire ad essi opinione siffatta. Ma, quando essi con me consentono in questo proposito, è opportuno l'osservare che, senza immaginare fatti che con troppa facilità in questa discussione si odono qualificare moralmente impossibili, possono essere rammentati fatti recenti e realmente accaduti, i quali, benchè rappresentino, dal punto di vista dell'autorità ecclesiastica, l'esercizio legittimo del suo ministero spirituale, sono tuttavia vere offese alla pace ed all'ordine pubblico, sono considerati e dichiarati reati dal nostro Codice penale.

Darò un primo esempio, frequente ben più che non si creda, di abusi e restrizioni illegittime a danno della libertà individuale, i quali si commettono dovunque si trovi riunita una di quelle associazioni monastiche o religiose che esistono sempre come per lo innanzi in Roma. E se per avventura potesse trovar favore presso la Camera la proposta dell'onorevole Peruzzi e di alcuni altri colleghi

sulla seconda parte di questa legge, ripullulerebbero e nuovamente si moltiplicherebbero in tutto lo Stato, imperocchè credo mio debito di libero cittadino fin da ora di denunciare all'Italia quella proposta come una legge di ristabilimento dei conventi, della risurrezione e ricostituzione delle fraterie monastiche in tutta Italia, ed in una condizione immensamente peggiore di quella in cui nei passati tempi avevano esistito. Non faccio digressioni; mi riserbo a suo tempo di dimostrarlo.

Checchè ne sia, oggi ancora, dopo la soppressione dei conventi siccome corpi morali, materialmente esistono non poche di queste associazioni, che si reggono a vita comune, benchè prive di civile personalità. Ora le regole di queste associazioni, gl'interni statuti di esse attribuiscono sovente all'autorità ecclesiastica ed ai capi delle associazioni medesime certi poteri disciplinari, correttivi e penali, assolutamente incompatibili colle leggi dello Stato, ed il cui esercizio costituirebbe da parte loro il reato di detenzione arbitraria di religiosi o sacerdoti. Voi, o signori, non potete impedire che l'autorità ecclesiastica, la quale crede di averne il potere ed anzi il dovere in virtù delle costituzioni della Chiesa, continui ad esercitare nel segreto di quei recinti le medesime facoltà. L'onorevole presidente del Consiglio, volendo escludere che ciò possa farsi con diritto, ed io ne son lieto, mi fa segni di denegazione; egli dunque desidera al par di me d'impedire che ciò succeda; mi istruisca dunque come potrà ciò evitarsi quando si sarà scritto nell'articolo 10 di questa legge che, in qualunque atto del ministero spirituale, di un uffizio ecclesiastico della Santa Sede, di una sacra congregazione di Roma (si chiami del Sant'Ufficio, della Penitenzieria o della Propagazione della fede), possa questa non solamente ordinare alcuni atti, ma altresì comunicare l'assoluta irresponsabilità per ragione degli atti medesimi, e non già all'effetto della personale inviolabilità del Sommo Pontefice della quale non accade più discutere, ma indistintamente a pro di tutti i membri del clero, di tutte le persone ecclesiastiche che in una guisa qualunque vengano a concorrervi od a cooperare al loro eseguimento.

Signori, permettetemi di render pubblico uno dei cento segreti aneddoti de' chiostri napoletani, di cui mi trovo in possesso co' relativi documenti, per mostrarvi se questi inconvenienti ed abusi sono ancora possibili. Quando nel 1861, nella qualità di Consigliere della Luogotenenza provocai ed eseguii in Napoli la soppressione dei conventi, nell'esercizio di quella al certo non agevole missione fra i tanti lamenti e rivelazioni di abusi gravissimi che ebbi a ricevere, mi fu denunziato il fatto seguente, del quale non si fece

rumore, mentre disordini di tal genere accaduti in Italia avrebbero destato un grido di indignazione nella pubblica opinione, fatto molto somigliante a quello della reclusa monaca polacca Barbara Ulrick, di cui si commosse la stampa europea; e ne citerò date e circostanze.

Mi pervenne richiamo di un padre di famiglia di Conversano, città piena di conventi, e nondimeno città con popolazione generosa e di spiriti liberali e patriottici, che tra noi manda a suo deputato il nostro egregio collega Lazzaro. Questo padre di famiglia si doleva di non poter aver più notizie, e non aver più veduto nè avvicinato una sua giovane figliuola religiosa in un convento delle benedettine di quella città; essere riuscite vane tutte le sue indagini, non potendosi penetrare ne' segreti del chiostro, ma aver sospetti che da superiori ecclesiastici fosse stata condannata ad una specie di sequestro o di perpetua reclusione.

Naturalmente di ciò mi preoccupai, tanto più che, essendo già avvenuta la soppressione dei conventi, questi abusivi fatti avrebbero continuato a sussistere, malgrado l'avvenuto mutamento nell'ordine delle cose anteriore.

Scrissi al governatore o prefetto, ed anche al vescovo, dappoichè non tacerò, o signori, che questo accadeva mentre il vescovo di Conversano, Muscettola, era uno dei quattro o cinque migliori vescovi dell'Italia meridionale, di animo pio e caritatevole, alieno da spirito di passione politica, ed anzi onorato per sentimenti, se non di patriottismo, almeno di simpatia e benevolenza pei nostri nuovi ordini politici; e fermamente credo che solo in grazia della sincera buona fede e delle virtuose qualità di quel vescovo, mi fu squarciato il velo del mistero, ed io potei sapere la verità.

Permettetemi, o signori, che io vi legga l'originale documento delle ottenute informazioni; non è inutile che nel discutersi questa legge si sappia quali fatti siano non solo possibili, ma certi e reali. (*Udite!*)

La lettera è del prefetto di Bari, del 26 aprile 1861, e fu diretta a me, che reggeva gli affari ecclesiastici della Luogotenenza.

Uditene il tenore:

« Pervenivami da lei il reclamo di suor... (tacerò il nome per dovuto riguardo alla famiglia), monaca carmelitana in Conversano, in cui esponevasi che per avere involato alcuni pochi oggetti alla comunità (io aveva creduto che si trattasse di una nuova vestale, forse condannata per alcun grave fallo, ma non trattavasi invece che di una leggerezza priva di importanza), era stata, da *due anni*, condannata a vivere sempre isolata in una cella segregata

da tutte le altre suore. » E vi par poco per una giovinetta nel fior degli anni la condanna a trarre la vita come i più grandi malfattori in una cella solitaria?

« Avendone opportunamente richiesto quell'onorando prelato, mi ha risposto quanto segue:

« È verissimo che suor... (qui è il nome), religiosa del monastero sotto il titolo della Beata Vergine del Carmine, *da due anni circa è rinchiusa in una cella solitaria*, ove ha quanto la Comunità passa alle altre suore, e solo non le si permette di convivere con le religiose. » (Mio Dio! si vive solo di pane?)

Lazzaro. *Non de solo pane vivit homo!*

Mancini. « A questa pena venne condannata in seguito di un regolare processo redatto da questa reverendissima Curia (e pure in Napoli le curie vescovili, dal principio del secolo, non erano più autorizzate in materie penali a far di simili processi!), nel quale processo la ricorrente si scoprì rea di avere per lo spazio di due anni rubato alla comunità varie cose, come a dire, oggetti commestibili e generi coloniali (*Ilarità*), che mandava in sua casa per mezzo di una serva, per modo che essa stessa non seppe negarlo e lo confessò in buona parte.

« Nè la Curia applicò alla colpa una pena capricciosa, sì bene quella che commina la regola stessa del monastero, la quale vuole che chi commette simili falli sia condannato (inorridite, o signori!) alla *perpetua carcere*. » (*Movimenti*)

Eccovi un saggio delle regole e degli statuti monastici, che noi ignoriamo completamente, e che pur dominano in codesti luoghi.

« Però io, dopo qualche tempo, mi decideva ad assolverla. »

Vedete che l'autorità ecclesiastica pretende esercitare ben anche il *diritto di grazia* al pari del Re.

« E l'avrei fatto, se avessi veduto qualche segno di ravvedimento; invece la disgraziata al primo delitto aggiunse l'altro di manifestare ad una sua confidente il pensiero che avrebbe di voler propinare il veleno a tre o quattro suore, che credeva sue nemiche, nel caso che uscisse di carcere. »

Si può immaginare che una povera fanciulla, rinchiusa per due anni nella solitudine di una cella, soprafatta dalla disperazione, doveva facilmente trascorrere a minacce di tal sorta.

« Siffatta manifestazione, pubblicata nella comunità, produsse tra le religiose tale costernazione che, se io avessi lasciata libera quella suora, tutte minacciavano di uscire di clausura.

« Quindi presi altra determinazione, e questa *venne convalidata*

dal Santo Padre, cui la suddetta Suora ricorse, e dal quale furono rigettate le sue deduzioni, perchè contro giustizia. »

Voi dunque vedete risalire fino al Pontefice la responsabilità dell'approvazione di atti e provvedimenti di questa natura. Una povera giovane (sarà vero o no, ciò dipendeva dalle attestazioni delle altre suore) aveva mandato un po' di zuccaro o di caffè alla sua famiglia, forse povera; e tanto era bastato per dar luogo all'ignorato abuso d'una detenzione arbitraria, che continuava non ostante la legge che aveva tolto ai conventi civile esistenza; detenzione approvata dal Santo Padre cui si ricorse, e che sarebbe durata a perpetuità per tutta la vita di quella misera vittima, se non fossero venute in suo soccorso le disposizioni della pubblica autorità.

Io risparmio alla Camera la lettura della Nota giustamente severa che io risposi, alla quale il vescovo, convien dirlo, si affrettò immediatamente a replicare di avere autorizzato quella suora ad uscire dal chiostro ed a rientrare nei conforti della propria famiglia anche perchè ridotta in cattivo stato di salute. Ed il vescovo protestava che non aveva inteso di offendere le leggi, ma non aveva fatto che esercitare il suo ministero spirituale, ed adempiere a quell'ufficio che a sè reputava incontrastabilmente affidato.

Dunque, o signori, quando voi avrete scritto il vostro articolo 10, avrete legittimato fatti di simile natura, cioè che l'autorità ecclesiastica, esercitando il suo ministero spirituale, ordini o permetta detenzioni arbitrarie? E badate che non basta da noi negarsi il braccio secolare: lo so che voi non vi prestereste ad eseguire simili provvedimenti; ma non si avrà le molte volte bisogno del vostro concorso; si darà col fatto dagli stessi ecclesiastici, e co' propri mezzi, adempimento a disposizioni e ad atti, i quali per la loro natura costituiscono reati al cospetto delle leggi dello Stato; e se voi vorrete chiederne conto, al che mi parrebbe senza il menomo dubbio disposto l'onorevole presidente del Consiglio, dovreste temere di vedervi contrapporre il fantasma dell'articolo 10 di questa legge, il quale nei termini più larghi ed assoluti guarentisce l'irresponsabilità a tutto il clero in massa, cioè a tutti que' membri di esso che in qualsiasi guisa partecipino o cooperino ad atti riferibili al ministero spirituale della Santa Sede.

Dicasi lo stesso dell'esecuzione di ogni altra specie di sentenze ecclesiastiche. Abbiamo abolito il fôro ecclesiastico; ma la giurisdizione si continuerà ad esercitare, ancorchè illegalmente, col pretesto che vi sono altri cattolici fuori d'Italia rispetto ai quali possa e debba continuarne l'esercizio. Saranno adunque pronunziate sen-

tenze, forse punitive, forse e senza forse ripugnanti alla legislazione dello Stato. Si dirà che le medesime non saranno eseguite col braccio secolare.

Ma ciò forse basta? Se ciò non ostante si eseguiranno; se nell'ordine gerarchico gli stessi ecclesiastici troveranno modo di eseguirle, e questa esecuzione costituirà un'offesa alle leggi dello Stato, e forse anche veri reati; che farete? Non voglio, signori ministri, farvi il torto di credere che intendiate scrivere una disposizione di legge, con cui venga accordato *a priori* una garentia d'impunità per fatti dichiarati reati al cospetto delle leggi.

Parlerò ancora di altri casi recentemente avvenuti, e non infrequenti. Non è semplice ricordo storico per la Curia romana il fatto di quell'antico Pontefice che ordinò si dissotterrassero e si disperdessero le ossa del generoso re Manfredi, sì che il nostro grande poeta ebbe a scrivere:

Or le bagna la pioggia e muove il vento.

Ai nostri giorni ancora accadde che individui morti senza i conforti religiosi, o in duello, o suicidi, o fuori della comunione della Chiesa, vennero fatti dissotterrare, e respinti fuori del luogo dove erano stati sepolti. Supponete che fatti somiglianti si rinnovassero. Non vi ha dubbio che il Codice penale li considererebbe come reati di *violazione dei sepolcri;* ma si risponderà che ciò si è fatto per motivi religiosi, e nell'esercizio del ministero spirituale; e che anche simili atti possano andare coperti dall'immunità e dall'irresponsabilità che vorrebbesi concedere con l'articolo 10.

Ma che serve, signori, moltiplicare gli esempi di veri *reati* larvati delle apparenze di atti religiosi, quando ve n'ha uno, il quale vale per mille, e che è presente alla memoria di noi tutti, il ratto del fanciullo Mortara? Voi sapete, o signori, la storia di quel doloroso avvenimento, che scosse l'opinione pubblica d'Europa. Quel fanciullo, una volta battezzato, fu rapito ai suoi parenti israeliti con la violazione dei diritti i più sacri della patria potestà.

Il Codice penale dirà che il *ratto,* e specialmente di un fanciullo, costituisce reato; ma l'articolo 10 coprirebbe in avvenire i rapitori di fanciulli, come il Mortara, pel fine religioso della conversione e della salvezza dell'anima; e significherebbe che, se di tali fatti avvenissero in seguito, sarebbero il Governo ed il Parlamento italiano che li avrebbero voluti e scientemente autorizzati con l'imprudenza di queste disposizioni legislative. Persuadiamoci adunque, o signori, non potersi permettere che l'articolo 10 produca conseguenze così funeste. Supponete d'altronde che un ordine o provvedimento ema-

nato in Roma da una congregazione o da qualunque autorità ecclesiastica sia trasmesso in Francia, in Spagna, in Austria, in qualunque altro paese cattolico; io vi domando, o signori, tutti coloro i quali prenderanno parte all'esecuzione di quest'ordine, v'ha ombra di dubbio che saranno sottoposti alla legge penale dello Stato, ove ad essa si contravvenga? Permettetemi anzi di aggiungere che in tutti gli altri paesi l'esecuzione ne sarebbe vietata in modo assoluto, senza preventiva cognizione e licenza dello Stato, mercè il regio *Exequatur*, di cui quanto più andremo innanzi nell'esame di questa legge, tanto meglio apparirà la provvida importanza, ed anche forse la necessità. Solo in Italia tutti i mezzi di tutela dell'ordine pubblico e di difesa dello Stato dovranno cedere a privilegi incomportabili ed assurdi che voglionsi creare?

E qui bramo rivolgere precisamente le mie parole all'onorevole presidente del Consiglio, sperando che, coerente ad una dichiarazione che ieri egli ha fatto, voglia sentire, nella più sfavorevole ipotesi, la necessità della sospensione di questo articolo 10; imperocchè ieri ancora consentì ed ammise che un altro degli articoli di questo disegno di legge, il quale avrebbe potuto in qualche guisa pregiudicare la questione dell'abolizione o del mantenimento dell'*Exequatur*, nulla dovesse comprendere che operasse fin da ora codesto pregiudizio. Ed appunto perchè quasi in tutte le altre parti del mondo cattolico il clero, il quale partecipa a questi provvedimenti ed atti dell'autorità ecclesiastica, e specialmente della Santa Sede, non solo non può invocare una disposizione di legge che ciò autorizzi impunemente allorchè si offendano le leggi penali, ma anzi ha rigoroso divieto di prendervi la minima parte senza la preventiva cognizione ed autorizzazione dello Stato con l'impartizione del regio *Exequatur;* a me pare che l'onorevole presidente del Consiglio, volendo essere logico e coerente a se stesso, per lo meno dovrà riconoscere che la votazione dell'articolo 10 sia da riservarsi all'esame nella seconda parte della legge, dovendosi allora decidere se debba la istituzione dell'*Exequatur* esser mantenuta, mentre nel caso che sia mantenuta, non potrebbe approvarsi l'articolo 10, e se sarà soppressa, si dovrà determinare quali cautele e responsabilità repressive convenga sostituire alle abolite cautele preventive.

In conclusione, signori, voi con questa legge man mano andate a stabilire in Roma uno stato di cose immensamente peggiore di quello che fino ad ora vi sussisteva. Non voglio permettermi giudizi retrospettivi; ma se parlo de' voti già dati per due volte dalla Camera, si è per pregarla a non darne un terzo.

Io ho veduto con dolore, lo confesso, che nel regolamento penale

romano, nel Regolamento di Gregorio XVI, l'articolo 83 limitava la pena estrema al solo *attentato alla* VITA del Sovrano Pontefice; voi, cancellando questo articolo, avete allargato l'estremo supplizio a qualunque *attentato alla* PERSONA *del Pontefice*, evidentemente aggravando e peggiorando la legislazione preesistente.

Per ciò che riguarda la questione dell'asilo, voi avete cancellato una limitazione che era in pieno vigore, e lasciaste inosservata una speciale proposta, che non fu possibile discutere, dell'onorevole Sineo. Sì, voi avete introdotto, rispetto alla casa del Pontefice, un diritto d'asilo assai peggiore di quello che abbia mai esistito, perchè in Roma era legge in vigore l'articolo 602 del Regolamento organico di procedura criminale del 5 novembre 1831, così concepito: « Niuno può essere estratto dai luoghi sacri od immuni, se non nei casi e *colle forme* stabilite dai sacri Canoni e dalle *Costituzioni Apostoliche.* »

Ora la Costituzione Apostolica, la quale reggeva siffatta materia, era quella di Gregorio XIV del 21 maggio 1591, ed essa in ogni caso di rifiuto della consegna del delinquente da parte dell'autorità ecclesiastica espressamente permetteva all'autorità ed ai tribunali secolari di ordinarne ed eseguirne l'estrazione dal luogo immune.

Permettete che io vi legga la testuale disposizione:

« *Curia sæcularis ejusque judices et officiales* capere, extrahere et
« incarcerare non possint, *nisi ex casu quo ipse episcopus et dictae*
« *personae ecclesiasticae requisitae illos culpabiles trahere aut captu-*
« *rare, et carcerationi intervenire et assistere recusarint; tumque, re-*
« *verentiae ecclesiae et locis sacris debitae memores, praedictos de-*
« *linquentes, minori quoad fieri poterit scandalo et tumultu, extrahere*
« *curent.* »

Voi pertanto avete peggiorato, anche sotto questo rapporto, lo stato delle cose che esisteva già in Roma, se la limitazione e riserva testè avvertita non abbiasi a reputare almeno implicitamente mantenuta.

Dopo tutto ciò, oggi qual cosa si viene a proporre? Certamente se accadevano in passato a Roma abusi o reati delle persone ecclesiastiche, qualunque fosse la loro posizione, non erano impuniti, perchè sebbene la competenza fosse del fòro ecclesiastico, eranvi tribunali e leggi che punivano, e talvolta severamente, gli eccessi e reati che si commettessero dalle persone ecclesiastiche, anche nell'esercizio del loro ministero. Oggi che cosa voi intendete di prescrivere?

Cessarono in Roma queste giurisdizioni ecclesiastiche, specialmente in materia penale, in virtù del Decreto Luogotenenziale del 15 ottobre 1870. E voi ora proponete che, in tutto ciò che si attiene

all'esercizio del ministero ecclesiastico, le leggi penali comuni e le giurisdizioni laiche non debbano prendere il posto delle giurisdizioni abolite, nè anche in materia penale, dappoichè coll'articolo 10 verreste a stabilire che quando si tratti d'atti relativi all'esercizio di attribuzioni spirituali, s'intenda assicurata un'anticipata impunità ed irresponsabilità a tutte le persone ecclesiastiche, le quali perciò non potranno essere punite per fatti costituenti reato nè da tribunali laici, nè più da quei tribunali ecclesiastici che prima alla loro condotta sopravvegliavano e che ora rimasero spogliati dell'antica giurisdizione.

Io vi lascio dopo ciò considerare, signori, quale sarà la condizione stranissima, indefinibile, che voi androte a procacciare alla città di Roma, alla capitale d'Italia, quando la riempirete di legioni di frati, di preti e di chierici, ciascuno dei quali sarà coperto dall'usbergo impenetrabile dell'articolo 10 di questa legge.

Al cospetto dell'immenso pericolo che può derivare da questo sistema, che cosa importa che il dotto relatore della Commissione abbia nella sua relazione inserito lunghi brani dell'opera di un notissimo canonista di Monaco, del professore Philips, il quale descrive tutti i congegni e le gerarchie per mezzo delle quali la Sede pontificia esercita il suo ministero?

Dovrà permettermi l'onorevole relatore che io con lui mi dolga che, avendo voluto invocare un testo di dottrine canoniche, per la passione venuta tristamente di moda di ricorrere in preferenza agli scrittori inglesi o tedeschi, anzichè agl'italiani, anche nelle materie che questi ultimi meglio conoscono e più da vicino, egli sia venuto a regalare alla Camera ed all'Italia le descrizioni e le opinioni di uno dei più fanatici clericali ed oltramontani che esistano in Europa. Se la Camera ne vuole una prova, mi permetta che io le reciti queste magnifiche parole del professore Philips, che si trovano nell'opera stessa citata dal nostro onorevole collega.

« I re sono ai vescovi ciò che il piombo è all'oro. (*Ilarità*) » Vi piace, signori, questa proposizione, come un sufficiente criterio dei principii di questo scrittore? Ma lasciamolo proseguire: « Lo scopo dello Stato essendo puramente temporale, e perciò un *mezzo*, deve subordinarsi il potere civile al potere ecclesiastico. » (*Kirchenrecht*, tom. 2, p. 618.)

« I principi debbono obbedire in tutta umiltà ai decreti della Chiesa, quali che essi siano; perciò la Corte di Roma pronuncia la scomunica contro coloro che inceppano la esecuzione di una Bolla sotto pretesto del *Placet*. I sovrani debbono cominciare dall'obbedire: se per accidente un decreto pontificio ledesse i loro diritti,

dovranno indirizzare un'umile supplica al Papa, che senza dubbio terrà conto della loro rappresentanza » (pag. 559, 569).

Io non vado più avanti: ciò basta, io credo, ad edificarci sull'autorità che debbono aver per noi le teorie del Philips; e se egli s'innamora della sua enfatica descrizione del grande macchinismo ecclesiastico della Curia romana, sarà una ragione di più perchè nella nostra legge non debbasi consacrare l'irresponsabilità e l'impunità di tutti i fatti che da queste legioni ecclesiastiche possano commettersi.

Signori, io non aggiungo di più. Credo aver dimostrato che la deliberazione del Comitato, con cui fu votata la soppressione dell'articolo 10, fosse non solo un omaggio ai principii di morale e di giustizia, ma altresì un atto di prudenza indispensabile per antivenire gravissimi mali e pericoli allo Stato ed all'ordine pubblico. Spero che non si levi una voce fra noi per sostenere che anche i fatti costituenti reato al cospetto delle leggi penali, purchè siano coperti dall'apparenza di un atto spirituale, debbano andare impuniti. Facciamo dunque una legge che corrisponda a questo scopo.

Pertanto io ripropongo la soppressione dell'articolo 10, già votata dal Comitato: e solo nell'ipotesi, che reputo inammessibile, che cioè sia per essere respinta la proposta più larga dell'emendamento soppressivo, in tal caso io mi riserberò almeno di proporre che anche nella esecuzione di qualsiasi atto ecclesiastico si dichiari in termini espressi in questo articolo 10, che rimane salva l'autorità delle leggi penali e di ordine pubblico dello Stato. (Bene! Bravo! *a sinistra*)

UNDECIMO DISCORSO

SULLO STESSO ARGOMENTO, E RISPOSTA PER FATTI PERSONALI

(*Articolo 10 del Progetto*)

Tornata del 15 febbraio 1871

Presidente. La parola spetta all'onorevole Mancini.

Mancini. Dunque la Commissione conchiude mantenendo l'articolo 10?

Massari. È naturale; non c'è bisogno di dirlo, è chiaro!

Mancini. Le risposte di una voce della destra di quest'Assemblea, *è naturale*, *è chiaro*, dimostrano come la mia fede nel vero e nel giusto sia robusta ed inconcussa più che no 'l permetta la sistematica mancanza di arrendevolezza negli onorevoli membri della Commissione.

Si disse: Chi ha votato gli articoli 8 e 9, deve logicamente votare per necessità anche l'articolo 10. Sono questi i soliti mezzi ai quali si ricorre, quando non si può direttamente difendere una proposizione; si vuole in certa guisa impedire alla ragione di esercitare i suoi diritti; si vuole dimostrare che il testo controverso, sia pure inconsciamente, senza pensarvi, già si trovi anticipatamente consentito, cosicchè non sia lecito tornare indietro.

La mia risposta è semplicissima. Faccia la Camera il confronto dell'articolo 10 cogli articoli precedenti, e riconoscerà il sofisma.

Nell'articolo 10 si dichiara la impunità, la irresponsabilità della partecipazione qualsiasi di ogni persona ecclesiastica ad atti riguardanti il ministero spirituale della Santa Sede, liberandoli da ogni specie di molestie, investigazioni e sindacato, e così lasciando tutti codesti atti e la loro esecuzione fuori di ogni ingerenza dello Stato, ed escludendo qualunque possibile provvedimento ed esercizio

della pubblica potestà. Vediamo se si trovi stabilito niente di simile nei due articoli precedenti.

L'articolo 8 ha nulla di comune con siffatto argomento; esso si limita semplicemente a garantire il segreto degli archivi delle Congregazioni e degli uffici rivestiti di attribuzioni meramente spirituali.

Ora con la soppressione dell'articolo 10 certamente niuno domanda di revocarsi questa precedente deliberazione. Gli archivi rimangano circondati del loro segreto, l'autorità pubblica non vi penetri, bastandoci le dichiarazioni che su tale argomento furono fatte a nome della Commissione e del Governo; ma la questione attuale è affatto diversa.

Nell'articolo 9, che mai si è accordato? Si concedè piena libertà di pubblicazione ed affissione: ed io ritengo che questo fatto dell'affissione potrebbe a taluni sembrare libero non solo a persone ecclesiastiche, ma a qualunque apposito mandatario, ancorchè non appartenente al clero.

Siamo d'accordo che fino al punto di dare notizia al pubblico di un provvedimento ecclesiastico, d'impedire la materiale soppressione preventiva degli atti della Sede Apostolica, non debba scriversi nella legge alcun divieto; e ciò io mantengo, benchè sopprima l'articolo 10: ed anzi appunto perciò, la soppressione dell'articolo 10 in nulla pregiudica a quanto può legittimamente chiedersi e desiderarsi per la libertà dell'esercizio del ministero spirituale, dovendo il Pontefice esser sicuro che i suoi atti potranno emanarsi e portarsi a conoscenza del pubblico senza preventivi ostacoli, ed anzi ricevere nei soliti modi, ed alle porte de' templi, la più larga pubblicità.

Ma che significa ciò, o signori?

Quando noi abbiamo assicurato alla *sola persona* del Sommo Pontefice la inviolabilità per gli ordini o le dichiarazioni contenute nell'atto che da lui emana, ed ancorchè ordinasse o provvedesse in senso contrario alle leggi dello Stato, e finanche tali fatti che davanti alle leggi penali comuni costituiscano reato; non dovrebbe perciò essere più lecito, dopo la pubblicazione, di chiederne conto ad altri che cooperino o prendano parte specialmente all'applicazione ed esecuzione dell'atto stesso.

Ma, si dice, allora il Pontefice potrà non trovare, o troverà con difficoltà esecutori de' suoi ordini e voleri, per la necessaria conseguenza che a costoro lo Stato potrà chiederne conto, benchè esecutori ed istromenti della volontà del Pontefice.

Ed io rispondo: Finchè non si ordinano reati, ed offese all'ordine pubblico ed alle leggi dello Stato, è impossibile che questa difficoltà s'incontri.

Ma se per avventura, ancorchè sotto l'influenza dei pregiudizi religiosi, si ordinassero ed autorizzassero fatti simili al ratto del fanciullo Mortara (risparmio alla stanchezza della Camera la lettura dei relativi documenti); se l'uniformarsi agli insegnamenti ed eccitamenti emanati nell'esercizio dell'autorità spirituale ponesse in pericolo l'ordine e la tranquillità pubblica; signori, lo proclamo altamente, ciò che io desidero precisamente conseguire si è che quando si ordinino o raccomandino reati, attentati all'ordine ed alla quiete pubblica, violazione delle leggi dello Stato, non si trovi chi li esegua (*Risa*), manchino gli strumenti parimente irresponsabili. Se nondimeno si troveranno ecclesiastici esecutori, sappiano di operare a loro rischio e pericolo; e se crederanno di guadagnare le indulgenze o di salvarsi l'anima, innanzi alle leggi dello Stato essi debbono essere considerati e trattati come qualunque altro abitante del territorio sottoposto alla legge comune ed all'ordinaria giurisdizione del paese.

E sarà questo, o signori, appena un pallido riflesso di quel correttivo che anche negli ordini costituzionali tempera la irresponsabilità e la inviolabilità del Capo dello Stato; dappoichè appunto in grazia della responsabilità dei ministri e degli agenti del potere, se il Capo dello Stato ordini il male, l'abuso, il danno e la rovina di un cittadino, si vuol togliergli il mezzo di farlo, perchè tutti coloro di cui vorrà servirsi, tutti i ministri, gli esecutori, non saranno irresponsabili ed inviolabili come il principe, e pei loro fatti dovranno soggiacere all'ordinaria responsabilità delle leggi.

Adunque non sussiste che, essendosi votati gli articoli 8 e 9, siasi logicamente, fatalmente, nella necessità di subire questo errore dell'articolo 10; e quindi con manifesto torto l'onorevole relatore diceva che io speri ad un tratto di ecclissare nella mente degli onorevoli miei colleghi il concetto di tutto l'immenso sistema ed ordinamento ecclesiastico. No, io lo lascio sussistere e funzionare; ma a questa macchina secolare non posso sacrificare l'esistenza dello Stato, le leggi del mio paese, la volontà nazionale; non posso scrivere senza rossore e senza rimorso, in una legge che ad una numerosissima classe di persone, al giorno d'oggi ostile all'unità della patria ed ai civili ordinamenti, rimanga assicurata un'anticipata impunità, ancorchè nel partecipare ad atti ecclesiastici commetta atti che per le leggi penali dello Stato siano reati.

Io dunque mantengo la mia proposta soppressiva, ma vorrei in via di conciliazione proporre un temperamento. Mi si dirà da una parte della Camera che è vana ogni mia speranza ed ogni tentativo contro un partito già preso; e pure io preferisco abbondare nelle

illusioni oneste, reputando qui tutti penetrati dell'importanza della legge, e sotto l'impulso del nostro dovere, disposti a provvedere alle necessità ed alla incolumità del paese.

Contiene l'articolo 10 due parti: ebbene, per transazione, se si vuole, io accetto la seconda. Questa seconda parte è anch'essa una garantia, essendovi scritto che tutti gli ecclesiastici stranieri i quali vengono in Italia e compiono uffizi ecclesiastici in Roma, sono collocati nelle condizioni identiche dei cittadini italiani, quanto alle loro *personali guarentige;* ciò significa che laddove il Governo italiano potesse, usando dei suoi diritti, allontanare ed espellere dall'Italia uno straniero pericoloso per l'ordine pubblico del paese, s'interdice l'esercizio di questo prezioso potere riguardo agli ecclesiastici stranieri. E posso rendermi ragione di ciò, dovendo il Pontefice essere in libera comunicazione con tutto il mondo cattolico, sia inviando chi a lui piaccia negli altri paesi, sia lasciando che dagli altri paesi gli ecclesiastici giungano fino a lui, e rimangano in Roma circondati da ogni sicurezza.

Rimarrebbe così limitata la mia proposta soppressiva alla prima parte dell'articolo; perchè fino a quando non si commettano reati, attentati all'ordine pubblico, potremo anche tollerare che l'Italia continui ad essere un campo aperto alle macchinazioni d'insidiatori e nemici.

Ma dichiarare in una legge che sia lecito violare le leggi dello Stato, e finanche commettere reati, sol perchè saranno commessi da ecclesiastici sotto la corteccia e nell'eseguimento di atti spirituali, e che essi debbano rimanere impuniti; questo coraggio io non l'ho, e spero che la Camera non l'avrà. Solo rimango sorpreso del deliberato silenzio che finora ha serbato in così grave questione il Governo.

Presidente del Consiglio. Aspetti.

Mancini. L'onorevole presidente del Consiglio mi ha fatto cenno che mi si darà una risposta. Ne sono lieto, e lo prego di far dichiarazioni che valgano a rassicurare il paese. Manifesti francamente e senza equivoci l'opinione del Governo del Re. Si tratta di una legge che deve essere applicata dai tribunali, e produrre ben serie conseguenze. Esprimano i ministri intiero e senza reticenze il loro intendimento, acciò il paese li conosca e li giudichi.

Una voce a sinistra. Non accetteranno.

Mancini. Non importa: faremo noi intanto il nostro dovere fino all'ultimo degli sforzi possibili.

RISPOSTA PER FATTO PERSONALE.

Mancini. L'onorevole relatore mi ha fatto dire una cosa inesatta, sostenendo che io abbia erroneamente e contro verità affermato che il Comitato aveva soppresso l'articolo 10.

Trattandosi di ristabilire il fatto, come io l'ho affermato, ho qui nelle mani il processo verbale del Comitato, autenticato dalla Segreteria, perchè in questa discussione ormai tutto si nega, abbisognano testimoni e notai; se ci vogliono le prove, sono qui pronte. (*Il relatore Bonghi va verso il deputato Mancini per recargli un atto del Comitato*)

Lazzaro. È autentico?

Mancini. Sì, signori, il mio è autentico, firmato dalla Segreteria, ne siano certi. (*Rumori a destra — Il relatore Bonghi, giunto al posto del deputato Mancini, gli fa vedere una carta che ha in mano, e questi a sua volta gli mostra il verbale del Comitato. I due deputati si ricambiano alcune osservazioni — Ilarità*)

Dunque è positivo che il Comitato ha soppresso l'articolo 10.

Quando poi l'onorevole relatore mi fa dire che non vi possono essere reati negli atti del potere spirituale; come mai egli, dotto e versato nella storia ed anche nelle dottrine ecclesiastiche, non sa che tutta la storia del Pontificato si riduce ad una continua usurpazione a danno delle potestà civili, commessa in tutti gli Stati, ma coperta sempre dal manto spirituale? (Bravo! *a sinistra — Movimenti nel banco della Commissione*) Egli non ha risposto all'osservazione da me fatta, che detenzioni arbitrarie, esecuzioni abusive di sentenze ecclesiastiche, violazioni di sepolcri, ratti di fanciulli, eccitamenti a rivolte, sono tutti reati scritti nel Codice penale; e pure possono commettersi, e si sono commessi con atti rivestiti delle forme del ministero spirituale.

Rettificato dunque il fatto riguardante la deliberazione del Comitato... (*Segni di denegazione al banco della Commissione*)

Torrigiani. (*Della Commissione*) Ma no! ma no!

Mancini. Come, no? Non ammetto denegazioni. L'onorevole Torrigiani più volte...

Torrigiani. Domando di parlare per un fatto personale.

Mancini. Non ammetto queste denegazioni.

Presidente. Onorevole Mancini, ella ha chiesto la parola per un fatto personale; si limiti dunque a questo, e non sollevi altre questioni.

Mancini. Altra volta mi fu opposta una simile erronea denegazione dallo stesso deputato Torrigiani, alla quale io risposi con

molta riservatezza. Ora, mentre io sono perfettamente nel vero, mi si nega che il Comitato abbia soppresso l'articolo 10, quando io ho nelle mani il processo verbale, e d'altronde ho a testimone tanta parte della Camera. Che poi la Commissione abbia stimato di riprodurre l'articolo, è questo un fatto di cui essa ha la responsabilità; ma ciò non infirma le mie asserzioni.

. . . .

Certamente io ammetto che si possano contraddire le mie opinioni, come io contraddico talvolta quelle degli altri; ma, quando affermo un fatto, la Camera può essere certa che io sono della più scrupolosa esattezza nell'indicarlo e mantenerlo.

Or bene, quando si accenni ad una aggiunta all'articolo 9, mi scusi l'onorevole Torrigiani, è un equivoco che si vuole gettare in mezzo alla Camera. È necessario quindi che io rammenti alla Camera che l'articolo 9 non riguarda che la libera affissione. Ed appunto perchè il Comitato cancellava l'articolo 10, e si diceva che cancellando l'articolo 10, si veniva a distruggere anche l'impunità pel semplice fatto dell'affissione, allora si aggiunsero queste parole in fine dell'articolo 9, che cioè sarebbe libera l'affissione, senza che coloro i quali la eseguissero potessero essere nè ricercati nè soggetti a procedimento per questo fatto; ed appunto io esprimeva lo stesso concetto nel mio discorso. Ma è sempre vero che, se si legge intero l'articolo 9, come lo aveva redatto il Comitato, l'aggiunta si scorgerà relativa solo a coloro i quali pubblicano o affiggono l'atto. Ma sta sempre che l'articolo 10, il quale consacrava l'impunità di tutti coloro che prendessero parte genericamente ad atti del ministero ecclesiastico, fu soppresso.

(Dopo ciò, sorsero varie proposte di emendamenti; e l'onorevole Ugdulena propose di restringere la franchigia dell'articolo alla partecipazione nella sola EMANAZIONE *e* PREPARAZIONE *degli atti spirituali, al che aderì il Presidente del Consiglio.)*

Mancini. Domando la parola per una dichiarazione.

Presidente. Ha la parola.

Mancini. Quando sia inteso che la irresponsabilità non riguarda che limitatamente la semplice *emanazione* di un atto, e che non si vuol punto sottrarre all'applicazione delle leggi dello Stato tutto ciò che vien dopo, e perciò *tutti gli atti di esecuzione;* a me pare che con questa modificazione dell'articolo, conseguito il mio scopo, posso ritirare l'emendamento da me proposto... *(Mormorio a destra)* Permettano: si tratta di far buone e savie leggi...

Presidente. Faccia la sua dichiarazione.

Mancini. E potrei pure pregare gli onorevoli colleghi che ne avessero proposto altri nel'medesimo senso, a fare altrettanto. È necessario però, e mi pare che l'onorevole presidente del Consiglio lo abbia già consentito, che, invece di adoperarsi anche la parola *preparazione*, che si presta all'equivoco, e potrebbe far sorgere il dubbio se certi atti sieno più di *esecuzione* che di *preparazione*, si parli unicamente dell'*emanazione degli atti*.

Presidente del Consiglio. Sì, sì, l'ho già sacrificata.

Mancini. Quando l'onorevole presidente del Consiglio consenta a ciò, io ritiro la mia proposta.

Presidente. L'onorevole La Spada ritira la sua proposta soppressiva del secondo alinea?

La Spada. Prendo atto della dichiarazione del signor ministro, e la ritiro.

Presidente. Onorevole Corapi, ritira anche la sua?

Corapi. Colla stessa dichiarazione, la ritiro.

Presidente. Onorevole Crispi, ritira la sua?

Crispi. La ritiro.

Voci a destra. Oh! Bene!

Presidente. Dunque rileggo l'articolo 10:

« Gli ecclesiastici, che per ragioni d'ufficio partecipano in Roma all'*emanazione* degli atti del ministero spirituale della Santa Sede, non sono soggetti per cagione di essa a nessuna molestia, investigazione o sindacato dell'autorità pubblica.

« Ogni persona straniera, investita di ufficio ecclesiastico in Roma, gode delle guarentige personali competenti ai cittadini italiani in virtù delle leggi del regno. »

Metto ai voti l'articolo 10.

(È approvato.)

DUODECIMO DISCORSO

SULLE IMMUNITÀ DE' NUNZI PONTIFICI E DEGL'INVIATI DELLE POTENZE STRANIERE AL PONTEFICE, E NUOVO TESTO DELL'ARTICOLO CONCERTATO CON LA GIUNTA

(*Articolo 11 del Progetto*)

Tornata del 15 febbraio 1871

Mancini. La modificazione da me proposta nel Controprogetto dell'articolo 11 contiene tre differenze dalla proposta della Commissione e del Governo.

La prima consiste nel sopprimere la prima parte di quella proposta, colla quale si accordano le prerogative e le immunità diplomatiche anche ai *legati* ed ai *nunzi* che il Sommo Pontefice invia agli esteri Governi.

Signori, questa disposizione è pericolosa e ripugnante allo stesso diritto delle genti.

È pericolosa per la equivoca significazione della parola *legati*, la quale nel diritto ecclesiastico non esprime già una missione in paesi e presso Governi stranieri, ma una missione talvolta anche spirituale nell'interno del paese.

Da tutti si sa come le storie ecclesiastiche e civili sono ripiene della memoria degli immensi abusi che dai legati pontifici nei vari tempi e luoghi furono commessi.

È vero che si parla benanche di *nunzi*; ma come mai gl'inviati della Santa Sede ai Governi esteri, fino a che non presentino le lettere credenziali nei paesi dove sono accreditati, possono acquistare un carattere di inviolabilità pari a quello che è stabilito dal diritto delle genti?

E non ispetta, signori, a noi, dopo che il Pontefice ha cessato di essere sovrano e principe temporale, di determinare che i nunzi

che egli invierà alle potenze estere saranno da esse considerati come ufficialmente rivestiti di un carattere diplomatico.

Si dirà che, secondo il diritto delle genti, anche gli ambasciatori, i quali semplicemente passano per un paese, prima che giungano là dove debbono adempiere la loro missione, hanno talvolta preteso il godimento delle stesse immunità diplomatiche. Ma tutti sappiamo che i più insigni scrittori di diritto internazionale, cominciando da Grozio e dal Bynkershoeck, l'hanno negato; che il Wicquefort, che fu sempre considerato come il più coraggioso campione dell'inviolabilità degli ambasciatori, ha affermato che l'assassinio memorabile degli ambasciatori del re di Francia Francesco I, commesso mentre passavano sulle terre dell'imperatore Carlo V e prima che giungessero al luogo della loro missione, comunque fosse da considerarsi un atroce reato, era però commesso contro individui privati e non rivestiti di qualità diplomatica, e perciò non aveva arrecato offesa al diritto delle genti, nè ai privilegi degli ambasciatori.

Se il Vattel si mostrò dubbioso sulla questione, non mancò di soggiungere però, che anche un vero ambasciatore, che passi per le terre di un altro Stato, ove commettesse atti contrari alle leggi del paese, fomentasse cospirazioni e macchinazioni a danno di esso, potrebbe senza ombra di dubbio essere arrestato. E nella storia è rammentato l'arresto che gli Stati Generali d'Olanda, mentre avevano una legge speciale in proposito, fecero nel 1717 del barone De Goltz, ambasciatore di Svezia, che transitava sulle loro terre, arresto eseguito a richiesta del Re d'Inghilterra, contro il quale il De Goltz aveva tramato, dicevasi, una cospirazione in Londra.

Ma, checchè ne sia, o signori, di tale questione, tutti gli scrittori convengono che ciò non può riguardare fuorchè il Governo d'un terzo ed estraneo Stato, nel quale l'ambasciatore, già incamminato all'adempimento della sua missione, sia di passaggio. Ma non si è mai udito che nel paese medesimo da cui l'ambasciatore è spedito, anche ove sia rivestito di un vero ed indubitato carattere diplomatico, possa pretendere alle immunità personali, precisamente perchè lo scopo di queste immunità non può in altro consistere fuorchè nel far rimanere il ministro sempre e costantemente soggetto alle leggi ed alla giurisdizione del proprio paese, anche quando si trovi già nel paese straniero dove è accreditato per compiere il suo incarico diplomatico.

Se dunque si tratta di quegli inviati che la Santa Sede deve spedire fuori di Roma; è cosa strana che, stando in Roma, ossia nel proprio paese, debbano essere circondati da diritti d'immunità ed inviolabilità diplomatica.

Pericoloso sarebbe introdurre questo sistema, perchè naturalmente non potrebbesi porre alcun limite al numero di coloro che potrebbero essere dichiarati inviolabili. Quante volte la Santa Sede volesse sottrarre all'ordinaria azione delle leggi italiane una persona, troverebbe per ciò nell'articolo 11 un mezzo facilissimo. Basterebbe infatti che il Pontefice munisse questa stessa persona di una lettera con cui la dichiarasse incaricata di una missione presso un Governo estero, perchè essa rimaner potesse a suo bell'agio in Roma sottratta all'influenza delle nostre leggi, dei nostri Codici o di ogni giurisdizione, cioè in uno stato *exlege*.

La seconda differenza consiste in ciò; che nel mio emendamento non si parla di *ministri di Governi esteri* presso la Santa Sede, ma si parla soltanto degl'*inviati di questi Governi per affari ecclesiastici*, imperocchè non possiamo contraddire a noi stessi, nè ostinarci a riconoscere nel Pontefice una qualità politica, un titolo di Sovrano temporale che in lui manca. Mancando ciò, non vi è al certo la materia di missioni politiche e diplomatiche; nè si possono per parte della Santa Sede commettere o ricevere fuorchè missioni religiose. Se a questo stato di cose si conforma il nostro intendimento, mi pare che valga la pena d'esprimerlo nella legge.

L'ultima differenza è riposta nell'applicare agl'inviati delle potenze estere alla Santa Sede le disposizioni che il diritto internazionale ammette per gli agenti diplomatici, quanto alle precauzioni e facoltà riservate al Governo del paese in cui risiedono ed esercitano l'ufficio, e che limitano le immunità ad essi concedute.

Allorchè la presenza d'un inviato straniero può creare pericoli ad un Governo, questo ha, per premunirsene, facoltà riconosciute dal diritto internazionale. Chi non sa che, rispetto ai veri diplomatici, cioè agli inviati dei Governi stranieri, il Governo del paese ove sono accreditati ha sempre un mezzo assai facile e spedito per impedire che essi abusino del loro diplomatico mandato? Chi non sa come si possa evitare di avere in casa propria chi cospiri, o in tempo di guerra riferisca fatti che importi allo Stato di tener celati al nemico? Sotto questo rapporto adunque credo indubitato che, se il Governo italiano con l'articolo 11 vorrà consentire codesta assimilazione ad individui che non saranno più veri diplomatici, cioè agli inviati per affari ecclesiastici presso la Santa Sede, non potrà nè dovrà accordare a costoro privilegi maggiori, nè spogliarsi, mercè le sue concessioni, di quelle facoltà delle quali non si spoglia verso i veri diplomatici. Conseguentemente, io volli mantenute le stesse riserve che il diritto internazionale riconosce in favore del Governo concedente l'assimilazione di cui trattasi.

Come vedete, signori, queste tre modificazioni hanno grande importanza; così solamente noi potremo evitare che, costituendosi un corpo d'inviati esteri presso il Pontefice (finchè le Potenze non crederanno opportuno di concentrare e cumulare nelle stesse persone il mandato di rappresentare i loro Governi politicamente presso il nostro Stato e per gli interessi religiosi ed ecclesiastici presso la Santa Sede), sarà almeno evitato un pericoloso dualismo, e si preverranno inconvenienti gravissimi ai quali altrimenti lo Stato andrebbe incontro con le sue improvvide concessioni.

Quindi è che le modificazioni da me proposte all'articolo 11 lo riducono alla lezione seguente:

« Gl'inviati dei Governi esteri per affari ecclesiastici presso il Sommo Pontefice godranno nel regno delle immunità che spettano agli agenti diplomatici, salve al Governo le facoltà e cautele riconosciute dal diritto internazionale. »

Siccome con questa formola si accettano il principio e la sostanza della proposta del Ministero e della Commissione, e soltanto la si circonda di precauzioni che a me sembrano indispensabili nell'interesse del paese; voglio confidare che il Governo e la Commissione non saranno per respingerla; e laddove la respingessero, che la maggioranza della Camera, o in ogni caso la sua minoranza, fedele ai sani principii, vorrà approvarla.

(*Dopo le osservazioni e i discorsi di altri oratori, ebbe luogo la seguente domanda di schiarimenti.*)

Mancini. Domando la parola per avere uno schiarimento dal Ministero.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Mancini. Quando per avventura i Governi esteri avessero a dolersi di abusi per parte di alcuni di questi inviati, ovvero i medesimi potessero all'estero commettere dei fatti di cui dovessero dar conto, qual è l'opinione del Governo a questo proposito? Tornando costoro nel regno, debbono essere sottoposti alle nostre leggi? Il Papa non ha nè leggi, nè tribunali. Desidererei che mi si rispondesse a queste domande.

Visconti-Venosta, *ministro per gli affari esteri*. Riconosco la gravità di alcune delle obbiezioni che sono state fatte, ed ammetto che veramente la redazione di quest'articolo abbia bisogno di una revisione.

Il concetto da cui sono mossi il Governo, la Commissione e, credo, anche la Camera, nella sua grande maggioranza, è quello di porre

fuori di dubbio la libera comunicazione della Santa Sede cogli altri Governi. Per questo naturalmente è necessario che i rappresentanti delle altre Potenze presso la Santa Sede godano delle guarentige che sono riconosciute dal diritto internazionale.

Deve essere quindi ben stabilito che i nunzi, i legati della Santa Sede presso gli altri Governi possano liberamente recarsi alla loro destinazione e ritornare, dal posto ove si trovano, presso il Pontefice. Nello stesso tempo è d'uopo mettere fuori di contestazione la libertà delle comunicazioni della Santa Sede col mondo cattolico.

Fatta questa breve osservazione, credo che la Camera non avrà difficoltà che l'articolo venga rinviato alla Commissione.

Presidente. Se non ci sono opposizioni, l'articolo si intenderà rinviato alla Commissione.

(La Camera approva.)

Tornata del 17 febbraio 1871.

Bonghi, *relatore*. Se lo crede, onorevole presidente, ora potrei riferire sull'articolo 11.

Presidente. Sì, sì. Faccia pure.

Bonghi, *relatore*. La Camera ricorda come ieri essa avesse rinviato l'articolo 11 alla Comnissione. La Commissione ha già mandato alla stamperia la sua nuova redazione, ma essa non potè ancora essere composta e distribuita. Del rimanente i miei colleghi, sentendone la lettura, potranno da sè avvertire come le obbiezioni mosse ieri verso gli ultimi momenti della seduta siano tutte quante cansate dalla nuova redazione.

Essa è la seguente:

« Gl'inviati dei Governi esteri presso Sua Santità godono nel regno di tutte le prerogative ed immunità che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale. Alle offese contro di essi sono estese le sanzioni penali per le offese agl'inviati delle potenze estere presso il Governo italiano.

« Agl'inviati di Sua Santità presso i Governi esteri sono nel territorio del regno assicurate le prerogative ed immunità d'uso, secondo lo stesso diritto, nell'andata e ritorno dalle loro missioni. »

Presidente. La prego di trasmettermi questa redazione.

Bonghi, *relatore*. Eccola.

Presidente. Rileggo dunque l'articolo 11 come fu ora proposto dalla Commissione. (*Vedi sopra*)

L'onorevole Sineo aveva chiesta la parola sull'articolo 11.

Sineo. Non ho niente a dire.

Mancini. Domando la parola per una dichiarazione.

Presidente. Ha la parola.

Mancini. Siccome nella nuova redazione della Giunta testè anche presentata d'accordo con me, vi è implicito accoglimento dei miei emendamenti; dichiaro di accettarla, e non insisto sulla prima formola da me proposta.

Presidente. Prima di porlo ai voti, do lettura dell'articolo 11 come è stato ultimamente redatto:

« Gli inviati di Governi esteri presso Sua Santità godono nel regno di tutte le prerogative ed immunità che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale. Alle offese contro di essi sono estese le sanzioni penali per le offese agli inviati delle potenze estere presso il Governo italiano.

« Agli inviati di Sua Santità presso i Governi esteri sono sul territorio del regno assicurate le prerogative ed immunità d'uso, secondo lo stesso diritto, nell'andata e ritorno dalle loro missioni. »

(È approvato.)

DECIMOTERZO DISCORSO

INTERROGAZIONI AL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA SULL'INSEGNAMENTO ECCLESIASTICO IN ROMA E DICHIARAZIONI RELATIVE

(*Articolo 13 del Progetto*)

Tornata del 16 febbraio 1871

Mancini. Pregherei l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica di manifestarmi, se incontrano difficoltà i mutamenti da me proposti nell'articolo, che non ne alterano l'essenza, e che da lui furono consentiti nel Comitato.

Il primo è quello col quale si cangia la giacitura delle parole, per mettere fuori dubbio che solamente *nella città di Roma* i seminari ed altri istituti cattolici godano di una posizione speciale, conseguentemente trasportando le parole « nella città di Roma » in principio dell'articolo stesso, per conferire in tal modo alla maggior chiarezza della locuzione.

Di più, oltre ai seminari ed alle accademie, ho accennato ad altri istituti cattolici *delle varie nazioni*, per significare così il motivo principale che determinò questa posizione eccezionale, essendo noto che esiste in Roma gran numero di collegi destinati all'educazione ed istruzione degli ecclesiastici francesi, irlandesi, tedeschi e di varie altre nazioni d'Europa.

Finalmente ho voluto chiaramente indicare che questi studi fatti negli stabilimenti ecclesiastici, come l'onorevole ministro stesso ebbe nel Comitato a convenirne, non potranno servire di titolo, altrimenti che per gli altri cittadini, per potere entrare nelle Università dello Stato, ed essere ammessi all'esercizio delle varie professioni.

Quanto alla seconda parte dell'articolo, con cui il Ministero assume di presentare un progetto di legge sulla libertà generale dell'insegnamento, se l'onorevole ministro volesse farne oggetto piuttosto di un semplice ordine del giorno, in conformità della promessa ministeriale contenuta nell'esposizione dei motivi di questo disegno di legge, io sono disposto a convertire la seconda parte dell'articolo nella proposta di un ordine del giorno. Del resto vedrò se l'onorevole ministro incontri difficoltà, e mi riservo di rispondergli.

Correnti, *ministro per l'istruzione pubblica.* Il modo con cui sono invitato a parlare è un po' insolito, me lo perdoni l'onorevole Mancini. Suole, se io non m'inganno, ciascuno dei proponenti sviluppare e sostenere le sue proposte, e, dopo aver udito le ragioni di ciascun proponente, il ministro e la Commissione esprimono la loro opinione.

Qui io sono messo in una condizione alquanto diversa e meno favorevole, poichè io devo indovinare le ragioni del proponente, e l'onorevole Mancini può facilmente trovarmi inesatto ed infelice interprete delle sue idee e combattere le mie; onde mi sarà forza ripigliare la parola, e fare così, con noia della Camera, un cammino molto più lungo di quello che si fa di consueto. Ma io lascio da parte cotesta difficoltà d'ordine e non mi rifiuto di parlare, potendo dire a dirittura che io non dissento dalle idee espresse dall'onorevole Mancini nel suo emendamento, che coincidono con quelle contenute nell'articolo proposto e non ne sono che uno svolgimento. L'onorevole Mancini vuole che si esprima spiccatamente e innanzitutto che la disposizione non riguarda che gli istituti i quali sono nella città di Roma. È la stessissima cosa che diceva, con forma più concisa, l'articolo che chiudeva il progetto del Ministero, e che fu dalla Commissione trasportato nel primo titolo della sua proposta. Leggiamolo:

« I seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti cattolici fondati *in Roma*. » Non vedo che abbia importanza alcuna lo spostamento proposto dall'onorevole Mancini, il quale vorrebbe cominciare l'articolo colle parole: *Nella città di Roma*. È una questione che, non toccando nè la sostanza della disposizione e quasi neppure la forma, può abbandonarsi affatto.

A me pare chiarissima tanto l'una quanto l'altra espressione. E non mi par caso di disputarne.

Un'altra aggiunta pure non mi pare che possa divenire un oggetto di dissentimento. L'onorevole Mancini vorrebbe che, menzionando gli istituti ecclesiastici di istruzione, i quali sono l'oggetto dell'eccezione, su cui ora si discorre, si esprimesse l'idea che gli alunni di essi istituti sono di varie nazioni. Suppongo che l'onore-

vole Mancini non voglia escludere da coteste nazioni varie la nazione italiana; credo che poi non voglia escludere nessun'altra nazione. In questo caso il dire *delle varie nazioni* è come dire *di ogni nazione*. E allora che importa codesta aggiunta? Che cosa essa aggiunse? Non vale lo stesso dire in modo assoluto e incondizionato *gli ecclesiastici?* Dire *gli ecclesiastici*, e dire *gli ecclesiastici di qualunque nazione essi siano*, non è in questo caso lo stesso? L'aggiunta adunque è inutile, o almeno non è necessaria, ciò che per lo stile legislativo vuol dire inutile.

Finalmente vi ha un'aggiunta che all'onorevole Mancini parve importante, e che, se fosse necessaria, parrebbe importante anche a me. Egli vuole che si indichino le conseguenze di quell'inciso, *senza alcuna ingerenza dell'autorità scolastica del regno*. Le conseguenze saranno che in questi istituti sottratti alla vigilanza dell'autorità scolastica, gli studi fatti non avranno l'effetto legale acconsentito agli istituti o governativi o sottoposti alle regole legali. Su questa conseguenza siamo d'accordo. Ma l'onorevole Mancini vorrebbe che si dicesse chiaro; e propone quest'aggiunta: « salve le discipline generali quanto all'effetto legale di tali studi per l'ammissione alle Università, pel conseguimento dei diplomi, e per l'esercizio delle professioni. »

Ora io mi domando se quest'aggiunta è necessaria. E mi par di veder chiaro che non è necessaria, e che anzi può nuocere. Non è necessaria, perchè, dicendosi nel principio dell'articolo che gli istituti eccettuati sono quelli unicamente consacrati alla coltura e alla educazione degli ecclesiastici, ne viene irrepugnabile la conseguenza che gli studi fatti in quegli istituti non hanno valore se non per gli ecclesiastici, e quindi non sono valutabili quando si tratti di corsi ordinari e di effetti civili. Aggiunsi che lo svolgimento proposto dall'onorevole Mancini parevami difettivo e debilitante. E in verità, anzichè rendere più rigorosa la disposizione come era stata proposta dal Ministero, lo svolgimento (ed è cosa che suole accadere frequentemente quando si vuole scendere alle specificazioni e alle enumerazioni) non fa menzione che di alcune conseguenze, e altre ne omette.

Infatti può avvenire che alunni, i quali hanno cominciato come chierici la loro educazione ginnasiale o liceale in uno dei seminari di Roma, vengano poi a presentarsi ai ginnasi o ai licei dello Stato. In questo caso, non dicendosi nulla, come ha fatto il Ministero nel suo progetto, avrà applicazione la legge generale, e quindi anche gli studi ginnasiali fatti in questi istituti, puramente e meramente clericali, non avranno valore per l'ammissione ai corsi normali, mentre

invece l'onorevole Mancini, non parlando che delle Università, dei diplomi e dell'esercizio delle professioni, lascerebbe naturalmente una lacuna, la quale dovrebbe forse interpretarsi a favore dei corsi secondari di codesti istituti clericali.

Queste sono le ragioni per le quali non mi pare indispensabile, ed in qualche parte mi pare anche nocivo, l'accettare la terza aggiunta proposta dall'onorevole Mancini.

Veniamo ora all'ultima proposta dell'onorevole Mancini, che è come una parte staccata dell'articolo, e suona così:

« Il Governo presenterà al Parlamento nella prossima Sessione un progetto di legge per estendere a tutti i cittadini la libertà d'insegnamento. »

Io non credo che nella discussione della legge che determina le garanzie da assentirsi al Pontefice, sia cosa naturale e opportuna prendere impegni di questa natura, e assumere legislativamente l'obbligo di presentare entro un tempo fisso la legge per la libertà d'insegnamento. Se la proposta dell'onorevole Mancini dovesse essere discussa, non si potrebbe impedire, e non s'impedirebbe certamente, che si intercalasse qui un dibattimento sui principii che dovrebbero informare la proposta obbligatoria, o almeno sul principio stesso della libertà d'insegnamento, cosa che ci porterebee assai più lontano di quello che altri possa immaginare.

Il Governo ha già detto nella relazione che precede il presente progetto di legge, ed io ho già dichiarato nel Comitato privato, e dichiaro ancora adesso, che considero la libertà d'insegnamento come una conseguenza necessaria del nuovo stato di cose creato negli ordini insegnativi ed educativi dalle guarentige che si assentono ora al Pontefice nella materia dell'istruzione pubblica, e che senza dubbio si dovranno in seguito assentire anche agli altri istituti ecclesiastici del regno.

Questo è uno dei benefizi che ci condurrà questa legge, in cui alcuni a torto veggono un principio di regresso. Ma il determinare adesso con quali criteri possa stabilirsi la libertà d'insegnamento c'impegnerebbe in una discussione non meno lunga e non meno scabrosa di quella che potrà nascere e nascerà sulla parte della legge, che abbiamo innanzi, e che riguarda le libertà della Chiesa.

Per conseguenza prego l'onorevole Mancini a contentarsi delle dichiarazioni mie, e di quelle che in una occasione solenne ha fatto il Governo nella relazione che precede questo progetto di leggo, ed a non voler aprire un dibattimento che adesso ci farebbe perdere un tempo prezioso, e c'impegnerebbe in una questione difficilissima.

Avendo qui sotto gli occhi il suo progetto, mi occorre d'aggiun-

gere ancora qualche parola. Mi accorgo che egli ha nella sua proposta inserito anche un'altra frase, che non si trova nel progetto ministeriale. Egli scrive che le scuole ecclesiastiche di Roma continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede *con libertà d'insegnamento.* Questa ultima frase manca nel progetto che il Governo ebbe l'onore di presentare e che fu adottato anche dalla Commissione.

Ora, io domando, che cosa vuol dire questa libertà d'insegnamento? Vuol dire forse che i seminari, i quali dipendono dal Pontefice in Roma e gli altri istituti di istruzione lasciati sotto l'indirizzo della Santa Sede dovranno ammettere necessariamente come legge didattica o come disciplina interna la libertà d'insegnamento? Io non lo credo, perchè la libertà d'insegnamento che domandano istituti ecclesiastici sta nel diritto di autonomia e d'indipendenza, sta nella piena facoltà di dare essi stessi quella direzione che credono agli studi, ma non possiamo mica imporre che essi ammettano la libertà d'insegnamento come loro legge costitutiva.

Anche questa formola, per conseguenza, che è stata all'onorevole Mancini suggerita forse da una necessità di euritmia, affinchè servisse come di richiamo alla seconda parte della proposta che risguardava la libertà generale d'insegnamento, non mi pare che abbia nessun effetto utile; anzi ne potrebbe avere uno dannoso, perchè parrebbe quasi che noi volessimo imporre all'autorità ecclesiastica di ammettere la libertà d'insegnamento nelle sue scuole, locchè è lontanissimo dalle intenzioni della Chiesa, che domanda per sè libertà d'insegnare le sue dottrine, ma poi sa bene di non esser libera, tenendosi vincolata e stretta alle sacre tradizioni, di cui si professa depositaria e custode ed interprete fedele.

Queste sono le dichiarazioni che l'onorevole Mancini mi ha anticipatamente domandate, e che io spero gli saranno soddisfacenti, soprattutto in quello che riguarda l'opportunità di non entrare ora nel determinare come possa attuarsi il principio della libertà d'insegnamento.

Presidente. Dunque il signor ministro non è d'accordo coll'onorevole Mancini?

Ministro per l'istruzione pubblica. Io mantengo, ho detto, la redazione come è.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mancini per una dichiarazione.

Mancini. Ringrazio l'onorevole ministro per l'istruzione pubblica delle dichiarazioni che ha fatte e degli schiarimenti che ha forniti. Egli si è doluto, mi permetta il dirlo, non a ragione d'essere stato collocato in una condizione sfavorevole. Io aveva, benchè brevemente, manifestato le ragioni della mia proposta. Si vuole

forse che ogni emendamento sia ognora lungamente sviluppato? Ciò non è sempre necessario. Del resto sarebbe difficile porre in una condizione difficile un oratore del valore dell'onorevole Correnti per esprimere le sue opinioni.

Egli ha dichiarato non avere alcuna difficoltà che si renda più chiara la locuzione dell'articolo, per quanto concerne l'eccezione da limitarsi esclusivamente alla città di Roma. A questo io ho provveduto trasportando in principio dell'articolo le parole: *Nella città di Roma.*

Per significare che queste eccezioni hanno luogo per gl'istituti cattolici *delle varie nazioni* che oggi esistono nella città di Roma, siamo d'accordo che non s'intende fatta eccezione per quella d'Italiani; solamente mio intendimento è stato quello che, accordando a tali istituti questa posizione (è inutile dissimularlo) eccezionale e privilegiata, non si è voluto abilitare l'autorità pontificia a poter dare in avvenire questa medesima esenzione a tutti quegli istituti di persone che si potessero rivolgere all'autorità ecclesiastica per istituire i loro collegi sottraendoli alle norme e regole prescritte in generale dalle leggi dello Stato. Desidero che venga a riconoscersi essere questa una condizione speciale fatta a' soli collegi nei quali *al presente* in Roma trovansi raccolti per la loro educazione e coltura gli ecclesiastici appartenenti alle varie nazioni d'Europa. Ma, dietro le spiegazioni dell'onorevole ministro, io credo potermene dichiarare pago, senza insistere perchè queste parole sieno nell'articolo introdotte.

Parimente prendo atto della dichiarazione del ministro, che, cioè, sia implicitamente sottintesa la salvezza delle discipline generali stabilite nel regno, quanto all'effetto legale degli studi fatti in questi istituti ecclesiastici, come quella che chiaramente è accennata nella esposizione ministeriale che accompagna il progetto di legge. Al certo non era mio intendimento di lasciare la lacuna accennata dall'onorevole ministro; ma, se egli venisse meco nell'avviso di esprimere nella legge chiaramente quello che ora risulta soltanto dalle sue dichiarazioni e nella relazione ministeriale, potrebbe essere ben sicuro della mia adesione.

Non sarebbe difficile, io credo, trovare una formola che allontanasse il sospetto che si voglia produrre una simile lacuna; ma, lo ripeto, dopo le sue generali ed ampie dichiarazioni, ed in considerazione altresì che tutte le leggi generali dello Stato debbono sempre avere il loro effetto ovunque non si additi una esplicita e chiara eccezione e limitazione apportata alla loro autorità, io mi contento di questa dichiarazione, e non credo perciò dover insistere altrimenti; sono però soddisfatto di averla provocata.

Rimane l'ultima parte del mio articolo. L'onorevole ministro testè

diceva: perchè prendere un impegno legislativo? Egli sa quanto me che, dal giorno in cui è spuntata l'aurora delle libertà costituzionali in Italia, non si è fatto che chiedere da una parte e promettere dall'altra questa sospirata e non mai nel vero senso realizzata libertà dell'insegnamento. Ora qui si viene a chiedere un'eccezione di favore, un privilegio speciale. A me pareva che fosse venuto il momento ed il luogo opportuno per dichiarare che non altrimenti il Parlamento a ciò s'induce, se non anticipando in questa parte quella che nel suo intendimento deve essere la condizione comune, il benefizio assicurato a tutti indistintamente i cittadini dello Stato.

Ho già dichiarato e ripeto non essere assolutamente necessario che questo sia scritto legislativamente in un articolo di legge, dappoichè lo stesso effetto produrrebbe un Ordine del giorno della Camera, e possono anche a ciò bastare le dichiarazioni stesse così esplicite del signor ministro. Conseguentemente mantengo la variazione prima da me proposta, cioè quella che trasporta in principio dell'articolo le parole: *Nella città di Roma*. In tutto il resto mi limito a prendere espressamente atto delle dichiarazioni fatte dal Governo, e non insisto nei particolari emendamenti da me proposti.

Ministro per l'istruzione pubblica. Mi auguro che tutte le nostre discussioni procedano così felicemente alla soluzione. Per parte mia accetto, e credo che la Commissione anche accetterà quella modificazione che fa cominciare l'articolo colle parole: *Nella città di Roma*, invece di trasportare questo inciso nella metà del paragrafo.

Del resto, io confermo quello che ho già detto, vale a dire che credo che la libertà dell'insegnamento sarà una delle conseguenze del nuovo stato di cose creato dalla nostra situazione in Roma.

Presidente. Allora non rimane che mettere in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Mancini.

Presidente del Consiglio. È accettato dal Ministero.

Presidente. In tal caso, essendo accettato dal Ministero l'emendamento dell'onorevole Mancini, l'articolo 13 rimarrebbe così concepito:

«Nella città di Roma i seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti cattolici per l'educazione e coltura degli ecclesiastici continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche del regno.»

È così, signor ministro?

Presidente del Consiglio. È così.

Presidente. Pongo dunque ai voti questo articolo.

(È approvato.)

DECIMOQUARTO DISCORSO

SUL DIRITTO DI LIBERA RIUNIONE DEL CLERO,
CON REPLICHE E DICHIARAZIONI RELATIVE

(*Articolo 15 del Progetto*)

Tornata del 9 marzo 1871

Manc ini. L'onorevole Corbetta, con un discorso inspirato a liberali in tendimenti, ha aperta la discussione su questa seconda parte della legge, presentandovi una serie d'importanti considerazioni general i.

Io non lo im iterò; ma limitandomi solo a richiamare l'attenzione della Camera sc pra la somma gravità delle conseguenze che nell'ordine pratico s caturiranno da ognuna delle disposizioni legislative su cui dovrà e mettere ancora il suo voto, discenderò tosto ad esporvi alcuni brev i riflessi speciali sull'articolo 15 ora proposto dalla Commissione, che è il primo nell'ordine del restante titolo II della legge.

Non intendo, signori, ripetere tutto ciò che è stato più volte detto intorno all'importanza d egli argomenti di cui prendiamo a discutere, e, se mi si permette la espressione, della profonda rivoluzione che si tratta di introdurre n el diritto del nostro paese.

A voi non isfuggirà che dal buon successo di questa nostra iniziativa dipenderà non solo che ess a divenga un titolo di merito e di onore pel nome italiano, ma alt ssì che la riforma bene auspicata faccia il giro del mondo civile, e c he, se noi invece la sbaglieremo, avremo reso un pessimo servizio a li stessi fautori e promotori di questa riforma importantissima.

Non sarà forse inutile piuttosto di farvi osservare che ognuna delle disposizioni, sulle quali siete chiam ati a dare il vostro giudizio,

contiene nientemeno che la cancellazione di un testuale articolo del nostro Statuto.

Io non sono di coloro, i quali credono che le disposizioni dello Statuto costituzionale siano così intangibili che, a fronte di esse, debbasi sistematicamente arrestare l'onnipotenza parlamentare. Ma tutti gli uomini gravi converranno meco che le modificazioni di questa specie operate con le leggi sono gravi, e perciò debbono essere assai rare e le meglio pensate: altrimenti la legge fondamentale sarebbe esposta con leggerezza a quotidiane e mal ponderate mutazioni.

Rammentate, signori, il testo dell'articolo 18 dello Statuto. In esso è scritto che « I diritti spettanti alla potestà civile in materia beneficiaria, o concernenti all'esecuzione delle provvisioni d'ogni natura provenienti dall'estero, *saranno esercitati* dal Re. »

Voglia la Camera fare attenzione alla formola imperativa di questo articolo. Non si dice che l'esercizio di questi diritti è confidato al potere esecutivo, ma che questi diritti *dovranno* necessariamente esercitarsi dal Re. Essi adunque non sarebbero dalla semplice volontà del Re rinunziabili; essi costituiscono un elemento organico della costituzione dello Stato, la quale non si concepisce, e non è integra e completa, se non in quanto codesti mezzi ed istituzioni che difendono la società civile contro i pericoli che la minacciano, per le testimonianze dell'esperienza e della storia delle sistematiche tendenze invasive della potestà ecclesiastica, debbano dal Re essere esercitati a nome e nell'interesse del paese intero.

Ora io non pretendo che quest'articolo debba impedirci di discutere la proposta del Ministero e della Commissione; e nella stessa guisa nessuno vorrà più tardi oppormi, quando un altro articolo da me proposto estenderà i benefizi di questa riforma a tutti i culti, che ciò per avventura introduca un cangiamento nell'articolo 1 dello Statuto cui non convenga toccare. La sola conclusione che per ora intendo desumerne è che, nell'adottare disposizioni legislative che con le loro conseguenze vengono a modificare o sopprimere alcuna parte della nostra legge fondamentale, e così in certa guisa a mutilare l'organismo dello Stato come dalla nostra Costituzione è stato concepito e determinato, è indispensabile che il nostro voto sia guidato da scrupolosa prudenza e maturità di consiglio.

Potrei anora ritornare sull'osservazione, da me più volte fatta, del pericolo che vi era ad operare oggi precipitosamente queste mutazioni nel nostro diritto pubblico, per renderlo conforme allo spirito dei tempi ed ai principii di libertà, senza aspettare un tempo più opportuno, cioè quando fosse trascorso un periodo di esperimento

immediatamente successivo alla caduta del potere temporale, per assicurarci che dentro e fuori d'Italia ormai più non si cospiri per ricuperarlo, e che la pretesa libertà della Chiesa, mentre ferve la guerra tra l'Italia ed i sognatori della restaurazione della monarchia temporale del Papato, non riesca a fornire a costoro armi e mezzi di offesa, disarmando lo Stato de' suoi legittimi e finora incontrastati mezzi di difesa. E gioverebbe al mio assunto invitare la Camera a fare attenzione al linguaggio di amara provocazione e di insulto che si tenne in recenti allocuzioni, col non dissimulato intento d'impedire che questa legge sulle guarentige pontificie e sulla libertà della Chiesa pervenga al suo termine.

Ma, lasciando da parte codesti argomenti, rimane ancora una considerazione che per me è gravissima, quella cioè se a noi convenga oggi di adottare una parte sola del sistema, che si vuol chiamare libertà della Chiesa, riservando l'esame e l'adozione di un'altra parte di esso a tempo incerto ed indefinito.

Ai miei occhi questo metodo è più che ogni altro pericoloso. Imperocchè già ebbi occasione di avvertire come se in America e in Inghilterra ha potuto senza danno questo sistema sperimentarsi, ivi esso trovava il suo correttivo in certe garantie che preservavano la società civile dagli abusi ed eccessi del clero, primamente mercè il concorso del laicato nella nomina agli uffici ecclesiastici; in secondo luogo pel suo concorso efficacissimo e quasi esclusivo nella amministrazione dei beni e redditi ecclesiastici, il che costituisce il clero nella necessità di non abusare e di non fallire alla propria responsabilità, per codesta naturale e legittima dipendenza in cui esso è posto verso coloro che debbono fornirgli i mezzi di esistenza e di mantenimento; e finalmente, per essere fuori contrasto che ai tribunali del paese spetti una giurisdizione onnimoda, universale, illimitata, anche su tutto ciò che riguardasse le relazioni e controversie interne dell'associazione religiosa riguardata come qualunque altra privata associazione al cospetto della legge e delle giurisdizioni dello Stato. Nel Belgio poi rimane sempre al potere legislativo il supremo rimedio e l'autorità immensa di ricusare o ridurre nel voto annuale del bilancio la somma in esso destinata a salariare e mantenere il culto cattolico ed i suoi ministri.

Ora, se io non m'inganno, le parti che vengono a mancare nell'odierno disegno di legge sono appunto parti essenziali, le quali, debitamente ordinate e riformate, sostituirebbero a quelle garantie, che fino ad oggi consistevano nell'autorità e nell'ingerenza governativa, altre garantie più conciliabili colla libertà, ma non meno potenti ed efficaci. Il progetto che la Commissione in gran parte d'ac-

cordo col Ministero ci presenta, se io lo esamino, si riduce a quattro oggetti soltanto. Essi sono il diritto e la libertà di riunione pei membri del clero cattolico: la rinunzia dello Stato ad ogni ingerenza nella nomina dei vescovi, alla quale materia non so con quale specie di nesso logico siasi preteso di associare in una sola e medesima proposizione, l'abolizione della Legazione apostolica in Sicilia.

Bonghi, *relatore*. Glielo diremo.

Mancini. È inutile ed impossibile ogni studio per creare qualunque fallace apparenza di un rapporto che non esiste. Si possono tentare ingegnosi ravvicinamenti e niente altro. Forse saprò io svelarne la ragione riposta ed intima: perchè avete l'abitudine di ricorrere al meschino artifizio di mettere insieme due disposizioni, una delle quali sia facilmente accettabile, sperando così di far votare anche l'altra che incontra difficoltà.

Bonghi, *relatore*. Non è così.

Mancini. Se non vi piace questa spiegazione, attenderò l'altra, ed a suo tempo risponderò.

Bonghi, *relatore*. Allora aspetti.

Mancini. Il terzo argomento riguarda l'abolizione dell'*Exequatur*, del *Placet* e di tutte le cautele preventive rispetto agli atti e provvedimenti dell'autorità ecclesiastica.

Ed il quarto propone disposizioni, le quali, a mio avviso, ben imperfettamente ed incompletamente determinano e riconoscono la giurisdizione dei tribunali ordinari sopra molte delle materie e controversie ecclesiastiche, che prima erano di competenza amministrativa dello Stato.

Come vedete, signori, non è questo un sistema completo. Esso manca di parti che sono considerate importantissime per comune consentimento, specialmente di tutto ciò che concerne la costituzione ed il modo di amministrazione e godimento della proprietà ecclesiastica, della provvista delle parrocchie, delle altre dignità, uffizi e benefizi minori, della completa soppressione dei conventi e d'istituti religiosi contrari alle leggi, della parificazione di tutti i culti in faccia al diritto, e perciò della cessazione di tutti gli speciali privilegi, sussidi ed assegni obbligatori pei contribuenti in favore del clero cattolico, e di altri non meno importanti argomenti. Si tratterà oggi adunque di accettare la parte del sistema, la quale disarma lo Stato, e costituisce la società civile in una condizione di non dispregevoli, forse anche di ben seri e gravi pericoli, mentre s'aspetterà chi sa fino a quando il complemento del sistema medesimo, ciò che potrebbe renderlo innocuo o meno infesto all'interesse generale del paese.

Per essere breve, io mi arresto a queste considerazioni prelimi-

nari, che basteranno a mettere in guardia gli onorevoli miei colleghi rispetto alla gravità ed alla importanza di ogni voto che essi saranno per emettere sopra ciascuna delle proposizioni ad essi presentate, e circa i pericoli cui si può andare incontro con un sistema così parziale ed incompleto; e passo senz'altro all'esame speciale dell'articolo 15, secondo l'ultima versione che dalla Commissione ne è proposta.

Nell'articolo 15 si propone di riconoscere e dichiarare la libertà di riunione pei membri del clero cattolico, e l'abolizione di ogni speciale ed eccezionale restrizione all'esercizio di questo diritto.

Amatore di ogni libertà, ed in ispecie caldo propugnatore della libertà di associazione (e ne ho dato prova in quest'Assemblea ogni volta che se ne presentò l'occasione), non sarò io certamente che avrò a pronunziare una sola parola contraria a questa libertà per tutti, ed anche per gli avversari delle nostre idee e dottrine politiche. Dichiaro quindi fin d'ora che accetto di buon grado e senza diffidenza la massima che la Commissione intende proclamare in questo articolo, nel senso che essa stessa le attribuisce, lasciando perciò alla Commissione medesima dichiararne le ragioni. Trovo in fatti nella relazione della Commissione questa dichiarazione importantissima.

La Commissione riteneva che fosse meno conveniente la primitiva formola proposta dal Ministero e che or ora rammenterò; ma che si dovesse preferirne un' altra, la quale « per sè medesima mostrasse come il troncamento dei precedenti vincoli non abbia altro fine ed effetto, se non quello di estendere all'associazione cattolica ed ai suoi membri, in qualunque grado siano, le guarentige di diritto comune, che sono già proprie di ogni altra associazione e di ogni ceto di cittadini, poichè così questa estensione è fatta colla stessa precisione e misura che l'esercizio di quella identica libertà ammette in ogni caso. »

E poco appresso ella dichiara appunto essere « conseguenza di questo principio l'estendersi a'membri del clero le libertà costituzionali comuni al rimanente della cittadinanza. » (*Relazione*, pagine 27 e 28.)

Noi conosciamo adunque l'intendimento che muove la Commissione, e a questo intendimento vogliamo completamente associarci, escludendo però assolutamente ogni pericolo che questi limiti vengano oltrepassati.

Ora vediamo se vi corrisponda la formola ultima che la Commissione propone alla vostra approvazione, confrontandola con le formole precedenti.

Il Ministero aveva concepito l'articolo 15 in questi termini:

« I Concilii, i Capitoli ed ogni altra riunione ecclesiastica possono tenersi senza bisogno di alcuna permissione del Governo. »

Questa formola era anche mantenuta con lieve variante nel mio Controprogetto.

Essa rivelava le conoscenze giuridiche e tecniche, direi quasi, degli autori del progetto. La verità è che non esistono ostacoli all'esercizio in genere del diritto di riunione dei membri del clero cattolico; ma esistono leggi e discipline speciali, le quali limitano il *jus coeundi* dei Concilii, dei Capitoli e di alcune altre adunanze ecclesiastiche, le quali prendono deliberazioni a cui è riconosciuto un certo valore ed effetto. Perciò, specialmente i Concilii ecumenici, per radunarsi, avevano bisogno una volta della convocazione imperiale, e più tardi del consenso dei principi, i quali vi erano ben anche rappresentati; così era parimenti necessaria la loro autorizzazione perchè i vescovi dei rispettivi Stati potessero intervenirvi. E, quanto ai Sinodi diocesani, essi non potevano raccogliersi senza la preventiva licenza dell'autorità civile dello Stato. I Governi ingerivansi altresì in alcune convocazioni e deliberazioni de' Capitoli delle chiese cattedrali, specialmente per la elezione dei Vicari Capitolari nella vacanza delle sedi episcopali.

Queste essendo le vere e sole restrizioni che esistessero nel diritto pubblico ecclesiastico delle varie provincie d'Italia, si comprenderà come una nuova e preziosa libertà ed indipendenza venisse ad attribuirsi a questi corpi ecclesiastici, e, giova fin d'ora avvertirlo, libertà ed indipendenza delle quali ancora non godono in nessun altro degli Stati cattolici del mondo.

Era dunque una concessione importante, e d'altronde innocua, e perfettamente ragionevole, alla quale insieme con me, ne son certo, i miei amici saranno ben lontani dall'opporsi.

Ma la Commissione non fu paga di questa formola proposta dal Ministero, e ne sostituì dapprima un'altra così concepita:

« È abrogata ogni restrizione pattuita per concordato, ovvero introdotta per legge o per antica consuetudine, all'esercizio per parte dei membri del clero cattolico dei diritti garantiti ai cittadini del regno dal paragrafo 1 dell'articolo 28 e dall'articolo 32 dello Statuto. »

L'articolo 28 riguarda la libertà della stampa. Or a questa verrà rimosso ogni speciale ostacolo, se pur tuttavia sussistesse, con l'abolizione dell'*Exequatur*; e di fatti si è ora finito per ravvisare l'inutilità della relativa proibizione di *pubblicare* gli atti e provvedimenti su materie spirituali.

L'articolo 32 dello Statuto riguarda poi il diritto di riunione.

In verità questa prima formola della Commissione era anche suscettiva di qualche obbiezione, in quanto inopportunamente accennava all'abrogazione di restrizioni *pattuite per concordato*. Imperocchè era ovvio il dilemma. Intendevasi parlare di concordati tuttora sussistenti? Allora sarebbe strano che, esistendo un contratto fra due parti, potesse la volontà di una sola infrangerlo ed abolirne le obbligazioni e gli effetti. Intendevasi in vece parlare di concordati già abrogati e non più esistenti, essendo facile di provare che i concordati avevano giuridicamente cessato di esistere nelle varie provincie d'Italia? Ed in tal caso, una volta che tutto intero un concordato non esisteva più, non potevano sopravviverne i diritti, le conseguenze e gli obblighi.

Ma quello che conteneva questa formola d'importante, almeno agli occhi miei, era l'esprimere esattamente quel medesimo concetto il quale era stato dichiarato nella relazione della Commissione colle parole di cui testè ho dato lettura. Era esplicitamente scritto nel testo della nuova legge che non si trattava di creare ed introdurre verun privilegio a favore dei membri del clero cattolico; ma considerando che l'esistenza di alcune speciali restrizioni dipendenti da leggi e discipline poteva collocarli in una condizione più sfavorevole della generalità dei cittadini, quelle restrizioni speciali si abolivano, ed essi così rimanevano collocati nella stessa condizione giuridica di diritto comune, la quale è contemplata dall'articolo 32 della Statuto.

Permettetemi, o signori, di rammentare quale sia questa condizione stabilita dall'articolo 32 dello Statuto. In esso è scritto: « È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, *uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica*.

« Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici od aperti al pubblico, i quali *rimangono intieramente soggetti alla legge di polizia*. »

Non è questo il momento opportuno per esaminare se e fino a qual punto la giurisprudenza nostra parlamentare abbia ravvisato nelle parole *diritto di riunione* una formola comprensiva benanche del *diritto di associazione*. Ma, checchè ne sia, tale è il diritto da concedersi ai membri del clero cattolico, qual è quello di cui possono usare e godere tutti indistintamente i cittadini: in ciò io non faccio che ripetere quello che la Commissione dal canto suo ha esplicitamente dichiarato.

Ora vediamo in quali termini si presenta l'ultima formola che dalla Commissione ci vien proposta:

« È abolita ogni restrizione all'esercizio del diritto di riunione dei membri del clero cattolico. »

Sparisce qui il richiamo dell'articolo dello Statuto; non si parla più del diritto comune a tutti i cittadini come misura e limite di quello che si vuole estendere al clero cattolico; e si adopera una formola la quale, mi si permetta il dirlo, contiene una pericolosa generalità. Potrebbe a taluni sembrare che questa formola, ponendo solamente i membri del clero cattolico al di sopra della universalità dei cittadini, costituisca loro una posizione eccezionale e privilegiata, sopra tutto poi allorchè questa formola viene sostituita, senza ben sapersi perchè, ad un'altra nella quale chiaramente ed esplicitamente contenevasi il richiamo di quell'articolo dello Statuto, mercè il quale indubitatamente la condizione del clero cattolico era parificata a quella della universalità dei cittadini.

Si potrebbe pretendere, che per tutti gli altri cittadini il diritto di riunione sia temperato dalle leggi che ne regolano l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica; ma che una eccezione sia stata introdotta a favore del solo clero cattolico, pel quale essendo abolita ogni restrizione, fosse concesso tale un diritto di riunione che non dovesse soggiacere all'azione delle leggi per la preservazione dell'ordine pubblico; e si potrebbe fin dubitare se per le riunioni del clero cattolico nei luoghi pubblici o nelle vie, come ad esempio, per le processioni od altre funzioni religiose analoghe, si dovesse considerare rinunziata dallo Stato quella facoltà doverosa di sorveglianza la quale giova ad impedire abusi, tumulti e disordini.

Non basta. L'articolo, come è concepito, offende ben anco un altro concetto. Tostochè non si parla più della riunione dei concilii, dei sinodi, dei capitoli, ma si vuol parlare delle riunioni per causa di religione in generale; perchè mai volete concedere soltanto *al clero* questa facoltà di riunione? Dovete riconoscerla peranche nell'universalità dei credenti. Voi non potete ostinarvi a considerare il clero come quello che costituisca la Chiesa, dimenticando che la Chiesa è composta del clero e del popolo credente, e che anzi la sua parte precipua e più numerosa, più meritevole delle vostre sollecitudini, debba essere precisamente quest'ultima. E se mi si dirà che i cittadini già godono di questa libertà; allora risorge la necessità di esprimere che non si tratta di altro fuorchè di accomunare ai membri del clero cattolico quelle stesse franchige, nè più nè meno, delle quali gode l'universalità dei cittadini.

Un'altra considerazione per avventura potrà rimanere superflua mercè l'adozione di uno degli articoli aggiuntivi da me proposti, che saranno a suo tempo assoggettati all'approvazione della Camera.

Si potrebbe chiedere, e con ragione: perchè mai si aboliscono codeste restrizioni, e si rendono impossibili in avvenire, unicamente a favore del clero cattolico. In avvenire sarà lecito forse all'autorità pubblica di ordinare e stabilire restrizioni all'esercizio del diritto di riunione pei protestanti, e per gli israeliti?

Scrivete dunque nella legge, che questo diritto di riunione per causa religiosa, che la libertà di convenire, di pregare, di credere insieme, di deliberare sulle cose religiose, è assicurata indistintamente e con imparzialità in favore di tutti i culti.

Ma se la Camera, come io spero, chiuderà questa legge con l'adozione di quell'articolo, che fu già in Comitato quasi ad unanimità approvato, per cui tutte le concessioni di libertà ed abolizioni di governativa ingerenza espresse nel corso della legge rispetto al clero e alla Chiesa cattolica si debbono intendere estese benanche in favore di tutti gli altri culti; ciò basterà a rimuovere quest'altra obbiezione, che altrimenti sarebbe gravissima.

Finalmente ho bisogno di richiamare particolarmente la vostra attenzione sopra un funesto pericolo, che la generalità di quelle espressioni potrebbe celare, benchè senza alcuna intenzione degli onorevoli membri della Commissione.

Vi sono, o signori, due questioni assai ardue e delicate, le quali debbono rimanere intatte, e non debbono essere pregiudicate, senza discutersi, nella votazione di questa formola troppo generica ed assoluta in cui ci vien proposto l'articolo 15.

Una è la questione che riguarda la istituzione delle *università cattoliche*. Si è ammessa nella prima parte della legge una disposizione eccezionale per la sola città di Roma; il ministro per l'istruzione pubblica ce ne ha dette le speciali ragioni, accompagnandole con promesse, delle quali la Camera ed io stesso ci mostrammo soddisfatti. Qui in vece si tratta di una disposizione che riguarda tutto il regno.

Ora, che significa il diritto di riunione? Comprenderà forse il diritto di creare e costituire, senza la menoma ingerenza governativa, università, collegi, seminari? Io voglio anche rispondere immediatamente sì, ma alla condizione che una eguale, perfettamente eguale libertà venga accordata e garantita benanche a tutti i cittadini.

Allorchè faremo una legge sulla libertà d'insegnamento, e stabiliremo le norme regolatrici di questa materia, e le condizioni che debbono concorrere, acciò si possano creare da chiunque, e non solamente dal clero cattolico, stabilimenti di questa specie; allora sarà decisa una questione, che oggi rimaner debbe riservata ed intatta.

Vi è poi un'altra questione più ardua ancora; ed è quella delle *associazioni* e *congregazioni religiose illegali*, il quale argomento si collega con la questione della completa soppressione dei conventi in quella parte del regno dove essi ancora esistono, e con tutto ciò che possa riguardare il definitivo regolamento della proprietà ecclesiastica.

Voi sapete, signori, e la storia della legislazione francese merita in ciò di essere consultata, che anche quando in Francia erano stati soppressi tutti i conventi, per quella tendenza a subire le influenze clericali, che è antica in una parte del popolo francese, e che negli ultimi tempi poi, sotto speciali condizioni politiche, ebbe l'occasione di svilupparsi in quelle proporzioni e modi che pur troppo, a mio avviso, contribuirono a condurre quella nobile e generosa nazione in uno stato che tutta l'Europa ha deplorato, si cominciò tosto a manifestare una sistematica ed artificiosa infrazione di quelle leggi abolitive, mediante la creazione ed apertura di conventi illegali. E la cosa andò tanto oltre, che sotto il Consolato fu necessario che il Portalis proponesse e facesse sancire il Decreto del 3 messidoro anno VII, preceduto da un suo famoso rapporto, in cui dimostra che le corporazioni monastiche, ristabilite a titolo di associazioni libere, presentavano tutti i pericoli, tutti gli inconvenienti degli antichi conventi, con un abuso di più, la frode e la violazione della legge.

Nel Belgio sono concordi le testimonianze in questo senso medesimo degli uomini sinceramente liberali; ed io posso giovarmi specialmente dell'autorevole testimonianza di uno dei più illustri giureconsulti ed uomini politici di quel paese, che qui nomino tra voi per rendergli onoranza, del Bara, stato parecchi anni ministro della giustizia nel precedente Gabinetto liberale, i quali scrivono e confessano, che se il Belgio non si trovasse nella condizione in cui si collocò sotto l'impulso, quasi direi, entusiastico che s'impadronì del suo Congresso l'indomani della sua gloriosa rivoluzione del 1830, votando appunto certi articoli concepiti con formole assolute e generali che molto assomigliano alla pericolosa formola dell'articolo 15 che oggi qui a noi si presenta; non vi sarebbe uomo serio ed amante del proprio paese e della libertà che al presente oserebbe consigliarlo a collocarsi in quella condizione, perchè la statistica dimostra quante famiglie paghino, forse assai più che nei tempi anteriori, larghissimo tributo ad una specie di vasta cospirazione organizzata da una parte disgraziatamente non scarsa, del clero cattolico per attirare al clero medesimo le private eredità e sostanze; che il numero delle associazioni illegali e dei loro membri è forse quintuplo in confronto dell'antico numero dei frati e delle suore; e che le ricchezze così ille-

galmente acquistate e possedute mediante persone interposte, e con una costante e sistematica frode alla legge, alla quale hanno tenuto mano, mi duole il dirlo, parecchi di quei giuristi, e che i tribunali non hanno avuto la forza, come ne avevano il mandato ed il dovere, di smascherare e proscrivere, hanno condotto quel paese in una situazione politica ed economica, sotto un tale rapporto, veramente grave e difficile.

Ora io, o signori, non intendo in questo momento discutere una questione così importante, che richiederebbe tempo e cure, mentre non voglio più oltre intrattenere la Camera. È dessa però una questione che bisogna lasciare invulnerata ed illesa: ecco tutto ciò che io domando. La Camera fra poco prenderà in esame due degli articoli del Controprogetto da me proposto, i quali riguardano l'estensione delle leggi del 1866 e del 1867, abolitive degli ordini religiosi, a Roma ed alla sua provincia, con alcuni temperamenti. Se la Camera risolverà di adottare quegli articoli, allora si presenterà codesta questione. Parimenti se venisse innanzi la proposta dell'onorevole Peruzzi e di altri che insieme con lui l'hanno firmata, sorgerebbe pure l'opportunità, ed anche meglio, di occuparsi della questione da me accennata, per vedere se la società civile, pur consentendo alla Chiesa la libertà, debba permettere e tollerare abusi e disordini cotanto gravi, e la frode e la violazione sistematica delle sue leggi; e se non debba ordinare mezzi efficaci acciò quel che la legge direttamente vieta, non possa essere indirettamente ed impunemente operato.

Ora io dico: Se stabilite nell'articolo 15 che in genere al clero cattolico, secolare e regolare, è riconosciuto e garantito quel diritto di riunione che è comune a tutti i cittadini dello Stato, secondo l'articolo 32 dello Statuto; io non trovo che possa per avventura cadersi in un'erronea interpretazione, e che le conseguenze di questa disposizione possano essere fraintese od esagerate. Ma appunto per ciò non posso appagarmi della formola attuale dell'articolo 15; e prego la stessa Commissione, che, sono certo, l'ha adoperata unicamente per maggiore brevità di locuzione senza volere abbandonare i principii dei quali ha fatto così positiva dichiarazione nella sua relazione, prego la stessa Commissione di considerare se ragionevole prudenza non consigli che questa formola venga modificata, ritornando in parte alla locuzione adoperata dalla Commissione stessa nella sua precedente proposta, secondo un emendamento che depongo sul banco della Presidenza, e che sono pronto a concertare con la Commissione medesima e col Ministero. Non essendovi differenza di principii, quando si è d'accordo sulle idee, è fa-

cile consentire in formole che allontanino qualunque pericolo di erronea interpretazione.

Conseguentemente, signori, io esprimo l'opinione di adottarsi il principio enunciato nell'articolo 15 del Ministero e della Commissione, rettificandone accuratamente la redazione; e laddove si presenti nel corso ulteriore di questa discussione l'opportunità di trattare la questione delle associazioni illegali o dell'insegnamento, io intendo fin d'ora riservarmi di proporre l'aggiunzione di un alinea a quest'articolo 15, il quale servirebbe ad impedire efficacemente che il diritto di riunione degenerasse in una tolleranza, che sottoponesse il paese a questi inconvenienti e pericoli, i quali sono stati sperimentati nel Belgio liberale e costituzionale.

Tale è la conclusione delle mie osservazioni; e ringrazio la Camera della benevola indulgenza con cui, malgrado l'ora già tanto innoltrata, si è compiaciuta di ascoltarmi.

Tornata del 10 marzo 1871.

Mancini. Ho chiesto di parlare per dare una breve risposta all'onorevole relatore.

Non mi occuperò che delle sue ultime considerazioni.

Egli è d'accordo con me quanto alla sostanza della proposta, nel senso che debba essa significare che il clero cattolico è collocato nel diritto comune, e che non deve godere del diritto di riunione, se non nella stessa misura e colle stesse norme regolatrici che riguardano l'universalità dei cittadini. Siamo dunque in ciò perfettamente concordi.

Se non che l'onorevole Bonghi, col suo sottile ingegno, si è sforzato di trovare motivi di censura nella formola che da me si propone per l'articolo 15, e non si è accorto che con quelle obbiezioni egli non ha fatto che censurare la sua propria formola anteriore, che è stata da me ripresa.

Mi permetta la Camera di esaminarla brevemente.

La primitiva redazione del Ministero accennava ai concili, ai capitoli e ad altre riunioni ecclesiastiche; e la enunciazione dei *concili* e *capitoli* toglieva, a mio avviso, ogni timore di equivoci, lasciando comprendere che si trattava di altre riunioni ecclesiastiche di carattere analogo. Ed io perciò mi era contentato di ritenere nel mio Controprogetto la formola stessa del Ministero.

Ma, quanto alla precedente formola della Commissione, essa contiene precisamente quelle espressioni medesime, contro le quali ha rivolto l'onorevole Bonghi le sue postume censure...

Bonghi, *relatore*. Non tutte due.

Mancini. Mi permetta.

Io ho scritto nell'articolo 15:

« È abolita ogni restrizione stabilita pel clero cattolico dell'esercizio del diritto di riunione, ecc. »

Queste espressioni *stabilita pel clero cattolico*, accennavano appunto nel mio intendimento ad uno *speciale* stabilimento di restrizioni che riguardassero il solo clero cattolico, anticipando così la variante, che ora l'onorevole relatore medesimo ci propone, quella cioè di aggiungere alle restrizioni l'epiteto *speciali*. Ma la Commissione a sua volta aveva essa pure adoperato una formola, che si riferiva e si poteva solamente riferire al passato. Eccola:

« È abrogata ogni restrizione pattuita per concordato, ovvero introdotta per legge o per antica consuetudine, all'esercizio per parte dei membri del clero cattolico dei diritti, ecc. »

Si vede dunque che, se essa può trovar meno esatta (il che non credo) questa formola del mio emendamento attuale, *È abolita ogni restrizione stabilita pel clero cattolico*, la medesima censura avrebbe potuto essere applicabile alla formola precedente della Commissione, con cui non si abrogavano altre restrizioni, se non quelle già in passato *pattuite per concordati*, ovvero *introdotte per legge o per consuetudine*.

Inoltre s'indica nel mio emendamento trattarsi del diritto di riunione *garantito a tutti i cittadini dall'articolo 32 dello Statuto*, e questa indicazione è precisamente tolta di peso dalla stessa precedente formola proposta dalla Commissione. Nè io ho udita alcuna ragione della soppressione di un tal richiamo, di cui credo di avere ieri dimostrata la pratica utilità, fuori di questa, inabile a persuadermi, che cioè simile richiamo di altra legge o testo estraneo potrebbe non rendere a tutti intelligibile la legge attuale, senza obbligare a consultare le disposizioni dell'altro testo in essa richiamato.

Ma la Camera sa come frequentissimamente accada e talvolta sia inevitabile nelle leggi il fare di codesti richiami; e tanto più mi sorprende tale obbiezione ove io porti il mio sguardo sopra gli articoli già approvati della prima parte di questa medesima legge; dappoichè nell'articolo 2 di essa io trovo appunto un consimile richiamo dell'articolo 19 della legge sulla stampa, senza che in quella occasione siasi presentato al pensiero della Commissione e dell'onorevole suo relatore l'insussistente difficoltà che ora egli ha creduto di opporre alla mia proposta.

Del resto, o signori, se pure non avesse questo richiamo altro vantaggio fuorchè quello di eliminare ogni possibile interpretazione meno esatta, e di rendere della maggiore perspicuità e certezza il principio nel quale la Commissione è meco d'accordo; non si vedrebbe ragione per cui la Commissione dovrebbe disertare la sua

propria proposta anteriore, e, dopo essersene fatta l'autrice, energicamente combatterla allorchè un altro deputato l'abbia ripresa e se ne sia fatto propugnatore.

L'onorevole relatore mi pare abbia conchiuso che alla Commissione torni indifferente anche l'adozione della formola da me proposta, adoperandosi però invece dell'espressione *restrizioni stabilite*, l'altra *restrizioni speciali*.

Ora io aderisco senza ombra di difficoltà, ed anzi con molta soddisfazione, che questa parola venga sostituita ed introdotta nella mia formola.

Che se per avventura, dopo ciò, l'onorevole relatore della Commissione potesse ancora insistere a fare inutile spreco di tempo e di ingegno per combattere l'opera sua; se fosse innamorato dei modelli di abilità dialettica che si incontrano in antichi scrittori greci, nei sofisti i quali sostenevano per abuso di raziocinio il *pro* ed il *contro* delle proprie opinioni...; (Bravo! *a sinistra*)

Bonghi, *relatore*. Domando la parola per un fatto personale.

Mancini... allora io sarò costretto a dire che non sono, rispetto alla Commissione, un *esule volontario*, ma forzato da un contegno di cui lascio giudice la Camera, dappoichè sistematicamente non sarebbero accolte le mie proposte le più semplici, la stessa proposta che io avrei tolta e desunta dalla Commissione medesima. E se, non credendo di poter compiere utilmente il mio ufficio, ho abbandonato le ultime tornate della Commissione, tutti renderanno testimonianza che non può chiamarsi *esule* chi abbia preferito abbandonare i colleghi per non abbandonare la causa della patria.

REPLICA PER UNA DICHIARAZIONE.

Presidente. Onorevole Mancini, ha facoltà di fare una dichiarazione.

Mancini. Come l'onorevole presidente osservò, nella prima parte della mia formola è compresa la formola stessa adoperata dalla Commissione con la sostituzione da me accettata della parola *speciale* invece della parola *stabilita*.

Vi è poi un'aggiunta nella mia formola, per specificare e determinare più chiaramente qual diritto di riunione s'intende concedere al clero cattolico, e consiste nelle parole: « garantito a tutti i cittadini dall'articolo 32 dello Statuto. »

Prendo a tal riguardo esplicitamente atto delle dichiarazioni

concordi sì del Governo che della Commissione, che allorquando nella prima parte di questa formola si parla del *diritto di riunione*, non s'intende fuorchè di quel diritto di riunione che è garantito all'universalità dei cittadini nell'articolo 32 dello Statuto. E prendo atto altresì della dichiarazione del Governo, che questa formola non potrà mai comprendere nè pregiudicare quanto possa riguardare le riunioni *per oggetto d'istruzione e d'insegnamento*, nè le *associazioni religiose*, essendo materie regolate da altre leggi alle quali non si tocca.

Ma, consentendo pure a sopprimere le parole che contengono l'espresso richiamo dell'articolo 32 dello Statuto, pregherei l'onorevole presidente di voler mettere ai voti, come emendamento aggiuntivo, queste sole parole del mio articolo: « garantito a tutti i cittadini. » Così non potrà sorgere dubbio che si concede quel diritto di riunione medesimo che è garantito all'universalità dei cittadini.

Coloro i quali, come me, vorranno abbondare in precauzione, voteranno quest'aggiunta: indi rimarrà il resto dell'articolo, il quale potrà essere accettato e da noi e da coloro i quali pensano diversamente, dappoichè non vi sarebbe più dissenso alcuno, essendosi dichiarato e riconosciuto il senso in cui anche nella prima parte dell'articolo si parla dèl diritto di riunione, cioè sempre nel senso di un diritto regolato e limitato dalle leggi, egualmente nei membri del clero cattolico, che rispetto a tutti in genere i cittadini del regno.

DECIMOQUINTO DISCORSO

SULL'ABOLIZIONE DELLA LEGAZIA APOSTOLICA IN SICILIA, E SULLA RINUNZIA A' DIRITTI DELLA CORONA PER LA NOMINA A' VESCOVATI E BENEFIZI: E VOTAZIONE RELATIVA

(*Articolo 16 del Progetto*)

Tornata del 13 marzo 1871

Mancini. Signori, l'articolo 16 del presente disegno di legge, nell' attuale ed ultima sua redazione, congiunge due materie fra loro evidentemente distinte per essenza, scopo ed effetto; l'*abolizione della Legazione Apostolica di Sicilia*, e l'abbandono dei diritti dello Stato nella *elezione e nomina dei Vescovi*. Sia qualunque il nesso che tra queste due materie possa escogitarsi, certa cosa è che l'antichissima e secolare istituzione della Legazione apostolica di Sicilia non si riferisce alle nomine e provviste dei vescovi, ma comprende assai maggiore ampiezza e varietà di argomenti, attribuendo al Re d'Italia ed ai suoi successori l'esercizio di una parte notevolissima di quella stessa autorità ecclesiastica, che nel resto del mondo cattolico si esercita dal Pontefice, e specialmente il conoscere, per mezzo di un magistrato dal Re liberamente scelto ed investito, quale si è il Giudice della Monarchia, delle appellazioni da tutte le sentenze dei vescovi di Sicilia nelle materie anche puramente spirituali e tanto più nelle disciplinari; e così ancora il poter accordare alcune di quelle dispense che per il resto dell'orbe cattolico partono dalla Curia romana; e finalmente il provvedere ben anche nei casi di monitorii, di scomuniche e di altre pene ecclesiastiche.

L'onorevole Paternostro, educato all'ammirazione di una istituzione, che la Sicilia considerava come una delle sue glorie, argomentò per dimostrarvi essere inopportuna e prematura l'abolizione

della legazione apostolica; e l'onorevole Ugdulena, considerando la eventuale possibilità che la Sede romana avesse in tempi avvenire a trovarsi lontana dall'Italia, prevedeva potere ancora questa istituzione, oggi a suo avviso quasi inutile, prestare importanti servigi in epoche e condizioni diverse.

Signori, non intendo discutere di proposito siffatta questione. Ma in verità, per poco che vogliasi inaugurare il sistema di cessazione dell'ingerenza governativa nel ministero religioso, l'istituzione che prima si presenta come l'esercizio il più manifesto e diretto di questa ingerenza, e che realmente trasporta nel Governo civile attributi esclusivamente propri dell'autorità ecclesiastica, non si può negarlo, è l'istituzione della Legazione apostolica di Sicilia. Essa dunque, a vero dire, può considerarsi come incompatibile nella sua conservazione col concetto stesso fondamentale della legge presente, una volta che dal Parlamento sia accettato.

Se non che dobbiamo riservare una questione, a mio avviso, importante, quella cioè d'impedire che dall'abolizione di questo secolare istituto siano per derivare conseguenze pecuniariamente dannose alle popolazioni siciliane.

Siccome però nell'articolo seguente si tratterà di esaminare, se per alcuni atti e provvedimenti ecclesiastici, che da vicino possono ferire gl' interessi economici e temporali, sia necessario mantenere eccezionalmente la prerogativa dell'*Exequatur;* io mi propongo di fare aggiungere nel novero di quegli atti la materia delle *tasse ecclesiastiche,* col qual mezzo si potrebbero le popolazioni aggravare di eccessive gravezze; e quindi io non insisterò sull'articolo dapprima proposto nel mio Controprogetto, col quale, pure accettando l'abolizione della legazione apostolica di Sicilia, credeva utile aggiungere una riserva per impedire il pericolo anzidetto.

Inoltre io mi associo alla domanda, che credo essere stata fatta prima di me dall'onorevole Ugdulena, di un voto per divisione su questo articolo 16, acciò la materia di esso sia prestabilita in due separati articoli, come da principio nel progetto ministeriale. Così dopo essersi votata la prima proposizione che riguarda l'abolizione della legazione apostolica di Sicilia, potrà porsi ai voti la questione pura e sceverata da ogni altra mistura della rinunzia dello Stato al diritto di nominare i vescovi. Passiamo a questa, che è veramente la questione grave ed importante, sollevata dall'articolo 16.

Se posso accettare la proposta ministeriale di abolizione della Legazione apostolica siciliana, dichiaro alla Camera che, per quanto io abbia tentatò di persuadere me stesso che si possa conciliare col

concetto e col principio della libertà della Chiesa la rinunzia dello Stato all'ingerenza finora esercitata nella nomina dei vescovi, senza restituire questo diritto di elezione al clero ed al popolo donde allo Stato è pervenuto, ma facendone dono ed omaggio a chi non è la Chiesa, ma potrebbe anzi servirsene come d'un mezzo per opprimerla e corromperla; non sono riuscito a convincermi della possibilità di conseguire codesto scopo. E mi sia concesso, o signori, di compiacermi che, sostenendo questa opinione, la medesima trovi un miglior appoggio che la debole e solitaria mia voce, alla quale facciano eco soltanto i miei amici politici, come già con nobili e liberali intendimenti non mancò di fare l'ultimo oratore che mi ha preceduto, l'onorevole e venerando Michelini.

No, o signori, voi avete udito bcnanche altri importanti discorsi nel medesimo senso su questa questione gravissima, discorsi ricchi di dottrina e di potenza di argomenti, i quali partirono da diversi banchi di questa Camera, pronunziati dagli onorevoli Arrivabene e Carutti, e dal pio e dotto ecclesiastico l'onorevole Ugdulena, il quale, specialmente nella precedente seduta, malgrado l'ora avanzata, col suo sapiente e facondo cloquio seppe tener desta per lungo tempo e con grande successo l'attenzione di questa Assemblea.

Io mi rallegro, o signori, di questa concordia d'opinioni, la quale torna a grande onore della Camera dei Deputati italiana, dimostrando che tra noi le diverse parti politiche non cedono sempre agli impulsi ed alla disciplina che possono talvolta fare violenza alle individuali opinioni, ma esprimono con lealtà ed indipendenza il loro pensiero nelle solenni questioni in cui sono in causa i grandi principii, o si decide dei grandi e vitali interessi della nazione.

L'opinione contraria del Ministero e della Commissione, nel senso dell'abolizione di questa potestà dello Stato, non trovò finora in mezzo a noi che una sola voce autorevole che si levasse a propugnarla, quella dell'onorevole Minghetti. Egli ci ha consigliato l'abbandono di questo diritto, e colla sua abituale facilità di parola tentò di persuaderci che tale esser dovesse la soluzione da darsi alla proposta questione, esaminata primamente in rapporto alla tradizione storica, poscia secondo il principio razionale della libertà della Chiesa, e da ultimo escludendo ogni timore di danni e di pericoli politici.

Se mal non mi appongo, furono queste le tre parti della sua dimostrazione; ed io credo servire alla chiarezza ed alla brevità della discussione seguendo il valoroso difensore di quell'opinione nell'ordine stesso dei suoi ragionamenti.

Cominciando dalla tradizione storica: che i propugnatori dell'ambizione papale e dello spirito invasore del partito clericale sogliano abitualmente falsare la storia e specialmente la storia dei primi secoli della Chiesa, non è da farne le meraviglie; non sono essi forse che hanno con mano sacrilega falsati i testi stessi della sua legislazione, che sono i canoni e le decretali? Ma assai mi dolse che la parola dell'onorevole Minghetti si adoperasse a costruire, mi si permetta l'espressione, una nuova storia della Chiesa circa l'elezione dei vescovi, la quale favorirà per avventura il suo assunto, ma, è facile riconoscerlo, assolutamente si allontana dalla storica verità.

Egli ci disse che in origine l'elezione dei vescovi facevasi dal clero e dal popolo, che poscia passò nei Capitoli delle chiese cattedrali, ma che nessuna ingerenza od autorità in ciò esercitarono i Re, gli Imperatori ed i Governi civili fino al Concordato francese tra Francesco I e Leone X conchiuso nell'anno 1516, e che cominciò allora soltanto ad esercitarsi dai Re di Francia il diritto di designazione e scelta dei vescovi, facendo risalire così non più lungi dalla prima metà del secolo XVI la ingerenza dello Stato nella nomina dei vescovi.

Ora, o signori, è impossibile lasciar senza formale denegazione un'assertiva di questa natura. Ben altrimenti antichi sono l'autorità, il diritto, l'ingerenza dello Stato, e di chi lo rappresenta, nella nomina dei vescovi. Se le prove storiche ed i documenti non abbondassero, basterebbe aver famigliarità coi testi del corpo del diritto, in cui tutti possono leggere le due famose Costituzioni dell'imperatore Giustiniano del VI secolo, che sono le Novelle 123 e 127, intitolate: *De sanctissimis Episcopis* e *De ordinatione Episcoporum*, per riconoscere che tutto in questa materia dipendeva dal legislatore civile. In esse è stabilito quali dovessero essere gli *elettori dei vescovi;* e se più non interveniva la plebe, la quale nei primi secoli della Chiesa era stata chiamata a parte di queste elezioni quando lo spirito democratico del cristianesimo sussisteva ancora nella sua nativa purezza, non di meno l'imperatore prescriveva che il laicato, cioè la comunione dei credenti, rappresentata dagli *ottimati e dai principali cittadini*, unitamente al clero, concorresse all'elezione: *Clericos et primates Civitatis cujus futurus est Episcopus ordinandus.*

Il legislatore poscia determina la *forma* dell'elezione, e prescrive quella maniera d'elezione che fu chiamata *per compromissum*, e che nell'odierno linguaggio costituzionale chiameremmo un'elezione a doppio grado.

Statuivasi infatti che gli ottimati ed il clero scegliessero tre persone, e nelle città dove non fosse possibile averne tre, anche due,

od una sola, deferendo interamente al loro giudizio e coscienza la nomina del vescovo: *in tribus personis decretum facere,* acciò le medesime designassero il vescovo *periculo suarum animarum.*

Il legislatore determina inoltre *i requisiti di eleggibilità:* egli altro non richiede se non che i nominati vescovi sieno *catholicæ fidei, honestæ vitæ,* e che debbano *litteras nosse,* qualità in que' secoli non comune. Parimente stabilì l'età, richiedendola non minore di 35 anni, poscia con la successiva Novella ridotta a 30. Stabilì lo *stato di famiglia,* prescrivendo che l'individuo da nominarsi vescovo non dovesse avere nè moglie nè figli, e se fosse vedovo, dovesse esser vedovo di una donna che non avesse avuto altri mariti; che tanto meno egli avesse, o anteriormente avesse avuto una concubina, nè figli naturali. Finalmente l'Imperatore dichiarò, che potesse essere eletto vescovo, udite, signori, anche un laico: « si quempiam laicorum dignum memorata electione esse putent; » e prescrisse soltanto che questo laico nominato vescovo non fosse immediatamente ordinato e consacrato, ma dovesse almeno prima per tre mesi « clericis connumerari, ut ita sanctas regulas, et quotidianum Ecclesiæ ministerium edoctus Episcopus ordinetur; qui enim alios debet docere, post ordinationem ab aliis doceri non debet. »

L'Imperatore pone termine alle sue disposizioni di legge, aggiungendo che qualunque vescovo non fosse eletto con queste forme e secondo le sue prescrizioni non possa considerarsi vescovo, sia scacciato dalla sede, e non gli si permetta di esercitare le attribuzioni episcopali: « Si quis citra memoratam observationem episcopus ordinetur, jubemus hunc omnibus modis episcopatu depelli. »

Così ognun vede che l'autorità dello Stato è quella che ha provveduto colle sue leggi ed all'elezione dei vescovi, e alla forma di questa elezione, e alla designazione delle persone che avessero la facoltà di eleggerli.

Più tardi troviamo nelle storie (non vado a cercarle di paesi lontani, mi trattengo principalmente sulla storia d'Italia, poichè la nostra legge riguarda la elezione dei vescovi nelle diocesi italiane) troviamo una serie numerosa e continua di elezioni di vescovi fatte dal clero e dal popolo, alle quali tuttavia non attribuivasi efficacia se non in quanto fossero convalidate dall'approvazione e dall'assenso dello Stato, rappresentato dal Principe o dal capo della Repubblica, il quale doveva gradire anzitutto la persona nominata, riconoscere che le leggi regolatrici dell'elezione e le sue forme obbligatorie fossero state adempiute, e consentire col proprio assenso e conferma che l'eletto diventasse Vescovo; e soltanto in seguito a questo assenso del Principe poteva l'autorità ecclesiastica procedere

alla di lui ordinazione ed accordargli la istituzione canonica, la quale, come è noto, mentre prima concedevasi dai vescovi viciniori della provincia, cominciò poscia a concedersi dal metropolitano; siccome è noto altresì che il Pontefice romano, nella sua qualità di metropolitano e primate, imprese ad avere ingerenza nelle istituzioni dei vescovi, finchè coll'avanzare dei secoli venne a poco a poco e con incessante studio a concentrarle e raccoglierle nella sede di Roma e nel supremo Pontefice.

Se non fosse mio dovere di fare economia del vostro tempo, potrei qui addurvi casi antichissimi dell'epoca dei Ducati di Benevento e di Napoli, anteriori allo stabilimento della monarchia siciliana, coi documenti relativi, i quali attestano che erano i principi e capi di quei Governi coloro che approvavano e confermavano la nomina del vescovo.

Ma non fu mai da chicchessia rivocato in dubbio che, costituite le monarchie di Napoli e di Sicilia, i re normanni, e poi gli svevi, nei secoli XII e XIII, costantemente esercitarono, ed anzi furono sempre gelosi di custodire ed esercitare questo diritto inerente alla loro sovranità e rappresentanza dello Stato, ben più secoli avanti quello in cui ebbe luogo il Concordato, a cui l'onorevole Minghetti accennava, tra Francesco I di Francia e Leone X.

Rammenterò soltanto un diploma dell'anno 1156 del re Guglielmo I, successore del re Ruggiero fondatore di quella monarchia, indirizzato da Guglielmo a Papa Adriano, ed il cui tenore fu poi confermato benanche da uno dei successori di Adriano, dal Papa Clemente III. Un tal diploma può consultarsi nella Storia di Napoli del Capecelatro, e si trova ancora negli annali del Baronio.

In esso è riconosciuta la necessità che il Re accordi il proprio assenso in tutte le elezioni de' vescovi delle chiese del regno per la loro validità ed efficacia; e si aggiunge che, se l'eletto non conseguisse la regia approvazione, perchè non fosse piaciuto al Re o fosse persona a lui odiosa, o per qualunque altra causa, non bastasse l'elezione del clero e del popolo, ma non potesse colui venire ordinato e consacrato vescovo. « Si persona illa de proditoribus aut inimicis nostris, vel heredum nostrorum non fuerit, aut magnificentiæ nostræ non exstiterit odiosa, vel alia in eo causa non fuerit pro qua non debeamus assentire, assensum præstabimus. »

Caduto poscia il reame di Napoli e Sicilia in mano di una donna, sotto la regina Costanza, s'incontra un fatto storico degnissimo di essere rammentato. Fu allora che Innocenzo III, quello spirito sapiente ed audace cui tanto dovè della sua potenza l'istituzione del romano Pontificato, tentò di attenuare, se non di escludere, l'inge-

renza che il Principe esercitava nella elezione o nomina dei vescovi; e nondimeno, in un suo Breve del 19 novembre 1198, indirizzato alla stessa imperatrice Costanza, e da lui comunicato a tutti i vescovi e cleri delle chiese di quel regno, che fa parte della notissima collezione delle Epistole di Innocenzo III, mentre si descrive e determina la forma delle elezioni dei vescovi, pur si riconosce essere necessario l'assenso del Re anteriore alla conferma pontificia. « Electiones secundum Deum per totum regnum canonice fiant, de talibus quidem personis, quibus vos ac heredes vestri requisitum a vobis praebere debeatis assensum. Sede vacante, Capitulum significabit vobis et vestris heredibus obitum decessoris. Deinde convenientes in unum, invocata Spiritus Sancti gratia, secundum Deum eligent canonice personam idoneam, cui *requisitum a vobis praebere debeatis assensum*, et electionem factam non differant publicare. Electionem vero factam et publicatam denunciabunt vobis, et *vestrum requirent assensum*. Sed antequam *assensus regius requiratur, non inthronizetur electus, nec decantetur laudis solemnitas*; nec antequam auctoritate pontificali fuerit confirmatus, administrationi se ullatenus immiscebit » (*Ep. Innoc.*, tom. I, lib. I, *epist.* 411 e 412).

Ma vi è di più. Morta Costanza lasciando nell'infanzia il figlio suo, che fu poi il grande Federigo II, e confidandolo al baliato dello stesso romano Pontefice Innocenzo III, non fu mai pregiudicato il diritto dell'assenso del Re su tutte le elezioni dei vescovi dell'Italia meridionale, cioè della monarchia di Sicilia, Puglia e Calabria; ed il Pontefice medesimo accordava in ogni elezione questo assenso, dichiarando di darlo *vice regia*, cioè come balio e tutore del Re, siccome specialmente può vedersi nelle sue epistole ai Capitoli di Capua, Reggio e Penne, che sono le epistole 174, 185, 190 del libro secondo della raccolta delle Epistole Innocenziane.

Quando poi Federigo II divenne adulto, una delle cagioni di quel dissidio che si cangiò in guerra aperta tra lui ed i Pontefici Innocenzo e Onorio III, chiunque non sia digiuno di quelle storie sa che fu appunto questa, che i Pontefici impresero a contrastare e tentarono in molte circostanze limitare il diritto antico della Monarchia di convalidare col suo assenso le deliberazioni del clero e popolo nell'elezione dei vescovi, mentre lo Stato tenacemente difendeva un diritto che aveva sempre e da secoli esercitato.

Nè per diversa cagione, anche con altri Stati e principi cattolici ebbero i romani Pontefici in seguito di simili discordie e controversie, le quali sovente si troncarono, sapete come? Con uno dei mezzi a cui frequentemente usò ricorrere la Curia di Roma, quando aveva torto, ed in faccia a vigorosa resistenza le mancasse forza bastevole

a prevalere, cioè col concedere come privilegio la ricognizione dell'altrui diritto che era impossibile negare.

Questa è la genesi del famoso Indulto, con cui il Papa Niccolò V riconobbe nei Duchi di Savoia il diritto di nomina dei vescovi della Savoia e del Piemonte.

Così Sisto IV, sotto forma di simile concessione, riconobbe lo stesso diritto in Ferdinando il Cattolico e nei suoi successori nella Corona di Castiglia, risolvendo con tal mezzo l'insorta controversia, come è attestato dallo storico *Mariana*: « Cum fuisset de hoc controversia, Sixtus IV concessit perpetuo Regibus Castellae quod in Episcopatibus eligentur per eos nominati « (*Historia Hispanica*, lib. XXIV, cap. 16). Per analoghe cagioni vennero del pari concedendosi ad altri Sovrani somiglianti indulti di riconoscimento, e così noi nell'ordine del tempi giungiamo al Concordato del 1516 tra Francesco I di Francia e Leone dei Medici.

Ora l'onorevole Minghetti ben può scorgere quanto prima e ben più anticamente di quest'epoca, ed indipendentemente da qualsivoglia reciproco concordato, legge od uso, la potestà negli Stati cattlici e nei loro capi di approvare e rendere efficace e valida l'elezione dei vescovi, e di non permettere che senza tale approvazione alcuno potesse giammai considerarsi validamente ordinato vescovo, preesistesse e fosse universalmente consentita e riconosciuta finanche dalla stessa Curia romana.

Qui mi si permetta, o signori, di chiudere questa discussione storica con una osservazione che io credo di molto rilievo.

Che cosa erano questi indulti e questi privilegi?

Evitate, o signori, un equivoco a cui potrebbe dar luogo in questa legge la formola che vi è proposta dell'articolo 16, quando ne ravvicinate la prima e l'ultima disposizione.

Nell'ultima disposizione di quest'articolo è scritto: « Nulla è innovato nella collazione dei benefizi di Patronato regio. »

Ora i canonisti e giureconsulti sono concordi nell'ammettere che, mercè codeste concessioni pontificie d'indulti e privilegi a sovrani, veniva a costituirsi un vero diritto di Patronato a pro della Corona per la presentazione e nomina dei vescovi. Per ciò provarvi, mi basta rammentare che, secondo le elementari nozioni sulla materia, il diritto di Patronato poteva derivare non già soltanto dalla *fondazione* o *dotazione* del benefizio in uno dei tre modi *dos, aedificatio, fundus;* ma benanche poteva essere stabilito col mezzo della *prescrizione*, ed in terzo luogo da un *privilegio*, con cui l'autorità ecclesiastica avesse conferito e riconosciuto il diritto di presentazione e nomina nella persona o famiglia privilegiata.

È vero altresì che il Concilio di Trento volle abolita quest'ultima causa e titolo del gius patronato, richiedendo necessariamente l'estremo della fondazione o dell'ampliazione della dote beneficiaria. Ma nell'abolizione generale dei patronati fondati su *privilegi*, il Concilio fece due eccezioni « exceptis Patronatibus super Cathedralibus ecclesiis competentibus ; et exceptis aliis quæ *ad Imperatorem et Reges, seu regna possidentes, aliosque sublimes ac supremos principes jura imperii* in dominiis suis habentes, pertinent. (*Dec. Trident.*, Cap. 9, sess. 25 *de Reformat.*) »

Dunque il decreto del Concilio, che oggi ancora è la legge fondamentale della società cattolica, statuì che anche dove il diritto di nomina si fondasse su privilegi e concessioni fatte da Pontefici a Re ed Imperatori e capi di nazione cui competessero *jura imperii*, cioè le attribuzioni della civile sovranità, questi privilegi continuassero a costituire in avvenire un titolo legittimo di un vero canonico diritto di Patronato, perfettamente conciliabile colle leggi della Chiesa, e che voi non intendete di abolire, poichè nell'ultima parte del vostro articolo 16 dichiarate espressamente di mantenerlo, e di non volere introdurvi la benchè menoma innovazione.

Se dunque non volete rinunciare ai diritti di Patronato della Corona alla presentazione dei vescovi, egualmente che mantenete nei privati laici lo stesso diritto di presentazione ai benefizi ; se il mantenimento e l'esercizio di questo diritto non ripugna al concetto della libertà della Chiesa, ma è perfettamente conciliabile con l'autonomia degli ordini spirituali e con la legislazione ecclesiastica ; dovunque noi troveremo indulti o privilegi e concessioni di questa sorta, mercè le quali i Pontefici ebbero a riconoscere la facoltà di nomina o presentazione de' Vescovi nei capi degli Stati, e così nei reggitori dei diversi Stati italiani cessati per fondersi nell'auspicata unità nazionale, saremo obbligati a ravvisare altrettante cause e titoli speciali di veri *diritti di Patronato*, autorizzati e mantenuti dal Concilio di Trento.

Noi dunque dobbiamo cancellare la seconda proposizione della prima parte dell'articolo 16, se vogliamo mantenerne l'ultimo alinea ; altrimenti non solo creeremmo l'equivoco, ma faremmo una legge contraddittoria, distruggendo in principio di quest'articolo quello che poi riconosceremmo in fine di esso.

E ciò basti quanto alle origini e ragioni *storiche*.

Passiamo ora, o signori, ad esaminare la questione dal punto di vista dei *principii razionali*, e vediamo se essi c'impongano la necessità di consentire all'abolizione, che ci vien domandata, dei diritti dello Stato nelle nomine dei Vescovi.

Altri oratori, specialmente gli onorevoli Carutti ed Ugdulena, vi dimostrarono con un linguaggio imparziale ed autorevole, come essi, tenacissimi nel desiderare ed accettare il principio della *libertà della Chiesa*, non sapessero scorgere che il medesimo venisse ad essere avvantaggiato dalla esclusione dell'ingerenza legittima del laicato in quella parte sola della elezione dei ministri del culto cattolico, dove ancora di questa ingerenza legittima alcun vestigio rimane.

Quando le stesse leggi della Chiesa consentono una tale ingerenza, lo Stato, depositario del diritto del laicato e dei credenti, calpesta e danneggia la libertà della Chiesa, se consente a rinunziarlo ed abbandonarlo.

È nostro dovere in vece, se vogliamo realmente la libertà della Chiesa, e non già il predominio e l'esclusiva potenza di una casta, cioè soltanto dell'alto clero, mantenere quella ingerenza, svilupparla, cooperare e preparare le occasioni, acciò si purifichi e si emendi ed allarghi, possibilmente per opera e consentimento della Chiesa medesima.

Ma se, per la nomina dei vescovi, la Chiesa non riconobbe fin dai suoi primordi che l'applicazione di un sistema elettivo; la rinunzia del Governo verrebbe ad impedire che giammai più un somigliante sistema risorga.

A mio avviso, voi renderete il peggiore servizio che mai si potesse al corpo intiero della Chiesa ed alla sua libertà; voi renderete impossibile che essa ritorni al sistema elettivo.

Se poneste una condizione alla rinunzia; se dichiarando di essere pronti a spogliare il Governo della sua ingerenza diretta nell'elezione dei vescovi, decretaste che questo sia un fatto compiuto il giorno in cui, non per opera nostra, ma per opera propria la Chiesa, riformando questa parte della sua disciplina, restituisca la libera elezione dei vescovi con opportune forme al clero e al popolo, od anche, come ho udito or ora in una proposta dell'onorevole Pescatore, ad assemblee composte del Capitolo della cattedrale e di tutti i parroci della diocesi, salva la istituzione canonica; comprenderei perfettamente ed applaudirei di cuore ad un tale sistema, mercè il quale servireste veramente alla causa della libertà della Chiesa, e potreste vantarvi di aver deposto nella vostra legge un seme fecondo di codesta libertà.

Ma in vece, coll'attuale proposta, o signori, non si farebbe che creare e costruire artificialmente per opera dello Stato, cioè per le mani nostre (e dovremmo averne eterno rimorso) tale un despotismo papale, tale un autocratico accentramento di potere nel Pontefice, quale non è mai nella storia della Chiesa in egual misura esi-

stito. Imperocchè chi non sa a quali sotterfugi la Curia romana ha dovuto ricorrere col mezzo delle riserve, delle vacanze in Curia e con altri mezzi di simile natura per attirare a sè certi diritti di nomina che di regola riconosceva non competerle? Lo stesso Pontefice sarà sorpreso nel vedere con quanta prodigalità e larghezza noi intendiamo concedergli quel che a noi non appartiene, e che a lui stesso certamente non spetta secondo le stesse costituzioni ecclesiastiche, e ciò a detrimento del clero e del laicato, ed a manifesto discapito della vera libertà della Chiesa, che si dice di voler fondare.

E quando, o signori, voi fareste ciò? Nel momento in cui, sotto un altro punto di vista, si va a concentrare nel capo del cattolicismo in Roma una podestà arbitraria e senza freni nè limiti, della quale a ragione si spaventa il mondo cattolico, e che giammai per lo innanzi i suoi predecessori non esercitarono; voglio alludere alla pericolosissima proclamazione del novello dogma dell'infallibilità.

Io ho sotto gli occhi, o signori, una memoria molto importante, stampata in questi giorni in Germania, a Münster, che porta il titolo: « Proposta di un memoriale da presentarsi al regio ministro di Stato Prussiano circa la causa della religione cattolica. » Questo scritto conclude con invitare lo Stato e l'autorità civile a proteggere oggi più che mai i diritti e la posizione giuridica di milioni di cittadini cattolici anti-infallibilisti de' quali è ripiena la Germania, nonchè quella parte del clero cattolico tedesco che non accetta codesta fondamentale rivoluzione della Chiesa. La memoria propone al Governo prussiano le seguenti principali questioni:

« 1° Possono in diritto i vescovi ora devoti al Papa togliere proventi ai parroci che sono fermi nella loro fede antica, e pretendere di conferirli ad un nuovo parroco, in opposizione della intera o di gran parte della popolazione educata alla religione cattolica nella sua precedente purezza?

« 2° Tutti i danari a scopo pio versati nella Chiesa possono mai ritenersi destinati a sostegno di questa *nuova religione papale?*

« 3° La posizione della nuova ortodossia cattolica permette che ancora le si affidi l'educazione, e che ottenga il favore dello Stato? »

Ecco le gravi questioni, che in questi giorni vanno ad essere sottoposte all'esame del Governo Prussiano; e voi scegliete un tal momento di universale diffidenza, anche dei cattolici pii e sinceri, per contribuire dal canto vostro, artificialmente, a creare ed accrescere nel capo del cattolicismo una podestà superiore a quella finora avuta, e che potrebbe essere usata a danno, non mai a profitto e svolgimento della libertà della Chiesa!

Un'ultima considerazione, o signori. Voi ci venite sempre a ram-

mentare, nel corso di questa discussione, il sistema Americano. Abbiamo più volte mostrato quale e quanta sia la diversità delle condizioni politiche, economiche e giuridiche, in cui quel paese si trova rispetto al nostro; ma, checchè ne sia, io ho diligentemente percorso, con l'aiuto dell'onorevole collega nostro Valerio, una serie di documenti intorno alla posizione della Chiesa Cattolica nell'America del nord; ed ivi trovate che nel testo stesso della Costituzione di ciascuno degli Stati è determinato che le elezioni e nomine dei ministri, dai più alti agli infimi, del culto cattolico, spetta all'universalità dei credenti; e siccome colà non esistono quei benefizi che rendono inamovibile l'eletto, ne consegue che rimangono sempre sotto la dipendenza degli elettori, i quali sono liberi ad ogni istante di congedarli e di mutarli. Io leggerò le parole adoperate nella Costituzione dello Stato del Maine a cui quasi letteralmente somigliano in tal parte le altre.

Nell'articolo 1 è scritto: « Ogni società religiosa in questo Stato, sia o no incorporata (noi diremmo, sia costituita in *corpo morale*, o non lo sia), avrà sempre l'*esclusivo diritto* di eleggere i suoi pubblici maestri o ministri di religione, e di contrattare coi medesimi per le provvisioni loro. » Dunque in America il parroco, il ministro del culto cattolico, ha una posizione necessariamente dipendente dal laicato, e precaria. Non venite perciò a parlarci del sistema americano come un esempio che obblighi ad imitarlo.

Potete e volete voi introdurre istituti somiglianti fra noi? Eccoci pronti. Ma non si comprende come realmente si provveda alla libertà della Chiesa, e all'indipendenza del clero degno della pubblica confidenza per la onestà della vita, per l'adempimento de' suoi doveri, per la rigorosa sua astinenza da fazioni politiche ostili alla patria, se vogliasi assoggettarlo unicamente ed interamente all'oppressione di un potere e di una setta antinazionale, anzichè mantenerlo in una qualche legittima dipendenza dal laicato, e quando non siano già i credenti che liberamente lo scelgano, lo stipendiino, e possano congedarlo.

In Italia invece le condizioni sono tanto diverse, che abbiamo diritto di domandare perchè a nome della libertà della Chiesa, di quel principio che nel paese suo favorito si esplica precipuamente mediante esercizio del diritto di elezione dei ministri da parte dell'intera associazione dei credenti, venghiate a proporci di spogliare la società civile del solo diritto che ancora le rimane, del solo mezzo di legittima influenza che possiede per ottenere la scelta di buoni e pii ministri del culto da mettersi a capo delle diocesi cattoliche; e perchè vogliate invece attribuire a chi, per le contingenze politiche

degli ultimi anni, trovasi costituito quasi fatalmente nemico del nuovo Stato, dei nuovi ordini liberi, della nostra pacifica esistenza, insidiatore incessante della nazionale unità, una scelta la quale dovrebbe procedere dalla iniziativa laica e dalla fiducia popolare.

Ma un'obbiezione a noi si fa; quella che non si può e non si deve mettere la mano, come esprimevasi l'onorevole Minghetti, nel dominio religioso, ciò rassomigliando ad una specie di modificazione portata dallo Stato nella costituzione interna della Chiesa. E si evocò la memoria de' tristi effetti, che in altri paesi produsse la costituzione civile del clero, ancorchè deliberata da uomini sinceramente liberali, e non ancora trascinati dal turbine rivoluzionario.

Ma, signori, due risposte, l'una più vittoriosa dell'altra, dovrebbero, a mio avviso, dissipare cosiffatta obbiezione.

La prima è che, se pure è necessario che la Chiesa da sè stessa si riformi e ritorni alla forma canonica dell'elezione dei vescovi, voi dovete promuovere ed attendere codesto avvenimento.

Nella forma attuale dell'ingerenza del laicato, benchè oggi un vescovo non sia più nominato nei saloni di madama di Pompadour, potrebbe esserlo per effetto d'intrighi e protezioni di autorevoli personaggi, o della prevalenza di consorterie e di partiti politici. Ebbene, io dico: sarà questa forma d'ingerenza cattiva, nè io la voglio raccomandare; ma almeno mantenetela provvisoriamente sinchè non le venga sostituita un'altra migliore. Piuttosto che surrogarne una peggiore, fate almeno che rimanga il sistema presente come eccitamento alla Chiesa ad introdurre codesta benefica riforma.

La seconda risposta è, che io non credo che anche fin d'ora nulla veramente da noi si possa fare.

L'onorevole Ugdulena, nel suo discorso, ci domandava: chi può impedire al capo dello Stato di consultare, per illuminare sè stesso, il voto del clero e del popolo? Egli conserverà, nei rapporti coll'autorità ecclesiastica, il diritto di nomina che ha finora esercitato. Il resto è un affare che passa tra lui ed i suoi amministrati. Invece di farsi proporre i vescovi dal suo ministro dei culti, non potrà chiedere il suffragio di pii ecclesiastici, di coloro che costituiscono e rappresentano il clero della diocesi cui si tratta di provvedere, i quali, ove conoscano in essa qualche ecclesiastico veramente dotto, alieno dagli intrighi politici, modello di pietà e di buoni costumi, non mancheranno d'indicarlo, ritornando così indirettamente alla primitiva disciplina, secondo la quale non era permesso scegliere il vescovo fuori della diocesi, salvo quando mancasse nella medesima

un soggetto idoneo e degno? Chi potrebbe impedire al Re ed allo Stato di usare di questo diritto di consultazione?

L'onorevole Pescatore ha fatto testè alla sua volta una proposta diversa; egli ha detto: la Corona accetterà le raccomandazioni che le saranno fatte da assemblee capitolari coll'intervento di tutti i parroci della diocesi, e nominerà vescovi le persone con tale forma proposte. Dove queste proposte si vorranno fare, nessuno potrà mettere in dubbio che il Governo avrà con ciò consentito a spogliarsi di una facoltà, che ora esercita unicamente secondo le norme della propria discrezionale prudenza. E se la Corte di Roma lo impedirà, se si troveranno diocesi dove i capitoli ed i parroci non vorranno o non potranno far la proposta ed usare del loro diritto; signori, chi potrà in tali casi far rimprovero al Governo di volere esso conservare una facoltà, che è invece prontissimo ed ha dichiarato solennemente di abbandonare, e che anzi avremo col fatto fin da ora realmente abbandonato, se scriveremo nella legge un articolo più o meno concepito nel senso in cui vien proposto dall'onorevole Pescatore?

Pertanto io conchiudo questa seconda parte della mia dimostrazione, affermando che mantenere l'ingerenza legittima del laicato nella nomina dei vescovi, oltrechè può giustificarsi, nel massimo numero di casi, come l'esercizio di un vero diritto di Regio Patronato, inteso nel senso in cui canonicamente devesi intendere, rispetto ai principi ed ai capi degli Stati; importerà un vero servizio ed un omaggio al principio della libertà della Chiesa, anzichè pregiudicarlo ed offenderlo.

Da ultimo l'onorevole Minghetti ci disse che egli non aveva paura dei danni e dei pericoli politici i quali venivano ad ogni istante minacciati nella discussione di questa legge.

Ed io credo invece che questi danni e pericoli, senza bisogno di esagerarli, esistono, ed in misura tale da poter recare grave nocumento alle nostre popolazioni, alle condizioni del paese, ed aggiungerò allo stesso sentimento religioso, alla stessa libertà della Chiesa, ed anzi sono manifesti ed incontrastabili.

Quanto ai pericoli politici, l'onorevole Minghetti, riconoscendo che da pertutto la nomina dei vescovi spetta ai Principi ed ai capi degli Stati, ci chiese se vogliamo essere i primi in quella riforma o gli ultimi.

Io rispondo immediatamente: vogliamo essese i primi, ma nel dare un esempio da parte dell'Italia, degno di essere abbracciato

dagli altri popoli, siccome un progresso, siccome un benefizio. Volete voi invece che siamo i primi a dare un esempio pericoloso e funesto?

Egli parlò poscia del Belgio, e si mostrò maravigliato perchè avendo il Belgio, coll'articolo 16 della sua Costituzione, rinunziato al diritto di nomina dei ministri di qualunque culto, si abbia oggi l'abitudine di ricordare il Belgio come un esempio non più di ordinata libertà, ma di pericoli e di timori in questa materia.

Ma anzitutto è bene osservare che quella rinunzia nel Belgio lasciava sussistere un modo di nomina de' vescovi assai conforme a quello che da noi si desidera. Ivi infatti, ancorchè lo Stato più non eserciti alcuna influenza nella nomina dei ministri del culto, sussiste sempre il sistema stabilito, credo nel 1827, sotto il regime Olandese, secondo il quale sono i Capitoli delle chiese cattedrali che fanno le relative proposte dei vescovi delle diocesi.

Inoltre lo stesso oratore rammentò che il clero e l'episcopato belga è stipendiato sui bilanci dello Stato; e questo è già un freno ad arbitrii eccessivi, ad abusi, i quali non mancherebbero di sollevare la coscienza del paese contro i loro autori, e dipenderebbe quindi da un voto del Parlamento che immediatamente, ove fosse riconosciuta la loro condotta pericolosa per l'ordine pubblico, rimanessero privi degli assegni necessari alla loro sussistenza.

Vi domando, signori, se non sia questo un legame di dipendenza abbastanza serio, ed efficace a spiegarci come mai nel Belgio, se alcuni pericoli si sono manifestati, i danni abbiano avuto luogo finora in certa misura la quale non ha toccato il limite estremo.

Dobbiamo in fine rammentare che nel Belgio il partito clericale non mette in pericolo l'esistenza dello Stato, perchè è uno Stato che il partito stesso ha contribuito a fondare col suo sangue e col suo coraggio; non combatte, non insidia una libera Costituzione alla cui ombra ha potuto sperimentare il progressivo sviluppo della sua potenza e della sua rinnovata ricchezza. Ma in Italia, signori, permettetemi di richiamare la vostra attenzione sulle relazioni che passano tra il Governo civile ed una parte del clero, specialmente dell'alto clero, salve sempre le individuali eccezioni, tanto più lodevoli, quanto più sono difficili le condizioni presenti. A quale scopo dovrebbero fra noi adoperarsi que' vescovi che il Papa nominerebbe? A combattere lo Stato come nemico, a lavorare per la distruzione dell'unità e dell'indipendeza nazionale, sarebbero faziosi ribelli che si farebbero un dovere di coscienza di osteggiare in tutti i modi e ad oltranza i nuovi ordini e la nostra presente costituzione politica.

Quale paragone potete dunque fare tra le condizioni del Belgio e le attuali condizioni d'Italia?

Ma aggiungeva l'onorevole Minghetti: sapete ciò che il Pontefice farà? Non concederà l'istituzione canonica ai vescovi nominati dal Re; ed allora rimarranno per sempre i Capitoli coi loro Vicari Capitolari nelle sedi vacanti, reggitori di diocesi, egualmente avversi alle patrie e liberali istituzioni. No, signori, io debbo protestare in nome della generalità di questa classe di ecclesiastici contro codesta assertiva assolutamente inesatta dell'onorevole Minghetti. Per me credo che la vacanza delle sedi non è una calamità, un disastro per l'Italia.

Non è tale anzitutto perchè così rimane sempre, ove siavi lontana speranza di pacificazione, la possibilità di una riduzione del numero sproporzionato ed eccessivo dei vescovi e delle diocesi italiane, riduzione che è un bisogno universalmente sentito dal Governo e dal popolo italiano.

Che non sia un disastro, lo ha pur dimostrato l'esperienza in tutte quelle diocesi le quali furono amministrate da Vicari scelti dai rispettivi Capitoli. Siccome il Capitolo nella sede vacante esercita collettivamente la giurisdizione, e la delega d'ordinario a quello tra i suoi membri che raccoglie la fiducia e il suffragio del maggior numero; così gli uomini dominati da passioni politiche, o che non abbiano qualità che li rendano meritevoli della pubblica stima, ben di rado e solo per eccezione riescono nominati vicari capitolari.

Confermerò questa mia asserzione con due esperimenti, uno dei quali è a me personale.

Rammentiamo, signori, ciò che accadde in Francia nel 1682, sotto Luigi XIV, al tempo della famosa dichiarazione del clero francese. Allora la Corte di Roma, nei primi anni del suo impotente corruccio contro i quattro articoli gallicani, cominciò a ricusare sistematicamente le Bolle d'istituzione nei Vescovadi a tutti gli ecclesiastici che li avevano sottoscritti ed accettati. Quale fu il rimedio a cui ricorse la Francia? Al temperamento suggerito dall'insigne Bossuet, consistente in ciò che i prelati stati dal Re designati si presentassero ai Capitoli, acciò questi li investissero del potere di governare la diocesi col modesto titolo di *amministratori capitolari*, e con ufficio equivalente a quello di *vicari capitolari*. Così le cose procedettero in Francia dal 1682 al 1693. Il governo delle diocesi fu allora condotto con tanto spirito di moderazione, e con tale onestà ed indipendenza da Roma, che un simile temperamento non contribuì poco a far cessare la resistenza ormai chiarita inutile della Corte romana.

Il secondo esperimento mi è personale.

Nel 1861 trovai nelle provincie Napoletane, credo, non meno di ventotto diocesi le quali nè anche erano del tutto vacanti. Si presentava in vece una situazione più delicata, perchè i loro vescovi o erano stati cacciati a furia di popolo, come odiatori di libertà e strumenti della caduta tirannide, o volontariamente avevano esulato dalle loro diocesi per tenerezza verso il regime politico che era cessato. Trovai quelle diocesi senza governo, senza che alcuno vi esercitasse la giurisdizione episcopale. A qual mezzo io ricorsi? Al mezzo già suggerito in Francia dal Bossuet. Feci convocare i Capitoli, i quali scelsero i loro Vicari capitolari. La Corte di Roma comprese che un tal mezzo l'avrebbe privata della sua malefica influenza, e vi si oppose, minacciando fino di scomunicare gli eletti. Ma, dopo non poche difficoltà, questi vicari capitolari finirono per acconsentire, e non senza loro rischio, a mettersi in possesso del loro ufficio; e così abbiamo traversato meno male un periodo di tempo non breve ed assai malagevole fino al 1866, quando, rischiarato alquanto l'orizzonte politico, questi vescovi espulsi poterono far ritorno alle loro sedi.

Obbiettò ancora l'onorevole Minghetti: Vedete, molti tra i vescovi odierni sono già nemici delle istituzioni nostre, quantunque siano stati nominati dallo Stato; questa dunque non è una garanzia della felicità della scelta. Ma io rispondo: Non tenete conto che questi cattivi vescovi (e ripeto che intendo sempre fare le individuali eccezioni verso molti di essi che le meritano) sono stati creati e nominati da quei Principi spodestati, i quali facevano consistere il principal merito di un vescovo nella pompa di uno spirito illiberale ed antinazionale? Quanto poi a quei pochi che furono nominati nel 1866 sotto il Ministero dell'onorevole Ricasoli, tutti sanno che i loro nomi furono imposti da Roma; anzi per alcuni altri il Ministero dovè opporre vigorosa resistenza per impedire che la loro imprudente scelta desiderata dalla Corte di Roma non avesse luogo, chè certamente sarebbesi considerata come una provocazione, ed avrebbe generato inevitabili disordini in mezzo alle popolazioni, cui somiglianti vescovi si fossero imposti.

Dunque, signori, è inutile dissimularlo, la legge che voi state deliberando, se questo articolo sarà approvato, sarà sorgente di pericoli e danni. Non sarà questione che della misura maggiore o minore di questi danni, e dei mezzi che non si mancherà di opporre ad essi per iscemarli.

Ma io domando: quale è il merito di questa politica, la quale contro i principii, ed a loro detrimento, non già pel loro trionfo, si

compiace di creare pericoli, inconvenienti, e danni senza necessità, riservandosi poi a difendersi dai medesimi, a combatterli, a scongiurarli?

A questi danni e pericoli permettetemi di aggiungerne ancora un altro, che, se non sarà il massimo, merita tuttavia che la Camera ne tenga qualche conto.

Pensate che il giorno in cui quest'articolo di legge sarà approvato si renderà necessaria ed inevitabile una serie incessante di nuovi conflitti e litigi colla Corte di Roma, anche innanzi ai tribunali; per modo che, se potesse anche giungere un giorno di conciliazione, questo articolo di legge avrebbe il merito di allontanarlo, o di renderlo impossibile.

Si comincerà a disputare quali siano i vescovadi di regio Patronato, perchè non vi ha dubbio che, se voi conservate i diritti di patronato laicale a favore di semplici privati, non potrete privare dei suoi diritti di Patronato la Corona.

Ora è verità riconosciuta che tutti i vescovadi di Sicilia sono di regio patronato, per essere state le mense vescovili di Sicilia dotate dal conte Ruggiero, e poi dal fondatore della monarchia. Quanto alle provincie Napolitane, la Curia romana pretendeva nel 1527 che soli 24 vescovadi fossero di regio patronato, mentre invece il Governo reclamava la spettanza di quel diritto per un numero assai maggiore, riconosciuto di fatti come non contestabile nel penultimo Concordato del secolo scorso. Nè vi ha regione d'Italia in cui consimili controversie non siansi sollevate.

Ora è certo che da un lato i clericali diranno che per tal modo (per non sapervene grado) la nostra concessione diviene poco più che illusoria ed inutile; dall'altro canto, non potendosi abbandonare i diritti di Patronato della Corona, dovrete di necessità sostenerli con altrettante liti davanti i tribunali; e sovente vi toccherà far decidere che il nominato dal Pontefice non è legittimamente vescovo, perchè quel vescovado essendo di regio patronato, la nomina è stata fatta in isfregio di questo diritto della Corona.

Simili lotte si propagheranno in vaste proporzioni, e così quest'articolo 16 della legge, in cui alcuni credono scorgere un pegno di pace colla Corte di Roma, ai miei occhi invece si mostra indubitatamente come un segnale ed una dichiarazione di guerra.

Un'ultima considerazione, o signori. Io potrei, se non rallegrarmi per questo grande mutamento nel diritto pubblico del nostro paese, spiegarmi la sicurezza de' proponenti, se si potesse almeno dire: « Quanti vescovi possono morire in un anno? Se un danno deve esserci prodotto dalla Corte di Roma con la diretta sua nomina dei

vescovi, questo veleno per la necessità delle cose ci sarà somministrato in una dose così omeopatica, che alla fine dei conti riuscirà insensibile all'ammalato e non ne impedirà la guarigione. »

Ma, signori, le circostanze politiche precedenti d'Italia ci hanno creato una condizione eccezionale. Voi avete ben 89 sedi vacanti: come volete dunque permettere una invasione di 89 proconsoli pontifici, scelti nel peggiore momento, scelti in tali disposizioni di animo, che il Pontefice stesso più tardi ne sarebbe pentito, quando avesse potuto quietare dall'attuale stato di agitazioni, di ire e di amarezze? Voi ben vedete che questa circostanza speciale aggrava, ed oltre ogni tollerabile limite, la misura del danno.

Io dunque dichiaro, o signori, non potere assolutamente acconsentire alla seconda proposizione del primo periodo dell'articolo 2, cioè all'immediato abbandono del diritto dello Stato nella nomina dei vescovi.

Ora dirò brevemente il mio avviso circa il temperamento che la Commissione ci lascia intravvedere deposto nel successivo articolo 17, quello cioè di riservare al Governo il diritto di dare o negare l'*Exequatur nelle provviste beneficiarie*, e perciò ben anco nella nomina pontificia dei vescovi. È necessario anzitutto ben intendere in qual senso ed a quale effetto si vuole che una tale riserva sia scritta nella legge.

Se io dovessi desumerla da un emendamento proposto dall'onorevole Pisanelli, il quale mantiene la riserva di questa cautela dell'*Exequatur* soltanto fino a che non si provveda per legge intorno alla proprietà ecclesiastica; potrebbe da ciò conchiudersi essere questa una riserva temporanea, la cui ragione di essere unicamente sia relativa al possesso della temporalità del beneficio nel senso in cui ieri l'altro l'onorevole Ugdulena disapprovava la proposta, che secondo lui tendeva a separare l'ufficio dal beneficio.

Che se tale essere dovesse il senso dell'articolo, esso sarebbe assolutamente inaccettabile, poichè quali conseguenze ne deriverebbero?

Che il vescovo nominato sarebbe indubbiamente investito della sua giurisdizione ed avrebbe diritto di esercitarla; solo non potrebbe prendere possesso delle rendite e dei proventi della mensa vescovile. Quindi suppongasi pure che da Roma si nomini ad arcivescovo di Napoli o di Firenze una persona notoriamente ostile all'Italia ed inaccettabile dallo Stato, e quindi che non potesse ricevere l'*Exequatur* alla sua Bolla di nomina, nè potesse mettersi in possesso della temporalità della diocesi.

Ma un tale arcivescovo se ne verrà a Firenze ed a Napoli, e non mancheranno di coloro che apriranno sottoscrizioni di volontari oblatori; e sarebbe anche peggio se in alcun luogo dovesse essere ridotto alla condizione di mancare del necessario. Questo spettacolo non potrebbe che tornare a disdoro dello Stato, ed accrescere il malcontento e l'avversione de' suoi nemici.

Dunque non è in questo senso, e ne faccio esplicita dichiarazione alla Commissione, al Governo, ed allo stesso onorevole Pisanelli, non è in questo senso che dovrà intendersi la riserva anzidetta: ed in verità nell'articolo 17 la Commissione adopera la formola, che si aboliscono l'*Exequatur*, il regio *Placet*, ed ogni altra forma di assenso governativo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti e provvedimenti ecclesiastici, meno per alcune categorie di atti, ed una di tali specie eccettuate si è quella in modo assoluto e generico delle provviste beneficiarie.

L'effetto esser debbe che il nominato, quanto all'esteriore validità ed esecutorietà della nomina, quanto al prendere possesso della sua sede, ed al potere esercitare le sue attribuzioni giurisdizionali nelle cose spirituali ed ecclesiastiche, mancando dell'*Exequatur*, non è e non può considerarsi vescovo; e se qualcuno si permettesse di promuovere o tentare l'esecuzione della Bolla Pontificia a dispetto della inesistenza dell'*Exequatur* dello Stato, incorrerebbe nella sanzione penale scritta nell'articolo 270 del Codice Penale.

Ora, se tale esser dovrà il senso e l'effetto di quella riserva, nè potrebbe essere diversamente; i fautori della potestà pontificia tanto più grideranno che la rinuncia dello Stato è più di nome che di realtà, si riduce a poca cosa, scompone tutto il sistema odierno senza assicurare l'autorità e la preponderanza papale.

A fronte di ciò lascio a voi il considerare, se siano preferibili queste collisioni posteriori tra il Governo ed il Pontefice, che possono riprodursi dopo ogni nomina di un vescovo, all'attuale esercizio anteriore di un legittimo diritto di nomina che appartiene allo Stato.

Giova assai meglio che, quando il Principe nomina i vescovi, rimanga al Papa la responsabilità di voler lasciare le chiese orbe dei loro capi e pastori religiosi, anzichè abbia a vedersi che, mentre il Pontefice le ha provvedute dei loro ministri, sia colpa e resistenza dello Stato che voglia ostinarsi ad impedire che l'investito, ormai pienamente e legalmente elevato all'ufficio, entri nel possesso della sua rispettiva sede, ed eserciti le proprie attribuzioni. Si direbbe allora, che, mentre in esclusivo favore dell'autorità ecclesiastica indubitatamente è riconosciuto e scritto nella legge il diritto di nomina, cui lo Stato rinunziò; nondimeno lo Stato con aperta mala

fede rende illusoria la rinunzia stessa, allorchè si oppone che i nominati vadano in possesso delle loro sedi e diocesi.

Io dunque preferisco a questi tardi ed imperfetti rimedi posteriori, che lo Stato continui ad esercitare il suo diritto di nomina, rendendosi organo di trasmessione delle proposte del clero e delle popolazioni.

Che se dovesse unicamente riservarsi allo Stato la facoltà di un posteriore rifiuto, questo esser dovrebbe almeno un vero ed ampio diritto di *veto*, che impedisse alla nomina pontificia di conseguire perfezione ed efficacia.

Io rammento a questo proposito che tra i documenti pubblicati dei negoziati iniziati tra il conte di Cavour e la Corte di Roma, ed anche dei negoziati posteriori annunziati dal Barone Ricasoli, mai non si pervenne al punto di voler rinunziare, come nell'attuale disegno di legge, a qualunque maniera d'ingerenza dello Stato nella nomina dei vescovi.

Badate che allora, non ancora distrutto il potere temporale del Papa, non esistevano ancora le condizioni di ostilità estrema in cui oggi ci troviamo con la Curia romana, e d'altronde si proponevano capitoli di concordia e di pace. Ciò non ostante negli articoli 12 e 13 del progetto di Capitolato presentato nel 1860 al Conte di Cavour era scritto: « Il Governo rinuncia a qualsiasi diritto alla nomina e presentazione de' Vescovi. Questi saranno presentati alla confermazione pontificia *dal clero e dal popolo*, che li eleggerà con un sistema da convenirsi. »

Ed in margine scriveva il Conte di Cavour: *Accetto, ma la proposta sia fatta dal solo clero.*

Ecco, o signori, in qual senso ed in quali limiti anche allora si proponeva che lo Stato rinunziasse alla sua ingerenza nella nomina dei vescovi in favore del clero e del popolo, od almeno del clero soltanto, non mai nel senso di fondare l'autocrazia papale e la dispotica scelta dei capi delle diocesi.

Laonde nell'articolo 5 del Capitolato definitivo, all'uopo compilato dallo stesso Conte di Cavour, leggevasi questa più generica formola.

« La nomina dei vescovi sarà fatta *con un sistema elettivo* nei modi da combinarsi. Lo Stato rinunzia a qualunque diritto su tale materia, *tranne un* VETO *in casi gravi.* »

Fate attenzione che, fin nelle nomine fatte con un sistema elettivo, quel grande uomo di Stato non ammetteva che lo Stato potesse spogliarsi di una estrema precauzione difensiva sotto la forma dell'esercizio di un diritto di *Veto*, più solenne del semplice rifiuto di un *Exequatur*, che non riguardasse solo la immissione nella tem-

poralità, ma paralizzasse affatto ogni efficacia della nomina del vescovo fatta dal Pontefice.

Nè pago di tal cautela aggiungeva ancor quest'altra, continuando l'articolo:

« Però per la prima volta la nomina delle Sedi vacanti si farà di concerto fra il Re ed il Sommo Pontefice. »

Era determinato a questa eccezione il Conte di Cavour dal numero già fin d'allora notevole delle sedi vacanti, cioè nel 1860: chi può dubitare della cresciuta necessità dopo altri undici anni che sono da quel tempo trascorsi?

Finalmente si aggiungeva nell'articolo 7:

« Saranno ridotte le Diocesi a sole ottanta. »

Ed infine questo memorabile Capitolato chiudevasi domandando in corrispettivo niente meno che la spontanea rinunzia del Sommo Pontefice al suo dominio temporale, e la ricognizione da sua parte del regno d'Italia.

Quando adunque tutto ciò dovevasi ottenere, nè pur si osava di proporre un abbandono dei diritti dello Stato che si rassomigliasse al sistema che oggi si viene a presentarci. Perciò, sotto tutti gli aspetti, quando sull'articolo 16 non fossero da voi accolte le mie osservazioni; se per avventura una maggioranza di questa Camera approvar potesse la prima parte dell'articolo anzidetto come si vede proposto; il mio discorso riesce alle seguenti conclusioni pratiche.

Primamente aggiungerò un secondo paragrafo, al doppio scopo di dichiarare che la rinunzia ai diritti dello Stato, contenuta in questa disposizione di legge, non sarà applicabile che alle future vacanze, a quelle vacanze delle sedi diocesane che potranno avvenire dopo la promulgazione della legge, non alle 89 diocesi già rese vacanti sotto le leggi anteriori, per le quali bisogna mantenere intatta l'antica disciplina ed il presente sistema.

Inoltre anche nelle diocesi che vacheranno in avvenire, conviene far salva ai Capitoli e parrochi diocesani, avvicinandomi perciò alla proposta dell'onorevole Pescatore, la facoltà di proporre la persona da promuoversi all'episcopato, la quale in tal caso verrebbe dalla Corona presentata senza alcuna alterazione al Pontefice.

In estrema ipotesi mi riservo di votare nell'articolo successivo il mantenimento nello Stato del diritto pieno ed assoluto di ricusare l'*Exequatur* alla nomina dei vescovi: logicamente vi sarò condotto per necessità dai convincimenti che ho finora manifestati. È un espediente che non soddisfa interamente ai principii; ma in difetto di meglio saremo obbligati ad accettarlo. Se il Ministero si oppone

benanche a quella riserva, ed intende lasciare lo Stato disarmato di tutti i mezzi di difesa; noi faremo il nostro dovere, ed associandoci in questa parte alla Commissione, lo combatteremo votando contro di esso.

Tali sono, o signori, le conclusioni de' miei ragionamenti. Fondiamo la libertà della Chiesa; accettiamo il principio di questa legge, ma nella sua pura e legittima esplicazione. Consentiamo fiduciosi ad una legge, la quale provveda alla rigenerazione e non alla maggiore corruzione degli ordini ecclesiastici; ad una legge di libertà, ma non ad una legge di oppressione e di servitù per la Chiesa. (Bravo! Bene! *a sinistra*)

Tornata del 14 marzo 1871.

Presidente. Ora veniamo ai voti.

Il Controprogetto che più si distacca dal progetto della Commissione e del Ministero è quello dell'onorevole Piolti de Bianchi, il quale comprende un intero sistema, e perciò dovrà essere messo ai voti per vedere se dovrà avere la precedenza.

Poi segue quello dell'onorevole Pecile, che si avvicina al sistema dell'onorevole Piolti de' Bianchi. Viene quindi l'articolo sostitutivo dell'onorevole Sineo, quello dell'onorevole Mancini, e quello dell'onorevole Pescatore. Finalmente avvi quello dell'onorevole Ercole.

Qualora la Camera stimasse di respingere i diversi articoli che includono un sistema diverso, passeremo alla votazione dell'articolo 16 in questo senso, che, quando si procederà alla votazione sulla prima parte dell'articolo 16, concordato tra la Commissione ed il Ministero, si voterà sull'ordine del giorno dell'onorevole Paternostro; poi, quando la prima parte sarà approvata, si voterà sulle aggiunte proposte dagli onorevoli Crispi e Mancini, e poi sulla seconda parte, e così sarà consultata la Camera sulla proposta dell'onorevole Ugdulena, il quale domanda che tutta la prima parte si respinga, votando separatamente. Per tal modo ognuno è libero del suo voto sulle due parti.

La soppressione dell'intiero capoverso, come propone l'onorevole Ugdulena, non lascerebbe la libertà del voto a coloro che pure ne vogliono una parte; quindi si verrà per divisione all'altra parte.

Chi è d'avviso che il sistema contenuto negli articoli proposti dagli onorevoli Piolti de Bianchi, Varè, Biancardi e Cadolini debba avere la precedenza, è pregato di alzarsi.

(La Camera delibera negativamente.)

Ora viene l'articolo sostitutivo degli onorevoli Pecile e Arrivabene:

« Articoli 16 e 17. Il Governo del Re rinuncia ad ogni ingerenza nell'elezione dei vescovi e dei parroci, rimettendo il diritto che gli spetta nelle mani del clero e del popolo.

« Il diritto relativo alla elezione dei parroci sarà esercitato dalla riunione dei capi-famiglia; il diritto relativo all'elezione dei vescovi sarà esercitato dall'assemblea dei parroci della rispettiva diocesi.

« I vescovi così eletti non saranno più richiesti di prestare giuramento al Re. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

Ora segue l'articolo sostitutivo dell'onorevole Sineo:

« Art. 16. È fatta rinuncia dal Governo al diritto di nomina, presentazione o proposta nella collazione dei benefizi maggiori in tutte le diocesi nelle quali l'elezione dei funzionari ecclesiastici sarà restituita al clero ed al popolo. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Chi lo approva si alzi.

(Non è approvato.)

Ora viene quello dell'onorevole deputato Mancini.

Mancini. Vorrei associarmi all'onorevole Pescatore nel suo articolo che contiene due parti: essa riguarda la collazione delle diocesi che si renderanno vacanti, e può essere messa ai voti separatamente; ad essa mi associo, essendovi molta somiglianza con la mia.

Rimarrebbe poi a votare sopra la mia aggiunta.

Presidente. Sta bene; leggerò l'articolo proposto dall'onorevole deputato Pescatore:

« Nelle nomine alle sedi episcopali vacanti il Governo accetterà le raccomandazioni che gli verranno fatte con libera votazione dalle assemblee dei canonici e dei parroci della diocesi, convocati a tal fine dal vicario capitolare.

« In difetto di tali raccomandazioni, il Governo continuerà ad esercitare liberamente il diritto di nomina, presentazione o proposta, secondo le norme vigenti. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(È respinto.)

Ora rileggerò l'articolo sostitutivo proposto dall'onorevole Ercole.

Ercole. L'esperienza mi ha dimostrato che, quando gli emendamenti non possono...

Presidente. Lo ritira?

Ercole. Solo vorrei pregare la Commissione a dirmi se non crede...

Presidente. Non posso darle la parola per altro se non per dire se lo ritira.

Ercole. È solo una dichiarazione relativamente al comma...

Presidente. Ma non posso. Lo ritira o no?

Ercole. Lo ritiro.

Presidente. Ora viene l'articolo della Commissione.

Leggerò la prima parte del primo comma:

« È fatta rinuncia dal Governo al diritto di legazia apostolica in Sicilia. »

Qui l'onorevole Paternostro propone...

Paternostro P. Ritiro il mio ordine del giorno, e mi associo alla proposta dell'onorevole Ugdulena, che, nel mio senso, è più larga.

Presidente. Sta bene.

Allora metterò ai voti il primo alinea.

Mancini. La divisione.

Presidente. Come l'onorevole Ugdulena ha già inteso, votandosi per divisione, ottiene il suo scopo.

Dunque rileggo la prima parte:

« È fatta rinuncia dal Governo al diritto di legazia apostolica in Sicilia. »

Metto ai voti questa parte.

(È approvata.)

Leggerò la seconda parte del primo comma dell'articolo:

« Ed in tutto il regno al diritto di nomina, presentazione o proposta, sinora esercitato da esso in forza di concordato, di legge o di consuetudine, nella collazione dei benefizi maggiori. »

(Dopo prova e controprova, è adottata.)

Ora verrebbe il posto dell'aggiunta dell'onorevole Mancini, che è la seguente:

« Tale rinunzia però avrà effetto nelle diocesi che si renderanno vacanti dopo la promulgazione della presente legge. »

Domando se quest'aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(È respinta.)

Leggo il secondo comma:

« I vescovi non saranno richiesti di prestare giuramento al Re. »

(È approvato.)

« Ai benefizi maggiori e minori non possono essere nominati se non cittadini del regno, eccettochè nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie. »

(È approvato.)

« Nella collazione dei benefizi di patronato regio nulla è innovato. »

(La Camera approva.)

Pongo ai voti l'articolo complessivo.

(La Camera approva.)

DECIMOSESTO DISCORSO

SULL' ABOLIZIONE DELL' EXEQUATUR E DEL PLACET SU GLI ATTI E PROVVEDIMENTI ECCLESIASTICI

(*Articoli 17 e 19 del Progetto*)

Tornata del 16 marzo 1871

Mancini. È superfluo richiamare l'attenzione della Camera sopra l'immensa importanza, non solo tradizionale e teorica, ma giuridica e pratica della rinunzia cui lo Stato viene a consentire con questo articolo 17. Non concessione o tolleranza dei Pontefici, ma un eminente diritto o, meglio, l'adempimento di un dovere indeclinabile inerente all'ufficio stesso della civile Sovranità, fu ognora considerata l'interposizione dell'*Exequatur* e del *Placet* sopra gli atti e provvedimenti delle autorità ecclesiastiche. Invero la Chiesa ha per molti secoli preteso, e non ha certamente abbandonato questa antica sua pretensione, di essere una società perfetta, un vero Governo, cui non facessero difetto e il potere legislativo e il giudiziario.

Essa dunque, prima nei Concili, ed oggi poi anche per opera individuale del Pontefice, può mutare da cima a fondo tutta la sua legislazione, tutte le norme che regolano la vita degli istituti ecclesiastici; essa inoltre provvede i singoli benefizi; essa infine può emettere provvedimenti e far atti i quali, sotto l'apparenza di regolare cose di religione, direttamente feriscono e compromettono i diritti della società civile ed interessi indubitatamente civili e temporali.

Conseguentemente fu ognora ritenuto essere indispensabile che, avanti di darsi esecuzione ad atti ed a provvedimenti dell'autorità ecclesiastica, la sovranità civile esercitasse un diritto di ispezione

necessario alla propria difesa, verificasse cioè se nell'emanazione di quegli atti l'autorità ecclesiastica si fosse contenuta nei confini della propria competenza, ovvero, eccedendoli, avesse disposto sopra materie ad essa estranee, e se infine l'atto, per la sua natura ed oggetto, si appalesasse ripugnante alle leggi, od altrimenti pericoloso e funesto alla sicurezza dello Stato od all'ordine pubblico. Era quindi richiesta una preventiva dichiarazione del Governo, che non vi fossero ostacoli o inconvenienti di simil sorta, e che non vi fosse quindi ragione d'impedire l'esecuzione e pubblicazione dell'atto ecclesiastico, il che costituisce quella che, sotto diverse forme, e secondo la varietà de'casi, ora si è chiamata concessione dell'*Exequatur*, ora del regio *Placet*, del regio gradimento, ed ha ben anche assunto altre svariate e non men conosciute denominazioni.

Come vedete adunque, signori, è un diritto di vigilanza e di difesa per la integrità ed incolumità delle ragioni della sociale Sovranità, che viene esercitata ed esplicata mediante questa istituzione. I sovrani cattolici, i quali si picchiavano il petto, e maggiormente si mostravano devoti ai principii del cattolicismo; quelli stessi che, con feroce intolleranza, esagerarono il loro zelo fino a mandar centinaia e migliaia di vittime sui roghi dell'inquisizione (e basti tra essi rammentare Filippo II di Spagna), furono sempre tenaci e gelosissimi custodi dell'esercizio di questo diritto, parendo ad essi che potevasi esercitarlo con temperanza, con deferenza e riguardi verso il Pontificato e la Chiesa, l'abbandonarlo però fosse colpa ad essi interdetta per debito medesimo della loro eminente potestà.

Ora, signori, l'Italia, prima fra tutti gli Stati cattolici, ad eccezione del Belgio che ne diede l'esempio nella sua Costituzione del 1830, verrebbe con questo articolo a dichiarare che siffatta istituzione rimane completamente abbandonata, e che lo Stato rinunzia all'esercizio di questo che io ben chiamerei, più che suo diritto, un suo dovere.

Grande, incontrastabile è adunque l'importanza di questa concessione. Tale innovazione sola potrebbe significare al cospetto del mondo cattolico, quali sono i sentimenti della nazione italiana, attestati dai suoi rappresentanti, e come essa abbondi nel senso di una fiducia della quale sarebbe impossibile trovar largo esempio, e sarà molto difficile che presto se ne vegga l'imitazione presso le altre nazioni ed i Governi cattolici di Europa.

Ciò nondimeno, la Commissione ha compreso che non si poteva rinunziare alla difesa ed all'incolumità dello Stato; che, abbandonando il sistema finora applicato, era indispensabile surrogarvi un sistema diverso. E se io interpreto bene l'intimo senso e scopo

delle proposte, esse possono considerarsi formolate ed attuate negli articoli di legge, che abbiamo sotto gli occhi, nella seguente guisa: Si abolisca ogni ingerenza preventiva che lo Stato esercita mercè questa istituzione; dovranno subirsi gli atti ed i provvedimenti dell'autorità ecclesiastica; essi potranno essere liberamente pubblicati, liberamente eseguiti; non avranno più bisogno perciò di una preventiva permissione ed autorizzazione del Governo; ma codesta esecuzione sia fatta a rischio e pericolo degli esecutori, e sotto la loro responsabilità, per modo che a questa ingerenza preventiva venga surrogata una garantia posteriore, la possibilità cioè della repressione o di un giudizio de' tribunali, acciò gli atti o provvedimenti dell'autorità ecclesiastica, i quali possano produrre detrimento ai diritti della sovranità civile od a quelli dei cittadini, ovvero compromettere l'ordine pubblico, rimangano circoscritti, resi impotenti ed inabili a nuocere, dichiarati privi e destituiti di ogni specie di giuridici effetti.

In somma tutto quello che lo Stato finora poteva impedire, ed impediva preventivamente in via amministrativa e discrezionale col mezzo dell'*Exequatur*, sarà d'ora innanzi impedito con l'azione normale e riparatrice delle leggi e de' tribunali; ed a ciò si riferisce l'articolo 18 della presente legge, la cui discussione naturalmente s'intende riservata. Ma per mostrare alla Camera che l'abbandono che si propone dell'istituzione, della quale è parola nell'articolo 17, più che l'abdicazione dei doveri dello Stato, è la sostituzione di una forma di difesa assai più conveniente agli ordini liberi ed al concetto dello Stato moderno, era indispensabile che fosse messo in rapporto l'articolo 17 col successivo articolo 18.

Fatta questa prima riserva, un altro criterio ha ben anco guidato le proposte della Commissione. Essa riconosce che, almeno in alcune speciali materie, sia per la somma importanza, sia per la qualità e natura di esse, che direttamente riguardano l'interesse della sovranità civile o dei singoli cittadini, benchè questo interesse sia misto e contemperato con provvedimenti d'indole religiosa ed ecclestica, sia necessità indeclinabile che, almeno fino a quando nuove leggi non regolino diversamente alcune parti della economia della Chiesa, specialmente della proprietà ecclesiastica e della vita degl enti morali ecclesiastici, non si abbandoni, ma tuttavia si conservi in forma di speciali eccezioni il regio *Exequatur* ed il *Placet*.

Quando si consenta nel sistema della proposta, quando si accetti il principio che muove la Commissione, ed in nome del quale fu indotta la maggioranza di quest'Assemblea a rinunziare ai diritti dello Stato nelle nomine dei vescovi, tutta l'indagine può ridursi

a determinare quali eccezioni debbano essere in quest'articolo 17 introdotte, e ad esaminare se quelle che la Commissione indica siano sufficienti, o se logicamente e necessariamente dal criterio e dal concetto razionale che essa ha adottato non derivi il bisogno e la giustizia di aggiungere anche alcune altre eccezioni, alle quali precisamente accennano gli emendamenti da me formolati e proposti.

Taluno degli onorevoli nostri colleghi muoveva un primo dubbio, quello cioè se, avendo la Commissione proposto di mantenere per eccezione l'*Exequatur* negli atti che riguardano le *provviste beneficiarie*, non meno che negli atti concernenti l'*alienazione o destinazione dei beni ecclesiastici*, non debbasi comprendervi ben anco quegli atti coi quali possa venire regolata e mutata da parte dell'autorità ecclesiastica la stessa *materia legislativa beneficiaria;* imperocchè ognuno comprende esser forse di minore importanza l'abuso possibile dell'autorità ecclesiastica nella scelta di un individuo per la collazione di un benefizio, che quello da temersi dalla emanazione di nuove norme costitutive del sistema in genere di conferimento dei benefizi ecclesiastici, sostituendo, per modo di esempio, ai benefizi elettivi la collazione diretta di una determinata autorità; ovvero facendo una ipotesi, la quale potrebbe non sembrare impossibile a chi abbia seguito con diligenza il corso della storia ecclesiastica e la sistematica invasione dell'autorità papale a danno delle autorità inferiori, laddove per avventura una Bolla dichiarasse di concentrare nella persona del Pontefice la potestà di conferire dal primo all'ultimo tutti benefizi di ogni sorta, facendosene ei solo l'esclusivo collatore.

Ognuno può comprendere se provvedimenti di questa natura non feriscano ben piu profondamente ancora l'interesse della Sovranità civile di quello che lo possa la facoltà di conferire un determinato benefizio.

Può farsi un'altra domanda ancora. Si può chiedere, se non esistano nella legislazione ecclesiastica non pochi atti, i quali giustamente abbiano sollevato una legittima resistenza ed un'opposizione insuperabile da parte degli Stati cattolici, essendo riconosciuto che non avrebbero potuto essere accettati e posti ad esecuzione senza distruggere il principio dell'indipendenza dello Stato; e se atti somiglianti, i quali emanassero in avvenire dall'autorità del Pontefice, sarebbero secondo lo spirito dell'articolo 17 compresi nelle eccezioni, ovvero se queste eccezioni dovranno intendersi così tassative e limitate da doversi ritenere fuori di esse assolutamente concesso al Pontefice e ad ogni autorità ecclesiastica di provvedere

come crederanno meglio nelle materie ecclesiastiche, e senza possibile conoscenza ed ingerenza dello Stato per l'esercizio della propria difesa.

Così la celebre Bolla *Unam sanctam*, quella *In Cœna Domini*, la Bolla *Unigenitus* non furono ricevute, e non potevano essere ricevute in molti Stati cattolici, come del pari parecchi Canoni del Concilio Tridentino. Ma se domani il Pontefice vorrà rifare questi atti, riprodurli in forma di nuove bolle o brevi, avranno essi bisogno dell'*Exequatur*? Se allora noi andremo a consultare l'articolo 17, che cosa vi leggeremo? Che non trattandosi nè di alienazione nè di destinazione di beni ecclesiastici, nè di provviste di benefizi, noi abbiamo dichiarato che l'ingerenza dello Stato cessa completamente, e che non vi sia in alcun modo fatta riserva del regio *Exequatur*. Ma agli occhi miei, se una eccezione debba farsi, se qualche eccezione è legittimamente da introdursi, ancor più di quella riguardante la provvista dei singoli benefizi o l'alienazione di un pezzo di terra, dovrebbesi far riserva eccezionalmente dell'*Exequatur* per quegli atti i quali, benchè emanino dall'autorità ecclesiastica, pure evidentemente eccedono la sfera delle di lei competenze, ed invadono il campo su cui è esclusivamente riservato di emanare leggi e provvedimenti alla sovranità ed autorità civile.

Poichè la Commissione è entrata in questo sistema di eccezioni; nel mio emendamento ne sono indicate altre tre, sulle quali io domando o spero qualche spiegazione dalla Commissione per organo del suo relatore, e dal Governo.

Primamente si chiede, se si creda che la potestà ecclesiastica possa da sè sola in avvenire, a proprio libito, mutare le *circoscrizioni ecclesiastiche* delle diocesi o parrocchie; se gli atti operativi di questi mutamenti debbano stare nelle eccezioni o nella regola; e se la legittimità dell'ingerenza dello Stato possa essere menomamente posta in contestazione sopra atti di questa natura.

Badate, o signori, che non sempre un mutamento di circoscrizione estingue o crea un corpo morale: possono continuare a sussistere due diocesi o parrocchie, distaccando alcuni comuni o frazioni di popolazioni da una diocesi o parrocchia, od aggregandoli ad un'altra. E ciò talvolta può essere decretato, anche per far dipendere alcune famiglie od alcuni individui del clero piuttosto da certi superiori che da certi altri, secondo gl'intenti che in varie circostanze si può proporre l'autorità ecclesiastica.

Ad ogni modo siffatta questione interessa, oppur no, le popolazioni e le necessità del pubblico servizio? Si viene, oppur no, in tal guisa ad operare un mutamento nel contenuto di uno dei corpi mo-

rali, alterandone la sostanza, mercè una aggregazione od una separazione?

A me pare non potersene dubitare, anche discordando in questo argomento dalla Commissione, tuttochè ad essa pure sia sembrato non potersi mettere in dubbio in codesti casi la legittima ingerenza dello Stato.

Rimarrà quindi a vedere dove e come ciò debba essere espresso nel testo dell'articolo. Per me sono pronto ad accettare qualunque redazione la quale ciò chiaramente indichi e significhi.

L'altra delle eccezioni aggiunte nel mio emendamento riguarda la *creazione di nuovi istituti ecclesiastici;* e come questo argomento ha relazione con l'altro delle congregazioni religiose non autorizzate dallo Stato, ed al pericolo di veder sorgere istituti aventi uno scopo inconciliabile colla tranquillità del paese e coi principii fondamentali del nostro diritto pubblico, ognuno facilmente si persuaderà che gli atti dell'autorità ecclesiastica, appartenenti a codesta specie, debbonsi comprendere tra quelli che interessano così direttamente e profondamente lo Stato, da non potersi ad esso ricusare legittimità d'ingerenza.

Finalmente una terza eccezione, di cui propongo l'aggiunzione, riguarda le tasse e i diritti da pagarsi agli ecclesiastici per loro atti o servizi, essendo noto quali e quante contese abbia in diverse epoche suscitato tra l'autorità ecclesiastica e la civile quest'argomento delle tariffe e delle tasse ecclesiastiche. Pochi ignorano come la famosa tariffa Innocenziana incontrasse vigorosa resistenza in molti Stati cattolici, che la trovarono esorbitante e non ne vollero autorizzare l'esecuzione. Checchè ne sia, oggidì lo Stato deve ritirare qualunque ingerenza e partecipazione dagli atti dell'autorità ecclesiastica per quanto riguarda la determinazione delle tasse e diritti da pagarsi, quasi tributo al clero, dalle parti interessate? E non vi trattiene il pericolo di assoggettare i nostri concittadini ad indebite gravezze senza loro consentimento?

Seguitemi col pensiero, o signori, in una deserta campagna; tenete conto della fede sincera del povero paesano, del rozzo contadino; sarà lecito ad un curato di aggravare a suo piacimento quelli che egli chiama diritti di stola bianca e nera, cioè l'onorario da percepirsi per far tumulare il cadavere del figlio o di un vecchio genitore? Questo popolano dovrà rimanere senza alcuna protezione dello Stato, nè vi sarà alcun mezzo per porre un limite a simili gravezze? Egli si presenterà al tribunale; ma il tribunale, percorrendo il vostro articolo 17, potrebbe forse dire: Che volete? Il legislatore ha dichiarato che gli atti dell'autorità ecclesiastica debbono essere

liberi, e che, fuori di poche e determinate eccezioni, si possono eseguire senza il bisogno dell'autorizzazione dello Stato; conseguentemente sono atti per sè efficaci ed esecutorii. E potrete anche trovare qualche magistrato, per avventura iniziato in un certo ordine di idee, che al bisogno udiamo invocare in questa Assemblea, per vederlo poi, dopo un istante, con incoerenza abbandonato, il quale soggiungerà, a nome dei principii male intesi e peggio applicati di libertà: tutto dev'essere spontaneo e libero nel regime della Chiesa; chi non vuol pagare quella tassa, è libero di non chiedere l'ufficio dei ministri di religione, di non far battezzare suo figlio, di non far accompagnare alla tomba suo padre, come se in questa materia non vi fossero pressioni e violenze morali ancora più potenti ed irresistibili delle stesse violenze fisiche.

Ora, se queste materie sono indubitatamente tali che riguardano, più che la religione in astratto, interessi civili e temporali; se la Commissione è ferma nell'avviso che lo Stato, pur rinunziando al suo diritto dell'*Exequatur* e del *Placet*, debba, con alcune benchè limitate eccezioni, provvedere almeno acciò gli esposti più gravi inconvenienti e danni non avvengano; io non credo che possa ragionevolmente venir respinta la modesta proposta dei miei emendamenti.

Io accetto, come vedete, il sacrifizio che volete fare; vi seguo in questo abbandono, che mi sembra una generosa prodigalità dello Stato, se pure non sia un imprudente oblio dei propri doveri; ma ciò facciasi dentro quei limiti in cui possa l'ordine pubblico non ricevere irreparabile detrimento.

Giova tuttavia non lasciar ignorare alla Camera che, nel seno della Commissione, erasi fatta strada una proposta più semplice; ed alle eccezionali riserve dell'*Exequatur* su tutti gli atti riguardanti le *provviste beneficiarie*, e *l'alienazione* e *destinazione dei beni ecclesiastici*, erasi manifestata propensione ad aggiungere puranche una terza categoria di atti, enunciandola con una formola abbastanza comprensiva, cioè quelli che importassero *ogni alterazione negli istituti ecclesiastici*.

Questa semplice aggiunta forse potrebbe bastare a dissipare i timori che mi preoccupano, perchè da un lato renderebbe per avventura inutile di esaminare la questione della circoscrizione delle diocesi e parrocchie, non potendo certamente codesti mutamenti avere luogo senza operarsi un'alterazione nella costituzione territoriale ed organica di quegli enti morali. Potrebbe forse ancora non obbligarci a parlare della erezione di *nuovi istituti ecclesiastici*, giacchè sarebbe anche questa un'alterazione dello stato anteriore. E final-

mente la stessa questione delle *tasse*, e l'altra circa gli atti che variassero le *norme regolatrici della materia beneficiaria*, potrebbero considerarsi assorbite dalla riserva dell'*Exequatur* sopra gli atti che introducessero qualunque alterazione od innovazione negli istituti ecclesiastici.

Io spero, o signori, che il Ministero non solleverà invincibili difficoltà, salvo che persista nel suo sistema di respingere in modo assoluto ogni proposta, guidandosi col proposito di combattere egualmente e le mie proposte e quelle della Commissione, Ma, laddove si creda opportuno, come io lo credo, di aggiungere alcune eccezioni, dichiaro essere a me indifferente, o che si aderisca alla mia speciale proposta di aggiungere quelle altre eccezioni, o di sostituire invece la formola generica *ed ogni alterazione negli istituti ecclesiastici;* nel qual caso non insisterò sugli emendamenti da me proposti, e sono disposto a votare la formola che venisse raccomandata dalla Commissione.

Un altro dubbio ancora è necessario che venga chiarito, e prego l'onorevole guardasigilli di darmi una risposta categorica a questo riguardo: Io la prevedo, e non può esser dubbia; tuttavia è utile una sua esplicita dichiarazione.

Noi veniamo con questa disposizione dell'articolo 17 ad abolire l'*Exequatur* ed il *Placet;* ma, intendiamoci bene, certamente essi non sono aboliti che per l'avvenire. Non è dunque da temersi che tutti quegli atti e provvedimenti dell'autorità ecclesiastica, i quali sono rimasti allo stato di conato e di progetto fino ad oggi nei diversi paesi d'Italia, perchè l'autorità civile, mentre si trovava investita del legittimo esercizio di quei diritti, giudicò che dovessero essere respinti come incompatibili colle leggi e cogli ordini dello Stato, in un momento, mercè la votazione dell'articolo 17 e la emanazione di questa legge, vengano di un tratto tutti a convalidarsi e ad assumere quel vigore che non hanno mai avuto finora, dappoichè altrimenti io sarei costretto a votare contro l'articolo e contro la legge intiera, non potendo più concepire la portata e gli effetti che deriverebbero dalla proposta abolizione. Certamente le leggi non sono retroattive, non provvedono che per l'avvenire, e conseguentemente anche certe facoltà giuridiche, le quali cessano alla sopravvegnenza di una nuova legge, sino a che sono state in vita e legittimamente esercitate, hanno dovuto imprimere agli atti sui quali si esercitarono tale un carattere ed una condizione di effetti giuridici, che rimangono necessariamente inalterabili.

Ad ogni modo, io chiedo e desidero dal Governo l'espressa e speciale dichiarazione che tutte le Bolle, tutti i Canoni di Concilii, Re-

gole di Cancelleria e, infine quell'immenso cumulo di atti, anche particolari, dell'autorità ecclesiastica, che finora lo Stato, nelle varie provincie italiane, trovasi di avere respinto, nell'esercizio del suo legittimo diritto dell'*Exequatur*, come immeritevoli di accoglimento e di esecuzione, rimangano nello stato in cui sono, e non vengano ad acquistare una efficacia che, nel momento in cui parliamo, non hanno; dappoichè tale non è, nè potrebbe essere, secondo i principii generali del diritto, l'efficacia retroattiva dell'articolo 17, che verrà sottoposto ai vostri voti.

Un'ultima considerazione mi è suggerita dalla soverchia generalità di una espressione adoperata nel principio di questo articolo 17.

La Commissione propone di abolire non solo il regio *Exequatur* ed il *Placet*, ma ben anche *ogni altra forma di assenso governativo*.

Io non dubito, ed attendo che l'onorevole relatore, con le sue dichiarazioni, tolga ogni possibile incertezza che, volendosi abolire ogni assenso governativo, s'intenda solo di quegli assensi che servono a permettere la pubblicazione ed esecuzione di Bolle ed atti dell'autorità ecclesiastica; non di quegli altri che sono esercizi di autorità propria e diretta dello Stato in materie di sua incontrastabile competenza, e specialmente intorno a questi due oggetti, cioè circa la *creazione, modo di esistenza ed esercizio dei diritti, e cessazione dei corpi morali*, e circa *i beni e le proprietà ecclesiastiche*, imperocchè i diritti di quella specie ed altri analoghi vengono alla potestà civile dal Codice Civile, a cui nessuno intende in questo momento di apportare la menoma mutazione o deroga, e però con la legge attuale non s'intende in alcuna guisa pregiudicarli.

Avvertirò che il pericolo d'inesatta interpretazione potrebbe essere principalmente prodotto dal trovarsi compresa fra le eccezioni di quest'articolo 17 la riserva dell'assenso governativo sugli atti che riguardano l'*alienazione dei beni ecclesiastici*. E poichè è noto che il Governo oggi permette l'alienazione dei beni ecclesiastici appunto in virtù delle disposizioni del Codice Civile, e sotto forma di esercizio diretto della propria autorità, e non già unicamente apponendo l'*Exequatur* ad un atto dell'autorità ecclesiastica; potrebbesi forse argomentare dalla natura di questa eccezione alla generalità comprensiva della regola; potrebbesi un bel giorno sostenere che, anche dei poteri diretti e propri conferiti e mantenuti nello Stato dal Codice Civile, con la presente legge se ne sia conservata soltanto una parte, cioè siasi conservato solamente il diritto di permettere o di impedire l'*alienazione dei beni ecclesiastici*, ma lo Stato siasi spogliato dei poteri che il Codice Civile e gli stessi principii fondamentali del pubblico diritto gli attribuiscono in modo esclusivo per l'*erezione dei*

corpi morali, per *determinare le norme secondo le quali essi devono vivere*, e per farli *cessare*.

Non essendo nella intenzione di alcuno, nè del Governo nè della Commissione, di produrre un simile effetto, io mi sono accostato all'idea di non lasciare nell'incertezza un argomento di tanta importanza, e quindi di aggiungere, di accordo anche col resto della Commissione, a quest'articolo 17 l'esplicita dichiarazione, che con quest'articolo non s'intende di apportare alcuna innovazione alle disposizioni del Codice Civile ed alla legislazione richiamata nel suo articolo 2, in quanto concernono la *creazione*, il *modo di esistenza*, e la *capacità* di tutti gli *enti morali*, e perciò degli *enti morali ecclesiastici* esclusivamente contemplati nella legge attuale, rispetto ai quali è manifesto non potersi operare alcuna modificazione o mutamento senza l'autorizzazione dello Stato.

Con questi emendamenti e dichiarazioni a me sembra che l'articolo 17 potrebbe venire accettato.

Ora, poichè sono in discussione contemporaneamente gli articoli 17 e 19, sopra la materia di quest'ultimo mi si consenta un'osservazione. Con quest'articolo si promette di provvedere con una legge ulteriore all'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche ed alla creazione degli enti giuridici che debbono rappresentarle, non che alla distribuzione tra essi dell'asse ecclesiastico, coll'abolizione delle amministrazioni governative del Fondo pel Culto e degli Economati Regi, e delle spese di culto iscritte in bilancio. Io dichiaro che applaudisco di cuore a questa promessa, la quale mi lascia vedere, da lontano almeno, nel riordinamento e nel regime della proprietà ecclesiastica, una possibile influenza ed una legittima ingerenza del laicato dei credenti, parte integrante ed essenzialissima della Chiesa; e per parte mia, benchè faccia molte riserve sopra parecchi articoli del disegno proposto dall'onorevole Peruzzi e da altri nostri colleghi, specialmente circa le congregazioni religiose non autorizzate, pure, quanto al concetto generale di attribuire a congregazioni laiche una seria e diretta ingerenza nell'amministrazione e reggimento dei beni ecclesiastici, vi aderisco pienamente, e bramerei che l'articolo 19, sebbene non sia che una promessa, possibilmente accennasse nella promessa medesima i criteri e principii che dovranno formare oggetto di studi nella discussione del futuro disegno di legge.

Tuttavia, o signori, ho udito far cenno di un desiderio che probabilmente potrà tradursi in una concreta proposta. Allorchè una tale proposta si presentasse, mi riserverei di combatterla o di emendarla, e di esaminare se il regolamento ne conceda un'ampia e nuova

discussione; ma fin d'ora accennerò quale ne sia lo scopo, acciò la Camera ne apprezzi l'importanza.

Finora, per quanto riguarda la proprietà ecclesiastica, vi sono parecchi paesi d'Italia in cui la Chiesa è costituita, per le leggi di ammortizzazione, nella incapacità di fare nuovi acquisti (come in virtù delle leggi Leopoldine in Toscana e della legislazione antica Napoletana, che risale fino a Federico II, nelle provincie Napoletane).

Si sono sollevati dei dubbi, soprattutto per un articolo della legge abolitiva degli ordini religiosi del 1866, se per avventura con esso si fosse venuto, senza pensarci e senza averlo voluto, a restituire la capacità di acquistare alla Chiesa, e ad abolire tacitamente queste leggi di ammortizzazione di Toscana e di Napoli, queste secolari e venerate istituzioni, sostituendovi la legge piemontese del 5 giugno 1850, la quale non trovasi punto estesa a codeste provincie con verun atto legislativo.

Ora, se mai venisse a proporsi fin d'ora di aggiungere a questo disegno di legge l'abolizione delle leggi di ammortizzazione di Toscana e di Napoli, e la restituzione della capacità di nuovi acquisti alla Chiesa nelle anzidette provincie, con estendere ad esse la Legge del 5 giugno 1850; mi basti rammentare che una tale questione fu lungamente dibattuta in occasione della compilazione del Codice Civile nel seno della Commissione incaricata della sua finale revisione e coordinamento; e nell'articolo 2 si dovette riconoscere la necessità di lasciare su tale materia la legislazione delle varie provincie italiane nel suo stato difforme, fino a che, con legge generale ed unica, potesse uniformemente provvedersi al riordinamento della proprietà ecclesiastica.

In altri termini quella Commissione, composta di numerosi giureconsulti, dovette rimanere convinta che, anche in un Codice Civile unico, non era possibile, senza difficoltà pratiche gravissime, che l'ora avanzata non mi permette di venire in questo momento enumerando, che trovasse la sua sede l'estensione uniforme della legge 5 giugno 1850 alle provincie dove la Chiesa non aveva punto la capacità di novelli acquisti.

Ora io non mi credo obbligato ad esprimere una opinione improvvisa sul merito della questione, e solamente mi restringo per ora ad una osservazione di ordine.

Questa disposizione, signori, è la prima nell'ordine dei molti articoli proposti dall'onorevole Peruzzi e colleghi. Delle due cose l'una: se la Camera desidera di discutere quegli articoli, e di giudicare con piena cognizione ed esame se essi meritano di essere ac-

colti o respinti, in tal caso la questione trova necessariamente la sua sede, e dovrà essere maturamente discussa e decisa insieme col regolamento di tutto il resto dell'importante materia.

Ma se in vece fosse approvato l'articolo 19, che propone la Commissione d'accordo col Ministero; se fosse deliberato che tutte le materie relative al riordinamento ed al regime della proprietà ecclesiastica sono riservate ad una successiva legge speciale e ad altro tempo; badate, signori, che si commetterebbe una grande imprudenza ed un grande errore, a mio avviso, nel distaccare dai rimanenti articoli dell'onorevole Peruzzi e nell'approvare fin d'ora quelli che soli rappresentano veramente una nuova larghezza che si vorrebbe usare alla Chiesa ed agli istituti ecclesiastici, concedendo loro la capacità dei nuovi acquisti in quasi mezza Italia, dove oggi ne sono ritenuti incapaci, senza il compenso della istituzione di quelle congregazioni laiche, le quali almeno ci rassicurerebbero circa la buona amministrazione dei beni ecclesiastici, e stabilirebbero una tal quale dipendenza del clero verso il laicato dei credenti.

Quando voi farete quella nuova legge, questa concessione alla Chiesa sarà uno dei mezzi di cui potrete efficacemente usare perchè l'intiera legge sia accettata ed anche gradita, od almeno incontrare minori ostacoli alla sua esecuzione.

All'opposto, se, mediante l'improvvisa proposta di un emendamento da aggiungersi in questa legge, si operasse un cambiamento così radicale, il quale importerebbe che la Toscana e le provincie Napoletane verrebbero in un istante a mutare il loro diritto pubblico di secoli, senza una proposta governativa, senza relazione di una Commissione che l'abbia discussa, senza veruna preparazione, senza disposizioni transitorie sui processi pendenti, e senza che ciascun membro di questa Assemblea potesse reputarsi sufficientemente illuminato, mentre sarebbe necessaria la cognizione di una serie di documenti importantissimi; un tal fatto, senza essere nella volontà dei proponenti, avrebbe l'apparenza di una sorpresa, e toglierebbe al voto della Camera qualunque autorità ed ogni morale significazione al cospetto del paese.

Io dunque conchiudo, non volendo più oltre abusare, attesa l'ora inoltrata, della vostra benevola attenzione. Se il Governo persiste nel suo sistema di un'abolizione completa e senza veruna eccezione ó riserva; io mi accosterò al sistema ultimo che la Commissione venne formolando, laddove il suo relatore, colle dichiarazioni che dal medesimo attenderò, metta in tranquillità gli scrupoli e ragionevoli timori che nelle osservazioni fin qui esposte ho manifestati.

Per ciò che riguarda il Governo, io desidero che esso categorica-

mente mi assicuri che l'articolo 17 non attribuisce validità a tutti quegli atti, di qualsivoglia carattere, legislativo, giudiziario, o di concessione graziosa dell'autorità ecclesiastica, sui quali, per un motivo qualsiasi, fino ad oggi fu negato dall'autorità civile l'*Exequatur* od il *Placet*. Bramo venire assicurato altresì che, quando si abolisce *ogni assenso governativo*, non si pensa ad arrecare la menoma mutazione alla legislazione esistente quanto alla *creazione*, alla *vita* e *capacità* dei *corpi morali*, e conseguentemente circa l'immutabilità delle loro condizioni di esistenza senza l'intervenzione del Governo.

Finalmente, in ciò che riguarda l'articolo 19, io lo accetto come è proposto dalla Commissione; ma spero che non vengasi a proporre, in emendamento a quest'articolo o all'articolo 17, l'estensione della legge 5 giugno 1850 ai paesi dove oggi sono in vigore le leggi dell'ammortizzazione ecclesiastica, senza nè anche aver riguardo alle liti pendenti in proposito, che certamente non possono nè debbono rimanere pregiudicate da un voto della Camera senza sufficiente esame; che se una tale questione venisse a sorgere, non si potrebbe impedire che fosse discussa, non già con un solitario dialogo tra il proponente l'emendamento ed il relatore della Commissione, ma colla debita ampiezza, e permettendo ad ogni membro della Camera di prendervi parte, come mi riserverei di proporre al bisogno. Ma voglio confidare che questo bisogno non sorgerà, e che ci affretteremo ormai al termine di questa legge, nella quale l'articolo 18 è il più importante che ancora rimane a discutere, quello cioè che compenserà con un sistema di riparazione legale l'abolizione delle cautele preventive dell'*Exequatur* e del *Placet*, ed affiderà per l'avvenire l'incolumità dello Stato e dei suoi vitali interessi alla giustizia ed imparzialità dei tribunali.

DECIMOSETTIMO DISCORSO

ATTRIBUZIONI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA SU GLI ATTI E PROVVEDIMENTI ECCLESIASTICI E NELLE CONTROVERSIE CHE NE DERIVANO CON RELATIVE DICHIARAZIONI E VOTAZIONE

(*Articolo 18 del Progetto*)

Tornata del 18 marzo 1871

Mancini. Il presente articolo, o signori, vuol considerarsi come fondamentale nella economia della legge che discutiamo.

Già osservammo che il concetto ispiratore della medesima, per realizzare la libertà della Chiesa, consisteva nel sostituire all'ingerenza preventiva dello Stato, ed al suo giudizio necessariamente discrezionale e prudenziale, le garantie dell'intervento posteriore dell'autorità giudiziaria inamovibile e indipendente, e perciò circondata da tutte le presunzioni di rettitudine e imparzialità, onde impedire che gli atti e provvedimenti ecclesiastici trasmodino i limiti delle proprie legittime competenze, ovvero che in qualunque modo, direttamente o indirettamente, offendano le leggi dello Stato, l'ordine pubblico e i diritti dei cittadini.

Era stata da me proposta una prima formola, che nel Comitato fu accettata alla quasi unanimità, ed io la rammento:

« Le disposizioni della presente legge non potranno mai legittimare alcuna perturbazione alla tranquillità o sicurezza pubblica, o fatti costituenti reato secondo le leggi penali del regno, nè potranno attribuire a qualunque atto ecclesiastico effetti ripugnanti all'ordine pubblico ed alla legislazione dello Stato.

« Apparterrà ai tribunali ordinari giudicare delle relative controversie, e conoscere delle azioni per eccessi o violazioni di diritti

commesse dalle persone ecclesiastiche, o nascenti dai loro atti e provvedimenti, a danno di qualunque cittadino, o della libertà e della podestà civile, nonchè dei richiami per eccessi dell'autorità civile in pregiudizio della libertà religiosa o di persone ecclesiastiche. »

Dopo ciò, ha formato oggetto di lungo e paziente studio e di gravi discussioni nel seno della Commissione la nuova formola che ora dalla medesima ci viene proposta.

Ne esaminerò rapidamente il sistema.

Si stabilisce per regola generale, in primo luogo, non essere più ammesso richiamo od appello contro gli atti delle autorità ecclesiastiche nelle materie spirituali e disciplinari, e non essere loro riconosciuta od accordata alcuna esecuzione con mezzi coattivi.

In secondo luogo è dichiarato che la cognizione degli effetti giuridici, tanto di questi atti in materia spirituale e disciplinare, come di qualunque altra specie di atti delle autorità ecclesiastiche, si appartiene esclusivamente ed intieramente ai tribunali ordinari dello Stato.

Finalmente, determinata così la giurisdizione dei nostri tribunali, si prescrive una norma, benchè, a mio avviso, incompleta, statuendosi che i tribunali siano *obbligati* a dichiarare privi di effetto gli atti delle autorità ecclesiastiche, i quali siano contrari alle leggi dello Stato; come altresì è soggiunto che quei loro atti i quali, secondo le leggi penali del regno, costituiscano reati punibili, rimangano, egualmente che per tutto il resto dei cittadini, soggetti alle leggi penali.

Io non intendo, signori, di farvi un discorso; ma mi propongo piuttosto di chiedere alla Commissione ed all'egregio ministro guardasigilli spiegazioni e dichiarazioni, con le quali la prima per organo del suo relatore, ed il secondo a nome del Governo, facciano uscire dallo stato di dubbio e d'incertezza la formola adoperata in questo articolo 18, e, dimostrandola conforme ai principii regolatori dell'unica ed universale giurisdizione laica anche in queste materie, possano servire di utile guida ad illuminare il cammino ai magistrati che dovranno conoscere di queste controversie. Quando le loro dichiarazioni riescano appaganti, e nell'ultima parte dell'articolo la Commissione ed il Governo consentano ad un'aggiunta, che reputo necessaria ad evitare oscurità e contese pericolosissime; abbandonerò la mia proposta, e non avrò difficoltà di associarmi alla formola elaborata dalla Commissione.

La prima parte dell'articolo 18 evidentemente abolisce i procedimenti degli appelli per abuso, e tutti gli altri richiami di natura amministrativa e governativa contro gli atti ed i provvedimenti del-

l'autorità ecclesiastica, salva però, ben inteso, nei tribunali la giurisdizione per dichiarare posteriormente codesti atti abusivi *privi d'effetto*, come appresso vedremo.

Inoltre essa contiene una importantissima regola, per la quale agli atti e provvedimenti di ogni genere delle autorità ecclesiastiche quind'innanzi non è più riconosciuta nè accordata alcuna esecuzione coatta.

Ciò importa, signori, espressamente considerare gli atti che provengono dall'ordine ecclesiastico come atti di natura meramente privata; importa escludere che la Chiesa eserciti più nello Stato sotto qualunque immaginabile aspetto veruna giurisdizione: e con ciò viene quindi tolta ogni possibilità di quella collisione che potrebbe elevare un vero *conflitto*, e viene pure conseguentemente a cessare l'utilità d'incaricare qualsivoglia autorità dello Stato di conoscere di somiglianti conflitti e di risolverli.

Avrei per verità desiderato che fossero state mutate le parole « non è loro riconosciuta nè accordata alcuna esecuzione coatta » in queste altre: « non è permessa nè accordata ; » imperocchè parevami indispensabile significare un doppio concetto, cioè che non solo per l'avvenire il Governo non accorderà il braccio secolare all'esecuzione coatta dei provvedimenti e degli atti ecclesiastici, ma che rimane vietato ed interdetto anche agli ecclesiastici stessi di adoperare a tal fine mezzi coattivi e coercitivi, dovendo i loro provvedimenti, secondo il concetto della libera Chiesa, essenzialmente indirizzarsi alla spontaneità di una coscienza obbediente e credente.

Tuttavia mi si è dichiarato che le parole *non è loro riconosciuta alcuna esecuzione coatta* dovessero essere considerate non già come una inutile ripetizione dell'altra formola *non è loro accordata*, e che servissero appunto a comprender benanche quell'altro concetto; il che, ove sia qui pubblicamente confermato, io me ne accontento.

Nella seconda parte dell'articolo avrei altresì bramato che si dichiarasse appartenere ai tribunali ordinari la cognizione non solo degli effetti giuridici, ma anche della *validità* o della *legittimità* o del *valore legale* di questi atti, adoperandosi questa o qualunque altra analoga espressione, nell'intendimento di esprimere che i tribunali civili, nell'esaminare se un atto o provvedimento ecclesiastico, per la sua natura, forma ed oggetto, possa essere o no produttivo di effetti giuridici, non debbono reputare a loro medesimi interdetta, anzi debbono considerare obbligatoria l'indagine della *competenza* degli ecclesiastici autori dell'atto, e del concorso di quelle *forme essenziali* e *condizioni di legalità*, che sono necessarie alla sua efficacia. Altrimenti ne verrebbe la conseguenza che ogni atto ecclesiastico, da qualunque persona incompetente emanasse,

o privo di ogni specie di forma, e delle garantie e condizioni nelle quali è riposta la presunzione della giustizia, dovrebbe vedere ciecamente accettata la sua autorità dai tribunali nostri, i quali non potrebbero e non dovrebbero esaminare se l'atto fosse, oppur no, conforme alle condizioni anzidette.

Ma la Commissione ed il Guardasigilli unanimi mi risposero che, nel loro concetto, la *cognizione degli effetti giuridici*, secondo i principii generali del diritto, significar dovesse che questo primo ed essenziale esame dovesse in ciascun caso intraprendersi; e che un atto, il quale non emanasse da persona *competente*, o non fosse accompagnato dall'esatta osservanza delle *forme* e *condizioni di legalità* relative, non potesse per la propria natura generare *civili effetti ed obbligazioni;* e conseguentemente che la formola adoperata, la quale riconosce nei nostri tribunali la potestà di conoscere in genere e pronunziare intorno agli *effetti giuridici* di tutti gli atti e provvedimenti ecclesiastici, già implicasse l'adempimento del mio voto.

Il che, quando egualmente risulti dalle concordi dichiarazioni del Governo e della Commissione, e quando la Camera ritenga realmente in questa formola gli enunciati concetti sufficientemente espressi; anche io me ne appagherò, e ritirerò la mia diversa proposta.

Rimane l'ultima parte dell'articolo 18, nella quale a me sembra indispensabile una breve aggiunta. Benchè nella seconda parte dell'articolo si fosse determinato dovere i tribunali conoscere se gli atti ecclesiastici potessero o no produrre effetti giuridici, dal che di necessità consegue che questi effetti debbano essere negati tutte le volte che gli atti non corrispondano a quelle regole di diritto, ed a quelle leggi o norme che sono regolatrici della specie e natura degli atti medesimi; nondimeno nell'ultima parte, per salvaguardia di supremi o vitali interessi, si è voluto prescrivere al giudice, e non farne materia dei suoi apprezzamenti discrezionali, ma obbligo indeclinabile ad esso imposto dal legislatore, che ei dovrà negare ogni effetto a codesti atti ecclesiastici in certi casi in cui concorressero in essi speciali e caratteristiche condizioni, e propriamente allorchè questi atti fossero in qualunque guisa ripugnanti o contrari alle leggi dello Stato.

Ora, io diceva, le leggi dello Stato dominando su tutti i cittadini, ed indistintamente su tutti gli ordini ed associazioni (e la Chiesa viene ad essere in questa legge pareggiata ad un'associazione privata), niuno può al certo sottrarsi all'osservanza delle

leggi; e d'altronde per l'articolo 12 delle disposizioni preliminari del Codice Civile riducendosi a vano ed inutile conato qualunque manifestazione di privata volontà che venga ad offendere l'*ordine pubblico*; la stessa limitazione non può non essere applicabile ben anche al giudizio intorno agli atti e provvedimenti ecclesiastici, i quali in simil guisa, allorchè sotto qualunque aspetto si scorgessero lesivi dell'*ordine pubblico*, dovrebbero necessariamente dai tribunali venir dichiarati destituiti d'effetto.

Quindi, appunto perchè questa disposizione meglio si concordi colla formola del menzionato articolo 12, io domando che espressamente si aggiunga doversi dichiarare *privi d'effetto* gli atti ecclesiastici, non solo allorchè sono contrari alle *leggi dello Stato*, ma anche allorchè, quando pure non si potesse additare una legge positiva che ne rimanga offesa, i medesimi possano considerarsi ripugnanti genericamente all'*ordine pubblico*, così come si fa delle private convenzioni, o di qualunque provvedimento che venga da autorità e tribunali stranieri.

Finalmente altrettanto dovrà sentenziarsi allorquando questi atti sono *lesivi dei diritti dei cittadini*. Imperocchè, qualunque sia la qualità del cittadino, laico o chierico; qualunque sia il titolo in forza del quale egli creda che un *diritto* gli appartenga; qualunque sia la sorgente di questo diritto, che potrebbe anche derivare da un contratto, da un testamento, da un altro titolo qualsiasi; tutte le volte che vi è un cittadino il quale pretende che il provvedimento ecclesiastico è in alcuna maniera, diretta od indiretta, *lesivo di un suo diritto*, è impossibile che non si ponga in movimento la giurisdizione ordinaria dei tribunali dello Stato, e che per ciò il tribunale stesso non sia obbligato a mantenere incolume il diritto del cittadino, ed a dichiarare manchevole di effetto l'atto o il provvedimento ecclesiastico che di esso apparisca lesivo.

La Commissione, in ciò meco concorde, si è mostrata propensa ad accogliere questa mia aggiunta dopo averla discussa; ed io spero che anche l'onorevole Guardasigilli non vi incontrerà ripugnanza, nel qual caso l'ultima parte dell'articolo 18 rimarrebbe così formolata: « ... Però tali atti sono privi di effetto, se contrari alle leggi dello Stato od all'ordine pubblico, o lesivi dei diritti dei cittadini, e soggetti alle leggi penali se costituiscono reato. »

Come vede la Camera, in tal modo l'articolo 18 rappresenta un sistema completo e semplicissimo nel regolare i rapporti dello Stato e le competenze dell'autorità giudiziaria verso la società religiosa. La società religiosa è libera nel suo interno ordinamento di regolare i propri rapporti d'ordine puramente spirituale; ed in tale materia

per ciò che riguarda il merito dei suoi atti e provvedimenti, la società civile ha nulla da osservare.

Nondimeno, o signori, se allorchè non semplici privati, individui ed associazioni, come noi dobbiamo considerare gli ordini ecclesiastici, ma anche quando una pubblica e riconosciuta autorità, quale si è certamente la *pubblica amministrazione*, coi suoi atti venisse ad offendere le leggi, o a ledere i diritti di un cittadino, sorgerebbe immediatamente la competenza dei tribunali ordinari, i quali non mancherebbero d'impedire che l'atto amministrativo producesse alcun effetto (come esplicitamente ebbimo cura di prescrivere nella nostra memorabile legge del 1865 sull'abolizione del Contenzioso Amministrativo); ognuno comprenderà in quali circospetti limiti questo sistema si racchiuderebbe, ancorchè nell'ultima parte dell'articolo 18 s'imponga ai magistrati di non accordare nè riconoscere effetto alcuno agli atti ecclesiastici, nei quali concorra una di queste condizioni, l'offesa alle leggi, l'offesa all'ordine pubblico, la lesione di un diritto qualunque dei cittadini.

Ma si può domandare se, fuori di queste limitate condizioni, ogni altro esame sugli atti dell'autorità ecclesiastica sia negato ai tribunali civili.

Il rispondere affermativamente sarebbe un errore. Quest'ultima parte dell'articolo contiene, per dir così, un sistema imperativo di precetti che al magistrato non è dato di infrangere. Qui è stabilito quali sono quegli atti ecclesiastici, i quali è impossibile che ottengano il loro effetto, non potendosi in veruna guisa transigere coi maggiori e vitali interessi della società. Ma, come abbiamo già detto esaminando la seconda parte dell'articolo medesimo, rimarrà sempre all'autorità giudiziaria, fuori ancora di questo campo, il conoscere e giudicare se l'atto ecclesiastico possa o no produrre *effetti giuridici*, secondo la natura del medesimo, sia considerando le attribuzioni degli autori di quell'atto; sia indagando se apparisca circondato dalle forme, dalle garantie essenziali e dalle condizioni di legalità, che, secondo la specie sua, concorrer vi dovevano; sia finalmente allorchè per avventura possa scorgersi commessa una manifesta violazione anche di quelle norme e statuti interni dell'associazione religiosa, da cui l'atto medesimo esser doveva retto e governato.

Si supponga, o signori, un vescovo il quale, malgrado l'inamovibilità dei parrochi, deponga un parroco, gl'impedisca di esercitare il suo ministero, lo privi dei proventi del suo benefizio, e ciò faccia senza processo, con un atto puramente arbitrario; nella stessa guisa in cui anche al giorno d'oggi nessuno potrebbe dubitare che il

parroco, per continuare a godere dei proventi del suo benefizio, e per non soffrire lesione dei propri diritti, potrebbe chiedere giustizia ai tribunali, acciò si escludano gli effetti giuridici dell'atto illegale ed abusivo dell'autorità ecclesiastica; parimenti nessuno potrà sospettare che noi intendiamo con questo articolo 18 di spogliare di una simile garantia qualunque persona ecclesiastica, e di peggiorarne le condizioni. Lo ripeto ancora una volta: ciò non implicherà che i tribunali divengano teologi, nè che i tribunali, esaurite le quistioni di diritto, ed accertati i fatti, sostituiscano il loro apprezzamento discrezionale sul merito del provvedimento, che in materia spirituale e disciplinare può esser considerato proprio delle ecclesiastiche autorità. Ma il campo del diritto appartener deve intero allo Stato; e dov'è un diritto leso; ivi alla competenza dei tribunali dello Stato non può farsi contrasto.

Così essendo, o signori, io mi limiterò a pregare l'onorevole relatore della Commissione ed il ministro Guardasigilli di voler dichiarare se questi, che io presento non come dubbi, ma come una interpretazione dottrinale, consentita tra la Commissione ed il Ministero, dell'articolo 18 risponda esattamente alla verità.

E quando dubbi non insorgano, ed a me paia che l'articolo 18, così come venne finora esposto e sviluppato, sia senza alcuna opposizione benanche da tutti inteso; io abbandonerò le mie proposte, restringendomi a pregare la Commissione ed il Guardasigilli di consentire che nell'ultima parte dell'articolo 18, anche a maggiore e più completa chiarezza, siano introdotte le parole da me aggiunte.

De Falco, *ministro di grazia e giustizia*. Tre sono gli ordini diversi di opposizioni che vennero fatte all'articolo 18 della Commissione concordato col Ministero.

Per poter intendere queste opposizioni conviene che la Camera si renda conto per un momento del concetto che informa l'articolo in discussione.

Che cosa ha avuto in pensiero il Governo, che cosa ha avuto in pensiero la Commissione di provvedere con questo articolo? È facile intenderlo.

Una volta tolto ogni mezzo preventivo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti delle autorità ecclesiastiche, era necessario provvedere a che dalla pubblicazione e dalla esecuzione di questi non rimanessero *lesi i diritti dello Stato* e *quelli dei privati cittadini*; ed a tale scopo si pensò di deferire ai tribunali ordinari la cognizione, secondo le norme ordinarie del diritto, delle controversie e dei conflitti che possono sorgere nell'esecuzione di tali provvedimenti.

abuso od altro richiamo in sede amministrativa, e togliere ad un tempo espressamente a simili provvedimenti la esecuzione coatta; quanto alle altre, pensarono che fosse naturale il porle, come ogni altro diritto, privato e patrimoniale, sotto la salvaguardia delle leggi e dei tribunali ordinari.

Ma quali saranno essi i limiti entro i quali i tribunali ordinari potranno esercitare la loro azione?

Tre sono le indagini che spetteranno al potere giudiziario. La prima, e quasi pregiudiziale, è diretta a stabilire la *legale esistenza dell'atto* su cui cade la controversia, e cioè: se è emanato dall'autorità competente, e nelle forme di cui, secondo l'autorità da cui proviene, deve essere rivestito.

La seconda è diretta a porre l'atto, di cui trattasi, in rapporto colle *leggi generali dello Stato;* ed a stabilire, come condizione indispensabile alla sua esecuzione, che non ne violi le disposizioni o contraddica ai principii su cui esse si fondano.

La terza è diretta a considerare l'atto o il provvedimento nei suoi rapporti coi *diritti della persona* alla quale si riferisce, ed a riconoscerne l'efficacia giuridica in quanto soltanto *non rechi alcuna violazione ai diritti medesimi.*

Questi sono, o signori, i concetti che si è creduto di compendiare nelle disposizioni dell'articolo 18: e credo che, a forza di studi e di elaborazioni, ne sia risultata una redazione la più comprensiva, ed oserei dire, la migliore che in un argomento di tanta difficoltà, e sconosciuto finora alla legislazione ed alla giurisprudenza, poteva essere escogitata.

Che cosa, o signori, si oppone a quest'articolo? Abbiamo una proposta dell'onorevole Pescatore, certi dubbi dell'onorevole Mancini, ed un'aggiunta a schiarimento dell'onorevole Ugdulena.

. . . .

Vengono ora i chiarimenti richiesti, più che le proposte fatte dall'onorevole Mancini.

I dubbi che egli proponeva erano tre. Quanto al primo, egli vi diceva che non basta il prescrivere che in materia spirituale e disciplinare non è riconosciuta agli atti dell'autorità ecclesiastica, non è accordata alcuna esecuzione coatta; ma è necessario aggiungere che è vietato alle autorità ecclesiastiche di agire coattivamente per l'esecuzione dei loro atti e dei loro pronunziati: che non basta negare il braccio secolare per l'esecuzione degli atti e provvedimenti della Chiesa, ma bisogna dire che non si riconosce in essa forza, autorità per potere esercitare questo diritto.

Parmi però che, quando si dice che NON È RICONOSCIUTA *forza coattiva*, si debba intendere esclusa non soltanto la forza che potesse essere attribuita agli atti dell'autorità ecclesiastica dal potere civile, ma ben anco quella che pretendesse di avere per virtù propria. E per vero, io credo che a nessuno possa nascere il pensiero di attribuire alla Chiesa il *jus vim inferendi*, che non ebbe mai per proprio istituto, e che esercitò soltanto per concessione o tolleranza di principi in tempi che hanno lasciato una triste pagina nella storia. Ad ogni modo questo non è certo nel pensiero del Governo, nè in quello della Commissione.

In secondo luogo, diceva l'onorevole Mancini, voi date la cognizione degli effetti giuridici, così di questi come di ogni altro atto dell'autorità ecclesiastica, ai tribunali ordinari; ma voi, soggiungeva, non determinate di quale natura e di quale estensione sia la giurisdizione attribuita al potere giudiziario, e specialmente se esso abbia diritto di esaminare l'atto in sè stesso, e negli estremi che costituiscono la sua *legalità* e *validità*.

Ma anche qui io credo che quest'aggiunta *sia già compresa nelle parole della legge;* e non mi estenderò a dimostrarlo, perchè di questa osservazione ho già dovuto occuparmi rispondendo all'onorevole Pescatore, e credo che le mie osservazioni possano avere eliminato ogni dubbio dall'animo dell'onorevole Mancini.

Rimane l'ultima aggiunta che vorrebbe l'onorevole Mancini. Voi dichiarate, egli dice, nell'ultimo comma che gli atti dell'autorità ecclesiastica sono privi di effetto, se contrari alle leggi dello Stato, poi soggiungete: *e soggetti alle leggi penali, se costituiscono reato.* Ora, dice egli, io vorrei che aggiungeste le parole: *od all'ordine pubblico; e sono di nessun effetto, se lesivi dei diritti dei cittadini.*

Io non voglio contendere all'onorevole Mancini che, ove egli il voglia, si aggiungano queste parole nell'articolo; ma, in verità, io credo che siano *superflue*. Esse possono servire a chiarire maggiormente il concetto, che si contiene essenzialmente nella legge. E perchè si parlerà espressamente d'*ordine pubblico?* Le leggi dello Stato non sono le prime che lo guarentiscono, che lo tutelano? Ora, quando voi dite che un atto non ha effetto se è contrario alle leggi dello Stato, indubbiamente voi comprendete con ciò tutti gli atti che possono turbare l'*ordine pubblico*. E perchè si menzioneranno espressamente gli atti *lesivi dei diritti dei cittadini?* Quando si deferisce ai tribunali il giudizio sugli effetti giuridici di questi atti, quali giudizi loro si deferiscono, se non quelli diretti a stabilire se tali atti hanno o non hanno portato lesione ai diritti dei cittadini? E quando si riconoscerà che questi diritti sono stati lesi, quale è il

còmpito che spetta ai tribunali, se non quello di *dichiararli senza effetto?*

Io credo quindi che il concetto che l'onorevole Mancini vorrebbe espresso, si trovi essenzialmente, e in una forma concisa, energica, legale, e solenne nell'articolo 18.

Per queste ragioni io prego la Camera a votare l'articolo medesimo come fu proposto, senza che io mi opponga all'aggiunta suggerita all'ultimo comma dall'onorevole Mancini.

Presidente. La Commissione ha altro da aggiungere?

Bonghi, *relatore.* La Commissione non avrebbe che a ripetere *la stessa dichiarazione che ha fatta il ministro;* quindi, poichè sarebbe affatto inutile il ripeterla, la Commissione crede interpretare il desiderio della Camera astenendosene.

Quando gli onorevoli proponenti si contentassero di cotesta dichiarazione, la Camera potrebbe immediatamente passare alla votazione dell'articolo. La sola aggiunta, a cui il ministro acconsentiva, era quella delle parole che l'onorevole Mancini vorrebbe inserire nell'ultimo paragrafo. Sulla utilità o necessità di coteste parole la Commissione ha perfettamente la stessa opinione del ministro, le crede cioè affatto superflue, non potrebbero fare danno; ma, come l'onorevole ministro non intende contendere coll'onorevole Mancini, e, anzichè sciupare il tempo della Camera, preferisce che le parole proposte da lui ci restino, così la Commissione non si vorrà ostinare nè anche essa. Quindi, se l'onorevole Mancini si accontenta delle dichiarazioni del ministro, tanto meglio; altrimenti questo paragrafo avrà la sventura di vedersi formolato con meno eleganza e precisione di quello che avrebbe potuto essere: piccolo guaio.

Presidente. Dunque la Commissione mantiene il suo articolo?

Bonghi, *relatore.* Se l'onorevole Mancini persiste, la Commissione non si oppone.

Presidente. Onorevole Mancini, ella ha proposto due aggiunte?

Mancini. La Camera vorrà osservare che la stessa proposta fatta dall'onorevole Ugdulena, contro la quale io voterei, se si ponesse in votazione, dimostra che una qualche pratica utilità può derivare dall'aggiunta da me proposta, che l'onorevole Guardasigilli e la Commissione non respingono, ma che forse a loro giudizio potrebbe riguardarsi già nelle altre parole implicitamente contenuta.

L'onorevole Ugdulena bramerebbe che si aggiungessero le parole *nell'ordine civile,* ovvero *di natura civile,* perchè crede che i tribunali civili non debbano assolutamente occuparsi di diritto ecclesiastico e dell'applicazione delle leggi canoniche.

Ora è evidente che, se questo è il significato dell'aggiunta che l'onorevole Ugdulena vuole introdurre, essa anche solamente perciò sarebbe da respingersi, dappoichè è impossibile sottrarre alla cognizione dei tribunali lesioni di quei diritti che siano fondati sul diritto della Chiesa, equiparato agli statuti di ogni altra libera associazione.

Quando si tratta di decidere di materie *beneficiarie*, o della spettanza e dell'esercizio di un *giuspatronato;* quando si tratta di decidere se siano validi o no voti solenni, perchè ne dipende l'efficacia di rinunzie consentite a pro delle famiglie da monache o frati; quando si tratta ancora di decidere della validità o invalidità di matrimonj contratti in Piemonte o in altro paese d'Italia nelle forme del Concilio Tridentino, allorchè non esisteva ancora il matrimonio civile, ed in altri non pochi casi analoghi, che ora io non voglio passare a rassegna per non tediare la Camera, sarebbe strano che i tribunali civili non dovessero giudicare della *lesione dei diritti*, solo perchè nascenti dalla legge canonica, o concernenti relazioni prodotte dalla applicazione della legge ecclesiastica. D'altronde sarebbe facile l'equivoco se, come già si osservò, dovesse adoperarsi la parola *civile*, ma in un senso lato, comprendendosi cioè anche la legge *penale*.

Per tutto ciò a me sembra che non possa arrecar danno, ma vantaggio, lo aggiungere che, quando un atto ecclesiastico sia *lesivo dei diritti di un cittadino*, debba dai tribunali dichiararsi privo di effetto, sia qualunque la sorgente e la specie di questo diritto; derivi dal diritto canonico nelle materie testè indicate od in altre analoghe, ovvero dalle leggi civili. E tanto basta ad apprestare fondamento e buona ragione ad accettare la mia aggiunta.

Perciò, siccome e l'onorevole Ministro Guardasigilli ed il relatore della Commissione non la respingono; io prego la Camera di accoglierla, appunto perchè essa concorrerà a rendere più chiara la locuzione dell'articolo, e più sicura e garantita la giurisdizione dei tribunali ordinari.

Presidente. Onorevole Mancini, la prima aggiunta la ritira? Non mantiene la seconda?

Mancini. Ritiro tutte le altre, ad eccezione dell'ultima.

Presidente. Rileggo dunque l'articolo 18:

« In materia spirituale e disciplinare non è ammesso richiamo od appello contro gli atti delle autorità ecclesiastiche, nè è loro riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coatta.

« La cognizione degli effetti giuridici, così di questi, come d'ogni altro atto di esse autorità appartiene ai tribunali ordinari.

« Però tali atti sono privi di effetto, se contrari alle leggi dello Stato. »

Qui cade l'aggiunta proposta dall'onorevole Mancini: « od all'ordine pubblico, o lesivi dei diritti dei cittadini. »

E poi seguita, come dice l'articolo: « e soggetti alle leggi penali, se costituiscono reato. »

Porrò anzitutto ai voti l'aggiunta proposta dall'onorevole Mancini.

(È approvata.)

Ora porrò l'articolo 18 complessivamente.

(È approvato.)

DECIMOTTAVO DISCORSO

SULLA ESTENSIONE DELLE LIBERTÀ E FRANCHIGIE DELLA PRESENTE LEGGE IN FAVORE DI TUTTI I CULTI

(*Articolo 20 del Contro-Progetto* Mancini)

Tornata del 18 marzo 1871

Presidente. Onorevole Mancini, la interpello se mantiene il suo articolo 20, che è così concepito:

« L'abolizione delle istituzioni preventive, e di ogni sorveglianza ed ingerenza governativa nell'esercizio del culto e della libertà religiosa, avrà effetto anche a vantaggio degli altri culti professati nello Stato. »

A questo articolo s'innesta e la proposta dell'onorevole Sulis e quella da me accennata, dell'onorevole Crispi, ed esso avrebbe ancora per riscontro un articolo dell'onorevole Peruzzi.

Se ella ritirasse il suo articolo, sarebbe probabilmente il caso che tutte le proposte sopra quest'argomento venissero ritirate.

Bonghi, *relatore*. Se l'onorevole Mancini vuol permettermelo, farò una breve dichiarazione in proposito.

Mancini. Ben volentieri.

Bonghi, *relatore*. La Commissione non è stata, e non è punto contraria ad una dichiarazione favorevole alla libertà dei culti in Italia, ma essa si è molto preoccupata di sapere in che maniera si potesse e dovesse farla perchè paresse seria.....

Presidente. Onorevole Mancini, ella mantiene il suo articolo 20?

Mancini. Lo converto in un Ordine del giorno, e domando la parola.

Prego la Camera di osservare, che non più è una questione nè di principio, nè di diritto, che si combatte in occasione di questo articolo, ma piuttosto un dubbio di fatto.

La Commissione, come già nella sua relazione, oggi ancora, per organo del suo relatore, ci dice: Nessuno può mettere in dubbio che

la medesima libertà, che si viene ad accordare con questa legge al culto cattolico, e quelle medesime esclusioni delle istituzioni preventive e di ogni ingerenza governativa che andiamo oggi a stabilire rispetto al culto ed alla Chiesa cattolica, esser debbono e sono veramente comuni a tutti gli altri culti tollerati o dissidenti professati nello Stato: solamente, questi culti tollerati si trovano già in possesso di siffatta libertà, e non hanno ulteriormente bisogno di una esplicita e testuale disposizione di legge che li riguardi.

Se l'ora non fosse innoltrata, e la Camera ragionevolmente impaziente, sarebbe opportuno l'esaminare se a fronte dei due Decreti reali del 17 febbraio e 29 maggio 1848, i quali dichiararono che *nulla era innovato* circa l'esercizio dei culti tollerati nella legislazione preesistente, ed a fronte della estensione successivamente data a questi decreti dopo il 1860 in varie delle provincie che si vennero annettendo alle antiche, possa reputarsi esatta in fatto codesta affermazione; e tanto più rispetto agli israeliti a fronte della legislazione esistente ancora nel Veneto, e della stessa legge piemontese del 1857, la quale non permette che un Rabbino entri in possesso del suo ufficio se prima il Prefetto...

Bonghi, *relatore.* No! nossignore!

Mancini. (Mantengo l'esattezza della mia assertiva, e se la si impugna, leggerò il testo della legge)... se prima il Prefetto non abbia esaminato la regolarità della convocazione e della deliberazione dell'assemblea israelitica.

Senza entrare nel merito della questione, io chiedo se il Governo si creda ancora, o no, investito di una potestà, di una ingerenza più o meno importante sui culti dissidenti.

Tuttavia, o signori, è giustizia dare al Governo questa lode, che dal 1848, e sempre più coll'andare degli anni e con le nostre progressive abitudini alle franchige politiche, esso ha lasciato la maggiore libertà ai culti tollerati nello Stato; sicchè era l'espressione di una legittima gratitudine quella che l'onorevole Bonghi ci ha rammentato trovarsi deposta negli atti di uno degli ultimi Sinodi Valdesi.

Però, signori, quale è il mio scopo? Io voglio che questo non rimanga uno stato di tolleranza, ma sia uno stato di diritto; e voglio altresì che almeno un voto della Camera ammonisca il Governo che in avvenire egli non si potrebbe reputare investito della facoltà di esercitare o di stabilire, rispetto ai culti diversi dal cattolico, quella ingerenza preventiva o restrittiva che certamente non potrà più esercitare, dopo l'emanazione di questa legge, rispetto al culto cattolico.

Ora, poichè questo risultamento può anche ottenersi colla votazione di un Ordine del giorno (e mi è sembrato che l'onorevole re-

latore della Commissione fosse disposto, a nome della medesima, ad assentirvi), io mi limito a proporre all'accoglimento della Camera il seguente Ordine del giorno:

« La Camera, udite le dichiarazioni della Commissione, e ritenendo che l'abolizione delle istituzioni preventive e di ogni ingerenza governativa nell'esercizio del culto e della libertà religiosa sarà mantenuta ed applicata a profitto di tutti i culti professati nello Stato, passa all'Ordine del giorno. »

Presidente. La prego di trasmettermelo.

L'onorevole Sulis ha chiesto di parlare, sopra di che?

Sulis. Sull'ordine del giorno.

Presidente. Perdoni, io non posso darle la parola. Posso domandare alla Camera se appoggia la sua proposta, e se quindi intenda di lasciarla parlare.

Sulis. Non ho che a dir poche parole. (*Rumori*) Io mi associo all'Ordine del giorno Mancini; ma debbo giustificarmi di alcuni appunti, e lo farò brevissimamente. Mi pare che non avendo parlato mai sinora... (*Nuovi rumori*)

Presidente. Onorevole Sulis, sull'ordine del giorno dell'onorevole Mancini io non posso darle la parola, salvo che ella faccia istanza acciò che io interroghi la Camera, se intende di aprire su di esso la discussione. La sua primitiva proposta, ella l'ha ritirata...

Sulis. Era riservata.

Presidente..... e non esistendo più, non può parlare su di essa.

Anche l'articolo dell'onorevole Mancini non esiste più ora, e neppure quello dell'onorevole Peruzzi. Quindi non resta che l'Ordine del giorno ora proposto dall'onorevole Mancini.

Se ella intende che io interroghi la Camera se vuole aprire una discussione, io lo farò, ma non potrei altrimenti lasciarla parlare.

L'Ordine del giorno che l'onorevole Mancini surroga al suo antico articolo 20 è il seguente:

« La Camera, udite le dichiarazioni della Commissione, e ritenendo che sarà mantenuta l'esclusione d'ogni ingerenza governativa nell'esercizio di tutti i culti professati nello Stato, passa all'ordine del giorno. »

Il Ministero accetta quest'ordine del giorno?

Ministro di grazia e giustizia. Dichiaro di non avere difficoltà di accettarlo, dopo le dichiarazioni che ha fatte l'onorevole relatore in quel senso.

Presidente. Dunque lo pongo ai voti.

(È approvato.)

DICHIARAZIONI

SULLA

PROPOSTA DI ESTENDERE A ROMA ED ALLA PROVINCIA ROMANA
LE LEGGI DI SOPPRESSIONE DEGLI ORDINI RELIGIOSI

(*Articolo 18 del Contro-Progetto* Mancini)

Tornata del 18 marzo 1871

Presidente. Ora viene l'articolo 18 dell'onorevole Mancini che ha tratto alla soppressione delle corporazioni religiose, e al quale si unisce come appendice la proposta dell'onorevole Bargoni ed altri che vorrebbero la soppressione dell'ordine dei Gesuiti.

L'articolo dell'onorevole Mancini è concepito in questi termini:

« Le leggi del 7 luglio 1866 e del 15 agosto 1867 per la soppressione delle corporazioni religiose e di altri enti morali, e per la conversione della manomorta ecclesiastica, sono estese ed applicate alla città di Roma e sua provincia, con la seguente limitazione:

« Che il Governo non debba dalla conversione della manomorta ecclesiastica nella città medesima, prelevare alcun provento, nè sotto forma di tassa del 30 per cento, nè con l'assegno della rendita pubblica ai corpi morali pel suo valore nominale, nè con altro mezzo qualunque. »

In quanto al titolo terzo proposto dall'onorevole Bargoni con altri colleghi che, come dissi, farebbe seguito a quest'articolo, credo che la Camera voglia in questo momento dispensarmi dal darne lettura.

L'onorevole ministro della giustizia ha facoltà di parlare.

Ministro di grazia e giustizia. Siccome il Ministero è nel proposito di presentare un progetto di legge per quel che riguarda gli ordini religiosi a Roma, che può risolvere tutte codeste questioni (*Segni di approvazione*), così prega l'onorevole Mancini e gli altri proponenti di non volere insistere nelle loro proposte.

Voci a sinistra. Quando? quando?

Ministro di grazia e giustizia. Nel più breve tempo possibile.

Presidente. Onorevole Mancini, dopo queste dichiarazioni mi pare che ella possa ritirare la sua proposta.

Mancini. L'onorevole Guardasigilli forse non ha presente che simile promessa è stata fatta in quest'aula dal suo predecessore ben molte volte, e che veramente è viva in Roma la impazienza per questa, più che per qualunque altra delle nostre civili riforme.

Io comprendo che un nuovo Guardasigilli non può accettare un disegno di legge che, per avventura, si trovi preparato dal suo predecessore, senza farne oggetto di personale studio, dovendo assumerne la responsabilità; ma, avendo egli dichiarato che in brevissimo tempo sarà questo legittimo desiderio della Camera soddisfatto, io prendo atto ancora di questa sua promessa, considerando pure che, nelle condizioni in cui trovasi in questo momento la Camera, una seria discussione sopra una proposta di tanta importanza non è possibile, ed attenderò la presentazione di questo progetto di legge.

È inutile il dire che in caso di ritardo mantengo il diritto che mi appartiene di farne oggetto di speciale interpellanza, o di rinnovare, ove d'uopo, per iniziativa parlamentare la stessa proposta.

Presidente. L'onorevole Bargoni persiste nella sua proposta?

Una voce. Non è presente.

Piolti de Bianchi. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Piolti de Bianchi. L'onorevole Bargoni avendo dovuto momentaneamente assentarsi, mi ha dato incarico di supplire, nel caso fosse venuta in discussione la nostra proposta, durante la sua assenza.

Io pure ho udite le dichiarazioni fatte ora dall'onorevole Ministro Guardasigilli, e ne prendo atto con piacere. Ma da parte mia e dei colleghi che meco sottoscrissero la proposta di cui ora si tratta, di quelli almeno che fu possibile all'onorevole Bargoni ed a me d'interrogare, dichiaro che noi, valendoci della nostra iniziativa parlamentare, e non volendo prolungare la discussione dell'attuale progetto di legge, trasformiamo la nostra proposta in uno speciale Progetto di legge, che presentiamo sin d'ora al banco della Presidenza, e pel quale domandiamo si facciano le solite pratiche. Non dissentiamo però, nel caso che il progetto di legge annunziatoci dal Ministro Guardasigilli venga presentato in breve tempo, di differirne la discussione fino a quell'epoca.

Presidente. Dunque colle riserve fatte dagli onorevoli Mancini e Piolti de Bianchi si intendono ritirate le loro proposte.

DECIMONONO DISCORSO

PER IMPEDIRE
CHE LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE POSSANO DIVENIR MATERIA
DI TRATTATI INTERNAZIONALI

(*Articolo 22 del Contro-Progetto* Mancini)

Tornata del 18 marzo 1871

Ora viene l'articolo 22 dell'onorevole Mancini, che è il seguente:

« Tutte le disposizioni contenute nei due titoli precedenti sono dichiarate parte d'interna legislazione e del diritto pubblico dello Stato, e come tali non potranno essere vincolate da stipulazioni internazionali. »

A proposito di quest'articolo la Camera ricorda che l'onorevole Mordini ha presentato un Ordine del giorno che racchiude lo stesso concetto, il quale è così concepito:

« La Camera dichiara che i principii e le disposizioni contenute nella presente legge non debbono formare soggetto di patti internazionali, e passa alla discussione degli articoli. »

Onorevole Mancini, mantiene il suo articolo?

Mancini. Nel corso di questa discussione si sono fatte reiterate e solenni dichiarazioni nel senso di questo articolo 22. L'onorevole Mordini ne ha fatto oggetto non di un articolo formale di legge, ma di un Ordine del giorno.

Attesa l'ora avanzata, e non volendo intraprendere una nuova discussione, io mi associo all'Ordine del giorno del deputato Mordini, e ritiro il mio articolo.

Presidente. L'onorevole Mordini è presente?

Voci. Non c'è.

Mancini. Non è necessario che sia presente: ha fatto una proposta, si metta ai voti.

Presidente. Prego l'onorevole relatore di esporre l'avviso della Commissione su quest'ordine del giorno.

Visconti-Venosta, *ministro per gli affari esteri.* Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Ministro per gli affari esteri. La Camera è desiderosa di passare presto ai voti: io quindi mi astengo per ora dall'esporre tutte le ragioni per le quali volevo pregare l'onorevole deputato Mordini e gli altri che si associano al suo ordine del giorno, volevo pregarli, dico, di ritirare la loro proposta, che non potrebbe essere dal Ministero accettata.

Solo farò, in nome del Ministero, una dichiarazione, dopo la quale io spero che l'onorevole deputato Mordini vorrà rinunciare al suo ordine del giorno.

Dichiaro dunque che, quando si trattasse di una sanzione per le materie alle quali si riferisce la presente legge, per la situazione giuridica del Papato e per le guarentige della indipendenza del Pontefice, il Ministero riserverebbe in ogni caso l'approvazione del Parlamento, e verrebbe a domandare la sanzione legislativa.

Presidente. Onorevole Mancini, mi pare che con questa dichiarazione ella consentirà a ritirare l'ordine del giorno.

Mancini. La Camera comprenderà che queste dichiarazioni sono tutt'altro che sufficienti, e dovrebbero anzi preoccuparci.

Chi può mai dubitare che convenzioni di questa natura, specialmente perchè contenenti articoli che racchiudono oneri finanziari, o che mutano da capo a fondo la legislazione esistente dello Stato, e per altre ragioni ancora, non debbano essere sottoposte al Parlamento? Ma invece eransi fatte dichiarazioni rassicuranti in altro senso, che cioè il Governo, per non porre il Parlamento in condizioni di cui ognuno potrebbe comprendere la difficoltà, non avrebbe considerate queste disposizioni se non come parte della legislazione interna e del diritto pubblico dello Stato, epperciò da non poter essere vincolata da stipulazioni internazionali non passibili di mutamento.

Ad ogni modo, o signori, lascio all'onorevole Mordini di dichiararsi soddisfatto, se lo crede, e di ritirare, oppur no, la sua proposta. Io non posso nè voglio parlare in suo nome; ma, per parte mia, non posso in alcuna guisa ritirarla, ed anzi dichiaro che, se avessi potuto presentire la dichiarazione dell'onorevole ministro degli affari esteri, avrei mantenuto, a discarico della mia morale responsabilità davanti il paese, il testo dell'articolo 22 nei termini in cui esso da me erasi proposto.

Fino a che questa legge avesse contenuto il solo primo titolo, quello cioè che riguarda le garentie della persona del Pontefice, si poteva anche concepire che venisse in mente ad un ministro che potessero quelle materie formare oggetto, benchè pericolosissimo, di

una stipulazione internazionale; ma, dal momento che noi abbiamo in questa legge introdotto tutto quello che riguarda la libertà della Chiesa, vale a dire il sistema interno del nostro pubblico diritto, a me pare di tale evidenza che il contenuto della legge non può formare materia di negoziazioni diplomatiche e di vincoli internazionali, che quasi arrossisco dinanzi ad una Assemblea nazionale di sostenerlo.

Il ministro degli affari esteri mi pare che faccia segno di adesione, ed io accetto la sua adesione; ma l'interpreto, non per la sola seconda parte, ma per la prima parte ancora della legge.

Conseguentemente io prego la Camera di passare ai voti sopra l'Ordine del giorno dell'onorevole Mordini, coll'approvazione del quale il paese resti rassicurato che i principii e le disposizioni contenute nella presente legge non possano formare l'oggetto di patti internazionali, e si esprimono ad un tempo i desiderii, le tendenze, i principii da cui è animata la Legislatura italiana.

VIGESIMO DISCORSO

SULL'ORDINE DEL GIORNO DEI DEPUTATI MORDINI E MANCINI
PER INVITARE IL GOVERNO AD ASTENERSI DALL'ASSUMERE VINCOLI
DI STIPULAZIONI INTERNAZIONALI SULLE MATERIE DELLA PRESENTE LEGGE
E REPLICHE PER FATTO PERSONALE

Tornata del 20 marzo 1871

Mancini. Signori, se vi ha nel paese sentimento spontaneo, ed oserei dire concorde, sopra un argomento intimamente legato alla legge che da così lungo tempo occupa le nostre discussioni, io credo che esso consista nell'universale ripugnanza a vedere entrare veruna parte di questa legge nel campo degli impegni internazionali.

Ed è vera sventura che il Ministero in tutto ciò che si riferisce alla questione romana sembri condannato da un genio nemico sistematicamente ad esercitare la sua morale influenza per contrastare a quello che più vivamente, e più generalmente, nel paese è desiderato.

Io credo di aver dato prova negli ultimi giorni delle maggiori tendenze conciliative per accelerare il termine di questa così prolungata discussione; non ho quasi fatto altro che costantemente ritirare gli articoli e gli emendamenti da me proposti, accettando le dichiarazioni del Governo per poco che mi rassicurassero; e parevami che un ultimo sacrificio bene apprezzabile dal giudizio della Assemblea fosse da mia parte quello di ritirare l'articolo 24 del mio Controprogetto, il quale riduceva ad una disposizione imperativa di legge quella dichiarazione di principii che si contiene nell'Ordine del giorno dell'onorevole deputato Mordini, e di associarmi a quell'Ordine del giorno rendendolo a me comune.

Io sperava che assai più facilmente avrei con ciò risparmiato al

Ministero quest'ultima, e, a mio avviso, la meno scusabile di tutte le sue resistenze.

La temperanza dei principii, di cui l'autore di quell'Ordine del giorno ha dato in quest'Assemblea solenni prove, e la parte politica a cui egli appartiene, non permettevano di attribuire un sinistro significato alla proposta, ricorrendo ad un mezzo di combattimento sventuratamente troppo spesso adoperato, per presentare sotto fallace aspetto, ed al bisogno calunniare, le proposte di un'altra parte di questa Camera; e mi avevano persuaso della convenienza di lasciare sottoporre al vostro voto semplicemente codesto Ordine del giorno. Eppure mi era riserbato ancora un inaspettato disinganno, ed ho dovuto veder levarsi l'onorevole Ministro degli Affari Esteri a qualificare la discreta proposta dell'onorevole Mordini, da lui svolta con potente ingegno e con autorità, ma colla maggiore circospezione di forme, niente meno che come una tumultuaria confusione fra le attribuzioni del potere legislativo e del potere esecutivo...

Ministro per gli affari esteri. Non ho detto questo...

Mancini. Scusi, è la sua frase...

Ministro per gli affari esteri. Ma non si riferiva all'onorevole Mordini.

Mancini. Ah! comprendo; sono complimenti riserbati dai ministri ad una sola parte della Camera (*Ilarità*); cosicchè, le identiche proposizioni, secondo che vengano da un Deputato o da un altro, possono meritare, a piacimento dei ministri, ed in ragione delle simpatie od avversioni di partito, benigne o severe qualificazioni. (Bravo! Bene! *a sinistra*)

Sta però in fatto, che la proposizione ora sottoposta all'esame della Camera, e sulla quale essa è chiamata a dare il suo voto, meritò l'accusa di costituire una confusione tumultuaria delle attribuzioni del potere legislativo e del potere esecutivo.

Ed infatti l'onorevole Ministro ha dichiarato che a quest'Ordine del giorno opponevasi primamente per ragioni di opportunità politica, sulle quali anche rapidamente si intrattenne, ed in secondo luogo perchè, a suo avviso, esso turba ed offende le competenze fissate dallo Statuto.

Dirò brevi parole sopra ambi questi due argomenti; e spero dimostrarvi che nè l'uno nè l'altro hanno il menomo fondamento.

L'onorevole Ministro combatteva anzitutto la proposta dell'onorevole Mordini e mia, perchè laddove fosse accolta, potrebbe ingenerarsi in Europa la diffidenza ed il timore che l'Italia pensasse presto o tardi a rivocare e modificare le sue concessioni in questa Legge contenute.

Ora, o Signori, riflettete alla conseguenza logica di questa considerazione dell'onorevole Ministro. Evidentemente, se la sola legale possibilità di questa revoca o modificazione bastasse a produrre quell'effetto e crear dovesse codesto preteso sentimento di diffidenza, nel concetto ministeriale apparirebbe inesorabile la necessità di un trattato; e però, a mutare codesta supposta persuasione di altri Governi, ormai sarebbe divenuta e confessata, non già come una eventualità remota, ed anzi da evitarsi dal Governo italiano con ogni possibile sforzo, ma come un fatto certo, prossimo ed anche desiderabile, la stipulazione, che pur troppo vi è chi in segreto vagheggia, di una convenzione internazionale che ci leghi le mani, e tolga all'Italia una parte preziosa della sua sovranità.

No, o Signori; il vero pegno di sicurezza per le altre nazioni di Europa esser debbe che a capo dell'Italia sia un Governo conscio della dignità propria, e di quella della nazione che rappresenta: esso deve consistere, e i Ministri Italiani dovrebbero dirlo ad alta voce, nell'onore e nella lealtà di un gran popolo, e nel suo stesso ben inteso interesse, cioè nel bisogno di trovar pace e concordia con l'Europa e col mondo cattolico, di non provocare contro di sè ostilità e diffidenze. La moderazione, di cui finora si è dato prova longanime verso il Papa, l'esperienza, il tempo stesso che trascorrerà, meglio assai che il respingere un Ordine del giorno, persuaderanno che l'Italia seriamente e sinceramente desidera rimanere leale e fedele esecutrice di ciò che, da nessuno richiesta, spontaneamente ha statuito e deliberato.

Inoltre, o Signori, io non posso astenermi in questo momento dal richiamare alla vostra memoria un fatto che dimostra come per avventura l'onorevole Ministro ed i suoi amici, respingendo l'Ordine del giorno di cui si tratta, contraddicano ad un concetto al quale attribuirono in altro tempo una grande importanza, e del quale anzi vollero farsi un titolo di merito in precedenti loro negoziati. Voi non avrete potuto obliare che allorquando si discusse nel Parlamento la Legge sul trasporto della capitale da Torino a Firenze, e incidentalmente della Convenzione di settembre, alle vive opposizioni sollevate contro quella Convenzione, di cui taluni prevedevano i funesti effetti, l'onorevole Ministro ed i suoi amici rispondevano che anzi quella Convenzione meritava tutti gli elogi, perchè, mentre si pretendeva di far credere che Roma avesse quasi a considerarsi come una specie di manomorta del mondo cattolico, e la questione pontificia come questione da risolversi col consenso ed ingerimento di tutte le nazioni cattoliche, quella Convenzione stipulata dall'Italia unicamente con la Francia, che era la potenza che allora

militarmente occupava Roma, restituiva alla questione il suo vero carattere di questione essenzialmente italiana, nella quale nessuna legittima ingerenza di carattere internazionale potesse esercitarsi da parte delle altre Potenze cattoliche.

Ed oggi, o Signori, vediamo l'onorevole Ministro ritornare sui proprii passi; e quando non vi ha più potenza straniera che occupi Roma, e questa in virtù dei Plebisciti è divenuta parte integrante del territorio e capitale della Monarchia Italiana, ripudiare il concetto della nostra nazionale indipendenza, abbandonare l'antico concetto direttivo della nostra politica, e sostenere che stipulazioni ed accordi diplomatici possano ancora introdurre in questa questione quel carattere internazionale che finora le veniva negato.

L'onorevole Ministro ha appuntato di contraddizione l'onorevole Mordini, perchè egli avesse accennato che, sanzionata e promulgata questa legge, non fosse interdetto agli altri Gabinetti di riceverne comunicazione e di prenderne atto, quasichè ciò fosse equivalente nei rapporti internazionali alla creazione ed al riconoscimento di veri diritti e rapporti contrattuali.

Egli sa, quanto me, l'immensa differenza che passa tra la semplice notizia data alle Potenze delle innovazioni che un'altra faccia nei suoi ordini interni, e che non perdono perciò il carattere di atti della sua interna legislazione; ed il vincolarsi in quelle verso altri Stati col mezzo di internazionali stipulazioni, le quali garantiscono un diritto perfetto in ciascuno dei contraenti ad esigere a carico dell'altro l'adempimento di patti stipulati, ciò che costituisce nel diritto delle genti il fondamento degli interventi e delle guerre. Son questi, o Signori, i pericoli, ancorchè lontani, che noi dobbiamo scongiurare; non dobbiamo creare pretesti, perchè in avvenire alcuna potenza straniera possa presentarsi all'Italia, non colla veste di ultronea protettrice del Papa e di restauratrice del caduto potere temporale, mentre chi ciò tentasse attirerebbe contro di sè l'anatema della civiltà generale, ma invece possa presentarsi armata di un solenne Trattato stipulato coll'Italia, e chiedere in nome della propria dignità, e del rispetto alla propria firma e promessa, l'adempimento delle obbligazioni assunte.

Poichè si parla di contraddizioni, piuttosto a me pare che una possa esserne rimproverata all'onorevole Ministro, avendo egli dichiarato che, anche quando stipulazioni intervenir dovessero in questa materia sopra questioni su cui lo Statuto riconosce alla Camera intera facoltà di consentirvi, il Ministero riserverebbe esplici-

tamente sopra di esse l'esame e l'approvazione del Parlamento. No, Signori, appunto perchè i limiti dei poteri costituzionali, come materia di ordine pubblico, non dipendono dalla semplice volontà di chi trovasi investito del loro esercizio, nè questa volontà basterebbe ad apportarvi alterazione, sarebbe impossibile che ad un Trattato per avventura stipulato in materia, in cui alla Corona fosse dato acconsentire in nome dell'Italia, fosse negata la virtù obbligatoria e la compiuta perfezione, solo perchè l'onorevole ministro Visconti-Venosta fosse venuto in quest'aula a farci una dichiarazione inaccettabile, perchè inutile, come quella che or ora udimmo. E d'altronde, può egli parlare a nome dei suoi successori, ed in alcuna guisa anche moralmente vincolarli?

No, il vero mezzo, il solo mezzo costituzionalmente corretto, che ha il Ministero di procedere nelle future eventualità d'accordo col Parlamento, permettetemi di dirlo, è d'accettare l'Ordine del giorno proposto dall'onorevole Mordini e da me. Quest'Ordine del giorno non impone che un vincolo di carattere morale. Ma la stessa Assemblea, da cui un Ordine del giorno somigliante emana, in ogni tempo potrà rivocarlo e modificarlo.

Supponete che sopravvengano circostanze straordinarie. Benchè protestiate di non avere trattative diplomatiche in corso, o negoziati da compiere, supponete pure che veramente l'urgenza, l'utilità, l'opportunità di qualche stipulazione sopra alcuno degli argomenti che riguardano la persona e la posizione del Pontefice, venga in appresso a manifestarsi, e che codesto espediente si mostri consigliato da evidenti ragioni di prudenza. Allora voi, o i vostri successori, vi presenterete al Parlamento, gli rammenterete il suo Ordine del giorno, gli spiegherete le mutate condizioni, esporrete il sistema di politica che intendete abbracciare; ed anzichè riserbare alle assemblee reggitrici dello Stato una tardiva, inutile, e, a nostro avviso, anche incostituzionale discussione, attesa la sua materia, nell'ipotesi preveduta dall'onorevole Ministro degli Affari Esteri, potrete consacrare i vostri sforzi ad attendere che il Parlamento, illuminato dai vostri ragionamenti, deliberi di modificare o rivocare la sua deliberazione di oggi, cioè l'Ordine del giorno Mordini, che neppur sarebbe una legge, ma soltanto l'espressione dei principii direttivi della nostra politica, i quali al certo, col mutar delle circostanze, possono parimente mutarsi.

Qual è dunque la diversità dei due sistemi? Noi vogliamo in parte così vitale della politica nazionale serbarne al Parlamento l'iniziativa, la direzione, l'impulso. Voi al contrario volete essere liberi di-

stipulare trattati, perchè sapete che tardivamente e inutilmente, soprattutto in materia cotanto ardua, si verrebbe a sollevare una seria controversia sulla loro approvazione.

Di grazia, mostratemi un solo Trattato, dacchè nel 1849 vi fu il generoso voto che negò approvare il Trattato di pace coll'Austria, manifestazione di una resistenza disperata del sentimento nazionale italiano, per quanto inutile ed impotente, mostratemi da quell'epoca in poi una sola delle Convenzioni internazionali che il Parlamento, prima Subalpino, poi Italiano, abbia in sè trovata la forza di disapprovare e di disdire, ed allora io potrò credere alla serietà ed alla utilità della riserva a cui vi mostrate propensi.

Ma ben maggiore sviluppo fu dato alla controversia *costituzionale*, sulla quale anche l'onorevole Bonfadini principalmente s'intrattenne, conchiudendo il suo discorso col proporre esplicitamente la questione pregiudiziale.

Si è preteso dimostrare, o Signori, che la proposta dell'onorevole Mordini sia contraria allo Statuto; che essa per ciò non possa essere assolutamente nè accettata nè posta ai voti, come quella che pregiudichi i diritti della Corona, ed apporti limitazioni non consentite dallo Statuto medesimo alla regia prerogativa.

Prima di esaminare questa seconda parte delle obbiezioni, permettetemi di esprimere la mia meraviglia che, nel venirne svolgendo le ragioni, fino ad un certo punto siasi contraddetto alla tesi medesima; dappoichè si comincia col sostenere che l'Ordine del giorno del deputato Mordini è troppo, cioè nientemeno che una violazione dello Statuto; e poi si finisce col conchiudere che è troppo poco, da che un Ordine del giorno non vincola, e può benissimo essere dal potere esecutivo, come se ne ebbero gli esempi, trasgredito e non curato. Ponete d'accordo, se potete, le due parti di questa argomentazione, le quali davanti alla mia mente sono in aperta e manifesta contraddizione. La verità è che la seconda obbiezione è la confutazione vittoriosa della prima.

Io comprenderei che, se doveste votare l'articolo 24 del Controprogetto da me proposto, sarebbe inevitabile di scendere alla discussione già iniziata in quest'occasione davanti alla Camera intorno alle materie che possano, o no, formare oggetto di stipulazioni internazionali; dappoichè io il primo riconoscerei che, quando si trattasse di materie proprie di trattati, non potrebbe la Camera, senza invadere le regie prerogative, imporre ai ministri del Re di non esercitare quei poteri che a lui sono affidati dallo Statuto.

E pure, o Signori, in questo medesimo campo l'onorevole Bonfadini vi diceva: « Che importerebbe che si venisse a stipulare un trattato con cui si vincolasse la libertà della stampa? Rimarrebbe sempre alla Camera la facoltà di mettere in accusa i ministri!? »

Egli veniva con ciò a riconoscere che illecite convenzioni possano con abuso stipularsi; e, se il Parlamento può sempre invalidarle, reprimendo l'abuso, non si comprende come e perchè non possa e, meglio, non convenga in casi gravi di prevenirlo, evitando appunto che si eserciti il potere di stipulare trattati fuori di quelle materie sulle quali unicamente e limitatamente esso possa legittimamente esercitarsi.

Bonfadini. Chiedo la parola per un fatto personale.

Mancini. E meno opportunamente ancora il Deputato Bonfadini rammentava l'esempio di ciò che ebbe a fare il Parlamento Subalpino in occasione dell'attentato di Orsini; perchè anche allora, o Signori, malgrado l'esempio dato dal piccolo Stato del Belgio, che quasi creava anche al Piemonte una specie d'impegno morale, e malgrado gli accordi fin d'allora già esistenti intorno ai benefizi che l'Italia ansiosa attendeva dalla politica di Napoleone III, che cosa fece il Parlamento Subalpino? Stipulò forse un trattato? Non fece che discutere ed approvare una legge, la quale poteva sempre ad ogni istante essere rivocata. E se ben considerate una proposta di legge recentemente fatta da me con altri Deputati e già stata presa in considerazione dal Comitato, e letta in questa Camera, in essa appunto si contiene un novello ordinamento del sistema dei giudizi in materia di stampa, che implicherebbe, almeno in parte, la riforma e la revoca di quella legge.

Dunque, anche a fronte delle esigenze di potentati stranieri, leggi hanno potuto essere sancite, ma vincoli internazionali no, non sono mai stati stipulati e contratti.

Ma questa discussione, o Signori, addiviene perfettamente inutile, se vi piaccia di considerare che ora non trattasi più di votare un articolo di legge, ma semplicemente di approvare un Ordine del giorno.

Che cosa è, signori, un Ordine del giorno?

Una voce. Niente!

Mancini. No, un Ordine del giorno, per ministri che non prendano a giuoco l'autorità del Parlamento, contiene la manifestazione dei principii che, secondo la Camera, debbono, in determinate materie e circostanze, dirigere la politica nazionale. Ed io aggiungerò che, nel momento attuale, quello che il Deputato Mordini meco propone ha benanco il vantaggio di essere l'espressione genuina dei sentimenti del paese.

Sarà forse vietato al Parlamento manifestare le proprie idee circa l'indirizzo politico del paese anche in quelle materie nelle quali si esercita la prerogativa regia? No, Signori, sarebbe questo un errore gravissimo. La prerogativa regia in tutte le sue parti non si esercita che sotto la responsabilità dei ministri; ed i ministri possono e

debbono raccogliere dai voti del Parlamento la direzione e la guida della loro condotta nel governo della cosa pubblica; e se loro non piace di conformarsi alla suprema autorità di quei voti, non rimane ad essi altro mezzo che abbandonare il potere, o consigliare un appello alla nazione.

Così del pari nel medesimo articolo del nostro Statuto, in cui è scritto che il Re *fa i trattati*, è scritto ben anche che egli *dichiara la guerra*. Per questo sarà forse, Signori, vietato al Parlamento di esprimere coi suoi Ordini del giorno quali debbano essere i principii direttivi della politica del Governo in tutto quello che può riguardare dissensi, relazioni di ogni specie e conflitti con nazioni straniere?

Ma che dico io, Signori? Non mi basta rammentare un esempio vostro recentissimo? L'Ordine del giorno col quale voi avete imposto al Governo di rispettare la politica di neutralità, che cosa è desso? Se fosse vero che in quelle materie che si riferiscono all'esercizio della prerogativa regia fosse interdetto al Parlamento intervenire coi suoi Ordini del giorno, i ministri del Re avrebbero allora dovuto insorgere e respingere quell'Ordine del giorno, sostenendo che esso costituiva una lesione alla regia prerogativa. (Bene! Bravo! *a sinistra*)

Sapete, signori Ministri, quale è la verità? Che quando gli Ordini del giorno della Camera secondano le vostre idee, quando sono concordi con ciò che voi bramate, allora siete lieti e fieri di accettarli e di provocarli; ma appena essi contrariano l'indirizzo delle vostre idee o possono formare il più lieve ostacolo ai vostri propositi, allora non solo li respingete come inopportuni, ma vi fate lecito di sostenere che sono incostituzionali, violatori della legge fondamentale dello Stato! (*Viva approvazione a sinistra*)

Finalmente, o Signori, permettetemi di osservare che discutiamo una legge la quale da capo a fondo è una distruzione dell'articolo 18 dello Statuto. Ora in voi che avete virilmente propugnata e difesa questa legge nelle varie sue parti, senza preoccuparvi della larga ferita ed anzi cancellazione di un articolo dello Statuto, è veramente meravigliosa questa tardiva e postuma tenerezza per la incolumità di un'altra disposizione statutaria, la quale dall'Ordine del giorno ora sottoposto al voto della Camera è impossibile che riceva la benchè menoma lesione e pregiudizio.

Se almeno, o Signori, l'onorevole ministro degli Affari Esteri avesse fatto delle dichiarazioni franche, soddisfacenti e categoriche, avrei potuto fino ad un certo punto comprendere che l'onorevole Bonfadini si fosse mostrato soddisfatto; ma, se ho bene udito, l'onorevole Ministro si limitò a dichiarare che non vi erano trattative in corso, che non vi erano negoziati intrapresi. Ed io voglio credere che ne-

goziati aperti nelle forme ufficiali e proprie non esistano; ma che dal Ministero siansi fatte offerte di stipulazioni internazionali, nessuno potrà negarlo, perchè i documenti sono pubblici. Che quel linguaggio si debba necessariamente mantenere da quella medesima amministrazione che una volta l'ha adoperato, ognuno di leggeri lo comprenderà. Ed infine l'onorevole Ministro, cui niuno negherà il merito di essere circospetto e prudente, si è ben guardato dal promettere alla Camera che in avvenire giammai non sarebbero iniziate simili trattative senza provocare preventivamente le vostre deliberazioni; e tanto meno ha dichiarato che egli si associa al sentimento della Camera e del paese nel riconoscere come anche la prima parte di questa legge non possa, senza danno e pericolo dell'Italia, addivenire materia di stipulazioni internazionali. Siete forse rassicurati da così calcolata reticenza?

Ecco pertanto abbastanza palese, o Signori, la diversità dei nostri concetti da quelli del Ministero. Il Ministero penserebbe di aver dato una soddisfacente soluzione a quella che oggi ancora egli la chiama questione romana, quando potesse ottenere l'adesione delle potenze dell'Europa ad un trattato, mercè il quale l'Italia si obbligasse verso le altre potenze cattoliche a ciò che per ora non è che un obbligo verso se stessa e verso la propria dignità.

Ebbene, quello che al Ministero può sembrare una fortuna, permettetemi di dirlo francamente, a me sembrerebbe una calamità, un infortunio nazionale, dappoichè, quali ne sarebbero le conseguenze?

Una stipulazione internazionale per assicurare la posizione e i diritti del Pontefice con mezzi diplomatici si ridurrebbe inevitabilmente ad essere la cessazione del potere temporale del Papa, subordinata a condizioni e ad obblighi internazionali, la cui interpretazione apparterrebbe perpetuamente, ed in tutte le variabili contingenze della politica europea, a tutte le Potenze contraenti, e colla facoltà espressamente consentita a tutte queste altre potenze di esigerne l'adempimento.

Ora, quali sono i mezzi coi quali una nazione impone all'altra l'osservanza dei trattati? Voi lo sapete, o Signori: gl'interventi e le guerre. Dunque l'Italia, con la stipulazione di trattati di siffatta specie, si esporrebbe ultroneamente, e con imperdonabile leggerezza, al perpetuo rischio di coteste eventualità.

Per tal modo essa si troverebbe tutta costituita in uno stato di tutela, ridotta in una specie di perenne minorità e diminuzione di capo nell'ordine politico; e l'onorevole Ministro che ieri l'altro non sapeva tollerare che un Ministero, il quale si rispettasse, fosse, in certa guisa, in istato di incapacità, vorrebbe sottrarsene consentendo che l'Italia, che la nazione intera, a fronte dell'Europa, venga ad essere precipitata in questa ignobile e degradante condizione?

Signori, il passato debbe servire di ammonimento per l'avvenire. Il Papato costantemente non ebbe che una sola politica storica e tradizionale: quale fu questa politica in faccia all'Italia? Chiamare in essa gl'ingerimenti e gli eserciti stranieri. L'ingerenza e l'intervento straniero provocati dai Pontefici si potrebbe quasi dire che riassumono la più gran parte della storia d'Italia e delle sue sventure. Or bene, Signori, io non voglio far torto ad alcuno dei partiti politici che sono in Italia; non pronunzierò un'ingiuria troppo crudele, essa non uscirà dal mio labbro. Non esiste, e non può esistere un partito il quale, per avventura dal punto di vista del suo particolare interesse, osi farsi connivente con questa specie di politica papale, e chiamare ancora una volta lo straniero in Italia!

Ma non basta che un sì codardo e sacrilego partito non esista; ogni partito onesto ha il dovere di evitare che ne sorgano anche soltanto le apparenze; di evitare soprattutto che avvenimenti posteriori, allorchè succedano, possano produrre contro di esso rimproveri dolorosi e rimorsi inespiabili!

Decliniamo tutti, o Signori, così grave e funesta responsabilità in faccia ai nostri concittadini, in faccia alla storia. Se qui rappresentiamo l'Italia, poniamo la mano sul cuore, sentiamone i palpiti, interpretiamo il sentimento generale e spontaneo del paese.

Ognuno di noi si atterrisca delle conseguenze che potrebbero derivare da stipulazioni, che porgerebbero occasioni e pretesti di perenne ingerenza delle nazioni straniere nelle cose d'Italia. Il nostro voto sulla questione che siamo chiamati a decidere sia questo: nessuna ingerenza ed intervento straniero in Italia; nessuna minaccia alla nazionale indipendenza! (*Voci di approvazione a sinistra ed al centro*)

REPLICA PER FATTO PERSONALE.

Mancini. Nel discorso che avete udito dall'onorevole Bonghi, mi vennero apposte due opinioni assolutamente diverse da quelle che io ho creduto di svolgere e sostenere. È mio dovere di rettificare le inesattezze da lui affermate.

In primo luogo egli ha preteso che i miei ragionamenti tendessero a persuadere la Camera, essere nelle sue attribuzioni il formolare Ordini del giorno dichiarativi de' limiti fra gli alti poteri dello Stato; dal che, a suo dire, deriverebbe l'assurdo che un solo dei poteri costituzionali si arrogasse l'autorità di determinare la linea di separazione fra le attribuzioni proprie e quelle degli altri poteri.

Ora, o Signori, nulla è più lontano dal vero di questa accusa-

Io ho considerato essere profondamente diverse le attribuzioni del potere legislativo da quelle del potere esecutivo: ma riconoscendosi concordemente da tutti al potere legislativo un diritto di sindacato, ho dimostrato che esso si esercita e si esplica in due modi; col preventivo avvertimento, direzione ed impulso della politica del Governo, e colla posteriore censura.

Coloro i quali vorrebbero ridurre l'influenza del potere legislativo soltanto a quest'ultimo modo di manifestazione, sono essi che in verità restringono arbitrariamente le garantie politiche ed offendono lo Statuto.

Se non fosse davanti a noi la storia di tutti i paesi costituzionali, potremmo credere che oggi qui si tratti di una questione nuova. Ma l'onorevole Bonghi, così famigliare colle storie britanniche, sa che, durante la rivoluzione francese, il Parlamento Inglese più e più volte discusse se si dovessero o no aprire delle trattative di pace colla Repubblica e con l'Impero Francese, e più volte con le sue deliberazioni ne impose ai ministri il divieto che fu sempre scrupolosamente rispettato. Soltanto allorchè il Parlamento piegò a contraria sentenza, si ritirò il Ministero Pitt dal potere e gli successe il Gabinetto Fox, e quindi ebbero luogo le trattative che riuscirono alla pace di Amiens... (*Interruzioni a destra*)

Voci a destra. Si tenga al fatto personale!

Presidente. Onorevole Mancini, si tenga al fatto personale. Vede che la Camera è impaziente.

Mancini. Mi atterrò al fatto personale.

Io dunque non ho sostenuto quello che mi si appone. Invece è un'eresia costituzionale quella con cui vi è qui chi non avrebbe ritegno di mutilare i poteri del Parlamento, di volerlo spogliare della sua legittima autorità, ridurlo ad un passivo ufficio di registrazione dei voleri del potere esecutivo, senza iniziativa, e senza influenza nella vita politica della nazione. (Bravo! *a sinistra*)

La seconda accusa è stata, che io, consigliato da quello che l'onorevole Bonghi così infelicemente chiamava il demone del buon senso, mi sia pressochè contraddetto, per aver rammentato un altro Ordine del giorno di questa Camera medesima, nella questione della neutralità serbata durante l'ultima guerra, perciocchè con quell'Ordine del giorno non si fosse fatto che prender atto delle dichiarazioni del Ministero, forse per così preparare la via anche oggi a qualche equivoca formola idonea a mistificare i risultati della presente discussione.

Ora, Signori, quando ho rammentato quell'Ordine del giorno, sono stato esattamente nel vero, ed ho reso omaggio alla sana logica.

In fatti il Ministero in quell'occasione quale linguaggio aveva tenuto? Egli aveva fatto apertamente e spontaneamente queste dichiarazioni (debbono esser presenti alla vostra memoria), che osserverebbe la politica della più stretta neutralità; che si asterrebbe dallo stringere alleanze coi belligeranti; che se dovesse farlo, e mutassero le circostanze, verrebbe prima ad attingere l'ispirazione e la direzione della sua politica dai voti del Parlamento.

Dunque allora il Ministero fece promessa formale e categorica di astenersi da stipulazioni di alleanze. Come vedete si trattava anche allora di stipulazioni internazionali come oggidì.

Perciò quel precedente era da me ottimamente ed opportunamente rammentato, ed io non meritava le censure che mi furono dirette.

Signori, che giova illuderci? È tempo di chiamare le cose col loro nome. Volete o non volete l'ingerenza perpetua dei potentati stranieri nella vita nazionale d'Italia? Volete per la patria nostra sicurezza, o pericoli immani e rinascenti? Volete un'Italia sotto tutela, o libera ed indipendente? Il vostro voto di oggi risponda. (*Applausi a sinistra*)

Presidente. Prima dunque si procederà all'appello nominale chiesto dagli onorevoli Deputati di cui già lessi ieri l'altro i nomi, sulla questione pregiudiziale, contro il voto proposto dal Deputato Mordini. Coloro che lo approvano diranno *sì*, coloro che non l'approvano risponderanno *no*.

(*Si procede all'appello nominale — Violenti interruzioni e proteste a sinistra.*)

Voci a sinistra. Ci si vuol far votare un equivoco.

Presidente. Li prego di fare silenzio.

Paternostro. (*Con impeto*) Domando la parola per un richiamo al regolamento.

Presidente. Non ha il diritto di parlare; non posso accordarle la parola. (*Nuovi rumori a sinistra*)

Paternostro. È una violenza che ci si fa!

Presidente. Stia in silenzio, incomincia l'appello.

Paternostro. L'onorevole Massari non ha il diritto di fare l'appello nominale finchè non sia deciso se io debba avere la parola. (*Vivi rumori*)

Presidente. Onorevole Massari, continui l'appello.

(*Segue l'appello nominale.*)

Votarono in favore:

Accolla — Anca — Andreucci — Arese — Argenti — Aveta — Barazzuoli — Barracco — Bartolucci-Godolini — Bastogi -Bembo

— Beneventani — Bersani — Berti Domenico — Berti Lodovico — Bertolè-Viale — Bettoni — Biancardi — Biancheri — Bianchi Alessandro — Bianchi Celestino — Bigliati — Boncompagni — Bonfadini — Bonghi — Borgatti — Boselli — Bosi — Briganti-Bellini — Brignone — Broglio — Brunet — Busacca — Cadorna — Cagnola G. B. — Calciati — Campanari — Camuzzoni — Cantoni — Carmi — Carnielo — Carutti — Casalini — Castagnola — Castelli — Castelnuovo — Cavalletto — Cavallini — Cerroti — Chiecchetelli — Chiaradia — Corbetta — Correnti — Corsini — Crispo-Spadafora — D'Ancona — Danzetta — D'Aste-Ricci — De Blasiis — De Cardenas — De Donno — De Filippo — Degli Alessandri — De Luca Giuseppe — Del Zio — De Pasquali — De Portis — Dina — Di Rudinì — Doglioni — Fabbricotti — Facchi — Fambri — Fenzi — Finocchi — Fiorentino — Fogazzaro — Fonseca — Forcella — Fossombroni — Frascara — Frizzi — Galeotti — Galletti — Gaola-Antinori — Garzoni — Gerbore — Gerra — Giacomelli — Giudici — Grattoni — Grossi — Guala — Guarini — Guerrieri-Gonzaga — La Marmora — Lancia di Brolo — Lanciano — Lanza di Trabia — Lanza Giovanni — Lawley — Lesen — Lioy — Longari-Ponzone — Luscia — Luzzati — Maggi — Malenchini — Maluta — Mandruzzato — Manfrin — Manzella — Maranca — Marazio — Marchetti — Mari — Mariotti — Marzano — Mascilli — Massari — Maurogònato — Mazzagalli — Menichetti — Messedaglia — Miani — Minghetti — Monti Coriolano — Monti Francesco — Morelli Donato — Morosoli — Moscardini — Murgia — Naldi-Zauli — Negrotto — Nobili — Nori — Pallavicino — Pancrazi — Pandola Edoardo — Pandola Ferdinando — Pasini — Pecile — Pellatis — Perazzi — Perez — Peruzzi — Pescatore — Picone — Pignatelli — Piroli — Pisanelli — Plutino Antonino — Puccioni — Pugliese-Giannone — Rasponi Achille — Restelli — Ricotti-Magnani — Righi — Robecchi — Ronchei — Ruspoli Augusto — Salvagnoli — Samarelli — Sandri — Scotti — Sella — Serafini — Servolini — Sidoli — Sigismondi — Soria — Sormani-Moretti — Spaventa Silvio — Speroni — Spina Domenico — Spina Gaetano — Suardo — Tenani — Tenca — Tittoni — Torre — Torrigiani — Trigona di Canicarao — Tubi — Ugdulena — Vallerani — Verga — Viarana — Villa-Pernice — Visconti-Venosta — Zaccaria.

Votarono contro:

Alli-Maccarani — Arnulfi — Arrigossi — Baino — Bargoni — Bellia — Billia Antonio — Borruso — Bortolucci — Botta — Branca — Brescia-Morra — Cadolini — Caldini — Camerini — Cancellieri — Carcani — Casarini — Castiglia — Coppino — Cor-

rado — Cosentini — Crispi — Cucchi — Damiani — De Caro — Del Giudice Giacomo — Della Rocca — De Luca Francesco — De Sanctis — Di Blasio — Ercole — Fabrizi — Facini — Fanelli — Ferracciù — Ferrara — Friscia — Garelli — Garzia — Germanetti — Ghinosi — Gorio — Griffini — Guerzoni — Interlandi-Landolina — Lacava — Landuzzi — Lanzara — La Porta — Lazzaro — Leardi — Lenzi — Lovito — Macchi — Maiorana — Maldini — Mancini — Mannetti — Mantegazza — Marolda-Petilli — Martire — Mazzarella — Mazzoleni — Mazzucchi — Merialdi — Merizzi — Merzario — Mezzanotte — Monzani — Mordini — Morelli Salvatore — Morini — Moro — Mussi — Oliva — Parisi-Parisi — Parpaglia — Pasqualigo — Paternostro Francesco — Paternostro Paolo — Pepe — Piolti de Bianchi — Ranieri — Rasponi Giovacchino — Rattazzi — Rega — Ricci — Ripandelli — Riso — Ronchetti — Rorà — Ruggeri — Sanna-Denti — Seismit-Doda — Sipio — Sirtori — Solidati-Tiburzi — Strada — Sulis — Tamaio — Tasca — Tocci — Trombetta — Valerio — Varè — Vicini — Zanardelli.

Assenti:

Abignento — Acquaviva — Acton Ferdinando — Acton Guglielmo — Airenti — Alippi (in congedo) — Amaduri — Amore — Angeloni — Annoni — Anselmi — Antona-Traversi — Araldi — Arcieri — Arrivabene — Asproni — Assanti — Avezzana — Avitabile — Bernardi — Bertani — Bertea (in congedo) — Bertini — Bertolami — Billi — Billia Paolo — Bosio — Bove (in congedo) — Breda — Bruno — Bucchia — Busi (in congedo) — Caetani di Sermoneta — Cafisi — Cagnola Carlo — Cairoli (in congedo) — Calcagno — Calvino — Campisi — Cannella — Capone — Capozzi — Carbonelli — Carnazza — Carrelli — Caruso — Casaretto — Cattani-Cavalcanti — Catucci — Cencelli — Chiaves — Ciliberti — Civinini — Colesanti — Concini — Consiglio — Corapi (in congedo) — Cordova — Corte — Cortese — Cosenz — Costa (in congedo) — Cugia — Dalla-Rosa — D'Amico (in congedo) — Davicini — D'Ayala — De Dominicis — Del Giudice Achille — De Martino — De Nobili (in congedo) — Dentice (in congedo) — Depretis — De Ruggieri — De Scrilli (in congedo) — De Sterlich — De Witt (in congedo — Di Belmonte — Di Gaeta — Di Geraci — Di Revel (in congedo) — Di San Donato — Englen — Fano — Fara — Farina Luigi — Farina Mattia (in congedo) — Ferrari (in congedo) — Ferraris — Finzi — Florena — Fornaciari (in congedo) — Fossa — Frapolli — Gabelli — Gigante — Giorgini — Giunti — Gravina (in congedo) — Greco A. (ammalato) — Greco-Cassia L. — Gregorini — Grella — Gucciono — Jacampo — Larussa — La Spada — Legnazzi — Libetta —

Lo-Monaco — Loro — Lovatelli (in congedo) — Luzi — Maierà — Marsico — Martelli-Bolognini — Martinelli — Marzi — Massa — Massarucci — Mattei — Mazzei — Mazzoni — Molissari (in congedo) — Mellana — Michelini — Minervini (in congedo) — Minucci — Molfino — Molinari — Mongini — Morandini — Morpurgo (in congedo) — Musolino — Nicolai — Nicotera — Nunziante (in congedo) — Pace — Paini — Paladini — Palasciano (in congedo) — Panattoni — Panzera (in congedo) — Pelagalli — Pericoli — Perrone di San Martino — Pettini — Piacentini — Pianciani — Piccoli — Pissavini — Pizzoli (in congedo) — Plutino Agostino (in congedo) — Podestà — Polsinelli — Raeli — Rasponi Pietro — Rey — Riberi — Ricasoli (in congedo) — Rignon — Romano — Ruspoli Emanuele — Salaris — Salvoni — Sampietri — Sanminiatelli — Santamaria — Scillitani — Sebastiani (in congedo) — Serpi — Servadio — Siccardi — Silvani — Sineo — Solo — Sorrentino — Spantigati — Spaventa Bertrando — Speciale (in congedo) — Sprovieri (in congedo) — Stocco — Tedeschi (in congedo) — Toscano — Tornielli — Toscanelli — Tozzoli — Tranfo — Trevisani — Umana — Ungaro — Valussi — Viacava — Vigo-Fuccio — Villa Tommaso — Villa Vittorio — Visone — Vollaro — Zarone — Zizzi — Zuccaro — Zupi.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti 300
Maggioranza 151

Risposero *sì* 191
Risposero *no* 109

(La Camera approva la questione pregiudiziale.)

La Camera è convocata in Comitato privato per domani alle undici.

La seduta è levata alle ore 6 1/4.

DICHIARAZIONI

SULL'ABROGAZIONE DEL CONCORDATO DEL 1818 PER LA SICILIA

Tornata del 21 marzo 1871

Mancini. L'onorevole Ministro Guardasigilli espresse il desiderio che fosse ritirata l'aggiunta proposta dalla Commissione in quest'articolo 20, riguardante l'abrogazione del Concordato del 1818 per la Sicilia.

Io credo che sarebbe conveniente secondare questo suo desiderio perchè, a mio avviso, sarebbe pericolosa qualunque formola la quale potesse significare che solamente dall'epoca della promulgazione di questa legge cessi di avere effetto in Sicilia il Concordato del 1818.

Non potremmo noi in questo momento apprezzare l'importanza e moltiplicità degli effetti che intanto riconosceremmo avere potuto e dovuto in Sicilia verificarsi nel lungo periodo dal 1861 fino ad oggi in virtù di questo Concordato, supponendolo in vigore.

Abbiamo avuto le molte volte occasione in questa Camera di richiamare il concetto che i Concordati dei precedenti Governi Italiani con la Santa Sede, non per volontà di una sola delle due parti contraenti sono stati aboliti, il che non sarebbe stato conforme alle più ovvie regole di diritto, ma, per necessaria conseguenza della cessazione della personalità politica degli Stati con i quali erano stati stipulati, i medesimi fossero venuti a risolversi.

Perciò quel mio Decreto, nella Luogotenenza Napoletana, di cui l'onorevole Relatore ha fatto parola, non sancì veramente l'abrogazione del Concordato del 1818 per le provincie Napoletane, ma si limitò unicamente alla dichiarazione che ne erano cessati ed estinti gli effetti.

Vi ha unicamente per la Sicilia un dubbio che riguarda le congrue di cui godono i Parroci a carico dei Comuni; e in verità questa classe del basso clero, benemerita e degna di riguardi pei servizi

che rende alle popolazioni, non deve essere esposta a rimanere ad un tratto, per una disposizione che noi verremmo ad introdurre in questa legge, priva di mezzi di sussistenza; nè credo che ciò sia nella mente di alcuno. Ma posso assicurare la Camera che nelle provincie Napoletane, dove è fuori di dubbio che il Concordato del 1818 ha cessato di esistere fino dal 1861, molte sentenze di Tribunali hanno dichiarato e riconosciuto continuare ciò non di meno ad essere obbligatorio a carico dei Comuni il pagamento delle congrue parrocchiali, fondando perciò quest'obbligo sopra basi giuridiche affatto diverse dal Concordato, cioè sopra leggi speciali e sopra le relazioni dei Comuni coi Parroci che prestano agli abitanti il loro servizio.

In conseguenza a me sembra prudente consiglio quello di non pregiudicare in alcuna guisa codesta questione, pur ritenendo che il Concordato del 1818 ha dovuto cessare di esistere per virtù degli avvenimenti e delle politiche mutazioni sino dal 1861; epperò pregherei anche io la Commissione di accostarsi alla proposta dell'onorevole Guardasigilli, senza insistere nella proposta aggiunta.

Presidente. Dunque l'onorevole Mancini si unisce all'onorevole Ministro Guardasigilli per proporre che sia cancellata l'aggiunta.

Bonghi, *relatore*. Io fui prevenuto dall'onorevole Mancini in una dichiarazione che intendevo fare, ed era che, dopo le dichiarazioni del signor Ministro, la Commissione intendeva accedere alla sua proposta. Rimarrebbe solo quella esplicita abrogazione dell'articolo 10 dell'editto sulla stampa del 19 ottobre 1870; e, rispetto a questa, la Commissione chiede all'onorevole Ministro se la creda, o no, utile.

Ministro di grazia e giustizia. Io credo che bisognerebbe mettere tutto l'articolo di quel decreto, così come era nel primo progetto, vale a dire: « Per effetto di questa legge restano abrogati gli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 10.

Bonghi, *relatore*. La Commissione ritira anche l'altra sua proposta.

Presidente. Dunque si lascia l'articolo come sta, quindi rileggo l'articolo 20 senz'altra aggiunta.

(È approvato.)

TESTO DELLA LEGGE

EMENDATA DAL SENATO

SANZIONATA E PROMULGATA NEL 13 MAGGIO 1871

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede.

Art. 1. — La persona del Sommo Pontefice è sacra ed inviolabile.

Art. 2. — L'attentato contro la persona del Sommo Pontefice e la provocazione a commetterlo sono puniti colle stesse pene stabilite per l'attentato e per la provocazione a commetterlo contro la persona del Re.

Le offese e le ingiurie pubbliche commesse direttamente contro la persona del Pontefice con discorsi, con fatti, o coi mezzi indicati nell'articolo 1 della legge sulla stampa, sono punite colle pene stabilite all'articolo 19 della legge stessa.

I detti reati sono d'azione pubblica e di competenza della Corte d'Assisie.

La discussione sulle materie religiose è pienamente libera.

Art. 3. — Il Governo Italiano rende al Sommo Pontefice nel territorio del Regno gli onori sovrani, e gli mantiene le preminenze di onore riconosciutegli dai Sovrani cattolici.

Il Sommo Pontefice ha facoltà di tenere il consueto numero di guardie addette alla sua persona e alla custodia dei palazzi, senza pregiudizio degli obblighi e doveri risultanti per tali guardie dalle leggi vigenti del Regno.

Art. 4. — È conservata a favore della Santa Sede la dotazione dell'annua rendita di lire 3,225,000.

Con questa somma, pari a quella inscritta nel bilancio romano sotto il titolo: *Sacri palazzi apostolici, Sacro collegio, Congregazioni ecclesiastiche, Segreteria di Stato ed Ordine diplomatico all' estero*, s'intenderà provveduto al trattamento del Sommo Pontefice e ai vari bisogni ecclesiastici della Santa Sede; alla manutenzione ordinaria e straordinaria, e alla custodia dei palazzi apostolici e loro dipendenze; agli assegnamenti, giubilazioni e pensioni delle guardie, di cui nell'articolo precedente, e degli addetti alla Corte Pontificia, ed alle spese eventuali; non che alla manutenzione ordinaria e alla custodia degli annessi musei e biblioteca, e agli assegnamenti, stipendi e pensioni di quelli che sono a ciò impiegati.

La dotazione, di cui sopra, sarà inscritta nel Gran Libro del Debito Pubblico, in forma di rendita perpetua ed inalienabile nel nome della Santa Sede; e durante la vacanza della Sede si continuerà a pagarla per supplire a tutte le occorrenze proprie della Chiesa Romana in questo intervallo.

Essa resterà esente da ogni specie di tassa od onere governativo, comunale o provinciale; e non potrà essere diminuita neanche nel caso che il Governo Italiano risolvesse posteriormente di assumere a suo carico la spesa concernente i musei e la biblioteca.

Art. 5. — Il Sommo Pontefice, oltre la dotazione stabilita nell'articolo précedente, continua a godere dei palazzi apostolici Vaticano e Lateranense, con tutti gli edifizi, giardini e terreni annessi e dipendenti, non che della villa di Castel Gandolfo con tutte le sue attinenze e dipendenze.

I detti palazzi, villa ed annessi, come pure i musei, la biblioteca e le collezioni d'arte e d'archeologia ivi esistenti sono inalienabili, esenti da ogni tassa o peso e da espropriazione per causa di utilità pubblica.

Art. 6. — Durante la vacanza della Sede Pontificia, nessuna autorità giudiziaria o politica potrà per qualsiasi causa porre impedimento o limitazione alla libertà personale dei Cardinali.

Il Governo provvede a che le adunanze del Conclave e dei Concili Ecumenici non siano turbate da alcuna esterna violenza.

Art. 7. — Nessuno ufficiale della pubblica autorità od agente della forza pubblica può, per esercitare atti del proprio ufficio, in-

trodursi nei palazzi e luoghi di abituale residenza o temporaria dimora del Sommo Pontefice, o nei quali si trovi radunato un Conclave o un Concilio Ecumenico, se non autorizzato dal Sommo Pontefice, dal Conclave o dal Concilio.

Art. 8. — È vietato di procedere a visite, perquisizioni o sequestri di carte, documenti, libri o registri negli uffizi e congregazioni pontificie, rivestiti di attribuzioni meramente spirituali.

Art. 9. — Il Sommo Pontefice è pienamente libero di compiere tutte le funzioni del suo ministero spirituale, e di fare affiggere alle porte delle basiliche e chiese di Roma tutti gli atti del suddetto suo ministero.

Art. 10. — Gli ecclesiastici che per ragione di ufficio partecipano in Roma all'emanazione degli atti del ministero spirituale della Santa Sede non sono soggetti, per cagione di essi, a nessuna molestia, investigazione o sindacato dell'autorità pubblica.

Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico in Roma gode delle guarentigie personali competenti ai cittadini italiani in virtù delle leggi del Regno.

Art. 11. — Gli Inviati dei Governi esteri presso Sua Santità godono nel Regno di tutte le prerogative ed immunità che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale.

Alle offese contro di essi sono estese le sanzioni penali per le offese agli Inviati delle potenze estere presso il Governo Italiano.

Agli Inviati di Sua Santità presso i Governi esteri sono assicurate nel territorio del Regno le prerogative ed immunità di uso secondo lo stesso diritto nel recarsi al luogo di loro missione e nel ritornare.

Art. 12. — Il Sommo Pontefice corrisponde liberamente coll'Episcopato e con tutto il mondo cattolico, senza veruna ingerenza del Governo Italiano.

A tal fine gli è data facoltà di stabilire nel Vaticano o in altra sua residenza uffizi di posta e di telegrafo serviti da impiegati di sua scelta.

L'uffizio postale pontificio potrà corrispondere direttamente in pacco chiuso cogli uffizi postali di cambio delle estere amministrazioni o rimettere le proprie corrispondenze agli uffizi italiani. In ambo i casi il trasporto dei dispacci o delle corrispondenze munite del bollo dell'uffizio pontificio sarà esente da ogni tassa o spesa pel territorio italiano.

I Corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice sono pareggiati nel Regno ai Corrieri di Gabinetto dei Governi esteri.

L'uffizio telegrafico pontificio sarà collegato colla rete telegrafica del Regno a spese dello Stato.

I telegrammi trasmessi dal detto uffizio con la qualifica autenticata di *pontificii* saranno ricevuti e spediti con le prerogative stabilite pei telegrammi di Stato e con esenzione di ogni tassa nel Regno.

Gli stessi vantaggi godranno i telegrammi del Sommo Pontefice, o firmati d'ordine suo, che, muniti del bollo della Santa Sede, verranno presentati a qualsiasi uffizio telegrafico del Regno.

I telegrammi diretti al Sommo Pontefice saranno esenti dalle tasse messe a carico dei destinatari.

Art. 13. — Nella città di Roma e nelle sei sedi suburbicarie, i seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti cattolici fondati per la educazione e coltura degli ecclesiastici continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche del Regno.

TITOLO II.

Relazione dello Stato colla Chiesa.

Art. 14. — È abolita ogni restrizione speciale all'esercizio del diritto di riunione dei membri del clero cattolico.

Art. 15.— È fatta rinuncia dal Governo al diritto di Legazìa Apostolica in Sicilia, ed in tutto il Regno al diritto di nomina o proposta nella collazione dei benefizi maggiori.

I Vescovi non saranno richiesti di prestare giuramento al Re.

I benefizi maggiori e minori non possono essere conferiti se non a cittadini del Regno, eccettochè nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie.

Nella collazione dei benefizi di patronato regio nulla è innovato.

Art. 16. — Sono aboliti l'*exequatur* e *placet* regio ed ogni altra forma di assenso governativo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti delle autorità ecclesiastiche.

Però fino a quando non sia altrimenti provveduto nella legge speciale di cui all'articolo 18, rimangono soggetti all'*exequatur* e *placet* regio, gli atti di esse autorità che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici o la provvista pei benefizi maggiori e minori, eccetto quelli della città di Roma e delle sedi suburbicarie.

Restano ferme le disposizioni delle leggi civili rispetto alla creazione e ai modi di esistenza degli instituti ecclesiastici ed alienazione dei loro beni.

Art. 17. — In materia spirituale e disciplinare non è ammesso

richiamo od appello contro gli atti delle autorità ecclesiastiche, nè è loro riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coatta.

La cognizione degli effetti giuridici, così di questi come di ogni altro atto di esse autorità, appartiene alla giurisdizione civile.

Però tali atti sono privi di effetto se contrari alle leggi dello Stato od all'ordine pubblico, o lesivi dei diritti dei privati, e vanno soggetti alle leggi penali, se costituiscono reato.

Art. 18. — Con legge ulteriore sarà provveduto al riordinamento alla conservazione ed all'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche nel regno.

Art. 19. — In tutte le materie che formano oggetto della presente legge cessa di avere effetto qualunque disposizione ora vigente, in quanto sia contraria alla legge medesima.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data in Torino addì 13 maggio 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. Lanza — E. Visconti-Venosta — Giovanni De Falco — Quintino Sella — C. Correnti — C. Ricotti — G. Acton — Castagnola — G. Gadda.